Bibl. Theol.
Prov. Rom.

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

SECONDA SERIE

VOLUME X.

(VOL. XX. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ROMA
Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico
1908

Monitor ecclesiasticus

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

SECONDA SERIE

VOLUME X.

(VOL. XX. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico

1908

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — *Tipografia Artigianelli* — S. Raffaele.

ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

La scomunica maggiore contro l' Abate Loisy.

Decretum — 7 Mart. 1908 — Sacerdotem Alfredum Loisy, in dioecesi Lingonensi in praesens commorantem, plura et verbo docuisse et scripto in vulgus edidisse quae ipsamet fidei christianae potissima fundamenta subvertunt, iam ubique compertum est. Spes tamen affulgebat eum, novitatis magis amore quam animi pravitate fortasse deceptum, recentibus in eiusmodi materia Sanctae Sedis declarationibus et praescriptionibus, se conformaturum; ideoque a gravioribus canonicis sanctionibus hucusque temperatum fuit. Sed contra accidit: nam, spretis omnibus, non solum errores suos non eiuravit, quin imo, et novis scriptis et datis ad Superiores litteris, eos pervicaciter confirmare veritus non est. Quum plane igitur constet de eius post formales canonicas monitiones obfirmata contumacia, Suprema haec Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis Congregatio, ne muneri suo deficiat, de expresso SS.mi Domini Nostri PII PP. X mandato, sententiam maioris excommunicationis in sacerdotem Alfredum Loisy *nominatim* ac *personaliter* pronunciat, eumque omnibus plecti poenis publice excommunicatorum, ac proinde *vitandum esse* atque ab omnibus *vitari debere*, solemniter declarat.

Datum Romae ex Aedibus S. Officii die 7 Martii 1908.

Petrus Palombelli,
S. R. et Univ. Inquisitionis *Notarius*.

Sacra Congregazione del Concilio

I.

Circa la tassa di ricchezza mobile sulle pensioni ecclesiastiche.

Viglevanen. Exonerationis taxae — 24 Agosto 1907 e 25 Genn. 1908 — *Per summaria precum* — Sulla pingue congrua del parroco di *Lomello* in Dioc. di Vigevano, furono imposte dal Vescovo varie pen-

15700

sioni a favore di tre parroci che aveano scarsi proventi. Uno di questi parroci è quello di *Castel d' Agogna*, il quale sulla pensione ricevuta dal detto parroco di Lomello dovea pagare al fisco la ricchezza mobile. Trovando egli ciò gravoso, sì per la esiguità delle proprie rendite e sì perchè le pensioni vanno date nette di ogni peso, si rivolse alla S. C., chiedendo che la tassa predetta andasse a carico del parroco di Lomello.

La S. C. trattò la causa nei comizii del dì 24 agosto 1907; ma rescrisse: " Dilata et scribatur Episcopo ut referat utrum parochus " oppidi Lomello exonerationem obtinuerit a tributis in proportione " et pro parte redituum, qui assignati sunt favore parochi Castri " Ugoniae aliorumque duorum parochorum; et qualem ac quantam " exonerationem obtinuerit: et ad hunc effectum audiat interesse " habentes „.

Il Vescovo riferì che il parroco di Lomello pagava le tasse governative su tutte le sue rendite, non godendo diminuzione alcuna per le pensioni che era in obbligo di pagare agli altri parroci.

La controversia fu di nuovo esaminata il dì 25 gennaro 1908 e fu risolta:

Taxam vulgo di ricchezza *in casu sustinendam esse a parocho loci Castri Ugoniae.*

E giustamente; imperocchè:

a) È vero che in diritto le pensioni vanno pagate nette di ogni peso; e nel caso fu ciò specificato nella bolla vescovile.

b) Però la tassa di ricchezza mobile del Governo italiano, più che reale, vuolsi considerare come personale, giacchè colpisce le persone che in qualunque modo abbiano proventi.

c) Il parroco di Lomello paga la tassa di ricchezza mobile anche per la somma che costituisce la pensione dovuta al parroco: egli la dà netta di pesi. Che poi dalle mani del pensionario il Governo va a carpire una nuova tassa pur di ricchezza mobile, non è giusto che anche quest' altra tassa vada a carico del parroco di Lomello; come non è giusto che vada a carico di chi paga intero il suo debito una sottrazione che altri faccia nelle mani del creditore.

d) Perciò la S. C. de' VV. e RR. *in Fodiana seu Troiana, pensionis* 24 mar. 1899, condannò il pensionario Vescovo di Foggia a pagare la detta tassa, non già il debitore Vescovo di Troia " An nova taxa, vulgo *di ricchezza mobile*, sustinenda sit a solo Episcopo Troiano vel etiam ab Episcopo Fodiano? — Resp.: *Taxam esse sustinendam ab Episcopo Fodiano* „. La quale risoluzione fu confermata il dì 9 agosto 1901.

e) Così pure la S. C. del Conc. *in Aversana, reductionis pensionis* 27 febr. 1904, costrinse il Seminario, a cui doveasi una pensione da un

parroco a pagare la tassa di ricchezza mobile: " A quo solvendum sit tributum, vulgo *ricchezza mobile*, super pensionem impositum in casu? — Resp.: *In casu, de quo agitur, a Seminario* „ (v. Mon. Eccl. Vol. XVI, p. 101).

II.

Circa la esenzione che godono le chiese fondate dal Capitolo dell' Arcibasilica Lateranese.

Senogallien. Iuris funerandi — 24 Agosto 1907, 25 Genn. 1908 — Il Capitolo dell' Arcibasilica di S. Giovanni in Laterano di Roma il dì 26 dicembre 1473, avvalendosi di antichi privilegi ottenuti dalla S. Sede, concesse che in un proprio fondo, sito in *Belvedere Castense* nella Dioc. di Senigallia, si erigesse una chiesa con ospedale e confraternita che fosse immediatamente soggetta alla Chiesa Lateranese e che " uti posset coemeterio, campanili, campanis, altaribus ac sacro fonte baptismi cum omnimoda libertate, salvo tamen iure parochialis ecclesiae „.

Per l' officiatura della detta chiesa, che chiamossi di S.ª Maria, prima furono deputati alcuni cappellani; poi, nel 1587, lo stesso Capitolo Lateranese vi stabilì un arciprete e quattro canonici " cum omnibus ac singulis iuribus et privilegiis... sine alicuius praeiudicio „.

Nel tempo successivo non mancarono liti fra il detto arciprete ed il parroco di S. Pietro, nel cui territorio trovavasi quella chiesa arcipretale. Vi furono delle concordie circa le associazioni di cadaveri ed i funerali che si celebravano nella prefata chiesa, i canonici coadiuvando il parroco ed il parroco contentandosi della metà dei diritti funerarii e della sola assoluzione del tumulo.

Per effetto delle infauste leggi eversive d' Italia, la Collegiata di S. Maria fu estinta, e solo due cappellani vi rimasero ad officiare. Dal 1895 il parroco di S. Pietro cominciò a far suoi tutti gli emolumenti dei funeri celebrati nella chiesa parrocchiale e la quarta funeraria per quelli celebrati nella chiesa di S. Maria. Anzi nel 1905, dovendosi compiere il funerale di un confratello del sodalizio di S. Maria in questa chiesa, il parroco non solo volle per sè tutti gli emolumenti, ma pretese di celebrare altresì la messa esequiale nella collegiata.

Di ciò la confraternita di S. Maria mosse querela presso il Vescovo di Sinigaglia, il quale con decreto del dì 21 settembre 1905 dispose:

" Poichè la chiesa di S. Maria ha il *ius sepeliendi salvis iuribus* " *parochialibus* (v. *Bolla di erezione*), siccome non consta di altro privi- " legio esplicitamente concesso a detta chiesa *ad instar Regularium*,

" e salvo legittime convenzioni particolari contrarie: 1. il Pievano " di Belvedere ha il diritto di associare dalla casa alla detta chiesa " i cadaveri dei suoi figliani che ivi legittimamente dovessero tumu- " larsi, di fare ai medesimi figliani in detta chiesa l' ufficio funebre " (S. R. C. 2123 ad 20; 3423 ad 1; 3645 ad 4), e cioè cantare la " Messa e fare le esequie (S. R. C. n. 2208 ad 3; 2224 ad 1; 2695, " 2751), e di associare la salma dalla chiesa medesima al camposanto " (Rub. Rit. Rom.); 2. il Pievano, che ha fatto l' ufficio funebre, ha " diritto a tutti gli emolumenti, detratta la quarta funeraria per la " detta chiesa di S. Maria (S. R. C. n. 2243 ad 12; 2281, 2899); 3. " nell' associazione del cadavere dalla casa alla chiesa di S. Maria " e da detta chiesa al camposanto la Croce unica dev' essere quella " di santa Maria „.

Da questo decreto la confraternita appellò alla S. C., la quale, giudicando che la chiesa di S. Maria godeva del diritto di esenzione, il dì 22 giugno 1906 rescrisse che il *ius funerandi*, che è conseguenza del *ius tumulandi*, spettava alla detta Chiesa; onde la clausola *salvis iuribus parochialibus* non altro significava se non il diritto del parroco di S. Pietro di levare ed associare il cadavere fino alla porta della chiesa e di esigere la quarta funeraria; non altro.

Il Vescovo di Sinigaglia, ottemperando al rescritto della S. C., il dì 11 luglio 1906 decretò contrariamente a quanto avea prima stabilito: " Ogni qualvolta per un filiano della parrocchia di S. Pietro " di Belvedere Ostrense si faccia legittimamente il funere nella " chiesa di S. Maria di detto luogo: 1.° al parroco spetta solamente " il diritto di levare il cadavere ed accompagnarlo alla chiesa di S. " Maria *sub unica Cruce ecclesiae tumulantis* (Sin. dioc. p. 166, n. 4): " 2.° ogni altra funzione funeraria spetta ai cappellani della chiesa " di S. Maria: 3.° al parroco medesimo deve pagarsi la *quarta fu-* " *neraria* secondo le norme date dal nostro Sinodo diocesano pag. " 170, n. 5 *c*), *d*): 4.° ogni controversia tuttora pendente intorno agli " emolumenti funerari fra le due chiese si risolva a norma di questo " decreto „.

Nondimeno, avendo il parroco di S. Pietro esibito alla Curia dei nuovi documenti per provare il suo diritto sui funerali della chiesa di S. Maria, il Vescovo di per sè il dì 6 agosto 1906 abrogò il decreto del dì 11 luglio, emanato d' ordine della S. C.

La confraternita di S. Maria fe' di nuovo ricorso alla S. C., la quale volle trattare la controversia nei generali comizii.

Ed il dì 27 agosto 1907 la causa fu discussa col seguente dubbio:

An sustineatur decretum Curiae Senogalliensis diei 21 septembris 1905, vel potius decretum eiusdem Curiae diei 11 iulii 1906.

E fu rescritto: *Dilata*, perchè si fossero prima esibite le bolle pontificie che concedono al Capitolo Lateranese di erigere chiese col diritto di esenzione.

Esibite le dette bolle, il dì 25 gennaio 1908 fu risposto al prefato dubbio:

Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Eccone le ragioni:

a) Il Capitolo della Basilica Lateranese, in forza di una bolla di Bonifacio IX, arciprete già della detta Basilica, ottenne il privilegio di erigere chiese, monasteri, ospedali, priorati, dignità ed altri beneficii in tutti i fondi, in tutte le terre e possessioni proprie, e di tenere le dette istituzioni sotto la propria protezione e dipendenza, *iure tamen parochialis ecclesiae et alterius cuiuslibet alias in omnibus semper salvo*.

b) Siffatto privilegio fu poscia del tutto abolito con bolla di Pio IV; come furono parimenti aboliti tutti gli altri indulti concessi dal Pontefice Bonifacio IX al detto Capitolo.

c) Nondimeno Sisto V colla costit. *Si cunctas* del dì 25 gennaio 1586 cassò del tutto la bolla di Pio IV e ridonò il Capitolo Lateranese gli antichi privilegii ed indulti concessi da Bonifacio IX. Vi appose però la limitazione: " Dummodo Episcoporum, in quorum civitatibus seu dioecesibus illa (*loca sacra*) fuerint, licentia expressa ad hoc accedat ecclesiaeque et alia, ut praefertur, fundanda, erigenda, aedificanda et dotanda, atque illa pro tempore obtinentes, *libertatis, immunitatis et exemptionis privilegium aliaquod a iurisdictione et superioritate ipsorum Episcoporum, aliterve contra formam decretorum et ordinationum sacri Concilii Tridentini* propterea non acquirant, licentiam et facultatem liberas, ut prius, in omnibus et per omnia, perinde ac si litterae huiusmodi revocatoriae nullatenus emanassent, concedere valeatis. „

d) Vuolsi però considerare che questa limitazione era per gli atti posteriori alla cit. costituz. di Sisto V, dell'anno 1586; non per gli atti compiuti anteriormente, in forza della bolla di Bonifacio IX, la quale fu in tutto ripristinata. Di qui viene che il decreto del Capitolo Lateranese del dì 26 dicembre 1473 ha sempre avuto ed ha tuttavia il pieno valore; onde non si può contestare alla chiesa di S. Maria in Belvedere Castrense il diritto di esenzione.

e) Nè vale il dire che non più trovasi nella detta chiesa il capitolo collegiato; giacchè questo non è stato abolito dall'autorità legittima, e però se non dura *in actu*, dura *in habitu*. Si ascolti il Pitonio, classico autore di tal materia (*Discept. eccl.* VIII, n. 8):

" Vel collegialitas defecit in ecclesia et extincta remansit aucto-

ritate superioris, causa cognita, et tunc amplius non durat; quia sicut Collegium erectum fuit auctoritate superioris, ita et eadem auctoritate potuit extingui et removeri; aut vero defecit et cessavit per aliquem casum accidentalem, veluti morte canonicorum vel oppressione hostium et similibus, et tali casu Collegialitas semper durare censetur in habitu, etiamsi non fuerit in actu vel usu per quodcumque longissimum temporis spatium; ut distinguit *Glossa* in cap. *Statutum* in verb. *Collegialitas* de elect. in 6.°, et in can. *Hoc diximus* 16; Barbosa *de off. et potest. paroch.*, part. 1, cap. 2. art. 2; Rota coram Rembaldi, dec. 373, num. 10 „.

f) Così pure la S. Rota (Par. 6, dec. 221, n. 22): " Ecclesia collegiata nunquam potest dici extincta habitu, nisi appareat de illius totali suppressione auctoritas superioris „. — Ed il Ferraris (v. *Collegium*, n. 105): " Ad extinguendum collegium actu attenditur factum de facto, sed in habitu attenditur factum de iure „.

g) La clausola poi *salvo iure parochiali* per le chiese esenti non riguarda se non il diritto di levare ed associare il cadavero e di avere la quarta funeraria. La stessa clausola va posta nelle bolle apostoliche che concedono la esenzione agli Ordini Religiosi, come per l' Ordine Domenicano: " iure tamen parochialis ecclesiae et cuiuslibet alterius semper salvo „.

III.

Se valgano statuti capitolari e decreti vescovili che privano i canonici del diritto della sostituzione in coro.

Derthusen. Substitutionis in servitio chori et altaris — 25 Genn. 1908 — Nel 19 aprile 1883 con apposita deliberazione, confermata dal Vescovo, fu convenuto fra i capitolari della Cattedrale di Tortosa (Spagna) che nella vacanza dei canonicati o delle dignità si assegnassero annue 1200 reali (L. 300) a coloro che ne adempiono gli obblighi; e che gl' impediti di accedere al coro abitualmente per infermità o per qualsivoglia altra causa, pagassero annui reali 800 (L. 200), da distribuirsi per turno fra i capitolari che ne fanno le veci.

Questa deliberazione capitolare fu sancita con decreto del Vescovo, e poi venne confermata negli statuti del capitolo, redatti nel 1897.

A siffatta legge fu sottoposto il cappellano Antonio Pacin y Jglesias. Dopo di questo il capitolo volle sottoporvi pure il can. dottorale O Callaghan, con altri due, abitualmente infermi ed assenti perciò dal coro. Il can. O Callaghan volea supplire con un altro da sè scelto

e per poco retribuito; ma opponendovisi il capitolo, il quale volèa l'assegno annuo di L. 200, il detto canonico fe' ricorso alla S. Sede, chiedendo che, a norma del diritto comune, gli fosse consentito di scegliere da sè il proprio sostituto negli adempimenti corali.

La causa fu trattata in S. C. il dì 25 gennaio 1908 col dubbio:

An et quomodo sit locus applicationi statuti capitularis diei 19 aprilis 1883 quoad canonicum O Çallaghan et alios duos infirmos canonicos in casu.

E fu risolto:

Negative et servetur ius commune.

Si raccolga:

a) Il Tridentino, colle parole (Sess. 24, c. 12 *de ref.*): " omnes divina per se et non per substitutos compellantur obire officia (choralia) „, sembrò a taluni che avesse proibita ogni sostituzione corale. Nondimeno la S. C. del Conc. ritenne altrimenti: " S. Congregatio saepius declaravit decreto cap. 12 sess. 24 de ref., verbo *omnes*, non esse sublatam capitularibus facultatem sese invicem substituendi „.

b) La sostituzione però, perchè possa consentirsi, deve avere alcune condizioni, enumerate da Benedetto XIV nella sua *Inst. Eccl.* 107, n. 17. — E sono 1.° che il sostituto non sia esso pure tenuto d'intervenire al coro nei giorni in cui vuol sostituire altri — 2.° che i capitolari sostituiti non siano assenti dalla città — 3.° che ciò non si faccia di frequente (v. nostre *Consultaz. Can.* Vol. II, pag. 118 ed. 2.).

c) A tal dottrina fu consona la S. C. del Conc., la quale nei suoi pronunziati confermò or l'una or l'altra delle prefate condizioni. Così dichiarò *in Verulana* a. 1597 (*Decretor.* lib. 9, pag. 10): " Posse invicem se canonicos substituere, dummodo substituens non sit absens a civitate et substitutus non sit addictus servitio eodem tempore „. Ed *in Asculana* 26 iun. 1830: " Dummodo substitutiones nimium frequentes non sint „. Così pure la stessa S. C. *in Callien.* 29 iul. 1629; *in Lerien.* 7 sept. 1630; *in Neritonen.* 12 iul. 1760; *in Nullius Putignani* 6 mai. 1741; *in Montisalti* 25 iun. 1803 etc.

d) Per avvalersi di tal facoltà non si richiede causa; però il Vescovo dovrà vigilare a che le sostituzioni non avvengano di frequente. Così la S. C. del Conc. *in Alatrina* 24 mar. 1612 (*Decret.* l. 11 p. 112). " Causam non requiri ad substituendum. Quod vero monuit S. C. ut Episcopis cordi sit, ne canonici ea abutantur facultate, expedit ne substitutiones huiusmodi sint nimium frequentes quod Episcoporum erit arbitrio „.

e) È questo il diritto comune, al quale nè il Vescovo nè le costituzioni capitolari possono validamente contraddire. E perciò avendo il Vescovo di Ferentino decretato non secondo questo diritto, la S.

C. del Conc. *in Ferentina*, 17 nov. 1685 rescrisse: " Decretum Episcopi reduci debere ad formam resolutionis S. C. editae *in Alatrina, Callien...* (scilicet) posse (capitulares invicem) se substituere, dummodo substitutus non sit absens a civitate et substitutus non sit addictus servitio eodem tempore „.

f) È vero che il Vescovo deve vigilare perchè la sostituzione non sia frequente; ma non può vietare che colle debite condizioni i capitolari valgano a sostituirsi fra loro. Si ascolti il Bouix *de Capitulis* p. 3, cap. 2, n. 7: „ Cum Episcopus habeat ius providendi ne dictae substitutiones evadant frequentiores, sequitur illum posse exigere ut nulla fiat substitutio absque licentia sua: non potest tamen huiusmodi licentias omnino recusare, sed tantum illas intra iustos limites, ipsius tamen arbitrio aestimandos, coarctare „.

g) Nel caso trattavasi d'infermi cronici che di per sè erano scusati dal coro; e perciò a tutto diritto poteano farsi sostituire abitualmente da altri.

IV.

Quali si dicano distribuzioni inter praesentes, *indicate nei rescritti pontificii.*

Iacen. Distributionum — 29 Febbr. 1908 — *Per summaria precum* — Raimondo Hernando, beneficiato della Cattedrale di Iaca (Spagna), ottenne dalla S. C. l'indulto *ad annum* di assentarsi dal coro e dalla residenza per curare la sua mal ferma salute, colla clausola: *amissis distributionibus inter praesentes tantum.*

In quel capitolo, in luogo delle distribuzioni, è in uso la puntatura; ma nelle feste di Natale e di Epifania sono stabilite delle distribuzioni straordinarie a beneficio dei capitolari presenti al coro.

Ciò posto, il capitolo di Jaca, credendo che le multe di puntatura rappresentassero le distribuzioni *inter praesentes*, che erano escluse dall'indulto pontificio, cominciò a ritenere l'equivalente dai proventi del beneficiato Hernando. Questi sopportò per un anno; ma poi cominciò a reclamare. La vertenza fu portata al giudizio della S. C., la quale il dì 29 febbraio 1908 rescrisse:

Vi indulti, beneficiatum Hernando amittere debere tantum distributiones extraordinarias in casu.

Si raccolga:

a) Vi ha due specie di distribuzioni: altre sono ordinarie ed altre straordinarie. Le ordinarie sono quelle, di cui parla il Tridentino *Sess. 21, cap. 3 de ref.*: " In ecclesiis tam cathedralibus quam collegiatis,

in quibus nullae sunt distributiones quotidianae vel ita tenues, ut verisimiliter negligentur, tertiam partem fructuum et quorumcumque proventuum... separari debere et in distributiones quotidianas converti, quae inter dignitates obtinentes et ceteros divinis interessentes proportionaliter, iuxta divisionem ab Episcopo etiam tamquam Apost. Sedis delegato, in ipsa prima fructuum deductione dividantur „.

b) Le distribuzioni ordinarie, quando sono separate dai proventi di ciascun canonico, formano la piccola massa che si spartisce fra i presenti al coro. Quando non sono separate, si attribuiscono per puntature, vale a dire per multe che s' infliggono agli assenti, il cui ricavato (fallenze) va in benefizio dei presenti.

c) Le distribuzioni straordinarie sono quelle che si lucrano per altre funzioni o fisse o avventizie: fisse, p. e. funerali di legato; avventizie, p. e. messe cantate, novene ecc. A queste distribuzioni partecipano i soli corporalmente presenti (v. S. C. Conc. *in Cathacen., distribution*, 27 ian. 1866).

d) Quando nei rescritti pontificii trovasi la clausola *amissis distributionibus inter praesentes*, s' intende sempre delle distribuzioni straordinarie, non già delle ordinarie.

V.

La nomina ad un beneficio, non regolarmente fatta dal patrono, è devoluta al Vescovo.

Trejen. Nominationis ad canonicatum — 29 Febbr. 1908 — *Per summaria precum* — Nel 1665 fu istituito un canonicato nella Chiesa Collegiata, ora Cattedrale, di Treia, col patronato attivo del Capitolo e colla condizione che il nominato fosse sacerdote.

Vacato il detto beneficio, si presentarono due per ottenerlo: Giuseppe Bartoloni minorista, e Davide Sileoni sacerdote. Si radunò il Capitolo per la elezione: Sileoni sacerdote riportò tre voti; Bartoloni minorista ne conseguì sei, e quest' ultimo fu dichiarato eletto.

Mentre si facevano le pratiche pel regio *Placet*, il sac. Bartoloni, conosciuto che la elezione dovea cadere sopra un sacerdote, ricorse alla S. Sede, per ottenere il beneficio.

La S. C., chieste ed avute informazioni dall' Arcivescovo di Camerino, Amministratore Apost. di Treia, il dì 29 febbraio 1908, esaminò il caso e risolse:

Electionem non sustineri, et ius eligendi devolutum esse ad Archiepiscopum Administratorem Apostolicum.

E giustamente; imperocchè:

a) La elezione, nel caso del minorista Bartoloni, fu fatta contro il disposto delle tavole di fondazione che ponevano la condizione di sacerdote nello eletto.

b) Se fu invalida la elezione del Bartoloni, nemmeno il sacerdote Sileoni può vantar diritto al beneficio, non avendo riportata la maggioranza di suffragi, e non essendo perciò stato eletto.

c) Neanco vale il dire che di presente il Bartoloni è già sacerdote; giacchè la elezione fu fatta quando egli era minorista.

d) Avendo il Capitolo nullamente esercitato il suo diritto di patronato, la elezione è devoluta all' Ordinario; giacchè il patrono ecclesiastico una sola volta può eleggere, secondo il c. *Quod autem*, 5, *de Jurepatr.*; il c. *Cum autem*, 24, *eod. tit.*; il c. *Pastoralis*, 29, *eod. tit.* (v. Ferraris v. *Juspatronatus*, art. IV, n. 44; Fagnan. in cap. *Cum autem de Jurepatr.*, n. 15 etc.).

VI.

Circa i confini di due parrocchie.

Januen. Jurisdictionis paroecialis — 29 Febbr. 1908 —Un certo territorio detto *Lonfagnolo* in Dioc. di Genova è sito tra la parrocchia di Busalla e l' altra di Borgofornari. I parroci di amendue queste parrocchie si contendevano la giurisdizione di Lonfagnolo. Il primo perchè esercitava già la cura sulla prima casa ivi costruita e poi su diversi altri opificii. Il secondo perchè sosteneva che la cura di quella casa fu permessa al parroco di Busalla da quello di Borgofornari per una permuta fatta dai loro predecessori: permuta che in diritto non si sosteneva, perchè non approvata dalla competente autorità; — e poi perchè il parroco di Borgofornari faceva in quel territorio le processioni delle rogazioni e vi compiva altri atti di giurisdizione.

La causa, discussa nella Curia di Genova, fu decisa il dì 26 maggio 1904 a favore del parroco di Borgofornari, soprattutto perchè, non sostenendosi la permuta già fatta, questa era una valida prova del buon diritto del detto parroco.

Il parroco di Busalla, mal soddisfatto di questa sentenza, ne mosse appello alla S. Sede.

La causa fu trattata nei pieni comizii del dì 29 febbraio 1908 col dubbio:

An sententia Archiepiscopalis Curiae Ianuensis diei 28 maii 1904 sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E fu risolta:

Sententiam esse infirmandam.

Eccone le precipue ragioni:

a) È certo che il parroco di Busalla esercitava la cura sul territorio di Lonfagnolo da secoli.

b) Che fosse intervenuta una permuta coll' altro parroco, qualcuno lo disse, e fu anche nei primi giorni del possesso ripetuto dal parroco di Busalla; però questa permuta non fu potuta provare.

c) Il parroco di Borgofornari compiva le processioni delle rogazioni non propriamente nell' ambito del territorio di Lonfagnolo ma fuori di esso.

d) Ragione fortissima di tal giudicato sì è che Lonfagnolo appartiene al comune di Busalla; e tornerebbe malagevole assai trasportare i cadaveri ad altro comune a cui si appartiene la parrocchia di Borgofornari.

e) Checchè sia delle opposte ragioni, è in facoltà dell' autorità ecclesiastica dirimere le quistioni sui confini delle parrocchie, giusta il Tridentino, *Sess, 24, c. 13, de ref.*

VII.

Di alcuni privilegii del Capitolo Cattedrale di Bergamo.

Bergomen. Jurium et Privilegiorum — 29 Febbr. 1908—Poichè il Capitolo Cattedrale di Bergamo non avea statuti scritti e debitamente approvati, quel Vescovo lo invitò a redigerli. Compiuti che furono, vennero mandati a questa S. C. per essere riveduti.

Ma nel capo 3.°, col titolo *Diritti, privilegi e consuetudini particolari del Capitolo della Cattedrale di Bergamo*, si trovano cose che esorbitano dal diritto comune. Perciò la S. C., chieste ed avute le debite dilucidazioni dal Capitolo e dal Vescovo, annuenti questi, col voto di un dotto consultore, tutto sommise al giudizio degli EE.mi Padri.

Ecco intanto l' elenco dei privilegii del Capitolo di Bergamo.

" I. Il Capitolo della Cattedrale di Bergamo ritiene di avere per legittima consuetudine, fondata sulle Bolle Pontificie che si allegano, il diritto di esenzione dalla giurisdizione Vescovile quanto all' amministrazione dei propri beni.

" II. Il Capitolo ritiene avere il diritto di esenzione dalla giurisdizione ordinaria Vescovile quanto alla visita pastorale, la quale dovrà quindi essere intimata e fatta *auctoritate ordinaria et etiam delegata*, giusta la pratica.

" III. Il Capitolo ritiene di avere il diritto di nominare uno o due

Canonici che quali Convisitatori assistano e coadiuvino il Vescovo ed il suo Delegato in tutti gli atti della visita pastorale.

" IV. Il Capitolo ritiene che per antica consuetudine generalmente mantenuta, debbano essere scelti dal suo seno gli esaminatori prosinodali in numero non minore della metà sul totale.

" V. Al Capitolo compete il diritto, salve le riserve Pontificie, di conferire le prebende canonicali e le cappellanie e mansionarie corali nei limiti della concordia, *auctoritate Sanctae Sedis*, stipulata fra il Vescovo ed il Capitolo *in virtù della sentenza* 19 Maggio 1903, e dei decreti 16 Agosto 1903 e 4 Gennaio 1904 della S. Congr. del Concilio.

" VI. Quanto alla nomina agli uffici di Teologo e di Penitenziere, essendo questi uniti inseparabilmente alla rispettiva prebenda, essa è regolata come alla concordia di cui al n. V.

" La nomina degli uffici capitolari di Primicerio, di Vice-Arciprete, di Sindaco, di Segretario, di Archivista, di Bibliotecario e di Puntatore viene fatta dallo stesso Capitolo *e suo gremio*, a pluralità assoluta di voti.

" VII. Il Capitolo possiede per antica e costante consuetudine il diritto di *opzione* alle migliori prebende canonicali vacanti, quando però la provvista delle medesime non sia riservata alla S. Sede.

" VIII. I membri del Capitolo hanno diritto ogni anno a tre mesi di vacanza dal coro, da prendersi anche interpolatamente, fuori però dei tempi privilegiati, e senza perdere la parte distributiva delle loro brebende e della massa capitolare.

" IX. Per antica pratica si ritiene, che i Canonici, una volta autorizzati a confessare e predicare, rimangano antorizzati abitualmente e per tutta la diocesi senza bisogno di avere tale riconferma delle rispettive patenti.

" X. Il Capitolo ha il diritto alla compilazione e pubblicazione del calendario diocesano per mezzo del suo Canonico Primicerio, colla formola: *Editum a Canonico Primicerio etc. et iussu Episcopi servandum.*

" XI. Per decreti e disposizioni Vescovili e per indulti Pontificii nell' ufficiatura corale il Capitolo tiene la seguente antichissima pratica:

" *a)* Dal giorno 9 Settembre al Sabato avanti la prima Domenica d' Avvento non si canta nè la Messa Conventuale nè il Vespro, eccetto che nelle Domeniche, nelle Feste di precetto, nelle Feste soppresse e nelle Feste di qualche Santo particolare della Cattedrale.

" *b)* Anche lungo l' anno i Vespri non si cantano che nelle Domeniche e Feste sopra indicate.

" *c)* La Messa Conventuale, eccettochè nelle Domeniche e Feste come sopra, è cantata dai mansionarii e dai cappellani, i quali non la applicano *pro benefactoribus*.

" *d*) Non si recitano i Salmi nè penitenziali nè graduali, e una sola volta in Quaresima si recita l' officio della Vergine e dei morti.

" *e*) Si tralasciano sempre le seconde Messe.

" XII. Nelle funzioni i Canonici:

" *a*) sono dispensati dall' ufficio di Sottoparati a meno che funzioni una Dignità;

" *b*) hanno diritto di essere accompagnati da due accoliti parati, quando assistono nelle sacre funzioni alle Dignità;

" *c*) hanno diritto al padrino o prete assistente, quando cantano Messa.

" XIII. I Canonici hanno diritto:

" *a*) di usare in coro il rocchetto prelatizio, la cappa magna e la mozzetta di color violaceo;

" *b*) di portare il collare e le calze dello stesso colore, una croce pettorale dorata, il fiocco violaceo nel cappello e nella berretta.

" XIV. Il canonico arciprete del Capitolo ha diritto di amministrare nella Cattedrale il battesimo e la comunione pasquale a tutti i diocesani, e di fare i funerali a quanti scelgono la loro sepoltura nella Cattedrale.

" XV. Il Capitolo in base al regolamento, anno 1265, che è tuttora vigente, del Consorzio della Misericordia maggiore in Bergamo, nominava ogni anno un proprio membro, il quale col titolo di patrono faceva parte del detto Consorzio, come si rileva anche dalla Bolla di Paolo V, *Pridie idus Mart. 1453.* „

La causa fu trattata nei generali comizii del dì 29 febbraio 1908 col dubbio:

An et de quibus iuribus et privilegiis constet in casu.

E fu risposto:

In voto consultoris, facto verbo cum SS.mo.

Dal voto del consultore può ricavarsi:

a) La consuetudine allegata dal Capitolo di esenzione dalla giurisdizione vescovile, quanto alla amministrazione dei proprii beni, non può sostenersi. Tutta la prova consiste da che i Vescovi non hanno mai chiesti i conti: ma questo è argomento negativo di cosa facoltativa, per cui non si dà prescrizione.

b) Il Tridentino (sess. 6, cap. 4 *de ref.*) non fa legge al Vescovo di chiedere i conti periodicamente al capitolo cattedrale, ma dice solo che deve chiederli *toties quoties opus fuerit.* Nel Capitolo di Bergamo l' amministrazione pel passato è proceduta in modo da non esservi stato bisogno della esibizione dei conti. Il Vescovo però può sempre chiederli.

c) I diplomi pontificii allegati non concedono siffatta esenzione.

Pasquale II, Anastasio IV e Adriano IV prescrissero solo che i Vescovi di Bergamo non arrecassero indebiti gravami al Capitolo o temerarie vessazioni. Alessandro III mise il Capitolo sotto l' alta protezione della S. Sede. Niente che accennasse ad esenzioni vescovili sulla amministrazione dei beni.

d) Neanco può sostenersi la esenzione dalla giurisdizione ordinaria del Vescovo quanto alla visita pastorale. Non da Bolle pontificie che niente hanno di ciò. Neanco dalla consuetudine. Giacchè non basta che posteriormente al Tridentino, negli atti capitolari si trovi inserita la protesta di non ricevere la visita pastorale quando il Vescovo non la intimi qual delegato della S. Sede: ciò potè avvenire per erronea persuasione. Neanche basta che i Vescovi negli editti di visite pastorali abbiano espressa la intenzione di farla pure come delegati della S. Sede; il che si suol sempre fare per qualsivoglia luogo da visitare. La esenzione dalla visita ordinaria sarebbe privilegio quasi del tutto contrario alla giurisdizione vescovile, e così inusitato, che richiederebbe una concessione certa e solenne dalla S. Sede.

e) Nemmeno regge il diritto nel Capitolo di nominare uno o due canonici convisitatori del Vescovo. Non vi ha nessun documento di concessione; e solo l' uso dei Vescovi di pregare il capitolo a deputargli due canonici per la santa visita: il che non riguarda, se non atti facoltativi. I Vescovi hanno dai canoni la potestà " per se ipsos solos vel illis, quibus sibi videbitur adiunctis, visitare etc. „

f) Neppure va dimostrato il diritto nel capitolo che siano scelti nel suo seno gli esaminatori sinodali in numero non minore della metà sul totale. Niun documento di concessione apostolica e neanco una costante osservanza.

g) Quanto alla concordia *auctoritate Sedis Apostolicae* conchiusa, niente vi ha da osservare.

h) I privilegi contenuti nei num. VI, VII, VIII e IX sono consoni al diritto comune, poggiati su valide consuetudini; quindi possono mantenersi.

i) Quanto alle insegne corali, risultano da un Breve Apost. di Pio VII. Non così la croce pettorale, la quale fu data da un Vescovo con omologazione indebita del Doge di Venezia: ma questa concessione si può sanare *facto verbo cum SS.mo.*

l) Pei privilegi contenuti ne' num. XIV e XV niente vi è da osservare.

m) Finalmente il Vescovo, in premio della docilità del suo Capitolo, e dei meriti personali, domanda per esso altra insegna, che si concede pur *facto verbo cum SS.mo.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Il can. teologo deve chiedere la benedizione al vescovo, quando assiste, prima della lezione scritturale

Luganen. — 6 Dec. 1907 — Hodiernus magister caeremoniarum ecclesiae cathedralis Luganensis, de consensu sui R.mi D.ni Episcopi, Sacrorum Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna declaratione humiliter proposuit, nimirum:

An canonicus theologus sacram Scripturam populo explicaturus debeat benedictionem ab Episcopo pontificaliter celebrante vel adsistente petere, prout praescribitur in Caeremoniali Episcoporum pro canonico concionatore infra missarum sollemnia?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito Commissionis Liturgicae suffragio reque sedulo perpensa, proposito dubio respondendum censuit: Affirmative iuxta Caeremoniale lib. I, cap. XXII, n. 2; et lib. II, cap. VIII, n. 51. Atque ita rescripsit ac declaravit, die 6 Decembris 1907.

S. Card. Cretoni *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

La festa de' Ss. Fondatori dell' Ord. dei Servi di Maria è trasferita perpetuamente al 12 febbraio.

Decretum. — 8 Ian. 1908—Quum dies undecima mensis Februarii hucusque propria seu quasi natalitia SS. Septem Fundatorem Ordinis Servorum B. M. V. confessorum amodo maneat impedita a festo Apparitionis B. M. V. Immaculatae eidem diei affixae et per decretum *Urbis et Orbis* 13 Novembris 1907 ad universam Ecclesiam extenso, Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, ex Sacrae Rituum Congregationis consulto, statuere ac declarare dignatus est, ut enunciatum festum SS. Septem Fundatorum calendario universali inscribatur die insequente, quae est prima libera iuxta Rubricas, nempe duodecima eiusdem mensis Februarii, tanquam propria seu quasi natalitia; atque in casu impedimenti pro aliquibus locis, institutis et ecclesiis servetur decretum generale n. 3811 *Super duobus festis vel officiis eadem*

die occurrentibus, diei 21 Novembris 1893. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 8 Ianuarii 1908.

S. Card. Cretoni, *Præf.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III.

Nelle parrocchie di rito ambrosiano anche i viceparroci ed i vicecoadiutori debbono osservare il detto rito.

Novarien. — 17 Ian. 1908 — R. D. Petrus Gnappa, canonicus praepositus loci *Cannobio* dioecesis Novariensis, de consensu sui R.mi Episcopi, Sacrorum Rituum Congregationi humillime exposuit, morem esse in dioecesi Bergomensi et Ticinensi, ut tam viceparochi quam vicecoadiutores ecclesiarum ritus ambrosiani celebrent missam, et officium recitent ritu ambrosiano; sicuti consuetudo est in dioecesi Mediolanensi, ut viceparochi et vicecoadiutores paroeciae ritus romani celebrent et officium persolvant eodem ritu romano. Quum vero etiam in Novariensi dioecesi extent ritus ambrosiani paroeciae, inter quas paroecia loci *Cannobio* recensetur, idem orator sequens dubium pro opportuna solutione proposuit:

Utrum viceparochis et vicecoadiutoribus ecclesiarum ritus ambrosiani, quae in dioecesi Novariensi existunt, et in iis qui ad nutum ab Ordinario dati sunt, ut in administratione sacramentorum aliisque parochialis officii ministeriis inserviant, licitum sit missam celebrare ritu ambrosiano iuxta calendarium Mediolanense et officium persolvere ritu romano iuxta calendarium Novariense?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, exquisita Commissionis Liturgicae sententia reque accurate perpensa, propositae quaestioni respondendum censuit:

Negative, et quum praedicti sacerdotes ecclesiis ambrosiani ritus inserviant, officium, sicut missam, ambrosiano ritu persolvant.

Atque ita rescripsit, die 17 Ianuarii 1908.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

IV.

Circa l'uso della luce elettrica ed il canto delle donne nelle chiese.

Angelopolitana — 17 Ian. 1908. — Rmus Dnus Raymundus Ibarra et Gonzalez, Archiepiscopus Angelopolitanus in republica Mexicana,

a S. Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem reverenter exposcit:

I. Per decretum S. R. C. n. 3859 die 4 Iunii 1895 declaratum fuit: " lucem electricam adhiberi posse in templis non ad cultum sed ad tenebras depellendas, seclusa omni theatrali specie „. Iamvero cum a nonnullis tale decretum nimis late interpretari videatur, ad controversias dirimendas quaeritur in particulari:

1. Licebitne apponere in altari in quo SS. Sacramentum publicae fidelium patet venerationi electricas lampades, sive tarbernaculum circa, sive in vasis florigeris quae inter candelabra locantur?

2. Fasne erit imagines SS. Cordis Iesu, vel B. Mariae Virginis iisdem electricis circumcingere luminibus, ad instar scilicet fulgidae coronae circa caput, lunae sub pedibus, vel ad modum solarium radiorum ad latera; et in capitibus duodecim Apostolorum linguas igneas effingere rubeis lampadibus?

3. Permittine demum poterit quod in lampadibus quae ex ecclesiae fornicibus pendent, candelae ex cera, fictis candelis electricis substituantur?

II. Per decretum n. 3964 *De Truxillo* die 17 Septembris 1897 prohibitum fuit ut " mulieres ac puellae intra vel extra ambitum chori canant in missis solemnibus „, idemque confirmatum est die 19 Februarii 1903. Attamen cum in *Motu proprio* SS. D. N. Pii PP. X *Inter pastoralis officii* de musica sacra d. d. 21 Novembris 1903 praecipiatur ut " cantus gregorianus in populi usus restituendus curetur, quo ad divinas Laudes mysteriaque celebranda magis agentium partem, antiquorum more, fideles conferant „ quaeritur: Licebitne permittere ut puellae ac mulieres in scamnis sedentes ipsis in ecclesia assignatis separatim a viris, partes invariabiles missae cantent; vel saltem extra functiones stricte liturgicas, hymnos aut cantilenas vernaculas concinant?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisitis votis utriusque Commissionis tum liturgicae tum de musica et cantu sacro, omnibusque sedulo perpensis, ita rescribendum censuit:

Ad I. Pro tribus quaestionibus particularibus dentur et serventur decreta iuxta alias similes resolutiones.

Ad II. Affirmative ad utrumque, et ad mentem. Mens est: 1.° ut intra christifideles viri et pueri, quantum fieri potest, suam partem divinis Laudibus concelebrandis conferant, haud exclusis tamen, maxime ipsorum defectu, mulieribus et puellis; et 2°. ut ubi officiatura choralis habetur, cantus exclusivus mulierum, praesertim in cathe-

dralibus ecclesiis non admittatur, nisi ex gravi causa ab Ordinario agnoscenda; et cauto semper ut quaevis inordinatio vitetur.

Atque ita rescripsit, die 17 Ianuarii 1908.

S. Card. CRETONI, *Praefectus.*

† D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

V.

Rito breve per la benedizione di una nuova campana.

Benedictio novae campanae, quae ad usum ecclesiae sive sacelli inserviat.

℣. Adiutorium nostrum in nomime Domini.
℟. Qui fecit coelum et terram.
Psal. 50. Miserere mei, Deus.....
Psal. 53. Deus in nomine tuo.....
Psal. 56. Miserere mei Deus, miserere mei.....
Psal. 66. Deus misereatur nostri.....
Psal. 69. Deus, in adiutorium meum.....
Psal. 85. Inclina Domine aurem tuam.....
Psal. 129. De profundis clamavi.....
℣. Kyrie eleison.
℟. Christe eleison.
℣. Kyrie eleison. Pater noster, *secreto.*
℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos a malo.
℣. Sit nomen Domini benedictum.
℟. Ex hoc nunc et usque in saeculum.
℣. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Deus, qui per beatum Moysen, legiferum famulum tuum, tubas argenteas fieri praecepisti, quibus dum sacerdotes tempore sacrificii clangerent, sonitu dulcedinis populus monitus ad te adorandum fieret praeparatus, et ad celebrandum conveniret: praesta quaesumus; ut hoc vasculum, sanctae tuae Ecclesiae praeparatum, a Spiritu Sancto per nostrae humilitatis obsequium sancti ✠ ficetur, ut per illius tactum et sonitum fideles invitentur ad sanctam ecclesiam et ad praemium supernum. Et cum melodia illius auribus insonuerit populorum,

crescat in eis devotio fidei, procul pellantur omnes insidiae inimici, fragor grandinum, impetus tempestatum, temperentur infesta tonitrua, prosternat aereas potestates dextera tuae virtutis : ut hoc audientes tintinnabulum contremiscant et fugiant ante sanctae crucis vexillum in eo depictum. Quod ipse Dominus noster praestare dignetur , qui absorpta morte per patibulum crucis regnat in gloriam Dei Patris cum eodem Patre et Spiritu Sancto, per omnia saecula saeculorum.

℟. Amen.

Nunc Officians ponit incensum in thuribulum et benedicit ; et primum aqua benedicta aspergit circumeundo campanam, choro dicente :

Asperges me Domine hyssopo et mundabor : lavabis me et super nivem dealbabor.

Dein incensat circumeundo campanam, choro dicente :

Dirigatur Domine oratio mea : sicut incensum in conspectu tuo.

Officians prosequitur :

OREMUS

Omnipotens dominator Christe, quo secundum carnis assumptionem dormiente in navi, dum oborta tempestas mare conturbasset, te protinus excitato et imperante dissiluit : tu necessitatibus populi tui benignus succurre : tu hoc tintinnabulum Sancti Spiritus rore perfunde ; ut ante sonitum illius semper fugiat bonorum inimicus, invitetur ad fidem populus christianus, hostilis terreatur exercitus, confortetur in Domino per illud populus tuus convocatus, ac sicut davidica cithara delectatus desuper descendat Spiritus Sanctus : atque ut Samuele agnum lactentem mactante in holocaustum regis aeterni imperii, fragor aurarum turbam repulit adversantium ; ita dum huius vasculi sonitus transit per nubila, Ecclesiae tuae conventum manus conservet angelica, fruges credentium, mentes et corpora salvet protectio sempiterna. Per te, Christe Iesu, qui cum Deo Patre vivis et regnas in unitate eiusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

℟. Amen.

℣. In honorem Sancti N.

℟. Amen.

Tum Officians producit super campanam benedictam signum crucis et discedit cum ministris.

ROMANA

Expostulatum est a Sacra Rituum Congregatione :

An praeter ritum de benedictione simplici novae campanae, quae tamen ad usum ecclesiae non inserviat, uti in *Appendice* ad Rituale

Romanum, et ritum de benedictione signi vel campanae pro ecclesia vel sacello, uti in Pontificali Romano (de quo utroque ritu agitur in decreto n. 3770 *Sedunen.* 4 Martii 1892), adhiberi possit alter brevior ritus ad campanas in usum sacrum benedicendas. Et sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita Commissionis Liturgicae sententia omnibusque accurate perpensis, ita rescribendum censuit: Affirmative cum ritu adprobato, prouti extat in superiori exemplari. Attamen haec benedictio ab Episcopo, vel ab aliis facultatem habentibus facienda est; et quod attinet ad ecclesias consecratas in benedictione signi vel campanae decentius servetur ritus Pontificalis Romani.

Quam resolutionem SS.mo Domino Nostro Pio Papae X per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum relatam, Sanctitas Sua in omnibus ratam habere atque approbare dignata est. Die 22 Ianuarii 1908.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

† D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

VI.

Si vietano le cornici che circondano le tovaglie dell' altare — il canto del Tantum ergo *all' esposizione e non alla benedizione del SS. — il tenere il SS. in altare con baldacchino e con sopravi una stanza da letto.*

Dubiorum — 24 Ian. 1908 — Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna salutione proposita fuerunt, nimirum:

I. Utrum adhiberi possint corollae ligneae, quae super tobaleas altarium aras circumcingunt?

II. Utrum, non obstante consuetudine, in functione benedictionis cum SS.mo Eucharistiae Sacramento, liceat, dum exponitur, vel postquam expositum fuerit idem SS.mum Sacramentum, statim canere primam stropham *Tantum ergo* usque ad *Genitori*, inde Litanias Lauretanas cum relativa Oratione, ac tandem alteram stropham *Genitori* etc.?

III. Utrum liceat asservare SS. Eucharistiam in altari baldachinum habente, quamvis super illud habeatur habitaculum cum lectulo?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito Commissionis Liturgicae suffragio omnibusque accurate perpensis, respondendum censuit:

Ad I. Negative iuxta Caeremoniale Episcoporum, lib. I, cap. XII, n. II.

Ad II. Negative iuxta Caeremoniale Episcoporum, lib. II, cap.

XXXIII, n. 27, et decretum n. 3513 *Delegationis Apostolicae Peruvinae*, 15 Aprilis 1880 (1).

Ad III. Negative ex decreto n. 3525 *Papien.* 23 Novembris 1880 ad II. (2).

Atque ita rescripsit, die 24 Ianuarii 1908.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

† D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Elenco delle indulgenze che il S. Padre Pio X annette agli oggetti di devozione, come corone, rosarii, crocifissi, medaglie, ecc., che da Lui si benedicono.

Per acquistare le indulgenze concesse dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio X ai fedeli dell' uno e dell' altro sesso, i quali ritengono corone, rosarii, croci, crocifissi, statuette o medaglie dalla stessa Santità sua benedette si richiede:

1.° Che i fedeli portino addosso alcuno dei nominati oggetti.

2.° Non portandolo addosso, è necessario che lo ritengano nella propria camera, o in altro decente luogo della casa dove abitano, e innanzi ad esso recitino divotamente le prescritte orazioni.

3.° Sono escluse dalla concessione dell' apostolica benedizione le imagini stampate, dipinte, come pure le croci, i crocefissi, le statuette e medaglie di stagno, piombo, e di altra materia fragile.

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " An antequam SS. Eucharistiae Sacramentum quod occasione orationis Quadraginta Horarum, vel alia quacumque ex causa, publicae adorationi expositum fuit in tabernaculo reponatur, debeat cani hymnus *Tantum ergo* usque ad finem cum versiculis et oratione *Deus qui nobis;* ac deinde, servatis iuxta Rituale Romanum servandis cum ostensorio signum crucis super populum facere? — Resp. *Affirmative* „.

(2) Il cit. decreto suona così: " An permitti possit ut in domibus instituti Filiarum Charitatis, vulgo nuncupatarum *Canossiane*, SS. Eucharistiae Sacramentum servetur in sacellis, quae dormitorium puellarum educandarum subsunt? Et quatenus negative, petitur ad hoc opportunum indultum; siquidem haud possit sine gravi incommodo ac damno alia loca pro dormitoriis ipsis a praesenti usu libera reddere? — Resp.: Pro gratia et ad mentem: Mens est ut altari imponatur ampla umbella, vulgo *baldacchino* „.

4.° Le immagini dei Santi siano dei già formalmente canonizzati, o di altri descritti nei martirologi canonicamente approvati.

Premessi questi avvertimenti, le indulgenze, che possono acquistarsi da chi ritiene alcuno dei suddetti oggetti, e le opere pie, che debbonsi praticare per conseguirle sono le seguenti:

Chiunque reciterà almeno una volta alla settimana la corona del Signore, o alcuna delle corone della Beata Vergine Maria, o il rosario, o la sua terza parte, o l'uffizio divino, o quello della Beata Vergine, o de' morti, ovvero i setti salmi penitenziali, o graduali, oppure avrà per usanza d'insegnare la dottrina, o di visitare i carcerati o gli infermi di qualche ospedale, e di sovvenire i poveri, o d'intervenire alla Messa, o dirla essendo sacerdote, se veramente pentito e confessato si comunicherà in qualsivoglia degli infrascritti giorni, cioè Natale del Signore, Epifania, Risurrezione, Ascensione, Pentecoste, Feste della Santissima Trinità, del Corpus Domini, della Purificazione, Annunciazione, Assunzione, Natività e Concezione della Beatissima Vergine Maria, della Natività di S. Giovanni Battista, S. Giuseppe sposo della medesima Beata Maria Vergine e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Tommaso, Filippo e Giacomo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Giuda, Mattia, e di tutti i Santi; e nell'istesso giorno divotamente pregherà Iddio per l'estirpazione dell'eresie e degli scismi, per l'aumento della fede cattolica, per la pace e concordia fra i principi cristiani e per altri bisogni di Santa Chiesa, acquisterà in qualunque de' suddetti giorni indulgenza plenaria.

Chi poi, con cuore veramente contrito, farà le stesse cose nelle altre feste del Signore e della Beatissima Vergine Maria, in ciascun di detti giorni, conseguirà l'indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene; come altresì facendole in qualunque Domenica, o Festa dell'anno, guadagnerà ogni volta cinque anni ed altrettante quarantene d'indulgenza, e praticandole in ogni altro giorno dell'anno, acquisterà cento giorni d'indulgenza.

Inoltre chi sarà solito almeno una volta la settimana di recitare alcuna delle corone, o il rosario, o l'uffizio della Beata Vergine Maria, o de' morti, o vesperi, o un notturno almeno colle laudi, o li sette salmi penitenziali colle litanie e sue preci, qualunque volta ciò pratichi guadagnerà cento giorni d'indulgenza.

Chiunque in articolo di morte raccomanderà divotamente a Dio l'anima sua, e secondo l'istruzione della felice memoria di Benedetto XIV, espressa nella sua Costituzione dei 5 aprile 1747 che incomincia *Pia Mater* sarà pronto a ricere con animo rassegnato dalle mani del Signore la morte, essendo veramente pentito, confessato e comunicato, e non potendo, almeno contrito invocherà il Santissimo

Nome di Gesù col cuore, non potendo colla bocca, conseguirà l' indulgenza plenaria.

Chi farà qualunque sorta di orazione preparatoria avanti la celebrazione della messa, o avanti la comunione o avanti la recita dell' uffizio divino o dell' uffizio della Beata Vergine Maria, acquisterà ogni volta cinquanta giorni d' indulgenza.

Chi visiterà i carcerati, o gl' infermi degli spedali, aiutandoli con qualche opera pia, ovvero in chiesa insegnerà la dottrina cristiana, o l' insegnerà in casa ai proprii figliuoli, parenti e servitori, ogni volta guadagnerà duecento giorni d' indulgenza.

Chi al suono della campana di qualche chiesa la mattina o al mezzogiorno, o la sera reciterà le solite preci *Angelus Domini*, o ciò non sapendo, dirà un *Pater noster* ed un' *Ave Maria*, o parimenti suonando ad un' ora di notte il segno pei morti dirà il salmo *De Profundis etc.*, o non sapendolo, reciterà un *Pater noster* ed un' *Ave Maria*, conseguirà cento giorni d' indulgenza.

Chi nel giorno di Venerdì penserà divotamente alla passione e morte del Divino Redentore, e dirà tre *Pater noster* e tre *Ave Maria*, guadagnerà cento giorni d' indulgenza.

Chi farà l' esame della coscienza e veramente pentito de' suoi peccati con fermo proposito d' emendarsene, reciterà con divozione, tre volte il *Pater noster* e l' *Ave Maria* in onore della Santissima Trinità, ovvero in memoria delle cinque piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo dirà cinque volte il *Pater noster* e l' *Ave Maria*, acquisterà indulgenza di cento giorni.

Chi pregherà divotamente per i Fedeli, che sono in transito, o almeno per essi dirà un *Pater noster* ed una *Ave Maria*, conseguirà cinquanta giorni d' indulgenza.

Tutte le indulgenze sopra espresse possono lucrarsi per sè, oppure applicarsi alle anime del purgatorio.

Dichiara Sua Santità, che colla concessione delle sopradette indulgenze non intende sia in verun modo derogato alle indulgenze già concesse dai Sommi Pontefici suoi predecessori per alcune opere pie sopra espresse, volendo che restino tutte nel loro pieno vigore.

Comanda quindi la stessa Santità Sua, che le indulgenze concesse a coloro che ritengono le corone, i rosarii ecc., come sopra benedetti secondo il decreto della sa: me: di Alessandro VII, emanato il dì 6 febbraio 1657, non passino dalla persona di coloro in favore dei quali furono benedetti, e di coloro ai quali da questi furono distribuiti per la prima volta; e perdendosene uno non se ne possa sostituire un altro ad arbitrio, non ostante qualunque concessione, o privilegio in contrario: che non possano prestarsi, o darsi ad altri

precariamente, ad effetto di comunicarne le indulgenze, altrimenti perdono le indulgenze medesime; e ricevuta che abbiano la Pontificia Benedizione non possono vendersi, a tenore del Decreto della Sacra Congregazione delle Indulgenze e sacre Reliquie, pubblicato il dì 5 giugno 1721.

Inoltre Sua Santità conferma il Decreto della sa : me : di Bened. XIV emanato il dì 19 agosto 1752 col quale espressamente dichiara, che i crocefissi, le medaglie ecc., come sopra benedette, non rendono privilegiato quell' altare, ove tali crocefissi, e medaglie ecc. sono collocate, nè rendono privilegiate le messe celebrate da quel Sacerdote che seco porti simili crocefissi o medaglie.

Di più si proibisce a qualunque Sacerdote che assiste i moribondi, di dare ai medesimi con tali crocefissi la benedizione coll' indulgenza in articolo di morte senza speciale facoltà ottenuta in iscritto, giacchè ha abbastantemente a ciò provveduto lo stesso Sommo Pontefice colla accennata Costituzione *Pia Mater*.

Finalmente vuole e comanda la Santità Sua, che il presente elenco d' indulgenze per maggior comodo de' Fedeli possa stamparsi non solo in latino ed in italiano, ma bensì in qualunque idioma, purchè per ciascun elenco dovunque, ed in qualunque idioma si pubblichi, vi sia l' approvazioue della Sacra Congregazione delle Indulgenze. Non ostante qualunque decreto, costituzione, o disposizione in contrario, ancorchè meritasse speciale menzione.

Dato dalla Segreteria della Sacra Congregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie li 28 agosto 1903.

A. Card. Tripepi, *Prefetto.*

Per il R. Mons. Francesco Arciv. di Amida, *Secr.*

Giuseppe Can. Coselli *Sostituto.*

S. Congregatio Indulgentiis praeposita praesens Summarium italico idiomate exaratum, revisum atque probatum in posterum uti authenticum habendum esse censuit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 6 Novembris 1903.

† Franciscus Sogaro Archiep. Amiden. *Secret.*

II.

Dichiarazione autentica circa il triduo annuale per la Comunione quotidiana.

Beatissime Pater,

Moderator generalis Eucharistici Foederis Sacerdotalis ad pedes Sanctitatis Vestræ provolutus humiliter exponit:

In Litteris S. Congregationis Indulgentiarum diei 10 aprilis 1907

Rev.mis Episcopis valde commendatur, ad fovendam in populis devotionem erga Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, institutio supplicationum triduanarum quæ in ecclesiis cathedralibus et etiam parochialibus infra Octavam solemnitatis Corporis Christi vel alio tempore celebrentur. Et ab iisdem Litteris præscribitur ut " Supplicationes semper peragantur feria VI, sabbato et die Dominica „ ; quod etiam innuitur haud semel quando sermo est de missa parochiali et de homilia quæ haberi debet die postrema supplicationum.

Quum autem in multis regionibus, præsertim Galliæ, Hispaniæ, Belgii, instituta fuerit pia quaedam praxis qua, in singulis diœcesibus, aliquot parochiæ vel ecclesiæ conventuales habeant successive, per unum vel plures dies Expositionem solemnem Sanctissimi Sacramenti al modum Quadraginta Horarum, ut sic adoratio solemnis Sanctissimi Sacramenti perpetua evadat in diœcesi : plures Episcopi opportunum credunt statuere ut immediate ante hunc diem *Adorationis perpetuæ* uti vocatur fiant triduæ supplicationes de quibus in Litteris S. Congregationis Indulgentiarum. Et notari debet quod dies Adorationis perpetuæ uti Dominica celebratur, ita ut fideles hoc festum inter solemniora reputent. Sed patet quod in hoc casu praescriptio S. Congregationis de tempore supplicationum servari nequit, et ideo indulgentiis tam benigne concessis fideles frui non possunt.

Quæ quum ita sint, humillime petit orator ut dies ad celebrandas supplicationes triduanas, de quibus agitur in Litteris S. Congregationis Indulgentiarum diei 10 aprilis 1907, relinquantur ad arbitrium Episcopi in diœcesibus quae Adorationis perpetuæ ad modum Quadraginta Horarum piam praxim custodiut, et fideles nihilominus indulgentiis in praedictis Litteris concessis frui valeant.

Et Deus...

Ex Audientia SSmi
Die 26 Februarii 1908.

SSmus, auditis expositis, benigne et libenter annuit pro gratia in omnibus. Contrariis quibuscumque non obstantibus. In quorum fidem etc.

CASIMIRUS CARD. GENNARI.

III.

Induly. plenaria ai pellegrinanti al santuario di S. Biagio in Maratea.

Beatissimo Padre,

Il Sac. Gennaro Buraglia Cameriere d' onore di V. S. e Parroco di S. Biagio in Maratea (Dioc. di Policastro), prostrato ai piedi della S. V., umilmente espone che nel Santuario di S. Biagio V. e M. in Maratea

molti accorrono in sacro pellegrinaggio per venerare il Corpo del Santo che ivi in gran parte si venera. Affine di promuovere siffatto culto all' esimio Patrono, supplica V. Beatitudine di concedere qualche indulgenza a coloro che pel detto scopo si recano al prefato Santuario.

Che ecc.

Ex Audientia SS.mi
die 26 Februarii 1908.

SS.mus, auditis expositis, omnibus et singulis christifidelibus qui praedictam susceperint peregrinationem, dummodo sacramentali confessione expiati ac sacra communione refecti praefatum sanctuarium visitaverint ibique preces fuderiunt iuxta intentionem Sanctitatis Suae, plenariam indulgentiam omnium peccatorum, animabus etiam in purgatorio detentis adplicabilem, benigne concessit. Contrariis quibuscumque non obstantibus. In quorum fidem etc.

CASIMIRUS Card. GENNARI.

Secreteria di Stato

Al chiariss. Comm. Ludovico Pastor, che vien deputato a Segretario dello Istituto scientifico internazionale per il progresso delle scienze.

Ill.mo Signore,

Non è ignoto alla S. V. Ill.ma quanto interessamento nutra il regnante Pontefice per l' incremento degli studi, e quanta cura Egli abbia sempre dedicato a questa nobile impresa, accordando protezione ed incoraggiamento ai più benemeriti cultori delle sacre dottrine. Recentissimo indizio di questa sollecitudine tutta propria del Vicario di Cristo, è l' Enciclica *Pascendi*, ispirata al sincero amore del vero, e molto più l' ultima parte del gravissimo documento, là dove è annunziato il divisamento Pontificio di promuovere con ogni possa la fondazione di un Istituto scientifico internazionale per il progresso delle scienze. Per mandare ad effetto questo elevato divisamento l' Augusto Pontefice si è recentemente degnato di eleggere un comitato Cardinalizio coll' incarico di presiedere all' internazionale movimento scientifico cattolico, di cui sarà auspice il novello Istituto.

A far parte del detto Comitato il Santo Padre ha chiamato, col nome di Cardinali Protettori, quegli illustri cultori di scienza che sono gli E.mi Rampolla del Tindaro, Maffi e Mercier. E poichè è sembrato necessario provvedere a che gli interessi dell' Istituto, per la distanza degli E.mi Protettori, non soffrissero detrimento, Sua Santità ha disposto che l' E.mo Sig. Cardinale Rampolla, come colui che ha dimora

in questa alma Città, assuma una più immediata direzione dell' opera e riservi soltanto agli affari più gravi l' intervento dei suoi due E.mi Colleghi. Inoltre, e di ciò godo in particolare maniera di rendere informata la S. V. Ill.ma, la Santità Sua, reputando indispensabile all' anzidetto Comitato Cardinalizio l' aiuto di un Segretario degno di tanto Istituto, ha prescelto all' uopo la persona di V. S., la quale per singolare reputazione che ha raggiunto fra i dotti di tutte le nazioni, e per l' affetto che ha sempre dimostrato verso la sana dottrina, ben ripromette di coadiuvare potentemente il progresso delle scienze inteso dal nascente Istituto Cattolico Internazionale.

Mentre mi compiaccio portare a notizia di V. S. queste Pontificie disposizioni, affinchè Ella possa senza ritardo mettersi in relazione con i prelodati E.mi e specialmente coll' E.mo Sig. Card. Rampolla, colgo con piacere l' occasione per confermarmi con i sensi di ben sincera stima di S. V. Ill.ma

Roma, 14 dicembre 1907.

Aff.mo per servirla

R. Card. MERRY DEL VAL.

Vicariato di Roma

Si condanna il nuovo periodico Nova et vetera.

DECRETUM.

Petrus Tituli SS. Quatnor Coronatorum S. R. E. Presb. Cardinalis RESPIGHI SS.mi D. N. Papae Vicarius Generalis, Romanae Curiae eiusque Districtus Iudex Ordinarius etc.

Libellus periodicus recens, cui titulus: *Nova et vetera*, " Rivista quindicinale, Roma, Società Internazionale Scientifico-religiosa „ ; cum sibi proposuerit doctrinas Modernistarum, nuper ab Ecclesia damnatas, defendere, novissimasque opiniones audeat invehere catholicae veritati pariter adversantes; Nos, pro munere quo fungimur, saluti animarum fideique incolumitati prospicere volentes, eumdem, Ordinaria Auctoritate, prohibemus et proscribimus, atque prohibitum et proscriptum declaramus.

Nemo ideo eum imprimat vel imprimi faciat, nemo vendat aut legat. Si secus quis fecerit, is noverit graviter peccasse. Praeterea clerici cuiusque ordinis, qui periodico eidem se consocient, vel si iam consociationem fecerint, quamprimum eam non retractent, noverint se suspensionem a divinis ipso facto incurrisse.

Datum Romae, 28 Ianuarii 1908.

PETRUS RESPIGHI, *Card. Vic.*

FRANCISCUS Can. FABERI, *Secret.*

NORME

PER L' ORDINAMENTO EDUCATIVO E DISCIPLINARE DE' SEMINARII D' ITALIA

date dalla S. Congr. de' Vescovi e Regolari con approvazione di S. S. Pio PP. X.

Con l' intento di promuovere nel Clero un' istruzione più estesa e meglio adatta ai bisogni presenti, la S. C. dei VV. e RR. il giorno 10 Maggio 1907 emanò, con l' approvazione del Santo Padre Pio X, un Programma generale di studi per tutti i Seminari d' Italia. A formare però degni Ministri del Signore, oltre l' istruzione, si richiede la più accurata educazione ecclesiastica, senza la quale l' opera del Clero riuscirebbe pressochè inefficace in mezzo al popolo cristiano. " *Lux enim doctrinae a clero in christiani populi ordines diffundenda vix dici potest quam magnam habeat utilitatem, si quasi e candelabro virtutis effulserit.* „ (Leo XIII, Encycl. " *Officio sanctissimo* „ 22 Dec. 1887). Per questa ragione Sua Santità, cui sta sommamente a cuore la formazione del Clero, commise altresì a questa S. Congregazione di studiare e proporre le norme che fossero giudicate più adatte a regolare in modo più uniforme ed efficace l' educazione ecclesiastica e la disciplina nei Seminari.

Queste " *Norme,* „ compilate da apposita Commissione, esaminate ed approvate dalla prelodata Santità Sua, vengono ora trasmesse agli Ordinarii, ai Superiori ed agli alunni, nella fiducia che, ben praticate, renderanno ai primi più agevole l' arduo e sublime ufficio di formare buoni operai nella vigna del Signore, ed ai secondi più facile e sicura la via per riuscire, quali devono essere, sacerdoti dotti e virtuosi. " *Oportet clerum doctrinae laude, et quod caput est, summa laude virtutis excellere, ut animas hominum conciliet sibi atque in observantiam adducat.* „ (Leo XIII, Encycl. citata).

Roma, dalla Segreteria della S. C. dei Vescovi e Regolari, nella festa della Cattedra di S. Pietro, 18 gennaio 1908.

D. Card. FERRATA, *Prefetto.*
F. GIUSTINI, *Segretario.*

APPROVAZIONE DEL S. PADRE

Quae in hoc libello, cui titulus « Norme per l' ordinamento educativo e disciplinare dei Seminari d' Italia » *a Sacra Episcoporum et Regularium Congregatione praescripta sunt, ab omnibus, ad quos spectat, servari et executioni demandari iubemus.*

Ex Aedibus Vaticanis, Kalendis Ianuarii Anno MCMVIII.

PIUS PP. X

PARTE PRIMA

Direzione dei Seminari

Capo I.

Alta direzione.

Art. 1. L'alta direzione comprende i diritti e i doveri dei Vescovi sui Seminari in virtù della piena autorità conferita loro dal Concilio di Trento: " *Episcopus.... omnia et singula, quae ad felicem huius Seminarii profectum necessaria et opportuna videbuntur, decernere ac providere valeat* „. (Sess. XXIII, Cap. 18, De Reformat.).

Art. 2. L'alta direzione dei Seminari diocesani spetta dunque ai Vescovi di ciascuna diocesi; quella dei Seminari interdiocesani, al Collegio dei Vescovi che fanno parte del gruppo.

Art. 3. Le disposizioni del Concilio di Trento (Sessione XXIII, Cap. 18, De Reformat.) riguardanti l'ufficio dei Deputati del Seminario, rimangono nel loro pieno vigore per i Seminari diocesani. Ai Seminari interdiocesani è provveduto debitamente con il collegio dei Vescovi.

Art. 4. È gravissimo dovere dei Vescovi di esercitare con premurosa diligenza l'alta loro direzione sui Seminari. " *Seminaria clericorum iure sibi vindicant plurimas et maximas animi, consilii, vigilantiae vestrae partes* „. (Leo XIII, Encycl. " *Etsi Nos* „ 15 Feb. 1882). E lo adempiranno attuando quanto prescrive loro il Concilio di Trento. " *Episcopi omnia opportuna et necessaria (ut pueri in disciplina ecclesiastica instituantur) constituent, eaque ut semper observentur, saepius visitando, operam dabunt* „. (Sess. XXIII, Cap. 18, De Reformat.).

Art. 5. I Vescovi, ai quali appartiene l'alta direzione del Seminario interdiocesano, si aduneranno almeno una volta all'anno, per esaminare la relazione del Rettore intorno allo stato morale, scientifico, igienico ed economico dell'Istituto, per prendere di comune accordo i provvedimenti necessari o utili; e, ordinariamente, ne affideranno l'attuazione al Vescovo della diocesi dove si trova il Seminario. Per assicurarsi poi del retto andamento dell'Istituto, si terranno in diretta corrispondenza con lui, potranno visitare gli alunni e tener corrispondenza per posta con i medesimi, come con i Superiori.

Art. 6. Al Vescovo, o al Collegio dei Vescovi, spettano la nomina ed il licenziamento delle persone addette alla direzione interna dei Seminari, d'intesa però col Rettore, quando si tratti dei suoi subalterni.

Art. 7. La scelta e la permanenza dei Superiori e Professori del Seminario sarà regolata dalle disposizioni emanate dalla S. Rom. Inquisizione il 28 Agosto 1907 (1) e confermate dalla Enciclica " *Pascendi dominici gregis* „ (2)

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIX, p. 386.
(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIX, p. 297, 343.

e dal Motu proprio " *Praestantia* „ (1) del regnante Pontefice Pio X. Gioverà poi ricordare la raccomandazione che il sommo Pontefice Leone XIII di s. m. rivolge ai Vescovi d' Ungheria: " *In iis (Seminariis) maxime evigilent curae et cogitationes vestrae: efficite ut, litteris disciplinisque tradendis, lecti viri praeficiantur, in quibus sanctitas cum innocentia morum coniuncta sit, ut in re tanti momenti confidere eis iure optimo possitis. Rectores disciplinae, magistros pietatis eligite prudentia, consilio, rerum usu prae ceteris commendatos, communisque vitae ratio auctoritate vestra sic temperetur, ut non modo nihil unquam alumni offendat pietati contrarium, sed abundent adiumentis omnibus quibus alitur pietas: aptisque exercitationibus incitentur ad sacerdotalium virtutum quotidianos progressus* „. (Enc. " *Quod multum* „ 22 Aug. 1886).

Art. 8. I Vescovi non potranno permettere che gli alunni della loro diocesi facciano gli studi sia in privato, sia fuori dei Seminari da essi dipendenti.

Art. 9. I Vescovi faranno del tutto perchè il Seminario abbia un luogo di villeggiatura, dove gli alunni possano passare ricreandosi le vacanze autunnali. " *Vitandi periculi ratio suadet ut comparetur alumnis rusticatio ad feriandum, nec arbitrium relinquatur suae cuique ipsorum adeundae familiae. Multa enim pravitatis exempla manent incautos.... quo fit ut, in iuveniles cupiditates proni, aut ab incoepto deterreantur, aut sacerdotes futuri sint offensioni populo* „. (Leo XIII, Encycl. " *Paternae providaeque Nostra* „ 18 Sept. 1899).

Art. 10. Uno dei più gravi e delicati doveri dei Vescovi è la promozione dei chierici agli Ordini Sacri; perciò essi useranno tutta la diligenza per adempierlo fedelmente. " *Nell' ammettere gli alunni agli Ordini Sacri, si usi somma ponderazione, giusta l' ammonimento gravissimo di S. Paolo a Timoteo:* manus cito nemini imposueris. *In tuttociò conviene posporre qualsiasi altra considerazione, che sarebbe sempre da ritenersi inferiore a quella rilevantissima della dignità del Sacro Ministero* „. Leone XIII, Lettera ai Vescovi d' Italia, 8 Dicembre 1902).

Art. 11. Per portare esatto giudizio intorno alle qualità morali degli Ordinandi, si avranno presenti il decreto del S. Ufficio e i due documenti del sommo Pontefice Pio X citati al numero 7. Quanto poi all' età ed agli studi si seguiranno le norme sequenti:

Art. 12. La tonsura non si conferirà se non agli alunni che frequentano il corso di Propedeutica, e gli Ordini minori se non a quelli che già sono nei due primi anni di Teologia.

Art. 13. Nessuno, che pure abbia l' età prescritta dal S. Concilio di Trento, sarà ordinato suddiacono prima di aver compiuto il terzo anno di Teologia; diacono, prima della Pasqua del quarto anno; sacerdote, prima della fine del quarto anno medesimo. (Cfr. Art. 113). " *Sciant tamen Episcopi, non singulos in ea aetate constitutos debere ad hos ordines assumi, sed dignos dumtaxat et quorum probata vita senectus sit* ". (Conc. Trid. Sess. XXIII. Cap. 12).

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIX, p. 449.

Art. 14. Almeno un mese prima del giorno fissato per l'ordinazione, gli ordinandi faranno conoscere per iscritto al Rettore il loro desiderio. Se si tratta di alunni diocesani il Rettore presenterà le istanze al Vescovo che, dopo di aver preso le necessarie informazioni dai Parrochi e dai Superiori degli Istituti nei quali avessero prima dimorato, chiamerà a sè i membri della Commissione Tridentina, il Rettore e i Professori del Seminario per chiedere il loro avviso; quindi prese, secondo coscienza, le sue decisioni, spedirà la lista degli ordinandi al Rettore, che ne informerà gl'interessati senza dar luogo agli esclusi di far reclami. Se poi si tratta di alunni estradiocesani, spedirà le domande ai rispettivi Vescovi, unendo il suo coscienzioso giudizio. I Vescovi, prese le opportune informazioni, come è detto sopra, o spediranno le dimissorie, o chiameranno i propri alunni per la sacra ordinazione, secondo che parrà loro opportuno.

Art. 15. Immediatamente prima della ordinazione, gli ordinandi dovranno fare un corso di spirituali esercizi, di dieci giorni per gli ordini maggiori e di cinque per i minori.

Art. 16. In tutto il resto si osserveranno le prescrizioni dei Sacri Canoni.

Art. 17. Per provvedere al retto andamento economico de' Seminari dichiarati interdiocesani verrà istituita una Cassa comune dal gruppo di Vescovi che formano l'ordinaria Conferenza episcopale.

Art. 18. Questa Cassa sarà costituita: *a)* da contribuzioni delle mense vescovili e de' Seminari diocesani, nella misura che verrà determinata nelle Conferenze; *b)* da eventuali risorse provenienti da speciali concessioni della S. Sede; *c)* da offerte del clero e de' fedeli.

Art. 19. L'amministrazione di questa Cassa verrà affidata ad una Commissione composta di almeno tre membri da eleggersi nella Conferenza episcopale.

Art. 20. Per l'equa ripartizione dei fondi della Cassa suddetta tra i Seminari interdiocesani, l'assemblea dei Vescovi stabilirà le Norme particolari opportune.

Art. 21. La Commissione presenterà ogni anno all'Assemblea dei Vescovi i bilanci ed i conti consuntivi per l'approvazione.

Capo II.

Direzione Interna.

Art. 22. La direzione interna dei Seminarii spetta al Rettore, che sarà coadiuvato, per la parte disciplinare, da uno o due Vicerettori, secondo il numero degli alunni, e dai Prefetti di camerata; per la parte spirituale, dal Direttore di spirito; per la parte scientifica, dal Prefetto degli studi e dai Professori; per la parte amministrativa, dall'Economo.

Art. 23. Alle persone chiamate dal Vescovo, o dal Collegio dei Vescovi, a esercitare i detti uffici, competeranno tutti i diritti e doveri che son portati dalla natura stessa dell'ufficio e da legittima consuetudine. Qui si accennano sommariamente quelli di maggior rilievo.

Art. 24. Ciascun superiore sarà compreso del nobile e importante ufficio

affidatogli, e si adopererà a tutt' uomo per compierlo con fedeltà, zelo, costanza e carità. A tutti siano presenti le parole del sommo Pontefice Leone XIII di s. m. nella Lettera ai Vescovi d' Italia dell' 8 Dicembre 1902: " *Importa grandemente che, a formare negli alunni del Santuario un' immagine viva di Gesù Cristo, nel che si assomma tutta l' educazione ecclesiastica, i moderatori e gl' insegnanti, alla diligenza e alla perizia propria del loro ufficio, congiungano l' esempio di una vita al tutto sacerdotale. La condotta esemplare di chi presiede, massime ai giovani, è il linguaggio più eloquente e persuasivo per ispirare negli animi loro il convincimento dei propri doveri e l' amore al bene.* „

§ 1. — *Del Rettore.*

Art. 25. Il Rettore è il Superiore immediato del Seminario: *omnium primus*, come si esprime S. Carlo Borromeo, il quale continua così: " *eique ceteri cuiuscumque ordinis, in functionibus munerum suorum ac in omnibus prorsus quae ad Seminarii referuntur utilitatem, obtemperare teneantur.* „ (Inst. p. 2, c. 2). Il Rettore pertanto è come il centro da cui parte la vita del Seminario: a lui spetta la direzione interna, con tutti i diritti e i doveri per l'andamento morale, scientifico, igienico e materiale dell' Istituto.

Art. 26. Tutti gli altri ufficiali dipenderanno immediatamente da lui. Egli poi sarà sotto la dipendenza del Vescovo, con il quale dovrà essere in continua relazione per informarlo di tutto ciò che riguarda il Seminario, e non prenderà alcun provvedimento rilevante senza l' approvazione di lui.

Art. 27. Esplicherà la sua azione indirizzando e guidando i suoi collaboratori, con i quali conferirà almeno una volta al mese; prenderà da essi esatte informazioni dello stato della comunità: farà conto dei loro suggerimenti per ovviare ai possibili abusi e per promuovere la pietà e la scienza fra gli alunni.

Art. 28. Suo precipuo dovere verso gli alunni è di formarli ad una vita regolare e santa. Li dirigerà paternamente, cioè reggendoli con giusta severità e dolcezza: *fortiter et suaviter*. Egli, più che far uso di minacce e di castighi, sveglierà in essi il rispetto all' autorità, il sentimento del dovere, abituandoli a volere il bene liberamente, per via di persuasione e per impulso di coscienza, e non per timore servile, giusta il consiglio di S. Paolo: *Non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam...* (1) *facientes voluntatem Dei ex animo* (2).

Art. 29. Terrà quindi, di tanto in tanto, opportune conferenze agli alunni, per ammaestrarli ed esortarli nell'adempimento dei loro doveri e nella pratica delle regole di buona creanza. Per conoscerli poi direttamente e intimamente, non si contenterà di dare in privato a ciascuno ammonizioni e consigli, ma si troverà spesso in mezzo a loro come un padre amoroso, senza però perdere della sua autorità.

Art. 30. Nei limiti del suo ufficio, vigilerà sulla sincerità e sullo sviluppo

(1) S. Paul. *Ad Rom.* XIII, 5.
(2) S. Paul. *Ad Eph.* VI, 6.

della vocazione sacerdotale dei suoi alunni, tenendo dietro al loro progresso nella pietà, nella virtù, negli studi e in tutto ciò che riguarda lo stato ecclesiastico.

Art. 31. Per la parte disciplinare, eserciterà un'alta e generale vigilanza su tutto e su tutti, senza ingerirsi troppo nelle cose secondarie e minute, affidate ai suoi collaboratori. Mostrerà di aver fiducia in essi, concedendo una conveniente libertà d'azione. Farà sì che il principio d'autorità sia rispettato in tutta la sua pienezza, e che il regolamento venga osservato esattamente. Riservando ai suoi dipendenti le correzioni ordinarie, interverrà nei casi più gravi per fare le debite ammonizioni ed infliggere, quando il caso lo richieda, il castigo proporzionato.

Art. 32. Per la parte scientifica, invigilerà affinchè gli alunni traggano vero profitto dall'insegnamento. Esaminerà quindi opportunamente i registri, dove i Professori terranno notati i punti dei saggi quotidiani scolastici e della condotta di ciascun alunno: avrà il diritto di visitare le scuole e d'interrogare gli alunni, di assistere agli esami; e in fine d'ogni bimestre manderà le classificazioni al Vescovo, o ai Vescovi che fanno parte del gruppo.

Art. 33. Le paterne sollecitudini del Rettore avranno anche per oggetto la salute fisica degli alunni, assicurandosi per sè o per mezzo del Vicerettore che il vitto sia sano, che vengano osservate le norme igieniche e che sia convenientemente provveduto agli infermi ed a quelli che abbisognassero semplicemente di qualche riguardo.

Art. 34. Per la parte economica, avrà facoltà di ordinare le spese urgenti da lui reputate necessarie o utili al buon andamento del Seminario, consultandosi prima col Vescovo, quando le spese fossero di grave momento, avuto sempre riguardo allo stato finanziario dell'Istituto.

Art. 35. Avrà un registro generale di tutti gli alunni, nel quale, segnato il nome e cognome di ciascuno di essi e dei loro genitori, la diocesi, la patria, l'anno e il giorno della nascita e dell'ingresso in Seminario, gli studi fatti, quelli intrapresi, annualmente si noteranno la camerata, la classe, le eventuali uscite dal Seminario, l'esito degli esami finali e di quelli di riparazione, il giorno delle ordinazioni, i premi riportati, tutto ciò infine che si riferisce al progresso o regresso dell'alunno nella pietà, nello studio e nella disciplina.

Art. 36. In fin dell'anno presenterà al Vescovo una esatta relazione dello stato morale, scientifico, igienico ed economico dell'Istituto.

§ 2. — *Del Vicerettore.*

Art. 37. L'ufficio del Vicerettore è quello di coadiuvare il Rettore o di tenerne le veci quando sia assente o impedito. Il Vicerettore perciò, mostrerà speciale deferenza verso il Rettore, e si guarderà bene dal dar luogo a dispareri e dall'ostentare una inconsulta indipendenza da lui; si terrà sempre nei limiti d'azione assegnatigli, e coltiverà una sincera ed affettuosa soggezione verso il medesimo.

Art. 38. Al Vicerettore spetterà tutto ciò che riguarda la disciplina e

l'osservanza del Regolamento. A lui incombe il dovere di una vigilanza particolare ed assidua su i Prefetti di camerata, su l'intervento degli alunni agli atti in comune, su la loro nettezza e su la pratica delle regole di buona creanza.

Art. 39. Si terrà in frequente relazione con i Prefetti per conoscere l'andamento della camerata loro affidata, e così provvedere secondo i bisogni, o da sè, o, in cose di maggior rilievo, d'intesa con il Rettore. A questo nulla terrà nascosto, e in giorni ed ore determinate, darà notizia di tutto, per ricevere norme e consigli ai quali si atterrà fedelmente.

Art. 40. Avrà cura di far provvedere agli alunni tutto ciò che essi debbono procurarsi a proprie spese, come libri, oggetti scolastici ecc., e vigilerà che nulla entri in Seminario, nulla sia consegnato agli alunni senza il suo permesso. Nel provvedere i libri userà massima cautela, ed in ciò procederà d'intelligenza con il Rettore.

§ 3. — *Dei Prefetti di Camerata.*

Art. 41. I Prefetti saranno scelti dal Rettore tra gli ecclesiastici più stimabili per pietà, studio, discernimento ed amore alla disciplina. Essi poi si studieranno di essere a tutti di esempio, compensando, se giovani, l'età con la saviezza.

Art. 42. Sarà loro precipuo dovere di trovarsi continuamente, eccettuato il tempo di scuola, con gli alunni affidati, esercitando in mezzo ad essi senza sussiego una sorveglianza prudente e discreta, affine d'impedire ogni inconveniente e conoscere bene il carattere e le qualità di ciascuno.

Art. 43. Essi impediranno assolutamente fra gli alunni la mormorazione e la critica, specialmente quando riguardi l'autorità; adoperandosi di spegnere in sul nascere le funeste faville di qualsiasi men retta tendenza.

Art. 44. Impediranno del pari gli scherzi di mano, le liti, le burle irritanti o qualsiasi atto o detto contrario al decoro ecclesiastico, ammonendo caritatevolmente chi manca, perchè si emendi. In generale, saranno sempre vigilanti, affinchè nelle varie circostanze vengano osservate tutte le norme della più compita urbanità.

Art. 45. Porranno ogni studio perchè si osservino puntualmente le regole del Seminario e gli ordini particolari dei Superiori.

Art. 46. Con prudenza e sincerità informeranno il Rettore e il Vicerettore intorno alla condotta degli alunni, verso i quali non avranno nè preferenze nè predilezioni di sorta.

Art. 47. Vigileranno perchè gli alunni in casa e fuori siano sempre puliti.

Art. 48. Occorrendo fare qualche correzione, la faranno con carità fraterna, con modi rispettosi e discreti, e adattandosi all'indole diversa dei giovani per farli migliori.

Art. 49. Useranno tutte le premure per la sanità degli alunni, prendendo e facendo prendere le precauzioni atte a prevenire le infermità, ed avviseranno subito i Superiori quando alcuno fosse indisposto. (Cfr. Norme igieniche, n. 4). Base del loro ufficio sarà la carità.

§ 3. — *Del Direttore di spirito.*

Art. 50. Al Direttore di spirito è affidata la cura del bene spirituale degli alunni per prepararli ad una vita sacerdotale perfetta. Perciò si avrà la massima oculatezza per designare a questo ufficio un sacerdote che abbia dato prova di essere fornito delle doti necessarie. (Cfr. art. 7).

Art. 51. Nessun Seminario mancherà del Direttore di spirito, del che si fa formale e grave precetto a tutti i R.mi Ordinari. Esso risiederà abitualmente nel Seminario per essere pronto ad ogni richiesta degli alunni, secondo la pratica dei migliori Istituti.

Art. 52. Se per circostanze speciali, non potesse provvisoriamente risiedere in Seminario, il sacerdote esterno incaricato dell' ufficio di cui si tratta, si recherà in Seminario tutti i giorni, in ore e luogo stabilito, per ascoltare gli alunni che desiderassero di parlargli.

Art. 53. " *Cura precipua del Direttore di spirito sia d' infondere e coltivare negli alunni con la maggiore sodezza quella pietà la quale è per tutti feconda, ma specialmente pel Clero, di utilità inestimabili. Quanto più la pietà avrà messo radici profonde nei chierici, tanto meglio saranno temprati a quel forte spirito di sacrificio, che è al tutto necessario per zelare la gloria divina e la salvezza delle anime* „ (Leone XIII. Lett. cit.).

Art. 54. Il Direttore di spirito ascolterà le confessioni degli alunni, e darà loro tutti i consigli che giudicasse opportuni, soprattuto riguardo alla vocazione sacerdotale. Li dirigerà nel far la meditazione, leggendola o esponendola egli stesso, ovvero indicando un libro adatto, e ne regolerà la durata secondo l' età degli alunni.

Art. 55. Per riguardo al suo alto e delicato ministero, esso userà di tutta la prudenza per non ingerirsi nell' andamento disciplinare del Seminario; nè prenderà a patrocinare alunni corretti, castigati ecc.

Art. 56. Ad ascoltare le confessioni degli alunni, oltre il Direttore di spirito, saranno designati alcuni dotti e pii Sacerdoti, i quali, memori del grave loro cómpito e sulla scorta di approvati autori, forniranno ai penitenti consigli e lumi richiesti dalle loro incertezze, imponendo l' obbligo di ritirarsi dallo stato ecclesiastico a chi dimostrasse di non esservi chiamato.

Art. 57. I Superiori e i Professori dell' Istituto non potranno allo stesso tempo disimpegnare l' ufficio di Direttore di spirito, nè quello di confessore ordinario.

§ 5. — *Del Prefetto degli Studi.*

Art. 58. L' ufficio di Prefetto degli studi si trova descritto nel Programma generale di studi al Capo VI.

Art. 59. In casi speciali, potrà essere chiamato a disimpegnare tale ufficio lo stesso Rettore del Seminario.

Art. 60. Al Prefetto degli studi è commesso il cómpito di fare osservare scrupolosamente il Regolamento degli studi, nonchè di adoperare i mezzi

più convenienti a promuovere gli studi stessi nell' Istituto, sempre però d' intesa col Rettore.

Art. 61. Di quando in quando visiterà le classi durante le lezioni, e interrogherà gli alunni, per eccitare in questi l' ardore nello studio, nei Professori lo zelo nell' insegnare.

Art. 62. Vigilerà perchè siano tenuti con esattezza i registri scolastici e che in fine di ogni bimestre siano pronte le note delle medie dei punti ottenuti dagli alunni.

Art. 63. Dirigerà quanto riguarda gli esami finali e di riparazione; porrà ogni vigilanza e fermezza perchè gli esperimenti siano fatti con serietà e imparzialità, e perchè sia veramente vagliato il merito nel decretare le promozioni alle classi superiori. Assegnerà anche la classe ai nuovi alunni dopo averne riconosciuta l' idoneità, o dall' esame dei documenti, o da esami di ammissione.

Art. 64. Procurerà si facciano con la dovuta solennità l' inaugurazione dell' anno scolastico e la distribuzione dei premi, per l' aggiudicazione dei quali, d' intesa col Rettore e con l' approvazione del Vescovo o del Collegio dei Vescovi, stabilirà norme opportune.

Art. 65. In fine d' ogni anno scolastico compilerà un' esatta relazione sullo stato scientifico dell' Istituto in genere, e sul profitto conseguito dagli alunni, aggiungendo quei voti che giudicherà necessari od utili al miglioramento dell' istruzione. Tale relazione verrà da lui presentata al Rettore che la porterà a conoscenza del Vescovo o del Collegio dei Vescovi.

§ 6. — *Dei Professori.*

Art. 99. Ufficio di ciascun professore è di guidare con competenza e coscienza i discepoli alla cognizione della materia che esso deve insegnare, ricordando che : *primus discendi ardor, nobilitas est magistri* (1).

Art. 67. I Professori nell' esercizio del loro ufficio saranno sotto la immediata dipendenza del Prefetto degli studi.

Art. 68. Saranno diligenti nel trovarsi puntualmente in classe, nel ben prepararsi sull' argomento di ciascuna lezione, nell' esaurire il proprio programma, nell' interrogare di frequente gli alunni e correggerne i lavori, nell' eccitarli e incoraggiarli allo studio, nel mantenere la disciplina scolastica, senza di che è vano sperare un vero profitto. Soprattutto si mostreranno esemplari in ogni virtù, il che concilierà loro il dovuto rispetto. Se poi qualche alunno vi venisse meno, lo denuncieranno al Rettore o al Vicerettore perchè venga opportunamente ammonito.

Art. 69. I Professori non trascureranno quelli che in classe si mostrassero di minore ingegno, anzi prima di passare ad altro argomento, si assicureranno che la lezione sia stata ben compresa da tutti, il che gioverà moltissimo a tener desta l' emulazione e a condurre l' intera scolaresca a buona meta.

Art. 70. Ogni Professore avrà un registro dove noterà giornalmente i punti

(1) S. Ambros., *De Virginibus.*

meritati dagli alunni nei saggi scolastici e nella condotta tenuta in iscuola. In fine di ogni bimestre ne farà la media e la presenterà al Prefetto degli studi.

§ 7. — *Dell' Economo.*

Art. 71. All' Economo spetta, sotto la dipendenza del Rettore, l' interna gestione finanziaria e materiale del Seminario.

Art. 72. Avrà un proprio archivio, dove terrà ordinatamente tutti i necessari documenti, specialmente le giustificazioni di entrata e di uscita, i registri, le note ecc., sicchè ad ogni richiesta possa render conto esatto della sua gestione. Farà al principio di ogni anno il preventivo delle spese, e alla fine esibirà al Rettore il bilancio consuntivo.

Art. 73. Non si opporrà mai a fare quelle spese che il Rettore crederà necessarie od utili al bene morale, disciplinare e scientifico del Seminario, a norma dell' art. 34.

Art. 74. Vigilerà in modo particolare su la cucina, affinchè gli alunni siano trattati convenientemente.

Art. 75. Visiterà spesso le diverse parti del fabbricato, per osservare se avvennero guasti o altro, per provvedere prontamente.

Art. 76. Procurerà che nel Seminario siano osservate tutte le norme di una ben intesa proprietà e siano adottati i sussidi dell' igiene. (Cfr. Appendice I, § 1).

Art. 77. Sarà in modo speciale sollecito che nella Chiesa o Cappella del Seminario tutto stia in perfetto ordine, che nulla manchi di ciò che è necessario per il culto, e che le sacre suppellettili siano tenute sempre in istato decoroso.

Art. 78. L' Economo durante l' anno avrà facoltà di fare, non solo le spese ordinarie, ma anche quelle di urgenza, ricordando però che le spese rilevanti, come restauri ai locali, arredi ecc., dovranno essere sottoposte preventivamente all' approvazione del Collegio dei Vescovi, o del Vescovo diocesano.

Art. 79. L' Economo, d' intesa col Rettore, sceglierà i domestici e questi dipenderanno immediatamente da lui. Esso poi vigilerà su la loro condotta religiosa, morale e disciplinare, secondo apposito regolamento, redatto d' accordo col Rettore stesso. (*continua*)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

I.

Se le Curie vescovili del Napoletano sono competenti per giudicare le cause civili dei chierici.

Tizio sacerdote di una provincia Napoletana deve avere da Caio chierico Lire 600, e non essendo stato soddisfatto, lo ha citato presso la Curia diocesana, perchè lo costringesse al pagamento. Caio eccepisce la incompetenza della detta Curia, in forza del Concordato del 1818, che attribuisce al foro laico le cause civili dei chierici. Può la Curia dichiarare la sua competenza in questo caso?

La quistione è a bastanza intricata. È legge generale canonica che le cause dei chierici, anche civili, devono essere conosciute dal tribunale ecclesiastico. Così il c. *Eccl. S. Mariae*, 10, *de const.;* il c. *Qualiter et quando*, 17, *de iudiciis*; il c. *Si diligenti*, 12, *de fore compet.* etc.

Si è disputato se tale immunità sia di diritto divino e naturale, o solo ecclesiastico. La sentenza più comune e più ragionevole, secondo Schmalzgrueber (P. I, tit. 2 *de foro compet.*, n. 98), si è che trae origine dal diritto divino, ma dall' ecclesiastico è stata determinata (V. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 34).

In forza di tal privilegio le Curie ecclesiastiche hanno esclusivamente il diritto di trattare le cause dei chierici sì criminali come civili.

Se non che il Concordato del 1818, nell' art. 20, attribuisce questo diritto, per le cause civili, ai tribunali laici. Eccone il testo: " Gli Arcivescovi ed i Vescovi saranno liberi nell' esercizio del loro pastorale ministero secondo i sacri canoni. Riconosceranno nel loro foro le cause ecclesiastiche e principalmente le cause matrimoniali che, giusta il can. 12 sess. 24 del sacro Concilio Tridentino, spettano ai giudici ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili dei chierici, come, per esempio, quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute e definite dai giudici laici ".

Vero è che tal concordato fu conchiuso fra il sommo Pontef. Pio VII e Ferdinando I re delle Due Sicilie. Cessata la dinastia de' Borboni, per la rivoluzione del 1860, fu emanato il decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1860, n. 248, il quale recava: " Art. 1. Si dichiara cessata ed estinta ogni efficacia del Concordato Borbonico

conchiuso con la Sede Pontificia nel 16 febbraio 1818, del quale fu prescritta la osservanza con la legge del 26 marzo dello stesso anno che rimane abrogata „.

Ma siffatta abrogazione del concordato nol rese nullo, non essendovi intervenuta la sanzione della S. Sede. Nel foro ecclesiastico il detto concordato si ritenne e si ritiene anche adesso in vigore, come ampiamente dimostrammo altrove (v. nostre *Consultaz. Canoniche* Vol. II, p. 1 sg.); e le Curie si sono sempre avvalse e si avvalgono delle facoltà loro concesse ed ivi contenute.

Ma quali facoltà, colla cessazione della dinastia borbonica e coll'abrogazione fatta dal nuovo governo d'Italia, dovranno considerarsi cessate?

Nel detto concordato si possono ravvisare tre specie di privilegii o di facoltà, concesse dalla S. Sede. Alcune riguardano i Vescovi; altre il resto degli ecclesiastici ed i fedeli; altre finalmente il governo del Re. Non essendosi fatta nessuna rivocazione dalla S. Sede, i privilegi e le facoltà riguardanti i Vescovi, gli ecclesiastici ed i fedeli sono rimaste integre, perchè concesse in loro favore, onde, non avendo essi colpa veruna per la disdetta del concordato, non dovranno rimaner privi delle concessioni loro largite.

Non così delle concessioni fatte al governo del Re. A prescindere che le dette facoltà furono date in vista della religiosità di quel governo, e non si sarebbero date ad altro governo di sentimenti ostili alla Chiesa, vi è la pretesa abrogazione del concordato, dichiarata dal governo attuale, con che questo ha inteso rinunziare a tutte le concessioni pontificie contenute in esso. Se vi ha rinunziato, non più gli competono, quand'anche altrimenti gli fossero competuti.

Or fa d'uopo vedere a quale delle dette tre categorie di privilegi o concessioni si appartenga quella che aggiudica le cause civili dei chierici ai tribunali laici.

Secondo il testo del concordato riferito sopra, si privano i Vescovi del diritto di giudicare le cause civili dei chierici, e questo diritto vien trasferito ai tribunali laici. Dicendosi infatti che queste cause non vanno incluse fra quelle di competenza dei Vescovi, ma saranno riconosciute dai giudici laici, si toglie del tutto ai Vescovi questa loro nativa ed ordinaria potestà, e vien conferita al governo del Re. Ecco adunque una concessione od un privilegio considerevole conferito al governo laico. Ma questo governo di presente ha rinunziato ad ogni privilegio del concordato. Dunque quel privilegio non più gli compete. Dunque ritorna ai Vescovi la propria e nativa loro potestà di conoscere le cause civili dei chierici, e però sono al presente le loro Curie ben competenti a giudicarle.

Ma si consideri inoltre che la competenza, fatta dal concordato ai tribunali laici di conoscere le cause civili dei chierici, se deve dirsi un privilegio concesso al governo del Re, deve anche dirsi una concessione fatta agli ecclesiastici ed ai fedeli di tradurre i chierici, nelle cause civili, ai tribunali laici, presso i quali potrebbero trovare tutte le sanzioni delle leggi civili per tutela dei proprii diritti. Sotto questo aspetto, non è cessata la concessione del concordato, come non è cessata nessun altra concessione riguardante i Vescovi, il clero, i fedeli; giacchè la S. Sede niente ha ritirato delle concessioni del concordato, nè ha dichiarato nulla contro di esso.

Dalle dette considerazioni deve discendere che nell'antico regno delle Due Sicilie, oggidì ed i Vescovi sono competenti per le cause civili dei chierici, e gli altri hanno diritto di tradurre i chierici in siffatte cause presso i tribunali laici. Vale a dire che le dette cause devono considerarsi come quelle soggette ai tribunali, misti di competenza dell'autorità ecclesiastica e civile; onde si dà luogo al diritto di prevenzione; per forma che se è stato prevenuto il tribunale ecclesiastico, non si può andare al tribunale civile, e viceversa (1).

È questa la logica conseguenza delle teorie dimostrate. E però, nel caso, la Curia può ben dichiarare la sua competenza nel giudicare la causa mossa da Tizio contro Caio, e questi deve stare alla sentenza del tribunale ecclesiastico.

QUESITI

con brevissime risposte

1. *Circa l'annotazione dei matrimonii nei libri parrocchiali.*

D. In qualche luogo le annotazioni dei matrimonii nei libri parrocchiali sogliono farsi dal parroco non solo colla propria firma, ma sì pure con quelle delle parti contraenti e dei testi. Può il Vescovo permettere ciò? Può disporre che così facciano tutti i parrochi della diocesi?

R. Le annotazioni dei matrimonii nei libri parrocchiali devono farsi secondo la formola del Rituale Romano. Però il Vescovo può prescrivere qualche altra cosa da aggiungervi, secondo le varie circostanze. Ciò risulta

(1) Si noti la differenza fra la condizione antica e la presente, in rispetto alle cause civili dei chierici: prima non vi era libertà sulla scelta del tribunale, dovendo tutti andare al tribunale civile. Ora si può scegliere il tribunale sì civile come ecclesiastico, giacchè sono amendue competenti; ma scelto una volta, non è più in facoltà delle parti di recedere.

dal decreto *Ne temere* sulla nuova legge matrimoniale, in cui si legge nell' art. IX, § 1°: " Celebrato matrimonio, parochus, vel qui eius vices gerit, statim describat in libro matrimoniorum nomina coniugum ac testium, locum et diem celebrati matrimonii, atque alia, iuxta modum in libris ritualibus *vel a proprio Ordinario* praescriptum „. Il proprio Ordinario perciò può prescrivere la forma della detta annotazione, purchè vi s' inseriscano i nomi dei coniugi, e dei testi, con la indicazione del luogo, del giorno ecc. del matrimonio celebrato.

L' aggiungere alla firma del parroco quella pure dei coniugi e dei testi (secondo la pratica dei contratti civili), rende l' atto più autorevole, e di maggior valore, specie presso il foro laico. Il Vescovo può prescrivere questa forma.

2. *Sul possesso del parroco perchè possa validamente assistere ai matrimonii.*

D. Nella diocesi di C. vi ha molti parroci, già in esercizio del proprio officio, senza che abbiano preso formale possesso del beneficio parrocchiale. Giacchè la nuova legge matrimoniale richiede per la validità la presenza del parroco che abbia già preso possesso del beneficio, che dire de' prefati parroci che non mai presero possesso?

R. Il non prendere formale possesso del beneficio non è cosa da doversi approvare. Dal dì del possesso cominciano diritti e doveri ben determinati, ed anche il tempo atto a prescrivere. Deve risultare il detto possesso dal verbale che dovrà redigersi. — Ciò però non toglie che i parroci in esercizio, riconosciuto dal Vescovo, validamente compiano il proprio ministero. Imperocchè il possesso è una circostanza non sostanziale dell' officio, pel quale basta la collazione del beneficio fatta dal Vescovo. Perciò quando il parroco comincia ad esercitare il proprio officio, col consenso del Vescovo, pur senza aver preso formale possesso, gli atti proprii sono validi senza dubbio veruno.

E perciò saranno validi anche i matrimonii, ai quali essi assisteranno, sotto l' impero della nuova legge. La quale se dichiara idonei a ciò i parroci dal dì del possesso, lo fa solo per escludere quei parroci che non ancora sono in esercizio delle loro facoltà. Il possesso poi può essere o formale o materiale: *formale*, se preso colle consuete solennità; *materiale*, se iniziato coll' esercizio del ministero. — Del resto nel decreto medesimo *Ne temere*, trovasi la chiara soluzione del nostro dubbio. Ivi sta detto (art. IV, § 1): " Parochus vel loci Ordinarius valide matrimonio adsistunt *a die tantummodo adeptae possessionis, vel initi officii* „. Si fa menzione qui non solo del possesso ma ancora dell' officio del parroco; e vuol dire che il parroco sarà sempre atto a rendere validi i matrimonii contratti innanzi a lui, purchè o abbia preso possesso, ovvero abbia iniziato l' officio parrocchiale.

3. *Circa l' obbligo del defloratore con sponsali informi.*

D. Sotto l' impero della nuova legge matrimoniale gli sponsali informi (contratti senza le prescritte solennità) non hanno valore neanco in coscienza. Ma se trattasi di deflorazione con mutua ma informe promessa di matrimonio, il defloratore a nulla è tenuto?

R. In questo caso il defloratore non è tenuto a sposare la deflorata; e

nè il tribunale ecclesiastico, nè il confessore potrebbero astringerlo a ciò. La ragione si è che gli sponsali informi sono nulli *in utroque foro*, come fu detto altrove.

Però se il defloratore non ha obbligo di sposare la deflorata, ha l' obbligo stretto di giustizia di risarcire i danni recati a questa per averla oltraggiata ed ingannata. Altro infatti sono gli effetti degli sponsali, altro gli effetti della dannificazione. I primi vengono tolti dal decreto; dei secondi non parla affatto la nuova legge, e perciò si deve stare alla legge di natura.

4. *Circa la competenza sul giudizio di risarcimento dei danni per sponsali informi.*

D. Caia, essendo stata deflorata da Tizio, con mutua ma informe promessa di matrimonio, non potendo ottenere questo matrimonio, vuol essere risarcita dei danni. Desidera perciò rivolgersi al giudice per conseguire tale risarcimento. A qual tribunale compete siffatto giudizio, all' ecclesiastico, ovvero al civile?

R. A noi sembra che al presente cotal giudizio sia di competenza dei tribunali civili. È vero che i canoni prescrivono le norme per punire siffatti defloratori, e queste norme si appartengono ai tribunali ecclesiastici. Ma le dette norme suppongono la possibilità di costringere i rei al matrimonio, il che sarebbe di vera competenza dell' autorità ecclesiastica. Ma tolta ora questa possibilità nei casi di sponsali nulli, si toglie la ragione onde il giudice ecclesiastico debba conoscere cotali cause.

Ed infatti il capo 1, *de adulteriis et stupro* dispone: " Si seduxerit quis virginem nondum desponsatam dormieritque cum ea dotabit eam et habebit uxorem. Si vero pater virginis dare noluerit, reddet pecuniam iuxta modum dotis quam virgines accipere consueverunt „. Donde si raccoglie che il giudice ecclesiastico dovrebbe costringere il seduttore di una vergine a dotarla ed a prenderla in moglie; e solo se il padre della donna non voglia darla, sarebbe da costringere il reo a dotarla. Qui entra benissimo il giudizio sul matrimonio.

Il capo 2, *eod. titulo*, parla più chiaramente: " Pervenit ad nos quod Felix quamdam virginem stupro decepit, quod si verum est, quamvis esset de lege plectendus, nos, aliquatenus legis duritiem mollientes, hoc modo disponimus ut eam quam stupravit uxorem habeat, aut si renuendum putaverit, corporaliter castigatus excommunicatusque in monasterio in quo agat poenitentiam detrudatur, de quo nulla sit egrediendi sine praecepto licentia „. In questo luogo si dice che lo stupratore dovrebbe essere punito con tutto il rigore della legge: di quale legge? Della legge civile, come osserva la Glossa *in h. l.*, citando i luoghi delle Instituzioni romane. Però il Pontefice raddolcisce le pene, riducendole al solo obbligo di sposar la donna; che se ciò il reo non voglia compiere, lo si condannerebbe alla scomunica ed alla carcere monastica. Queste sanzioni possono dunque aver luogo quando si tratta di obbligare il reo al matrimonio, a cui se egli non vuole consentire, sono comminate altre pene canoniche. Per tutto questo è competente il tribunale ecclesiastico. — Ma quando non v' ha luogo l' obbligo del matrimonio,

e quando trattasi di sole sanzioni civili, sarà competente solo il tribunale civile.

Nel caso adunque di deflorazione con mutua promessa informe di matrimonio, l' Ordinario può ben rimettere ai tribunali civili il giudizio sul risarcimento dei danni.

BIBLIOGRAFIA

D' Annibale Card. Giuseppe – Summula Theologiae Moralis, auctore Josepho D' Annibale S. R. E. Cardinale. — Editio quinta, diligenter revisa et novissimis Ss. Congregationum decretis locupletata — Romae, Desclée, Lefebvre et Soc. editores, 1908 — Tre voll. in 8.° gr. di pag. VIII, 464, 500, 473.

Il nome del Cardinale d' Annibale è troppo chiaro perchè sia d' uopo di raccomandare anche una volta questa sua opera magistrale. Diciamo solo che in questi tre volumi va condensata tanta materia, sì nel testo, sì nelle note, da equivalere ad una biblioteca: tanto avendo potuto comprendere il suo stile di purgata latinità ma stretto e incisivo. Nè la materia è messa a caso; ma con ordine, con precisione, con citazioni esattissime; e soprattutto con vedute proprie e profonde, sì da indurre convinzione che tutto egli abbia ricavato dai fonti, da sè non solamente letti, ma ben ponderati, giacchè spesso si discosta, nè senza gravi ragioni, dal sentire comune dei TT. A buon diritto perciò può chiamarsi *originale* quest' opera che ha sparsa tanta luce di dottrina nelle discipline teologico-giuridiche, che ha riscosso tanto plauso, e che teologi e canonisti recansi ad onore di consultare per seguirne i dettati.

L' edizione che annunziamo è la quinta, la seconda cioè dopo la morte dell' Autore che potè curare e vedere la terza edizione. Questa quinta ristampa si avvantaggia su tutte le altre precedenti, non solo per eleganza di tipi e per esattezza di correzione; ma sì ancora perchè nei proprii luoghi sono inseriti fin gli ultimi decreti delle sacre Congregazioni Romane che in non pochi punti mutano e modificano il diritto antico. La presente edizione perciò rendesi utile anche a coloro che posseggono le precedenti. Nessun ecclesiastico dovrebbe privarsi di quest' opera che dalle quistioni più ardue e vitali discende alle cose più minute e più ovvie per la pratica. I parroci, i confessori, vi trovano la pronta soluzione dei casi più difficili; i canonici ed i beneficiati la esposizione esattissima dei loro diritti e doveri; gli officiali delle curie norme opportunissime per l' amministrazione diocesana; i professori e gli alunni un libro di testo e di studio quant' altro mai profondo e opportunissimo. – Costa L. 13,50 in Roma presso Desclée et C. piazza Grazioli (Palazzo Doria).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1908)

Ricevimenti al Vaticano — Il 14 genn. ult. il S. Padre nell' Aula Concistoriale ha ricevuto solennemente i componenti del Comitato pel XV centenario di S Giovanni Crisostomo Il Presidente onorario E.mo Vincenzo Vannutelli ha indirizzato parole di omaggio a Sua Santità, che ha risposto con uno stupendo discorso.

Il 19 detto ha ricevuto il P. Bernard, cappuccino, che ritornava dalla sua alta missione in Etiopia per consegnare una lettera di S. S. all' Imperatore Menelick, ed alla Imperatrice una bellissima e rara effigie della Vergine in mosaico. Il Religioso era stato incaricato dai Sovrani etiopici di rimettere al Papa lettere cordialissime e devote con due piccoli leoni, che furono collocati nei giardini vaticani.

Il 22 detto nell' Aula Concistoriale furono ammessi all' udienza del Papa circa 150 pellegrini, presentati dal Vescovo di Tarbes, i quali nel giorno seguente col detto Vescovo e col Vesc. di Grenoble scendevano nei giardini vaticani con S. S. per venerare l' immagine di Maria nel fac-simile della Grotta di Lourdes. Il 23 ricevè con tutti gli onori dovuti all' alto suo grado S. A. I. il Granduca Boris Vladimirovitch di Russia: e finalmente il 5 u. sp. nell' Aula Concistoriale ricevè un gruppo di americani del Nord reduci dai luoghi santi.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 26 genn. ult. nell' aula concistoriale in Vaticano, alla presenza di Sua Santità, furono solennemente promulgati due decreti dalla S. C. dei Riti: sopra il *Tuto* di beatificazione della Vener. Maddalena Sofia Barat, fondatrice della Società delle Suore del S. Cuore, e sopra i miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. Gabriele dell' Addolorata, chierico professo passionista.

Il 28 detto nel Palazzo Apostolico Vaticano, si tenne la Congregazione preparatoria per discutere quattro miracoli, operati da Dio per intercessione del Ven. Giovanni Eudes, missionario apostolico, fondatore della Congregazione di Gesù e Maria, e dell' Ordine della B. Maria della Carità, i quali miracoli vengono proposti per la beatificazione del Ven. medesimo.

Il giorno 11 u. s. si tenne la Congregazione ordinaria dei S. Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali, furono sottoposte le seguenti materie: Introduzione della causa di beatificazine della Ven. Anna Maria Javouchey, fondatrice delle Suore di S. Giuseppe di Cluny: Conferma del culto da tempo immemorabile del Ven. Vivaldo, eremita, terziario francescano, nominato Santo: Concessione ed approvazione degli Officii e delle messe in onore del Beato Hermosilla, Vesc. martire domenicano, per la Diocesi di Calzada, del Beato Francesco Iaccard, martire della Società delle Missioni per la Diocesi di Annecy, e finalmente della Beata Zdistava Berkiana, terziaria domenicana.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato l' E.mo Card. Segna Prefetto della S. C. dell' Indice, che succede al defunto Card. Steinhuber. Con altri biglietti sono stati nominati: Mons. Basilio Pompili, già Uditore di Rota, Segretario della S. C. del Concilio; il Rev. Benedetto Aloisi Masella è stato promosso Segretario della Nunziatura di Lisbona; Mons. Enrico Gasparri, già Segret. della Nunziatura di Lisbona, è stato trasferito alla Nunziatura di Bruxelles, e l' E.mo Card. Satolli Protettore delle Suore di Loreto di Louis-Ville negli Stati Uniti.

Con altri biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Uditore di seconda classe presso la Nunziatura del Brasile Mons. Andrea Croci; l' E.mo Respighi Protettore dell' Arciconfraternita di S. Rocco in Roma; l' E.mo Cassetta Protettore delle Suore del Bambino Gesù di Aurillac, Diocesi di Saint-Flour; l' E.mo Calasanzio Vives y Tuto Protettore delle Figlie della Beata Vergine de la Retrait di Vannes.

Con altri: Mons. Oreste Giorgi è stato nominato Reggente della Penitenzieria Apostolica e Uditore della S. Rota Romana; Mons. Michele Lega, Sottosegretario della S. Congr. del Concilio, Consultore della Commissione Cardinalizia per l' esame delle relazioni della Visita Apostolica per le Diocesi d' Italia; Mons. Amboise, Parr. di Notre Dame, Dioc. di Baiona, e P. Eugenio Moser Procuratore generale Della Congr. della Risurrezione di N. S., Consultori della S. Congr. delle Indulgenze e Ss. Reliquie.

Cardinale defunto — Il dì 28 genn. ult. un gravissimo lutto ha colpito il Sacro Collegio e la Francia cattolica. E morto l' E.mo Card. Francesco Maria Richard, Arcivescovo di Parigi. Nato a Nantes il 1.° Marzo 1819, dopo aver abbracciato lo stato ecclesiastico, con zelo si consacrò al ministero sacerdotale, e fu nominato Canonico e Vicario generale della Diocesi di Nantes. Nel 22 dic. 1871 fu preconizzato Vescovo di Belley e ricevè la consacrazione episcopale l' 11 feb. 1872. Mons. Guibert, Arciv. di Parigi, lo dimandò come suo coadiutore, e dal 5 luglio 1875 per oltre dieci anni lavorò indefessamente a fianco di Mons. Guibert, attirandosi col suo raro discernimento l' ammirazione di tutt' i partiti, ed anche del Governo. Scrisse opere reputatissime; e mancato ai vivi Mons. Guibert nel 1886, assunse le redini dell' Archidiocesi di Parigi. La s. m. di Leone XIII nel Concistoro del 24 Maggio 1889 lo creò Cardinale col titolo di S. M. in Via. E negli ultimi tempi di persecuzione giacobina rifulse la sua esimia virtù nel resistere agli assalti degli avversarii, e nel farsi guida ed esempio all' Episcopato francese. Apparteneva alle Sacre Congregazioni de' Vescovi e Regolari, dell' Indice, de' Sacri Riti, delle Indulgenze e Sacre Reliquie.

L' insegnamento religioso nella Camera italiana — Da moltissime città d' Italia sono state inviate al Presidente della Camera volumi di sottoscrizioni innumerevoli di protesta contro la scuola laica. Dopo violenti discussioni, in massima parte favorevoli all' insegnamento religioso, in maggioranza è stato approvato l' ordine del giorno, proposto dal Governo, pel quale i Comuni a richiesta dei padri di famiglia, devono far impartire il catechismo nelle scuole elementari.

Necrologio — Sono morti: Mons. Sigismondo Brandolini Conte Rota,

Vesc. di Coneda: Mons. Adolfo Federico Giosuè Fiard, Vesc. di Montauban (Francia): Mons. Antonio Maurovich, Vesc. di Zengg (Croazia Ungheria): il R.mo P. Luigi Ferrari ex generale de' Barnabiti e Mons. Alessandro Carcani, Vicario del Capitolo Vaticano, reggente la Penitenz. Apost. Consultore di varie Ss. CC. RR. e virtuosissimo prelato. Sono morti pure: Ferdinando IV d'Austria, Granduca di Toscana: Ernesto Duca di Sassonia Altemburg: il marchese Filippo Nari Patrizi, vessillifero di S. R. C.: Edmondo de Amicis, letterato: il Comm. Antonino Parato, educatore e scrittore: il generale De Giorgis, comandante la gendarmeria in Macedonia.

CRONACHETTA POLITICA

— Il Re Manuel di Portogallo ha firmato il decreto per le elezioni nel 5 Aprile, ad un altro per la convocazione delle Cortes nel 29 detto.

— Il 16 u. s. una colonna francese a Busnika fu assalita da numerosi marocchini con forze superiori: i francesi si aprirono il passaggio con ripetuti attacchi di baionette: furono uccisi due ufficiali e sette soldati con 80 feriti. Nel 29 in altro scontro furono uccisi 10 soldati con due sotto ufficiali. Altri 4 mila soldati francesi sono partiti pel Marocco: ora sono 13 mila.

— Il governo spagnuolo ha sospeso le garanzie costituzionali in Barcellona per gravissimi disordini ivi avvenuti: il Re Alfonso col Presidente Maura sonosi recati in quella città, acclamatissimi, e l'ordine non è stato turbato.

— La Porta ha ceduto alle domande delle Potenze circa la rinnovazione di mandati agli agenti esteri nella Macedonia.

— Sono stati arrestati a Pietroburgo 35 terroristi, implicati nella congiura contro il granduca Nicola ed il ministro di giustizia: sette sono stati giustiziati.

— Il Generale Stoelles è stato condannato a morte dal Consiglio di guerra. Il Ministro ed altri notabili dell'esercito si sono appellati alla clemenza dello Czar, il quale ha commutato la pena a 10 anni di fortezza.

— Il Principe di Bulgaria ha contratto matrimonio colla Principessa di Reuss-Koestritz secondo il rito protestante.

— Il 25 u. s. l'Alta corte di giustizia ha pronunziata la sentenza contro l'ex ministro Nasi: lo riconosce colpevole di peculato, e lo condanna alla pena di reclusione per undici mesi (computando il carcere preventivo), alla multa di L. 292, alla interdizione dai pubblici ufficii per 4 anni, ed alle spese del processo. Assolve il Lombardo per non provata reità, e ne ordina la scarcerazione. Dopo la pubblicazione della sentenza vi sono state agitazioni, dimostrazioni tumultuose nelle principali città della Sicilia, ove sono accorsi numerosi soldati per ristabilire l'ordine.

— Negli ultimi giorni dello scorso mese, mentre il Presidente della Repubblica Argentina entrava nel Palazzo in automobile, un anarchico lanciò una bomba sotto la vettura, ma fortunatamente non esplose.

— Anche lo scià di Persia scampò da un attentato contro la sua vita.

— A Roma si è tenuto un Congresso di giornalisti, ed un altro di Architetti ed ingegneri.

ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione del Concilio

I.

Altri dubbii risoluti sul decreto Ne temere, *riguardante gli sponsali ed il matrimonio*

Romana et Aliarum. Dubiorum circa decretum de Sponsalibus et Matrimonio — 28 Marzo 1908 — Nei generali comizii di questa S. C. del dì 1 febbraio 1901, fra gli altri dubbii proposti a risolvere circa il decreto *Ne temere* che contiene la nuova legge sugli sponsali e sul matrimonio, vi era pur quello se sia valido il matrimonio contratto da un cattolico di rito latino con un cattolico di rito orientale *non servata forma a decreto* Ne temere *statuta;* e la S. C. rispose: " Dilata et exquiratur votum duorum Consultorum, qui prae oculis habeant leges hac de re vigentes apud Orientales „ (v. *Mon. Eccl.* Vol. XIX, p. 529).

Due Consultori peritissimi, scrissero dotti voti circa la prefata quistione e furono presentati agli EE.mi Padri.

Altri dubbii vennero anche sottomessi al giudizio di questa S. C., sui quali scrisse un altro egregio Consultore.

Ecco intanto la serie dei dubbii che, dopo maturo esame, furono risolti dalla S. C.:

I. Utrum validum sit matrimonium contractum a catholico ritus latini cum catholico ritus orientalis, non servata forma a decreto Ne temere *statuta.*

II. An in art. XI, § 2 eiusdem decreti sub nomine acatholicorum *comprehendantur etiam schismatici et haeretici rituum Orientalium.*

III. Num exceptio per Const. Provida *in Germania inducta censenda sit mere localis aut etiam personalis.*

IV. An Ordinarii et parochi nedum explicite, sed etiam implicite, invitati ac rogati, *dummodo tamen* neque vi neque metu gravi constricti requirant excipiantque contrahentium consensum, *valide matrimoniis assistere possint.*

V. An ad licitam matrimonii celebrationem habenda sit ratio dumtaxat menstruae commorationis, non autem quasi domicilii.

VI. Utrum sponsalia, praeterquam coram Ordinario aut parocho, celebrari valeant etiam coram ab alterutro delegato.

VII. Utrum sponsalia celebrari debeant dumtaxat coram Ordinario vel parocho domicilii aut menstruae commorationis, an possint etiam celebrari coram quolibet Ordinario aut parocho.

Il dì 28 marzo 1908, la S. C. rescrisse:

Ad I. Negative.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Exceptionem valere tantummodo pro natis in Germania ibidem matrimonium contrahentibus, facto verbo cum SS.mo.

Ad IV. Affirmative.

Ad V. Affirmative ad primam partem; negative ad secundum.

Ad VI. Negative.

Ad VII. Posse celebrari coram quolibet Ordinario aut parocho, dummodo intra limites territorii eiusdem Ordinarii vel parochi.

Eccone le precipue ragioni.

a) Riguardo al primo dubbio, i due Consultori osservarono: 1.° che presso gli Orientali i matrimonii, generalmente per la validità, debbono celebrarsi innanzi ad un sacerdote: così presso i Melchiti, gli Armeni, i Siri puri, i Caldei, i Copti, i Greci puri, i Bulgari — 2.° che non si richiede nel detto sacerdote la qualità di parroco; nè, per la validità, che sia cattolico (bastando anche un parroco scismatico purchè non sospeso dall'autorità ecclesiastica): ciò almeno presso gli Armeni ed i Greco-Melchiti — 3.° che non vi ha bisogno di testi, almeno presso i Rumeni, gli Armeni, i Greco-Melchiti ed i Siro Caldei — 4.° che la legge tridentina è però in vigore presso gl'Italo-Greci, i Ruteni dell'impero Austriaco, i Siri di Turchia e delle Indie ed i Maroniti di Turchia.

b) I detti Consultori al dubbio se sia valido il matrimonio contratto da un cattolico di rito latino cun un cattolico di rito orientale *non servata forma decreti* NE TEMERE, stante la decisione che gli Orientali non sono soggetti a questo decreto, rispondono secondo il diritto costituito che il matrimonio è valido per quei luoghi dove non è in vigore la legge tridentina; è invalido per quei luoghi dove si osserva la detta legge.

c) La ragione della prima parte si è che, vigendo nella legge antica il privilegio, per cui lo sposo esente comunica la propria esenzione all'altro non esente, gli Orientali non soggetti al decreto Tridentino rendono validi i proprii matrimonii contratti coi latini a quello soggetti.

d) La ragione della seconda parte si ha dalla natura stessa del decreto *Ne temere*, che è di recar mutazione alla legge Tridentina, e perciò deve applicarsi in tutti i luoghi dove quella legge trovasi in vigore.

e) La S. C. però ha creduto di rispondere al dubbio del tutto *negativamente*, perchè il decreto *Ne temere*, avendo tolto il privilegio della comunicazione di esenzione della parte esente all' altra non esente per rapporto agli eretici ed agli scismatici (esenti in forza del decreto medesimo), molto più dovea toglierlo in rapporto ai cattolici che dallo stesso decreto fossero esenti. Vi è intervenuta nondimeno la sanzione del Sommo Pontefice, contenendo ciò un' abolizione del diritto antico.

f) Dopo tale autentica dichiarazione, o mutazione, resta del tutto abolito l' antico privilegio della comunicazione di esenzione per la individuità del contratto, rimanendo fermo in ogni caso che quando una persona è soggetta al decreto *Ne temere*, benchè contragga con chi a questo non è soggetto, deve, per la validità, sottostare a tal decreto.

g) E certamente questo privilegio, introdotto nei tempi andati per peculiari circostanze, oggidì, mutati i tempi, non ha più ragione di essere. Vuolsi perciò tornare alla legge comune che vieta di compiersi un contratto quando uno dei contraenti non è abile. Anche nel matrimonio ciò ha luogo, trattandosi di altri impedimenti, p. e. di quelli di età, di errore, di condizione, di voto ecc. in cui basta che una sola parte abbia l' impedimento perchè il matrimonio diventi nullo.

h) In rispetto al secondo dubbio, se cioè sotto il nome di acattolici vengano anche gli eretici e gli scismatici di rito orientale, si è risposto affermativamente per effetto di questo decreto. militando qui la stessa ragione del dubbio precedente, l' abolizione cioè di ogni comunicazione di esenzione di una parte all' altra.

i) In riguardo al terzo dubbio se cioè il privilegio per la Germania, in forza della Costit. *Provida*, sia personale o solamente locale, l' esame si è esteso a considerare 1.° il caso di uno della Germania che si reca altrove; 2.° il caso di un forestiero che si reca in Germania; 3.° il caso di uno di famiglia germanica che nasce altrove.

l) È vero che, considerato il privilegio come locale, un forestiero che ivi si reca, quanto ai contratti (ed il matrimonio è contratto per eccellenza) può e deve stare alle leggi locali; e però assolutamente potrebbe godere del privilegio. Nondimeno, considerata la natura di questo privilegio che è una ferita alla nuova legge ormai generale per tutta la Chiesa, e ferita che potrebbe produrre effetti esiziali, la S. C. ha creduto di restringerlo in tutto, rispondendo: " Exceptionem valere pro natis in Germania, ibidem matrimonium contrahentibus, facto verbo cum SS.mo. „

m) Da questa decisione si ricava: che non vale il detto privilegio: 1.° a chi dalla Germania si reca altrove ed altrove voglia contrarre — 2.° ad un forestiere che si reca in Germania ed ivi desideri maritarsi, benchè dopo acquistatovi il domicilio — 3.° a chi, pur appar-

tenendo a famiglia germanica, sia nato altrove: se va in Germania non può contrarre validamente se non osservando la forma del decreto *Ne temere.*

n) Il quarto dubbio riguarda il modo con cui l' Ordinario, ovvero il parroco, debbono essere invitati e pregati perchè validamente possano assistere al matrimonio. Non solo esplicitamente con parole d' invito o di preghiere, ma ancora implicitamente può farsi ciò, p. e. quando il parroco abbia esortati gli sposi al matrimonio, questi annuendo, non hanno bisogno d' invitare e pregare il parroco. — Così può bastare l' invito o la preghiera presunta o interpretativa, come dicemmo altrove.

o) La ragione si è che la nuova legge vuole l' invito o la preghiera al parroco dalle parti contraenti, per escludere la violenza o il timore che le parti medesime possano incutere al parroco, e per vietare altresì i matrimonii così detti di sorpresa. Quando questi scogli si evitano, l' invito o la preghiera può essere fatta in qualsivoglia guisa.

p) Nel quinto dubbio si dichiara che la nuova legge, quanto alla lecita celebrazione del matrimonio, ha escluso del tutto il quasi-domicilio, ed ha sostituito invece la dimora di un mese. Perciò basta che uno degli sposi da un mese dimori in una parrocchia (qualunque sia l' animo suo di rimanervi) perchè possa ivi lecitamente contrarre matrimonio.

q) Lo stesso dicasi della pena inflitta contro il parroco inadempiente. La pena gli sarebbe dovuta quando assistesse ad un matrimonio di sposi che nel suo territorio non dimorano da un mese, benchè avessero l' animo di trattenervisi la maggior parte dell' anno. Così pure la cessione dei diritti di stola deve farsi al parroco dove la sposa dimorava da un mese prima del matrimonio; altrimenti dove la sposa aveva il domicilio, non bastando il solo animo di dimorare in un luogo la maggior parte dell' anno.

r) La ragione si è che nella nuova legge, quanto alla celebrazione del matrimonio, si è voluto escludere del tutto l' animo interno di difficile prova e di facili inganni; e si è voluto stabilire un' equa durata di permanenza in un luogo, che possa dare agio al parroco di conoscere gli sposi.

s) Il sesto e il settimo dubbio riguardano gli sponsali e propriamente l' Ordinario ed il parroco innanzi a cui possono contrarsi; e si risponde ai quesiti se i prefati officiali possano delegare altri in loro vece, e se debbano essere del proprio domicilio degli sposi o della propria dimora di un mese.

t) Al primo quesito si risponde negativamente, per più ragioni: 1.°

perchè qui si determina la forma sostanziale del contratto sponsalizio, la quale vuolsi osservare esattamente sotto pena di nullità; or, non concedendosi nella legge facoltà di delegare (come si concede pel matrimonio), la delegazione non è consentita. — 2.° Perchè l' officio di Ordinario o di parroco non è qui giurisdizionale, ma di sola testimonianza qualificata, com' è quella del notaro; or, come il notaro non può delegare altri al suo officio, così neppure l' Ordinario od il parroco nel nostro caso. — 3.° Perchè non v' ha bisogno di tale delegazione, potendosi, in mancanza dell' Ordinario o del parroco, assumere due testimoni.

u) Al secondo quesito invece si risponde affermativamente, vale a dire che basta qualsivoglia Ordinario o parroco per legalizzare il contratto sponsalizio, purchè nell' ambito del proprio territorio. E ciò anche per più ragioni. 1.° Perchè se può bastare qualsivoglia Ordinario o parroco per la celebrazione del matrimonio, molto più ciò deve dirsi per la celebrazione degli sponsali. — 2.° Perchè, come si è detto sopra, l' officio dell' Ordinario o del parroco è di testimone qualificato, come quello del notaro; or il notaro può autenticare i documenti di qualsivoglia persona anche estranea, ma nell' ambito della propria circoscrizione. — 3.° Se gli sponsali fatti innanzi a due testimoni di qualsivoglia luogo sono validi; molto più possono valere celebrati innanzi a qualsivoglia Ordinario o parroco.

II.

Circa la irregolarità per difetto di vista.

Forolivien. Dispensationis ab irregularitate — 28 Mar. 1908 — *Per Summaria precum* — Il chierico Giuseppe Preti, della Dioc. di Forlì, al quarto anno già di studii sacri, era miope di un grado comune; però, avendo osservato una rappresentanza in cinematografo (pericolosissimo alle viste deboli) gli si distaccò la retina sull' occhio sinistro che si oscurò quasi completamente; ma dopo pochi giorni di cura riacquistò un po' la vista al detto occhio. Ricorse perciò alla S. Sede per la dispensa da cotal difetto per ascendere ai sacri ordini.

La S. C. prescrisse un esperimento innanzi al maestro di cerimonie, il quale attestò che il chierico potea compiere i sacri riti della messa senz' ammirazione o scandalo dei fedeli.

Tre medici l' osservarono e lo dissero affetto nell' occhio sinistro da miopia di grado elevato per un distacco di retina estesissimo: minore dichiararono la miopia dell' occhio destro che con le cure prescritte sarebbesi potuta conservare intatta.

La S. C., considerato tutto, benignamente rescrisse:

Arbitrio et conscientiae Episcopi, facto verbo cum SS.mo.

Si raccolga:

a) Il difetto di vista, senza dubbio, è causa d'irregolarità, secondo il c. *Presbyterum, de cler. aegrot.* ed il c. *Thomas, de corp. vitiat.*

b) Perciò i cecozienti si considerano sempre irregolari, come si ha nella causa di questa S. C. *Augustana* 10 sept. 1887 *Quamvis* (v. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 195).

c) Nondimeno vuolsi considerare col Ferraris (v. *Irregularitas* art. 1, n. 1) e con altri DD., che cotal difetto di vista in tanto è causa d'irregolarità, in quanto o impedisce il degno esercizio del sacro ministero, o per deformità di organo reca scandalo ed ammirazione ai fedeli.

d) La S. C. talune volte ha negata simile dispensa, specie trattandosi di chierico da promuovere, come *in Vercellen.* 28 iul. 1860; *in Colonien.* 13 sept. 1862; *in Cervien.* 19 mai. 1906 (v. *Mon. Eccl.* Vol. XVIII, p. 145).

e) Talaltre l'ha concessa, specie in favore di sacerdoti che con difficoltà potevano leggere il messale, come *in Lavallen.* 14 mai 1870; *in Ipporegien.* 23 iun. 1900 etc.

f) Nel caso trattavasi di buon giovane che in un solo occhio soffriva molto; nell'altro non così. E poi poteva osservare tutti i riti sacri senza nessun'ammirazione e nessuno scandalo.

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Circolare ai Vescovi del Napolitano pei sacerdoti che si recano in Napoli.

Ill.mo e R.mo Monsignore come Fratello,

L'E.mo Sig. Cardinale Arcivescovo di Napoli si rivolgeva non ha guari alla S. Sede esponendo, che un numero di sacerdoti del clero secolare delle diocesi dell'Italia meridionale affluisce a quella città, o per trovarvi occupazione, o per ragion di studi, ovvero per altri motivi più o meno plausibili, e che da questa affluenza derivano non pochi inconvenienti in ordine alla disciplina del clero, malgrado i vari provvedimenti da Lui adottati. Faceva quindi istanza perchè la S. Sede si degnasse intervenire con la sua autorità, prendendo opportune ed efficaci disposizioni.

Ora il S. Padre, riconosciuta la necessità di un provvedimento speciale, ha ordinato a questa Sacra Congregazione di ingiungere, come

ingiunge, ai R.mi Ordinari delle predette regioni che non siano facili nel permettere ai loro sacerdoti di prendere comunque dimora in Napoli, e che quando esistessero vere e gravi ragioni per alcuno di essi, non diano il loro assenso se prima non abbiano preso i necessari accordi con quell' E.mo Sig. Cardinale Arcivescovo.

È poi volontà del S. Padre che tale norma venga altresì osservata dai Superiori degli Ordini ed Istituti Religiosi, qualora dovessero far soggiornare in Napoli qualche loro suddito, e l' Ordine od Istituto non vi avesse casa.

Portati così a conoscenza della S. V. gli ordini del S. Padre, le auguro dal Signore ogni bene.

Roma, 30 Marzo 1908.

Della S. V. Ill.ma e R.ma

Come fratello
D. Card. Ferrata, *Prefetto.*
F. Giustini, *Segretario.*

S. Congregazione dei Riti

I.

Si concede l' officio e la messa propria di S. Melania giuniore.

Romana — 10 et 11 Dec. 1907 — Cupiens Rmus Pater Laurentius Cossa, Vicarius generalis congregationis Clericorum Regularium a Somasca, et rector ecclesiae santi Hieronymi a caritate in alma Urbe ut cultus sanctae Melaniae iunioris, viduae, augeatur, quae Romae ornamentum, de Ecclesia universa benemerita praesertim omnigenis caritatis opibus, ab illius aetatis luminibus S. Augustino et S. Paulino veluti decus sanctitatis merito laudata fuit; Officium cum missa proprium concinnandum curavit, illudque ex recenti opere historico E.mi D.ni Cardinalis Rampolla atque ex congruis Sacrarum Litterarum locis depromptum, Sanctissimi Domini Pii Papae Decimi sanctioni humillime subiecit.

Quum vero ad iuris tramitem, Emus ut Rmus Dnus Cardinalis Seraphinus Cretoni, Sacrorum Rituum Congregationi Praefectus, Relator in ordinariis Sacrorum Rituum comitiis, infrascripta die ad Vaticanum habitis, eiusmodi Officium cum missa de sancta Melania iuniore proposuerit; Emi et R.mi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, re maturo examine perpensa, rescribendum censuerunt: *Pro gratia, et ad E.mum Ponentem cum Promotore fidei.* Die 10 Decembris 1907.

Demum revisione rite peracta, hisque omnibus Sanctissimo Domino

Nostro Pio Papae Decimo ab eodem infrascripto Cardinali Praefecto relatis, Sanctitas Sua sententiam ipsius sacri Consilii ratam habens, suprascriptum Officium cum missa proprium de sancta Melania iuniore vidua, sub ritu duplici minori, benigne approbare dignata est, favore ecclesiae sancti Hieronymi a caritate de Urbe et aliarum ob peculiaria adiuncta petentium; illius festo recolendo adsignata die 30 Decembris; servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 11 iisdem mense et anno.

S. Card. Cretoni *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Per la perquisizione degli scritti del Servo di Dio Pio Papa IX.

EDITTO

Serafino del Titolo di Santa Maria sopra Minerva della Santa Romana Chiesa Prete Cardinale Cretoni, Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti.

Avendo la Santità di Nostro Pp. Pio X con apposito Decreto del giorno 31 maggio del corrente anno commessa a Noi in Roma unitamente a Monsignor Promotore della Fede coll' intervento dell' infrascritto Notaro e Cancelliere la perquisizione di tutti gli scritti del Servo di Dio Pio Papa IX, mentre dal suddetto Monsignor Promotore se ne adempiono le ricerche in altri luoghi particolari, in conformità dell' enunciato Decreto, Noi come Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti col presento Editto comandiamo ed ordiniamo a tutte e singole le persone di qualunque stato, grado e condizione, tanto ecclesiastiche secolari e regolari, quanto laiche dell' uno e dell' altro sesso, che ritenessero presso di sè, o in qualunque modo sapessero che da altri si ritengano lettere e scritti di qualsivoglia genere del medesimo Servo di Dio Pio Papa IX, di esibirli e depositarli nel primo caso originalmente negli Atti dell' infrascritto Notaro e Cancelliere, e di denunziare nel secondo caso negli stessi Atti le persone presso le quali attualmente esistano o siansi conservati in passato, e ciò nel termine di due mesi decorrenti dalla data del presente Editto, sotto pena delle censure ecclesiastiche da incorrersi dai trasgressori appena spirato inutilmente il predetto termine.

Il presente Editto pubblicato mediante affissione astringerà ciascuna persona come se le fosse stato personalmente intimato.

Dato dalla Nostra Residenza, questo dì 7 decembre 1907.

Cretoni, S. Card. *Præf.*
Avv. Gustavo Savignoni
Notaro, Canc. ed Arch. della S. C. dei Riti.

III.

I Regolari sono tenuti di recitare il Credo *nella messa fra l' ottava del Patrono principale, da celebrarsi per altro titolo.*

Ord. Fr. Minorum – 24 Ian. 1908 — Hodiernus Praepositus Ordinis Fratrum Minorum in provincia germanica inferiori, de consensu sui R.mi procuratoris generalis, a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii solutionem expostulavit, videlicet:

An infra Octavam Patroni principalis, quae apud Regulares iam alio titulo seu causa celebratur, debeat in missa Symbolum adiungi, sicut additur in ipso die festo; ita nempe, ut apud eosdem Regulares debeat per totam Octavam Nativitatis dominici Praecursoris in missa Symbolum recitari, si ipse Sanctus sit praecipuus loci Patronus, vel etiam si de ipso reliquia insignis asservetur?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito Commissionis Liturgicae suffgagio, reque sedulo perpensa, propositae quaestioni respondendum censuit: Affirmative.

Atque ita rescripsit, die 24 Ianuarii 1908.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

† D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

All' Associazione de' sacerdoti adoratori si concede la facoltà di annettere alle corone le indulgenze dei PP. Crocigeri.

Beatissime Pater,

Episcopus Covingtonensis, ad genua Sanctitatis Vestrae provolutus, exponit quod ipse a tredecim annis est in Statibus Foederatis Americae septentrionalis protector *Associationis sacerdotum adoratorum*, quae cum approbatione Sanctae Sedis per totum orbem diffusa est, et quam in praedictos Status Foederatos invexit. Et supplex implorat ut sacerdotes ex quacumque regione qui nomen dederint praedictae Associationi possint benedicendo coronas eis annectere indulgentias Crucigerorum vulgo dictas.

Iuxta preces ex animo; et dilectis filiis Apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Die 29 mense Maio an. 1907.

PIUS PP. X

II.

Indulgenza di 100 g. ,alla giaculatoria Nostra Signora di Lourdes pregate per noi.

Très Saint Père,

Francois-Xavier Shœpfer, Evêque de Tarbes, humblement prosternè aux pieds de Votre Saintetè, la supplie de daigner porter à trois cents jours, *toties quoties*, l' indulgence de cent jours, applicable aussi aux âmes du Purgatoire, déjà accordèe par le Bref du 23 Iuin 1902 à tous les fidèles qui dèvotement rèciteront la jaculatoire : *Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.*

Et que Dieu, etc.

Ex audientia SSmi, die 9 Novembris 1907.

SSmus Dnus Noster Pius PP. X benique annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 9 Novembris 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

† D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III.

Altra indulg. pei versetti Requiem aeternam etc.

Beatissime Pater,

Paulus Buguet, Protonotarius Apostolicus ad instar, director generalis pii operis expiatorii D. N. *de Montligeon* ad pedes S. V. provolutus, humiliter petit, ut quaedam de Ecclesiae thesauro indulgentia tribuatur quibuslibet christifidelibus, quoties in defunctorum suffragium sequentes versiculos recitaverint:

℣. *Requiem aeternam dona eis Domine.*

℟. *Et lux perpetua luceat eis.*

℣. *Requiescant in pace.*

℟. *Amen.*

SS.mus D.nus Noster Pius PP. X, in audientia habita die 13 Februarii 1908 ab infrascripto Card. Praefecto S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne concessit ut christifideles

quoties corde saltem contriti ac devote praefatos versiculos recitaverint, trecentorum dierum indulgentiam, defunctis tantummodo applicabilem, lucrari valeant. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 13 Februarii 1908.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

IV.

Circa lo scapolare di N. Signora del Sacro Cuore.

Beatissimo Padre,

Il P. Pietro Benedetti, procuratore generale dei Missionari del Sacro Cuore, prostrato ai piedi della S. V. espone quanto segue:

Con prezioso autografo della Santità Vostra del giorno 18 agosto 1907, la S. V. si degnò concedere *a*) che i sacerdoti Missionari del S. Cuore avessero la facoltà di benedire ed imporre lo scapolare del S. Cuore, portante sul rovescio l' immagine di Nostra Signora del S. Cuore: *b*) che il superiore generale potesse delegare tale facoltà ai sacerdoti ascritti all'Arciconfraternita di nostra Signora del S. Cuore.

Ora per non moltiplicare il numero degli scapolari, preso l' accordo col Vicario generale degli Oblati di Maria Immacolata, che hanno facoltà speciale di benedire uno Scapolare del S. Cuore già approvato dalla S. Sede, ed arricchito di grazie spirituali, l' oratore invece delle concesse facoltà chiede umilmente di avere un rescritto che conceda ai Missionari del S. Cuore la facoltà simile a quella dei suddetti oblati di benedire e imporre lo Scapolare del S. Cuore con le stesse indulgenze e per i medesimi privilegi, ed accordi al Generale di potere delegare a ciò i sacerdoti ascritti all' Arciconfraternita di N. S. del S. Cuore.

Che della grazia, ecc.

Ex audientia SS.mi die 13 Februarii 1908.

SS.mus Dnus Noster Pius PP. X benigne annuit pro gratia iuxta rpeces, servatis de iure servandis. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. C., die 13 Februarii 1908.

S. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

V.

Indulg. di 100 giorni alla giacul. Signore conservaci la fede.

Beatissimo Padre,

Il Sac. Cesare Pecorari Canonico in quest' Alma Città di Roma, prostrato al bacio del sacro piede, umilmente implora qualche indulgenza per i fedeli che reciteranno la seguente giaculatoria:

Signore, conservaci la Fede!

Che della grazia ecc. ecc.

Ex Audientia SS.mi, die 20 Martii 1908.

SS. D. N. Pius PP. X universis Christifidelibus, qui, corde saltem contrito, ac devote supradictam precem recitaverint, quoties id egerint, indulgentiam centum dierum, defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae, die 20 Martii 1908.

S. Card. Cretoni *Praef.*
Pro R. P. D. Diomede Panici Archiep. Laodic. *Secr.*
J. M. C. Coselli *Substitutus.*

S. Congregazione dell' Indice

Condanna di alcuni libri.

Feria III, die 17 Martii 1908.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X Sanctaqua Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 17 Martii 1908, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera:

Il Programma dei Modernisti, Risposta all' Enciclica di Pio X " *Pascendi dominici gregis.* „ Roma, 1908.

Paul Bureau, La crise morale des temps nouveaux. Prèface de M. Alfred Croiset. Paris, s. a.

P. Saintyves, La rèforme intellectuelle du clergè et la libertè d' enseignement. Paris, 1904.

— Les Saints successeurs des dieux. Ibid.

— Le miracle et la critique historique. Ibid. 1907.

— Le miracle et la critique scienfifique. Ibid. 1907.

Franc. Regis Plachet, El absolutismo episcopal en la república mexicana. Apuntes para la historia, Chihuahua, 1907.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel ritenere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae die 18 Martii 1908.

FRANC.SCUS Card. SEGNA *Praefectus.*
FR. THOMAS ESSER, *Ord. Praed. a Secretis.*

Die 20 Martii 1908 ego infrascriptus Mag. Cursorum testor supradictum decretum affixum et publicatum fuisse in Urbe.

HENRICUS BENAGLIA *Mag. Curs.*

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Circa la nomina di alcuni Abati dell' Ordine di S. Benedetto nel Brasile.

Venerabili Fratri Gerardo Van Caloen O. S. B. Episcopo Titulari Phocaensi Abbati B. M. V. a Monteserrato Fluminis Ianuarii Vicario Generali Congregationis Benedictinae in Brasilia.

PIUS PP. X.

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam benedictionem.

Ex officio supremi apostolatus quo nullis quidem meritis Nostris in sublimi Principis Apostolorum cathedra collocati fungimur, in omnes, christiani orbis partes vel longo terrarum marisque intervallo dissitas oculos mentis Nostrae convertimus, et quae rei sacrae procuratione melius gerendae facere possunt, interposita Nostra auctoritate decernere satagimus.

Iamvero probe novimus Benedictinam in Brasilia Congregationem

novissime instauratam, tuisque, Venerabilis Frater, curis commissam, tua potissimum sedulitate et industria, frequenti monachorum numero et susceptorum operum laude florere, ideoque ut potiora iugiter incrementa, Deo favente, suscipiat, placet Nobis hactenus Abatis solatio destitutas, ipsius Congregationis Abbatias suo Praesule providere, ut uberius in illius partibus spirituali fidelium bono consultum sit. Quaecum ita sint, exhibitis Nobis tuo nomine precibus benigne annuentes omnesque et singulos quibus hae Nostrae Litterae favent a quibusvis ecclesiasticis censuris, sententiis et poenis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes, collatis etiam consiliis cum Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus in Congregationem adlectis ecclesiasticis negotiis extra ordinem pertractandis praepositam, ex certa scientia ac matura deliberatione Nostris haec quae infrascripta sunt Apostolica Nostra auctoritate decernenda censuimus. Et primo, cum tu, Venerabilis Frater, Apostolicis laboribus fractus, et malefirmae valetudinis incommodis conflictatus, Coadiutoris Abbatis opem Nos supplex flagitaveris, Nos inspectis singularibus animi ingeniique virtutibus quibus enitet dilectus filius Chrysostomus de Saegher Ordinis Sancti Benedicti sacerdos, tuae Abbatiae Prior, illius Capituli suffragiis permoti, illum Abbatiae Sancti Martini Tebaensis titularem Abbatem rite per praesentes, Apostolica auctoritate, cum omnibus facultatibus necessariis atque opportunis renuntiamus ; simulque coadiutorem tuum cum futurae successionis iure eligimus. Volumus vero ut te vivente, et coadiutoria huiusmodi durante, ipse Chrysostomus in Abbatiae tuae Beatae Mariae Virginis a Monteserrato Fluminis Ianuarii administratione eatenus se ingerat, quatenus tu volueris ac mandaveris ; omnibus ac singulis ad quos spectat praecipimus, ut eum in coadiutoris tui officium recipiant, admittant illique faveant, pareant ac praesto sint : tandem quandocumque per obitum tuum, vel aliam quamlibet causam Abbatia Beatae Mariae Virginis a Monteserrato Fluminis Ianuarii vacet eumdem Chrysostomum, nunc pro tunc, a vinculo Abbatiae Sancti Martini Tebaensis, de Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine solventes. de pleno iure Abbatem ipsius Abbatiae Beatae Mariae Virginis a Monteserrato Ordinis Sancti Benedicti nullius dioecesis, Fluminis Ianuarii, et Vicarium Generalem Congregationis Benedictinae in Brasilia renuntiamus. Praeterea cum dilectus filius Dominicus a Transfiguratione Machado, Abbas Sancti Sebastiani de Bahia, et ipse gravis aetatis incommodis defatigatus, coadiutoris Abbatis subsidium rogaverit, Nos dilectum filium Mayolum De Caigny, Ordinis Sancti Benedicti, religionis studio non minus quam doctrinae laude praeclarum sacerdotem, ad huiusmodi coadiutoriae

officium vocandum censuimus, quippe qui in eadem Abbatia de Bahia, tironum magistri, philosophia ac theologiae antecessoris, demum Prioris, amplissimo munere scite naviterque functus est. Quare ipsum Mayolum titularem Laubiensis Abbatiae Abbatem cum omnibus facultatibus necessariis atque opportunis, Apostolica Nostra auctoritate per praesentes facimus, et ipsum, praesentium similiter tenore, coadiutorem eligimus cum iure futurae successionis Dominici a Transfiguratione Machado, Abbatis Sancti Sebastiani de Bahia. Itaque volumus, ut vivente eodem Abbate Dominico a Trasfiguratione, ipse Maoylus eatenus se ingerat in Abbatiae Sancti Sebastiani de Bahia administratione, quatenus ille Dominicus voluerit ac mandaverit; omnibus et singulis ad quos pertinet praecipimus ut Mayolum eumdem in dictum coadiutoris officium recipiant, admittant, illique faveant, pareant ac praesto sint, tandem quandocumque per obitum dicti Dominici, vel aliam quamlibet causam, Abbatia Sancti Sebastiani de Bahia vacet, Mayolum praedictum nunc pro tunc a vinculo Laubiensis Abbatiae de potestatis Apostolicae plenitudine solventes, de pleno iure Abbatem Sancti Sebastiani de Bahia Apostolica similiter Nostra auctoritate renuntiamus. Insuper cum Abbatiae Ordinis Sancti Benedicti nuncupatae ab Assumptione Dominae Nostrae in civitate Sancti Pauli, et a Sancto Benedicto, Olindae, in praesentiarum proprii Abbatis solatio destitutae reperiantur, Nos illas suo Praesule providere summopere optantes, religiosos viros quos tu, Venerabilis Frater, datis Litteris Sanctae huic Sedi proposuisti, omnibus rei momentis attento ac sedulo studio perpensis in Abbates huiusmodi eligendos existimavimus. Quae cum ita sint, Abbatiam Nostrae Dominae ab Assumptione civitatis Sancti Pauli de persona dilecti filii Michaelis Kruse, Ordinis Sancti Benedicti sacerdotis, Nobis ob meritorum praestantiam accepta, Apostolica Nostra autoritate praesentium vi providemus, dictumque Michaelem in philosophia doctorem, typis editis scriptis et praestantibus animi ingeniique dotibus clarum, in eiusdem Abbatiae Nostrae Dominae ab Assumptione Abbatem eligimus et renuntiamus cum omnibus et singulis facultatibus necessariis atque opportunis tum quoad ordinem, tum quoad iurisdictionem. Abbatiam similiter Sancti Benedicti Olindae Apostolica Nostra auctoritate praesentium tenore, de persona providemus dilecti filii Petri Roeser, Ordinis Sancti Benedicti sacerdotis eumdemque Petrum pietate simul ac doctrina clarum in Abbatem dictae Abbatiae Sancti Benedicti Olindae renuntiamus, pariter cum omnis ut tum quoad ordinem tum quoad iurisdictionem necessariis oppore nequus facultatibus. Denique tibi, Venerabilis Frater, de plenitudine potestatis Apostolicae per praesentes facultatem impertimur, ex qua, servatis de iure servandis, dilectis filiis supradictis Chryso-

stomo de Saegher, electo Abbati titulari Sancti Martini Tebaensis et coadiutori tuo per Nos renuntiato; Mayolo De Caigny, electo Abbati titulari Laubiensi et coadiutori Abbatis Sancti Sebastiani de Bahia; Michaeli Kruse, electo Abbati Nostrae Dominae ab Assumptione Sancti Pauli; tandem Petro Roeser, electo Abbati Sancti Benedicti Olindae, in tua Abbatiali ecclesia Beatae Mariae Virginis a Monteserrato Fluminis Ianuarii sollemnem abbatialem benedictionem conferre licite possis ac valeas. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, nec non dictarum Abbatiarum etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, caeterisque licet speciali atque individua mentione et derogatione dignis in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die VIII Iunii MDCCCCVII, Pontificatus Nostri anno quarto.

R. Card. MERRY DEL VAL, *a Secretis Status.*

II.

Il S. Padre inculca alcune leggi della disciplina regolare all' Ordine de' Cisterciensi Riformati.

Pius PP. X

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam benedictionem.

Inter plura et egregia, quae fel. rec. Leo PP. XIII Decessor Noster in bonum rei christianae perfecit, illud profecto est censendum, quod tres Congregationes Cisterciensium Trappistarum in Ordinem Cisterciensium Reformatorum seu Strictioris Observantiae sub unius Superioris Generalis regimine coëgit. Nos autem magno animi solatio affecti sumus, cum accepimus illam unitatem aequalitatemque disciplinae iam nunc esse omnimo perfectam, eamque fructus, Ecclesiae et christiano populo salutares, efferre. Verum, ut bene coepta promoveantur in melius, opportunum Nobis visum est nonnulla praescriptionum inculcare capita his litteris; unde plane intelligere poteris, quanta vos benevolentia prosequamur quantoque studio utilitati Ordinis vestri consultum esse velimus.

I. Primum, dilecti filii, quae idem Decessor Noster, praesertim in litteris suis Apostolicis, quarum initium est *Non mediocri*, anno MDCCCCII die XXX Iulii editis, in gratiam vestri Ordinis decrevit et statuit, ea omnia et singula, auctoritate Nostra Apostolica, approbamus et confirmamuus.

II. Deinde vos omnes, Superiores ac subditos, vehementer admo-

nitos volumus ut semper sanctam disciplinam custodientes, ex proprio Ordinis vestri instituto sine intermissione precationi et poenitentiae pro animarnm salute incumbatis. Etenim si unquam alias, sane in hac rerum acerbitate, qua Ecclesia Dei premitur, huiusmodi religiosorum hominum officium necessarium est.

III. Praesertim vero vos, dilecti filii, qui eiusdem Ordinis domorum Moderatores estis, magnopere in Domino hortamur, rogamus, obsecramus, ut nihil faciatis reliqui, quod ad pristinam Ordinis dignitatem revocandam pertineat. Itaque pro munere, quod geritis, studete, ut propriae Ordinis leges ubique inviolate serventur; nominatimque haec attendite:

1. Norunt omnes, nihil ad relaxandam regularem disciplinam plus valere, quam nimiam in recipiendis alumnis facilitatem. Quare Superiores, ad quos id spectabit, sedulo curent, ut in posterum nullus admittatur in Ordinem, quin eius utilitati et decori inservire posse aut velle videatur.

2. Summae etiam curae vobis esto, ut secundum Ordines vestri leges recta studiorum ratio vigeat, et ne quis ad maiores Ordines promoveatur, quin studio sacrae theologiae diligenter, ut oportet, operam dederit.

3. Regularis observantia non raro ob id collabi solet, quod Ecclesiae leges atque ipsa religiosorum Ordinum statuta super bonorum administratione non, uti par est, sancte custodiuntur. Quapropter, ad maxima deprecanda mala, omnibus et singulis Superioribus edicimus, ut, quoties agatur de bonis emendis, alienandis, permutandis, de mutuo contrahendo quod decem millia libellarum attingat, de aedificio extruendo, demoliendo, restaurando, aut de alia impensa facienda, extraordinaria et notabili, quae pertineat scilicet ad summam pecuniae dictam, ne quid tale faciant, nisi et habita Capituli Generalis aut Abbatis Generalis venia, et ea fideliter servando, quae Constitutionibus et Decretis Apostolicae Sedis praescripta sunt.

4. Quoniam praesidium valde efficax ad disciplinam regularem conservandam aut instaurandam inest in Visitatione canonica, quae quotannis in singulis Ordinis domibus est peragenda, ideo Visitatores hortamur in Domino rogamusque, ut gravissimum officium suum diligentissime impleant, et de monasteriorum statu personali, disciplinali, materiali et oeconomico Abbatem Generalem certiorem faciant; Superiores autem domorum monemus, ut Visitatori accuratissimam relationem de statu oeconomico sui quisque monasterii exhibeant.

5. Negotia sive totius Ordinis, sive singulorum vel monasteriorum vel monachorum, quae in Romana Curia expedienda sunt, Procura-

tor Generalis, qui ex principiis iuris communis est gestor negotiorum Ordinis apud Apostolicam Sedem, ipse de mandato Abbatis Generalis solus omnia curabit expedienda: deque iis, iniussu suo, cum Cardinalibus aut cum quibusvis Romanae Curiae Officialibus tractare quidquam nemo audeat.

Has leges potissimum sanctas esse vobis volumus: eis autem vos non solum pro vestro erga Vicarium Iesu Christi obsequio, sed etiam pro studio quo Institutum vestrum colitis, fore ut religiose semper obtemperetis, certo scimus. — Auspicem divinorum munerum et paternae benevolentiae Nostrae testem, tibi, Venerabilis Frater, et Ordini tuo universo Apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXXI Maii MDCCCCV, Pontificatus nostri anno secundo.

PIUS PP. X.

III.

Al Primate dei Benedettini, sulla nuova edizione della Volgata Latina della Sacra Scrittura.

PIUS PP. X

Dilecte fili, salutem et Apostolicam benedictionem.

Delatum sodalibus Benedictinis munus pervestigationum studiorumque apparandorum, quibus nova innitatur editio Conversionis Latinae Scripturarum, quae Vulgatae nomen invenit, adeo equidem arbitramur nobile, ut gratulari vehementer non tibi modo, sed sodalibus universis tuis, iis maxime, qui adiutores clari operis erunt, debeamus. Operosum et arduum habetis propositum facinus, in quo sollerter, memoriâ patrum, celebres eruditione viri, ipsoque e Pontificum numero aliquot, felici haud plane conatu, elaborarunt. Adiungentibus vobis rei illustri animum, non est dubitationi locus, finem vos concrediti muneris fore assecuturos, qui finis restitutione continetur primiformis textus Hieronymianae Bibliorum Conversionis, consequentium saeculorum vitio non paullum depravati. Explorata, qua Bene dictini sodales pollent, paleographiae historicarumque disciplinarum scientia, eorumque compertissima in pervestigando constantia, certo securoque animo doctos esse iubent perfecta vos investigatione antiquos Codices universos Latinae Scripturarum Interpretationis, quotquot adservari in Europae bibliothecis ad haec tempora constat, esse examinaturos; idque praeterea habituros curae, Codices ubique con-

quirere in lucemque proferre, qui usque adhuc incomperti lateant. Has vero conquisitiones valde exoptandum ut, quo minore fieri negotio possit, persequi cuique vestrum fas sit; ideoque praefectis tabulariorum bibliothecarumque studia vestra impense commendamus, nihil ambigentes quin, pro sua in doctrinas Librosque sacros voluntate, omnem vobis gratiam impertiant. — Singularis praestantia rei, et concepta de vobis ab Ecclesia expectatio; ingenium item horum temporum, quibus illud certe dandum est laudi, pervestigationes istiusmodi ita perficere ut nulla ex parte reprehendendae videantur: talia haec profecto sunt ut aperte inde appareat, oportere id opus ad absolùtionem plane ac perfectionem afferri, ductuque confici normarum, quae plurimi apud disciplinas id genus aestimentur. Equidem intelligimus longo vobis opus esse temporis spatio, ut munus exitu fausto concludatis: talis namque agitur res, quam animis aggredi et perficere necesse est curarum et festinationis expertibus. Neque vero perspicuum minus Nobis est, quam multa pecuniae vi tam amplo exequendo consilio sit opus: ob eamque rem spem libet amplecti non defuturos immortali operi qui de suis fortunis adiutores velint se dare, bene de Sacris Litteris ac de christiana Religione merituri. Eos Nos, perinde atque vos, initio egregii facinoris, hortatione prosequimur, velint Nobiscum adiumentum operi afferre; quandoquidem qui bona impendunt studia, liberalibus debent manibus fulciri. Auspicem luminum gratiarumque coelestium, indicemque praecipuae dilectionis Nostrae Apostolicam benedictionem tibi iisque universis ac singulis, qui studium opemve praestantissimo facinori contulerint, peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die III Decembris anno MCMVII, Pontificatus Nostri quinto.

PIUS PP. X.

IV.

Discorso del S. Padre ai Vescovi e Prelati Orientali, convenuti in Roma pel centenario di S. Gio. Crisostomo (1)

Ringraziamo vivamente Lei, Signor Cardinale e con Lei gli egregi del Comitato che molto fecero onde render splendide le feste quin-

(1) Il dì 12 febbraio 1908 fu celebrato in Vaticano, nell' Aula delle Beatificazioni, un solennissimo pontificale dal Patriarca di Antiochia di rito greco-melchita, con assistenza del S. Padre, e di grande numero di Prelati venuti dall' Oriente, per festeggiare il centenario di S. Gio. Crisostomo. Erano

dici volte centenarie dell' insigne Padre e Dottore della Chiesa S. Giovanni Grisostomo, e con Voi ringraziamo il Venerando Patriarca e tutti gli altri Venerabili fratelli e figli carissimi, che con tanto loro disagio vennero dal lontano Oriente a rendere più solenne questa ricorrenza nella capitale del mondo cattolico. Colla massima compiacenza abbiamo assistito ieri al solenne Pontificale, che ci trasporta ai tempi di S. Giovanni Grisostomo, nelle basiliche di Antiochia e di Costantinopoli, così oggi ci gode l' animo di vedervi qui riuniti per dare una prova novella del vostro attaccamento alla cattolica Chiesa e alla Sede Apostolica e di perfetta adesione alla dottrina di Gesù Cristo di cui essa è depositaria.

Volesse il Signore che come abbracciamo Voi nella carità di Gesù Cristo potessimo fare con tutti gli altri fratelli e figli che si mantengono lontani dal centro della cattolica unità! Perchè a Noi è oltremodo soave la rimembranza stessa delle glorie e dei meriti incomparabili che vanta l' Oriente. Ivi infatti è la culla dell' umano riscatto e le primizie del Cristianesimo, di là a guisa di fiume regale si diffuse nell' Occidente la dovizia dei beni inestimabili recatici dal dal Vangelo di Gesù Cristo. — Nè si spegnerà giammai la rinomanza di quegli illustri Orientali, che, inspirati e guidati dal genio del cattolicismo, poterono salire ad ogni più pregiata grandezza, e mercè la santità, lo splendore delle imprese, raccomandare ai posteri la gloria del loro nome. Le quali cose riandando col pensiero ci sentiamo, come i nostri Predecessori, animati dalla più viva brama di adoperarci con ogni potere, affinchè in tutto l' Oriente torni in fiore la virtù e la grandezza di una volta e si distruggano quei falsi concetti e quei pregiudizii che diedero argomento alla fatale divisione.

E infatti la Chiesa, ben lungi dal dimostrarsi ingiusta e parziale verso i popoli orientali, non ha mai cessato di trattarli con materna predilezione. Se si leggano il Martirologio e il Bollario Romano, gli atti dei Concilii particolari o generali tenuti in Occidente, come a Clermont, a Lione, a Firenze, a Trento, o piuttosto se si legga la storia di quindici secoli, sarà impossibile tacciare per un solo atto il Papato di rigore o di indifferenza verso l' Oriente.

Il nostro calendario dà un posto d' onore a tutti i santi Pontefici

---

presenti altresì il sacro Collegio dei Cardinali e la Prelatura romana, con altri moltissimi personaggi. Il dì seguente i detti Prelati Orientali si presentarono al S. Padre per fargli omaggio, ad a brevi ed acconce parole di devozione e di affetto rivoltigli dall' E.mo Card. Vincenzo Vannutelli, Presidente onorario delle feste, il Sommo Pontefice rispose con questo nobile e interessante discorso, che non vogliamo omettere nel nostro periodico.

e Dottori dell' Oriente, la nostra liturgia è piena delle loro sapienti Omelie; le lettere e Costituzioni Pontificie mostrano una costante sollecitudine pei sacri interessi delle loro chiese, e intorno a molti punti considerevoli della disciplina ecclesiastica, l' occidente si contentò di difendere la propria tradizione, e si mostrò pieno d' indulgenza per le pratiche differenti delle Chiese Orientali. La Santa Chiesa, tratta da un pensiero di pacificazione, non ha forse sanzionato colla suprema sua autorità la preminenza che Costantinopoli aveva usurpato sui Patriarcati Apostolici dell' Oriente? Non è finalmente il Papato che ha chiamato a raccolta tutte le nazioni cristiane per togliere il divino anatema, che pesa sulla città deicida, e per riscattare Gerusalemme dal giogo degli infedeli? Che se tanti sforzi restarono senza un felice successo, voi lo sapete umanamente il motivo, o Venerabili Fratelli.

Ma nessuna meraviglia che l' Oriente non abbia voluto associarsi ai Latini, per la liberazione dei luoghi santi, quando si rifiutarono di ascoltare le preghiere della Chiesa per la istessa libertà, e figli ribelli preferirono alle tenerezze della madre un giogo durissimo.

Ciò non pertanto il Papato non ha mai cessato di piangere sulla sorte infelice di tanti figliuoli; e, per non ricordare fatti lontani, bastano le lettere Encicliche del 6 gennaio 1848 di Papa Pio IX — l' invito amoroso con cui lo stesso Pontefice, 8 settembre 1864, colla carità la più viva e più delicata, col desiderio più ardente della pace e dell' unione, prega tutti i vescovi dissidenti a venire al Concilio Vaticano e li scongiura ad imitare i loro predecessori, che risposero all' appello dei Papi Gregorio X e Eugenio IV per recarsi al secondo Concilio di Lione e a quello di Firenze. Ma basterà per tutto la carità dimostrata dal Nostro immediato Predecessore Leone XIII, che, sempre preoccupato da questo pensiero, per gli Orientali non ha risparmiato preghiere, esortazioni e sacrifici, e, in un momento solenne, nonchè distinguere con segni di vera predilezione un figlio, che ritornava tra le braccia del padre, con una singolare eccezione alle regole generali della ecclesiastica disciplina, gli concedeva i titoli, le insegne e gli onori della dignità vescovile malamente conferitagli da alcuni prelati disertori dalla cattolica unità. Per il che, o Venerabili Fratelli, l' Oriente non ha altri nemici che le sue divisioni, i suoi errori, e la passione che lo ha fatto giuoco prima degli imperatori e poi dei suoi più accaniti nemici.

E ciò che resta della dignità dell' Oriente è quello soltanto, che ha avuto il coraggio di stabilirsi sotto la benigna influenza di Roma. Siete voi, Venerabili Fratelli, che vivendo nella povertà e assoggettandovi a tutte le privazioni, tenete ancora in onore le sacre tradi-

zioni, dei vostri Antenati. Siete voi che non risparmiate fatiche per convertire i vostri fratelli, siete voi, che formate il nostro gaudio e la nostra corona.

Ritornate pertanto ai vostri paesi, dite a tutti, che le dignità e lo spendore dell' Oriente non è in alcun luogo tanto caro come a Roma. Che qui i diversi riti orientali sono trattati con onore, regolarmente celebrati in molte Chiese, e si uniscono frequenti alle ceremonie papali. Dite, che una Congregazione speciale è incaricata di vigilare sulla sua conservazione, come alla sua ortodossia. Che la Propaganda manda tutti gli anni a tutte le parti dell' Oriente dei giovani preti indigeni, ch' essa ha nutriti ed educati secondo le tradizioni ortodosse dei loro paesi, e ai quali impone la legge di restare fedeli ai riti delle rispettive loro nazioni.

Dite che Roma è così attenta per togliere ogni pretesto alle divisioni, che resiste con fermezza allo zelo ardente dei neofiti, che vorrebbero abbracciare la sua disciplina.

Dite che l' Oriente resterà sempre il paese dell' aurora e che le sue plaghe ridenti non cesseranno di mandarci il lume della natura; ma, poichè il Signore ha eletto Roma per essere il testamento della nuova alleanza, è di qua che spande i suoi raggi il sole della verità e della grazia come l' han proclamato di gran cuore gli stessi Orientali in tante occasioni.

Dite finalmente che il Papa guarda a loro con affetto straordinario, e fa voti che per l' intercessione del santo glorioso, di cui celebriamo le feste, si rinnovi per le Chiese d' Oriente il fatto dei primi secoli della Chiesa, quando dall' Oriente erano chiamati gli Anacleti, gli Evaristi, i Telesfori, i Zosimi, i Teodori ed altri fino al terzo Gregorio a governare la Chiesa di Gesù Cristo.

A tal uopo nell' umiltà del nostro cuore supplichiamo caldamente il Principe dei Pastori, perchè si degni far balenare la divina sua luce alle menti di tanti traviati e infondere loro quel generoso coraggio, che li faccia entrare nell' unico ovile di Cristo, e riconoscere la sovrana autorità dell' unico sepremo pastore di tutta la Chiesa.

Intanto a pegno della viva nostra gratitudine e della nostra particolare affezione impartiamo a Voi Venerabili Fratelli e diletti Figli e a tutti i Cattolici dell' Oriente l' Apostolica Benedizione.

Secreteria di Stato

Per la conservazione degli archivi, dei monumenti e degli oggetti d' arte. Circolare all' Episcopato Italiano.

Ill.mo e R.mo Signore,

L' urgente necessità di assicurare e regolare la conservazione degli archivi, dei monumenti ed oggetti d' arte, custoditi dal clero, ha suggerito al Santo Padre di richiamare su questa importante materia la particolare attenzione e sollecitudine del Reverendissimo Episcopato italiano.

Adempio pertanto l' incarico affidatomi da Sua Santità, notificando a V. S. le seguenti pontificie disposizioni e raccomandazioni.

1. In ogni Diocesi verrà costituito dall' Ordinario un permanente *Commissariato diocesano pei documenti e monumenti custoditi dal clero*, con lo scopo preciso di assicurare e migliorare la conservazione delle cose sovraccennate, tanto nel senso che non vengano alienate, quanto in quello che siano custodite in buone condizioni.

2. Prima cura del Commissariato sarà di redigere un semplice ma esatto Catalogo, tanto dei documenti conservati negli archivi ecclesiastici della diocesi, quanto dei monumenti ed oggetti artistici, custoditi dal clero diocesano. L' uno e l' altro catalogo sarà redatto dal rispettivo Commissariato per ogni ente ecclesiastico (Capitolo, Parrocchia, ecc.), e per ogni luogo pubblico destinato al culto. Una copia di tale catalogo verrà conservata nell' archivio locale (capitolare, parrocchiale, ecc.), ed un' altra presso il Commissario stesso in codesta Curia.

3. Qualsiasi cambiamento da farsi nello stato della cosa catalogata, per il quale cambiamento il catalogo verrebbe ad essere inesatto nel punto rispettivo, sarà puntualmente notificato, avanti di essere eseguito, da chi di ragione (Capitolo, Parroco, ecc.), al rispettivo Commissario che dovrà registrare tale cambiamento, salvo di fare eventuali osservazioni le quali dovranno essere tenute nel debito conto.

4. Continua cura del Commissariato sarà d' invigilare che l' anzidetta conservazione venga scrupolosamente assicurata da parte del clero cui spetta. Constatando qualche deficienza, ne avvertirà subito il responsabile; ed al bisogno, presenterà un motivato ricorso all' Ordinario che non mancherà di informarsi e di provvedere quanto prima. — D' altra parte, l' Ordinario non mancherà, in occasione della Sacra Visita, di verificare lo stato delle cose alle quali si riferisce la presente

circolare, avvertendone a sua volta il Commissariato per le opportune disposizioni.

5. Il Commissariato diocesano sarà composto almeno d' un Commissario per i documenti, e d' uno pei monumenti. Sarà pertanto cura sollecita della S. V. di devenire a tale nomina; ed altresì, potendolo, di aggiungere all' uno e all' altro una Commissione di competenti ecclesiastici e laici per coadiuvare l' opera.

6. Il R.mo Ordinario non lascerà occasione di dare pratiche indicazioni e di fare opportune raccomandazioni al clero custode come sopra, perchè questo possa meglio adempiere il suo compito. Da parte sua il Commissario si darà premura di raccomandare la diffusione di opportuni manuali, come anche di sunti di brevi norme pratiche per lo stesso scopo. — Inoltre, considerati i frequenti e spesso subdoli tentativi di acquisti, cambi ecc. da parte di trafficanti, l' Ordinario terrà rigidamente ferme le vigenti disposizioni canoniche contro le alienazioni, permute ecc., nonchè il proprio diritto e dovere di ricognizione e di consenso per ogni atto straordinario di simile amministrazione.

Tali sono le disposizioni che il Santo Padre affida allo zelo del Rev.mo Episcopato italiano, come linee fondamentali per provvedere sempre più adeguatamente al grave ed onorevolissimo compito del clero, riguardo alla custodia dei tesori di storia e di arte. Sua Santità è sicura che queste linee saranno non solo prontamente e pienamente applicate, ma che verranno altresì a condurre continue migliorie, ad onore e tutela delle gloriose tradizioni della Chiesa.

Colgo intanto con piacere l' occasione di raffermarmi con sensi della più distinta stima.

Di S. V. Ill.ma e R.ma

Roma, 12 dicembre 1907.

Aff.mo per servirla
Card. Merry Del Val

NORME

PER L' ORDINAMENTO EDUCATIVO E DISCIPLINARE DE' SEMINARII D' ITALIA

date dalla S. Congr. dei Vescovi e Regolari con approvazione di S. S. Pio PP. X.

(Contin e fine — v. questo Vol., pag. 30-39)

PARTE SECONDA

Ammissione dei giovani in Seminario

Quale sia lo scopo dei Seminari, apparisce chiaro dalle parole del Concilio di Trento che li istituì: " *Singulae Cathedrales certum puerorum numerum religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur, quorum indoles et voluntas spem afferat eos ecclesiastici ministeriis perpetuo inservituros, ita ut hoc Collegium Dei Ministrorum perpetuum Seminarium sit* „. E il Sommo Pontefice Leone XIII di s. m. nella citata Lettera ai Vescovi d' Italia dice: " *Noi sentiamo di dover nuovamente e con più vivo studio raccomandare che innanzi tutto i Seminari siano con gelosa cura mantenuti nello spirito proprio, così rispetto all' educazione della mente come a quella del cuore. Non si perda giammai di vista, che essi sono esclusivamente destinati a preparare i giovani non ad uffici umani, per quanto legittimi ed onorevoli, ma all' alta missione di ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio* „.

L' ammissione quindi dei giovani in Seminario richiede la massima ponderazione. " *Non si accolgano*, prosegue Leone XIII, *che giovani i quali offrano fondate speranze di voler consacrarsi in perpetuo al ministero ecclesiastico* „. Non si ha con ciò da pretendere da essi, massime se ancora di tenera età, una risoluta determinazione allo stato ecclesiastico, ma che addimostrino almeno una certa naturale disposizione a tale stato (1).

Nell' ammettere gli alunni sia ai corsi inferiori che ai superiori, si avrà presente il Decreto della S. Congregazione del Concilio " *De Seminariorum alumnis* „, del 22 dicembre 1905 (2), e le poche norme che seguono.

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVIII, p. 211.
(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 540.

Capo I.

Ammissione ai corsi inferiori.

Art. 80. Perchè un giovane possa essere ammesso in Seminario dovrà appartenere a famiglia praticamente cristiana e di fama onorata.

Art. 81. Gli alunni, o chi per essi, esibiranno gli attestati:

1.° di Battesimo e quello di Cresima, se pur l'hanno già ricevuta:

2.° di legittimità di matrimonio dei genitori;

3.° di buona condotta, rilasciato dal Parroco o dai Superiori degli Istituti frequentati;

4.° di sana costituzione fisica e di vaccinazione.

Art. 82. Nell'assegnamento della classe si osserveranno rigorosamente le disposizioni del Cap. II *a)* del Programma generale degli studi.

Art. 83. Quanto all'età, la norma è data dalle disposizioni del Concilio di Trento. " *In hoc vero Collegio (Seminario) recipiantur qui ad minimum duodecim annos et ex legitimo matrimonio nati sint* " (Sess. XXIII Cap. 18. De Reformat.).

Capo II.

Ammissione ai corsi superiori.

Art. 84. Nessuno sarà ammesso ai corsi superiori che non abbia regolarmente compiuto i corsi inferiori, superandone gli esami.

Art. 85. Gli alunni che, compiuti i corsi inferiori in un Seminario, si recano in un altro per studi superiori, esibiranno il certificato degli studi fatti e quello di buona condotta rilasciato dal Rettore.

Art. 86. Non si ammetteranno ai corsi superiori che quei giovani i quali abbiano dato segni di vocazione allo stato ecclesiastico.

Art. 87. È rimesso alla prudenza del Rettore il ritenere gli alunni che intendessero di rimanere in Seminario al solo scopo di conseguire la licenza liceale.

PARTE TERZA

Regolamento per gli Alunni

Capo I.

Della pietà.

Dicesi pietà verso Dio quella disposizione dell'animo, che spinge ad adempiere i doveri che la creatura ragionevole ha verso il Creatore, rendendogli sopratutto un culto affettuoso e devoto. Essa abbraccia quindi tutto l'uomo e l'ordina alla sua meta divina, dando elevazione alla mente, fermezza al carattere, nobiltà al cuore, eccitamento e sostegno a tutte le virtù. Necessaria ad ogni forma di educazione, la pietà è indispensabile per la educa-

zione ecclesiastica, che ha per fine di formare negli alunni l' *homo Dei* (1).

L' acquisto della pietà è dunque il primo e più grande dovere degli alunni. " *Decet clericos vel a prima aetate iugo Domini assuescere, pietati vacare plurimum, inservire sacris ministeriis, vitae sacerdotalis exemplo conformari.* „ (Leo XIII Encycl. " *Paternae providaeque Nostrae* „ 18 Septem. 1899).

Il mezzo più semplice e più efficace per acquistare la pietà, è di esercitarsi nelle pratiche di essa, in modo che siano sempre l' espressione viva dell' animo. Vi saranno pertanto pratiche di pietà quotidiane, settimanali, mensili, annuali.

§ 1. — *Pratiche quotidiane.*

Art. 88. In ogni Seminario si praticheranno ogni giorno i seguenti esercizi di pietà:

1.° Orazioni del mattino.
2.° Meditazione.
3.° Messa.
4.° Lettura spirituale.
5.° Visita al SS.mo Sacramento.
6.° Recita del S. Rosario.
7.° Orazioni della sera ed esame generale di coscienza.
8.° Al mattino, al mezzogiorno, all' Ave Maria della sera, recita dell' *Angelus Domini*, o della *Regina coeli* secondo i tempi.

§ 2. — *Pratiche settimanali.*

Art. 89. Nelle Domeniche e in altre feste solenni le Camerate presteranno per turno il servizio nella Cattedrale. Il Rettore provvederà affinchè gli alunni che rimangono in Seminario, compiano qualche altro atto religioso, giusta l' opportunità. Quando il Vescovo interverrà alle funzioni in Cattedrale, dovranno recarvisi tutti gli alunni.

Art. 90. Nei giovedì o nelle Domeniche essi avranno una conferenza spirituale, della quale verrà incaricato un sacerdote atto per scienza e pietà. Tutti i venerdì nel pomeriggio ad ora competente si reciteranno cinque *Pater*, *Ave* e *Gloria* coll' orazione *Respice, quaesumus Domine super hanc* etc.

Art. 91. Ogni otto giorni gli alunni si accosteranno al sacramento della Penitenza, e si comunicheranno di frequente secondo consiglio del proprio Confessore.

§ 3. — *Pratiche mensili.*

Art. 92. Nel primo venerdì del mese avrà luogo il pio esercizio in onore del S. Cuore di Gesù, nel modo che sarà giudicato più opportuno, non dimenticando il privilegio della Messa votiva concessa dal Sommo Pontefice Leone XIII di s. m.

Art. 93. Si farà il ritiro, detto della buona morte, con quelle conferenze

(1) S. Paul. *Ad Timoth.* I, cap. VI, 11.

e pratiche che la consuetudine ha indotto, col fine che ciascuno esamini più accuratamente la propria coscienza, e prenda quelle risoluzioni che valgano a meglio correggere i difetti e ad avanzare nella virtù.

§ 4. — *Pratiche annuali.*

Art. 94. Si faranno divotamente le Novene, i Tridui, ecc. che si sogliono premettere alle maggiori solennità di N. S. G. C. e di Maria SS.ma; parimenti si celebreranno con speciale divozione dette feste, non che quelle altre che la Chiesa inculca al popolo cristiano.

Art. 95. Con divozione filiale si praticherà il *Mese Mariano.*

Art. 96. Ogni anno si terrà un corso di Esercizi spirituali, almeno di cinque giorni consecutivi, ovvero due corsi di tre giorni ciascuno, secondo le consuetudini locali. In quei giorni i chierici già *in Sacris* reciteranno le Ore canoniche in comune.

Art. 97. Gli alunni presteranno la dovuta attenzione alle predicazioni degli esercizi, ed in genere, alle meditazioni, istruzioni, letture spirituali e conferenze per il loro profitto, disposti a renderne conto ai Superiori qualora venissero interrogati.

Capo II.

Dello Studio.

Lo studio è uno dei più gravi doveri per coloro che si preparano a divenire insieme *sal terrae* e *lux mundi.* " *Lumen doctrinae, neque illud vulgare, in sacerdote requiritur, quia muneris eius est implere sapientia ceteros, evellere errores, ducem esse multitudini per itinera vitae ancipitia et lubrica* „ (Leo XIII, Encycl. " *Exeunte iam anno* „ 1 Dic. 1888).

Gli alunni attenderanno quindi con ogni diligenza agli studi loro prescritti. Prima di tutto innalzeranno la lor mente a Dio per invocarne l'aiuto e poi consacreranno allo studio tutto il tempo stabilito, fuggendo l'oziosità che è veleno dell'anima e del corpo.

§ 1. — *Delle scuole.*

Art. 98. Tutti gli alunni saranno sempre pronti alle lezioni e ai rispettivi esercizi scolastici.

Art. 99. Si osserverà la separazione delle classi, nelle quali verrà assegnato a ciascuno un posto, che non cambieranno senza il permesso del Professore.

Art. 100. Nel recarsi alla scuola e nell'uscirne, sia per cambiar classe, sia per restituirsi alla propria camerata, gli alunni procederanno sempre in silenzio e con ordine, senza trattenersi a conversare con scolari esterni, se vi fossero, ricordando che è assolutamente vietato di avere con essi qualunque relazione, senza permesso speciale del Rettore.

Art. 101. Nessuno uscirà dalle scuole, se non per giusto motivo e con l'espressa licenza del Professore.

Art. 102. Alle lezioni ognuno presterà la debita attenzione, per ritrarne ogni profitto.

Art. 103. Il silenzio, la compostezza della persona, il rispetto, la modestia nel domandare e nel rispondere, sono le doti di un ben disciplinato scolare.

§ 2. — *Del luogo e del tempo di studio.*

Art. 104. Gli alunni si occuperanno principalmente delle lezioni di scuola e di altre materie affini. Perciò non si permetterà loro di tenere in camera libri che possano recare danno morale e distrazione dagli studi principali. Quanto alle letture, si osserveranno rigorosamente le prescrizioni del regnante Pontefice Pio X nell' Enciclica " *Pieni l' animo* „ del 28 Luglio 1906 (1) e la già citata istruzione del S. Uffizio del 28 Agosto 1907.

Art. 105. In tempo di studio si farà il più perfetto silenzio; perciò nessuno uscirà di camera, nemmen per recarsi dai Superiori o dal confessore, se non per urgente necessità.

Art. 106. Oltre allo studio delle lettere e scienze, gli alunni dovranno imparare il canto gregoriano, secondo le prescrizioni del regnante Pontefice Pio X, intervenendo alla scuola che avrà luogo ogni settimana in giorni da destinarsi.

Art. 107. Si procurerà che ogni Seminario, data la parte principale al canto gregoriano, abbia la sua *Schola cantorum* nella quale si coltiverà il canto figurato, conforme alle prescrizioni del Motu Proprio del regnante Pontefice Pio X (22 Nov. 1903), preferendo le composizioni di genere polifono, che mantengono in istima ed amore il canto gregoriano.

Art. 108. Nei giorni e nelle ore stabilite, gli alunni si eserciteranno nelle sacre cerimonie, affine di servire con esattezza, gravità e divozione nelle sacre funzioni, tanto nella Cappella o Chiesa del Seminario, quanto nella Cattedrale.

§ 3. *Prove obbligatorie del profitto nello studio.*

Art. 109. Tutti gli alunni saranno obbligati a prender parte ai saggi, concorsi, ecc. che saranno stabiliti dal Prefetto degli studi, d' accordo col Rettore.

Art. 110. Tutti si presenteranno agli esami per la promozione alle classi superiori, secondo le disposizioni del Capo VI *e*, *f*, del Programma degli studi.

Art. 111. Chiunque, non impedito da manifesta infermità, o da altra legittima causa riconosciuta dai Superiori, trascurerà di presentarvisi, mostrerà di non voler più rimanere in Seminario.

Art. 112. Se alcuno degli alunni non si presenterà agli esami, per legittima causa, oppure, presentatosi, non verrà approvato, dovrà farli nella sessione di riparazione.

Art. 113. Se alcuno non si presenterà agli esami di riparazione, oppure, ripresentatosi, non verrà approvato, se alunno del ginnasio o del liceo, dove ripetere la classe con la facoltà della doppia prova degli esami; se poi sarà alunno di teologia, non essendo possibile di fargli ripetere la stessa classe (per il fatto che gli alunni di due o tre corsi si trovano insieme, per al-

(1) V. *Mon. Ecc.* Vol. XVIII, p. 211; Vol. XIX, p. 386.

cune materie), dovrà fare un anno di più, e di ciò si terrà conto nell' ammetterlo agli Ordini Sacri.

CAPO III.

Della disciplina.

Per disciplina qui s' intende il complesso delle norme pratiche che regolano la vita degli alunni del Seminario. Essa promovendo l' ordine esterno, mira all' ordine interno della volontà, per formarla al dovere e alla virtù.

La disciplina viene in aiuto della naturale debolezza, generando nell' anima l' abitudine del bene, che non si acquista se non con atti ripetuti. I Superiori perciò la introducano e la mantengano in fiore e gli alunni l' abbiano in vera stima, persuasi che essa non violenta la volontà, ma piuttosto la libera dalle cattive inclinazioni. Saranno un giorno sacerdoti esemplari coloro che, alunni, sono amanti della disciplina. " *Illi in sacerdotio integre sancteque versabuntur, qui sese in hoc genere ab adolescentia exoluerint, et tantum disciplina profecerint, ut ad eas virtutes quae commemoratae sunt, non tam instituti quam nati videantur* „. (Leo XIII, Encycl. " *Etsi Nos* „ 15 Feb. 1882).

§ 1. — *Avvertenze generali.*

Art. 114. Si userà tutta la diligenza affinchè gli alunni siano segregati dal contatto con giovani non aspiranti al sacerdozio, se le scuole fossero frequentate da esterni.

Art. 115. Gli alunni saranno divisi in camerate secondo l' età, la classe, a giudizio del Rettore.

Art. 116. A ciascuno verrà assegnato il posto in iscuola, in refettorio in cappella, nelle file ecc., il quale posto verrà mutato di tanto in tanto, onde promuovere e conservare la mutua carità.

Art. 117. Si formerà un orario che regoli gli atti in comune, tanto pei giorni di scuola, quanto per quelli di vacanza, e rimarrà esposto, perchè tutti possano averne conoscenza. Un orario speciale verrà stabilito per le ferie autunnali, nelle quali, oltre gli esercizi di pietà non deve mancare qualche lezione e un poco di studio.

Art. 118. Tutti indistintamente gli alunni saranno tenuti ad intervenire con puntualità agli atti in comune, dai quali potranno essere solamente dispensati dai Superiori per cause particolari e plausibili.

Art. 119. Occorrendo a qualche alunno la necessità di assentarsi momentaneamente dalla cappella, dal refettorio, dalla scuola, dalla ricreazione e simili, domanderà il permesso al Superiore che presiede.

Art. 120. Sarà data la conveniente importanza al silenzio, che, ben praticato, conferisce moltissimo alla virtù e allo studio.

Art. 121. Nel Seminario vi saranno appositi locali per la ricreazione delle diverse camerate.

Art. 122. Sarà sempre data la preferenza a quei trattenimenti e giuochi, che tengano viva la ricreazione interessando tutta la camerata.

Art. 123. Durante le refezioni, ordinariamente, si farà lettura, usando per ciò libri edificanti ed istruttivi.

Art. 124. Si farà in modo che lo studio, le ricreazioni e le stesse funzioni di chiesa non si prolunghino soverchiamente, perchè gli alunni non ne risentano tedio.

Art. 125. Si avrà l'avvertenza che i dormitori e tutti gli altri locali frequentati nelle ore notturne, siano sufficientemente illuminati.

§ 2. — *Verso i Superiori.*

Art. 126. Gli alunni riconosceranno nella persona del Rettore un padre, cui è dovuto filiale amore e pronta obbedienza. Proporzionatamente faranno così verso gli altri Superiori.

Art. 127. Ognuno, nelle ore e nel modo che verrà stabilito, avrà libero accesso al Rettore per esporre i propri bisogni ed i propri desideri con animo aperto e confidente. Con le stesse cautele, e per ragionevole motivo, potranno gli alunni recarsi anche dal Direttore di spirito e dal Vicerettore. Prima però di lasciare la camerata, ne daranno avviso al Prefetto.

Art. 128. Accetteranno con sommissione e in pace i dinieghi, i rimproveri, le correzioni e i castighi, che loro venissero dai Superiori, e ne trarranno profitto, dimostrandolo col fatto di una emenda sincera e duratura.

Art. 129. Alla presenza del Rettore, di altri Superiori, o di persone distinte, rimarranno sempre in piedi e a capo scoperto, quando non siano espressamente invitati a sedere ed a coprirsi.

Art. 130. Ogni alunno, scorgendo qualche grave mancanza, da cui possa derivare offesa di Dio, pericolo alla virtù dei compagni o al buon nome del Seminario, ne darà avviso ai Superiori perchè vi apportino opportuno rimedio. Il far ciò non è esercitare l'ufficio di delatore, ma zelare il bene comune e la carità verso le anime.

§ 3. — *Verso se stessi.*

Art. 131. Ogni alunno rispetterà in se medesimo l'immagine di Dio e il tempio dello Spirito Santo, coll'osservare la più grande modestia e decenza, tanto in compagnia degli altri, come da solo nella propria camera, pensando che in ogni luogo Dio è presente.

Art. 132. Tutti cureranno la nettezza della persona e degli abiti; porteranno la chioma convenientemente tagliata e composta, alieni da ogni vanità e sordidezza, come da ogni affettazione e singolarità, conformandosi in tutto agli usi del Seminario.

Art. 133. Sarà loro impegno di osservare i precetti igienici, riguardanti la cura della persona. (Cfr. Appendice I, § 2).

Art. 134. Serberanno decoro nel tratto, nel portamento, nel parlare, guardandosi da ogni leggerezza e da ogni atto disdicevole alla gravità ecclesiastica.

Art. 135. Terranno ordine e pulitezza nella camera, nei libri, nel suppellettile, e non faranno sciupo nè degli oggetti propri, nè di quelli del Seminario.

§ 4. — *Verso i compagni.*

Art. 136. Gli alunni osserveranno costantemente la divisione fra camerata e camerata, sì in casa che fuori, tanto che quelli dell' una non tratteranno con quelli dell' altra senza licenza dei superiori.

Art. 137. Nei compagni vedranno altrettanti fratelli in Gesù Cristo, affinchè cominci così a regnare fra essi quella mutua carità che è tanto desiderabile fra gli ecclesiastici.

Art. 138. Nel conversare tra loro useranno sempre maniere informate alla cristiana carità, perciò eviteranno le contese, le parole pungenti, guardandosi soprattuto dal farsi beffe di chi è più virtuoso, o di chi avesse qualche difetto naturale.

Art. 139. Nel chiamarsi l' un l' altro faranno uso del semplice nome o cognome di famiglia, escludendo affatto ogni soprannome.

Art. 140. Eviteranno le amicizie particolari, il mettersi le mani addosso, anche per ischerzo, lo scriversi biglietti o lettere, il farsi dei regali e cose somiglianti rigorosamente proibite. I trasgressori saranno puniti a dovere.

Art. 141. Avranno in orrore qualunque parola o discorso indecente nonchè qualsiasi tratto men che onesto.

Art. 142 In ricreazione, o al passeggio, non sarà mai loro lecito di segregarsi dai compagni e sottrarsi dalla sorveglianza del Prefetto.

§ 5. — *Verso i domestici.*

Art. 143. Gli alunni useranno con i domestici i dovuti riguardi di carità e di civiltà, senza però contrarre alcuna famigliarità con essi. Avendo in alcuna cosa a lagnarsi del loro servizio, ne riferiranno al Prefetto.

Art. 144. A nessuno sarà lecito d' intrattenersi con i domestici e molto meno di dar loro commissioni o incarichi.

Art. 145. I soli Prefetti, d' intesa col Vicerettore, tratteranno con i domestici per far provvedere quello che gli alunni debbono procurarsi a loro spese, e per le commissioni.

§ 6. — *Verso gli estranei.*

Art. 146. Le visite agli alunni saranno permesse d' ordinario, due volte alla settimana, in giorni da fissarsi, in ore libere dagli atti in comune, e prima dell' Ave Maria della sera. Per visite straordinarie si dovrà richiedere ogni volta la licenza dei Superiori.

Art. 147. In via ordinaria, potranno gli alunni ricevere le visite dei genitori o dei parenti prossimi. Se si tratta di altre persone, occorre il permesso del Rettore o Vicerettore.

Art. 148. In parlatorio gli alunni si comporteranno in tutto e con tutti secondo le regole di buona creanza, non per piacere vanamente al mondo, ma per fuggire la inciviltà ed ogni ruvido trattare col prossimo.

Art. 149. Gli alunni non potranno ricevere commestibili o bevande senza il permesso del Vicerettore, il quale ne disporrà secondo che crederà conveniente.

Art. 150. Niuno riceverà o spedirà corrispondenze epistolari senza che

siano state vedute dal Rettore, che nella sua prudenza, vedrà se siail caso di farne la consegna o la spedizione.

§ 7. — *Della refezione.*

Art. 151. Nell' entrare e nell' uscire dal refettorio gli alunni osserveranno il silenzio, e nel tempo della refezione ascolteranno la lettura che verrà fatta.

Art. 152. Ognuno a tavola serberà un contegno corretto, come lo esigono le regole di buona creanza evitando soprattutto l' avidità e la precipitazione nel prendere il cibo, contrario non meno alla sanità che alla temperanza.

Art. 153. Si abitueranno gli alunni al cibo comune. Nei casi speciali il Superiore provvederà secondo il bisogno e nel modo che giudicherà espediente.

§ 8. — *Della ricreazione.*

Art. 154. Ognuno prenderà parte volentieri alla ricreazione in comune, affinchè riesca di vero sollievo al corpo ed allo spirito.

Art. 155. Non sarà lecito ad alcuno, senza speciale licenza del Prefetto, di appartarsi dai compagni nel tempo della ricreazione, nè di ritirarsi in camera, fosse anche per attendere allo studio o alla lettura di qualche libro.

Art. 156. Verranno proscritti quegli scherzi che non fossero conformi allo allo spirito di carità e che disdicessero a persona bennata, come pure quei giuochi che fossero di pericolo alla salute. (Cfr. Appendice I, § 2).

§ 9. — *Del passeggio ed altre uscite fuori del Seminario.*

Art. 157. Ognuno procurerà di trovarsi pronto ed in conveniente assetto per il passeggio, in attesa del cenno del Prefetto per la partenza.

Art. 158. Nessuno potrà rimanere in casa nel tempo della passeggiata, se non per grave ragione e col permesso, ottenuto volta per volta dai Superiori.

Art. 159. Ogni camerata andrà per quelle vie che saranno indicate dal Prefetto, d' intesa con i Superiori. Durante il passeggio è assolutamente vietata qualunque refezione, senza espressa licenza del Rettore.

Art. 160. In città si camminerà sempre in buon ordine, con portamento decoroso, con passo moderato, e ciascuno s' intratterrà col proprio compagno parlando a voce sommessa. Fuori di città, il Prefetto potrà permettere che si sciolgano le file, però nessuno si allontanerà di troppo.

Art. 161. Se nella passeggiata s' incontrasse Monsignor Vescovo, gli alunni si fermeranno a capo scoperto per rendergli il dovuto ossequio; — se poi s' incontrassero i signori Canonici, Superiori, Professori del Seminario, altri Sacerdoti, ovvero personaggi specialmente indicati dai Superiori, saluteranno scoprendosi il capo, ma senza fermarsi.

Art. 162. Non si permetterà agli alunni di uscire dal Seminario per andare fuori a pranzo o per far visite in case particolari. Così pure non si permetterà, in via ordinaria, di uscire con i parenti che venissero a visitarli.

§ 10. — *Delle vacanze.*

Art. 163. Nei giorni di vacanza, pur rimanendo fermo il regolamento, sarà in facoltà del Rettore di prolungare la passeggiata e le ricreazioni, ed anche di dispensare per giusta causa, in tutto o in parte, dallo studio.

Art. 164. Non sarà permesso, in occasione di prolungate vacanze, di andare a passarle presso la famiglia; ognuno si contenterà dei divertimenti che verranno procurati in quei giorni nel Seminario.

Art. 165. Le vacanze autunnali si passeranno da tutti nella villeggiatura del Seminario.

Art. 166. È rimesso alla prudenza dei Vescovi di concedere agli alunni, specialmente di Liceo e di Teologia, di recarsi per alcuni giorni (un mese al massimo) presso le rispettive famiglie. In tal caso sarà cura del Rettore di affidarli alle sollecitudini dei rispettivi Parrochi o di altro pio Sacerdote, dai quali richiederà confidenziali informazioni sulla loro condotta prima di riammetterli in Seminario.

§ 11. — *Dell' espulsione.*

Art. 167. L' espulsione dal Seminario è rimedio estremo, ma talvolta indispensabile, per l' incolumità dell' Istituto. " *Discolos et incorrigibiles*, dice il Concilio di Trento (Sess. XXIII, Cap. 18 De Reformat.), *ac malorum morum seminatores acriter punient, eos etiam, si opus fuerit, expellendo.* „ " *Si rimandino*, dice il Sommo Pontefice Leone XIII nella citata Lettera, *quanti nel corso della loro educazione manifestassero tendenze non convenevoli alla vocazione sacerdotale.* „

Art. 168. Saranno perciò rimandati gl' incorreggibili, quelli cioè, che, dopo amorevoli ammonizioni e correzioni opportune, dànno poca speranza di emenda: e gli scandalosi, che inducono ad ammutinamenti, a trasgressioni di regole, ad insolenze.

Art. 169. Le gravi mancanze contrarie alla moralità saranno punite con l' immediata espulsione dal Seminario, secondo il giusto parere in proposito di S. Alfonso, " *Tutius consilium est eum statim e Seminario expellere, quia talis ovis inquinata contagione potens est totum Seminarium corrumpere.* „ (Homo Apost. *Reg. de Sem.* I, 4).

APPENDICE

Norme Igieniche

§ 1. — *Abitazione.*

Art. 1. I locali della cappella, del refettorio, dello studio ecc., siano ampi, bene illuminati ed aereati, possibilmente provvisti di illuminazione elettrica.

Art. 2. Le aule scolastiche siano mantenute nella dovuta nettezza, abbiano banchi comodi, di modello igienico e vario, secondo l' età degli alunni.

Art. 3. Si provveda che in tutte le stanze sia spesso rinnovata l' aria in qualunque stagione dell' anno.

Art. 4. Le camere da letto e i dormitori siano di tal capacità da corrispondere ad un minimo di 14 metri cubi per ogni individuo.

Art. 5. L' acqua potabile sia separata da quella che serve per gli usi comuni.

Art. 6. I cessi siano in proporzione degli individui, ben aereati, costruiti con il sistema dei vasi di maiolica a sifone, con caduta intermittente d' acqua.

Art. 7. Ogni locale sia provvisto di grandi sputacchiere di metallo smaltato con sabbia.

Art. 8. La pulizia di tutte le stanze e corridoi sia fatta ogni giorno, con segatura bagnata, o meglio, con canavacci bagnati avvolti intorno alle scope.

Art. 9. Qualora le scuole siano fuori del Seminario, occorre che presso la scuola vi sia un vestibolo ampio e ben ventilato, ove si depositino ombrelli, mantelli bagnati e cappelli.

§ 2. — *Cura della persona.*

Art. 10. Ogni alunno deve avere la massima cura della nettezza del corpo, lavarsi il viso e il collo ogni giorno e le mani più spesso, specialmente prima di ogni pasto; risciacquarsi in ore opportune la bocca e pulire i denti.

Art. 11. Occorre lavare di quando in quando tutto il corpo, o mediante un bagno generale in bagnarola o mediante doccia.

Il bagno si prenda nei giorni di vacanza, per turno, a distanza dai pasti, ed avendo cura di farlo seguire da una conveniente reazione all' aperto.

Art. 12. La biancheria personale e quella del letto siano cambiate sovente: gli abiti siano sbattuti e spazzolati ogni giorno. Il collare di gomma è da proibirsi, perchè dannoso alla salute.

Art. 13. Le passeggiate si facciano fuori dell' abitato, e durino non meno di un' ora nei giorni di scuola e di due ore nei giorni di vacanza.

Art. 14. Le ricreazioni si tengano possibilmente sempre all' aperto, sotto un porticato quando piove. Gli alunni non stiano seduti o fermi a conversare, ma camminino o meglio prendano parte a giuochi collettivi per i quali il corpo sia in movimento.

§ 3. — *Medico.*

Art. 15. Il medico addetto al Seminario deve visitare rigorosamente ciascun giovane che si presenti per l' ammissione, e verificare se è stato rivaccinato di recente. Dipenderà dal suo prudente giudizio il non accettare i soggetti gracili o predisposti a malattie, nonchè quelli che presentino infezioni esterne trasmissibili ai compagni.

Art. 16. Egli acceda periodicamente al Seminario in giorni ed ore prestabilite, in modo che tutti gli alunni possano facilmente ricorrere a lui per consigli igienici.

Art. 17. Informi il Rettore di qualunque inconveniente igienico che potesse avvertire nel Seminario e proponga i mezzi per ripararvi.

Art. 18. Dichiari quando un alunno si debba dispensare dall' osservanza del digiuno.

Art. 19. Faccia un' ispezione sommaria a tutti gli alunni, prima e dopo la villeggiatura; e prenda nota in apposito registro delle condizioni generali della loro salute.

Art. 20. Curi gli alunni e tutto il personale nelle malattie brevi e di poca entità nel Seminario stesso; ma appena abbia il dubbio che una malattia

possa durare a lungo o possa essere trasmissibile ad altri, proponga al Rettore l' immediato trasporto dell' infermo in famiglia o in una casa di cura.

Art. 21. Ordini le disinfezioni che ritiene opportune, ed invigili che non siano conservate nell' infermeria sostanze velenifiche o altrimenti pericolose alla salute.

Art. 22. Il Medico, d' intesa con l' economo, sorvegli la nettezza della cucina e della dispensa, la stagnatura dei rami, la bollitura del latte. Verifichi gli alimenti e le bevande, per riguardo alla loro buona qualità ed alle possibili adulterazioni.

§ 4. — *Infermeria.*

Art 23. I locali destinati ad uso di infermeria siano preferibilmente esposti a mezzogiorno e provvisti di fornello, acqua potabile e cesso separato. Le pareti delle camere siano inverniciate a smalto. L' infermeria sia provvista di tutto il materiale asettico ed antisettico per una prima medicatura.

Art. 24. Vi sia una camera appartata e riservata per i casi di malattie infettive.

Art. 25. Ogni alunno, sentendo qualche indisposizione, ne avviserà subito il Prefetto e questi il Rettore, affinchè il malato sia, con tutta sollecitudine, trasportato all' infermeria, e ne venga subito informato il medico.

Art. 26. Il Vicerettore si darà premura che gli ammalati siano assistiti con diligenza e carità da un infermiere capace e fidato.

Art. 27. Il malato sarà ubbidiente al medico ed all' infermiere in tutto ciò che gli verrà ordinato.

Art. 28. Se il male prendesse, a giudizio del medico, forma complicata, oppure si prevedesse di lunga durata, il Rettore ne avviserà tosto i genitori o i parenti dell' infermo (Cfr. § 3, Art. 20).

Art. 29. Nessuno potrà visitare i malati, senza speciale licenza del Rettore o del Vicerettore.

ESEMPI DI ORARI

1. — *Per i giorni di scuola*

Ore 5 1/2 — Levata.
6 — Preghiera, Meditazione e Messa.
7 — Studio.
7 3/4 — Colazione.
8 — Scuola.
10 — Ricreazione.
10 3/4 — Studio.
12 — Pranzo e Visita al SS.mo (1).

---

(1) Si potrebbe portare il pranzo alle ore 13 e allora si prolungherà lo studio delle 10 3/4.

13 1/2 — Studio.
14 1/4 — Scuola.
16 1/4 — Passeggio o ricreazione in casa (1).
17 1/2 — Lezione spirituale, Rosario, Novene ecc.
18 1/4 — Studio.
20 — Cena.
21 1/4 — Orazione della sera, Esame e Riposo.

II. — *Per i giorni di scuola*

Ore 5 1/2 — Levata.
6 — Preghiere, Meditazione e Messa.
7 — Studio.
7 3/4 — Colazione.
8 — Scuola (2).
10 — Ricreazione.
10 3/4 — Studio,
12 — Scuola.
14 — Pranzo e Visita al SS.mo.
15 1/2 — Passeggio o Ricreazione in casa (3).
16 3/4 — Lezione spirituale, Rosario, Novene ecc.
17 3/4 — Studio.
20 — Cena.
21 1/4 — Orazione della sera, Esame e Riposo.

III. — *Per i giorni di festa*

Ore 5 1/2 — Levata.
6 — Preghiera, Meditazione e Messa.
7 — Studio.
7 3/4 — Colazione.
8 — Ricreazione.
8 1/2 — Messa cantata e Conferenza.
10 — Canto gregoriano.
11 — Ricreazione e Ricevimenti
12 — Studio.
14 — Pranzo e Visita al SS.mo.
15 1/2 — Passeggio o Ricreazione in casa.
16 1/2 — Lezione spirituale, Rosario e Benedizione col SS.mo Sacramento e Novene.
17 3/4 — Studio.

(1) Secondo le stagioni, si potrà anticipare in tutto o in parte lo studio della sera, mettendo in quell' ora il passeggio.

(2) Se si stimasse opportuno posticipare di un' ora la scuola, lo studio delle 10 3/4 si porterà di seguito a quello delle 7.

(3) Nell' estate si potrà assegnare mezz' ora pel riposo, e in questo caso si toglierà mezz' ora dallo studio delle 17 3/4.

20 — Cena.
21 1/2 — Orazione della sera, Esame e Riposo.

IV. — *Per i giorni di vacanza*

Ore 5 1/2 — Levata.
6 — Preghiera, Meditazione e Messa.
7 — Studio.
7 3/4 — Colazione.
8 — Ricreazione.
8 1/2 — Conferenza.
9 — Canto gregoriano.
10 — Ricreazione.
10 1/2 — Studio.
11 1/2 — Ricreazione e ricevimenti.
12 1/2 — Studio.
14 — Pranzo e Visita al SS.mo.
Passeggio e il resto come nei giorni di scuola.

QUESITI

con brevissime risposte

5. *Circa la delegazione pel matrimonio nella nuova legge.*

D. In R. è costume che il parroco pei matrimonii dà in iscritto la delegazione nei singoli casi ad un cappellano della sua chiesa: però se questi è impedito, si fa supplire da un altro cappellano. Si chiede: Può continuarsi cotale usanza sotto l'impero della nuova legge matrimoniale?

R. La nuova legge matrimoniale richiede che la delegazione diasi ad un sacerdote *determinato ac certo* (art. VI). Perciò nel caso, come va esposto, la supplenza di un altro sacerdote non determinato renderebbe nullo il matrimonio. Abbiamo detto *nel caso come va esposto*. Imperocchè se il parroco antecedentemente desse facoltà a tutti i proprii cappellani di sostituirsi nelle occorrenze, crederemmo che la suddelegazione sarebbe valida; giacchè sarebbe in persone determinate e certe.

È vero che il decreto vuole che la delegazione si faccia ad un determinato e certo sacerdote; ma ciò è solo per escludere la delegazione a sacerdoti indeterminati, non la delegazione fatta a più sacerdoti, come vedemmo nel nostro commento. Or la delegazione fatta colla facoltà della sostituzione, purchè i chiamati a sostituire sono determinati dal medesimo parroco, s'intende come una delegazione fatta a più persone determinate (v. Wernz *De Matr.*, n. 180); e perciò valida sotto l'impero della nuova legge. Di questo parere è anche il chiariss. P. Vermeersch S. J. (*De forma Sponsal. et Matr. post Decr.* Ne temere, n. 67).

6. *Quali officiali vescovili possano eseguire le dispense matrimoniali.*

D. Nella diocesi di B. assai vasta, il Vescovo, oltre il Vicario Generale,

ha destinato altresì un officiale per riconoscere tutte e sole le cause matrimoniali. Or si chiede: Può il detto officiale eseguire le dispense matrimoniali concesse dalla S. Sede?

R. Fa d' uopo distinguere le dispense di puro ministero da quelle di cui si ha vera e piena facoltà. Le prime riguardano le cause già esaminate dalla S. Sede e rimesse all' Ordinario per la sola *fulminazione* della dispensa. Le altre sono per cause rimesse in tutto al giudizio dell' Ordinario.

Or le prime si debbono eseguire solo da chi viene sotto il nome di Ordinario, secondo il decreto del S Officio del 20 febbraio 1888 (*Mon. Eccl.* Vol. IV, P. II, p. 35), il quale così dichiara: " Appellatione *Ordinarii* venire Episcopos, Administratores, seu Vicarios Apostolicos, Praelatos seu Praefectus habentes iurisdictionem cum territorio separato, eorumque officiales seu Vicarios generales, et sede vacante Vicarium Capitularem, seu legitimum Administratorem. „

La locuzione *eorumque officiales seu Vicarios generales*, diede luogo a credere che, oltre il Vicario generale, anche qualche altro officiale possa eseguire le dispense matrimoniali. Ma il decreto del S. Officio 1 giugno 1904 (*v. Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 243) dà ad intendere che lal facoltà sia ristretta ai soli Vicarii generali, e che quel *seu* sia in senso esplicativo, non copulativo. Si vegga il cit. decreto e la nota da noi appostavi.

Le dispense poi, le cui cause sono in tutto rimesse al giudizio dell' Ordinario, possono da questo suddelegarsi ad altro officiale diverso dal Vicario generale. Così sono quelle contenute nelle facoltà abituali di dispensare, che la S. Sede suol concedere ai Vescovi. Di queste così dichiarò il S. Officio il 14 dicembre 1898: " An possit Episcopus dioecesanus subdelegare, absque speciali concessione, suis Vicariis generalibus aut aliis ecclesiasticis generali modo, vel saltem pro casu particolari facultates ab Apostolica Sede sibi ad tempus delegatas? — Resp. *Affirmative*, dummodo id in facultatibus non prohibeatur, neque subdelegandi ius pro aliquibus coarctetur: in hoc enim casu servanda erit *adamussim* forma rescripti „ (*Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 10 — *Consultaz. Can.* Vol. II, p. 454 sq.).

Il Vescovo adunque di B. può delegare all' officiale pei matrimonii le sole dispense, di cui egli ha piena facoltà; non già quelle di puro ministero. Queste può eseguirle il solo Vicario generale.

7. *Circa la qualità della scrittura per gli sponsali.*

D. Il decreto *Ne temere* vuole che gli sponsali devono compiersi *per scripturam subsignatam*. Potranno a ciò servire dei moduli stampati e completati a mano e sottoscritti?

R. Potranno certamente. Il decreto prescrive la scrittura, ma non dice che dev' esser fatta colla penna. Qualunque scrittura perciò, fatta in qualsivoglia modo, purchè recante i nomi dei contraenti e le altre loro particolarità, e purchè colle debite sottoscrizioni, sarà documento valido.

8. *Se possa valere a ciò la scrittura per contratto civile.*

D. Può valere come documento canonico del contratto sponsalizio il do-

cumento scritto e sottoscritto dalle parti e da due testi, concernente il contratto civile, secondo l'art. 54 del Cod. Civ. Italiano? (1).

R. Non può valere se concerne il solo contratto civile. Ma se riguardasse anche il vero matrimonio religioso e la scrittura avesse le solennità prescritte dal decreto *Ne temere*, potrebbe valere anche come contratto sponsalizio per gli effetti canonici. Non è vietato infatti d'inserire nella scrittura sponsalizia le condizioni oneste che si vogliono apporre al contratto, fra cui può anche aggiungersi l'obbligo di compiere la formalità civile, non condannata, anzi inculcata dalla Chiesa, per gli effetti civili.

9. *Se un amministratore temporaneo della parrocchia possa autenticare le scritture sponsalizie.*

D. È stato dichiarato che un delegato dall'Ordinario o dal parroco non può autenticare come questi le scritture sponsalizie. Può autenticarle un economo curato posto temporaneamente in una parrocchia vacante? Può autenticarle un temporaneo amministratore, deputato a far le veci del parroco nella costui assenza dalla parrocchia? Non sono questi delegati?

R. È vero che sì l'economo curato, come l'amministratore temporaneo sono delegati: ma delegati *ad universitatem causarum*, che rappresentano in tutto il parroco e reggono di fatto la parrocchia. Or ecco come dice il decreto *Ne temere* (art II): " Nomine parochi hic et in sequentibus articulis venit... qui legitime praeest paroeciae canonice erectae „. Chi dunque di fatto *praeest paroeciae* può benissimo autenticare i contratti sponsalizii: e perciò possono ciò fare anche l'economo curato e l'amministratore temporaneo. È vietato all'Ordinario ovvero al parroco dar delegazioni speciali pei soli sponsali ad altri sacerdoti: non delegare altri *ad omnia* per l'intero governo della parrocchia. Di questo avviso è pure il ch. P. Vermeesch S. J. (*De forma Spons. et Matrim.* n. 36).

10. *Chi abbia apostatato prima del decreto* Ne temere *se è tenuto ad esso.*

D. Il decreto *Ne temere* dichiara che vanno soggetti ad esso gli apostati, non già gli eretici. Or chi abbia apostatato prima del decreto e dal punto che questo va in vigore trovasi eretico, va soggetto al decreto medesimo, che non ha nessuna clausola retroattiva?

R. È vero che il decreto non ha nessuna clausola retroattiva e non provvede agli sponsali ed ai matrimonii celebrati anteriormente. Però ciò deve dirsi pei soli sponsali e matrimonii, non per la qualità delle persone sog-

---

(1) Ecco il tenore del cit. articolo: " Se la promessa scambievole di futuro matrimonio fu fatta per atto pubblico o per iscrittura privata da chi sia maggiore d'età, o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall'uffiziale dello stato civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio. — La domanda però non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa dovea essere eseguita. „

getto al decreto. In quanto a queste qualità possono essersi acquistate anche nel tratto anteriore, come è pei battezzati nella chiesa cattolica ovvero nella eresia, pei convertiti dallo scisma o dall' eresia ecc. Purchè sotto l' impero del decreto si trovano nelle condizioni volute dal decreto medesimo, sono soggette ad esso, non ostante che anteriormente le dette condizioni si siano avverate. Lo stesso avviene per gli apostati dalla religione cattolica che passano alla eresia. Sono sempre apostati anche sotto l' impero della nuova legge, benchè prima di essa abbiano apostatato, e però sono soggetti a questa legge.

11. *Circa la domanda da farsi agli sposi dal parroco nei matrimonii misti.*

D. Si appartiene alla forma sostanziale del matrimonio che il parroco interroghi gli sposi e ne riceva il consenso. Può il parroco far così pure nei matrimonii misti, in cui si consente solo l' assistenza passiva?

R. Nei matrimonii misti è vietato al parroco d' interrogare gli sposi a ricevere il loro consenso, ma egli deve solo star presente e sentire il mutuo consenso *de praesenti* che gli sposi pronunziano di per sè: questa dicesi assistenza *passiva*. Però la nuova forma sostanziale del matrimonio vuole che il parroco interroghi le parti contraenti e ne riceva il consenso. Come dovrà farsi nei matrimonii misti? — Sappiamo che di tal questione si è fatta domanda alla S. C. del Concilio, da cui solamente può venire la congrua risposta. — Fino a che non venga una decisione autorevole crediamo che di queste due leggi opposte e contrarie debba prevalere quella che riguarda la forma sostanziale del matrimonio, che è più grave ed assicura la validità dell' atto. E perciò anche nei matrimonii misti, fino a contrario decreto, il parroco dovrà interrogare gli sposi e riceverne il consenso.

Del resto la legge dell' *assistenza passiva* nei matrimonii misti non è poi sì rigorosa da non ammettere eccezioni. Si ascolti il Gasparri (*De Matr.* n. 509): " In nonnullis regionibus, uti in Gallia et in America Septentrionali (in matrimoniis mixtis), parochus interrogat partes de consensu illumque recipit, cetera omnia omittens. „ Ed aggiunge: " Hic usus, ubi viget, servari posse videtur. „ Anzi la istruzione del Card. Antonelli *Etsi Sanctissimus* del 15 nov. 1858 permette ai Vescovi di fare a meno di alcune o anche di tutte le condizioni prescritte dalla Chiesa circa il modo di assistere a cotali matrimonii, e di usare addirittura il Rituale comune quando altrimenti se ne temono gravi danni.

12. *Ancora circa la delegazione pel matrimonio.*

D. Non vi ha differenza fra la delegazione che il parroco dà ad un altro parroco e quella che dà ad un sacerdote?

R. Vi ha differenza considerevole. La delegazione che dà il parroco ad un altro parroco si riduce nella nuova legge ad un semplice permesso, purchè il matrimonio si celebri nella parrocchia del delegato; giacchè ogni parroco nel proprio territorio può validamente assistere a qualsivoglia matrimonio. La delegazione che dà ad un semplice sacerdote è vera delegazione, ma il delegato deve assistere al matrimonio nella parrocchia, ovvero nel territorio del delegante, altrimenti il matrimonio sarà nullo.

13. *Circa il matrimonio dei vaghi.*

D. Lidia della parrocchia di B. trovasi nella parrocchia di C. da pochi giorni, dove chiede al parroco di contrarre con Quirico che mena vita vagabonda. Il parroco di C., domandatane licenza al sacerdote delegato pei vaghi assiste al matrimonio poggiato sul parere di Feije, n. 228, il quale in caso simile dice idoneo il parroco dove trovasi il vago ad assistere al matrimonio. Fa bene secondo la nuova legge?

R. Secondo la nuova legge il matrimonio è valido, perchè celebrato innanzi ad un parroco. Però quanto alla liceità non può invocarsi la dottrina del Feije, la quale poggia sul principio della individuità del contratto matrimoniale onde la esenzione di uno sposo si comunica all' altro non esente. Or cotal principio è stato del tutto abolito dal nuovo decreto, come fu dimostrato altrove (v. questo Vol. p. 49); e però se è stato tolto pel valore del matrimonio, è stato tolto altresì per la liceità. Quando perciò un vago vuole contrarre con chi non è vago ed è estraneo al parroco, questi, secondo la lettera del decreto, dovrebbe ottenere il permesso non solo dal proprio Ordinario o dal sacerdote a ciò destinato pel vago, ma sì pure dal parroco della persona forestiera che non è vaga. Imperocchè il decreto, dopo avere stabilito per la liceità che deve constare *de menstrua commoratione alterutrius in loco commorationis*, aggiunge: " Quod si deficiat, ut parochus et loci Ordinarius licite matrimonio adsint, indigent licentia etc. „ — Però vuolsi considerare che, secondo lo spirito di questa prescrizione, si richiede che, almeno uno degli sposi non sia soggetto ad altro parroco pel matrimonio. Or il vago non è soggetto ad altri, fuori che al parroco del luogo dove si ritrova. Per tal ragione ci sembra che questo parroco possa pur lecitamente assistere al matrimonio di lui con una persona estranea senza venia del parroco di quest' ultima.

Nel caso perciò crediamo che la condotta del parroco di C. sia incensurabile.

14. *Intorno alla dimora di un mese in una parrocchia quanto al matrimonio.*

D. Silvio si reca nella città di B. per i suoi negozii, dove intende trattenersi alquanti mesi; però, a causa dei detti negozi, è obbligato di assentarsi ogni settimana due o tre giorni. Ora dopo un mese di dimora in quella città chiede contrarre con Berta sua conterranea. Può il parroco ammetterlo al matrimonio?

R. La nuova legge vuole la dimora materiale di un mese, cioè di giorni trenta, nella parrocchia, perchè il parroco lecitamente possa assistere al matrimonio. Silvio perciò, a tale effetto, dovrebbe almeno aver compito i giorni trenta di dimora. Se poi possano computarsi i detti giorni interpolatamente, crediamo che sì, quando non si tratti di notevole assenza. Così pure il P. Vermeersch (*De forma spons. et Matr. n. 58*), il quale aggiunge che se uno si fosse assentatato per non più tornarvi, o per caso vi fosse tornato, allora non potrebbe dirsi moralmente continua la permanenza. A noi sembra che anche in tal caso possa valere il mese di permanenza: imperocchè il decreto *Ne temere* ha inteso eliminare del tutto l' antica e difficile scrutazione dell' animo interno, stabilendo la materiale dimora di un

mese. Purchè quindi si avveri la materiale permanenza di un mese, in una parrocchia, sia pure con qualche interruzione, qualunque fosse l'animo di rimanervi o pur no, il parroco può lecitamente assistere al matrimonio.

15. *Intorno alla dimora di un mese in una diocesi quanto al matrimonio.*

D. Cerinto per suoi affari recasi nel capoluogo della diocesi, dove dimora da un mese, ma in diverse parrocchie. Vuole ivi sposare una forestiera, e prende il permesso dall'Ordinario. Può questi concedere il detto permesso?

R. Il p. Vermersch (*De forma spons. n. 59*), il p. Ferreres (*Los espons. y el Matr. n. 252, 253*) ed altri sono di opinione che la mestrua dimora debba esser fatta sempre nel territorio di una sola parrocchia perchè l'Ordinario possa permettere il matrimonio: " Itaque, nisi in aliqua suae dioecesis parochia sponsus vel sponsa sint per mensem continuum commorati, vel in ea domicilium habuerint, Ordinarius eos licite per se non coniunget „. Così il primo. La ragione che allegano poggia sull'antica disciplina del parroco proprio del Tridentino.

A noi però non sembra così. Il decreto non parla di ciò; dice solo: " Cotito insuper de domicilio vel saltem de menstrua commoratione alterutrius in loco matrimonii „. Non dice in *parochia*, ma in *loco*. In qual luogo? nel luogo soggetto al parroco ovvero all'Ordinario. Ma il luogo soggetto al parroco è il territorio parrocchiale; il luogo soggetto all'Ordinario è il territorio diocesano. Dunque quando anche un solo dei contraenti abbia dimorato un mese in un territorio parrocchiale può assistere il parroco; quando abbia dimorato un mese in un territorio diocesano, può assistere il Vescovo.

È vero che l'antica disciplina richiedeva almeno il quasi domicilio in una parrocchia; ma si consideri: 1.° Che ciò desideravasi dal Tridentino il quale espressamente voleva la promulgazione del decreto in ciascuna parrocchia e parlava del parroco proprio; mentre cotal disciplina è qui del tutto cambiata — 2.° Che l'antica disciplina del parroco proprio era non solo per la liceità, ma sì ancora per la validità; mentre la mestrua dimora è solo per la liceità — 3.° Che le parole del decreto debbono valere per quello suonano e però la parola *luogo* non deve intendersi esclusivamente della parrocchia.

Possiamo adunque rispondere al caso, che l'Ordinario può benissimo permettere il matrimonio a Cerinto, assistendovi da sè o delegandolo a qualche altro sacerdote.

16. *Circa la confessione settimanale de' Regolari per la comunione quotidiana.*

D. In forza del decreto della S. C. delle Indulg. 14 febbr. 1906 coloro che usano comunicarsi quotidianamente (o quasi quotidianamente) possono lucrare tutte le indulgenze senz'obbligo della confessione, neanco settimanale. Or si chiede se questo decreto giovi a quegli Ordini Religiosi le cui costituzioni impongono l'obbligo della confessione settimanale.

R. Il cit. decreto giova solo per derogare a quello di Clem. VIII, 9 dic. 1763, che vuole almeno la confessione settimanale per lo acquisto delle indulgenze; non per derogare ad altri decreti e molto meno alle costituzioni monastiche. Laonde allorchè l'obbligo della confessione settimanale sorga

da altro capo diverso dal decreto di Clem. XIII, vuolsi adempire esattamente anche da chi si comunica ogni giorno.

CRONACA GOVERNATIVA

La tassa di manomorta è personale e non si deve pei predecessori — La tassa di manomorta può colpire il reddito personale di congrua del Parroco dal giorno in cui ha ottenuto il riconoscimento civile della sua nomina, ma non può esso Parroco soggiacere al pagamento di tale tassa dovuta da altri.

Il Parroco non è un rappresentante amministratore della Parrocchia, ma un rappresentante usufruttuario, col diritto di godere i frutti dell'ente Parrocchia.

La tassa di manomorta non grava sul patrimonio dell' ente morale, ma sui frutti di tale patrimonio. (Cassaz. di Roma 5 dic. 1905 — Demanio c. Arciprete di S. Stefano in Montemilone) (*Rivista di Diritto Eccl.* l. c. p. 37).

— La rinunzia tacita ad un appello proposto può solo risultare da un fatto incompatibile con la volontà di proseguire il giudizio; e tale non è l' esecuzione della sentenza in base alla clausola provvisionale ed al precetto intimato.

Il diritto del beneficiato a percepire i frutti del beneficio è stato dalla dottrina assimilato all' usufrutto.

Nell' investito del beneficio la giurisprudenza riconosce diritti maggiori di quelli di qualsiasi usufruttuario, trattandosi di usufrutto perpetuo, ed essendo l' investito amministratore e rappresentante della persona giuridica cui la nuda proprietà si appartiene.

La manomorta è una tassa annua imposta non sul capitale ma sui frutti, e in ragione del loro ammontare reale o presunto.

La congrua anche considerata come parte della dotazione della Parrocchia e non specialmente come emolumento personale del Parroco, spetta sempre a questo per diritto di usufrutto; e non può essere pignorata per debiti del predecessore del Parroco stesso. (Appello di Potenza 28 dic. 1904 — Parroco di Montemilone c. Demanio) (*Rivista di Diritto Eccles.* l. c. p. 54).

La prescrizione non vale sugli oneri inerenti a corporazioni soppresse— Il dedurre la eccezione di prescrizione solamente in appello e dopo le difese di merito, non importa rinunzia tacita alla medesima, ai sensi ed effetti dell'articolo 2110 del Codice civile e giusta il chiaro disposto di tale articolo.

La rinunzia tacita alla eccezione di prescrizione deve risultare da un fatto che sia incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, cioè da un fatto specifico e positivo che faccia chiaramente presumere l' abbandono di un diritto quesito.

Se ad una soppressa Congregazione era stato imposto l' obbligo di amministrare la dotazione di una Chiesa o Cappella aperta al pubblico culto e riconosciuta come ente giuridico a norma delle leggi del tempo, il Fondo

pel culto, quale successore di tale Congregazione soppressa, non è che un semplice amministratore, e come tale non può acquistare per prescrizione.

A norma delle leggi eversive, le spese di ufficiatura per tale Chiesa o Cappella sono dovute dall' Amministrazione del Fondo pel culto.

Non è soggetto alla prescrizione il diritto ad ottenere dal Fondo pel culto tali spese.

I diritti nascenti dalle leggi eversive dell' Asse ecclesiastico, leggi di ordine pubblico, inderogabili, non sono di indole privata, e non sono perciò soggetti alla prescrizione (Cassaz. di Roma 1 agosto 1905 — Acampora c. Fondo pel culto) (*Rivista di Diritto Eccles.* l. c. p. 39).

Diritto alle spese di culto per le parrocchie ex-conventuali, non soggetto a prescrizione — Le leggi eversive dell' Asse ecclesiastico soppressero le Corporazioni religiose, ma conservarono la Parrocchia, che rimase colla sua esistenza giuridica autonoma, e con i diritti corrispondenti sulla parte del reddito dei beni del soppresso monastero, destinati all' esplicamento della funzione parrocchiale.

Di conseguenza il patrimonio del soppresso monastero deve intendersi devoluto prima alla Cassa ecclesiastica e poi al Fondo pel culto con l' onere di provvedere ai mezzi per l' esercizio di tale funzione, giusta il disposto nell' art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, rimasto sempre in vigore per l' espressa dichiarazione dell' art. 38 della legge 7 luglio 1866.

Stabilito l' obbligo dell' Amministrazione del Fondo pel culto a provvedere alle spese di culto nelle parrocchie ex conventuali nel modo stesso come vi provvedevano le Case religiose cui erano annesse, riesce inapplicabile alle dette Parrocchie la legge 4 giugno 1899, art. 2.

Stabilito a favore di un Parroco un assegno di congrua, si viene necessariamente ad escludere che con esso il Parroco debba e possa provvedere alle spese di culto della Chiesa parrocchiale.

Non vi ha difetto di motivazione nella sentenza quando in questa, pur non trovandosi una speciale e diretta motivazione su di una deduzione, questa rimane però implicitamente risolta ed eliminata dal complesso dei motivi che informano la sentenza, e che rendono incompatibile la deduzione stessa con tutto il sistema di ragionamento della sentenza.

Può la Cassazione sostituire a quelli del Magistrato d' appello motivi e ragioni più idonee a suffragare un principio che in sostanza viene affermato dal magistrato stesso.

Non può intendersi prescrittibile il diritto dell' ente parrocchia alle spese di culto e di ufficiatura, e non può essere quindi attesa l' eccezione di prescrizione estintiva opposta dal Fondo pel culto contro la Parrocchia ex conventuale nel senso che questa abbia perduto il diritto alle spese di culto e di ufficiatura per non averlo sperimentato nel trentennio dal giorno della soppressione del Convento cui era annessa.

Si prescrive col decorso di trent' anni l' azione di rimborso di annualità di spese di culto ed ufficiatura.

È inapplicabile la prescrizione quinquennale di cui all' art. 2144 Codice civile all' assegno per spese di culto ed ufficiatura dovuto dal Fondo pel

culto ad una Parrocchia ex conventuale. (Cassaz. di Roma 11 magg. 1905 — Cangiulli parr. di Orvieto c. Fondo pel culto) (*Rivista di Diritto Eccl.* l. c. p. 43).

Diritto di azione nel parroco per le chiese non parrocchiali e per gl' interessi religiosi de' parrocchiani — Il Parroco ha veste di agire per rivendicare al culto pubblico un Oratorio o una Chiesa che non sia Coadiutoria parrocchiale, come è ritenuto dalla più costante giurisprudenza.

Ed in virtù delle connaturali attribuzioni del suo ministero e dei corrispettivi diritti che gli sono riconosciuti dalla legge, ha mandato di agire a difesa degli interessi religiosi della università dei suoi parrocchiani. (Cassaz. di Torino 3 giu. 1905 — Parroco di Orta Novarese c. quel Comune) (*Rivista di Diritto Eccl.* l. c. p. 48).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1908)

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano — Il 17 u. s. nell' Aula Concistoriale e nella Sala Clementina il S. Padre ricevè un pellegrinaggio belgio di 300 persone. Mons. Ferdinando De Croy, Capo del pellegrinaggio, lesse un devoto indirizzo, al quale S. S. rispose con parole di grande benevolenza. Il 24 detto nella Loggia Mantovani ricevè una rappresentanza dell' Opera delle campagne di Francia, e gli fu presentato un suo busto in marmo di Carrara, che avea in mano lo scritto: *Instaurare omnia in Christo*. Il 28 nell' Aula Concistoriale ammise 150 Signore, appartenenti alla Lega patriottica delle Dame francesi, alle quali rivolse parole di paterna compiacenza. Erano presenti il Card. Lecot, ed i Vescovi di Agen, di Digione, di Séez e di Tulle. Il 29 celebrò messa nella Cappella papale della Basilica Vaticana, alla quale assistevano più di 10 mila figlie di Maria di 150 Pie Unioni di Roma e del suburbio, rappresentati quelle d' Italia e dell' estero, i Parroci, i Direttori cogli Arcivescovi e Vescovi presenti in Curia. Il 30 nella Sala Clementina ammise un numeroso pellegrinaggio francese diretto a Terra Santa, condotto dal R.mo P. Baylley degli Agostiniani. Il 9 sp. ricevè il Comitato delle Associazioni cattoliche per l' Opera della protezione delle giovanette.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 7 sp. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione ordinaria dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali sono state sottoposte le seguenti materie: Introduzione della causa di beatificazione del Ven. Ludovico Eduardo Cestac, fondatore della Congregazione delle Serve di Maria. Concessione ed approvazione dell' Officio e della messa in onore del Beato Francesco Gil de Federich martire dell' Ordine dei Predicatori, per la Diocesi di Tortosa

e finalmente intorno la conferma della elezione di S. Severino Abate a compatrono principale della città di San Severo.

Nomine Pontificie — Con diversi biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Mons. Emmanuele Sarzana già Segretario della Delegazione Apostolica di Cuba e Portorico, Segretario della Nunziatura di Madrid; Mons. Vincenzo Sardi, già segretario dei Brevi *ad Principes*, Arc. tit. di Cesarea, Delegato Apostolico in Costantinopoli per gli Orientali, e Vicario patriarcale pei Latini; il R.mo Mons. Raffaele Scapinelli di Leguigno Segretario della S. Congr. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii, ed il R.mo Mons. Nicola dei Marchesi Canali Sostituito della Segreteria di Stato e Segretario della Cifra. Con altri biglietti ha nominato l' E.mo Card. Gennari fra i componenti la S. Congr. dei Riti; l' E.mo Card. Vives Protettore dell' Istituto dell' Istruzione cristiana di S. Gabriele; l' E.mo Card. Gasparri Protettore dell' Associazione di S. Cecilia in Germania, e l' E.mo Card. Richelmy, Arciv. di Torino, Protettore delle Figlie di S. Giuseppe di Rivalta Torinese.

Cardinale defunto — Il 18 u s. rese piamente l' anima a Dio l' E.mo Card. Giovanni Battista Casali Del Drago. Nato il 30 Genn. 1838 dal Marchese Raffaele, e dalla Principessa Barberini del Patriziato romano, compì i suoi studii a Roma, ed ordinato Sacerdote, fu eletto da Pio IX Cameriere segreto partecipante, poi Canonico dalla Basilica Vaticana, alla quale offerì cospicui donativi. Fu socio di diverse Associazioni cattoliche, e si distinse per la sua devozione al Sommo Pontefice, per la sua generosità ed inesauribile munificenza a vantaggio dei poveri e delle Opere pie. La s. m. di Leone XIII il 29 Novembre 1895 le nominò Patriarca Latino in Costantinopoli, e nel Concistoro del 19 Giugno 1899 lo creò Cardinale col titolo di S. Maria della Vittoria. Apparteneva alle Sacre Congregazioni del Concilio, della Concistoriale, dei Sacri Riti, delle Indulgenze e Sacre Religiose, della Cerimoniale, e fu Protettore ordinario delle Opere pie Barberini. Sia pace e riposo eterno all' anima sua benedetta!

Congresso cattolico di Genova — Il 22 u. s. nei grandi locali del Seminario Arcivescovile di Genova fu inaugurato il Congresso dei cattolici italiani sotto la presidenza onoraria dell' Arcivescovo ed effettiva del Marchese Crispolti. Si trattò sull' insegnamento religioso nelle scuole; sul dritto indiscutibile dei genitori, violato dalle vigenti legislazioni; sulle istituzioni che hanno lo scopo di tutelare la libertà dell' insegnamento privato; sulla organizzazione dei padri di famiglia e dei maestri e delle maestre per l' insegnamento religioso nelle scuole; sulla vigilanza dopo la scuola; sui pensionati cattolici degli studenti; sulle scuole serali catechistiche; sulla stampa cattolica e su di altre proposte d' istituzioni che dovrebbero attuarsi anche a costo di grandi sacrifizii. Parlarono diversi oratori, tra i quali l' avv. Toniolo, Rezzara, ed il Marchese Crispolti con entusiastici applausi. Il Congresso non poteva riuscire più brillante, efficace e di effetto stupendo, ed ha raggiunto la meta prefissa.

Necrologio — Sono morti: Mons. Errico Henry, Vescovo cattolico di Connor nell' Irlanda; il Rettore del Collegio di Mondragone P. Nobili Vitelleschi;

il Conte Cesare Del Medico, cameriere di Spada e di Cappa di S. S., e commendatore dell'Ordine di N. S. da Conceicaò de Villa Vicosa: il Conte Radini Tedeschi, padre del Vescovo di Bergamo; il Conte Tornielli, ambasciatore italiano a Parigi, ed il Principino Stefano Petrovic, figlio del Principe Mirko del Montenegro.

CRONACHETTA POLITICA

— A Porto Principe in Haiti sono state fucilate senza processi 27 persone, accusate dalla polizia per complotto contro il governo, scoverto nella legazione francese. I ministri esteri han reclamato presso i rispettivi governi, temendo altri massacri, e le potenze hanno spedite navi da guerra per proteggere i connazionali.

— Il Segretario di Stato germanico per le colonie si è avvicinato nel recente suo programma alle idee del centro, che nel 1896 si mostrò contrario ai crediti proposti per nuove spedizioni militari ed altre spese coloniali.

— I terroristi in Russia non sono ancora domati. Il consiglio di guerra ne ha condannati 42 a morte. Il generale Stoessel è stato deportato a scontar la pena in una fortezza. Il suo arresto ha fatto penosa impressione nei circoli militari.

— La Turchia ha accettata la proposta delle Potenze di rinnovare il mandato agli agenti civili in Macedonia. L'Inghilterra ha proposto la nomina di un governatore generale: la Russia un ispettore generale, l'aumento della gendarmeria, e di guardie comunali pei villaggi. Bulow è andato a Vienna per conferire con Aehrenthal e coll'Imperatore su dette proposte.

— Il Re del Belgio ha firmato il decreto di annessione del Congo al Belgio, non già alla Corona, come nello scorso dicembre si era stabilito, e fu rigettata dal Parlamento tale decisione: si spera che con tale mutazione sarà approvato senza difficoltà.

— Il governo francese ha approvato per 15 anni la sovvenzione di 18 mila lire per la Missione laica dell'Oriente.

— Con decreto reale sono state accettate le dimissioni del cav. prof. Tancredi dalla Presidenza del Senato italiano: a tale ufficio è stato nominato il Cav. Manfredi.

— A Roma nella piazza del Gesù nei primi giorni dello sp. una turba di facinorosi, ad occasione del trasporto funebre di un operaio, si ribellò ai soldati lanciando contro di essi pietre e mattoni: i soldati furono costretti a difendersi, e nel conflitto morirono 4 ribelli e vi furono una 20.ª di feriti.

— Il Pubblico Ministero della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex Ministro Nasi contro la sentenza dell'Alta Corte di giustizia.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Circa la interpretazione delle tavole di una pia fondazione.

Praenestin. Receptionis alumni in collegium — 6 Dic. 1907 — Il Cardinale Domenico Capranica, nel fondare il Collegio in Roma che prese il suo nome, volle che tre posti gratuiti fossero riservati a' nativi di Capranica (Dioc. di Palestrina), da nominarsi dai discendenti della sua famiglia. Or il chierico Pietro Orsi, nativo del detto luogo, appartenuto già alla Congregazione religiosa di S. Quintino, dove aveva emesso per tre anni i voti semplici, temporanei ed annuali, nel 1906 fece istanza di essere ammesso ad uno dei tre posti gratuiti.

Ma la sua domanda non fu accolta, ostando soprattutto le tavole di fondazione, le quali escludono da tal favore i giovani appartenuti a qualsivoglia ordine religioso.

L' Orsi però non si diè vinto, e, non potendo ottenere il suo intento dai superiori del Collegio, si rivolse alla S. C., facendo considerare, fra le altre cose, che egli non era appartenuto ad un Ordine regolare, ma ad una congregazione di voti semplici ed al presente trovavasi solamente chierico.

La causa fu trattata il dì 6 dicembre 1908 col dubbio:

Se al chierico Orsi spetti il diritto di essere ammesso come alunno nell' Almo Collegio Capranica, non ostante che egli abbia appartenuto ad una Congregazione religiosa nel caso.

E fu risolta:

Negative et amplius.

E giustamente; imperocchè:

a) Le costituzioni fondamentali del Collegio Capranicese al cap. XVII prescrivono: " Praeterea nullo modo religiosus, cuiusque ordinis vel religionis existat, possit in scholarem dicti collegii accipi, sed

omnes sint clerici saeculares ordinis simpliciter S. Petri, sine aliqua alia mutatione in professione vel habitu „.

b) Donde si deduce che quando uno non è stato semplice chierico secolare ed abbia vestito un abito diverso, non può essere ammesso in detto collegio.

c) Cotale interpretazione si dimostra dall' uso di essere stati esclusi non solo chi avesse professato, ma sì ancora chi fosse solo stato novizio di istituti religiosi.

d) Nei programmi stessi del Collegio, emanati coll' autorità de' Cardinali Protettori (ai quali con breve della s. m. di Pio VII dell' 8 agosto 1823 è devoluto il regime e la piena giurisdizione del Collegio medesimo), sta detto: " Si dichiari... non avere il candidato appartenuto, sia pure qual novizio, a Congregazione od istituto religioso „.

II.

Di una donazione fatta a Religiosi sub modo, *il qual modo non si osserva.*

Bictinorien. Cessionis — 6 Dic. 1908 — La signora Virginia Guerdi di Forlimpopoli (Dioc. di Bertinoro) nel 1904 invitò i Frati Carmelitani Calzati di Forlì a stabilirsi nella sua città, offrendo di comprar loro una casa. I Religiosi prima esitarono; dopo risolvettero di accettare. La Guerdi versò la somma di L. 8300, colla quale i Carmelitani comprarono due case, ed una la cedettero alla Guerdi per solo uso di abitazione, coll' obbligo di pagarne i pesi annessi.

I Carmelitani dimorarono in Forlimpopoli solo pochi mesi: poi, senza nulla dire al Vescovo, se ne partirono, locando la loro casa, per annue L. 350, col diritto all' inquilino di farvi restauri fino a L. 500, da escomputarsi sul fitto, e col peso delle tasse.

La Guerdi e Mons. Vescovo si dolsero col superiore dei Carmelitani di tal fatto, i quali credendo che la donazione fosse stata assoluta, opinavano di non aver recata ingiuria a nessuno. Però in fine consentirono alla retrocessione delle case, purchè fossero rifuse tutte le spese.

Seguirono molte trattative e furono proposti varii accordi; ma non essendo riusciti, si fe' ricorso alla S. C. La quale il dì 6 dicembre 1907 tolse in esame i seguenti dubbii:

I. Se la signora Guerdi abbia diritto a richiedere la retrocessione degli immobili donati ai Frati Carmelitani nel caso.

II. Se la stessa Guerdi abbia diritto ai fitti della casa locata e finora percepiti dai Carmelitani nel caso.

III. Se il pagamento dei restauri fatti e delle tasse gravanti sulle case spetti alla Guerdi o ai Carmelitani nel caso.

IV. Se e quali spese sostenute dai Carmelitani debba la Guerdi pagare ad essi nel caso.

E dopo matura considerazione, udito il voto di un Consultore, decise:

Ad I. et II. Affirmative.

Ad III. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad IV. Negative in omnibus.

Eccone le precipue ragioni:

a) Altre sono le donazioni assolute; altre le donazioni condizionate; altre quelle *sub modo*.

b) Le donazioni assolute sono quelle che si fanno senza nessun aggiunto che le modifichi, ed accettate valgono sempre.

c) Le donazioni condizionate sono quelle che van sottoposte a qualche condizione, in cui il consenso è sospeso sino all' avveramento della condizione.

d) Le donazioni *sub modo* sono quelle che si fanno con qualche onere imposto al donatario, che si deve adempire.

e) L' obbligo del donatario per la donazione *sub modo* è così dichiarato dal Giustini (*Praelect. iur. civil., de donat.*, p. 43): " Bene autem attendendum est ne donatio sub modo cum donatione sub conditione confundantur. Licet autem aliqua ex parte sibi similes sint modus et conditio, tamen quantopere inter se distent haud difficile est intellectu. Etenim *a*) donatio, cui modus adiectus est, tamquam pura habetur; agi tamen potest ut vel impleatur modus, vel restituatur quod donatum est. *b*) Quoties per eum, in quem collata est liberalitas, non stat quominus impleatur modus, utique pro eo est quasi sit impletus (L. 1 Cod. *de his quae sub modo*) ".

f) Donde si ricava che il donatario per la donazione *sub modo* se per colpa sua non ha adempito l' onere imposto, deve restituire la cosa donata; se poi la inadempienza non è per colpa propria, non è tenuto alla restituzione.

g) Nel caso la donazione della signora Guerdi ai FF. Carmelitani era *sub modo*, cioè coll' onere ai Frati di dimorare a Forlimpopoli. I Frati, dopo aver accettato l' onere, se ne partirono, e non più vollero farvi ritorno. Perciò perdettero il diritto di ritenere le cose donate.

III.

Se una casa religiosa appartenga alla provincia dell' Istituto; ovvero alla Curia Generalizia.

Bituricen. Proprietatis — 14 Mar. 1908 — La Congregazione dei Missionarii di N. S. del S. Cuore di Gesù d' Issoudun (Francia, Dioc. di Bourges) nel 1878 acquistò in Roma l' antica chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli in Piazza Navona, e vi edificò a fianco una casa pel proprio Istituto. Fu il primo acquisto fatto dal detto Istituto quando non ancora era diviso in provincie. Vi erogò circa L. 600,000, di cui due terzi per oblazioni francesi ed un terzo per oblazioni italiane.

Diviso poscia l'Istituto in tre provincie, la Nordica (Belgio ed Olanda), la Tedesca e l' Italiana, la Francia con gli altri paesi rimasero sotto l' immediata giurisdizione del Generale risedente ad Issoudun, senza farsi parola della casa di Roma.

Nel 1905 anche la Francia fu eretta in provincia; e allora sorse la contestazione sulla casa di Roma, reclamandola per sè la provincia francese perchè edificata, nella maggior parte, con oblazioni della Francia, ed opponendovisi la provincia italiana perchè compresa nell' ambito di essa.

La quistione fu agitata nel capitolo generale della Congregazione, tenuto a Lovanio nell' agosto 1905; ma il capitolo non volle decidere da sè, ed invitò i provinciali di Francia e d' Italia a rimettere la cosa alla S. Sede.

La controversia, con allegazioni d' ambe le parti, fu trattata in S. C. il dì 14 marzo 1908 col dubbio:

Se e per qual parte la casa di Roma, in piazza Navona, dei Missionarii del S. Cuore di Gesù, appartenga alla Provincia di Francia, o tutta appartenga alla Provincia Italiana.

E fu decisa:

Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Eccone le precipue ragioni:

a) La casa di Roma, come tutte le altre case dell' Istituto, prima della divisione in provincie, apparteneva all' Istituto medesimo.

b) Fatta la divisione in province, tutte le case che in quel tempo si trovavano nell' ambito di ciascuna provincia furono trasferite in proprietà di esse.

c) Se per la casa di Roma si fosse voluta fare una eccezione, lo si doveva esprimere nell' atto della divisione in province; il che non fu fatto.

d) Non vale il dire che la maggior parte del prezzo di questa casa venne dalla Francia; giacchè se l'acquisto fu fatto prima della costituzione delle province, fu fatto col danaro dell'intero Istituto dovunque raccolto. E poi anche dall'Italia si raccolsero oblazioni per circa un terzo del prezzo.

e) Del resto anche l'Italia contribuì non poco alla casa centrale francese d'Issoudun; non ha però diritto su quella casa passata in proprietà della Provincia Francese: così neanco la Provincia Francese ha diritto sulla casa di Roma passata in proprietà della Provincia Italiana.

f) Finalmente giova considerare che la Provincia Italiana era in possesso da più anni della casa di Roma, prima che fosse sorta la Provincia Francese: la nuova Provincia non ha perciò diritto di disturbare cotal possesso.

IV.

Se il parroco abbia esclusivo diritto ad ammettere i fanciulli alla prima comunione.

Scholarum Piarum. Admissionis ad primam Communionem — 14 Mar. 1908 — Il Rev.mo Preposito Generale delle Scuole Pie si rivolse alla S. Sede perchè venisse riconosciuto al proprio Ordine il diritto di ammettere alla prima comunione i fanciulli che da esso vengono educati. Cotale atto si suol celebrare nelle proprie chiese con straordinaria solennità e col compiacimento di tutti i buoni, ed anzi nelle case della Spagna è in uso per ciò un rituale approvato altresì dalla S. C. dei Riti.

Or poichè in taluni luoghi sogliono sorgere opposizioni per parte dei parroci ed anche di Vescovi, i quali credono in ciò leso un diritto parrocchiale, affine di troncare ogni causa di litigio, il detto Superiore Generale propose a risolvere alla S. C. il seguente dubbio:

Se e come i Chierici Regolari delle Scuole Pie abbiano diritto di ammettere gli alunni, tanto interni quanto esterni, delle proprie scuole, alla prima Comunione nel caso.

E la S. C., tenuto presente un dotto voto di un Consultore (1), dietro maturo esame, il dì 14 marzo 1908 decise:

Affirmative.

---

(1) Mons. Benedetto Melata proton. Apost. Partecip. di numero e Canonico di S. Pietro.

Corollarii :

a) Che l' ammissione dei fanciulli alla prima comunione sia pur uno dei doveri parrocchiali, è fuori dubbio. Il parroco ha l' obbligo di vegliare a che i suoi filiani adempiano i precetti della Chiesa, segnalatissimo dei quali è quello della comunione pasquale di tutti coloro che hanno l' età della discrezione, e di procurare che vi siano ammessi quei fanciulli che sono giunti alla detta età.

b) Perciò il S. P. Pio X. nella lettera del 12 gennaio 1905 al Card. Vicario, ricorda questo dovere dei parroci, ed ordina per quelli di Roma: " che in tutti gli anni ed in ogni parrocchia sia fissato... il tempo per la istruzione e insieme il giorno solenne per la prima Comunione, facendo precedere questo di da un esame, in cui i giovanetti dieno prova di essere convenientemente istruiti, e dalla preparazione di tre giorni sempre in parrocchia. „

c) Da ciò però non discende che l' ammettere i fanciulli alla prima comunione sia diritto esclusivo dei parroci. Nessuna legge ecclesiastica conferisce ai parroci cotal diritto.

d) Nè gli antichi canonisti, parlando dei diritti parrocchiali, fanno menzione del prefato diritto. Così Reiffenstuel (L. III, tit. 29); Leurenio (L. III, tit. 29) ecc.

e) Solo verso la metà del secolo passato si cominciò a sollevare tal quistione; ed ecco come di ciò scrive il Bouix nel trattato *De Jure Regularium* (T. II, p. 210, qu. XII). Al quesito: " An possint Regulares primam communionem absque licentia parochi in suis ecclesiis pueris aut puellis porrigere „ — risponde: " Praetermissam in meo tractatu de Parocho quaestionem illam advertens Reverendus De... Vicarius Generalis, monuit me, ne inutilem existimarem; eo quod nempe magis in dies apud Galliae parochos invalescat falsa opinio, qua parochialibus iuribus adcensetur eiusmodi puerorum ad primam communionem admissio. Sed revera vix confutatione digna videtur opinio haec recens et orta et apud Doctores et Canonistas fere inaudita. Nihil in iure reperitur quod vel minimum fulciri possit „.

f) Non mancano però recenti Autori che annoverano fra i diritti parrocchiali pur quello di ammettere i fanciulli alla prima comunione. Così il Sebastianelli (*Praelect. Jur. Can. de Personis*, n. 277): " In sacramento Eucharistiae tria gratia parochorum reservata sunt... Tertium est, ut a proprio parocho prima vice admittantur infantes ad suscipiendum Eucharistiae Sacramentum iuxta consuetudinem laudabiliter in pluribus dioecesibus introductam „. — Così pure il Berardi (*Theol. Pastoral.*, anno 1890, n. 758): " Ex laudabili consuetudine hodie fere ubique vigenti parochi ius exclusivum habent admittendi pueros (quibusdam forte factis exceptionibus, v. gr. quoad collegialibus prout de more) ad primam communionem „.

g) I detti Autori parlano di consuetudine, la quale forse vige in qualche diocesi. In molte altre però non vige. Di qui è che generalmente i dottori ed i canonisti, che hanno scritto dopo la metà del secolo passato, o non parlano affatto di questo diritto parrocchiale, o lo dànno molto limitato.

h) E che infatti questo diritto non spetti al parroco, lo si prova dal Catechismo Romano il quale scrive (*De Euch.*, n. 63) : " Qua vero aetate pueris sacra mysteria danda sint, nemo melius constituere potest quam pater et sacerdos cui illi confitetur peccata „. È chiamato dunque il padre o il confessore del fanciullo a giudicare di ciò, non già il parroco (v. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 293).

i) Inoltre Benedetto XIV nell' opera *De Syn. Dioec.* (L. VII, c. 11, n. 2) insegna : " Plerique doctores non improbabiliter docent, omnes pueros, statim ac sunt doli capaces, sicut adstringuntur sacramentalis confessionis praecepto, ita obligari ad communicandum in Paschale, nisi forte, ut decernitur in *cit. Cap. Omnis utriusque sexus*, de proprii sacerdotis consilio, ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab huiusmodi perceptione duxerit abstinendum „. Qui abbiamo che, secondo la non improbabile sentenza di molti DD. tutti i fanciulli capaci di dolo sono obbligati al precetto della S. Comunione. Non entra dunque qui il parroco. Che se poi ci sia ragione a differire, deve giudicarlo il *proprio sacerdote*. Qual debba dirsi proprio sacerdote, lo stesso Benedetto XIV lo spiega in altro luogo (*De Syn.* L. XI, cap. 14, n. 2. segg ; *Instit.* XVIII, n. 6 segg.), dimostrando eruditamente che *proprio sacerdote* non significa solo il parroco, ma qualsivoglia confessore anche religioso, purchè approvato dall' Ordinario.

m) Coerentemente a questa dottrina, la S. C. del Concilio nel dì 15 Marzo 1851 riformò un articolo del Conc. Prov. di Rouen, il quale aveva imposto ai parroci di non ammettere alla prima comunione se non i fanciulli dodicenni ; la S. C. a quell' articolo sostituì quest' altro : " Nemo ad Sacramentum Eucharistiae prima vice suscipiendum admittitur, qui nondum huius sacramenti cognitionem et gustum habeat, iudicio praesertim parochi ac sacerdotis, cui peccata puer confitetur.... „. Perciò è chiamato a giudicare delle disposizioni non solo il parroco, ma anche il confessore ed altri pure che hanno attinenza col fanciullo, giacchè si è detto che a quei primi soprattutto, *praesertim*, spetta un tal giudizio.

n) Lo stesso si ha dal *Concilio Latino Americano*, il quale dispone (n. 258) : " Qua vero aetate pueris sacra mysteria danda sint, nemo melius constituere potest quam pater et sacerdos, cui confitetur peccata, ad illum enim pertinet exptorare et a pueris percunctari an huius admirabilis sacramenti cognitionem aliquam acceperint „. Nep-

pur qui nulla del parroco; al quale perciò non può competere il diritto esclusivo di ammettere i fanciulli alla prima comunione.

o) Ma se non è diritto esclusivo del parroco il giudicare sulla idoneità del fanciullo alla prima comunione, è forse suo esclusivo diritto di amministrarla? Imperocchè l'un diritto può essere distinto dall'altro; come nella estrema unzione nella quale si appartiene d'ordinario al medico giudicare del pericolo di vita per cui rendesi necessario questo sacramento, ed al solo parroco amministrarlo.

p) Gli Autori antichi, parlando del ministro del sacramento dell'Eucaristia, dicono, *per la liceità*, essere questo il solo parroco. Tale insegnamento trova appoggio nel Tridentino che prescrive ai Vescovi (Sess. 24, c. 13): " Perpetuum peculiaremque parochum assignent, qui eas (animas) cognoscere valeant, et a quo solo licite sacramenta suscipiant „.

q) Ora però generalmente i DD. riconoscono in qualsivoglia sacerdote il diritto di amministrare la comunione ai fedeli, soprattutto nel tempo della messa, poggiati sul medesimo Tridentino il quale esprime il desiderio: " ut in singulis missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiae perceptione communicent „. Fuori della messa, *per la liceità*, basta il permesso del rettore della chiesa.

r) Ai parroci va certamente riservata l'amministrazione della comunione pasquale e quella per viatico. Nessuna legge che riservi loro pur quella della prima comunione ai fanciulli.

s) Nondimeno alcuni TT. oggidì riconoscono per talune regioni la consuetudine che l'amministrazione della prima comunione sia riservata ai parroci. Così il Brabandère (*Iuris Can. Comp.* tom. I, n. 471) la riconosce per la Francia. Così pure per la Francia la riconosce il Bargillat (*Prael. Iur. Can.*, n. 922) colla clausola " salvis tamen legitimis exceptionibus in communitatibus exemptis „. Ed il Dubollet (*Cours complet du droit canoniq.* tom. VIII, tit. 5, ch. 2, a. 2) dice commendevolissimo l'uso dei parroci nella Francia della solenne cerimonia per la prima comunione in ciascuna parrocchia; non però tale da doversene costituire un diritto esclusivo.

t) Notevole in ciò è l'insegnamento del Bouix. Questi, dopo aver sostenuto la tesi che la prima comunione non è di diritto esclusivo dei parroci, osserva: " Absit tamen ut minoris faciamus praxim illam in Gallia et alibi introductam, *nec non* Episcoporum etiam statutis firmatam, qua solent omnes simul eiusdem parochiae pueri.. ... magno cum apparatu ad sacram mensam deduci. .... *Sed ne somnient* parochi esse id de parochialibus iuribus nec laesos se existiment si forte quis Episcopus curam hanc pro cunctis, etiam civitatis parochiis, cathedralis clero aut alicui regularium communitati committat „.

u) Si ascolti ancora il Wernz (*Ius decretal.* tom. II, n. 821): " Distributio S. Communionis ... imo admissio quoque ad primam communionem etiam in forma privata et extra tempus paschale certe ex iure communi non spectat unice ad parochum. At prima communio in forma solemni ex legibus vel consuetudinibus provincialibus et diocesanis in non paucis regionibus recensetur inter functiones exclusive in ecclesia parochiali peragendas, *salvis tamen, legitimis exceptionibus* v. gr. in communitatibus exemptis et praesertim attento Decreto S. C. C. 21 Iulii 1888 iuxta declarationem 23 Iulii eiusdem anni „.

Così pure il *Piat* (*Praelectiones Iuris Regularis.... Tornaci 1890 tom. II, pars 5, c. 2, qu. 8*): " Ius particulare huius regionis primam communionem parochis reservat; *amplis tamen quoad hoc concessis tum Regularibus tum monialibus privilegiis.* „

x) Dal fin qui detto vuolsi dedurre che i parroci non hanno esclusivo diritto all' ammissione dei fanciulli alla prima comunione — che nondimeno, quanto all'amministrazione della detta comunione, fa d'uopo stare alle consuetudini locali, riconosciute dall' autorità diocesana— che però, quanto ai luoghi esenti, queste funzioni non sottostanno all' autorità del Vescovo, il quale se permise la fondazione dei luoghi esenti, non ha diritto di opporsi alle funzioni religiose che in esse vogliono compiersi.

y) Nel caso trattavasi di un istituto religioso che gode pienamente del diritto di esenzione, e che, secondo le sue costituzioni, ha per iscopo la istituzione e la educazione morale e religiosa della gioventù. Perciò giustamente la S. C. decise come sopra.

V.

Circa le condizioni per fondare una nuova casa religiosa, ed il numero de' soggetti per essere esente.

Segovien. Iurisdictionis — 8 Magg. 1908 — I Frati Minori nel 1899 chiesero ed ottennero dal Vescovo di Segovia, Mons. Quesoda, il permesso di aprire una casa religiosa, e le facoltà dei sacri ministeri (*licencias ministeriales*) per cinque Frati sacerdoti. Il Bollettino officiale ecclesiastico della Diocesi di Segovia ne annunziò l' arrivo e lo stabilimento in quella città. Nel 1902 conseguirono altresì l' approvazione di questa S. C.

Appena stabilitisi in Segovia, quel Vescovo fece loro officiare la Chiesa del *Corpus Domini*. Morto il detto Vescovo, il successore Mons. Cadena diè ad essi altresì in usufrutto una casa di proprietà della Mitra (dei beni amministrati dal Vescovo) col peso di tenere in essa

le scuole di latino per gli alunni del Seminario. La comunità crebbe in numero di sette sacerdoti ed uno o due conversi.

L' attuale Vescovo Mons. Miranda, succeduto a Mons. Cadena, rimise in Seminario le scuole di latino; e ad occasione di alcuni reclami dei parroci contro i Frati, volle investigare sulla legittimità della fondazione di quella casa religiosa e sulla giurisdizione vescovile intorno ad essa.

E poichè trovò che, quando trattossi di fondare la detta casa, nè il Capitolo cattedrale, nè i due parroci più anziani, nè i Superiori di altre due Comunità religiose già fondate a Segovia, non erano stati interpellati nè uditi, il dì 19 gennaio 1907 emanò un decreto, nel quale, riservandosi di provvedere intorno al vizio di nullità sull' approvazione di questa S. C., della fondazione della casa religiosa di Segovia, intese *confermare* strettamente il decreto di Mons. Quesada, aggiungendo: " in virtù di ciò, *autorizziamo* la continuazione nella capitale di nostra diocesi, della Comunità de' PP. Francescani stabilita nella medesima, dichiarandola *piccola residenza, costituita da cinque Padri*, a tenore della richiesta fatta dal R.mo Padre Commissario Provinciale Fr. Giuseppe Linares nella comunicazione al riguardo; e riservando a Noi tutte le facoltà ordinarie e delegate che sopra le piccole residenze de' Regolari concedono a Noi le Costituzioni Pontificie e i novissimi decreti della S. C. de' Vescovi e Regolari „.

Questo decreto venne accettato dal Superiore locale de' Francescani colla condizione che venisse accettato altresì dal Superiore maggiore.

Intanto il detto Superiore locale chiese al Vescovo licenza che, oltre i cinque sacerdoti, continuassero a dimorare in quella casa gli altri due, necessarii pei sacri ministeri. Il Vescovo prima annuì, con decreto del 20 febbr. 1907 e con talune riserve. Poi, con decreto del 14 agosto del medesimo anno, rivocò la grazia concessa, ordinando al Superiore della Comunità " che disponga affinchè col 1.° gennaio dell' anno prossimo rimangano unicamente nella piccola residenza di questa città i cinque Padri Sacerdoti autorizzati dal nostro ven. predecessore Mons. Quesada con suo decreto 13 maggio 1899, confermato da noi il 19 gennaio del corr. anno „.

Il P. Provinciale de' Francescani, stato fuori per incombenze di officio, come prima seppe dei detti decreti, protestò credendo con ciò lesi i diritti dell' Ordine. Ma il Vescovo tenendo fermo, si fe' appello alla S. Sede.

La S. C. nei plenarii comizii del dì 8 maggio 1908 trattò la causa col dubbio:

Se i decreti di Mons. Vescovo di Segovia in data 19 gennaio e 14 agosto 1907, si sostengano nel caso.

E dopo maturo esame risolse:

Negative.

Eccone le precipue ragioni:

a) Perchè in un luogo possa erigersi un convento di Ordine Regolare occorre innanzi tutto la licenza del Vescovo. Così il Tridentino Sess. 25. c. 3 *de Regular.*: " Ne de cetero similia loca (regularia) erigantur sine Episcopi, in cuius diocesi erigenda sunt, licentia prius obtenta. „

b) Vi è pure bisogno della licenza Apostolica? Tre decretali di Gregorio X, Bonifacio VIII e Clemente V, anteriori al Tridentino, la richiedevano per taluni Ordini. Dopo il Tridentino parve che non più la si richiedesse.

c) Però Innocenzo X, colla Costit. *Instaurandae* del 1652, prescrisse per le dette case la licenza Apostolica per la Italia e per le isole adiacenti. La prassi nondimeno della Curia Romana sembrò riconoscere quest'obbligo anche per tutto altrove, sicchè Benedetto XIV potè scrivere (*De Syn. Dioec.* l. 9, c. 1, n. 9): " Communis hodie et in tribunalibus recepta est opinio, non licere Regularibus, tam intra quam extra Italiam nova monasteria aut conventus seu collegia fundare sola Episcopi localis auctoritate, sed Apostolicae Sedis licentiam praeterea necessariam esse. „

d) Ma toglie ogni dubbio la Costit. *Romanos Pontifices* della s. m. di Leone XIII del dì 14 maggio 1881, in cui sta detto: " Quare communis hodie sententia est, cui favet passim rerum iudicatarum auctoritas, non licere Regularibus, tam intra quam extra Italiam, nova monasteria aut conventus sive collegia fundare sola Episcopi venia impetrata, sed indultum quoque a Sede Apostolica facultatem requiri „ (v. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, p. 39).

e) Oltre il beneplacito Apostolico, per la erezione di nuovi conventi regolari, richiedesi che siano tali da potervi dimorare con proventi bastevoli dodici religiosi. Così Gregorio XV nella Costit. *Cum alias* del 1622: " Ullibi novus conventus erigatur, nisi in eo saltem duodecim Fratres aut monachi seu religiosi inhabitare, ac ex redditibus et consuetis eleemosynis sustentari valeant. „ Perciò quando il convento non è capace a contenere e ad alimentare dodici Regolari (benchè in atto non abbiano a dimorarvi) non può erigersi (v. Wernz *Ius Decretal.* Vol. III, p. 651).

f) Se però attualmente non vi dimorino i dodici Religiosi, il convento è sottoposto alla visita ed alla giurisdizione del Vescovo. Così Urbano VIII nel celebre decreto della S. C. della Disciplina Regolare del 21 giugno 1625 da lui confermato: " Monasteria posthac recipienda, in quibus duodecim fratres sustentari non poterunt, et actu

non inhabitaverint, Ordinarii visitationi atque omnimodae iurisdictioni subiecta intelligantur. „

g) Se non che in progresso di tempo fu consentito dalla S. C. de' VV. e RR. che i conventi con Religiosi in numero non minore di sei fossero esenti dalla giurisdizione vescovile. Così la detta S. C. nel 1 marzo 1714 " determinò che i conventi dove attualmente alimentansi sei Religiosi siano esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario „ (Bizzarri *Collect. S. C. EE. et RR.*, p. 396).

h) Anzi è mente della detta S. C. che anche nei piccoli conventi i Vescovi si astengano dall' esercizio della loro giurisdizione. Si ascolti il Wernz *l. c.*: " S. Congr. EE. et RR. non solet urgere, ut Episcopi utantur iure suo visitandi conventus minores sive non formatos ordinum exemptorum, nisi numerus sit valde exiguus, vel speciales circumstantiae id exigant; imo interdum expresse suadet, ut Episcopi ab exercitio iuris abstineant. „ E cita le risoluzioni della detta S. C. del 20 maggio 1886 e della S. C. del Conc. del 20 agosto 1875.

i) Ma oggidì è certo che i soli conventi con minor numero di sei religiosi sono soggetti alla giurisdizione vescovile, così avendo dichiarato la s. m. di Leone XIII nella Costit. *Romanos Pontifices* del dì 8 maggio 1881, in cui sta detto tassativamente: " Iure communi constitutum est, ut domus, quae sodales religiosos sex minimum non capiant, in potestate Episcoporum esse omnino debeant. „

l) Per fondarsi una nuova casa religiosa di Ordini Mendicanti è necessario anche tener presente il disposto di Clemente VIII, il quale nella Costit. *Quoniam ad institutum* del 23 giugno 1603 prescrisse che ciò non possa farsi " nisi vocatis et auditis aliorum in eisdem civitatibus et locis existentium Conventuum Prioribus seu Procuratoribus, et aliis interesse habentibus, et causa servatis servandis cognita, constiterit, in iisdem civitatibus et locis novos eosdem erigendos conventus sine aliorum detrimento commode sustentari posse. „

m) Questa disposizione fu temperata da Gregorio XV con la Costit. *Cum alias* del 17 agosto 1722, in cui permise la fondazione delle case di Ordini Mendicanti anche senza la detta interpellanza dei superiori degli altri conventi quando " alias Ordinariis locorum constiterit, Religiosos Monasterii, conventus seu domus regularis sic erigendi seu erigendae, absque detrimento religiosorum, in monasteriis seu domibus antea in civitate seu locis huiusmodi erectis, degentium, ibi in numero duodecim commode et congrue manuteneri et ali posse. „

n) Ma il Vescovo ha pur l' obbligo d' interpellare in ciò il Capitolo cattedrale? Nessuna legge lo impone; onde il Reiffenstuel ha scritto

(L. III, tit. 48. n. 40): " An Episcopus inconsulto capitulo, solus dare possit licentiam aedificandi monasterium? Resp. Affirmative... Ratio est, quia nec canones, nec Concilium Tridentinum, nec decreta nova ullam faciunt mentionem de capitulo, sed solum exigunt Episcopi consensum. "

o) Quanto ai parroci, neanco hanno diritto di essere interpellati: se però si veggano, colla nuova fondazione, lesi notevolmente, potranno ricorrere alla S. C. de' VV. e RR. Così il cit. Reiffenstuel l. c., n. 41. Così ancora Moccheggiani *Iurispr. Eccles.* Tom. I, p. 162.

p) Nel caso trattavasi di una vera fondazione di casa religiosa; non già solo del permesso a cinque religiosi, i quali furono menzionati sopratutto in ordine ai ministeri ecclesiastici, specie per la confessione. Ma questi cinque non potevano essere soli, doveano avere qualche laico professo che li servisse; e quindi erano già per lo meno sei ed esenti perciò dalla giurisdizione vescovile. Posteriormente crebbero di numero e furono a più forte ragione esenti. Non era poi necessario, come s'è visto, che fossero interpellati il capitolo ed i parroci.

V.

Colla professione dei voti semplici anteriori ai solenni non vacano i beneficii residenziali.

Beatissime Pater,

X., parochus S. Mariae X., ab Archiepiscopo licentiam expetivit Religionem ingrediendi, qua obtenta, novitiatum incepit et perfecit in Conventu Ordinis S. Mariae de Mercede de S. in dioec. Lucen. Peracta professione votorum simplicium consideravit se in possessione praedictae paroeciae allegans vacationem beneficii tantum habere locum postquam vota solemnia emiserit.

Cum divisio votorum in simplicia et solemnia non mutet naturam ipsorum et aliunde Archiepiscopus X. concursum celebraturus sit ad parochias vacantes in dioecesi, simul recogitans residentiam parochialem esse de iure divino quam tamen servare non potest praedictus parochus X. et votum paupertatis componi non posse cum quacumque proprietate etiam beneficii, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus enixe petit ut declarare dignetur;

1° An professio votorum facta a dicto parocho S. Mariae inducat ipso facto vacationem parochiae.

2° An Archiepiscopus posset illam includere in censu parochiarum vacantium.

Et Deus.

Die 30 Martii, S. Cong. EE. et RR. praemissis dubiis respondendum mandavit:

Ad I.um *Negative.* Ad II. *Provisum in I.°*

S. Congregazione dei Riti

I.

Circolare ai Vescovi intorno all' edizione tipica del Graduale Romano.

Decretum de Edit. typica Gradualis Rom. — 8 Apr. 1908. — Postquam Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X *Motu Proprio* diei 22 Novembris 1903 sacram musicen reformari mandavit; ut coeptum opus, qua par est ratione, absolveretur, decrevit *Motu Proprio* diei 25 Aprilis 1904 ut *typica* Editio librorum cantum Gregorianum continentium in vulgus prodiret typis Vaticani: qua Editione antiquo usu recepti Ecclesiae concentus pristinae integritati ac puritati redderentur, in eum potissimum finem ut Romanae Ecclesiae ceterisque Romani ritus Ecclesiis communem liturgicorum concentuum probatum textum suppeditaret.

Quare, iuxta hanc Summi Pontificis voluntatem, typica editio *Gradualis Romani,* numeris omnibus feliciter absoluta, modo in lucem prodit.

Quoniam vero ad R.mos locorum Ordinarios pertinet eiusmodi Gradualis usum ac diffusionem promovere ac regere apud Clerum et Populum sibi commissos; Sacra Rituum Congregatio, de mandato Sanctissimi Domini Nostri, animadvertendas proponit iisdem R.mis Ordinariis normas et mandata praecipua circa huiusce typicae Editionis introductionem, eiusque novas typographicas impressiones, quae fiant ad Editoribus, facultate impetrata ab Apostolica Sede, scilicet Decreta huius S. Congregationis d. d. 11 et 14 Augusti 1905 (1), 14 Februarii 1906 (2) et 7 Augusti 1907 (3).

Porro e primo eiusmodi documentorum colligitur: 1.° Vaticanam editionem Gradualis, vel quamlibet aliam quae legitime statisque sub conditionibus eamdem typicam referat, substitui debere editionibus, quae modo adhibeantur; itemque 2° ad Rmos Ordinarios pertinere

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 300
(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIX, p. 11.
(3) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIX, p. 391.

munus efficiendi ut suae cuiusque dioecesis Propria sic restaurentur, ut conformia reddantur Gregorianis concentibus typicae Vaticanae Editionis.

Per novissimum decretum hic et nunc ita praescribitur usus huius Gradualis, ut quibuslibet editionibus (minime excepta, quae *Medicea* vocatur) huc usque adhibitis, quamprimum substituenda sit Editio Vaticana, vel eius legitime peracta nova impressio; ideoque ceterae Gradualis editiones a typica discrepantes, rursus imprimi nequeunt, multoque minus a R.mis Ordinariis approbari. Quae vero, antequam integra typica Gradualis editio prodiret, benignae datae fuerint concessiones, nullimode prorsus contra memoratas universales praescriptiones debent praevalere.

Denique ad cantus traditionalis instaurationem facilius exsequendam, praeterquamquod iuverit (adiuvante *Commissione* uti vocant dioecesana) animos adiicere eorum quotquot Summi Pontificis menti ac beneplacito libenter cupiant respondere, nil procul dubio magis efficax erit, quam si vigilantissime intendant R.mi Ordinarii, ut executio sacrorum concentuum in Cathedralibus et potioribus Ecclesiis adeo fiat plena ac perfecta, ut forma et exemplar ceteris habeatur.

Oportet insuper, ut qui ad *Cantoris* officium eliguntur, congruis dotibus revera sint praediti et superato idoneitatis periculo probati, quod multo magis dici debet de chori Magistro seu de *Praefecto musicae* uti aiunt, qui necessaria polleat auctoritate ad suum implendum officium iuxta Summi Pontificis praecepta de musica sacra et cantu Gregoriano instaurandis.

Voluit autem Sanctitas Sua praesens Decretum a Sacra Rituum Congregatione expediri, et Rmis Archiepiscopis, Episcopis aliisque locorum Ordinariis notum fieri; contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis. Die 8 Aprilis 1908.

S. Card. Cretoni, *Praef.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Si concede nella chiesa di S. Giuseppe in Nazaret la messa votiva della S. Famiglia.

Ord. FF. Minor. — 13 Nov. 1907. Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa Decimus, clementer deferens supplicibus votis Reverendi Patris Fratris Roberti Razzòli, ex Ordine Fratrum Minorum, Custodis Terrae Sanctae, Reverendissimi Patris Procuratoris Generalis eiusdem Ordinis commendationis officio communitis, ab Eminentissi-

mo et Reverendissimo Domino Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto relatis, benigne indulgere dignatus est, ut in Ecclesia Sancti Joseph, quae erecta est ubi Domus Nazarena eiusdem Sancti Patriarchae traditur exstitisse, Missa Votiva de Sancta Familia Jesu, Mariae, Ioseph, celebrari valeat cunctis diebus, quibus respectivae Missae Votivae in Sanctuariis Terrae Sanctae primi ordinis, iuxta Apostolicum Indultum diei 31 Augusti 1895 permittuntur: servatis ceterum Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 13 Novembris 1907.

S. Card. CRETONI, *Praefectus.*
† D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III.

Si concede la messa votiva de' Misteri della Via Dolorosa di N. S. G. C. negli oratorii della detta Via in Gerusalemme.

Ord. FF. Minor. — 13 Nov. 1907 — Quum anno superiore ab Apostolica Sede Festum cum Officio et Missa propriis universo Ordini Fratrum Minorum concessum sit de Mysteriis Viae Dolorosae Domini Nostri Iesu Christi; Reverendus Pater Frater Robertus Razzoli ex eodem Ordine Custos Terrae Sanctae, Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam Decimum humillimis precibus flagitavit, ut Hierosolymis in Sacellis in decursu Viae Dolorosae erectis, ubi singula Mysteria, quae mente recoluntur, adimpleta fuere, eiusmodi Missa Votiva de eisdem Mysteriis celebrari valeat, prout ibidem, ex Apostolico Indulto diei 31 Augusti 1865 celebrantur respectivae Missae Votivae in Sanctuariis minoris ordinis.

Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, attento commendationis officio Reverendissimi Procuratoris Generalis memorati Ordinis, privilegium Missae Votivae de Mysteriis Viae Dorolosae Domini Nostri Iesu Christi concedere dignata est, iuxta preces, excepto omnino Sacello quod exstat in Statione, ut aiunt, Decimaquarta eiusdem Viae Dolorosæ; attamen pro omnibus Sacerdotibus in unico Altari exstante in singulis Sacellis: et pro Sacerdotibus tantum peregrinis vel peregrinantium ducibus, ubi habeantur plura Altaria: servatis Rubricis, ceterisque clausulis in memorato Indulto appositis pro Sanctuariis Minoris Ordinis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 13 Novembris 1907.

S. Card. CRETONI, *Præf.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen. *Secretarius.*

IV.

Si concede di celebrare il S. Sacrifizio ad un sacerdote, privo del braccio destro.

Beatissime Pater,

B... D... sacerdos in dioec. C... degens ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, exponit sibi, a quatuor annis Sacerdoti, amputatum fuisse, ob morbum, brachium dexterum. Nunc vero enixis precibus implorat ut Indultum apostolicum tribuatur quo sacrosanctum Missae sacrificium celebrare possit, ne diutius ab hac spirituali consolatione privetur.

Et Deus.

Sanctissimus Dominus noster Pius Papa X, referente me infrascripto Cardinale S. Rituum Congregationi Praefecto, attentis expositis ac praesertim commendationis officio R.mi Ordinarii Archidioecesis C. preces remisit prudenti ipsius R.mi Ordinarii Arbitrio, ut postquam ex praehabito experimento coram caeremoniarum magistro, de debita ac reverente Missae celebratione iudicaverit eidem, nomine et auctoritate Sanctae Sedis, suprascripto Oratori permittat in aliquo privato sacello sacrosanctum Missae sacrificium celebrare, cum adsistentia alterius Sacerdotis superpelliceo induti. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 8 Aprilis 1908.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Preghiera dell' E.mo Capecelatro pel Sommo Pontefice, con 300 giorni d' indulg.

Preghiera

O Gesù, Redentore Divino, o Padre della grande famiglia che si chiama Chiesa in Cattolica, questi giorni di trepidazioni e di dolori acerbi, vienici in aiuto. Noi ti preghiamo per tutta la Chiesa, ma più particolarmente per Colui che tiene qui in terra il luogo tuo, Papa Pio X. Egli ti ama ferventemente, e in te vuole restaurare tutte le

cose. Ora si compiono cinquant'anni dacchè è sacerdote, e si adopera a tutto potere di specchiare nella sua vita Te, eterno Sacerdote, pregando, amando e sacrificando sè medesimo per salvare le anime.

O Gesù, ascolta benignamente le preghiere, che noi ti facciamo pel tuo Vicario, vero apostolo di fede e di carità. Accogli l'ardente desiderio che Egli ha di vedere riformata la vita nostra e di tutti i nostri fratelli nella Chiesa. Dà sempre maggior luce di sapienza soprannaturale al suo intelletto, e accendi sempre più in Lui le fiamme di quella carità, che Tu diffondesti nel suo cuore, per mezzo dello Spirito Santo. Fa che Egli abbia la desideratissima consolazione di vedere compiuta nei suoi giorni quella stretta unità dei figliuoli della tua Chiesa, per la quale Tu pregasti poco prima di morire, esclamando: Fa, o Padre, fa che tutti i miei seguaci siano una sola cosa con me, come io sono una sola cosa con te. Deh raccogli, o Gesù, intorno al Pastore dei Pastori, tuo Vicario, in unità di fede e di amore tutto il gregge della Chiesa. Fa che ciascuno dei figliuoli di essa si ricordi che Tu esinanisti Te stesso fatto obbediente sino alla morte, e morte di Croce. Così avverrà che ciascuno di quelli che si gloriano del nome di cattolici, sia umile, obbediente, amorosissimo al tuo Vicario. Donagli, o Signore, questa consolazione da Lui e da tutti noi desideratissima.

Signore, Signore Gesù, noi in te speriamo, e concedici di cantare in questo anno giubilare l'inno della tua pace, di quella pace che gli Angeli cantano in Cielo. Così sia.

A tutti i fedeli, che reciteranno devotamente questa preghiera, accordiamo l'indulgenza di trecento giorni.

Il 1° Marzo 1908.

PIUS PP. X.

II.

Si concede di anticipar la confessione fino a tre giorni precedenti le feste con indulg. plen. totics quoties: a due giorni per le altre feste con semplice indulg. plen.

Urbis et Orbis — 11 Mart. 1908 — Quo Christifideles Indulgentiarum thesauro facilius perfruerentur, haec S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, Decreto diei 9 Decembris 1763 cunctis fidelibus, quibus laudabilis est consuetudo accedendi semel in hebdomada ad poenitentiae Sacramentum, iam indultum concessit, vi cuius omnes Indulgentias acquirerent per ipsam hebdomadam occurrentes absque alia peccatorum confessione quae ceteroquin ad eas lucrandas foret necessaria. Huiusmodi vero indultum pro aliqui-

bus regionibus, attenta confessariorum inopia, etiam ad sacramentalem confessionem infra duas hebdomadas peractam extensum fuit. Insuper alio Decreto sub die 6 Octobris 1870 provisum est, ut ad confessionem et S. Synaxim quisque accedere posset die, qui illum immediate praecedit, pro quo aliqua Indulgentia sive ratione festivitatis, sive alia quacumque ex causa fuerit concessa.

Experientia tamen compertum est hisce indultis haud satis consultum, quando agitur de iis Indulgentiis lucrandis, quae aliquibus festivitatibus extraordinariis sunt adnexae, vel de iis, quas toties eadem die acquiri datum est. Tunc enim ingens fit fidelium concursus ad sacramenta suscipienda, ita ut eorum pio desiderio multis in locis vix satisfieri posset, nisi confessio praescripta paulo anticipetur ab iis, qui qualibet hebdomada confiteri non solent, neque possunt.

Quapropter SSmo Domino Nostro Pio Pp. X, preces sunt exhibitae, ut desuper his de apostolica benignitate providere dignaretur, indulgendo ut confessio peragenda ad lucrandam Indulgentiam, si haec pluries eadem die sit concessa tribus diebus immediate praecedentibus, sin vero semel in die sit concessa, duobus tantum integris diebus anticipari queat.

Et Beatissimus Pater, in audientia habita ab infrascripto Card. Praefecto, die 11 Martii 1908, summopere exoptans maiori spirituali bono christifidelium prospicere, expositis precibus clementer annuere dignatus est, ita tamen ut praeter communionem pridie diei, cui est adnexa Indulgentia, permissam, in adimplendis ceteris operibus iniunctis regula generalis, circa modum et tempus in concessionibus praescriptum, servetur. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, e Secreteria eiusdem S. Congreg. die 11 Martii 1908.

S. Card. Cretoni *Praef.*

† D. Panici, Arch. Laodicen. *Secret.*

III.

Si sanano di nuovo le ascrizioni invalide alla Confraternita del Carmine.

Beatissime Pater,

P. Praepositus Generalis Carmelitarum Discalceatorum, ad SS. pedum osculum provolutus, S. V. humiliter exorat, ut receptiones ad Confraternitatom B. M. V. de Monte Carmelo, quacumque ex causa usque ab hanc diem invalide peractas, benigne sanare dignetur.

Et Deus, etc.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Pio PP. X sibi tributis, petitam sanationem benigne concessit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secr. eiusdem S. C. die 4 Februarii 1908.

S. Card. CRETONI *Praef.*

† DIOMEDES PANICI, Arch. Laod., *Secr.*

IV.

Indulg. di g. 100 a chi prega pei peccatori moribondi.

Ex audientia SS.mi, die 26 Octobris 1907.

SS.mus D. Noster Pius PP. X sacerdotibus Sacrum litantibus, nec non universis christifidelibus missae sacrificio adstantibus, qui peccatores totius mundi *tunc temporis in agonia positos, et eodem die morituros,* pie Deo commendaverint, indulgentiam centum dierum, defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Praesenti in perpetuo valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 10 Decembris 1907.

S. Card. CRETONI, *Praefectus.*

† D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

V.

Indulg. di g. 300 per una offerta di tutte le messe.

Offerta di tutte le Messe.

Mio Dio, io vi offro tutte le Messe che oggi si celebrano in tutto il mondo, pei peccatori che trovansi in agonia e che dovranno morire oggi stesso. Che il Sangue prezioso di Gesù Redentore ottenga ad essi misericordia!

Ex audientia SS.mi die 26 Octobris 1907.

SS.mus universis christifidelibus suprapropositam precem corde saltem contrito ac devote recitantibus, indulgentiam trecentorum dierum, defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 18 Decembris 1907.

S. Card. CRETONI *Praefectus.*

D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

VI.

Indulg. di g. 300 per una preghiera a S. Lucia.

Preghiera a S. Lucia.

" O Santa, che dalla luce hai nome, a Te, pieni di fiducia, ci presentiamo, affinchè c' impetri una luce sacra, la quale ci renda cauti per non incamminarci nelle vie del peccato e per non rimanere avvolti dalle tenebre dell' errore. Imploriamo altresì, per tua intercessione, la conservazione della luce degli occhi, con una grazia abbondante per usare questi sempre secondo il divino beneplacito, senza mai alcun detrimento dell' anima. Fa, o Lucia, che dopo averti venerata e ringraziata pel tuo efficace patrocinio su questa terra, arriviamo finalmente a goder teco in paradiso della luce eterna del divino Agnello, il tuo dolce sposo Gesù. Così sia. „

Ex audientia SS.mi die 29 Decembris 1907.

SS.mus D.nus Noster Pius PP. X universis christifidelibus, supra relatam precem corde saltem contrito ac devote recitantibus, indulgentiam trecentorum dierum, semel in die lucrandam, defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Praesenti in perpetuum valituro.

Datum Romae, e Secretaria S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 29 Decembris 1907.

S. Card. Cretoni, *Proef.*
† D. Panici, Arch. Laod., *Secr.*

VII.

Indulg. di g. 50 per un saluto alla B. Vergine Immacolata.

Beatissime Pater,

Presbyter Michaël Cardell et Thomas, Praepositus Congregationis Oratorii Sancti Philippi Nerii Palmae Maioricarum, ad pedes S. V. provolutus, humiliter exponit:

Quod promulgato solemniter in Hispania 1662 Constit. *Sollicitudo omnium ecclesiarum...*, edita in honorem Immaculatae Conceptionis B. M. V. die 8 Decembris praecedentis anni ab Alexandro PP. VII iuxta preces Catholici Regis Philippi IV et per Legatum suum D. Ludovicum Crespi a Borgia et Valdaura, Plasentinum Episcopum et Congregationis Oratorii primum plantatorem Valentiae in Hispania, ma-

net ex tunc pia consuetudo Immaculatam Virginem Mariam salutandi a fidelibus sive in viis occurrentibus, sive domum intrantibus, sive denique quamlibet blasphemiam audientibus, his quam dulcissimis verbis *Ave Maria purissima*, quibus ab audientibus, sic respondetur : *Sine peccato concepta*. Haec autem, quae antonomastice appellari potest ispana salutatio, de die in diem et paulatim oblivioni traditur. Ideo suprascriptus Praepositus praedictae Congregationis Maioricensis oriundae a Valentina superius memorata, desiderans quamplurimum ne deflectat haec consuetudo, sed e contra magis magisque stabiliatur, a S. V. enixis precibus postulat, ut omnibus fidelibus in hispanica ditione degentibus, qui hanc piissimam salutationem *Ave Maria purissima* devote recitaverint, vel eidem *Sine peccato concepta* responderint, concedatur a S. V. indulgentia quinquaginta dierum toties quoties ; iis vero, ex praedictis christifidelibus, qui quotidie illam recitare consueverint, plenaria indulgentia semel in mense lucranda, die, eorum arbitrio eligendo, quo, confessi ac S. Synaxi refecti, aliquam Ecclesiam vel publicum oratorium devote visitaverint et inibi ad mentem S. V. pie oraverint.

Et Deus etc.

Sanctissimus Dominus Noster PP. X, in audientia habita die 8 Ianuarii 1908 ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 8 Ianuarii 1908.

S. Card, Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodic., *Secr.*

VIII.

Si raccomanda e si arricchisce d' indulgenze l' Associazione Sacerdotale di riparazione.

Beatissime Pater,

Maria Eduardus Mott, presbyter e congregatione Missionis, ad pedes S. V. provolutus, humiliter exponit :

In pluribus dioecesibus erecta reperitur pia quaedam sodalitas, cui titulus *Associatio sacerdotalis reparationis*, eiusque finis et statuta ea sunt, quae sequuntur :

Art. 1. Associatio sacerdotalis reparationis ut finem intendit : 1.° Christo Domino dignam reparationem offerre illis pro peccatis, quae

amantissimum cor eius crudelius offendunt; 2.° conversionem eorum qui tanti nefas se reos efficiunt; 3.° illorum, qui in bono perseverant, maxime sacerdotum, sanctificationem magis ac magis in dies crescentem.

Art. 2. Talis Associatio, essentialiter sacerdotalis, sacerdotibus præsertim constat. Attamen directoribus dioecesanis facultas facta est alias etiam personas aliquando et per modum exceptionis admittendi, dummodo aliquo voto Deo iam fuerint addictae.

Art. 3. Reparationem quam intendere debent, triplici modo sodales perficere possunt: 1.° affective, compatiendo scilicet toto animi affectu dolori Cordis Iesu, cuius horrenda talia sunt causa, eique consolationem praebere nitendo; 2.° effective, id est, effectivum Christo amorem impertiendo, ac proinde eo fidelius ei serviendo, quo gravius alii ab eo recedunt; 3.° afflictive, seu afflictionem corporis aut spiritus libenter sustinendo, vel sibi voluntarie imponendo, ut pro tot ac tantis improbis gaudiis conveniens fiat compensatio.

Art. 4. Virtutes, quibus spiritus peculiaris huius societatis specialiter constat, sunt: 1.° magna cordis mundities; 2.° profunda humilitas; 3.° amor Christi tener, fortis et invictus.

Art. 5. Associatio a directoribus dioecesanis, qui a respectivis Ordinariis nominantur in singulis dioecesibus, regitur iuxta spiritum, leges et consuetudines ei propria, sub auctoritatem tamen unius directoris generalis.

Art. 6. Associationis patronus coelestis est S. Michael Archangelus. Eius festa primaria sunt: Cordis Iesu Sacratissimi et S. Michaelis Arch., secundaria vero, ea quae Passionem Domini, Sanctissimam Eucharistiam, Immaculatam Conceptionem et compassionem B. Mariæ Virg. spectant, nec non festum Sancti Vincentii a Paulo.

Art. 7. Devotiones huic sodalitati speciales eae sunt, quae pertinent ad Christi Passionem, ad Santissimam Eucharistiam, ab cor Iesu Sacratissimum et ad Mariam sine labe originale conceptam.

Art. 8. Sodalibus obligatio nulla exterior imponitur. Singuli tamen nituntur in eadem reparationis mente uniri, pias Associationis observando consuetudines, speciatim recitando quotidie Psalmum *Miserere*.

Art. 9. Omnes et singuli sodales, quamvis semper et ubique reparationi addicti, diem tamen unum in unaquaque hebdomada eligunt, quo illi specialiter vacant. Tali die intentio saltem secundaria missae quam celebrant aut celebrandam procurant, aut cui assistunt, nec non et Communionis sacramentalis quam peragunt, ad reparationem dirigitur.

Quo vero sodales ad finem huiusmodi piae Associationis assequendum magis excitentur, humilis orator enixe petit a S. V. ut illis se-

quentes indulgentias concedere dignetur. *Plenariam:* 1.° die quo Associationis nomen dederint; 2.° Feria V in Coena Domini; 3.° in solemnitate Corporis Christi, vel una die infra octavam; 4.° in festo SS.mi Cordis Iesu; 5.° in festis Inventionis et Exaltationis S. Crucis; 6.° in singulis festis quibus Passio D. N. I. C. recolitur, a feria III post Dominicam Septuagesimae ad feriam VI post Dominicam IV Quadragesimae, inclusive; 7.° in festo Immaculatae Conceptionis B. M. V. 8.° in utroque festo Septem Dolorum eiusdem B. V.; 9.° in festo S. Michaelis Archangeli; 10.° in festo S. Vincentii a Paulo conf.; 11.° semel in mense, die cuiusque sodalis arbitrio eligenda dummodo praefatis diebus sodales sacramentali confessione expiati, missae sacrificium fecerint, vel saltem ad S. Synaxim accesserint, et ad mentem S. V. pias preces ad Deum fuderint; 12.° in mortis articulo, si uti supra dispositi, vel saltem contriti SS.mum Iesu nomen ore si potuerint, sin minus, corde devote invocaverint. *Partialem:* 1.° septem annorum totidemque quadragenarum: *a*) quoties, corde saltem contriti ac devote, sodales aliquem poenitentiae actum iuxta finem Associationis exercuerint; *b*) semel in hebdomada, die, quem ad reparationis exercitium, iuxta Associationis statuta, specialiter elegerint, dummodo ad mentem S. V. oraverint; 2.° trecentorum dierum, quoties corde item contriti sodales quinque Crucifixi Domini vulnera devote osculati fuerint, pias reparationis intentiones renovantes; 3.° centum dierum pro unoquoque bono opere pietatis vel charitatis. Implorat tandem humilis orator, ut S. V. omnes et singulas praefatas indulgentias, excepta tamen plenaria in mortis articulo lucranda, animabus etiam in Purgatorio degentibus applicabiles esse declaret. Et Deus, etc.

SS.mus D.nus Noster Pius PP. X, in audientia 22 Ianuarii 1908 ab infrascripto Card. Praefecto S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae habita, benigne annuit pro gratia iuxta preces; ut autem consulatur unitati non minus quam perennitati praedictae Associationis, idem SS.mus, cui maxime cordi est eiusdem per orbem diffusio, mandavit ut Director generalis, a Superiore generali Congregationis Missionis pro tempore existenti designetur, sive extra sive intra eius religiosam familiam. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 22 Ianuarii 1908.

S. Card. Cretoni *Praef.*

Pro R. P. D. Diomede Panici Archiep. Laodic. *Secr.*

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

Concorde, universale è oggidì la mesta esclamazione degl' intelligenti amatori del vero e del bene: solo un clero dotto e pio potrà campare, non che la Chiesa, la società intera dai gravi mali che la travagliano, e dai gravissimi ond' è minacciata!

Troppo è chiaro perciò quanto opportunamente e sapientemente la S. Sede abbia imposto a tutti i Seminari d' Italia il *Programma generale di studii* e le *Norme per l' ordinamento educativo e disciplinare.*

Senonchè otterranno codesti savissimi provvedimenti lo scopo bramato? È questa la domanda che odesi in questi giorni sulle labbra di molti, ed alla quale molto variamente si risponde.

Quarant' anni di amorose investigazioni sulla buona formazione del clero par che diano anche a me qualche dritto di esporre la mia modesta opinione, e la esporrò con la franchezza di una convinzione ognora più profonda. — Quei provvedimenti recheranno frutti ubertosissimi, se i Superiori e gli Educatori di chierici 1°. avranno *chiara conoscenza* degl' impedimenti che si oppongono al conseguimento del grande scopo, e 2°. avranno *forte volontà* di superarli. Senza tali due condizioni, quei provvedimenti saranno con ottimo seme sparso sopra terra sterilissima.

A giustificare siffatta opinione, ed ancor più a facilitare quella cognizione e ad eccitare quella volontà, oso proporre alla saggezza ed al zelo dei miei amatissimi confratelli le presenti *Ricerche*, nella fiducia che saranno per tornare di qualche utilità alla soluzione di questo *problema di tutti i problemi.*

Tre cose precipuamente si oppongono alla retta formazione del clero: 1.° la estrema rarità di abili *educatori*; 2.° la discrepanza nell' interpretazione pratica dei *principii fondamentali* della grand'opera, benchè in teoria ammessi di pieno accordo; 3.° il difetto della perizia e della diligenza occorrenti nel *ricercare*, nello *scegliere* e *nell' educare* gli aspiranti al sacerdozio: delle quali tre cose la seconda e la terza provengono in massima parte dalla prima. Del primo ostacolo trattai in un opuscolo dal titolo *Sulla Formazione del Clero secondo i bisogni dei nostri tempi* (1), e ne additai il rimedio che pa-

(1) Ne sono ancora delle copie nell' ufficio di questo Periodico, al prezzo di L. 1: pei nostri associati c. 80.

revami più efficace (1). In quest' altro lavoro imprendo a studiare il secondo e il terzo ostacolo; e lo divido in due parti: la prima versa sul vero senso dei principii regolatori della formazione del Clero; la seconda, sulla retta applicazione di quei principii alla pratica.

Dico *sul vero senso*; dacchè forse non vi sono verità sì concordemente ammesse in teoria, e più discordemente applicate in pratica, di quelle che debbono regolare la formazione della milizia ecclesiastica. Quale infatti degli educatori e dei superiori di chierici (2) non riconosce e non predica mille volte che la Chiesa vuole soltanto sacerdoti adorni di specchiata virtù, d' istruzione almeno sufficiente, di zelo per la divina gloria e la salute delle anime; che a riuscire buon sacerdote è necessaria la divina vocazione; che nessuno può ammettersi alle sacre ordinazioni, se prima non abbia acquistato sufficiente bontà *positiva*; che è meglio aver pochi sacerdoti buoni, anzichè molti cattivi od inutili? — Eppur quanta divergenza allorchè si viene ad applicare concretamente queste generali verità!

Si è visto non raramente accogliere in diocesi come buono un chierico espulso per cattiva condotta dal seminario di altra diocesi! Si è visto richiamarsi e promuoversi da un superiore novello giovani licenziati dal predecessore, come evidentemente privi di vocazione! Si è visto chiudersi gli occhi sulle qualità morali degli ordinandi, per lo scarso numero del clero di una diocesi; laddove dai superiori di diocesi limitrofe quel numero stesso si stimava sovrabbondante!

E non meno diverso è il giudizio che si fa da molti intorno al clero in genere.

Trovandomi in un luogo di cospicua diocesi, fornito di ben cento preti, uno di questi mi disse. " Qui abbiamo un clero edificante „. Un altro, dello stesso luogo, mi aveva poco prima detto: " Nel no-

(1) L' esimio P. Zocchi nel suo eccellente opuscolo *Dell' educazione del giovane clero*, dopo aver avuto (a pag. 36) parole assai benevole pel mio lavoretto, scrisse, a pag. 40: " Diamo per certo, che, a migliorare l' educazione del giovane clero, è necessario preparare per molti seminari gli educatori. Si rifletta un istante alle parti varie e peregrine, che in tali educatori richiedonsi, e poi ci si dica, se è facile in certe diocesi di trovarli già belli e formati. Nè più agevole per fermo nelle diocesi medesime è rinvenire chi li formi. Di che logico sembra il conchiudere la opportunità di qualche istituto, il quale si proponga appunto per iscopo la preparazione di perfetti educatori, da inviare in quei seminari, che ne avessero duopo e ne facessero richiesta. Gli albori lieti di tale preparazione noi vediamo in Roma sotto gli auspicii di Leone XIII nel collegio apostolico, che dal suo gran nome s' intitola „.

(2) Quante volte dico *superiori di chierici* intendo soprattutto quelli che presentano o ammettono ai sacri ordini.

stro clero i veri preti sono pochi, ma pochi assai „ ! A quale dei due, dissi tra me, si ha da credere? — Ed erano entrambi buoni ecclesiastici, i quali, circa i principii teoretici pensavano certamente allo stesso modo.

Or posta tal diversità di giudizi pratici negli educatori e nei superiori dei chierici, come mai sperare buoni e sicuri risultati dall' opera loro?

Mons. Ketteler rilevò acutamente che una causa principalissima della scarsezza dei frutti ottenuti dall' azione cattolica, è da riporsi nel difetto di *chiarezza d' idee*; ed affermò che siffatta chiarezza è " *condizione sopra ogni altra indispensabile* „ per dare ad ogni azione collettiva quell' unità e quella forza, senza cui non sono sperabili risultamenti considerevoli. Or ciò che l' illustre Presule tedesco affermò di qualsiasi opera cattolica, è parimente a dirsi di quella che è condizione impreteribile del buon esito di tutte le altre, e che perciò può appellarsi l' opera delle opere, la formazione cioè di un clero buono ed abbastanza numeroso. Come infatti lavorare efficacemente a dare alla Chiesa buoni ministri ed in sufficiente numero, se non si abbiano chiari, distinti, precisi, particolareggiati i concetti fondamentali e tanto complessi di *sacerdote buono*, di clero in *numero sufficiente*, di *chierico* degno delle sacre ordinazioni, di *laico idoneo alla carriera* ecclesiastica, concetti onde si formano i relativi principii moderatori? come imbroccare sicuramente quando il segno non si vede bene?

Io posso attestare che, nel lungo studio teoretico e pratico di questo argomento, ho osservato con sempre crescente meraviglia, come quasi tutta la gran diversità di giudizii pratici, feconda di tanti e sì lacrimevoli errori nella formazione del clero, proviene quasi unicamente da ciò, che grandissima parte dei formatori di esso non hanno inteso bene, proprio bene, il valore concreto di quei concetti e di quei principii che in astratto ammettono pienamente.

Ma donde mai ciò? Credo che cagioni principali ne siano 1°. quella umana miseria per cui, a forza di vedere e tornar a vedere ciò che si è e ciò che si fa, finiamo quasi con lo smarrire la vera idea di ciò che si deve essere e di ciò che si deve fare; 2°. da una parte la stessa *generalità* onde sogliono enunciarsi quei principii, poichè si sa che le verità morali molto generiche e non profondamente studiate hanno l' inconveniente di essere anche molto elastiche, e quindi interpretabili in diversi significati pratici, secondo le varie idee e le diverse tendenze di chi le ha da tradurre in atto; dall' altra parte tutti quei motivi d' interesse, di esagerata necessità del numero, di abborrimento dalle noie, dalle lotte, dalle amarezze ecc., i quali potentemente inclinano

a credere sufficientemente probabile il bene che si desidera, ed improbabile il male che si teme o si dovrebbero temere (1).

Per evitare dunque a un gravissimo male, ognun vede essere di massima importanza, anzi di suprema necessità ripiegarci su noi stessi, e ponderare, studiare con la maggior accuratezza possibile il vero significato, *mente* e *genius* di quei generali indiscutibili principii, e degli elementi che li compongono.

E perchè ai sullodati principii alcuni riguardano i giovani aspiranti agli ordini sacri, altri i chierici, altri finalmente i sacerdoti, e si riferiscono o alla bontà, o al numero, cioè alla formazione di un clero e buono e sufficiente, ad esaurire l'argomento fa mestieri di una triplice ricerca. 1° Quali e quanti sacerdoti vuole la S. Chiesa: 2° quali e quanti chierici alla virtù che siano ammessi agli ordini sacri. 3° quali e quanti secolari vuole che siano nel chiericato. Di leggieri scorgesi e prima il buon giovane, poi il buon chierico, da ultimo il buon sacerdote: e quest'ultimo bisognerà seguire nella seconda parte che sarà tutta di applicazione pratica. Ma in questa prima che è di interpretazione di principii e provvedimenti legislativi richiede ben volume l'ordine inverso: vale a dire, che trattiamo prima del buon sacerdote, poi del buon chierico, ed in fine del secolare idoneo al chiericato: altrimenti non si può avere concetto vero del buon chierico, ove prima non si abbia del buon sacerdote: nè della idoneità di un giovane secolare alla sacra ecclesiastica, se già non si abbia di tale stato esatta cognizione.

Facciamo dunque, col sapere davvero, di comprendere appieno la mente del Pontefice e la vera via che ad essa conduce: dopo di che non avremo la consolazione di sentirci pervenuti presso che alla metà del cammino, e le provvide disposizioni della S. Sede potranno venir osservate forse con più serietà da larghissimi successi.

---

1. Vedi in che termini nell'opuscolo: *Esame di una questione assai rilevante nella direzione dei seminari* (pag. 10 e segg.) ventilata pure nell'Ateneo del Monte Ecclesiastico al prezzo di anni 30.

2. È cosa evidente che in questo studio noi non possiamo prendere a guida che la Chiesa stessa, unica maestra sicura di verità. Da essa insegnante e direttrice sia in Concilii ecumenici, sia per l'oracolo del sommo Pastore, dobbiamo apprendere i principii relativi a tanta opera, e da essa ancora dobbiamo attingere i lumi per la loro interpretazione, giovandoci altresì dei documenti che per tale interpretazione ci forniscono i grandi autori, segnatamente S. Agostino, S. Bernardo e il nostro S. Alfonso. Talchè le ricerche sono quasi tutta negative, rassegnandosi a scegliere il vero senso delle prescrizioni della Chiesa, ed a mostrare la somma loro ragionevolezza, e quindi la indispensabile necessità di attuarle appunto in quel senso.

PARTE PRIMA

IL VALORE CONCRETO DEI PRINCIPII MODERATORI DELLA FORMAZIONE DEL CLERO

Sezione Prima

Quali e quanti preti vuole la S. Chiesa.

Che la Chiesa non voglia se non preti buoni, e che ne voglia un numero sufficiente, è cosa evidente per sè.

Basta dunque determinare con precisione, secondo lo spirito della Chiesa stessa, primamente che cosa debba intendersi per *sacerdote buono*: e poi, quando il clero possa dirsi *abbastanza numeroso*.

Capo Primo

Quale debba dirsi sacerdote veramente buono.

Articolo I.

Della bontà sacerdotale in genere, e dei tre elementi che la costituiscono.

La bontà di qualsiasi agente, in quanto tale, si desume e si misura dall'efficacia del suo operare, rispetto al conseguimento del fine cui è destinato: è cattivo, se nol consegue per nulla; se nol consegue che scarsamente o imperfettamente, è mediocre; è buono, quando lo raggiunge adeguatamente, cioè, per quanto si può ragionevolmente pretendere: è ottimo, allorchè l'ottiene copioso e perfetto.

Il fine del sacerdote è: *Continuare sulla terra la missione di G. Cristo, che fu di glorificare il Padre e salvare gli uomini.* - *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos* (Ioan. XX. 21). *Ego honorifico Patrem meum* (Ioan. VIII. 49). *Ut glorificetur Pater in Filio* (Ioan. XIV. 13). *Venit enim Filius hominis quaerere et salvum facere quod perierat* (Luc. XIX. 10).

Onde, siccome il medico professa di curare la sanità dei suoi infermi, l'avvocato di difendere le ragioni dei suoi clienti ecc.; così il sacerdote professa di zelare l'onore di Dio e la eterna salute delle anime. (1).

---

(1) Qui però sono da notarsi due cose. Primamente che questi due fini possono considerarsi come uno solo, perchè il far conoscere, amare e servire Iddio, è ciò che produce ad un tempo la gloria di Lui e la salute delle anime. Epperò come chiamiamo G. Cristo *Salvatore del mondo* (*Propter nos homi-*

E siccome buon medico è quello che veramente guarisce, per quanto è possibile, i suoi infermi, e buon avvocato quello che, al possibile, fa trionfare i diritti dei suoi clienti; *così buon sacerdote è quello che, per quanto moralmente può, procura la divina gloria e la salvezza dei prossimi.*

Questo è il genuino concetto di *buon sacerdote*, o di *vero sacerdote*, locuzioni equipollenti; ed è, o meglio, sembra tanto chiaro, che po-

---

nes et propter nostram salutem descendit de coelis), così possiamo appellare il sacerdote Salvatore di anime (*Piscator hominum*). In somma quale che si nomini dei due fini, vi è sempre compreso l'altro. — La seconda cosa da notarsi assai bene si è, che questo duplice fine non comprende il solo grado infimo, di sotto al quale vi sarebbe la grave offesa per Dio, e l'inferno per le anime; ma si estende al più alto grado in cui ciascun sacerdote può ottenerlo, cioè alla maggior gloria che possa procurarsi al Signore ed al maggior bene che possa farsi alle anime: inducendo queste a conoscere, amare e servire il Creatore con la maggior possibile perfezione, secondo il proprio stato e la misura delle grazie ricevute. Per tal modo si ottiene che le anime, allontanandosi sempre più dal peccato grave e dalla tiepidezza, si salvino non pure con maggior merito loro e maggior gloria e gusto di Dio, ma altresì con maggior certezza; come tanto più uno si assicura dal pericolo di precipitare in un burrone, quanto più si dilunga dall'orlo di esso.

Chiarissima poi è la ragione di tal dovere nel Sacerdote. Egli continua la identica missione di G. Cristo: il quale venne ad insegnare non solo la via della salvezza, sì pure quella della perfezione. È banditore del vangelo, e questo contiene ad un tempo i precetti e i consigli: compete al sacerdote anche di questi ultimi insegnare il pregio incomparabile. È ministro di sacramenti, destinati non pure a dare la grazia prima, ma benanco ad accrescerla; segnatamente con la SS. Comunione, la quale, ricevuta con disposizioni sufficienti e spesso, e meglio ancora tutti i giorni, fa volare alla perfezione. È medico, *medicus spiritualis*. (S. Girolamo); ed il buon medico non si tiene pago di salvare i suoi infermi dalla morte, ma fa del suo meglio, perchè riacquistino la pienezza della sanità. Finalmente è padre, *pater totius orbis* (S. Giov. Crisost.); e il padre buono non si contenta di dar tanto alimento ai figli da non farli morire, ma ne dà loro quanto è necessario acciocchè crescano robusti e vigorosi. Oltredichè il vero ministro e continuatore dell'opera di G. Cristo è mosso ad operare dallo zelo; e lo zelo è amore; ed il vero amante non si limita a procurare il bene all'amato, ma si sforza a procurargliene quanto più gli è possibile.

Solo così facendo, il buon sacerdote può ripetere col suo Signore e Maestro: " *Veni ut vitam habeant et abundantius habeant.* „ (Ioan. X, 10). E potrà con lui ripetere ancora. " *Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos.* „ (Matth. XI, 28). Sì; perchè quando più egli procura che le anime si assodino e si avanzino nella virtù, tanto più fa che gustino, nelle continue tribolazioni di questo esiglio, il conforto vero, unico, *la pace di Dio, quae exuperat omnem sensum* (Philipp. IV, 7); e di conseguenza, tanto più le ritrae dalle false e velenose consolazioni del mondo, *cisternae dissipatae, quae continere non valent aquas* (Ierem. II, 13).

trebbe credersi inutile badarsi a chiarirlo di più. Eppure è tutt' altro.

S. Ignazio, guidato da lume celeste, prepose ai suoi non mai abbastanza encomiati Esercizi spirituali la considerazione del *Fine dell' uomo* e non la chiamò nè meditazione nè altro, sibbene la chiamò *Principio e fondamento.* E con tutta ragione. Perocchè " come nell' ordine logico (scrisse il chiarissimo P. Bucceroni nella eccellente Esposizione di tali Esercizi) è il principio che sostiene la conclusione, e in un edifizio è il fondamento che lo regge, così, nell' ordine della nostra salvezza e perfezione, questa prima verità del nostro ultimo fine sostiene tutte le altre. „ Onde sapientemente il Direttorio afferma che quanto meglio sarà riuscita questa meditazione, tanto meglio riusciranno le altre ; e quanto più profondamente si sarà scavato questo fondamento, tanto più saldo riuscirà l' edifizio : come l' esperienza di pressochè quattro secoli ha pienamente confermato.

Allo stesso modo noi vedremo come dalla perfetta nozione di buon sacerdote discendono, quasi logiche ed irrefutabili illazioni, tutti i principii regolatori della grand' opera della formazione del clero. Sono concetti chiarissimi e notissimi. Chi dei fedeli non sa che l' uomo è essenzialmente *servo di Colui che lo ha creato? (" Hoc est omnis homo „)* ; quale dei sacri ministri non sa che il sacerdote è essenzialmente *continuatore* dell' opera redentrice di G. Cristo ? Ma, oh quanto sterile è di tali verità una cognizione generica, superficiale ed alla cui enunciazione abbiamo ormai abituato l' orecchio ; e quanto feconda n' è una cognizione precisa, profonda, particolareggiata ! È una differenza che fa meraviglia.

Esaminiamo dunque accuratamente il valore pratico della definizione sopra data del buon sacerdote.

Trattandosi di un agente ragionevole, il quale abbia preso uno stato, una professione, un impiego, gli sono necessarie tre cose per ben conseguire il fine di quello stato, di quella professione, di quell' impiego, e così potersi dire buono : 1. Che adoperi i mezzi necessari all' intento ; 2. che li adoperi in maniera efficace, cioè in guisa che il fine si ottenga davvero ; 3. che perciò non lasci mai di attingere questa efficacia alle sue vere sorgenti.

I mezzi per ottenere il fine del sacerdote possono ridursi a due (oltre il santissimo Sacrificio dell' Altare) : 1.° Bandir la divina parola (*Praedicate Evangelium omni creaturae* (Marc. XVI, 15). *Docete omnes gentes*) (Matth. XXVIII, 19). 2.° Amministrare i sacramenti ; (*Baptizantes eos... Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam... Quorum remiseritis peccata remittentur eis etc...*) ; che sono quei due stessi mezzi che adoperò nostro Signore (*Evangelizare pauperibus misit me* (Luc. IV, 18). *Ego veni ut vitam habeant;* la vita

della grazia, che noi conferiamo per mezzo dei sacramenti). Talchè il sacerdote è *essenzialmente maestro e santificatore dei popoli:* maestro per l'insegnamento della religione; santificatore, per il conferimento o l'accrescimento della grazia.

Le condizioni per la efficacia di tali mezzi sono parimenti due: *la santità del vivere e la scienza.* Senza la prima, nè con zelo, unzione e costanza egli predicherebbe, confesserebbe ecc., nè ciò che direbbe con la bocca e contradirebbe coi fatti, sarebbe creduto, venerato, praticato; sarebbe bensì deriso e sprezzato. Senza la seconda in tutti i sacri ministeri pronunzierebbe e commetterebbe errori innumerabili, con discredito della religione e rovina delle anime.

Le sorgenti, infine, della santità e della scienza sono anche due: la continua orazione (nel più vasto senso della parola), ed il continuo studio. Donde la bella massima dei grandi Maestri: Chi non è uomo di orazione e di studio, non sarà mai buon sacerdote.

L'ordine di causalità è inverso: l'orazione e lo studio danno al sacerdote santità e dottrina; queste rendono in lui costante ed efficace l'amministrazione della divina parola e dei sacramenti; i quali due ministeri da lui bene esercitati procurano la gloria di Dio e la salute delle anime.

Ecco dunque i tre costitutivi della bontà del sacerdote.

1.° Che non *turpis lucri gratia* o per altri fini umani, ma per conseguir il proprio suo fine di glorificare Dio e salvare le anime, egli riponga le sue delizie, cioè impieghi il suo tempo e le sue forze, nello spargere il seme della divina parola (in tutte le forme proporzionate alla sua capacità, dal piccolo catechismo al panegirico), e nel raccoglierne i preziosi frutti, specie in confessionale.

2.° Che accompagni quei divini ministeri con sempre crescente santità di vita, e con sempre più ricco corredo di scienza.

3.° Che santità e scienza non cessi mai di attingere dalle loro vere fonti, orazione e studio. Uno che manchi dei predetti elementi, il sacerdote non può dirsi *veramente buono* (*bonum ex integra causa*); perchè allora egli o non consegue per nulla, o consegue non adequatamente il suo fine.

Non dico *adequatamente* nel senso impossibile che salvi effettivamente tutte le anime, ma nel senso ragionevole, che ne salvi quante più può, e nel resto desideri assai di salvarle tutte, e preghi con ardore per la salvezza di tutte, e, insomma, come ben dice il Fassenetti, senta che avrebbe il dovere di salvarle tutte, se a tanto bastassero le sue forze.

Se non che, questi tre costitutivi della bontà sacerdotale, così come li abbiamo esposti, hanno ancora molto del generico, epperò non vi

è chi li metta in dubbio. Accostiamoci più dappresso alla pratica, e vedremo sorgere questioni rilevantissime; vedremo con quanta ragione abbia scritto il Venerabile D. Cafasso, nella prima istruzione dei suoi mirabili Esercizi al clero: " A voi, sacerdoti, domando che cosa è un sacerdote?... Non crediate però che sia così facile dar una risposta giusta, esatta, compiuta anche a noi che abbiamo il nome, il carattere di ecclesiastici. Noi studieremo quest' uomo per otto giorni di seguito, lo studieremo di proposito, continuamente e fuor d' ogni oggetto che ci possa sturbare dalle nostre considerazioni; eppure, giunti alla fine, forse ed anche senza forse, non avremo che un' idea imperfetta di quest' uomo... „

Ma, se per la limitatezza del nostro intelletto non si può comprendere interamente la grandezza e quindi i doveri gravissimi di un uomo che ha sì strette relazioni coll' Essere infinito; ben se ne può comprendere tanto, che basta e supera per determinare con lucidità e sicurezza il valore delle norme moderatrici della sua scelta e della sua formazione. G. M. C.

(continua)

QUESITI

con brevissime risposte

17. *Circa il tempo della celebrazione delle messe superate alla fine dell' anno.*

D. Tizio sacerdote trovasi con molte obbligazioni di messe manuali. Non avendole potute tutte celebrare, alla fine dell' anno trasmette le superanti al Vescovo, giusta il Decreto *Ut debita:* il Vescovo poi le ritorna a Tizio perchè le celebri nel nuovo anno. Si chiede: 1.° Fra quanto tempo debbono celebrarsi le messe superate in fine d' anno e trasmesse al Vescovo? — 2.° Che dire della condotta di Tizio e del Vescovo?

R. Le messe superanti in fine d'anno, che si rimettono al Vescovo, possono considerarsi come messe date da' particolari oblatori; e quindi debbono celebrarsi nel tempo stabilito dal decr. *Ut debita,* cioè secondo il numero di esse. Infatti il Vescovo può commetterle a sacerdoti diversi da coloro che n' ebbero l' obbligo e non l' adempirono, e però i nuovi celebranti possono soddisfare a tempo proprio.

Nondimeno vuolsi considerare che le prefate messe doveano secondo le fondazioni dei legati, o le commissioni de'fedeli, essere state di già celebrate; giacchè il cit. decreto all' art. 4. ha dichiarato che non dopo l' anno naturale, ma dopo l' anno da che se ne abbia l' obbligazione, le applicazioni di messe non soddisfatte debbono rimettersi all' Ordinario. Quindi sono messe

non adempite nel tempo debito, e però devono celebrarsi nel più breve tempo. Il Vescovo perciò dovrebbe spartirle fra molti sacerdoti affinchè l' adempimento sia compiuto al più presto possibile.

Al 2.° Nel caso Tizio ha trasgredito il decreto *Ut debita* che all' art. 3 proibisce di raccogliere tante messe che probabilmente non si possono celebrare fra un anno, salva la diversa volontà degli oblatori: " Nemini licere tot missas assumere, quibus intra annum a die susceptae obligationis satisfacere probabiliter ipse nequeat, salva tamen semper contraria offerentium voluntate „. Se vi fosse stata diversa volontà degli oblatori, Tizio non sarebbe stato obbligato a rimettere al Vescovo le messe superanti.

Quanto al Vescovo, fa d' uopo considerare che il decreto *Vigilanti studio* del 25 maggio 1893 (*Mon. Eccl.* Vol VIII, Par. I, p. 102), confermato dall' altro posteriore *Ut debita*, all' art. 4.°, assegna le norme che debbono osservare i Vescovi nel commettere ad altri le messe di cui qui è parola. Il cit. decreto adunque dice: " Ordinarii autem acceptas missarum intentiones cum adnexo stipendio primum distribuent inter sacerdotes sibi subiectos qui eis indigere noverint: alias deinde aut S. Sedi aut aliis Ordinariis committent, aut etiam, si velint, sacerdotibus aliarum dioceseon, dummodo sibi noti sint, omnique exceptione maiores „. — Nel caso adunque il Vescovo poteva restituire le messe a Tizio, purchè 1.° non vi fossero stati nella propria diocesi altri sacerdoti bisognosi di messe e 2.° se Tizio poteva soddisfare nel più breve tempo possibile.

18. *Circa la musica sacra nelle funzioni extraliturgiche.*

D. Le prescrizioni sulla musica sacra del S. P. Pio X sono anche per le funzioni non liturgiche, come nelle tre ore dell' agonia di N. S. G. C., nell' ora Desolata e nelle altre quando non si espone il Santissimo?

R. Il *Motu proprio* del S. P. Pio X, del dì 22 nov. 1903 (*Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 19), parla in genere della musica da usarsi nelle chiese " per mantenere e promuovere il decoro della Casa di Dio „ — e però: " nulla deve occorrere nel tempio che turbi od anche solo diminuisca la pietà e la divozione dei fedeli, nulla che dia ragionevole motivo di disgusto o di scandalo, nulla sopratutto che direttamente offenda il decoro e la santità delle sacre funzioni, e però sia indegno della Casa di orazione e della maestà di Dio „.

Queste prescrizioni valgono per la musica di qualsivoglia funzione anche non liturgica, la quale musica se ha luogo nella casa di Dio dev' essere informata a sani criterii, vale a dire, secondo il cit. *Motu proprio*, " deve esser *santa* e quindi deve escludere ogni profanità, non solo in sè medesima, ma anche nel modo onde viene proposta per parte degli esecutori „.

È vero che il *Motu proprio* tratta precipuamente della musica nelle funzioni liturgiche e ne assegna con precisione le norme; ma lo scopo generale della legge si è di eliminare dal sacro tempio tutto ciò che disdice alla sua santità: quindi dovrà estendersi parimenti ad ogni altra funzione che in essa abbia luogo. Crediamo però che maggior rigore si richiegga nelle prime, in cui si dovranno osservare tutte le regole proprie di tali funzioni. Nelle seconde poi basterà che la musica non sia profana nè tea-

trale, e che valga a raccogliere l'attenzione dei fedeli e ad eccitarli a santi affetti.

19. *Intorno al boccone teologico nei digiuni.*

D. Nei giorni di digiuno, non di stretto magro, è consentito condire il caffè mattutino con un po' di latte o di burro?

R. Nei giorni di digiuno, per uso introdotto, è permesso al mattino il boccone teologico, consistente in un frusto di pane nel caffè od in un pochino di cioccolatto. Sono in esso vietati i condimenti grassi, molto più il latte, che non è di cotali condimenti. I condimenti grassi (il burro, l'adipe, la margarina ecc.) sono consentiti, nei giorni non di stretto magro nel pranzo del mattino e nella colazione della sera, esclusi però nella sera il latte, il cacio grattugiato ecc.

20. *Se i cadaveri possano trasportarsi direttamente dalla casa al camposanto.*

D. Quando non si vogliano i funerali nella chiesa parrocchiale o in altra chiesa della città, può il cadavero trasportarsi direttamente al camposanto?

R. Quest'uso, come contrario al Rituale, non è da approvare. Il Rituale infatti così dice (*De Exeq.* § 4): " Quod antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri poterit, retineatur, ut missa praesente corpore defuncti pro eo celebretur, antequam sepulturae tradatur „. È intenzione adunque della Chiesa che, morto un uomo battezzato, se ne trasporti il cadavere nel sacro tempio perchè si celebri il santo sacrifizio per l'anima del defunto; e poi si rechi a seppellirlo nel cimitero. Trasportare perciò il cadavero al cimitero, senz'averlo neppure introdotto nel sacro tempio, quando non ci sia una grave causa, è cosa affatto riprovevole.

E vero che il Rituale non fa obbligo di celebrar la messa pel defunto dicendo *quantum fieri potest;* ma il cadavero dovrebbe almeno introdursi nella chiesa per riavere l'assoluzione dal parroco o dal sacerdote, e poi menarsi al cimitero. Così praticasi quando il funerale debba farsi in altro giorno; molto più poi quando nessun funerale vuolsi celebrare.

21 *Circa il divieto di avvalersi delle notizie di confessione.*

D. Tizio sacerdote ha intenzione di prendere Caio al suo servizio, riputandolo fidato: in confessione però sa che egli è ladro. Deve Tizio prendere a servizio Caio anche nel caso che egli non abbia manifestato a chicchessia quella sua intenzione?

R. Se non ha nessun'altra valida ragione, estranea alla confessione, deve Tizio ammetter Caio al suo servizio. Il confessore violerebbe col fatto il sigillo sacramentale, avvalendosi delle notizie di confessione con gravame del penitente. Egli deve condursi esternamente col penitente come se nulla avesse saputo di lui nella confessione.

Ove poi Tizio abbia per altre vie conosciuto qualche cosa a carico di Caio, potrebbe escluderlo dal suo servizio solo se ciò che ha così conosciuto fosse di per sè valida ragione ad escluderlo, prescindendo dalla notizia di confessione, e se realmente lo avrebbe escluso qualora avesse ignorata questa notizia. Non può per nulla aggravare il peso della notizia esterna colla notizia di confessione. Veggasi quanto a lungo disputammo di ciò nelle *Consultaz. Morali* Vol. I, Cons. XCVI, p. 477 segg. Ediz. II.

22. *Intorno alla delegazione pel matrimonio secondo la nuova disciplina.*

D. Nella Dioc. di S. è antico costume che molti matrimonii di persone appartenenti a diverse parrocchie si deleghino dai parroci rispettivi al parroco della Cattedrale, che poi li suddelega a qualche altro sacerdote. Si chiede: Può continuarsi tale usanza sotto l'impero della nuova disciplina?

R. Nella nuova disciplina sembra ostare a tale usanza un doppio impedimento. Il primo si è che un parroco, non può delegare il matrimonio oltre i limiti della propria parrocchia. Il secondo è che se può delegare il matrimonio ad un parroco non può a questo parroco dar facoltà di suddelegare, e molto meno suddelegare un sacerdote non determinato. Esaminiamo questi ostacoli.

E quanto al primo è chiaro che non ha fondamento. Il parroco può delegare il matrimonio solo dentro i limiti della propria parrocchia se il delegato è semplice sacerdote, non già se è un parroco. Se trattasi di un parroco, qualunque parroco del mondo può assistere validamente al matrimonio anche di estranei in forza dell'art. IV del Decreto *Ne temere*; e può assistere ancora lecitamente se interviene il permesso del parroco proprio dei contraenti, in virtù del cit. articolo del decreto medesimo.

Rispetto poi al secondo impedimento, neppur questo ha valore. Se il parroco può delegare, può delegare altresì con facoltà di suddelegare. La suddelegazione può aggiungersi alla delegazione quante volte chi delega lo fa per facoltà ordinaria. Ma la facoltà nei parroci di assistere ai matrimonii è ordinaria per essi, perchè fa parte della loro ordinaria giurisdizione. Perciò i parroci possono ben delegare ad altri sacerdoti il matrimonio con facoltà a questi di suddelegare.

Ma possono delegare con facoltà di suddelegare indeterminatamente? Non possono se trattasi di suddelegare a semplici sacerdoti, ostando l'art. VI del cit. Decreto. Ma non così deve dirsi qualora la facoltà di suddelegare riguarda un parroco od un Ordinario. Questi possono per proprio diritto assistere validamente nei limiti del rispettivo territorio, ai matrimonii e possono alla lor volta delegarli a qualsivoglia sacerdote determinato piaccia loro. Se un matrimonio vogliasi contrarre da persone di altra parrocchia o di altra diocesi, per la sola liceità, come sopra si è detto, han bisogno del permesso del proprio parroco. Ora il permesso, necessario per la liceità, in forza dell'art. V, § 3, può darsi benissimo colla facoltà di suddelegarlo indeterminatamente.

Per maggior chiarezza fa d'uopo considerare che altro è la delegazione che si dà ad un sacerdote semplice, altro quella che si dà ad un parroco. Quella è vera delegazione; questo è semplice permesso. Quella deve darsi nei confini della parrocchia; questo può darsi a qualunque parroco del mondo. Quella deve darsi ad un sacerdote determinato; questo può darsi al parroco rimettendo, quanto a suddelegazione, tutto ad arbitrio suo.

Dopo il fin qui ragionato, chiaro apparisce che l'usanza della Dioc. di S., nel caso può ben continuarsi anche sotto l'impero della nuova disciplina.

SUGLI ACQUISTI DI BENI STABILI
PER CONTO DELLE COMUNITÀ RELIGIOSE

Con questo titolo a pag. 509 e segg. del Vol. XVIII, ed a pag. 40 e segg. del Vol. XIX, demmo conto di una sentenza del Tribunale di Frosinone, confermata dalla Corte d'Appello di Roma, e inoltre di un'altra sentenza della medesima Corte d'Appello di Roma, con cui si riconosceva nelle Comunità Religiose il diritto di possedere e di ereditare non come enti riconosciuti dallo Stato, ma come semplici associazioni di liberi cittadini a scopo religioso, ed a nome non dell'ente, ma dei singoli associati. E deducemmo che se uno stabile fosse o comprato, o legato per testamento, ad una o più persone, e queste dichiarassero che lo stabile fu acquistato o ritenuto non per sè ma per tutte le persone associate, la proprietà del detto stabile verrebbe consolidata all'associazione, anche nel caso che le persone a cui quello fu intestato, fossero o infedeli o escusse da creditori personali.

Ora siamo dolenti nel dovere far nota una sentenza della Corte di Cassazione di Roma, emessa a sezioni riunite, addì 7 e 23 Marzo 1908 nella causa d'Hemptinne e Lancia di Brolo contro Nicosia ed altri, che rovescia le dette massime di giureprudenza, e ne riconosce altre, del tutto opposte in rispetto alle eredità.

La prefata Corte, sulle deduzioni dell'Avvocato generale Federico Mortara, ha ritenuto che a norma dell'art. 829 del Codice Civile è ammissibile la prova diretta a stabilire che l'apparente erede o donatario non sia che l'interposta persona di un Ordine religioso soppresso; e però sono da considerarsi nulle le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte per interposte persone, a favore di una corporazione religiosa soppressa, inesistente di diritto, ma esistente di fatto.

Questa sentenza ha recato meraviglia e dolore generale: meraviglia, perchè si disconoscono i più elementari principii di giustizia, come chiarissimi giureconsulti han dimostrato; dolore, giacchè con essa vien tolto il mezzo potissimo e generalmente usato a trasmettere e mantenere gli stabili negl'istituti religiosi, e pone in serio pericolo i detti stabili di essere rapiti dagli eredi di coloro che li trasmisero a persone fiduciarie in vantaggio dei prefati istituti.

Stante la gravità della cosa, crediamo espediente dare qui per intero la sentenza della detta Corte di Cassazione e ancora le conclusioni dell'Avvocato generale Mortara, riserbandoci poi a riferire le precipue osservazioni contrarie fattevi da valentissimi giurisperiti.

Sentenza della Corte di Cassazione di Roma

Pietro La Via, monaco benedettino, con atti di donazione di ultima volontà dispose dei beni ereditati da suo nipote Vincenzo a favore di Mons. Ildebrando D' Hemptine, di mons Lancia di Brolo e del barone Demenico La Lumia; fece altresì dei legati a pro' dei signori Langiovine Musto, Alliata e Canzano.

Morto il La Via nel 28 aprile 1896, Giuseppe Nicosia ed altri parenti del defunto convennero al Tribunale di Palermo il D' Hemptine ed il Lancia di Brolo per sentire dichiarare nulle le donazioni, nullo il testamento, sia perchè estorto con violenza morale il consenso del disponente o sia perchè le disposizioni erano in favore dei Benedettini per le interposte persone D' Hemptine e Lancia di Brolo.

Il Tribunale con sentenza del 1-9 marzo 1900 dispose un interrogatorio, ma questa sentenza appellata in linea principale dai Vescovi, ed in linea incidentale dal Nicosia e consorti di lite, fu revocata dalla Prima Sezione della Corte di Palermo, la quale, ritenendo non utile il disposto interrogatorio ed escludendo la violenza del consenso ed ammettendo la tesi da trattarsi nella specie di disposizioni fatte a favore per interposte persone, le dichiarò nulle.

Ricorsero i due Vescovi, il D' Hemptine alla Corte di Palermo ed il Lancia di Brolo a quella di Roma, che dichiarò la competenza della Corte di Palermo, e questa Corte con sentenza dei 18 giugno—2 luglio 1904 accolse i due gravami e cassò la denunziata sentenza e rinviò la causa ad altra Sezione della stessa Corte di appello di Palermo.

Proposta la causa davanti la Corte di rinvio, la medesima con sentenza dei 30 novembre-14 dicembre 1906, ridiscutendo anche il capo d' impugnazione relativo alle nullità delle disposizioni per vizio di consenso, si associò pienamente al giudizio emesso dalla prima Sezione della Corte, ribellandosi così al pronunziato del Supremo Collegio; donde i due ricorsi del D' Hemptine e del Lancia di Brolo a queste Sezioni unite.

Il Vescovo D' Hemptine ha denunciato col primo mezzo la violazione dell' articolo 2 della legge 7 luglio 1866, 32 dello Statuto del Regno e dell' art. 1° del Codice civile.

Col secondo la violazione degli articoli 1053, 1055 e la falsa applicazione dell' art. 829 del Codice civile, nonchè la violazione degli articoli 360, 561 e 517 del Cod. di proc. civ.

Col terzo la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 829, 724, 725, 764, 773, 1053, 1055 del Codice civile e degli articoli 268, 361 e 517 del Codice di procedura civile.

Col quarto la violazione del citato articolo 829 e seguenti, 1053 e 1055 Codice civile e degli stessi articoli 360, 361 e 517 del Codice di proc. civ.

Col quinto ed ultimo mezzo, altra violazione e falsa applicazione dell' articolo 829 Cod. civ., degli articoli 27 e 28 della legge 19 giugno 1873 e dei citati articoli della procedura civile.

Il Lancia di Brolo poi con un primo mezzo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 829, 764, 773, 890 e 1053 del Cod. civ.

Con un secondo mezzo la violazione e falsa applicazione dell' art. 1 della legge 7 luglio 1866, dell' art. 829 Codice civile e degli articoli 360, 361 e 517 del Codice di procedura civile, e con un terzo mezzo infine la violazione degli articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 1866, 32 dello Statuto del Regno, 14 della legge 13 maggio 1871, 22 leggi transitorie al Codice civile e di tutti gli altri articoli indicati nei due precedenti mezzi.

Avverso i suddetti ricorsi la difesa dei signori Nicosia e consorti di lite ne ha dedotto la inammessibilità per non essere stati proposti, notificati e depositati nei termini e modi di legge e per difetto di procura negli avvocati che li sottoscrissero.

Osserva che, come la eccezione di inammessibilità non ha base in fatto, così i due ricorsi non hanno fondamento giuridico.

Non ha base la eccezione di inammessibilità, perchè tanto il ricorso di mons. D'Hemptine quanto l' altro di mons. Lancia di Brolo sono stati proposti, notificati e depositati nei modi e termini di legge.

Regolarmente proposti, contenendosi in essi tutti gli elementi dei quali è cenno nell' art. 523 del Codice di procedura civile.

Regolarmente nei modi e termini di legge notificati e depositati, avendo avuto luogo la notificazione secondo le prescrizioni dell' art. 525 fra i 90 giorni da quello della notificazione della sentenza; ed il deposito fra i 30 giorni dalla notificazione dei ricorsi.

Le procure poi ai difensori che li sottoscrissero sono allegate agli atti e si veggono rilasciate, quella del Vescovo D' Hemptine in data 18 febbraio 1907 e l' altra del Vescovo Lancia di Brolo in data 8 marzo 1907, notificazione dei rispettivi gravami.

Non hanno poi fondamento giuridico i due ricorsi, che se parlano nella forma, sono identici della loro sostanza e tendenti ambedue alla stessa finalità, per aver la Corte di merito non disapplicata, ma correttamente applicata la legge.

In effetti il legislatore italiano con l' art 829 del Codice civile ha voluto, in omaggio al principio della libertà di disporre e del rispetto di volere del disponente, mantenere fermo l' istituto della fiducia, e ritenendo il fiduciario un vero erede, ha inibito che possa essere astretto alla propalazione di quanto ebbe il disponente ad incaricarlo. Di qui la sanzione della prima parte dell' articolo 829: " non è ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti e che realmente riguardino altre persone non ostante qualunque espressione del testamento che la indicasse o potesse farla presumere „.

Ha voluto altresì e senz' altro lo doveva, per ovviare al pericolo dell' abuso della libertà, di disporre ed impedire che il disponente si servisse della fiducia per trasmettere i suoi beni ad un incapace a ricevere, ed ha prescritto nella seconda parte che " il divieto della prova non si applica al caso che la istituzione ed il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapace „.

Ora se in tali termini il legislatore italiano ha creduto di prescrivere e sanzionare, i giudici del merito non potevano ritenere inammessibile la prova della interposizione, non discuterla, una volta che gli eredi legittimi del monaco La Via impugnarono le liberalità appunto perchè fatte a favore della Comunità religiosa dei monaci Benedettini esistente in Roma, cioè a favore di un incapace.

Se i giudici del merito avessero altrimenti detto e ritenuto avrebbero inficiato il precetto racchiuso nella seconda parte dell' articolo in esame, che per la sua ragione di essere o per la lettera non dubbia, trovava la sua piena applicazione, ed avrebbero altresì vulnerato e messo in non cale l' art. 28 della legge 19 giugno 1783, il quale dispone: " Saranno nulle le disposizioni e gli atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso, o fatti sotto nome di interposte persone „.

Se non che i ricorrenti, a sostenere la inapplicabilità dell' art. 829, affermano che intanto può essere richiamata la seconda parte di esso in quanto esiste possibilità di frodare la legge; ma questa possibilità non può aversi di fronte ad una corporazione religiosa che non esiste, non ha più capacità giuridica di ricevere per donazione o per testamento; che l' articolo suddetto, in conformità dei principii di legge e di logica, non riguarda e non disciplina che la capacità relativa e limitata, e non pure la incapacità assoluta per inesistenza. Ma cotesta tesi già combattuta e dimostrata inesatta anche da una prevalente giurisprudenza, non può accogliersi da questo Supremo Collegio.

Che le corporazioni religiose non abbiano capacità a ricevere ed a trasmettere, non abbiano giuridica esistenza, non vi ha chi ne possa dubitare;

ma d'altro canto non ovvi chi metta in forse la loro esistenza di fatto, e nella specie i giudici di merito hanno riconosciuto la esistenza di fatto della Comunità dei Benedettini di Roma.

Ora per effetto di cotesta esistenza di fatto si rende possibile la frode alla legge, inquantochè il fiduciario, potendo dare esecuzione alla volontà del disponente, e la dà senz'altro, specialmente quando egli appartiene alla corporazione soppressa, quando per la sua qualità è vincolato alla osservanza dei canoni della Chiesa, arreca e fa conseguire quei vantaggi che la legge ha vietato siano conseguiti.

Ma si dice: la esistenza di fatto non attribuisce quella capacità giuridica in virtù della quale si può venire in possesso di una eredità, non concede i mezzi legali per chiedere l'adempimento della disposizione.

Che la esistenza di fatto non sia la esistenza giuridica, niun dubbio; che si manchi dei cennati mezzi legali, e sta bene; ma tutto ciò non importa la non applicazione dell'articolo in presenza di un beneficio di fatto che si riceve, e che la legge non permette.

Non si avrà azione per costringere il fiduciario, non si godranno i beni in nome proprio, e con proprio titolo, ma si godranno di fatto, e ciò basta per la esistenza della frode, per l'applicazione del precetto legislativo racchiuso nell'articolo 829, il quale, indipendentemente da ogni possesso giuridico, colpisce qualsiasi utilità che possa ricevere l'incapace ed in qualunque modo possa questa utilità pervenirgli.

I ricorrenti pretendono che il citato articolo non faccia al caso, prevedendo solo la incapacità limitata o relativa e non pure quella per inesistenza; ma evidentemente han torto. L'articolo suddetto in effetti si riferisce ai non esistenti, sia per la ragione che lo informa e sia per la lettera di esso.

Per la ragione, in quantochè se fu permessa la prova della interposizione della persona, lo fu pel motivo che l'incapace non ricevesse per una via tortuosa ciò che non avrebbe potuto ricevere legittimamente e direttamente. Ora se è così e se anche gli inesistenti di fronte alla legge possono per la loro esistenza di fatto ricevere un vantaggio, essi debbono non essere esclusi, ma compresi nella cennata disposizione.

Ed in verità sarebbe illogico supporre che il legislatore si fosse dato cura dei relativamente incapaci ed avesse trascurato i non esistenti, tanto più che per questi ultimi concorreva una ragione ancora più grave. E quindi devesi concludere, che se si occupò dei primi nell'articolo 773, si occupò anche dei secondi nell'art. 829, il cui contenuto deve ritenersi più esteso dell'altro e riferirsi agli incapaci per inesistenza.

Per la lettera, imperocchè si usa la parola *incapaci*, la quale parola, essendo di largo significato, comprende anche i non esistenti, ed appunto per comprenderli fu scritta la parola suddetta, mentre il legislatore, provvedendo alla incapacità relativa, ha parlato sempre di *persone incapaci*, ha usato altro termine meno esteso, più proprio e corrispondente.

E che lato sia il significato della parola *incapace*, da comprendere pure gli incapaci per inesistenza, lo dice lo stesso legislatore nell'articolo 1053, che richiama l'articolo 724, ove si contempla la incapacità assoluta, e richiamandolo viene ad escludere il concetto di non essere possibile per chi non si esiste parlare di capacità o di incapacità.

Ne s'invochi il codice Albertino per affermare che l'articolo 829 non si riferisce ai non esistenti, imperocchè, a parte che il capoverso di esso non ha un contenuto diverso da quello del codice Albertino suddetto, non potrebbe giammai giungersi ad una interpretazione, solo per i precedenti legislativi, contraria a quanto viene desunto e dallo spirito della legge applicabile e dalla chiara locuzione della medesima.

A sostenere poi la inapplicabilità dell'articolo 28 della legge del 1873 dicono i ricorrenti che questo articolo si riferisca, facendo seguito immediatamente all'articolo 27, agli enti ecclesiastici conservati; ma è evidente il loro torto, imperocchè uno sguardo il più fugace alle discussioni parlamentari basta per convincere del contrario, basta per ritenere l'articolo 28 una

disposizione generale per tutta l' Italia, che riguarda anche gli enti che, soppressi, abbiano una esistenza di fatto.

E d' altra parte, la frase usata " incapacità stabilite dalle leggi „ rimuove quella limitazione, cui si accenna.

Nè ha valore l' assunto che non vi può essere nullità della donazione o disposizione testamentaria per il motivo che se le corporazioni, quali enti morali, non sono più riconosciute, ben possono ricevere e trasmettere i singoli componenti di esse riuniti in associazione non vietata dalla legge; imperocchè un tale assunto non può sostenersi nella specie, perchè la Corte di merito, con giudizio insindacabile, ritenne che le disposizioni del La Via furono fatte a favore della Casa dei monaci benedettini, i quali vivevano e vivono in Roma, come altre Case conventuali, con lo stesso scopo, con la stessa fede e con lo stesso fervore di prima.

E poi i singoli, è vero, possono acquistare e trasmettere; le associazioni, siano pure a scopo religioso, non sono interdette dalle leggi vigenti, ma quando quelli acquistano e trasmettono per dare esistenza ad un ente che non può, nè deve esistere; quando l' associazione nella sua essenza non è che la corporazione religiosa soppressa, è chiaro che s' incontra, e si deve incontrare, il divieto della legge.

E qui il Supremo Collegio potrebbe soffermarsi per venire senz' altro alla conseguenza del rigetto dei due ricorsi; ma siccome si sono sollevati e proposti avverso la denunciata sentenza dei minori appunti, è bene che si esaminino e si confutino.

Si dicono violati gli articoli 2 della legge 7 luglio 1866, 32 dello Statuto del Regno e l' articolo primo del Codice civile per aver la Corte negata la capacità giuridica alle persone che vestono l' abito talare e che abbiano appartenuto ad Ordini religiosi soppressi, e per aver inoltre sconosciuto il diritto di libera associazione. Ma tutto ciò non ha pensato la Corte, nè lo ha detto.

Essa invece si è limitata a considerare unicamente che gli Ordini religiosi conventuali trasformati per effetto delle leggi di soppressione, nelle condizioni in cui vivono, sono incapaci a succedere, a ricevere, non negando così che i singoli componenti possono ricevere e che possono esistere libere associazioni.

Si sostengono violati gli articoli 1053 e 1055 del Codice civile, falsamente applicato l' articolo 829 del Codice stesso, in quanto si deduce che, davanti il giudice di rinvio, s' insistette che fossero esaminati e giudicati i diversi atti di liberalità del La Via, i quali, essendo giuridicamente distinti, non potevano essere trattati alla stessa stregua, e la Corte invece riunì in un fascio donazione e testamento e ritenne applicabile l' articolo 829 anche alla donazione.

Cotesta tesi però non ha alcun fondamento, e non lo ha, perchè la distinzione tra donazione e testamento non aveva nella specie qualsiasi pratica conseguenza, essendo identiche le norme di capacità a ricevere per l' una e per l' altro, e tanto non lo ha, essendosi la Corte convinta che l' una e l' altro avevano unica finalità, quella di far pervenire, in frode alla legge, i beni alla Comunità dei frati benedettini.

Si tenta infine di fare annullare la sentenza denunciata per difetto di motivazione, ma uno esame il più rapido della stessa importa la inesistenza di cotesto difetto, e d' altra parte è risaputo che il giudice non deve rispondere a ciascuno degli argomenti dedotti; basta che dia ragione del suo giudizio, e la ragione della niuna efficacia delle liberalità del La Via fu esaurientemente data.

Due censure speciali si aggiungono dalla difesa del vescovo Lancia di Brolo. Si deduce innanzi tutto, che questo aveva proposta la inammessibilità delle domande contrarie, per la indeterminatezza del soggetto per interposta persona, non essendosi designata alcuna Comunità o Casa religiosa od essendosi invece fatto cenno di Chiesa cattolica, che non è che la riunione di tutti i fedeli dell' universo, e di Ordine, che altro non è che l' ordinamento, che attiene alla parte gerarchica e spirituale delle Comunità

religiose, al di sopra di ogni loro interesse materiale, e la Corte non occupossi di tale deduzione, e peggio ancora, ponendo da parte il preteso Ordine, che costituisce, al dire degli avversari, il soggetto per la interposta persona, giudicò che le liberalità fossero state fatte a favore dei benedettini, pronunziando così su cosa non domandata.

Si dice poi, quanto al merito, che la Corte stessa ritenne essersi fatte dal La Via le liberalità a favore dei correligionari benedettini conviventi in Roma, partendo dal falso concetto di diritto che essi fossero astretti dal voto di povertà, che più non sussisteva al tempo della donazione e del testamento.

La prima censura evidentemente non regge, perchè non vi fu da parte degli attori indeterminatezza del soggetto a cui favore erano dirette le liberalità dal momento che si domandò con gli atti di citazione che la donazione e il testamento si dichiarassero nulli, perchè fatti a pro' dell' Ordine dei monaci benedettini, alludendosi, come con maggiore precisione fu detto in corso di causa, alla Comunità dei monaci stessi, residente in Roma. E se a pro' di cotesto Ordine, o meglio della cennata Casa, la Corte ritenne, come si scorge in modo chiarissimo da tutto il contenuto della sentenza, essere state fatte quelle disposizioni, è chiaro che essa non giudicò *ultra petita*, e tanto meno mancò di motivare e di pronunziare, accogliendo la domanda di nullità e rigettando ogni contraria istanza.

La seconda censura merita la stessa sorte della prima, non essendo esatto che solo la circostanza del voto di povertà fu la ragione del decidere. Accennò, è vero, a cotesta circostanza, ma non si soffermò alla stessa; nè indicò altre che la indussero al convincimento di giudicare, come giudicò, in ispecie a quella della censura e scomunica minacciate al monaco La Via, ed all' altra del niun consenso dei Vescovi a spogliare gli eredi legittimi se non fossero stati spinti da un sentimento più alto della utilità personale.

Per questi motivi, la Corte rigetta i ricorsi ecc.

Conclusioni dell' Avvocato Gen. Mortara.

1. La decisione che oggi la Corte Suprema deve pronunziare sarà forse la più importante che essa emanerà durante l'anno; certamente farà epoca negli annali della giurisprudenza, perchè dirà la parola più alta e autorevole su una grave controversia che si dibatte da oltre trent' anni in Italia con incessante varietà di alternative vicende, e che mostra di contenere elementi di perplessità ben forti, se due Corti di Cassazione, quella di Palermo e la nostra Sezione civile di Roma, a intervallo di anni e al mutare dei rispettivi componenti, hanno mutato radicalmente la loro sentenza su di essa, mentre le Corti di Cassazione di Torino e Firenze non hanno avuto autorità sufficiente per condurre tutte le Corti di appello, che da esse dipendono, all' accettazione della massima che le loro decisioni sancirono. L' importanza della questione è altissima nell' ordine sociale e nell' economico; nell' ordine giuridico io mi permetto di crederla molto semplice, e di ciò mi dichiaro lieto, perchè da questa convinzione traggo il sentimento e la sicurezza della più assoluta serenità di esame e di discussione, in un tema in cui vi è pure il pericolo che intervenga l' influenza, forse inavvertita, di qualche coefficiente estraneo al rigore della fredda analisi giuridica.

Non si può negare che la questione sia di assai più vivo e vasto interesse per le parti ricorrenti che per i loro avversari. Per questi ultimi si tratta soltanto della eredità del canonico La Via; profitto pecuniario particolare di poche famiglie di congiunti, che per molti anni hanno potuto vivere senza di essa e per le quali non sarebbe forse iattura estrema il rimanerne prive definitivamente. Per i ricorrenti si tratta di ben altro. Essi rappresentano tutto il clero regolare non solo d' Italia, ma del mondo intero, poichè per tutto il mondo si dirama e diffonde la vita della corpora-

zioni monastiche. Per essi adunque si tratta di sapere se l'Ordine dei frati benedettini, se ogni altra famiglia o congregazione monacale, possa confidare, non ostante le leggi di soppressione, di conservare inalterata nella sostanza, con lieve travestimento della forma, la base economica della propria esistenza e della propria prosperità quale si era formata e consolidata nel lungo corso dei secoli in cui ne era riconosciuta, protetta e favorita dalle leggi la personalità giuridica. Si tratta di sapere se le donazioni generose se i pingui retaggi dei credenti, possano tuttavia, all'egida della legislazione italiana, affluire alle Case monastiche, ricostituirne i doviziosi patrimoni, poco importa se nella temuta forma della manomorta immobiliare o in quella tutta moderna di proficui investimenti in titoli di credito, in conti correnti, in imprese bancarie, industriali e commerciali.

Che questa sia per i ricorrenti la vera, la gravissima questione, lo attesta il concentramento delle loro abili difese in questa udienza sopra il solo punto della controversia che ad essa si riferisce, cioè alla validità o invalidità delle disposizioni del canonico La Via in relazione agli articoli 773 e 829 cod. civ. e all'articolo 28 della legge 19 giugno 1873, quasi abbandonando le altre questioni proposte nei ricorsi, delle quali però il P. M. non più dispensarsi dall'esame, per assolvere intieramente il debito del suo ufficio.

Tali questioni, che possono ormai dirsi secondarie, si riassumono nelle seguenti due proposizioni:

1.° Ciascuno dei ricorrenti è persona capace di ricevere per donazione e testamento; la sentenza che annulla le liberalità del canonico La Via in loro favore disconosce illegittimamente la loro capacità giuridica personale.

2.° La vita in comune a fini religiosi è una forma di lecita associazione; il canonico La Via ha potuto, dunque, lecitamente volere e disporre che godano dei suoi beni religiosi facenti parte di quell'associazione, in seno alla quale egli medesimo aveva vissuto, procurando loro, cioè, questo profitto, *uti singuli*, non alla Congregazione, *uti universitas*.

Per altro, su l'un tema o sull'altro la risoluzione data dalla Corte d'appello è piuttosto in fatto che in diritto; e, per quanto può contenere di argomentazione giuridica, è senza dubbio corretta e incensurabile.

Rendendo omaggio alla integrità morale dei due eminenti religiosi donatari ed eredi del canonico La Via, e rammentando i voti solenni che li avvincono alla Congregazione di cui fanno parte, la Corte d'appello ha ritenuto di dover escludere che essi, accettando le disposizioni del La Via, le accettassero per sè stessi; in primo luogo, perchè avrebbe ripugnato alla loro onesta coscienza di arricchirsi dei beni di un estraneo, in pregiudizio dei suoi congiunti numerosi e bisognosi; in secondo luogo, perchè avrebbe ripugnato alla loro coscienza di violare il voto di povertà giurato nel momento in cui entrarono nell'Ordine, rendendosi così indegni moralmente e canonicamente di appartenervi e incorrendo nella scomunica; in terzo luogo, perchè risultava provato che il canonico La Via si spogliò con le donazioni e col testamento a favore dei ricorrenti di quei beni che gli erano pervenuti dalla copiscua e inattesa eredità di un congiunto, proprio per mantenere il voto di povertà e per evitare la scomunica da cui altrimenti sarebbe stato minacciato, trovandosi già iniziato all'uopo qualche procedimento presso le competenti autorità ecclesiastiche. Onde le invincibilità del rigore logico dell'argomentazione con lui la Corte d'appello apprezzò il trasferimento dei beni della persona del canonico La Via a quelle degli eminenti ecclesiastici suoi superiori, prestatisi ad acquistarli dei nomi propri solo in quanto tale acquisto si voleva fatto a pro della Congregazione: *quidquid adquirit monachus, adquiritur monasterio*.

Si può forse dubitare un istante di ciò che accadrebbe se ai ricorrenti fosse deferito il giuramento decisorio sulla volontà che essi abbiano avuto di acquistare in proprio e per sè i beni del canonico La Via? Dubitare della condotta che in tale frangente essi terrebbero sarebbe offendere immeritatamente l'altissima rispettabilità del loro carattere. La Corte d'appello ha bene giudicato della loro rettitudine e del sentimento che guidò le

loro azioni. Non è necessario insistere su questo punto, perchè non si può immaginare caso nel quale l'interposizione di persona a favore di una corporazione monastica emerga intuitivamente certa, indubitabile come si verifica nel presente.

Se così è non occorre discutere la seconda questione. Non è ai singoli confratelli della famiglia benedettina che, per mezzo degli odierni ricorrenti abbia voluto il canonico La Via destinare il suo patrimonio. Le medesime ragioni per le quali egli non potè o non volle conservarlo per sè, le medesime per le quali i ricorrenti non poterono o non vollero certamente acquistarlo in proprio individualmente, dimostrano che essi non l'hanno voluto nè potuto acquistare, come il La Via non potè o non volle trasmetterlo, a favore dei monaci benedettini *uti singuli*. L'ipotesi della comunione ereditaria lecita è esclusa, e bene esclusa con un giudizio insindacabile in linea di puro fatto.

Non m'indugio su una ulteriore censura, parimenti secondaria, che i ricorrenti muovono alla sentenza, per non avere distinto fra gli atti di donazione e il testamento, arguendo la nullità di quelli dalle stesse ragioni per cui questo fu ritenuto nullo. I ricorrenti non negano che le medesime norme governano la capacità di ricevere per testamento o per donazione. La censura, quindi, non può avere utilità pratica, quand'anche rileva per avventura una imperfezione estrinseca della struttura del ragionamento della Corte d'appello.

Nemmeno mi voglio indugiare sulla questione, se dalla sentenza risulti identificato l'ente che dicesi illegalmente beneficato dal canonico La Via, sembrando che siavi stata identificata in modo più che sufficiente la corporazione dei monaci benedettini esistente in Roma, giusta le emergenze di tutti i numerosi atti della lunga controversia.

Con atto lodevole di sincerità, come già osservai, i ricorrenti raccolgono il principale loro studio intorno alla questione di merito. Alla sincerità di questo metodo di difesa deve rispondere degnamente la sincerità dei criteri di discussione e di giudizio sul reclamo che essi propongono contro la sentenza della Corte di appello. Io credo che sopra tutto in questa controversia vi sia gran bisogno di ragionare con sincerità per giungere alla conclusione voluta dalla legge e dalla giustizia. Io vorrei che le mie parole avessero potenza assai maggiore di quella che mi sia permesso di attribuirvi, perchè esse incidessero nelle menti vostre la stessa convinzione che è nella mia; la convinzione, dico, che, esaminata con sincerità di criteri la controversia, non possa rimanere ombra di dubbio intorno alla correttezza della decisione pronunziata dalla Corte d'appello di Palermo.

II. Mi sarebbe indifferente abbandonare ai sostenitori della tesi contraria tutte le argomentazioni che si possono fare, pro e contro, nell'analisi degli articoli del Codice civile. Non posso e non debbo rinunciare all'aiuto ed all'autorità del Codice, perchè sono persuaso che la sua interpretazione sia favorevole alla tesi della sentenza denunziata. Ma prima di entrare in questa discussione, che pongo deliberamente in seconda linea, ho il dovere di dimostrare come la controversia sia categoricamente ed espressamente decisa da un'altra disposizione di legge, quella dell'articolo 28 della legge 19 giugno 1873.

Finora, nelle molte occasioni in cui questa controversia fu dibattuta avanti i tribunali, l'art. 28 della legge 19 giugno 1873 non ottenne tutta la considerazione che gli è dovuta. Una volta sola, per quanto ho potuto riscontrare, la magistratura affermò senza esitare che l'art. 28 della legge del 1873 *dispose per tutta Italia*. Ciò fu scritto nella nostra sentenza, redatta da quel sapiente e forte giureconsulto che fu *Francesco Auriti*, in data 8 marzo 1877. L'affermazione ebbe allora importanza segnalatissima per due ragioni: in prima, perchè la sentenza fu pronunziata in epoca affatto prossima alla data della legge; inoltre, perchè *l'Auriti*, membro del Senato, aveva dovuto avere consapevolezza personale diretta della ragione e del fine della disposizione, partecipando ai lavori di formazione della legge. Tanto era certa e ben determinata allora la convinzione della Corte e del-

l' estensore della sentenza, che *l' Auriti* non si peritava dichiarare applicabile l' art. 28 sebbene si trattasse di una successione aperta prima della legge del 1873; e giustificava il suo pensiero con questa osservazione: " Non essendo il detto articolo che una applicazione dei principii del Codice civile, ben può essere invocato come dichiarazione interpretativa dell' articolo 829, con cui consuona perfettamente „.

La testimonianza che l' art. 28 della legge del 1873 è una *dichiarazione interpretativa dell' art. 829 del Codice civile*, costituisce la più ampia e perfetta conferma dell' asserzione che esso *dispose per tutta Italia*. Io invoco dalla vostra autorità, a trentun anni precisi di distanza, che rinnoviate il riconoscimento di questa semplice e inconcussa verità. Nel corso del tempo essa fu dimenticata, trascurata e anche studiosamente nascosta ed alterata. Mi sarà facile però di rimetterla in piena luce, rammentando come ebbe origine e per quali considerazioni fu proposto e votato l' art. 28.

Incominciamo dall' osservare che la legge del 1873, quantunque abbia avuto pel suo scopo principale il regolamento della materia relativa alle corporazioni religiose e all' asse ecclesiastico nella città e provincia di Roma, fu pure destinata, già nel pensiero del Governo che la propose, a contenere occasionalmente alcune disposizioni di carattere generale. Tali furono quelle degli art. 25 e 26, che modificarono per tutto il Regno le disposizioni della legge 15 agosto 1867 intorno alla tassa del trenta per cento e della legge 29 luglio 1868 intorno alla durata delle pensioni monastiche temporanee. Nulla di strano, adunque, se anche un' altra disposizione d' indole generale vi comparve nell' art. 28, in seguito e come risultato della discussione parlamentare. Bisogna aver presente che l' ultimo articolo della legge (salva la disposizione finale che conferisce al Governo i soliti poteri regolamentari), l' ultimo articolo, ripeto, della legge, secondo il progetto presentato dal Governo alla Camera dei deputati, era quello che ora porta il n. 27, nel quale si imponeva agli enti ecclesiastici conservati nella città e provincia di Roma in forza dell' art. 2 della legge, il seguente divieto: " Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui all' art. 1, non potranno per nuovi acquisti accrescere l' attuale loro patrimonio, nè suddividersi o moltiplicarsi neppure con istituzioni filiali o dipendenti „. La ragione dell' articolo era questa: nell' art. 2 del progetto erano stati contemplati fra gli enti da conservarsi, con i rispettivi patrimoni, i Generali degli Ordini monastici, non ostante l' abolizione delle congregazioni da essi dipendenti, e ciò in vista della loro sfera d' influenza sulle corporazioni religiose esistenti all' estero. Onde avvisavasi l' opportunità di prevenire il pericolo che codeste Case generalizie, con aumenti in Roma o nella provincia, facessero coll' andare del tempo ricomparire sotto mentito titolo le congregazioni soppresse. La lunga e viva discussione intorno all' art. 2 del progetto ebbe per risultato la rinuncia del Governo alla proposta relativa alle Case generalizie, cui fu surrogata la disposizione attuale del 4ª comma del citato articolo. Indi il Governo era di parere che non si dovesse passare a discutere l' altro articolo che portava il divieto testè riferito, articolo che nel disegno di legge portava il n. 22. Però nella seduta della Camera dei deputati del 24 maggio 1873, l' on. *Ruspoli*, che fu poi degno e amato sindaco di Roma, sorgeva a proporre che l' articolo con conveniente modificazione, fosse mantenuto, limitandolo ad esprimere, per gli enti ecclesiastici conservati in Roma, il divieto di fare nuovi acquisti, divieto che l' on. *Ruspoli* intendeva molto largamente, perfino come impedimento a operare aumenti di patrimonio col risparmio e la capitalizzazione delle proprie rendite, oltre che come proibizione di ricevere lasciti e doni. Si impegnò una vivace discussione; la proposta *Ruspoli* fu appoggiata dall' on. *Mancini*, e fu detta inutile dal guardasigilli *De Falco*, il quale opinava che bastassero le disposizioni degli art. 833 e 1075 cod. civ. per impedire, oltre che la costituzione di nuove fondazioni ecclesiastiche, anche la validità dei lasciti e delle donazioni a quelle conservate. La troppo ardita interpretazione del Guardasigilli fu propugnata dall' on. *Pisanelli*, ma ebbe giustamente avverso, oltre il *Mancini*, anche il *Pescatore*, opinando

questi due valentissimi che il divieto contenuto negli articoli del Codice per l' istituzione o dotazione di benefizi, cappellanie e simili fondazioni, non garentisse affatto l' invalidità di donazioni o legati a favore degli enti ecclesiastici conservati legalmente in vita e riconosciuti dallo Stato. Protraendosi la discussione, l' on. *Mancini* domandò di differire ad altra seduta la presentazione di una proposta concreta, riserbandosi di formularla d' accordo con la Commissione, di cui egli, col *Pisanelli*, con lo *Zanardelli*, col *Ferracciù*, col *Restelli*, ed altri insigni giuristi e parlamentari, faceva parte. Così fu stabilito. (*continua*)

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1908)

Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano — Il 15 u. s. il S. Padre ricevè con gli onori dovuti al suo alto grado il Principe Bülow colla consorte e col seguito, intrattenendosi lungo tempo in cordiale colloquio. Il 20 nella Sala Clementina numerosi professori e studenti Viennesi, e nella Sala del Concistoro molti professori e studenti ungheresi. Il 23 nella Sala degli Arazzi il Principe Barberini, presidente del Comitato dell' Opera per l' assistenza religiosa e civile dell' agro romano: il Comitato delle Dame e numerosi proprietarii. Quindi nella Sala Ducale circa mille contadini di quelle campagne col Segretario dell' Opera e il Direttore delle varie cappelle rurali, ai quali tutti indirizzò parole di alto encomio con paterna benevolenza. Il 26 detto nella Sala Ducale circa ottocento pellegrini di Anagni, presentati dal Vescovo del luogo Mons. Sardi, che pronunziò un bel discorso, al quale Sua Santità rispose con parole cordialissime, dando savii ammaestramenti alla gioventù. Il 29 nell' Aula delle Beatificazioni ricevè circa quattromila pellegrini dell' Archidiocesi di Firenze, e delle Diocesi di Arezzo e di Pontremoli, accompagnati dai proprii Vescovi, dal Clero e dai personaggi più riguardevoli di quei luoghi. L' Arcivescovo Mistrangeli presentò i pellegrini, ai quali il Papa rivolse affettuose parole, ringraziandoli per gli auguri da essi fatti nella ricorrenza del suo giubileo, e congratulandosi pel numeroso attestato di devozione ricevuto dalla provincia toscana. Il 30 detto fu ricevuto il Comm. Malliè, Direttore del Corriere di Bruxelles, il quale in nome dell' Associazione dei giornalisti cattolici belgi offerì una strenna di oltre Lire centomila a S. S. che, ringraziando, commendò altamente la profonda devozione dei cattolici belgi verso la S. Sede: e dopo nella Sala del Concistoro ammise alla sua presenza un gruppo di cattolici della stessa Nazione, presentati dal Presidente del Collegio belga di Roma.

Nomine Pontificie — Il S. Padre con biglietti della Segreteria di Stato ha nominato Consultori della S. C. del Santo Uffizio: Mons. Raffaele Scapinelli di Leguigno, Segret. della S. C. degli affari Ecclesiast. Straordinarii, e Mons. Nicola Canali, sostituto della Segreteria di Stato; e Consultore

della S. Congr. del Concilio il R.mo P. Moretti della Congr. del Preziosissimo Sangue, e il R.mo P. Serafino da Collepardo dei Minori Cappuccini.

Congresso della Gioventù cattolica italiana — Il 22 u. s. a Benevento s' inaugurò il primo Congresso dei giovani cattolici italiani sotto la presidenza onoraria di quel degnissimo Arcivescovo. Vi presero parte tutte le associazioni ed i circoli d' Italia e di Sicilia. Si trattò sull' insegnamento religioso da impartirsi nelle parrocchie col catechismo, ed in una scuola di religione: sulla educazione fisica e sulle società sportive, e sull' azione giovanile, facendo voti per la istituzione di opere che facciano progredire la scienza, la coltura, la morale e la istituzione religiosa nella gioventù.

Eco dei tristi fatti di Varazze — Il Tribunale di Milano ha condannato la falsa suora Fumagalli a 13 mesi di reclusione, ed a 16 anni Don Riva, che si è appellato. La Camera di Consiglio di Savona ha emessa una ordinanza di non procedimento per inesistenza di reato pel processo a carico del chierico Disperati, di Lattuova, del maestro Calvi, e di tutti gli altri Salesiani denunziati dal Besson. Tutti han fatto querela di calunnia e di diffamazione.

Cardinale defunto — Il 25 april. ult. fu giorno di gran lutto per la Chiesa e pel sacro Collegio. L' E.mo Card. Gennaro Portanova, Arciv. di Reggio, colto da improvviso malore, nella non tarda età di 62 anni, mancò ai vivi, lasciando tutti nel più profondo dolore! Era nato a Napoli l' 11 ottobre 1845, dove la sua dottrina, il suo zelo, la sua operosità gli dischiusero l' adito ai più importanti officii. Il 22 agosto 1883 fu preconizzato coadiutore al Vescovo d' Ischia, cui successe al febbraio 1885. Nel 16 marzo 1888 fu promosso Arcivescovo di Reggio-Calabria e nel Concistoro del 19 giugno 1899 venne dalla s. m. di Leone XIII creato Cardinale col titolo di S. Clemente. Sì ad Ischia come a Reggio si mostrò pastore insigne per opere cospicue e per ogni più eletta virtù. Restaurò, riordinò, rese fiorentissimi i Seminarii; arricchì le Cattedrali; propagò sapientemente l' azione cattolica; promosse in tutti i modi la pietà cristiana; profuse di continuo il suo a vantaggio dei poverelli. Ma la carità esimia di lui rifulse soprattutto dei disastrosi terremoti d' Ischia e delle Calabrie, dove fece prodigi di abnegazione e di zelo. — Lascia opere filosofiche riputatissime, che riscossero plauso universale, e non poche lettere pastorali ricche di dottrina soda, di chiarezza e di soave unzione. — Apparteneva alla Ss. Congr. dei Vescovi e Regolari, del Concilio, dei Sacri Riti, delle Indulgenze e Sacre Reliquie — Sia pace e riposo eterno alla grande anima di lui!

Necrologio — Sono morti: Mons. Carlo Domenico Denecheau, Vescovo di Tulle in Francia, e Mons. Celestino Del Frate Arcivescovo di Camerino. Sono morti ancora: Sir Henry Campbell Bonnerman ex primo ministro inglese: ed il generale russo Linievitch, che fu generalissimo dell' armata russa nella guerra russo giapponese. È pur morto a Roma, lagrimato da tutti, Giulio dei Marchesi Sacchetti, Foriere maggiore dei Sacri Palazzi Apost. e promotore esimio delle opere cattoliche.

CRONACHETTA POLITICA

— Le elezioni politiche in Portogallo sono riuscite piuttosto favorevoli al governo. Vi sono solo sette repubblicani e 58 progressisti. Il Re Manuel il 29 u. s. nell' apertura del Parlamento ha letto un messaggio, che ha fatta una impressione molto gradita, ed è stato entusiasticamente applaudito il giovane monarca.

— L' Imperatore di Russia ha dovuto sciogliere la Dieta in Finlandia, perchè mostravasi ostile al governo ed all' ordine pubblico: 48 terroristi sono stati giustiziati a Varsavia ed a Lodz.

— Il Presidente del Consiglio dei ministri inglese Sir Campbell-Bonneman si è dimesso per motivi di salute e per la sua età avanzata: lo sostituisce l' avvoc. Asquit. I ministri che facevan parte del passato gabinetto sono tutti restati al loro posto.

— La sublime Porta mostravasi resitente a concedere al governo italiano l' apertura di ufficii postali a Costantinopoli ed in altre città, ove si trovano ufficii di molte altre potenze. Il ministro degli esteri italiano, per una dimostrazione navale, avea disposto l' invio nelle acque turche di 12 navi da guerra armate di 459 cannoni con circa seimila marinai. Non erano però ancora a mezza strada, quando han ricevuto l' ordine di ritornare, perchè l' ambasciatore turco ha comunicato che il sultano consente alle richieste del governo italiano.

— Cinque cadetti che facevan parte della scorta del Presidente della Repubblica del Guatemala hanno con bombe attentato alla sua vita: è stato ferito ad una mano; i cadetti dell'accademia militare, assassini, sono stati fucilati.

— Si è stipulata una convenzione per lo *statu quo* nel Mar Baltico e nel Mare del Nord tra la Germania, la Russia, la Svezia e la Danimarca.

— La proposta russa per le riforme in Macedonia trova simpatie presso le potenze.

— Il Principe De Bulow è stato a Roma: ha conferito al Quirinale col Re Vittorio: poi dall' ambasciata germanica col seguito ha visitato il Papa nel Vaticano.

— Grave sollevazione di tribù indiane nella frontiera Nord-Ovest.

— Il barbaro uccisore del Sac. Corsi è stato condannato a 30 anni di reclusione.

— Il Prefetto di Roma ha indirizzata una circolare ai Sotto-prefetti e Sindaci della Provincia, affinchè sia osservata l' ordinanza già emanata, che vieta il porto del coltello clandestino, ed ordina agli osti, che chiudano i loro locali alle 11 p. m.

— Un terribile incendio a Chelsea (Boston- Stati Uniti) ha distrutto la terza parte della città: i danni ascendono a circa 8 milioni di dollari: vi sono stati pochi morti e feriti, ma 10 mila persone sono rimaste senza tetto.

SS. D. N. PII DIV. PROV. PAPAE X

Constitutio Apostolica

DE ROMANA CURIA (1)

Sapienti consilio sa. me. Pontifex Xystus V, Decessorum vestigiis inhaerens eorumque coepta perficiens, sacros Cardinalium coetus, seu Romanas Congregationes, quarum aliquot iam erant ad certa negotia institutae, augeri numero voluit, ac suis quamque finibus contineri. Quare Apostolicis Litteris, die XXII mensis Ianuarii an. MDLXXXVII, queis initium, *Immensa*, eiusmodi Congregationes constituit quindecim, ut, " partita inter eos aliosque romanae Curiae magistratus ingenti curarum negociorumque mole „, quae solet ad Sanctam Sedem deferri, iam necesse non esset tam multa in Consistorio agi ac deliberari, simulque possent controversiae diligentius expendi, et celerius faciliusque eorum expediri negotia, qui undique, sive studio religionis ac pietatis, sive iuris persequendi, sive gratiae impetrandae, aliisve de causis ad Sommum Pontificem confugerent.

Quantum vero utilitatis ex sacris his Congregationibus accesserit sive ad ecclesiasticam disciplinam tuendam, sive ad iustitiam administrandam, sive ad ipsos Romanos Pontifices relevandos, crescentibus in dies curis negotiisque distentos, compertum ex Ecclesiae historia exploratumque omnibus est.

Verum decurso temporis ordinatio Romanae Curiae a Xysto V potissimum per memoratas Apostolicas Litteras constituta, haud integra perstitit. Nam et Sacrarum Congregationum numerus, pro rerum ac temporum necessitatibus, modo auctus est, modo deminutus ; atque ipsa iurisdictio unicuique Congregationi primitus attributa, modo novis

(1) Mettiamo in primo luogo questa importantissima Costituzione, la quale reca novità considerevoli nella Curia Romana. Riordina razionalmente i varii Dicastori della S. Sede ; ne crea dei nuovi ; altri ne abolisce, ed assegna a ciascuno le proprie attribuzioni, da non confondersi con quelle degli altri. Seguono le leggi proprie dei tribunali della Rota Romana e della Segnatura di Giustizia, ed il Regolamento pei varii Dicasteri, che noi daremo nei seguenti fascicoli.

Romanorum Pontificum praescriptis, modo usu aliquo sensim inducto ratoque habito, mutationibus obnoxia fuit. Quo factum est ut hodie singularum iurisdictio, seu *competentia*, non omnibus perspicua nec bene divisa evaserit; plures ex Sacris Congregationibus eadem de re ius dicere valeant, et nonnullae ad pauca tantum negotia expedienda redactae sint, dum aliae negotiis obruuntur.

Quapropter haud pauci Episcopi ac sapientes viri, maxime vero S. R. E. Cardinales, tum scriptis tum voce, et apud Decessorem Nostrum fel. rec. Leonem XIII et apud Nos ipsos saepe institerunt ut opportuna remedia hisce incommodis afferrentur. Quod Nos quidem pro parte praestare curavimus datis Litteris die VII mensis Decembris anno MCMIII, *Romanis Pontificibus:* aliisque datis die XXVIII mensis Ianuarii anno MCMIV, *Quae in Ecclesiae bonum;* itemque aliis datis die XXVI mensis Maii anno MCMVI, *Sacrae Congregationi super negotiis.*

Cum vero in praesenti res quoque sit de ecclesiasticis legibus in unum colligendis, maxime opportunum visum est a Romana Curia ducere initium, ut ipsa, modo apto et omnibus perspicuo ordinata, Romano Pontifici Ecclesiaeque operam suam praestare facilius valeat et suppetias ferre perfectius.

Quamobrem, adhibitis in consilium pluribus S. R. E. Cardinalibus, statuimus ac decernimus, ut Congregationes, Tribunalia et Officia, quae Romanam Curiam componunt et quibus Ecclesiae universae negotia pertractanda reservantur, post ferias autumnales decurrentis anni, hoc est a die III mensis Novembris MDCCCCVIII, non alia sint, praeter consueta sacra consistoria, quam quae praesenti Constitutione decernuntur, eaque numero, ordine, competentia, divisa et constituta maneant his legibus, quae sequuntur.

I.

SACRAE CONGREGATIONES

1.°

CONGREGATIO SANCTI OFFICII

1. Haec Sacra Congregatio, cui Summus Pontifex praeest, doctrinam fidei et morum tutatur.

2. Eidem proinde soli manet iudicium de haeresi aliisque criminibus, quae suspicionem haeresis inducunt.

3. Ad ipsam quoque devoluta est universa res de Indulgentiis, sive quae doctrinam spectet, sive quae usum respiciat.

4. Quidquid ad Ecclesiae praecepta refertur, uti abstinentiae, ieiu-

nia, festa servanda, id omne, huic Sacro Consilio sublatum, Congregationi Concilii tribuitur; quidquid ad Episcoporum electionem spectat, sibi vindicat Congregatio Consistorialis; relaxationem vero votorum in religione seu in religiosis institutis emissorum, Congregatio negotiis sodalium religiosorum praeposita.

5. Etsi peculiaris Congregatio sit constituta *de disciplina Sacramentorum*, nihilominus integra manet Sancti Officii facultas ea cognoscendi quae circa privilegium, uti aiunt, Paulinum, et impedimenta disparitatis cultus et mixtae religionis versantur, praeter ea quae attingunt dogmaticam de matrimonio, sicut etiam de aliis Sacramentis, doctrinam.

2.°

CONGREGATIO CONSISTORIALIS

1. Duas haec Sacra Congregatio, easque distinctas partes complectitur:

2. Ad primam spectat non modo parare agenda in Consistoriis, sed praeterea in locis Congregationi de Propaganda Fide non obnoxiis novas dioeceses et *capitula* tum *cathedralia* tum *collegiata* constituere; dioeceses iam constitutas dividere; Episcopos, Administratores apostolicos, Adiutores et Auxiliarios Episcoporum eligere; canonicas inquisitiones seu *processus* super eligendis indicere actosque diligenter expendere; ipsorum periclitari doctrinam. At si viri eligendi vel dioeceses constituendae aut dividendae sint extra Italiam, administri Officii a publicis negotiis, vulgo *Secretaria Status*, ipsi documenta excipient et *Positionem* conficient, Congregationi Consistoriali subiiciendam.

3. Altera pars ea omnia comprehendit, quae ad singularum dioecesium regimen, modo Congregationi de Propaganda Fide subiectae non sint, universim referuntur, quaeque ad Congregationes Episcoporum et Concilii hactenus pertinebant, et modo Consistoriali tribuuntur. Ad hanc proinde in posterum spectent vigilantia super impletis vel minus obligationibus, quibus Ordinarii tenentur; cognitio eorum quae ab Episcopis scripto relata sint de statu suarum dioecesium; indictio apostolicarum visitationum, examenque earum quae fuerint absolutae, et, post fidelem rerum expositionem ad Nos delatam singulis vicibus, praescriptio eorum, quae aut necessaria visa fuerint aut opportuna; denique ea omnia quae ad regimen, disciplinam, temporalem administrationem et studia Seminariorum pertinent.

4. Huius Congregationis erit, in conflictatione iurium, dubia solvere circa *competentiam* Sacrarum Congregationum.

5. Huius Sacri Consilii Summus Pontifex perget esse Praefectus. Eique Cardinales *a secretis* S. Officii et *Secretarius Status* semper ex

officio accenseatur, praeter alios, quos Summus Pontifex eidem adscribendos censuerit.

6. A secretis semper esto Cardinalis a summo Pontifice ad id munus eligendus; alter ab ipso erit Praelatus, cui *Adsessoris* nomen, qui idem fungetur munere a secretis Sacri Collegii Patrum Cardinalium, et sub ipso sufficiens administrorum numerus.

7. Consultores huius Congregationis erunt *Adsessor* Sancti Officii, et *a secretis* Congregationis pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis, durante munere: quibus accedent alii, quos Summus Pontifex elegerit.

3.°

CONGREGATIO

DE DISCIPLINA SACRAMENTORVM

1. Est huic Sacrae Congregationi proposita universa legislatio circa disciplinam septem Sacramentorum, incolumi iure Congregationis Sancti Officii, secundum ea quae superius statuta sunt, et Sacrorum Rituum Congregationis circa caeremonias quas in Sacramentis conficiendis, ministrandis et recipiendis servari debent.

2. Itaque eidem Congregationi tribuuntur ea omnia, quae huc usque ab aliis Congregationibus, Tribunalibus aut Officiis Romanae Curiae decerni concedique consueverant tum in disciplina matrimonii, uti dispensationes in foro externo tam pauperibus quam divitibus, sanationes in radice, dispensatio super rato, separatio coniugum, natalium restitutio seu legitimatio prolis; tum in disciplina aliorum Sacramentorum, uti dispensationes ordinandis concedendae, salvo iure Congregationis negotiis religiosorum sodalium praepositae ad moderandam eorumdem ordinationem; dispensationes respicientes locum, tempus, conditiones Eucharistiae sumendae, Sacri litandi, adservandi Augustissimi Sacramenti; aliaque id genus.

3. Quaestiones quoque de validitate matrimonii vel sacrae Ordinationis, aliasque ad Sacramentorum disciplinam spectantes, eadem Congregatio dirimit, incolumi iure Sancti Officii. Si tamen eadem Congregatio indicaverit huiusmodi quaestiones iudiciario ordine servato esse tractandas, tunc eas ad Sacrae Romanae Rotae tribunal remittat.

4. Congregationi huic, quemadmodum ceteris omnibus quae sequuntur, erit Cardinalis Praefectus, qui praeerit sacro Ordini, aliquot Patribus Cardinalibus a Pontifice Summo eligendis conflato, cum *secretario* aliisque necessasis administris et consultoribus.

4.°

CONGREGATIO CONCILII

1. Huic Sacrae Congregationi ea pars est negotiorum commissa,

quae ad universam disciplinam Cleri saecularis populique christiani refertur.

2. Quamobrem ipsius est curare ut Ecclesiae praecepta serventur, cuius generis sunt ieiunium (excepto eucharistico, quod ad Congregationem de disciplina Sacramentorum pertinet) abstinentia, decimae, observatio dierum festorum, cum facultate opportune relaxandi ab his legibus fideles; moderari quae Parochos et Canonicos spectant; item quae pias Sodalitates, pias uniones, pia legata, pia opera, Missarum stipes, beneficia aut officia, bona ecclesiastica, arcas nummarias, tributa dioecesana, aliaque huismodi, attingunt. Videt quoque de iis omnibus quae ad immunitatem ecclesiasticam pertinent. Eidem Congregationi facultas est reservata eximendi a conditionibus requisitis ad assecutionem beneficiorum quoties ad Ordinarios eorum collatio spectet.

3. Ad eamdem pertinent ea omnia quae ad Conciliorum celebrationem et recognitionem, atque ad Episcoporum coetus seu *conferentias* referuntur, suppressa Congregatione speciali, quae hactenus fuit, pro Conciliorum revisione.

4. Est autem haec Congregatio tribunal competens seu legitimum in omnibus causis negotia eidem commissa spectantibus, quas ratione disciplinae, seu, ut vulgo dicitur, *in linea disciplinari*, pertractandas iudicaverit; cetera ad Sacram Romanam Rotam erunt deferenda.

5. Congregationi Concilii adiungitur et unitur, qua Congregatio specialis, ea quae *Lauretana* dicitur.

5.°

CONGREGATIO NEGOTIIS RELIGIOSORUM SODALIUM PRAEPOSITA

1. Haec Sacra Congregatio iudicium sibi vindicat de iis tantum, quae ad Sodales religiosos utriusque sexus tum solemnibus, tum simplicibus votis adstrictos, et ad eos qui, quamvis sine votis in communi tamen vitam agunt more religiosorum, itemque ad tertios ordines saeculares, in universum pertinent, sive res agatur inter religiosos ipsos, sive habita eorum ratione cum aliis.

2. Quapropter ea omnia sibi moderanda assumit, quae sive inter Episcopos et religiosos utriusque sexus sodales intercedunt, sive inter ipsos religiosos. Est autem tribunal competens in omnibus causis quae ratione disciplinae, seu, ut dici solet, *in linea disciplinari*, aguntur, religioso sodali sive convento sive actore; ceterae ad Sacram Romanam Rotam erunt deferendae, incolumi semper iure Sancti Officii circa causas ad hanc Congregationem spectantes.

3. Huic denique Congregationi reservatur concessio dispensationum a iure communi pro sodalibus religiosis.

6.°

CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE

1. Sacrae huius Congregationis iurisdictio iis est circumscripta regionibus, ubi; sacra hierarchia nondum constituta, status missionis perseverat. Verum quia regiones nonnullae, etsi hierarchia constituta adhuc inchoatum aliquid praeseferunt, eas Congregationi de Propaganda Fide subiectas esse volumus.

2. Itaque a iurisdictione Congregationis de Propaganda Fide exemptas et ad ius commune deductas decernimus — in *Europa* — ecclesiasticas provincias Angliae, Scotiae, Hiberniae, et Hollandiae, ac dioecesim Luxemburgensem; — in *America* — provincias ecclesiasticas dominii Canadensis, Terrae Novae et Foederatarum Civitatum, seu *Statuum Unitorum*. Negotia proinde quae ad haec loca referuntur, tractanda in posterum non erunt penes Congregationem de Propaganda Fide, sed, pro varia eorumdem natura, penes Congregationes ceteras.

3. Reliquae ecclesiasticae provinciae ac dioeceses, iurisdictioni Congregationi de Propaganda Fide hactenus subiectae, in eius iure ac potestate maneant. Pariter ad eam pertinere decernimus Vicariatus omnes Apostolicos, Praefecturas seu missiones quaslibet, eas quoque quae Congregationi a Negotiis ecclesiasticis extraordinariis modo subsunt.

4. Nihilominus, ut unitati regiminis consulatur, volumus ut Congregatio de Propaganda Fide ad peculiares alias Congregationes deferat quaecumque aut fidem attingunt, aut matrimonium aut sacrorum rituum disciplinam.

5. Quod vero spectat ad sodales religiosos, eadem Congregatio sibi vindicet quidquid religiosos qua missionarios, sive uti singulos, sive simul sumptos tangit. Quidquid vero religiosos qua tales, sive uti singulos, sive simul sumptos attingit, ad Congregationem Religiosorum negotiis praepositam remittat aut relinquat.

6. Unitam habet Congregationem pro negotiis Rituum Orientalium, cui integra manent quae hucusque servata sunt.

7. Praefectura speciali pro re oeconomica esse desinit; omnium vero bonorum administratio, etiam *Reverendae Camerae Spoliorum*, ipsi Congregationi de Propaganda Fide committitur.

8. Cum hac Congregatione coniungitur Coetus pro *unione Ecclesiarum dissidentium*.

7.°

CONGREGATIO INDICIS

1. Huius sacrae Congregationis in posterum erit non solum delatos

sibi libros diligenter excutere, eos si oportuerit, prohibere, et exemptiones concedere; sed etiam ex officio inquirere, qua opportuniore licebit via, si quae in vulgus edantur scripta cuiuslibet generis, damnanda; et in memoriam Ordinariorum reducere, qua religiose teneantur in perniciosa scripta animadvertere, eaque Sanctae Sedi denunciare, ad normam Const. *Officiorum*, XXV Ian. MDCCCXCVII.

2. Cum vero librorum prohibitio persaepe propositam habeat catholicae fidei defensionem, qui finis est etiam Congregationis Sancti Officii, decernimus ut in posterum omnia quae ad librorum prohibitionem pertinet, eaque sola, utriusque congregationis Patres Cardinales, Consultores, Administri secum invicem communicare possint, et omnes hac de re eodem secreto adstringantur.

8.°

CONGREGATIO SACRORVM RITVVM

1. Haec Sacra Congregatio ius habet videndi et statuendi ea omnia, quae sacros ritus et caeremonias Ecclesiae Latinae proxime spectant non autem quae latius ad sacros ritus referuntur, cuiusmodi sunt praecedentiae iura, aliaque id genus, de quibus, sive servato iudiciario ordine sive ratione disciplinae, hoc est, uti aiunt, *in linea disciplinari* disceptetur.

2. Eius proinde est praesertim advigilare ut sacri ritus ac caeremoniae diligenter serventur in Sacro celebrando, in Sacramentis administrandis, in divinis officiis persolvendis, in iis denique omnibus quae Ecclesiae Latinae cultum respiciunt; dispensationes opportunas concedere; insignia et honoris privilegia tam personalia et ad tempus, quam localia et perpetua, quae ad sacros ritus vel caeremonias pertineant, elargiri, et cavere ne in haec abusus irrepant.

3. Denique ea omnia exequi debet, quae ad beatificationem et canonizationem Sanctorum vel ad Sacras Reliquias quoquo modo referuntur.

4. Huic Congregationi adiunguntur Coetus *liturgicus*, Coetus *historico-liturgicus* et Coetus *pro Sacro Concentu*.

9.°

CONGREGATIO CAEREMONIALIS

Haec Sacra Congregatio iura hactenus ipsi tributa integra servat; ideoque ad eam pertinet moderatio caeremoniarum in Sacello Aulaque Pontificali servandarum, et sacrarum functionum, quas Patres Cardinales extra pontificale sacellum peragunt; itemque quaestiones cognoscit de praecedentia tum Patrum Cardinalium, tum Legatorum, quas variae nationes ad Sanctam Sedem mittunt.

10.°

CONGREGATIO PRO NEGOTIIS
ECCLESIASTICIS EXTRAORDINARIIS

In ea tantum negotia Sacra haec Congregatio incumbit, quae eius examini subiiciuntur a Summo Pontifice per Cardinalem *Secretarium Status*, praesertim ex illis quae cum legibus civilibus coniunctum aliquid habent et ad pacta conventa cum variis civitatibus referuntur.

11°.

CONGREGATIO STUDIORUM

Est huic Sacrae Congregationi commissa moderatio studiorum in quibus versari debeant maiora athenaea, seu quas vocant Universitates, seu Facultates, quae ab Ecclesiae auctoritate dependent, comprehensis iis quae a religiosae alicuius familiae sodalibus administrantur. Novas institutiones perpendit approbatque ; facultatem concedit academicos gradus conferendi, et, ubi agatur de viro singulari doctrina commendato, potest eos ipsa conferre.

II.

TRIBUNALIA

1.°

SACRA POENITENTIARIA

Huius sacri iudicii seu tribunalis iurisdictio coarctatur ad ea dumtaxat quae forum internum, etiam non sacramentale, respiciunt. Itaque, externi fori dispensationibus circa matrimonium ad Congregationem de disciplina Sacramentorum remissis, hoc tribunal pro foro interno gratias largitur, absolutiones, dispensationes, commutationes, sanationes, condonationes ; excutit praeterea quaestiones conscientiae, easque dirimit.

2.°

SACRA ROMANA ROTA

Quum sacrae Romanae Rotae tribunal, anteactis temporibus omni laude cumulatum, hoc aevo variis de causis iudicare fere desiterit, factum est ut Sacrae Congregationes forensibus contentionibus nimium gravarentur. Huic incommodo ut occurratur, iis inhaerentes, quae a Decessoribus Nostris Xysto V, Innocentio XII et Pio VI sancita fuerunt, non solum iubemus " per Sacras Congregationes non amplius recipi nec agnosci causas contentiosas, tam civiles quam cri-

minales, ordinem iudiciarium cum processu et probationibus requirentes ». (Litt. Secretariae Status, XVII Aprilis LDCCXXVIII); sed praeterea decernimus ut causae omnes contentiosae non maiores, quae in Romana Curia aguntur, in posterum devolvantur ad Sacrae Romanae Rotae tribunal quod hisce litteris rursus in exercitium revocamus iuxta *Legem propriam*, quam in appendice praesentis Constitutionis ponimus, salvo tamen iure Sacrarum Congregationum, prout superius praescriptum est.

3.°

SIGNATURA APOSTOLICA

Item supremum Signaturae Apostolicae tribunal restituendum censemus, et praesentibus litteris restituimus, iuxta modum qui in memorata *Lege* determinatur, antiqua ordinatione tribunalium *Signaturae papalis gratiae et iustitiae* suppressa.

III.

OFFICIA

1.°

CANCELLARIA APOSTOLICA

1. Huic officio praesidet unus ex S. R. E. Cardinalibus, qui posthac Cancellarii, non autem Vice Cancellarii nomen assumet. Ipse iuxta pervetustam consuetudinem in sacris Consistoriis, ex officio, notarii munere fungitur.

2. Ad Cancellariae officium in posterum hoc unum tamquam proprium reservatur munus, Apostolicas expedire litteras *sub plumbo* circa beneficiorum consistorialium provisionem, circa novarum dioecesim et capitulorum institutionem, et pro aliis maioribus Ecclesiae negotiis conficiendis.

3. Unus erit earum expediendarum modus, hoc est per *viam Cancellariae*, iuxta normam seorsim dandam, sublatis iis modis qui dicuntur per *viam secretam*, *de Camera* et *de Curia*.

4. Expedientur memoratae litterae seu *bullae* de mandato Congregationis Consistorialis circa negotia ad eius iurisdictionem spectantia, aut de mandato Summi Pontificis circa alia negotia, servatis ad unguem in singulis casibus ipsius mandati terminis.

5. Suppresso collegio Praelatorum, qui dicuntur *Abbreviatores maioris vel minoris residentiae*, seu *de parco maiori vel minori*; quae ipsius erant munia in subscribendis apostolicis bullis transferentur ad

collegium Protonotariorum Apostolicorum, qui vocantur *participantes de numero.*

2.°

DATARIA APOSTOLICA

1. Huic officio praest unus ex S. R. E. Cardinalibus, qui in posterum Datarii, non vero Pro-Datarii nomen obtinebit.

2. Ad Datariam in posterum hoc unum tamquam proprium ministerium tribuitur, cognoscere de idoneitate eorum qui optant ad beneficia non consistorialia Apostolicae Sedi reservata; conficere et expedire Apostolicas litteras pro eorum collatione; eximere in conferendo beneficio a conditionibus requisitis; curare pensiones et onera quae Summus Pontifex in memoratis conferendis beneficiis imposuerit.

3. In his omnibus agendis normas peculiares sibi proprias, aliasque seorsim dandas servabit

3.°

CAMERA APOSTOLICA

Huic Officio cura est atque administratio bonorum ac iurium temporalium Sanctae Sedis, quo tempore praesertim haec vacua habeatur. Ei officii praeest S. R. E. Cardinalis Camerarius, qui in suo munere, Sede ipsa vacua, exercendo se geret ad normas exhibitas a Const. *Vacante Sede Apostolica*, XXV Dec. MDCCCCIV.

4.°

SECRETARIA STATUS

Officium hoc, cuius est supremus moderator Cardinalis a *Secretis Status*, hoc est a publicis negotiis, triplici parte constabit. Prima pars in negotiis extraordinariis versabitur, quae Congregationi iisdem praepositae examinanda subiici debent, ceteris, pro diversa eorum natura, ad peculiares Congregationes remissis; altera in ordinaria negotia incumbet, ad eamque, inter cetera, pertinebit honoris insignia quaeque concedere tum ecclesiastica tum civilia, iis demptis quae Antistiti pontificali domui Praeposito sunt reservata; tertia expeditioni Apostolicorum Brevium, quae a variis Congregationibus ei committuntur, vacabit. — Primae praeerit *Secretarius* Congregationis pro negotiis extraordinariis; alteri *Substitutus* pro negotiis ordinariis; tertiae *Cancellarius* Brevium Apostolicorum. Inter harum partium praesides primus est *Secretarius* Sacrae Congregationis negotiis extraordinariis praepositae, alter *Substitutus* pro ordinariis negotiis.

5.°

SECRETARIAE BREVIVM AD PRINCIPES
ET EPISTOLARVM LATINARVM

Duplex hoc officium sua munia, ut antea, servabit, latine scribendi acta Summi Pontificis.

In posterum vero in omnibus Apostolicis Litteris, sive a *Cancellaria* sive a *Dataria* expediendis, initium anni ducetur, non a die Incarnationis Dominicae, hoc est a die XXV mensis Martii, sed a Kalendis Ianuariis.

Itaque Congregationes, Tribunalia, Officia, quae diximus, posthac Romanam Curiam constituent, servata eorum quae ante Nostras has litteras existebant, propria constitutione, nisi immutata fuerit secundum superius praescripta aut secundum legem ac normas sive generales sive speciales quae Constitutioni huic adiiciuntur.

Congregatio quae dicitur *Reverendae fabricae S. Petri*, in posterum unam sibi curandam habebit rem familiarem Basilicae Principis Aporum, servatis ad unguem in hac parte normis a Benedicto XIV statutis Const. *Quanta curarum* die XV mensis Novembris MDCCLI data.

Coetus *studiis provehendis* sive *Sacrae Scripturae*, sive *historiae ; Obulo S. Petri administrando ; Fidei in Urbe praeservandae*, permanent in statu quo ante.

Sublata Congregatione *Visitationis Apostolicae Urbis*, quae ipsius erant iura et munia, ad peculiarem Patrum Cardinalium coetum, penes urbis Vicariatum constituendum, deferimus.

In omnibus autem et singulis superius recensitis Congregationibus, Tribunalibus, Officiis hoc in primis solemne sit, ut nil grave et extraordinarium agatur, nisi a moderatoribus eorumdem Nobis Nostrisque pro tempore Successoribus fuerit ante significatum.

Praeterea, sententiae quaevis, sive gratiae via, sive iustitiae, pontificia approbatione indigent, exceptis iis pro quibus eorumdem officiorum, Tribunalium et Congregationum moderatoribus speciales facultates tributae sint, exceptisque semper sententiis tribunalis Sacrae Rotae et Signaturae Apostolicae de ipsarum competentia latis.

Huic Constitutioni accedunt leges propriae, ac normae tum generales tum particulares, quibus disciplina et modus tractandi negotia in Congregationibus, Tribunalibus, Officiis praestituitur ; quas leges et normas ad unguem ab omnibus observari mandamus.

Atque haec valere quidem debent Apostolica Sede plena ; vacuâ enim standum legibus et regulis in memorata Constitutione " *Vacante Sede Apostolica* „ statutis.

Decernentes praesentes Litteras firmas, validas et efficaces semper

esse ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri atque obtinere, et illis ad quos spectat aut pro tempore quomodolibet spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, atqua irritum esse et inane si secus super his a quoquam contigerit attentari. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de iure quaesito non tollendo, aliisque Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuslibet etiam specialissima mentione dignis.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo nongentesimo octavo, die festo Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, III Kal. Iulias, Pontificatus Nostri anno quinto

A. Card Di Pietro *Pro-Datarius*

R. Card. Merry del Val *a Secretis Statis*

VISA

De Curia I. De Aquila e Vicecomitibus

Reg. in Secret. Brevium.

V. Cugnonius

S. Congregazione de' Riti

I.

Circa il giorno da assegnare per la commemorazione dei genitori e dei fratelli in un monastero di monache Cisterciensi.

Gerunden. — 26 Mar. 1897 — R. D. Michael Camos Capellanus Monialium Cisterciensium S. Mariae de Chatinis, Civitatis Gerundensis in Hispania, a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem humillime flagitavit, nimirum:

I. In Kalendario perpetuo Cisterciensi anno 1871 adprobato, dies XX Novembris est vacua, in eaque recitatur officium de Feria, ac fit Commemoratio Parentum et Fratrum Defunctorum Ordinis Cisterciensis. Verum quum in Kalendario approbato pro Monialibus S. Mariae de Chatinis praedicta die persolvatur Officium de Festo duarum Missarum seu duplici escludente Officium Defunctorum; ideo enunciata Commemoratio ad aliam diem liberam transferenda erit. Potestne eiusmodi Commemoratio fieri die 28 Novembris quae in hoc altero Kalendario est libera?

II. Missae defunctorum sive lectae sive cantatae quae celebrantur a sacerdotibus non cisterciensibus in supradicto monasterio poteruntne dici cum Missali Cisterciensi, prouti reapse fit, an debent dici cum Mssali Romano a sacerdote saeculari etsi capellano Monasterii?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem Secretarii, exquisito voto viri rerum liturgicarum periti, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit.

Ad I. Provisum in Rubricis Breviarii Cisterciensis ita ut dicta Commemoratio fiat prima die libera post diem 20 Novembris ; et in casu, quum adsint vacuae dies 24 et 27 ex gratia transferatur ad diem 28 eiusdem mensis.

Ad II. *Negative* ad primam partem. *Affirmative* ad secundam.

Atque ita rescripsit. Die 26 Martii 1897.

C. Card. Aloisi Masella *S. R. C. Praef.*

† D. Panici, Arch. Laodicen. *Secret.*

II.

In quali funzioni un sacerdote secolare possa far uso del Messale Cisterciense in detto Monastero.

Gerunden. — 15 Mai 1903 — Narcissa Ros, Abbatissa monasterii Cisterciensis S. Mariae de Chatinis, civitatis ac dioecesis Gerunden. in Hispania, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia exposuit, nimirum : In ecclesia huius monasterii ab immemoribili tempore Missae de Requie, sive conventuales, sive non, cum cantu monialium constanter cum missali Cisterciensi, in quo deest *Sequentia*, celebratae sunt a sacerdotibus, quamvis non Cisterciensibus. Idem Missale est in usu in benedictionibus Candelarum, Cinerum, Ramorum, novi Ignis, Incensi ac Cerei Paschalis, quae respectivis anni diebus ante missam conventualem, lectam vel cantatam, fiunt a sacerdote, etsi ad Clerum saecularem pertineat, monialibus id, quod ad Chorum spectat, canentibus. Missae autem de Requie non conventuales lectae, vel in rarissimis casibus a Clero saeculari cantatae, cum Missali Romano celebrantur. Rituale Cisterciense adhibetur non modo in vestitione Novitiarum ac professione Monialium et in pronuntiatione formulae excommunicationis in Dominica Palmarum, sed etiam in translatione cadaverum Monialium ad Chorum inferiorem et in earum exequiis.

Unde quaeritur :

I. Potest continuari in ecclesia monasterii S. Mariae de Chatinis praedicta consuetudo celebrandi cum Missali Cisterciensi Missas de Requie, etsi non conventuales, cum cantu tamen monialium, quamvis celebrans ad Cisterciensem Ordinem non pertineat ?

II. Potest continuari in memorato monasterio usus Missalis ac Ritualis Cisterciensis a Sacerdotibus non Cisterciensibus in reliquis actibus supra enumeratis iuxta consuetudinem in eodem monasterio vigentem ?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisitis suffragiis tum R.mi Procuratoris Generalis Ordinis Cisterciensis Comm. Observ., tum Commissionis Liturgicae omnibusque perpensis, in casu rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative* quoad Missas Conventuales iuxta Decretum n. 3378 Ordinis Cisterciensium Congregationis Trappistarum de Rancé, 25 Septembris 1875 ad III et quoad Missas non Conventuales item affirmative **ex gratia.**

Ad II. *Affirmative ex gratia.*

Atque ita rescripsit atque indulsit die 15 Maii 1903.

S. Card. CRETONI, *Proef.*

† D. PANICI, Arch. Laod., *Secr.*

III.

Circa l' ordine di preferenza nella traslazione delle feste.

R.mus P. Marianus Sabaleurki, procurator Ordinis Fratrum Minorum Conventualium, a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii solutionem humiliter expostulavit; videlicet: Utrum ordo praeferentiae inter festa eodem die occurrentia, in Rubricis generalibus Breviarii Romani tit. X, n. 6 statutus, integre servandus sit etiam in translatione Officiorum sive accidentali sive perpetua, prout ibidem Rubricae n. 7 innuere videntur?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito Commissionis Liturgicae suffragio, omnibusque perpensis, propositae quaestioni ita respondendum censuit: *Consule probatos auctores.*

Atque ita rescripsit, die 14 Martii 1908.

S. Card. CRETONI, *Praef.*

D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

IV.

Intorno al canto della Libera *dopo la messa letta.*

Dubium — Mar. 1908 — Postulato Sacrorum Rituum Congregationi exhibito: " An liceat sacerdoti canere post Missam privatam Responsorium *Libera me Domine*, aut quid simile, pro defunctis, praesente vel absente cadavere „? Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, audito Commissionis Liturgicae suffragio, ita respondendum censuit: " Si agatur de Missa lecta defunctorum e Rubricis et decretis permissa, Absolutio in cantu immediate post eam non pro-

hibetur; sin vero de Missa diei currentis aut votiva, servetur decretum n. 3780 *Romana-Resolutionis dubiorum*, 12 Iulii 1892 ad VIII „ (1).

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 28 Martii 1908.

S. Card. Cretoni, *Præf.*
D. Panici, Archiep. Laodicen. *Secretarius.*

V.

Spetta agli Ordinarii l' approvazione di un nuovo tabernacolo per la SS. Eucaristia.

E.me Domine,

Sacerdos Godefridus A. P. V. Winter Baumgartem, nomine dominorum Ordinariorum provinciae ecclesiasticae Milwaukiensis in America septentrionali, humiliter postulat, ut viso et inspecto novo Tabernaculo pro adservanda SS. Eucharistia, ex metallo solidissime extructo, a societate quam vocant *The Rauwald ecclesiastical Art. Mfg. Co.*, dignetur ipsum Tabernaculum adprobare, utpote tali ratione constructum, ut in nihilo contrarium sit neque Rubricis Ritualis Romani neque istius S. R. C. decretis. Nova huius Tabernaculi constructionis ratio prae aliis videtur esse commendanda, non tantum pro materiae soliditate, sed potius pro ingenioso modo quo Tabernaculum clauditur, ita ut nullimode aperiri possit, nisi in promptu habeatur clavis, neque ipsa pulvis penetrare queat.

Ex Secretaria S. R. C., die 1 Aprilis 1908.

Communicetur sacerdoti oratori responsum Sacrae Rituum Congregationis in casu simili datum sub die 18 Martii 1898; nempe: *Finem inventoris esse laudandum, negotium vero in casu et ad effectum de quo agitur, spectare ad ipsos locorum Ordinarios.*

† D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Num absolutio pro defunctis fieri vel responsorium super sepulturam cantari quotidie possit, maxime si id ex consuetudine antiquiori servatum hucusque fuerit, ut impleatur testatoris voluntas? —Resp.: Affirmative; exceptis tamen duplicibus primae classis, in quibus absolutio et responsorium neque habere locum poterunt private post absolutas vespere horas canonicas. Quod si in diebus permissis de mane fiant, nunquam post missam de die, nisi omnino independenter ab eadem „.

VI.

Variazioni ed aggiunzioni al Martirologio Romano per la B. V. di Lourdes e per i Sette Fondatori.

Tertio Idus Februarii (11 Februarii).

Lapurdi in Gallia, Apparitio Beatae Mariae Virginis Immaculatae.

Pridie Idus Februarii (12 Februarii).

In Etruria, apud montem Senarium, Sanctorum septem Fundatorum Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis, qui post asperrimum vitae genus, meritis et prodigiis clari, pretiosam in Domino mortem obierunt. Quos autem in vita unus verae fraternitatis spiritus sociavit et indivisa post obitum populi veneratio prosecuta est, Leo decimus tertius una pariter Sanctorum fastis accensuit.

URBIS et ORBIS

Suprascriptas variationes atque additiones Martyrologio Romano inserendas, Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, benigne approbare dignatus est. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Die 11 Martii 1908.

S. Card. CRETONI, *Praefectus.*

† D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

VII.

Circa l' abuso delle sedie da camera nelle Messe e nei Vesperi.

Nicosien. — 14 Mar. 1908 — Postulato R.mi Episcopi Nicosiensis: an, attenta vetusta consuetudine, permitti aut tolerari possit sedes cameralis, instructa brachiis et fulcimento pro humeris, loco scamni oblongi, pro celebrante et ministris in Missis et Vesperis cum cantu? Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam Commissionis Liturgicae voto, respondendum censuit: Legatur Caeremoniale Episcoporum lib. 1, cap. XII, n. 22, et lib. II, cap. III, n. 4; et dentur decreta n. 2289 *Cerulen.* 20 Augusti 1729 ad 3 et 4; n. 2621 *Dubiorum* 17 Septembris 1822 ad 6; n. 3104 *S. Iacobi de Cile* 14 Martii 1861 ad 4, et n. 3804 *Goana - Dubia varia* 16 Iunii 1893 ad XI.

Atque ita rescripsit, die 14 Martii 1908.

S. Card. CRETONI *Praef.*

† DIOMEDES PANICI, Arch. Laod., *Secr.*

VIII.

Istruzione per gli editori del Breviario Romano (1).

Sacra Rituum Congregatio statuit haec varianda et addenda in Proprio Sanctorum Breviarii Romani, diebus 11 et 12 Februarii, iuxta Decretum *Urbis et Orbis.*

Die 11 Februarii.

Apparitionis B. M. V. Immaculatae. — Duplex majus.

Ponatur Officium uti eadem die in Appendice pro aliquibus locis huc usque, addendo ad calcem VI. Lectionis " *Tandem Pius Decimus Pontifex Maximus, pro sua erga Deiparam pietate, ac plurimorum votis annuens Sacrorum Antistitum, idem festum ad Ecclesiam universam extendit* " iuxta Decretum diei 13 Novembris 1907.

et in II Vesperis post Ant. ad Magnif. *Hodie gloriosa... gaudio exsultant (Alleluja)* addatur: Et fit Comm. sequ., et Feriae in Quadrag.

Die 12 Februarii.

Ss. Septem Fundatorum Ord. Servor. B. M. V., Conff. — Dupl.

Omnia de Communi Conf. non Pont., praeter seqq.

In I. Vesperis. Quoties hae dicendae sint, sumantur Antiphonae et Capit. de Laudibus: Hymnus vero e II. Vesp.

℣. *Hi viri misericordiae sunt, quorum pietates non defuerunt.*

℟. *Semen eorum et gloria eorum non derelinquetur.*

Oratio *Domine Iesu Christe, qui ad recolendam memoriam...* per extensum.

Ad Matutinum. Invitatorium. *Regem Confessorum...* Ps. *Venite exultemus.*

Hymnus. *Bella dum late furerent, et urbes...* (quae modo habetur ad Vesp.) per extensum.

In I. Noct. de Scriptura occurrente.

In Quadrag. *Laudemus viros gloriosos.* de Communi Conf. Pont. 2° loco.

In II. Nocturno. etc.

In III. Noct. Homilia S. Hieronymi in Evang. *Ecce nos reliquimus omnia.* de Communi Abbatum. - In Quadrag. IX. Lectio de Homilia Feriae.

---

(1) Questa istruzione è stata provocata dall'egregio editore Pustet, tipografo pontificio.

Laudes. Capitulum. I. Petr. 4. *Carissimi Communicantes...* per extensum. (qui modo habetur ad Matutinum).

℣. *Sit memoria illorum in benedictione.*

℟. *Et ossa eorum pullulent de loco suo.*

Ad Benedictus. Ant. *Ecce quam bonum, et quam iucundum habitare fratres in unum.*

Oratio. *Domine Iesu Christe...*

Et fit Comm. Feriae in Quadrag.

II. Vesperis. Omnia ut in primis praeter sequ.

Hymnus. *Matris sub almae numine...* per extensum. (qui modo habetur ad Laudes).

℣. *Hi viri misericordiae sunt, quorum pietates non defuerunt.*

℟. *Semen eorum, et gloria eorum non derelinquetur.*

Ad Magnificat. Ant. *Nomen eorum permanet in aeternum, permanens ad filios eorum, sanctorum virorum gloria.*

Et fit Comm. Feriae in quadrag.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X suprascriptas variationes ac notas rubricales, ab infrascripto Cardinali sacrorum Rituum Congregationi Praefecto relatas, approbavit, ac Proprio Sanctorum Breviarii Romani inseri iussit. Die 8 Aprilis 1908.

S. Card. CRETONI, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

IX.

Si eleva al rito doppio di 2ª Classe la festa dell' Addolorata in settembre.

Urbis et Orbis — 13 Mai. 1908 — Dolores Virginis Deiparae etsi duplici festo in universa Ecclesia per annum recolantur, videlicet Feria sexta post Dominicam Passionis ac Dominica tertia Septembris: utrumque tamen festum mobile Beatae Mariae Virginis, utpote secundarium, sub ritu duplici tantummodo maiori celebratur. Quo vero eiusdem Virginis Perdolentis cultus augeatur, et fidelium pietas gratique animi sensus magis magisque foveantur erga misericordem humani generis Conredemptricem; Rmus Pater Prior generalis Ordinis Servorum B. M. V., qui potissimum ipsam Matrem Dolorosam veluti suam Conditricem et praecipuam Patronam venerantur, occasionem nactus qua proxime adfuturo Septembri (mense Virginis Doloribus recolendis sacro) quinquagesimus annus ab inito sacerdotio Sanctissimi Domini Nostri Pii Papae X feliciter completur, supplicibus votis totius Regularis Familiae eumdem Sanctissimum Dominum Nostrum rogavit, ut etiam ad perennem rei memoriam, festum Septem Dolorum B. M. V., Dominicae tertiae Septembris affixum, ad ritum

duplicem saltem secundae classis pro universa Ecclesia elevare dignaretur. Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, eiusmodi preces peramanter excipiens, festum Septem Dolorum B. M. V., quod enunciatae Dominicae adsignatum fuit, in posterum sub ritu duplici secundae classis ubique recolendum decrevit: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 13 Maii 1908.

S. Card. CRETONI *Praef.*
D. PANICI, Archiep. Laodic., *Secr.*

X.

Circa l' ordine delle commemorazioni nelle concorrenze ed il Fidelium animae *dopo l' ora di Terza precedente ai Pontificali.*

Atrebaten. — 5 Iun. 1908 — R. D. Onesimus Machez, magister caeremoniarum ecclesiae cathedralis Atrebaten. et extensor Kalendarii dioecesani, de licentia sui R.mi Episcopi, a Sacrorum Rituum Congregatione insequentium dubiorum solutionem humillime flagitavit, nimirum:

I. Quando celebratur festum duplex Dominica infra Octavam communem, ponitur in Laudibus commemoratio Dominicae, deinde Octavae; debetne in secundis Vesperis idem ordo servari pro commemorationibus, si feria secunda sequenti fit Officium de die infra Octavam, vel poni primo loco commemoratio Octavae?

II. Quando feria VI post Octavam Ascensionis recolitur festum duplex aut semiduplex quod in secundis Vesperis concurrit cum festo eiusdem ritus ob Vigiliam Pentecostes simplificando, debetne prius fieri commemoratio huius festi simplificati ac postea feriae aut inversus ordo servari?

III. Post Horam tertiam quae praecedit Missam pontificalem, Episcopus celebrans debetne, dicto per chorum *Benedicamus Domino*, omittere versum *Fidelium animae?*

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito Commissionis Liturgicae suffragio, omnibus sedulo perpensis, rescribendum censuit:

Ad I et II. *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam, iuxta decretum n. 3843 *Commemorationum in Vesperis* 5 Februarii 1895 (1), quia habetur concursus, et commemoratio sumatur e primis Vesperis iuxta Rubricas.

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, pag. 8.

Ad III. *Affirmative in casu.*
Atque ita rescripsit, die 5 Iunii 1908.

S. Card. CRETONI, *Praef.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

XI.

Gli officii votivi antichi non sono stati rivocati dal decreto recente generale circa gli officii votivi per annum.

Osnabrugen. — 5 Iun. 1908 — Postulato Rmi Dni Episcopi Onasbrugen., Provicarii Apostolici Missionum Germaniae Septemtrionalis et Administratoris Praefecturae Apostolicae Slevigis Holsatiae: " utrum Officia votiva antiqua de praecepto recitanda singulis feriis quintis non impeditis de SS.mo Sacramento, et singulis Sabbatis item non impeditis de Immaculata Conceptione B. M. V., sint revocata per nova Officia votiva ad libitum recitanda et concessa cum decreto generali n. 3581 *Urbis et Orbis* 5 Iulii 1883? (1) „ ; Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, auditoque voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: " Negative, nisi expresse renuntiatum fuerit antiquis indultis, iuxta ipsum citatum decretum, ubi in fine ad I legitur: *Firmis remanentibus aliis votivorum Officiorum indultis quibuscumque iam concessis* „. Atque ita rescripsit, die 5 Iunii 1908.

S. Card. CRETONI, *Praef.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

Facoltà di benedire le corone della Via Crucis.

Beatissimo Padre,

Giovanni Vincenzo Tasso, Assistente generale della Congregazione della Missione, Zelatore dell' Arciconfraternita della Santa Agonia di Gesù nell' Orto, stabilita nella Casa madre di Parigi e in molte Case de' Missionarii e delle Figlie della Carità, prostrato al bacio del Sacro Piede, supplica umilissimamente la Santità Vostra di estendere a tutti i preti della Missione e a tutti i Direttori Zelatori della Santa Agonia la facoltà di benedire e indulgenziare la *Corona della Via Crucis, della Serva di Dio Luigia Borgiotti Confondatrice delle Suore Naz-*

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. III, Par. II, pag. 76.

zarene, facoltà già concessa dal S. Padre Pio IX al Card. De Angelis, e da Vostra Santità stessa al Card. Richelmy e al Superiore della Missione di Torino nell' udienza privata accordata a Monsignor Parodi, Arcivescovo di Sassari, il 4 aprile 1906.

Che della grazia, ecc.

Iuxta preces in Domino.

Die 2 Novembris 1906.

PIUS PP. X.

II.

Nuove concessioni per le corone della Via Crucis

Beatissime Pater,

Augustinus Veneziani, Procurator genaralis Congregationis Missionis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, enixe orat concedi, ut christifideles, a Stationibus Viae Crucis visitandis, canonice erectis, impediti, si una simul cum altero congregati. qui Coronam Viae Crucis possideat, indulgentia a S. V. ditatam sub die 2 Novembris 1906, recitent vigesies *Pater*, *Ave*, et *Gloria*, omnes et singuli relativas indulgentias lucrari valeant, dictae Coronae adnexas, etsi unus tantum eamdem Coronam manu teneat.

Ex audientia SS.mi, die 1 Decembris 1907.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 1 Dec. 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus*

Pro R. P. D. Diomede Panici Archiep. Laodic. *Secr.*

III.

Si concede ai Vescovi la facoltà di stabilire il tempo del triduo in onore della Eucaristia durante l' ottava del Corpus Domini.

Urbis et Orbis — 8 Apr. 1908 — Anno superiore, Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, litteris datis sub die 10 Aprilis, catholici Orbis Sacrorum Antistites vehementer hortabatur, ut quotannis, quoad fieri posset, in singulis cathedralibus ecclesiis et etiam in curialibus templis, infra Octavam solemnitatis

Corporis Christi, vel alio anni tempore, prout R.mi Episcopi iudicaverint, supplicationes in triduum instaurarentur, quibus christianus populus ad frequentiorem, imo quotidianam, Eucharistiae sumptionem excitaretur. Quum vero in his litteris, iuxta methodum inibi praescriptam, iniunctum sit, ut supplicationes huiusmodi initium sumant a feria sexta et desinant die Dominica, et e contra, ob singularia quaedam adiuncta, in pluribus locis christifidelibus commodius evaderet, aliis diebus hisce supplicationibus interesse eisque adnexas indulgentias lucrari, postulatum est ab hac S. Congregatione, ut eaedem supplicationes, loco dierum in memoratis litteris statutorum, aliis infra hebdomadam diebus, iudicio R.morum Episcoporum designandis, peragi queant. Porro has preces in audientia habita die 8 Aprilis 1908 ab E.mo Cardinali Praefecto relatas, SS.mus Dominus Noster Pius PP. X clementer excipiens, petitam gratiam benigne concessit, ceteris tamen servatis, praesertim quoad iudulgentiarum acquisitionem, quae in litteris huius Sacrae Congregationis prescribuntur. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. C., die 8 Apr. 1908.

S. Card. Cretoni *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione dell' Indice

Si condannano alcuni libri.

Feria II. die 25 Maii 1908.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 25 Maii 1908, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera:

L'abbé **Emmanuel Barbier,** *Le progrès du libéralisme catholique en France sous le Pape Léon XIII.* Histoire documentaire. Paris, P. Lethielleux.

— *Ne Mêlez pas Léon XIII au libéralisme.* Ibid., 1907.

Jean d' Alma, *La controverse du quatrième Evangile.* Paris, Nourry, 1907.

Antoine Dupin, *Le dogme de la Trinité dans les trois premiers siècles*, Ibid., 1907.

C. **Romano d' Azzi,** *Un vasto inganno: la risurrezione dei morti.* Studio critico. Roma, Enrico Voghera, 1907.

Ferdinand Hamelin, *Le journal d' un prêtre.* Roman. Paris, Stock, 1908.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocunque idiomate, aut in posterum edere aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Paulus Bureau, Decreto S. Congregationis, edito die 17 Martii 1908 quo liber ab eo conscriptus notatus et in Indicem librorum prohibitorum insertus est, laudabiliter se subiecit.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae die 26 Maii 1908.

Franciscus Card. Segna, *Praefectus.*
Fr. Thomas Esser, *Ord. Praed a Secretis.*

Die 29 Maii 1908 ego infrascriptus Mag. Cursorum testor supradictum decretum affixum et publicatum fuisse in Urbe.

Henricus Benaglia *Mag. Curs.*

Secreteria dei Brevi.

Si concede ai sacerdoti collettori dell' opera della Propagazione della Fede la facoltà di benedire i rosarii o le corone di preghiere ed annettervi le indulgenze dei Crocigeri.

PIUS PP. X

Ad perpetuam rei memoriam

Cum Nobis Apostolorum Principis Cathedram obtinentibus antiquius nihil sit magis, quam ut catholicum nomen latius per orbem propagetur et inter gentes longo terrarum marisque spatio disiunctas errorum umbram Evangelii lumen depellat, pias fidelium societates, quae ad sacras expeditiones provehendas intendunt et divini verbi praecones stipe corrogata sustentant, peculiaribus privilegiis ac spiritualibus gratiis cohonestare ac ditare satagimus. Hoc quidem consilio, cum Conciliorum centralium Praesules pii Operis Propagationis Fidei

Nos enixis precibus flagitaverint, ut sacerdotibus, qui operam suam praedicto Operi impendent, veniam largiri dignaremur benedicendi Rosariis sive Coronis precatoriis, eisque applicandi indulgentias, quae a Patribus Crucigeris vulgo appellantur, Nos piis huiusmodi precibus annuendum libenter existimavimus. Quae cum ita sint, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petro et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, cuicumque sacerdoti, cui nunc et in posterum ubique terrarum munus demandatum fuerit in aliqua paroecia aut in aliqua Communitate colligendi eleemosynas pro pio Opere Propagationis Fidei, quantacumque sit pecuniae vis, quae ab ipso colligatur, atque etiam illi, qui de propria stipe in capsam eiusdem pii Operis inferat pecuniae summam illi parem, quam una Decuria solveret, et cuique pariter sacerdoti, qui ad quodcumque Concilium seu Comitatum ipsi pio Operi dirigendo vel promovendo pertinet, aut etiam qui ab Episcopo designatus rector dioecesanus omnibus fungitur muneribusquae forent explenda per Concilium seu Comitatum eiusdem pii Operis, nec non sacerdoti qui in anno summam respondentem mille subscriptionibus in capsam pii Operis intulerit, undecumque eam acceperit, durante respectivo munere, facultatem concedimus benedicendi unico Crucis signo, de consensu Ordinarii loci in quo dictam facultatem exerceat, Rosaria sive Coronas precatorias, eisque adnectendi indulgentias a Patribus Crucigeris appellatas, nempe indulgentiam quingentorum dumtaxat dierum, defunctis quoque applicabilem, a christifidelibus lucrandam, quoties aliquam ex eisdem Coronis manu gerentes Orationem Dominicam vel Salutationem Angelicam devote recitaverint, dummodo tamen Coronae ita benedicendae iuxta typum Coronarum SS.mi Rosarii B. M. V. fuerint confectae. Tandem largimur, ut, si forte contingat pecuniae summam durante anni curriculo colligendam esse praestituta minorem, nihilominus sacerdoti qui anno praecedente summam integram collegerit, fas esto dicta benedicendi Coronas facultate uti ad finem usque vertentis computationis. Et sacerdoti similiter, qui una vice ex aere proprio in capsam pii Operis summam intulerit, quae illam aequet, quam mille adscripti solverint, ut sua naturali durante vita praedicta facultate gaudere possit ac valeat praesentium tenore concedimus. Praesentibus perpetuo valituris.

Datum Romae apud S.Petrum sub annulo Piscatoris, die Februaii 1908, Pontificatus Nostri anno quinto.

R. Card. MERRY DEL VAL *a Secretis Status.*

Atti del Sommo Pontefice.

Lettera del S. Padre ai Cardinali della Francia sulle così dette Mutualità *approvate dal Governo.*

PIUS PP. X.

Ai nostri Figli Carissimi i Cardinali

VITTORIO LUCIANO Card. LECOT. Arcivescovo di Bordeaux. PIETRO ETTORE Card. COULLIÉ, Arcivescovo di Lione. LUIGI ENRICO Card. LUÇON, Arcivescovo di Reims. PAOLINO PIETRO Card. ANDREIU, Vescovo di Marsiglia.

Figli Carissimi.

Il momento Ci sembra giunto di farvi conoscere le decisioni che Noi abbiamo preso a riguardo delle *Mutualità* dette *approvate* affinchè per vostro mezzo ne siano informati tutti i membri dell' Episcopato e del Clero francese.

Abbiamo esaminato la questione colla maggior cura e sotto tutti i punti di vista, desiderosi, come eravamo, di trovare un mezzo per risparmiare agli ecclesiastici Francesi dei nuovi sacrificii. Nel nostro amore per la Francia e per i suoi preti, dei quali seguiamo ad ogni passo gli ammirabili sforzi di generosità sotto i colpi delle prove più crudeli, Noi eravamo disposti ad autorizzare le più larghe concessioni, purchè la legge avesse permesso ai preti di Francia di salvaguardare la loro dignità e le regole della disciplina ecclesiastica. — Ma ecco che al Clero francese si domanda di formare delle *Mutualità* aperte a tutti coloro che reclamassero in qualsiasi maniera il titolo di *interessati*, senza un mezzo legale per espellere dalle loro fila i fuorviati, e perfino i membri esclusi dalla comunione della Chiesa. Si domanda insomma agli ecclesiastici Francesi di costituirsi in corpo separato, e di obliare in qualche guisa il loro carattere di preti in comunione con la Sede Apostolica. Essi dovrebbero considerarsi come semplici cittadini, ma cittadini privati del diritto accordato a tutti i Francesi, di escludere dalle loro mutualità dei soci indegni. E tutto ciò per potere raccogliere dei vantaggi materiali, assai discutibili e precarii, e circondati da restrizioni ostili alla gerarchia, il cui minimo controllo è positivamente ed esplicitamente escluso per la legge.

È nell' esercizio del loro santo ministero, generosamente accordato senza distinzione a tutti i loro concittadini, da un capo all' altro della Francia, che i preti inoltrati negli anni ed infermi acquistano il diritto a dei soccorsi pur tanto minimi, ed ora si rifiuta di riconoscere

queste funzioni ecclesiastiche, e pel fatto stesso i servigi che essi rendono continuamente alla Chiesa e alla Patria loro. Mentre gli autori della legge cercano di evitare l'odiosità d'aver tolto il pane ai poveri preti vecchi ed infermi, essi offronsi a rendere una piccola parte dei tanti beni sequestrati, ma ciò che essi danno con una mano, lo mercanteggiano coll'altra per mezzo di restrizioni e di misure eccezionali. In queste condizioni non Ci è possibile di autorizzare la formazione delle *Mutualità approvate*. Colla sua abituale chiaroveggenza, il Nostro illustre Predecessore scriveva nel 1892 ai Vescovi di Francia, che nel pensiero dei nemici la separazione della Chiesa dallo Stato doveva essere: " l'indifferenza assoluta del Potere riguardo agli interessi della società cristiana, ossia della Chiesa, la negazione stessa della sua esistenza. „ E Leone XIII aggiungeva: " Essi fanno tuttavia una riserva che vien formulata così: Dacchè la Chiesa, fruendo delle risorse che il diritto comune lascia all'ultimo dei francesi sarà, mediante un raddoppiamento della sua naturale attività, far prosperare l'opera sua, lo Stato non appena intervenga, potrà e dovrà mettere i cattolici francesi fuori dello stesso diritto comune. Per dir tutto con una parola, l'ideale di questi uomini sarebbe il ritorno al paganesimo; lo Stato non riconosce la Chiesa, che nel giorno in cui gli piace di perseguitarla. „ È ciò purtroppo, che noi vediamo al presente.

Più grave ancora è la questione delle fondazioni di Messe, patrimonio sacro sul quale si è osato di porre la mano a detrimento delle anime e sacrificando le ultime volontà dei testatori. È incontestabile, infatti, che queste fondazioni, nel pensiero dei defunti, dovevano servire a fare celebrare le Sante Messe non in una maniera qualunque o da chicchesia, ma nella forma legittima ed in perfetta conformità colla disciplina della Chiesa Cattolica. Ora, invece di restituire queste fondazioni senza ostacoli, si offrono a delle *Mutualità* che vengono esplicitamente spogliate di ogni carattere ecclesiastico e nelle quali si interdice per legge qualsiasi intervento legale dell'Episcopato. La legge infatti non riconosce alcun intervento dell'autorità ecclesiastica che si troverebbe d'ora in poi sprovvista di ogni forza legale per assicurare sempre ed ovunque la celebrazione legittima delle Sante Messe, e per ciò stesso, malgrado tutte le misure che potesse prendere l'Episcopato, e malgrado il buon volere della maggioranza dei degnissimi preti di Francia, la celebrazione di queste Messe sarebbe esposta ai più terribili pericoli. Ora Noi dobbiamo salvaguardare la volontà dei testatori ed assicurare in ogni circostanza la celebrazione legittima del Santo Sacrificio.

Noi dunque non possiamo autorizzare un sistema che è in opposi-

zione colle intenzioni dei defunti, e contrario alle leggi che reggono la celebrazione legittima dell' atto il più augusto del culto cattolico. È con una profonda tristezza che Noi vediamo così consumarsi innumerevoli spogliazioni, con la manomissione del patrimonio dei defunti. Nell' intento di rimediarvi quanto è possibile, facciamo appello a tutti i nostri cari preti di Francia di volere celebrare una volta all' anno una Messa, secondo le intenzioni delle pie fondazioni, come lo faremo Noi stessi una volta al mese. Oltre a ciò, e malgrado i limiti ristretti delle Nostre risorse, abbiamo già stanziato la somma necessaria, per la celebrazione di due mila Messe all' anno, per le stesse intenzioni, affinchè le anime dei trapassati non siano private dei suffragi ai quali esse avevano diritto e che la legge, tale quale è oggi concepita, non rispetta affatto.

È con tutta l' effusione dell' anima Nostra, e come pegno del Nostro vivo e paterno affetto per la Francia, che Noi impartiamo a voi, Figli carissimi, al vostro Clero e ai fedeli delle vostre Diocesi l' Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, il 17 maggio dell' anno 1908, quinto del Nostro Pontificato.

PIUS PP. X.

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. — V. questo Vol. p. 125-129)

Articolo II.

Del primo costitutivo della bontà sacerdotale.

Prima condizione adunque pel conseguimento di un fine è che si adoprino i mezzi e tutti i mezzi necessari ad ottenerlo.

Ma con quale energia, impegno, costanza, e per comprendere tutto in una parola, con quale *operosità* hanno ad usarsi?

Con operosità proporzionata all' *importanza*, alla *estensione* ed alla *difficoltà* del fine.

Queste tre condizioni sono in grado massimo nel fine che dee conseguirsi dal sacerdote.

Massima si è l' importanza. Perocchè il merito che ha Iddio di essere glorificato, è infinito; ed il bene che si procura alle anime col

preservarle dall' inferno e guidarle al paradiso, è pure infinito nell'oggetto della beatitudine e nella durata di essa.

Massima n' è la estensione, sterminata quanto l' uman genere. *Docete omnes gentes.* Matt. XXXVIII, 19. *Praedicate Evangelium omni creaturae.* Marc. XVI, 15. *Omnis pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur* Hebr. V, 1. Non è costituito per questo o per quell' uomo, per questi o per quei popoli, ma per tutti, per tutta l'umana famiglia. Basta essere imagine di Dio, e ricomprato col sangue di G. Cristo, per aver diritto all' opera del sacerdote. Bellamente dice S. Eucherio, che i Sacerdoti debbono sostenere con la loro santità (operosa) il peso di tutto il mondo: *Onus totius orbis portant in humeris sanctitatis.*

Massima infine n' è la difficoltà. Dacchè la forza tremenda delle molteplici concupiscenze dell' uomo, dei mille pericoli del mondo e delle infinite astuzie del nemico infernale, e la somma debolezza della nostra volontà, accresciuta quasi sempre dagli abiti cattivi, rendono larga la via della perdizione, e stretta assai quella dell' eterna vita. *Quam angusta porta, et arcta via est, quae ducit ad vitam,* esclamò nostro Signore. (Matth. VII, 14).

Siccome pertanto massime sono la importanza, la estensione e la difficoltà del fine del sacerdote; così massima debb' essere la sua operosità nell' usare i mezzi che Dio ha posti in sua mano per conseguirlo.

Questa verità è ben compresa e fedelmente praticata dal sacerdote veramente buono. I sacri ministeri e il conveniente apparecchio ad essi, insieme con lo studio e con la orazione, lo assorbono tutto. Egli ricusa costantemente qualunque occupazione estranea al suo ministero. Declina con bel modo tutti gl' inviti a ricreazioni e diporti che lo esporrebbero al pericolo di varcare i limiti del sollievo puramente necessario. I suoi giorni possono dirsi con verità *dies pleni.* Eppure ei si duole che il tempo fugge troppo rapido e che le forze gli si esauriscono troppo facilmente!

Ma perchè, o buon sacerdote, cotanta laboriosità?

Ascoltiamo e ponderiamo bene le sue risposte.

a) " Il lavoro, egli dice, è legge universale. *In sudore vultus tui vesceris pane* (Gen. II, 19). Ne sarebbe forse dispensato solo colui che deve essere agli altri modello di ogni virtù?

b) " L' ozio è maestro di vizi. *Multam enim malitiam docuit otiositas.* (Eccl. XXXIII, 29). Solo il sacerdote dovrebbe tenersi sicuro da sì grande pericolo? E non vedesi col fatto come tanti ecclesiastici si profondano nei vizi appunto per la loro vita oziosa?

c) " Non vi ha nulla di più prezioso del tempo. Solo dai sacerdoti

avrebbe a scialacquarsi quel tesoro inestimabile che dai secolari è trafficato con tanto ardore? — *Fili, conserva tempus.* (Eccles. IV, 23). *Non defrauderis a die bono et particula boni doni non te praetereat.* (Eccles. XIV, 14).

" Cotesti tre motivi dovrebbero indurre ogni cristiano a fuggire l'ozio come si fugge la peste; ed a curare ogni ritaglio di tempo come gli avari i pezzi da cinque franchi.

d) " Ma io non sono un semplice cristiano, sono sacerdote. Il Signore mi ha dato non uno, non due, ma cinque talenti, ed ha detto: *Cui multum datum est, multum quaeretur ab eo* (Luc. XII, 48). Guai a me se gli porterò il frutto soltanto di quattro!

e) " Mi ha fatto nientemeno che salvatore di anime; ed a tal fine mi ha dato poteri sovrumani; e vuole che io non tenga *in vacuum* nessuna di tali specialissime grazie e sublimissimi doni.

" Mi ha costituito luce; e per quel tempo che io impiegassi in altre cose ed in cui perciò divenissi *lucerna sotto il moggio* oh qual conto glie ne dovrei rendere!

" Mi ha costituito sale e medicina. Oh quante anime da condire, perchè non si corrompano! quante da curare perchè non muoiano! Povero me, se un sola ne perisse che con l'opera mia sarebbesi potuta salvare! *Si dicente me ad impium: morte morieris non annuntiaveris ei... ut avertatur a via sua impia et vivat; ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem eius de manu tua requiram,* (Ezech. III, 18). Qual sacerdote non resterà scosso a sì tremenda minaccia e non impiegherà tutto, proprio tutte, le sue forze in salvare anime? Perocchè, come ben riflette S. Gregorio, noi sacerdoti tante anime uccidiamo, quante potremmo salvare e non salviamo. *Nos qui sacerdotes vocamur, quotidie occidimus quos ad mortem ire tepide videmus.* S. Ambrogio: *Si non pavisti, occidisti* (1 De offic.).

f) " E all'incontro, che dire della gloria immensa, specialissima, onde il Signore premierà in eterno i suoi infaticabili ministri?

g) " Ma quando non avessi nessuno di tutti questi motivi, ne avrei un altro, ch'è più forte di tutti. *Charitas Christi.*

" Il Signore, per la sua eccessiva carità verso gli uomini; *propter nimiam charitatem suam qua dilexit nos* (Ephes. 2, 4), ha fatto loro beneficii immensi; sopratutto l'incarnazione, la passione e la morte del suo Figliuolo. Dal quale amore e dai quali beneficii ogni mortale deve sentirsi costretto a riamare con tutto il cuore un Dio sì grande che si è degnato di amarlo e beneficarlo a tal segno: e riamarlo in guisa da non vivere che per lui. *In hoc mortuus est Christus, ut qui vivunt iam non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est* (Rom. XIV. 9). Ma quanto più grande non è stato l'amore che ha portato a noi suoi

ministri? quanto maggiori e più segnalati i beneficii che ha fatti a noi? a quale altezza non ci ha sublimati, scegliendoci e assumendoci di mezzo al popolo e giungendo a chiamarci non già suoi servi, ma suoi amici? *Iam non dicam vos servos sed amicos* (Ioann. XV, 15). Epperò quanto più acceso amore per lui non deve infiammare ogni petto sacerdotale? quanto più perfettamente non dee vivere che solo a lui un suo ministro? Or questo amore non si può dimostrarglielo in una maniera più efficace, che sforzandosi di rendere tutti migliori coll'indurre tutti a meglio conoscerlo ed amarlo. *Nihil tam Deo gratum*, scrisse S. Giustino, *quam operam dare ut omnes reddantur meliores.*

" Alla trina affermazione di amore datagli da Pietro, che rispose Egli? *Pasce oves meas* (Ioan. XXI, 16). Non gli disse, osserva S. Giov. Crisostomo, *si me amas, jejuna, humi cuba, vigila; sed, praetermissis omnibus, ait: pasce oves meas.*

" Tale prova di amore sono tenuti a dargliela anche i semplici fedeli. Questa è la volontà del Signore, che ci amiamo, e ci aiutiamo l'uno l'altro (specie a salvarsi l'anima): *Unicuique mandavit Deus de proximo suo* (Eccl. XXXVIII, 12).

" E vediamo infatti che tutti i cristiani veramente pii si adoperano, e tal volta con gravi sacrifici, pel bene dei prossimi, massimamente pel bene spirituale. Perchè, come può dire di amar Dio, cui non vede, chi non ama le imagini di lui cui vede? o come potrebbe dire di amare il prossimo chi non sovviene alle sue necessità, in particolar modo a quelle che riguardano la sua felicità eterna?

" Il semplice fedele però deve sovvenire il prossimo solo per carità; la quale, essendo ordinata, prescrive che si adempiano prima i doveri del proprio stato ed indi si soccorra il prossimo. Laddove il sacerdote deve attendere alla salvezza delle anime non per sola carità, ma altresì ed appunto per obbligo del proprio stato; il quale gl'impone di attendere a questo, e a null'altro che a questo. *Nemo militans Deo, implicat se negotiis saecularibus* (2 Tim. II, 4).

" Qual prova dunque darebbe a Gesù Cristo di amarlo ardentemente, di amarlo da sacerdote, da intimo amico, colui che trascurasse l'adempimento dell'incarico, dell'unico incarico che con tanto amorosa sollecitudine gli ha dato, di pascere il suo gregge, ed invece spendesse in altre occupazioni qualche parte del suo tempo e della sua energia? Qual prova d'amore gli darebbe quel sacerdote che risparmiasse cure e fatiche per quel fine per cui Egli non ha risparmiato il sangue e la vita? Sangue e vita che darebbe di nuovo per ciascun'anima se fosse necessario! Nò, no; *Charitas Christi urget nos* (2 Cor. V, 14). Quell'*urget* deve sentirlo sempre ogni vero cristiano, ma più incomparabilmente deve sentirlo sempre ogni vero sacerdote.

" Ed essendo così, vi pare che io sarei veramente sacerdote, se, mentre non si danno posa nel perdere le anime il diavolo e i suoi forsennati apostoli, mi dessi posa io nel salvarle? io costituito da Gesù Cristo continuatore della sua missione? cioè essenzialmente salvatore delle anime? "

Ecco quali ragioni muovono il vero sacerdote ad attuare il primo costitutivo della sua bontà.

E qui a conferma potrebbonsi riportare autorità innumerevoli e gravissime; ma basteranno i seguenti tratti del Massilon.

Riferirò qualche pensiero più efficace al nostro scopo, benchè tutti forti ed opportuni.

" Lo spirito del nostro ministero è uno spirito di fatica, ed il sacerdozio è una dignità laboriosa. La Chiesa di cui siamo i ministri, è una vigna, un campo, una messe, un edifizio che s' innalza, e che ogni di più va crescendo, ed una milizia santa: espressioni tutte che dinotano sollecitudini e fatiche; *tutti simboli di operosità* e di applicazione... Quindi è che un sacerdote è debitore del suo tempo ai fedeli: tutto quello che spende in vani ed oziosi trattenimenti, salvo l' onesto e necessario sollievo, tutti i momenti, tutti i giorni che perde nella inutilità delle mondane conversazioni, ne' giuochi e ne' dissipamenti, sono giorni e momenti ch' egli doveva impiegare alla salute de' suoi fratelli, *e di cui essi gli domanderanno conto al tribunale di G. Cristo. Egli cessa di essere ministro, dal momento che cessa d' essere operaio*... egli sciupa un tempo, da cui dipendono la salvezza dei popoli e l' eterna sorte dei suoi fratelli; un tempo al quale aveva Iddio legata la conversione dei peccatori, l' assodamento dei deboli, la perseveranza dei giusti, e che fino dal cominciamento de' secoli era entrato ne' suoi disegni di misericordia sopra i suoi eletti e sopra la sua Chiesa... E che? mentre i condottieri del popolo di Dio sono alle mani coi nemici del suo nome; mentre tanti santi ministri si dedicano ai più penosi ministeri per la salute dei loro fratelli; mentre tanti zelanti sacerdoti di una società già logora dagli anni e dalla fatica, nulla rimettono della loro operosità e del loro zelo; mentre tanti uomini apostolici attraversano i mari, e nell' isole più remote vanno a cercare o il martirio che dev' essere la ricompensa del loro zelo, o la salute di tante nazioni che sembrano da Dio abbandonate; tu che hai comune con essi l' apostolato e l' onore dello stesso ministero, marcirai indolentemente nell' ozio?

" Finchè vi saranno peccatori da convertire, ignoranti da ammaestrare, deboli da sostenere, infelici da consolare, oppressi da difendere, empii ed increduli da confondere, come un sacerdote potrà egli trovar tempo da consumare nei piaceri e nelle frivolezze delle mondane con-

versazioni? Siamo noi dunque fatti per una vita oziosa? *noi che colla più rigorosa applicazione, potremmo neppur* soddisfare *a tutti i nostri doveri?* „ (Opere vol. I, rag. 2.°).

Or bene, chiedo io, nel concetto che si ha da tanti e tanti ecclesiastici di *sacerdote buono*, entra come necessario, essenziale questo elemento della operosità? Il Berardi dice *innumerevoli* i sacerdoti che ben potrebbero impiegarsi a salvare anime, e nol fanno (1). Io non so se uno per ogni cento di costoro dubiti seriamente di non essere buon sacerdote, per questo appunto che non lavora quanto può a procurare la divina gloria e la salute dei prossimi. Certo una parte di essi è fornita, non dico di ardente carità, perchè questa produce necessariamente lo zelo e quindi l' operosità, ma è fornita di un buon fondo di timor di Dio e di un serio impegno di salvarsi l' anima. Talchè, se fossero ben persuasi, di non poter salvare la propria, senza attendere a salvar le altrui, non è a dubitare che lavorerebbero a questo scopo, almeno per l' interesse proprio. E poichè i sacri ministeri, esercitati con retta intenzione, sono attissimi ad accendere ed aumentare sempre più la carità nel cuore di chi li esercita; quei sacerdoti avrebbero incominciato ad esercitarli per timore, e continuerebbero ad esercitarli per amore sempre crescente, con incalcolabile guadagno di anime. Ma poichè quella persuasione non l' hanno, e si credono sicuri della propria salvezza per questo solo che non fanno male, traggono la loro vita nella inerzia, e lasciano che le povere anime discendano a mille a mille nell' inferno.

E perchè mai non hanno essi quella persuasione? Perchè i loro educatori non la produssero nella loro mente. E non la produssero nelle menti degli aspiranti al sacerdozio perchè mancava forse ad essi medesimi: *Nemo dat quod non habet.*

Apparisce dunque evidente la necessità di mettere pienamente in sodo questo primo costitutivo della bontà sacerdotale. — Al che non bastano nè le ragioni nè le autorità addotte in questo articolo. Occorre inoltre esaminare tutti i pregiudizi onde sì gran numero di sacerdoti credono giustificare la loro inoperosità.

Dal quale esame proverranno, col divino favore, due vantaggi. Il primo sarà la più chiara e piena cognizione della necessità di que-

(1) Nihil dico de aliis sacerdotibus *innumeris*, qui satis instructi et sufficienti ingenio praediti, concionatoris et confessarii officia exercere atque in vinea Domini utiliter laborare possent; et nihilominus in tanta populi christiani necessitate otium labori praeferunt, atque inutiles se reddendo nihil faciunt illa Christi Domini verba: Quid hic statis tota die otiosi?... Inutilem servum eiicit in tenebras exteriores. (*Casus conscientiae quos resolvebat Aemilius Berardi anno MDCCCXCI*).

st' essenziale costitutivo nell' intelletto degli educatori e dei Superiori di Chierici, e quindi dell' obbligo che essi hanno d' imprimere profondamente nell' animo di questi che la vita del sacerdote dev' essere impiegata tutta e solo in zelare gl' interessi di Dio e delle anime; e dell' obbligo di rimandare (e rimandare in tempo) tutti quei chierici che non dànno fidanza di riuscire veri e buoni operai nella vigna del Signore. L' altro vantaggio potrà essere che alquanti dei lettori, sacerdoti, si muovano a fare coraggiosamente ed energicamente ciò che, ingannati da quei pregiudizi, non hanno fatto sinora.

Sì, l' operosità è il costitutivo che più generalmente manca nel concetto di *sacerdote buono*. Che il sacerdote abbia ad esser santo e dotto, e che perciò debba essere uomo di orazione e di studio, almeno in astratto si concede da tutti. Ma che non si possa essere sacerdote veramente buono se non si è operaio *in fatto* e non *in potenza*, par che da moltissimi ecclesiastici, pur alquanto pii, s' ignori affatto, tanto si veggono spensierati e tranquilli sulla loro inerzia!

A buon diritto perciò S. Alfonso scrisse: " Si avverta che nel darsi gli esercizi al clero, questa dello zelo è la predica più necessaria da farsi e che può riuscire la più utile di tutte; perchè, se mai si risolve un sacerdote degli ascoltanti, come dee sperarsi dalla grazia del Signore, ad impiegarsi nel procurare la salute del prossimo, non si guadagnerà una sola, ma cento e mille anime, che si salveranno per mezzo di questo sacerdote „. (Selva, c. IX).

E noi possiamo dire altrettanto di ciò che riguarda la trattazione di questo 1.° elemento della bontà sacerdotale. Perocchè, in fin dei conti quello a cui debbono mirare tutti gli sforzi di ogni superiore o educatore di chierici, non è se non di dare alla Chiesa sacerdoti operai.

G. M. C.

(*Continua*)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

2.

Se valga in pericolo di morte il matrimonio celebrato senza testi ed innanzi ad un semplice sacerdote.

Non mancano commentatori del nuovo decreto *Ne temere*, i quali opinano che in pericolo di morte non solo il parroco, ma ancora un semplice sacerdote può dispensare dalla presenza dei testimoni. Che dire di tale opinione?

Questa opinione ha fondamento nella generale dottrina dei TT. che in vita *quando omnia parata sunt* e si temono gravi scandali o infamia, e ancora in morte, quando altrimenti vi ha grave pericolo pel moribondo, o grave infamia e scandali, si può fare una epicheja interpretando benignamente la intenzione della Chiesa in voler dispensare in quei casi gravissimi; ovvero considerando come cessati in quei casi gl' impedimenti di diritto ecclesiastico.

Parlammo a lungo dei prefati casi nelle nostre Consultazioni (*Consult. Mor.* Vol. I, p. 701 segg.) e vedemmo che la detta epicheia può aver luogo negl' impedimenti occulti, o tutto al più negl' impedimenti di natura pubblici, ma di fatto occulti; ovvero negl'impedimenti pubblici materialmente, ma formalmente occulti. E dicemmo ciò, non solo indotti dal sentire quasi unanime de' DD., ma specialmente mossi da due decreti, uno della S. C. del Concilio del 19 gennaio 1661 e l' altro del S. Officio del dì 8 giugno 1756, nei quali al quesito: " An Episcopus in casu urgentissimae necessitatis possit ante contractum matrimonium in impedimento publico dispensare „ — fu risposto *negative*, e fu soggiunto: " Propositio asserens Eciscopum posse dispensare in publico impedimento matrimonii dirimente consanguinitatis pro matrimonio contrahendo sive in articulo mortis, sive in alia urgentissima necessitate, in qua contrahentes non possint expectare dispensationem Sedis Apostolicae, est falsa, temeraria, scandalosa, perniciosa et seditiosa. „

Vero è che la S. Sede nei tempi ultimi è stata più indulgente verso i moribondi; e coi decreti del S. Officio del 20 febbr. 1888 e del 23 aprile 1890 ha data facoltà a' Vescovi, suddelegabile ai parroci, di dispensare nei matrimonii *in extremis* dagl' impedimenti dirimenti anche pubblici non escluso quello di clandestinità (tranne solo gl' impedimenti dell' ordine presbiterale e dell' affinità in linea retta *ex copula licita*). Questa facoltà perdura anche nella nuova disciplina e crediamo pure in quanto alla forma sostanziale del matrimonio; giacchè se fu dichiarato che potevasi per la predetta facoltà dispensare dall' obbligo dei testimoni imposto dal Tridentino, ciò può valere altresì per l' obbligo dei testimoni imposto dal decreto *Ne temere*.

Nondimeno questa concessione è pei soli parroci, suddelegati a ciò dal Vescovo; non pei semplici sacerdoti. Questi, nella nuova disciplina, possono assistere ai matrimonii *in extremis*, quando manchi il parroco; però vi è bisogno di due testimoni: laddove questi non vi sono, il matrimonio è nullo.

Ma non potrebbe farsi qui un' epicheia? Non potrebbe in questo gravissimo caso supporsi la cessazione della legge positiva della Chiesa? Non potrebbe in tal caso non solo un parroco, ma qualsivoglia

sacerdote assistere al matrimonio di un moribondo anche senza testi quando in quel frangente non se ne possano avere?

Il Wermeerch (*De forma Spons. et Matr.* ed. 4. n. 73); l'Alberti (*Comment. in rec. Decr.* art. VIII — *Theol. Past.* Par. I, n. 1), il Costantini (*Op. Mor.* n. 885, IV) con altri affermano.

Noi osserviamo che qui non potrebbe aver luogo una dispensa, stante il gravissimo divieto della Chiesa di dispensare, anche *in extremis*, dagl' impedimenti pubblici, molto più poi dalla forma sostanziale del matrimonio che è legge irritante pel bene pubblico. Potrebbe solo riconoscersi in caso gravissimo e nella collisione delle leggi (positiva e naturale) la cessazione della legge positiva. Imperocchè qui verrebbero in collisione la legge positiva della Chiesa che vuole i due testimoni nel matrimonio, colla legge naturale della carità che vuole la salute eterna delle anime. — Noi crediamo probabile in questo caso l'opinione che ammette la cessazione della legge positiva pel solo pericolo della eterna dannazione del moribondo; non già per la legittimazione della prole, nè per infamia che possa per avventura temersi. Il pericolo di eterna rovina del moribondo può esser vero e imminente, quando p. es. il moribondo non possa resistere alle tentazioni verso la donna. Non così la legittimazione delle prole che può anche ottenersi colla concessione del principe; nè una nuova infamia che non si può supporre in due che volontariamente e pubblicamente abbiano voluto convivere disonestamente.

QUESITI

con brevissime risposte

23. *Se gli ascritti alla* Via Crucis *vivente godano le indulgenze tutte dell' intero esercizio della* Via Crucis.

D. La *Via Crucis* vivente, istituita con decreto della S. C. delle Indulgenze del dì 16 agosto 1901 *ad instar* del *Rosario vivente*, ha delle proprie indulgenze. Si chiede se gli ascritti ad essa possono altresì godere, oltre le dette indulgenze, anche quelle tutte annesse all' esercizio intero della *Via Crucis*, come è concesso agli ascritti al Rosario vivente, i quali lucrano tutte le indulgenze annesse al Rosario intero?

R. Nel cit. Decreto *Urbis et Orbis* che comincia *Pietati Christifidelium* (*Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 292), in cui si parla della *Via Crucis* vivente, quanto alle indulgenze, si dice così: " SS.mo D.no Nostro Leoni PP. XIII preces humiliter sunt delatae, ut praedictas sodalitates (*Viae Crucis viventis*) earumque legas approbare et nonnullas sociis indulgentias tribuere dignaremur. "

E più sotto: " Omnes Christifideles, ab aliquo Directore in sodalitatem admissi, sequentes indulgentias lucrari possunt „... e si enumerano le indulgenze.

Colle dette parole non si accenna in nessuna guisa alle altre indulgenze concesse per l'esercizio intero della *Via Crucis;* ma si approva lo statuto della *Via Crucis* vivente, e si enumerano le indulgenze che possono lucrarsi con osservarlo, senz'altro dire. Donde si raccoglie che gli ascritti alla *Via Crucis* vivente, non altre indulgenze possono lucrare che le sole concesse per questo esercizio.

Nè vale il dire che questo esercizio è dichiarato *ad instar* di quello del *Rosario vivente.* Ciò deve intendersi quanto all'organamento della società, non quanto alle indulgenze. Lo si dimostra dalle parole del Breve di Gregorio XVI del 27 gennaio 1832 che comincia *Benedicentes Domino* (v. *Acta S. Sedis pro Soc. SS. Rosarii*, vol. II, p. 458), ed in cui si approva l'esercizio del *Rosario vivente.* In esso chiaramente sta detto: " *Praeter indulgentias, quas pro Rosarii recitatione Romani Pontifices praedecessores nostri decreverunt,* centum dierum indulgentiam etc.... impertimur „. Qui senza dubbio s'includono le altre indulgenze concesse dai Romani Pontefici a coloro che recitano l'intero Rosario, le quali (quelle che possono lucrarsi dai non ascritti alla Confraternita del Rosario) si concedono a coloro che praticano il Rosario vivente, oltre le altre indulgenze proprie di questo Rosario. Il che non è detto nel decreto che approva la *Via Crucis* vivente; e però v'ha differenza notevole quanto alle indulgenze, fra il Rosario e la *Via Crucis* vivente.

Da tutto ciò vuolsi dedurre che, fino a che la S. Sede non conceda le indulgenze dell'intero esercizio della *Via Crucis* agli ascritti all'associazione della *Via Crucis* vivente, questi oggidì non lucrano che le sole indulgenze proprie di esso esercizio, concesse col decreto del 16 agosto 1901.

24. *Circa i diritti dell'economo curato.*

D. L'economo curato, che coadiuva il parroco, ha diritto di sostituirlo nelle funzioni solenni, nell'amministrazione dei sacramenti, nella precedenza sugli altri sacerdoti della parrocchia? Può il parroco tutte queste cose delegare ad altri?

R. L'economo curato è un coadiutore del parroco: ha dovere perciò di coadiuvarlo in tutto quello che ragionevolmente il parroco gli commette. Esso nondimeno non è dignità, da dover rappresentare il parroco nelle funzioni solenni e celebrare in luogo di lui: quando il parroco è impedito di celebrare, subentra nel suo diritto il decano o l'anziano del clero. E neanco ha precedenza l'economo curato sugli altri sacerdoti (S. R. C. 3 iul. 1596 *Brundusina*, n. 59; 16 ian. 1692 *in Anglonen.* n. 1864).

Impedito il parroco nell'amministrazione dei sacramenti, il coadiutore è chiamato a sostituirlo; se pur, avendone qualche giusto motivo, il parroco non credesse di delegare qualche altro a tale amministrazione.

25. *Di confraternite che ascrivono a confratelli i defunti.*

D. Il B. è costume che, per ottenere con minore spesa i funerali, si fanno

ascrivere i defunti a qualche confraternita talvolta pure di diversa parrocchia. I parroci protestano contro quest' uso, da cui veggono lesi i proprii diritti. Che dire di siffatta costumanza?

R. È vietato ascrivere i defunti alle confraternite. Così il S. Officio 6 dic. 1876. Così pure la S. C. delle Indulg. 14 agosto 1889. Ed è vietato altresì ascrivere i defunti a pie unioni o ad opere pio secondo il decreto generale della S. C. delle Indulg. 25 agosto 1897 (*Mon. Eccl.* Vol. X, P. I, p. 221). Donde ricavasi che, nel caso, l' uso di B. è riprovevole.

Ma, oltre a ciò, in rispetto al diritto del parroco, ai soli viventi è riservato di scegliersi la chiesa tumulante; non già alla famiglia, nè ai congiunti, dopo la morte. Qualunque sia la costoro determinazione, non possono ledere il diritto del parroco di trasportare il cadavere nella chiesa parrocchiale e celebrarvi i funerali (v. *Quist. Canon.* p. 440).

26. *Circa il permesso di suddelegare al matrimonio per un parroco non proprio.*

D. Tizio e Caia della parrocchia di B. vogliono sposare innanzi al parroco di C., dove dovranno prendere la nuova dimora. Il parroco di C. chiede il permesso a quello di B., prescritto dal decr. *Ne temere;* però delega Sempronio semplice sacerdote ad assistere al matrimonio. Si chiede: poteva il parroco di C. delegare, senza speciale permesso, detto sacerdote Sempronio?

R. Sembra chiaro che sì. Imperocchè nel caso il parroco di C. non avea bisogno di formale delegazione, ma di semplice permesso, potendo egli validamente, come parroco, assistere al matrimonio, e potendo anche delegare a ciò un altro sacerdote nei confini della sua parrocchia. Dovea solo chiedere venia al parroco dove gli sposi hanno dimorato, la quale venia non era per la validità ma solo per la liceità; vale a dire, perchè il diritto del parroco di B. venisse trasferito al parroco di C. Bastava questo certamente perchè il parroco di C. procedesse al matrimonio secondochè la legge gli consentiva, cioè col diritto di delegare altro sacerdote.

27 *Circa le pubblicazioni del matrimonio celebrato altrove.*

D. Nel caso predetto il parroco di C. fa le pubblicazioni nella sua parrocchia, senza curarsi che si facciano pure nella parrocchia di B. Dove in questo caso dovranno farsi le pubblicazioni?

R. Il decreto parla chiaro. Dice che il parroco può lecitamente assistere al matrimonio, *constito sibi legitime de libero statu contrahentium servatis de iure servandis.* Per constatare la libertà degli sposi fa d' uopo, fra le altre cose, che si premettano le denunzie nei luoghi dove gli sposi abbiano prima dimorato. Non si può dunque fare a meno, nel caso, delle denunzie nella parrocchia di B. alla quale gli sposi appartenevano, con tutti gli altri documenti necessarii a comprovare lo stato di loro libertà.

28. *Sulla registrazione del matrimonio celebrato altrove.*

D. Nel medesimo caso, se il parroco di C. assiste al matrimonio di sposi soggetti alla parrocchia di B., quale dei due parroci dovrà registrare nel libro parrocchiale il matrimonio celebrato, il parroco di B., ovvero quello di C.?

R. Senza dubbio, dovrà registrarlo il parroco di C. che ha assistito al matrimonio, non già quello di B. Il decreto *Ne temere* infatti dice all'art. IX: " Celebrato matrimonio, parochus... statim describat in libro matrimoniorum etc. „, e s' intende del parroco, qualunque sia, che abbia assistito al matrimonio Questi poi ha l' obbligo di notificare il matrimonio celebrato al parroco ovvero ai parrochi dove gli sposi hanno ricevuto il battesimo, perchè lo annotino nel libro dei battezzati.

29. *Se valga il matrimonio* in extremis *celebrato innanzi ad un sacerdote scomunicato o sospeso.*

D. Il parroco, perchè validamente assista al matrimonio, non deve essere pubblicamente scomunicato o sospeso. Deve dirsi lo stesso di un sacerdote che assiste, in mancanza del parroco, al matrimonio di un moribondo ?

R. Il decreto *Ne temere* all' art. VII dice che, in pericolo di morte, quando non può aversi il parroco, il matrimonio *contrahi valide et licite potest coram quolibet sacerdote et duobus testibus.* Qualsivoglia sacerdote adunque, anche scomunicato o sospeso, può assistere al matrimonio di un moribondo. Così pure insegnano il Wermeersch n. 74 *bis*, e l' Alberti, p. 19. E potrebbe, aggiungiamo noi, in tal caso assistere anche un parroco pubblicamente scomunicato o sospeso.

30. *Se un sacerdote semplice possa assistere al matrimonio di qualsivoglia moribondo.*

D. Quando non può aversi il parroco, sempre un semplice sacerdote può assistere al matrimonio di un moribondo ?

R. Un semplice sacerdote, senza delegazione del parroco, può assistere al matrimonio di un moribondo non in ogni caso, ma in due solamente, espressi nel decreto *Ne temere* art. VII, ciò sono *ad consulendum conscientiae et (si casus ferat) legitimationi prolis.* " Ad consulendum conscientiae „, vale a dire quando senza il matrimonio vi sia pericolo della salute eterna del moribondo. " Legitimationi prolis „, quando cioè vi sia prole che possa e debba legittimarsi. La prole che non può legittimarsi *per subsequens matrimonium* è la spuria, quando si tratti di figli adulterini, sacrilegi, incestuosi ecc.

Fuori di questi due casi, non può il semplice sacerdote senza delegazione del proprio parroco assistere al matrimonio di un moribondo. Perciò vanno escluse le cause di scandali o d' infamia, che possono aver luogo nei matrimonii dei vivi *quando omnia parata sunt.*

31. *Circa i vaghi nella nuova legge matrimoniale.*

D. Chi non ha avuto domicilio in nessun luogo, ma è vissuto girovago, può essere ammesso senz' altro al matrimonio da quel parroco nel cui territorio ha dimorato un solo mese ?

R. Vi ha chi nega, come l' Ojetti, n. 110, e chi ne dubita, come il Boudinhon, n. 74 e il Ferreres n. 130-132 Le ragioni di tale insegnamento sono: 1.° Perchè dal tenore del decreto non si ricava doversi recedere dall' antica disciplina circa i vaghi, giacchè nel secondo paragrafo dell' art. V, dicendosi che il parroco può unire in matrimonio gli sposi che da un mese abbiano dimorato nella propria parrocchia, si suppone che essi abbiano al-

trove il domicilio o almeno il quasi domicilio. – 2.° Perchè il Tridentino, Sess. XIV, c. 7 de ref., vuole assolutamente che coloro i quali " vagantur et incertas habent sedes et improbi sunt ingenii, prima uxore relicta, aliam et plerumque plures, illa vivente, diversis in locis ducunt „ — non siano ammessi al matrimonio dai parrochi, prima che questi " diligentem inquisitionem fecerint; et re ad Ordinarium delata ab eo licentiam id faciendi obtinuerint „. Il qual monito gravissimo non sembra abolito dal nuovo decreto.

Queste ragioni per vero sono apprezzabili e inducono una qualche probabilità per la detta sentenza.

Però vuolsi considerare: 1.° Che il paragrafo secondo dell' art. V del decreto nulla dice della dimora precedente degli sposi, e appunto per dare una norma certa e sicura stabilisce la dimora materiale di un mese, in una parrocchia dovunque e comunque abbiano gli sposi prima dimorato.— 2.° Che nell' antica disciplina non potea dirsi vago chi avesse avuto in un luogo il quasi domicilio, benchè non avesse vero domicilio in nessun altro luogo del mondo; bastava quindi anche che dopo aver girovagato a suo talento, se per sei mesi avesse dimorato in luogo, non si dovea considerare più come vago. Nella nuova disciplina il quasi domicilio è stato surrogato dalla dimora di un mese, massime dopo la dichiarazione della S. C. del Concilio del 28 marzo 1908 *in Romana et Aliarum ad 4*, in cui al dubbio: " An ad licitam matrimonii celebrationem habenda sit ratio dumtaxat menstruae commemorationis, non autem quasi domicilii „ — fu risposto: " Affirmative ad primam partem; negative ad secundam „. Se prima perciò bastavano sei mesi di dimora in un luogo perchè non si fosse più vago, di presente basta un solo mese.

Sembra perciò, fino a contraria ed autorevole dichiarazione, più probabile la opinione di coloro che credono incensurabile la condotta del parroco il quale ammette come non vaghi al matrimonio coloro che abbiano dimorato un mese intero nella propria parrocchia, salvo a chiarire lo stato libero degli sposi *servatis de iure servandis.*

Se però il Vescovo credesse che non si debba commettere al solo giudizio dei parroci (perchè inesperti) l' accertamento dello stato libero di coloro che prima della dimora mestrua fossero stati girovaghi, potrà benissimo avocare alla sua Curia (dove ciò non sia in uso per tutti i matrimonii) ovvero a qualche esperto delegato, il processuolo di cotali matrimoni.

32. *Che dire quando uno solo degli sposi sia girovago.*

D. Quando uno solo degli sposi è vago, vi è bisogno del permesso del Vescovo pel matrimonio?

R. Vi è bisogno senza meno. La legge infatti del permesso pel matrimonio dei vaghi, è per ragione della difficoltà di chiarire il loro stato libero: ciò vale tanto per amendue gli sposi quanto per uno solo. Nè potrebbe qui eccepirsi la comunicazione del proprio diritto di uno sposo all' altro; giacchè, oltre a non trattarsi qui di vero impedimento matrimoniale, la nuova disciplina ha tolto di mezzo sapientemente questa irragionevole comunicazione che era nella disciplina antica, come emerge dal decreto della S. C. del Conc. del 28 marzo 1908 *in Romana et Aliarum* ad 1 (v. pag. 19 di questo Vol.).

SUGLI ACQUISTI DI BENI STABILI

PER CONTO DELLE COMUNITÀ RELIGIOSE

(Continuaz. — V. questo Vol. p. 133—142)

Due giorni dopo, nella seduta del 26 maggio, l'on. Mancini presentava, d'accordo con la commissione incaricata di riferire sul progetto di legge, due articoli, che nel testo definitivo diventarono il 27 e il 28. Nel primo, raccogliendosi la proposta dell'onorevole Ruspoli, sono contemplati gli enti che la legge del 1873 esentò dalla soppressione, per proibire ad essi ogni nuovo acquisto in aumento di patrimonio. Nel secondo, per una iniziativa tutta sua personale senza riferimento colla discussione avvenuta nell'adunanza precedente, ma però d'accordo coi suoi colleghi della Commissione, l'on. Mancini proponeva una regola di carattere generale, destinata appunto a prevenire, e al bisogno risolvere, le controversie del genere di questa oggi in discussione, delle quali già qualche saggio si era avuto in Italia prima del 1873, e che d'altronde avevano dato luogo a tanto interminabile strascico di appassionate discussioni in Francia e nel Belgio. Io non dirò che basta leggere gli art. 27 e 28 della nostra legge per scorgere come sia insostenibile la comoda asserzione che il secondo contempla gli stessi enti menzionati nel primo, nel qual caso davvero sarebbe di una inconcepibile superfluità. Io mi dispenso dal discutere, perchè mi basta leggere alla Corte eccellentissima quanto disse l'on. Mancini nella seduta del 26 maggio, presentando alla Camera i due articoli, e quanto soggiunsero dopo di lui il relatore della legge e il Ministro guardasigilli. (Camera dei deputati, seduta 26 maggio 1873, *Atti parlamentari*, sessione 1871-72, pagina 6743).

" *Mancini.* — Sulla prima proposta che fu fatta da me nella seduta di ieri l'altro per negare capacità di nuovi acquisti agli enti ecclesiastici non soppressi, a quanto pare, sono consenzienti la Commissione ed il Ministero, e conseguentemente su di essa non mi trattengo.

" La seconda è esplicativa ed estensiva dei testi del Codice civile, per avvalorare con efficace sanzione i divieti e le incapacità degli enti ed istituti ecclesiastici, riconosciuti e non riconosciuti, prodotte dalle regole del nostro diritto pubblico e dalle varie leggi di soppressione promulgate in tutte le provincie del Regno. Con questa legge ormai chiudiamo la serie di tutte quelle, le quali hanno provveduto alla soppressione degli enti ecclesiastici e delle corporazioni religiose in Italia, a contare dal 1855 in poi; propizia è dunque l'occasione di sanzionare il loro rispetto e l'osservanza.

" Vi ha un principio generale di diritto non controverso, quello cioè che tutti gli atti i quali si fanno in frode della legge e per eluderne i precetti di ordine pubblico, non possono essere validi.

" Vi hanno inoltre disposizioni del Codice civile, contenute negli art. 773 e 829, le quali nel loro testo e nel loro spirito, rispetto alle disposizioni fatte in frode delle incapacità di ricevere stabilite dalla legge, conducono alla stessa conseguenza; e perciò, quante volte vi sono delle disposizioni od atti, che sono fatti in frode delle leggi che hanno soppresso le corporazioni religiose e gli enti morali ecclesiastici, in frode di quello stato d'incapacità in cui codesti enti vengono ad essere collocati, le disposizioni e gli atti sono nulli. Ma in materia così importante è prudenza prevenire ogni pericolo di dubbi e contese, che potrebbero sorgere sull'applicazione di questi articoli: codesti dubbi e difficoltà è opportuno di rimuovere per non dar luogo fra noi a dissensi, benchè secondari, talvolta suscitati nella giurisprudenza del Belgio e della Francia. Per altro deve essere in Italia, come in quei paesi è incontestato, che niun vantaggio nè diretto, nè indiretto, ancorchè sotto forma di condizione o modo, può validamente conse-

guirsi per defraudare la legge e rendere illusoria l' incapacità, tanto *assoluta* di quegli enti, corporazioni ed istituti ecclesiastici, che non sono più riconosciuti dalla legge, e più non hanno personalità civile, quanto *relativa* di quegli altri enti che legalmente esistono e sono riconosciuti come *corpi morali*, ma che hanno bisogno dell' autorizzazione governativa per divenire capaci a ricevere per donazione o testamento. Codeste incapacità debbono rigorosamente mantenersi, annullando qualunque specie di atti o liberalità ancorchè simulati col mezzo di contratti sotto forma onerosa o per mezzo d' interposte persone.

" Io sono certo che nè l' on. Guardasigilli, nè la Commissione, nè alcun magistrato mai, dubiteranno dall' esattezza e verità di questi principii.

" Ad ogni modo, nel Codice civile si parla di testamento, al quale, per la incapacità di ricevere, si assimila la donazione, ma non vi si parla generalmente ed indistintamente di tutti i contratti ed atti tra vivi per causa onerosa ; ed in questa legge abbiamo le tante volte dichiarato che intendevamo riservare, nel caso di connivenze, simulazioni e frodi, specialmente nelle operazioni di volontaria conversione, un qualche rimedio per l' annullamento degli atti simulati e fraudolenti. Da ciò il nesso del proposto generale articolo con l' economia della legge e la opportunità di dileguare ogni dubbio o controversia che per avventura potesse elevarsi

" Tali sono i fondamenti della mia proposta. Siccome poi si è studiata, senza mutamento di sostanza, un' altra formola più semplice e compendiosa, nella quale si trova assenziente l' intera Commissione, ed io spero che lo sarà benanche l' on. Guardasigilli ; così, laddove tale formola venga ad essere concordemente accettata dalla Commissione e dall' on. Ministro, io dichiaro che sarò pronto a votarla a ritirare l' articolo da me proposto, considerandolo surrogato ad una disposizione equivalente.

" *Restelli, relatore.* — Leggo i due articoli a cui ha fatto cenno l' on. *Mancini*, articoli che ha dichiarato di accettare lui pure, quando siano accettati dalla Commissione e dal Ministero.

" Un articolo sarebbe formolato così :

" Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata " dalle leggi, di cui nell' art. 1, non potranno per nuovi acquisti accrescere " l' attuale loro patrimonio „.

" L' altro articolo è il seguente :

" Saranno nulle disposizioni e gli atti in frode delle incapacità stabilite " dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto forma di " contratto oneroso, o fatti sotto nome d' interposte persone. „

" È inutile, dopo quanto fu detto, qualunque spiegazione intorno a questi due articoli, che la Commissione dichiara di accettare ed a cui credo che anche il Ministro aderisca.

" *Ministro di grazia e giustizia.* — Io ho aderito a queste proposte dell' on. *Mancini*, accettate dalla Commissione, perchè non mutano la nostra legislazione.

" Io però non credo necessario il primo degli articoli proposti, perchè quanto all' incapacità di fare acquisto, per gli enti eccettuati dalla soppressione, vi si provvede già, come dissi fino dall' altro giorno, cogli art. 833 e 1075 Cod. civile. Quanto agli atti che potessero fare questi o gli altri enti ecclesiastici in frode alle incapacità che siano per essi stabilite dalle leggi in vigore, non fa bisogno di nuova disposizione, perchè è nella ragione generale del diritto che sieno nulli gli atti che gli incapaci, con modi simulati e fraudolenti compiono contro il divieto imposto dalla legge.

" Però io accetto, ripeto, questi due articoli, nel senso che essi non sieno se non un ricordo di altre disposizioni legislative e di principî generali del diritto onde queste sono informate „.

La sincerità, che ho invocato a presidio della giusiizia in questa discussione, deve qui spiegare la massima energia, per mettere in fuga ogni sorta di equivoci. Di questa breve, ma lucida e decisiva discussione parlamentare, furono riportate in qualche scritto dell' una e dell' altra parte poche frasi mozze che ne alterano il significato. Perfino la diligentissima difesa dei con-

troricorrenti, invece di attingere alla fonte sicura degli Atti parlamentari, si affidò al riferimento parziale fattone artificiosamente in certo scritto di cui avrebbe dovuto sospettare, perchè dettato in senso contrario alla sua tesi. Dalla parte ricorrente, poi, si è tentato di far credere che l' art. 28 fosse stato concepito esclusivamente in proseguimento e con riguardo all' art. 27 cioè agli enti in questo contemplati; e che il ministro *De Falco* lo avesse sottoposto al voto della Camera con un' intesa perfettamente contraria al testo categorico della disposizione, l' intesa, cioè, che essa non avrebbe impedito le donazioni e i lasciti per interposta persona a favore delle corporazioni religiose soppresse, ritenendo anch' egli che neppure il Codice prima d' allora li impediva, secondo la tesi della stessa parte ricorrente.

Ora, da quanto ho avuto l' onore di leggere, risulta invece la verità assoluta di questi di tre punti:

1° che l' art. 28 fu concepito e proposto con indipendenza assoluta dall' art. 27, venendo al seguito di esso non già per una necessità logica di prosecuzione del medesimo pensiero, ma perchè essendo un articolo aggiunto per iniziativa parlamentare alla fine della discussione, e contenendo una disposizione generalissima, doveva diventare necessariamente l' ultimo articolo della legge, venendo inserito, cioè, dopo quello che era l' ultimo del progetto governativo;

2° che l' on. *Mancini* concepì l' art. 28 come *esplicativo ed estensivo dei testi del Codice civile, per avvalorare* (ripeto ancora le sue parole) *con efficace sanzione i divieti e le incapacità degli enti ed istituti ecclesiastici " riconosciuti e non riconosciuti „, prodotte dalle regole del nostro diritto pubblico e dalle varie leggi di soppressione promulgate " in tutte le provincie del Regno „*. E la Commissione, per bocca del relatore on. *Restelli*, concordò pienamente nel concetto di lui riportandosi in modo puro e semplice alla chiara illustrazione da lui fattane;

3° che il Ministro guardasigilli consentì del pari nel medesimo concetto e attribuì all' art. 28 il significato e l' efficacia voluti dal proponente, riconoscendo che esso contempla tanto gli enti eccettuati dalla soppressione, quanto gli enti soppressi da tutte le leggi in vigore. La sola divergenza fra il Ministro e l' on. *Mancini* era quella già manifestata sulla proposta *Ruspoli* nella seduta del 4 maggio; cioè l' on. *De Falco* era d' opinione (e lo ripete nelle parole che lessi or ora) che bastassero le disposizioni del Codice civile per raggiungere così gli scopi dell' art. 27 come quelli dall' art. 28. Il che, in altri termini, significa che se l' on. *De Falco* potesse tuttavia parlare da questo seggio che egli onorò della luce della sua dottrina e della eloquenza della sua parola, domanderebbe con ferma convinzione alla eccellentissima Corte il rigetto del ricorso, anche se non esistesse l' art. 28 della legge del 1873, opinando bastassero le disposizioni degli art. 829 e 1055 del Codice a dare fondamento legale a questa conclusione. A maggior ragione, certamente, manderebbe in base all' art. 28.

Il Parlamento votò l' art. 28 nell' ordine di idee voluto dal suo proponente, cioè come *disposizione esplicativa ed estensiva dei testi del Codice civile*. Questa eccellentissima Corte tale lo ritenne nella sentenza del 1877, invocandolo ivi solo in via sussidiaria e meramente come *disposizione esplicativa*, perchè si trattava di decidere su di un caso anteriore alla promulgazione della legge. Oggi, in presenza di un caso al quale l' art. 28 è applicabile in maniera diretta e in via principale, col presidio della grandissima autorità di due uomini insigni che mi precedettero nell' esercizio di questo alto ministero, io ho il dovere di chiedere, come il *De Falco* e *l' Auriti* avrebbero chiesto, che vi piaccia dare applicazione a quel testo di legge, e vogliate quindi ritenere superflua ogni altra discussione.

Sarebbe vano indugiarsi a ricercare il perchè la decisione delle molte liti su questo argomento, dal 1873 in poi, non sia stata fatta sempre e semplicemente sulla base dell' art. 28, di cui anzi fu spesso negata l' applicazione. È certo l' errore commesso. Qui non si tratta d' invocare i lavori parlamentari come fonte d' interpretazione; si tratta di stabilire con la scorta di essi, la storia vera della formazione di un testo di legge. È una ricosti-

tuzione facile, limpida, sicurissima, quella che ho avuto il pregio di esporre. Il corollario che da essa deriva non permette ondeggiamenti o perplessità. Già la parola dell' art. 28 è chiarissima, poichè esso colpisce le disposizioni e gli atti " fatti in frode dello incapacità stabilite *dalle leggi* per gli enti ecclesiastici „, *dalle leggi tutte*, non solo dalla *presente legge*, come è detto a tutt' altro fine nel precedente art. 27; quindi è per tutto il Regno, e non per la sola provincia di Roma, che vale la sanzione qell' art. 28. Ma alla perspicuità letterale si aggiunge in perfetta armonia l' intenzione del legislatore luminosamente esposta nella discussione parlamentare del 26 maggio 1873. Ciò stante, non si può attendere dalla vostra sapienza e dal vostro ossequio alla legge un responso diverso da quello che è dettato dalla significazione della parola e dalla intenzione del legislatore.

III. Se un sentimento di doveroso riguardo alla eccellentissima Corte non mi si imponesse, potrei dire: qui la causa è finita, e dispensarmi dal discutere con le parti la questione sul significato degli art. 829 e 1055 Cod. civile. Dovendo procedere a questo esame lo farò brevemente, notando in primo luogo come la discussione siasi svolta essenzialmente intorno all' art. 899, con opportuno abbandono della tesi esegetica che altri volle desumere dall' art. 773, male pretendendo che le sole incapacità relative enumerate in quell' articolo siano esclusivo oggetto della sanzione contenuta nel capoverso dell' art. 829. Vero è che per non rinunziare a nessun argomento, per quanto tenue, di difesa, si è asserito essere l' una tesi concordante con l' altra nel senso che l' art. 773 e e l' art. 829 in egual modo siano inapplicabili a ciò che *non è esistente*, e quindi non può essere nè capace nè incapace, sia in senso assoluto o sia in senso relativo.

Adunque, il nodo della questione sta qui: una corporazione religiosa esistente come libera associaziane nello Stato, priva cioè di personalità giuridica, è un ente che esiste o che non esiste nel senso legale?

Ho fatto appello più volte alla sincerità; mi sia permesso di rinnovarlo, più vivo che mai, in questo momento.

Si legge di un filosofo, che attribuiva a semplice figurazione dei sensi la percezione delle cose esterne, il quale avendo riportato grave lesione nell' urtare contro un corpo duro ed aguzzo, si confortava negando la realtà dell' oggetto che lo aveva ferito. Per negare la reale esistenza delle corporazioni religiose in Italia, bisognerebbe appartenere alla scuola di quel filosofo..., il quale non credo che abbia avuto discepoli.

Per le persone fisiche le due nozioni di esistenza e di capacità giuridica, di regola, si identificano; tuttavia la regola non è così assoluta da non ammettere qualche eccezione, come quella dell' art. 761 Cod. civ., e quella più larga dell' art 724, in virtù della quale *conceptus pro nato habetur*.

Per gli enti cosidetti morali, le due nozioni sono invece sostanzialmente distinte; prima devono avere un' esistenza di fatto, poi possono acquistare la capacità giuridica. Ciò è insegnato dai principi più elementari della dottrina in questa materia: ciò è conforme strettamente al testo delle leggi vigenti: ciò fu sancito più volte nella giurisprudenza e nelle decisioni di questa eccellentissima Corte in particolare.

L' art. 2 Cod. civ. contiene questa regola: " *In generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti sono considerati come persone e godono dei diritti civili*, ecc. „. Dunque il corpo morale deve esistere prima di essere riconosciuto; lo Stato lo riconosce e così gli conferisce la capacità; ma perchè lo riconosca, bisogna che esista.

In materia di fondazioni abbiamo una larga messe di regole legislative nella legge del 5 giugno 1850, nel decreto reale 26 giugno 1864, negli art. 832 e 833 Cod. civ., e spiccatissimamente nell' art. 74 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, da cui risulta che l' esistenza di fatto dell' ente o stabilimento precede ed è la condizione del riconoscimento legale che gli conferisce poi la capacità giuridica.

Tale esistenza di fatto ha un suo proprio contenuto giuridico nel quale stanno in potenza quelle condizioni da cui, mediante il riconoscimento dello Stato, potrà svolgersi l' esercizio della capacità giuridica dell' ente. L' esi-

stenza di fatto di una fondazione suppone: un patrimonio destinato ad uno scopo; il patrimonio deve essere di legittima provenienza; la destinazione deve essere valida, lo scopo deve essere lecito. Il concorso di questi requisiti non basta, senza il riconoscimento legale, a conferire la capacità: ma se essi mancano, non possiamo neppur dire che la fondazione abbia un' esistenza di fatto; anzi la legge fornirà i mezzi per distruggere fino l' apparenza di essa, con la restituzione o devoluzione del patrimonio alla sua legittima pertinenza, e con la revoca della destinazione. Dunque, quando diciamo che una fondazione ha esistenza di fatto, affermiamo un fatto giuridico, un concorso di requisiti legittimi, che sono la premessa necessaria di un possibile riconoscimento legale. Vi è di più: il riconoscimento legale non è neppure indispensabile perchè la fondazione possa funzionare secondo il suo fine, senza incontrare ostacolo nella legge o nelle autorità; esso è necessario solo perchè possa esercitare diritti e farli valere in giudizio, in nome proprio, quale persona giuridica.

Così è che la giurisprudenza ha posto fuori dubbio la validità della vocazione ereditaria di enti morali che siano fondati con atto di ultima volontà. Evidentemente la loro esistenza di fatto precede l' acquisto della capacità giuridica, perchè quella si inizia dall' apertura della successione, questa dal decreto di riconoscimento. In una vostra recente sentenza è stato scritto a questo proposito: " L' esistenza di un patrimonio e la sua destinazione a un fine lecito sono gli elementi primi della vita legale di una fondazione; e l' atto sovrano di riconoscimento non fa che imprimere validità legale a questa vita e alle funzioni di essa, con effetto dal giorno in cui gli anzidetti elementi essenziali e costitutivi furono riuniti per la volontà del fondatore ".

Non è dunque vero che l' esistenza di fatto sia giuridicamente uno zero, prima e in mancanza di riconoscimento legale. È una quantità giuridicamente apprezzabile, perchè è un fatto giuridico, vale a dire un fatto legittimo.

A maggior ragione questo deve dirsi dell' altra categoria di persone morali, cioè corporazioni. E così siamo nel vivo della questione. L' esistenza di fatto di una corporazione ha per causa determinante la volontà degli individui che si associano, in relazione a un fine lecito comune che essi si prefiggono. Perchè esista di fatto la corporazione, occorre che le volontà dei partecipanti siano capaci, siano valide, siano dirette a un fine lecito. Diremmo noi che la riunione dei dementi in un manicomio potrebbe mai porgere occasione al costituirsi di una corporazione? O puro diremmo che una masnada di briganti sia una corporazione esistente in fatto? L' esistenza di fatto di una corporazione, come quella di una fondazione, è un fatto giuridico: di più, è un fatto giuridico complesso, poichè esso è la risultante di una serie di rapporti giuridici costituiti dall' incontro delle volontà dei singoli partecipanti nel fine comune voluto da ciascuno o da tutti. Onde avviene che questi rapporti giuridici obbligano veramente i partecipanti tra loro, nei limiti di uno scopo lecito e permesso; e dentro questi limiti la legge deve proteggere con le sue disposizioni normali, anche se la corporazione non ha personalità giuridica. Ciò è stato mille volte ammesso e deciso per moltissime forme di associazione o di organizzazione corporativa. Ed è una necessità assoluta nel regime moderno della vita sociale, in cui codeste forme vanno spontaneamente moltiplicandosi e si appalesano istrumenti utilissimi per lo sviluppo economico e civile delle nazioni.

Dalle brevi considerazioni premesse, affrettandomi a una sintesi che compendii il principio fondamentale, reputo di poterlo formulare in questa proposizione: il corpo o ente morale, sia che nasca in forma di fondazione o in forma di corporazione, nasce sempre in condizione d' incapacità. Questa è, per così dire, lo stato di natura nel quale comincia ad esistere; può acquistare la capacità, se lo Stato gli conferisce riconoscimento legale: ma la mancanza, od anche il rifiuto, o il divieto generale del riconoscimento non distrugge il fatto giuridico della nascita e della esistenza; esso continua ad esistere nella condizione di incapacità. Onde il corollario logico

e manifesto che siffatto ente, il quale esiste, ma è privo di capacità, sia compreso nella indicazione generale del capoverso dell' art. 829. la quale non può intendersi con esclusivo riferimento all' art. 773, perchè se il legislatore avesse voluto tale riferimento, l' avrebbe espresso, e perchè sarebbe espresso, e perchè sarebbe assurdo ritenere che la frode, contro la quale è diretta la sanzione dell' art. 829, fosse stata permessa, anzi vietata, nei casi sostanzialmente più gravi, intendo dire nei casi di incapacità assoluta nei quali certo la frode è più grave che non si sia nei casi di incapacità relativa.

Nessuno mette in dubbio finora che le leggi di soppressione delle corporazioni monastiche hanno mantenuto integro il principio che sia lecito a uomini, purchè capaci di consentire validamente, l' unirsi per scopi religiosi in comunanza di vita. È perciò che le congregazioni religiose, in realtà, non hanno mai cessato di esistere in Italia; a loro salvaguardia si invoca continuamente il principio di libertà sancito nell' art. 32 dello Statuto; si invoca cioè la difesa della legge fondamentale, ben significando come esse abbiano coscienza di vivere dentro l'ordinamento giuridico dello Stato e sotto la garanzia di esso. Ed è ancora perciò che qualche giurista, molto logico, se non molto sapiente, ha sostenuto che la lecita esistenza di fatto delle corporazioni religiose è ragione che rende valide le libertà in loro favore; giacchè, si dice, se sono lecite, non vi é motivo perchè la legge proibisca loro l' acquisto dei mezzi materiali per perpetuare la propria esistenza. Vi è anche una sentenza della Corte d'appello di Roma che ha seguito quest'ordine d' idee.

Se non che, la corporazione religiosà esiste in fatto ed è permessa dalla legge, in quanto vi sono uomini che attualmente vogliono costituirla, mediante la reciproca convivenza. La legge non permette che essa abbia vita autonoma indipendente da questa base fondamentale del libero consenso dei congregati; in ciò appunto essa è diversa da una corporazione legalmente riconosciuta. E per questo la legge le nega il riconoscimento, le nega la capacità di agire come ente autonomo. Essa vive come ogni altra lecita società, fino che dura l' *affectio societatis* dei partecipanti, e a condizione che questa duri; altrimenti no.

Vi sono dunque corporazioni di fatto che esistono e funzionano per uno scopo lecito, ma che sono incapaci di agire con autonomia giuridica; così come vi sono società commerciali di fatto, che esistono e agiscono per un fine lecito, ma non costituiscono un ente collettivo distinto dalle persone dei soci al pari delle società legalmente costituite. La legale costituzione della società di commercio sta alla sua esistenza di fatto come il riconoscimento legale sta alla esistenza di fatto di una corporazione.

Si obbietta (e non è certo obbiezione nuova) che essendo proibito il riconoscimento legale delle corporazione religiose, esse non potranno mai frodare la legge nel senso di divenire proprietarie dei patrimoni donati o legati.

Ma questa, malgrado la pertinacia con cui la si ripete, è solo la larva di una obbiezione. La frode della quale si discute, e contro la quale si invoca la sanzione della legge, consiste appunto nell' escogitare un mezzo per il quale la corporazione, pur non potendo acquistare la proprietà ne goda tutti i benefici in perpetuo come se l' avesse acquistata effettivamente e legittimamente.

Tale frode voi conoscete, tutti conoscono, con quale meccanismo si operi. Una o più persone della corporazione acquistano i beni in proprio nome, ne fanno godere la corporazione; li strasmettono ad altri confratelli, che a loro volta osserveranno la stessa condotta: e così via, di generazione in generazione, a guisa di perpetuo fedecommesso di nuovo tipo, non più gentilizio o famigliare, ma corporativo o sociale.

Se la froude si consuma in questo modo, il dire che appnnto perchè si consuma così essa non può avvenire, è un modo di ragionare che manca assolutamente di sincerità. Ma ho già avuto l' onore di dire che, ragionando con sincerità, si giunge inesorabilmente a una conclusione contraria ai ricorrenti.

Riassumendo: mi auguro di avere dimostrato una volta di più che l'esistenza legittima di una corporazione, o di un corpo morale in genere è il presupposto del suo eventuale riconoscimento, quindi è un fatto giuridico. Per conseguenza, la corporazione che esiste in fatto e non ha o non può avere riconoscimento legale, non è un inesistente, ma è incapace. Come tale, le disposizioni degli art. 829 e 1055 cod. civ. la riguardano.

IV. In quest'aula, dal mio seggio, come dai vostri, non deve parlare che la severa indeffettibile ragione della legge. Ho scrupolosamente adempiuto fin qui l'obbligo mio parlando in nome di essa. Reputo di continuare ad adempierlo esprimendo il pensiero che la sentenza della eccellentissima Corte, col respingere, come ho l'onore di chiedere, i due ricorsi presentati, riaffermerà e rinvigorirà con alta benemerenza civile una norma legislativa che fa parte della essenza stessa delle nostre istituzioni nazionali, perchè è norma essenziale di quei delicati e difficili rapporti fra la sovranità dello Stato e l'organizzazione ecclesiastica, a cui i fondatori dell'unità e della libertà d'Italia hanno provveduto con patriottismo sapiente ed illuminato.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1908)

Solenni beatificazioni in Vaticano — Domenica 24 u. s. nella Basilica Vaticana fu pubblicato solennemente il decreto di beatificazione della Ven. M. Maddalena Postel, fondatrice delle Religiose della Misericordia. Nella seguente Domenica 24 u. s. si promulgò il decreto di beatificazione della ven. Maddalena Sofia Barat, fondatrice della Società del Sacro Cuore di Gesù. E nella Domenica seguente 31 u s. ebbe luogo nella stessa Basilica la lettura del decreto di beatificazione del Ven. Gabriele dell'Addolorata, chierico professo passionista. Alle tre sacre cerimonie assistevano il Prefetto della S. C. dei Riti cogli E.mi Cardinali componenti la stessa S. C.; i postulatori, gli avvocati, i promotori della fede, una larga rappresentanza degl'istituti a cui appartenevano i novelli Beati con moltissimi pellegrini. Vi era pure un fratello del B. Gabriele, medico primario di Camerino. Il S. Padre, come al solito, si recò nel pomeriggio a venerare i tre Beati, assistito dai Cardinali, dal Corpo diplomatico, e dall'aristocrazia romana.

Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano — Il 21 u. s. il S. Padre nell'Aula Concistoriale ricevè un numeroso pellegrinaggio di cattolici tedeschi dell'America settentrionale, i quali gli presentarono gli omaggi ed auguri pel suo Giubileo ed una offerta per l'obolo.

Il 22 detto un Comitato in rappresentanza dei cattolici del Belgio, preseduti dall'Arcivescovo di Utrecht. Il 23 nella Sala Regia, oltre duemila pellegrini francesi, presentati dall'Arcivescovo di Parigi, che era accompagnato da molti Vescovi e sacerdoti della Francia. Il 26 nella detta Sala circa 600 signore e signorine, appartenenti alle Congregazioni delle Figlie di Maria, erette presso le suore del S. Cuore di diverse nazioni. Nel giorno dell'Ascensione nell'Aula Concistoriale circa 200 sacerdoti francesi: nella sala Regia 400 pellegrini spagnuoli, condotti dal Marchese D'Urgujo, deputato alle Cortes, ed accompagnati da molti nobili dell'aristocrazia spagnuola.

Nel 3 sp. nella detta sala Regia ricevè circa 200 spagnuoli di diverse diocesi, preseduti dal Vescovo di Madrid.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di stato il S. Padre ha nominato l' E.mo Segretario di stato protettore dell' Istituto dei Giuseppini nel Belgio, e l' E.mo Vives y Tuto protettore delle Comunità religiose Geronimiane di Spagna. Con altri biglietti ha nominato Consulore della S. C. dei Vescovi e Regolari il R.mo P. Alberto Sili, procuratore generale dei Camaldolesi di Monte Corona: il R.mo P. Luigi Coperè, Procur. generale dei Maristi, Consultore della S. C. di Propaganda; ed il R.mo D. Biagio Verghetti, Can. Teol. della Cattedrale di Anagni, Innografo della Sacra Congregazione dei Riti.

Elezione del Generale dei Passionisti —Il Capitolo dei Passionisti, riunitosi a Roma ha eletto Superiore generale dell' Ordine il R.mo P. Geremia delle Spine, già Provinciale nel Piemonte.

Pel Giubileo di Sua Santità — Feste solenni si son celebrate in Italia e nell' estero per la fausta ricorrenza del Giubileo del S. Padre. Nel celebre santuario di Attotting in Baviera, accorsero per tal festa circa cinque mila pellegrini: intervennero alla processione ed in tutte le sacre funzioni il Cardinale Arciv. di Salisburgo, il Nunzio Apostolico, il Vescovo di Passavia. Nelle Americhe pure si festeggiò il Giubileo di S. S., ed i cattolici della Repubblica Argentina per mezzo dell' Arcivescovo di Buenos-Ayres han voluto in tale circostanza offrire in dono un magnifico palazzo per l' abitazione del Nunzio Apostolico. Il S. Padre si compiacque moltissimo di tale offerta, e con suo Breve all' Arcivescovo, ringraziando, encomiò altamente l' affetto dimostrato verso la S. Sede da quei buoni cattolici.

Circa le mutualità riprovate dalla S. Sede — Tutto l' Episcopato francese ha spedito un indirizzo al Papa, accettando pienamente le disposizioni pontificie date innanzi circa le mutualità.

Feste centenarie a New-Iork — Le feste centenarie della erezione a Diocesi furono celebrate splendidamente a New-Iork. Tre Cardinali, il Delegato Apostolico, e parecchi Vescovi pontificarono: vi fu un coro di settemila voci di giovani e giovanette, scelta musica, grandiosa processione, nella quale presero parte tutti gli ordini religiosi. Si conchiusero con una marcia trionfale di 40 mila soldati, che percorsero le vie principali della città sotto il comando di un generale cattolico.

Necrologio — Sono morti: Mons. Guglielmo Scarisbrick, Arcivescovo titol. di Cizico (Inghilterra): Mons. Annibale Lupi, Vescovo di Comacchio: Mons. Antonio Polin, Vescovo di Adria: Mons. Mariano Giacomo Casanova, Arciv. di Santiago (Chili): Mons. Miecislao Pallulon, Vescovo di Samogizia (Russia): Mons. Giuseppe Ricciardi energico e zelantissimo Vescovo di Nardò. Sono morti pure: Il generale Stefano Turr, ungherese, con tutt' i conforti religiosi: il Cav. Ugo Flandoli, direttore, e redattore di diversi giornali cattolici, strenuo difensore della religione, e devotissimo alla S. Sede; ed il rinomato Francesco Coppée, poeta cattolico francese.

CRONACHETTA POLITICA

— Al Castello di Schoenbrunn l' Imperatore Francesco Giuseppe ha ricevuto l' Imperatore, l' Imperatrice, ed il Principe ereditario di Germania, tutt' i Sovrani e Principi della Confederazione germanica, e moltissimi rappresentanti di Sovrani e Capi di Stato, venuti a presentare gli omaggi e gli augurii pel fausto compimento del 60.° anno del suo regno. La popolazione dell'Austria e dell'Ungheria ha fatto dimostrazioni entusiastiche e commoventi per dimostrare la devozione e l' affetto all' amato Monarca in tale ricorrenza.

— Nel Marrocco a Bu Denib le truppe francesi furono assalite da circa seimila marrocchini, i quali però furono sconfitti, lasciando sul campo più centinaia di morti. Alcuni delegati di Mulay Afid giunsero a Berlino, e furono ricevuti da un funzionario privatamente : tale ricevimento ha fatto una penosa impressione al governo francese.

— Menelik ha concluso un accordo con l' Italia, fissando i confini della Somalia italiana e l' Abissinia, ed ha venduto Lugh con un esteso territorio al governo italiano.

— La popolazione dell' Isola di Samos, per un fatto privato e di poca importanza, si ribellò, maltrattando il Governatore. La Turchia mandò alcune navi da guerra con soldati, e l' ordine fu ristabilito.

— Il 14 u. s. ha avuto luogo a Londra l' inaugurazione della Esposizione anglo-francese, preseduta dal Principe e dalla Principessa di Galles : vi furono discorsi, musiche e concerti di più centinaia di voci.

— A Washington ha avuto luogo la posa della prima pietra del palazzo ufficiale di tutte le repubbliche americane. Vi assisteva il Presidente Roosevelt con tutti i rappresentanti, e le autorità delle Repubbliche federali.

— Nelle Puglie, a Napoli, a Roma ed in altre città italiane vi sono stati scioperi e tumulti. A Parma uno sciopero agrario si è esteso in tutta la provincia : erano più di 40 mila : vi sono stati conflitti con la truppa con parecchi feriti.

— In alcuni distretti della Persia i Curdi hanno ucciso più di duemila persone ed hanno incendiato numerosi villaggi.

— Il Re Manuel di Portogallo è stato decorato dal Re di Spagna del gran cordone del Toson di oro.

— Il Re di Svezia è andato a Berlino, ed il Presidente della Repubblica francese Fallières è stato a Londra.

— Si sono aperti gli ufficii postali italiani a Costantinopoli, ed a Gerusalemme.

— Si sono verificati alcuni casi di peste a Costantinopoli, e di colera nelle Indie.

LEX PROPRIA

SACRAE ROMANAE ROTAE ET SIGNATVRAE APOSTOLICAE

TITVLVS I.

SACRA ROMANA ROTA

CAP. I.

De constitutione Sacrae Romanae Rotae.

Can. 1.

§ 1. Sacra Romana Rota decem Praelatis constat a Romano Pontifice electis, qui Auditores vocantur.

§ 2. Hi sacerdotes esse debent, maturae aetatis, laurea doctorali saltem in theologia et iure canonico praediti, honestate vitae, prudentia, et iuris peritia praeclari.

§ 3. Cum aetatem septuaginta quinque annorum attigerint emeriti evadunt, et a munere iudicis cessant.

Can. 2.

§ 1. Sacra Rota Collegium constituit, cui praesidet Decanus, qui primus est inter pares.

§ 2. Auditores post Decanum ordine sedent ratione antiquioris nominationis, et in pari nominatione ratione antiquioris ordinationis ad sacerdotium, et in pari nominatione et ordinatione presbyterali, ratione aetatis.

§ 3. Vacante decanatu, in officium decani ipso iure succedit qui primam sedem post decanum obtinet.

Can. 3.

§ 1. Singuli Auditores, probante Rotali Collegio et accedente consensu Summi Pontificis, eligant sibi unum studii adiutorem, qui laurea doctorali iuris saltem canonici in publica universitate studiorum, vel facultate a Sancta Sede recognitis donatus sit, et religione vitaeque honestate praestet.

§ 2. Adiutor in suo munere explendo de mandato sui Auditoris agere debet, et manet in officio ad eiusdem nutum.

Can. 4.

§ 1. Erunt insuper in Sacra rota promotor iustitiae pro iuris et legis tutela, et defensor sacri vinculi matrimonii, professionis religiosae et sacrae ordinationis.

§ 2. Hi sacerdotes esse debent, laurea doctorali in theologia et in iure saltem canonico insigniti, maturae aetatis, et prudentia ac iuris peritia praestantes.

§ 3. Eligentur a Summo Pontifice, proponente rotali Auditorum Collegio.

Can. 5.

§ 1. Constituentur etiam notarii, quot necessarii sunt pro actibus Sacrae Rotae rogandis, qui praeterea actuarii et cancellarii munere in sacro tribunali fungentur.

§ 2. Duo saltem ex his erunt sacerdotes : et in causis criminalibus clericorum vel religiosorum his dumtaxat reservatur notarii et actuarii munus.

§ 3. Omnes eligentur a Collegio Rotali ex concursu iuxta regulam pro ceteris Sanctae Sedis officiis datam : eorumque electio confirmanda erit a Summo Pontifice.

Can. 6.

§ 1. Unus vel duo laici maturae aetatis et probatae vitae constituentur pro custodia sedis et aulae Sacrae Rotae, qui quoties necesse sit, cursorum et apparitorum officia praestabunt.

§ 2. Eligentur a Rotali Collegio cum suffragiorum numero absolute maiore.

Can. 7.

§ 1. Singuli Sacrae Rotae Auditores, post nominationem, ante quam iudicis officium suscipiant, coram universo Collegio, adstante uno ex notariis sacri tribunalis, qui actum rogabit, iusiurandum dabunt de officio rite et fideliter implendo.

Can. 8.

In re criminali, in causis spiritualibus et in aliis, quando ex revelatione alicuius actus praeiudicium partibus obvenire potest, vel ab ipso tribunali sacretum impositum fuit, Auditores, adiutores Auditorum et tribunalis administri tenentur ad secretum officii.

Can. 9.

§ 1. Auditores qui secretum violaverint, aut ex culpabili negligentia

vel dolo grave litigantibus detrimentum attulerint, tenentur de damnis: et ad instantiam partis laesae, vel etiam ex officio Signaturae Apostolicae iudicio, a SS.mo confirmato, puniri possunt.

§ 2. Tribunalis administri et adiutores Auditorum, qui similia egerint, pariter tenentur de damnis; et ad instantiam partis laesae, aut etiam ex officio, Rotalis Collegii iudicio, pro modo damni et culpae puniri possunt.

Can. 10.

§ 1. Declaratio fidelitatis exemplarium cum autographo a notariis fieri potest ad instantiam cuiuslibet petentis.

§ 2. Extrahere vero documenta ex archivio, illaque petentibus communicare, notarii non possunt nisi de mandato Praesidis turni, coram quo causa agitur, si ad effectum causae documentum postuletur: de mandato Decani, si aliquod documentum ob alium finem requiratur.

Can. 11.

Sacra Rota, duabus formis ius dicit; aut per *turnos* trium Auditorum, aut videntibus omnibus, nisi aliter pro aliqua particulari causa Summus Pontifex statuerit sive ex se, sive ex consulto sacrae alicuius Congregationis.

Can. 12.

§ 1. Turni hoc ordine procedent. Primus turnus constituitur ex tribus ultimis Auditoribus; secundum et tertius ex sex praecedentibus; quartus ex decano et duobus ultimis Auditoribus, qui denuo in turni seriem redeunt; quintus et sextus turnus ex Auditoribus sex qui praecedunt; septimus ex subdecano et decano rotali una cum ultimo Auditore, qui rursus in seriem venit; denique octavus, nonus et decimus turnus ex novem reliquis Auditoribus: et sic deinceps, servata ea vice perpetuo.

§ 2. Turni in iudicando sibi invicem succedunt iuxta ordinem temporis, quo causae delatae sunt ad Sacrae Rotae tribunal.

§ 3. Si, iudicata iam ab uno turno aliqua causa, opus sit secunda sententia, causam videt turnus qui proxime subsequitur, etsi hic aliam causam iuxta superiorem paragraphum iudicandam assumpserit. Et si opus sit tertia sententia, eodem modo turnus, qui duos praecedentes proxime subsequitur, causam videndam suscipit.

§ 4. In unoquoque turno, seu Auditorum coetu, praeses est semper Auditor cui prior locus competit.

§ 5. Si quis infirmitate aut alia iusta causa impeditus partem in iudicando in suo turno habere non possit, praevio Decani decreto, eum supplet primus Auditor liber, non proximi quidem turni, sed alterius subsequentis.

Quod si opus sit tertia rotali sententia, impeditum Auditorem supplet decimus rotalis, vel alius qui partem in tribus turnis non habet.

§ 6. Auditor ob impedimentum alterius rotalis suffectus, etsi senior, praeses turni esse non potest, quoties causa iam coepta sit, et Praeses alius constitutus.

Can. 13.

Circa vacationes Rotale tribunal eiusque administri eadem utentur regula ac cetera Sanctae Sedis officia.

Cap. II.

De competentia Sacrae Romanae Rotae.

Can. 14.

§ 1. Sacra Rota iudicat in prima instantia causas, quas sive motu proprio, sive ad instantiam partium Romanus Pontifex ad suum tribunal avocaverit, et Sacrae Rotae commiserit; easque, si opus sit, ac nisi aliter cautum sit in commissionis rescripto, iudicat quoque in secunda et in tertia instantia, ope turnorum subsequentium iuxta praescripta *can. 12*.

§ 2. Iudicat in secunda instantia, causas quae a tribunali E.mi Urbis Vicarii et ab aliis Ordinariorum tribunalis in primo gradu diiudicatae fuerint, et ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferuntur. Item eas iudicat, si opus sit, etiam in tertia iuxta modum in *can. 12* praescriptum.

§ 3. Iudicat denique in ultima instantia causas ab Ordinariis et ab aliis quibusvis in secundo vel ulteriori gradu iam cognitas, quae in rem iudicatam non transierint, et per legitimam appellationem ad Sanctam Sedem deferuntur.

§ 4. Videt quoque de recursibus pro restitutione in integrum a sententiis quibusvis, quae transierint in rem iudicatam et remedium invenire non possunt apud iudicem secundae instantiae iuxta titulum *De rest. in integ.* dummodo tamen non agatur de re iudicata ex sententia Sacrae Romanae Rotae: et in his iudicat tum de forma, tum de merito.

Can. 15.

Causae maiores, sive tales sint ratione obiecti, sive ratione personarum, excluduntur ab ambitu competentiae huius tribunalis.

Can 16.

Contra dispositiones Ordinariorum, quae non sint sententiae forma iudiciali latae, non datur appellatio seu recursus ad Sacram Rotam; sed eorum cognitio Sacris Congregationibus reservatur.

Can. 17.

Defectus auctoritatis Sacrae Rotae in videndis causis, de quibus in duobus canonibus praecedentibus, est absolutus, ita ut ne obiter quidem de his cognoscere queat, et si tamen sententiam proferat, haec ipso iure sit nulla.

Cap. III.

De modo iudicandi Sacrae Romanae Rotae.

Can. 18.

§ 1. Partes per se ipsae possunt se sistere et iura sua dicere coram Sacra Rota.

§ 2. Si quem tamen sibi assumant advocatum, hunc eligere debent inter approbatos iuxta tit. III huius legis.

§ 3. Advocatus, aut, qua consultor et adsistens, aut qua patronus, cui causa defendenda ex integro commissa maneat, a parte eligi potest: in utroque casu tradi ei debet mandatum in scriptis, quod exhibendum est tribunali, et servandum in actis.

§ 4. Advocatus ad adsistendum assumptus tenetur clientem instruere, prout et quatenus opus sit, de regulis et usu sacri tribunalis, opportuna consilia de modo agendi eidem praebere, et defensionem ac responsionem cum eo subsignare.

§ 5. Si partes per se ipsae etiam cum adsistente advocato ut in § 3, defensionem suam suscipiat, uti possunt in defensionis et responsionis scriptura vernacula lingua e sacro tribunali admissa.

§ 6. In quolibet tamen casu unica semper esse debet defensionis et responsionis scriptura, hoc est aut partis aut eius patroni: numquam vero duplex, id est utriusque.

Can. 19.

§ 1. Cum ad Sacrae Rotae protocollum pervenerit appellatio aliqua, aut commissio iudicandi aliquam causam in forma ordinaria, appellationis libellus aut litterae commissoriae ex Decani mandato transmittuntur Auditorum turno ad quem spectat iudicium in ordine et vice sua iuxta praecedentem cononem 12; turnus autem, assumpta causa, procedit ad eius examen iuxta ordinarias iuris normas.

§ 2. Quod si commissio iudicandi facta sit, non in forma ordinaria, sed speciali, idest videntibus quinque, vel septem, vel omnibus Auditoribus, aut dumtaxat pro voto; Sacra Rota servare in primis debet commissionis formam iuxta tenorem rescripti, et in reliquis iuxta regulas iuris communis et sibi proprias procedere.

Can. 20

Quoties quaestio in Sacra Rota fiat circa executionem provisoriam

alicuius sententiae aut circa inhibitionem executionis, res inappellabili sententia a solo Praeside turni, ad quem iudicium causale in merito spectaret, est definienda.

Can 21.

Praeses turni, seu Auditorum coetus, qui tribunal constituit, per se est etiam Ponens seu Relator causae. Quod si iustam habeat rationem declinandi hoc officium, auditis ceteris turni seu coetus Auditoribus, suo decreto statuet qui vice sua Ponentis munus suscipiat.

Can. 22.

§ 1. Si in aliqua causa opus sit instructione processus, instructio fiat iuxta receptas canonicas regulas.

§ 2. Ponens autem seu Relator non potest simul esse causae instructor, sed hoc officium a Decano debet demandari alicui Auditori alterius turni.

Can 23.

§ 1. Causa coram Sacra Rota introducta et instructa, actor, vel etiam conventus, si ipsius intersit, Ponentem rogabit ut diem dicat alteri parti pro contestatione litis, seu concordatione dubiorum.

§ 2. Ponens, vel eius studii adiutor, in calce libelli diem constituet. Quod in exemplari authentico alteri parti communicari statim debet.

Can. 24.

§ 1. Si die assignata pro concordatione dubiorum pars in ius vocata non compareat, et legitimam excusationem absentiae dare negligat, contumax declarabitur, et dubiorum formula ac dies propositionis causae ad postulationem partis praesentis et diligentis ex officio notum fiet alteri parti, ut si velit, excipere possit contra dubiorum formulam, et a contumacia se purgare, constituto ad hoc a Ponente vel eius studii Adiutore congruo temporis termino.

§ 2. Si partes praesentes sint, et conveniant in furmula dubii atque in die propositionis causae, et Ponens vel eius Adiutor ex parte sua nil excipiendum habeant, dabitur opportunum decretum quo id constabiliatur.

§ 3. Si vero partes non conveniant in formula dubii, aut in die propositionis causae : itemque si Ponens vel eius Adiutor censeant acceptari non posse partium conclusiones, definitio controversiae reservatur indicio totius turni : qui quaestione incidentali discussa decretum ad rem feret.

§ 4. Dubiorum formula utcumque statuta mutari non potest nisi ad instantiam alicuius partis, vel promotoris iustitiae, vel defensoris vinculi, audita altera parte, novo Ponentis vel turni decreto, prout fuerit vel a Ponente vel a turno statuta.

§ 5. Dies eodem modo mutari potest; sed haec mutatio fieri potest etiam ex officio, si Ponens vel turnus necessarium ducant.

Can. 25.

§ 1. Sententiae, decreta et acta quaelibet contra quae expostulatio facta sit, exhibenda sunt sacrae Rotae saltem decem dies ante litis contestationem.

§ 2. Documenta quae partes in propriae thesis suffragium producenda habent, triginta saltem dies ante causae discussionem deponenda sunt in protocollo Sacrae Rotae, ut a iudicibus et tribunalis administris atque ab altera parte examinari possint in ipso loco protocolli, unde ea asportari non licet.

§ 3. Debent autem esse legitima forma confecta, et exhibenda sunt in forma authentica, colligata in fasciculo, cum adiecto eorum indice, ne subtrahi aut deperdi possint.

Can. 26.

§ 1. Defensio typis est imprimenda: et triginta dies ante causae discussionem *(eodem nempe tempore ac documenta de quibus in can. praec. doponenda sunt in protocollo rotali)* distribuenda est duplici exemplari singulis iudicibus, notariis protocolli et archivii, itemque promotori iustitiae et vinculi defensori, si iudicio intersint. Commutari praeterea debet cum altera parte, aut partibus, ut responsioni locus hinc inde fiat.

§ 2. Defensioni adiungendum est Summarium, typis pariter impressum, in quo documenta potiora contineantur.

Can. 27.

§ 1. Responsiones decem dies ante causae discussionem, idest viginti dies post distributionem defensionis, exhibendae sunt una cum novis documentis, si quae adiungenda partes habeant, servatis etiam hoc in casu regulis can. 24 e can. 25.

§ 2. Quo facto conclusum in causa reputabitur: et partibus earumque patronis seu procuratoribus iam non licebit quidpiam adiungere aut scribere.

§ 3. Si tamen agatur de repertis novis documentis, fas semper est ea producere. Sed in eo casu pars exhibens probare tenetur se ea documenta nonnisi ad ultimum reperisse. Admissis vero his novis documentis, Ponens debet congruum tempus alteri parti concedere ut super iisdem respondere possit. Aliter nullum erit iudicium.

§ 4. In potestate autem et officio Ponentis est documenta futilia ad moras nectendas exhibita respuere.

Can. 28.

Spatia temporum superioribus canonibus constituta prorogari possunt a iudice ad istantiam unius partis, altera prius audita, vel etiam

coarctari, si ipse iudex necessarium duxerit, consentientibus tamen partibus.

Can. 29.

§ 1. Defensionis scriptura excedere non debet viginti paginas formae typographicae ordinariae folii romani. Responsiones decem paginas.

§ 2. Si ob gravitatem, difficultatem, aut grande volumen documentorum parti vel patrono necesse sit hos limites excedere, a Ponente supplici libello id ipsi impetrabunt. Ponens autem decreto suo statuet numerum ulteriorem paginarum quem concedit, quemque praetergredi nefas est.

§ 3. Exemplar tum defensionis tum responsionis antemquam edatur exhibendum est Ponenti vel eius studii adiutori, ut imprimendi atque evulgandi facultas impetretur.

§ 4. Nulla scriptura Sacrae Rotae destinata typis edi potest, nisi in typographia a Collegio Sacrae Rotae approbata.

Can. 30.

Quae dicuntur *informationes orales ad iudicem*, in Sacra Rota prohibentur: admittitur tamen moderata disputatio ad elucidationem dubiorum coram turno pro tribunali sedente, si alterutra vel utraque pars eam postulet, aut tribunal statuat ut eadem habeatur. In ea vera hae regulae serventur:

1.° Disputatio fiat die et hora a tribunali opportune assignanda tempore intermedio inter exhibitionem responsionis et assignatam iudicio diem.

2.° Partes regulariter non admittuntur ut per se ipsae causam suam dicant coram iudicibus; sed ad id deputare debent unum ex advocatis, quem sibi ad adsistendum, aut qua patronum vel procuratorem adsciverint. In potestate tamen tribunalis est eas rationabili de causa admittere, aut advocare et iubere ut intersint.

3.° Biduo ante disputationem partes exhibere debent Adiutori Ponentis quaestionis capita cum altera parte discutienda paucis verbis, una vel altera periodo, contenta. Eaque Adiutor partibus hinc inde communicabit, una simul cum quaesitis a turni Auditoribus praeparatis, si quae ipsi habeant, super quibus partes rogare velint.

4.° Disputatio non assumet oratoriam formam; sed sub Ponentis ductu ac moderatione circumscripta erit limitibus illustrandorum dubiorum.

5.° Adsistet unus ex notariis tribunalis ad hoc ut, si aliqua pars postulet et tribunal consentiat, possit de disceptatis, confessis aut conclusis, adnotationem ad tramitem iuris ex continenti assumere.

6.° Qui in disputatione iniurias proferat, aut reverentiam et obedientiam tribunali debitam non servet, ius ad ulterius loquendum amittit, et si agatur de procuratore vel advocato, puniri pro casus gravitate potest etiam suspensione aut privatione officii.

Can. 31.

§ 1. Assignata iudicio die Auditores in consilium ad secretam causae discussionem convenire debent.

§ 2. Unusquisque scripto afferet conclusiones suas seu votum cum brevibus probationibus tam in facto quam in iure. Attamen in discussione fas semper est Auditoribus a conclusionibus suis recedere, si iustum et necessarium ducant. Conclusiones autem suas singuli Auditores in actis causae doponere tenentur ad rei memoriam : secretae tamen ibi servabuntur.

§ 3. Ea demum sit sententia in qua firmiter conveniat duo saltem ex Auditoribus, aut pars absolute maior praesentium, si tribunal plus quam tribus Auditoribus costituatur.

§ 4. Si ad sententiam in prima discussione devenire iudices nolint aut nequeant, differre poterunt iudicium ad primum proximum eiusdem turni conventum, quem protrahi non licet ultra hebdomadam, nisi forte vacationes tribunalis intercedant.

Can. 32.

§ 1. Re conclusa in Auditorum consilio, Ponens super actorum fasciculo signabit partem dispositivam sententiae, idest responsiones ad dubia : quae a notario tribunatis partibus significari poterunt, nisi tribunal censuerit solutionem suam secreto servare usque ad formalis sententiae promulgationem.

§ 2. Haec intra decem dies, aut ad summum intra triginta in causis implicatioribus est peragenda : exaranda vero vel a causae Ponente vel ab alio ex Auditoribus, cui hoc manus in secreta causae discussione commissum sit.

§ 3. Eadem lingua latina est conscribenda ; et rationes tam in facto quam in iure sub poena nullitatis continere debet.

§ 4. Subsignabitur a Praeside turni ab aliis Auditoribus una cum aliquo ex notariis Sacrae Rotae.

Can. 33.

§ 1. Si sententia rotalis confirmatoria sit alterius sententiae sive rotalis sive alius tribunalis, habetur res iudicata, contra quam nullum datur remedium nisi per querelam nullitatis, vel per petitionem restitutionis in integrum coram supremo Apostolicae Signaturae tribunali.

§ 2. Si duplex sententia conformis non habeatur, a sententia rotali

ab uno turno lata datur appellatio ad turnum proxime sequentem iuxta canonem 12, intra tempus utile dierum decem ab intimatione sententiae, ad tramitem iuris communis.

Can. 34.

§ 1. Si, introducta causa, actor renunciare velit instantiae, aut liti, aut causae actibus, id ei semper licebit. Sed renunciatio debet esse absoluta nullique conditioni subiecta, subsignata cum loco et die a renunciante, vel ab eius procuratore speciali tamen mandato munito, ab altera parte acceptata aut saltem non oppugnata, et a iudice deinde admissa.

§ 2. Renuncians tamen tenetur hisce in casibus ad omnia consectaria, quae ex his renunciationibus profluunt ad tramitem iuris communis.

TITVLVS II.

SIGNATVRA APOSTOLICA.

Cap. I.

De constitutione et competentia Signaturae Apostolicae.

Can. 35.

§ 1. Supremum Apostolicae Signaturae tribunal constat sex S. R. E. Cardinalibus, a Summo Pontifice electis, quorum unus, ab eodem Pontifice designatus, Praefecti munere fungetur.

§ 2. Eique dabitur a Romano Pontifice adiutor, seu a Secretis, qui iuxta regulas eiusdem Signaturae proprias, sub ductu Cardinalis Praefecti, omnia praestabit quae ad propositae causae instructionem eiusque expeditionem necessaria sunt.

Can. 36.

§ 1. Praeter Secretarium erit etiam in Apostolica Signatura unus saltem notarius conficiendis actibus, conservando archivio, et adiuvando Secretario in iis quae ab eo ipsi committuntur: habebitur quoque custos conclavium eiusdem Signaturae: prior sacerdos, alter laicus.

§ 2. Eruut etiam aliquot Consultores, a Summo Pontifice eligendi, quibus poterit examen alicuius quaestionis pro voto ferendo committi.

§ 3. Quae ad nominationem, iusiurandum, obligationem secreti ac disciplinam pertinent, et pro administris Sacrae Rotae constituta sunt, serventur quoque, cum proportione, pro Apostolicae Signaturae administris.

Can. 37.

Supremum Apostolicae Signaturae tribunal videt tamquam sibi propria ac praecipua,

1.° de exceptione suspicionis contra aliquem Auditorem, ob quam ipse recusetur ;

2.° de violatione secreti, ad de damnis ab Auditoribus illatis, eo quod actum nullum vel iniustum in iudicando posuerint, iuxta can. 9 ;

3.° de querela nullitatis contra sententiam rotalem ;

4.° de expostolatione pro restitutione in integrum adversus rotalem sententiam quae in rem iudicatam transierit.

CAP. II.

De modo iudicandi Apostolicae Signaturae.

Can. 38.

Ad postulandam restitutionem in integrum et ad introducendum iudicium nullitatis contra sententiam rotalem dantur tres menses utiles a reperto documento aut a cognita causa, ob quam ad haec remedia recursus fieri potest.

Can. 39.

§ 1. Expostulatio ad Signaturam pro restitutione in integrum non suspendit rei iudicatae executionem.

§ 2. Nihilominus ad instantiam partis recurrentis Signatura potest, incidentali sententia, inhibitionem executionis iubere, aut obligare partem victricem ad congruam cautionem praestandam pro restitutione in integrum.

Can. 40.

§ 1. Libellus, quo causa introducitur, exhibendus est Secretario Signaturae Apostolicae.

§ 2. Cardinalis autem Praefectus, una cum Secretario, accepta instantia, examinare debet, utrum fundamentum aliquod boni iuris habeat : quod si desit, instantiam ipsam quamprimum reiicere ; sin vero habeatur, tenetur admittere.

Can. 41.

§ 1. In causa criminali, de qua sub num. 2 canonis 37, regulae processuales serventur, quae pro causis criminalibus a iure canonico statuuntur.

§ 2. In aliis iudiciis, de quibus in num. 1, 3 et 4, can. 37, Signatura procedere potest sola rei veritate inspecta, citata tamen semper parte adversa, vel conventa, vel cuius intersit, et praefixo partibus congruo peremptorio termino ad iura sua deducenda.

§ 3. Et in primo ex memorati iudicii casibus Apostolica Signatura inappellabili sententia definit utrum, an non, sit locus recusationi Auditoris. Quo facto, indicium ad Sacram Rotam remittit, ut iuxta suas regulas ordinarias procedat, admisso in suo turno, vel non, Auditore contra quem exceptio sublevata fuit, iuxta Signaturae sententiam.

In tertio casu de hoc tantum iudicat, sitne nulla rotalis sententia, et sitne locus eius circumscriptioni.

In quarto casu Apostolica Signatura, inappellabili sententia definit utrum, necne, locus sit restitutioni in integrum. Qua concessa, rem remittit ad Sacram Rotam, ut, videntibus omnibus, de merito iudicet.

Can. 42.

Cardinalis Praefectus, itemque Signaturae tribunal, si expedire reputent, convocare possunt Promotorem iustitiae et Defensorem vinculi penes Sacram Rotam, et ab eis votum exigere, vel etiam petere ut de actibus rotalibus, quae impugnantur, rationes explicent.

Can. 43.

In reliquis, quae necessaria sunt ad indicii expeditionem, et non sunt in praecedentibus canonibus cauta, servari in primis debent, congrua congruis refendo, regulae pro Santa Rota statutae, et deinde normae iuris communis.

TITVLVS III.

DE ADVOCATIS PENES SACRAM ROTAM ET APOSTOLICAM SIGNATVRAM

Can. 44.

§ 1. Advocati proprii ac nativi Sacrae Rotae et Signaturae Apostolicae sunt Advocati consistoriales.

§ 2. Admittuntur tamen et alii sive sacerdotes sive laici, qui laurea doctorali saltem in canonico iure instructi, post triennale tyrocinium vel qua adiutores penes aliquem ex Auditoribus, vel penes aliquem ex advocatis rotalibus, facto experimento coram Rotali Collegio, ab eodem idonei reperti sint, diploma advocatorum acceperint, a Sacrae Rotae Decano et ab uno ex notariis subsignatum, ac iusiurandum coram Rotali Collegio dederint de munere ex conscientia implendo.

Can 45.

§ 1. Advocati in causis coram Sacra Rota et Signatura Apostolica agendis tenetur servare tum communes leges canonicas tum regulas horum tribunalium proprius ; et in scripturis pro defensione exarandis lingua latina uti debent.

§ 2. Tenentur insuper de mandato Decani Sacrae Rotae aut Car-

dinalis Praefecti Signaturae Apostolicae gratuitum patrocinium aut gratuitam adsistentiam praebere iis, quibus Sacra Rota aut Signatura Apostolica hoc beneficium concesserit.

§ 3. Nefas eisdem est emere litem aut de extraordinario emolumento vel immodica rei litigiosae parte sibi vindicanda pacisci. Quae si fecerint, praeter nullitatem pactionis, a Sacra Rota congrua poena multari possunt, iuxta sequentem canonem.

Can. 46.

Collegium advocatorum consistorialium fungetur munere collegii disciplinae pro continendis in officio advocatis: qui, ex voto eiusdem Collegii, a Sacra Rota reprehensionis nota inuri, poena pecuniaria multari, suspendi, vel etiam ex albo advocatorum expungi poterunt.

APPENDIX

DE TAXATIONE EXPENSARVM INDICIALIVM

Cap. I.

De proventibus quae ad aerarium Sanctae Sedis spectant.

1. Acta quaelibet iudicialia in causis tum contentiosis tum criminalibus exarari debent in foliis sigillum Sedis Apostolicae referentibus, excepta prima instantia, et exceptis quoque foliis typis edendis de quibus in can. 25 et 26. Folia quatuor paginis constant et paginae triginta lineis.

Pretium uniuscuiusque folii coram Sacra Rota adhibendi est, lib. 1; coram Signatura Apostolica, lib. 2.

2. In eodem folio cumulari nequeunt acta diversa, quamvis ad eamdem causam spectantia.

3. Quoties documenta in protocollo Sacra Rotae exhibentur sive plura sint, sive pauciora, singulis vicibus pendenda est lib. 1.

4. Pro actu quo declaratur concordare exemplar alicuius documenti cum autographo, ad singula folia, lib. 0. 50.

5. Pro peritiis, si requirantur, et pro examine testium, si habendum sit, a requirente peritiam vel probationem per testes deponenda est penes officialem rotalem, pecuniae custodem, summa ab Adiutore Praesidis tribunalis taxanda, quae ab eo censeatur sufficiens ad expensas peritiae vel examinis testium solvendas.

6. In taxanda hac summa Adiutor aestimare debet, iuxta civilem Urbis usum, quid requiritur ad retribuendam peritorum operam, si de ipsa agatur, vel ad indemnitatem testibus praestandam, tum ob itineris expensas, tum ob cessatum lucrum ex interruptione laboris, si

de examine testium res sit. Praeterea tribunalis iura iuxta communes normas ei prae oculis habenda sunt.

7. Ad occurrendum expensis iudicialibus universe sumptis deponenda est in arca nummaria Sacrae Rotae pro prudenti Ponentis arbitrio pecuniae somma a 100 ad 500 libellas.

8. Proventus universi huc usque recensiti ad aerarium Sanctae Sedis spectant, et ad illud singulis mensibus transmitti debent iuxta regulam pro aliis Sanctae Sedis officiis assignatam.

Cap. II.

De proventibus qui cedunt in retributionem operis a singulis praestitae.

1. Pro versione alicuius actus a lingua non in usu penes Romanam Curiam in aliam usu receptam, retributio pro singulis foliis, lib. 1. 50.

2. Pro examinanda versione, et pro declaratione facienda a perito de eius fidelitate, ad singula folia, lib. 0. 50.

3. Pro simplici transcriptione, ad singulas, lib. 0. 25.

4. Pro extrahendis ex archivio documentis vel fasciculo (*posizione*) alicuius causae, tabularius ministerium suum gratuito debet praestare, si agatur de re ultimis decem annis acta ; si de antiquiori, ius habet ad lib. 5.

Cap. III.

De advocatorum et procuratorum proventibus.

1. Pro qualibet instantia exarata, lib. 5.

2. Pro concordatione dubiorum, ad singula dubia, lib. 5.

3. Pro interventu in examine testium in qualibet sessione, lib. 5.

4. Pro adsistentia examini, vel iuramento parti delato, lib. 5.

5. Pro congressibus cum cliente et cum aliis ad effectum causae, iuxta numerum et simul sumptis, a lib. 10 ad 100.

6. Pro accessibus ad tribunal, a lib. 5 ad 50.

7. Pro disputatione coram tribunali ad normam can. 30, a lib. 10 ad 25.

8. Pro examine omnium documentorum, lib. 50. ad 300.

9. Pro eorum ordinatione et summarii compositione, a lib. 50 ad 100.

10. Pro exaranda defensione, a lib. 200 ad 1000.

11. Pro responsione, a lib. 100 ad 200.

12. Pro simplici adsistentia ad normam can. 18, a lib. 100 ad 200.

13. Harum omnium taxarum motio, seu *liquatio*, facienda est ad tramitem communis iuris a Praeside tribunalis.

Cap. IV.

De exemptione a iudicialibus expensis et gratuito patrocinio.

1. Pauperibus ius est exemptionis ab expensis iudicialibus, et gratuiti patrocinii, iuxta praescripta superius can. 45, § 2.

2. Qui pauperes absolute dici non possunt, seb ob arctam suam conditionem ordinariis expensis ferendis pares non sunt, ad earum reductionem ius habent.

3. Qui exemptionem ab expensis vel earum reductionem assequi velit, eam postulare debet, dato supplici libello Praesidi turni vel Auditorum coetus, qui causam iudicandam habet, adductisque documentis quibus conditionem suam comprobet. Praeterea, nisi agatur de iudicio a SSmo commisso, demonstrare debet se non futilem neque temerariam causam agere.

4. Praeses turni postulationem ne admittat, nisi auditis, praeter partem postulantem, parte adversa, promotore iustitiae ac decano advocatorum consistorialium, requisitisque, si opus sit, notitiis etiam secretis super statu oeconomico postulantis.

5. Contra decretum Praesidis negantis exemptionem ab expensis vel earum reductionem, potest, intra utile tempus decem dierum, expostulatio fieri pro recognitione iudicii ad turnum, vel Auditorum coetum, cui causa iudicanda est.

6. Qui exemptionem ab expensis et gratuitum patrocinium concedit, simul debet unum ex advocatis designare, qui pauperis patrocinium vel adsistentiam suscipiat ad normam can. 45, § 2.

7. Si vero decreta tantum fuerit expensarum reductio, qui huiusmodi decretum tulit, debet simul normas saltem generales statuere intra quas reductio sit circumscribenda.

Cap. V.

De expensis in iudiciis coram Signatura Apostolica.

Eadem regula, congrua congruis referendo, servetur ac pro iudiciis coram S. Rota.

Datum Romae, die 29 Iunii 1908.

De mandato speciali SSmi D. N. Pii Papae X

R. Card. Merry del Val.

S. Congregazione del Concilio

Nuove dichiarazioni sul decreto Ne temere, *riguardanti gli sponsali ed il matrimonio.*

Romana et Aliarum. — 27 Luglio 1908 — Da Vescovi di svariati luoghi furono proposti alla S. Sede molti altri dubbii circa il decreto *Ne temere*, dei quali furono esaminati i seguenti:

I. " Utrum ad valida ineunda sponsalia partes teneantur subsignare scripturam unico contextu cum parocho seu Ordinario aut cum duobus testibus; an potius sufficiat ut scriptura, ab una parte cum parocho vel cum duobus testibus subsignata, remittatur ad alteram partem quae vicissim cum parocho vel cum duobus testibus subscribat.

II. " An ad sponsalium validitatem in scriptura sit apponenda data, seu adscriptio diei, mensis et anni.

III. " An vi decreti *Ne temere*, etiam ad matrimonia mixta valide contrahenda, ab Ordinario vel a parocho exquirendus et excipiendus sit contrahentium consensus.

IV. " Utrum ad valide et licite matrimoniis adsistendum, ad tramitem art. VI decreti, requiratur semper delegatio specialis, an vero sufficiat generalis.

V. " An in locis dissitis, ad quae missionarius singulis mensibus non venit — in quibus tamen, si peteretur, haberi posset, et vel ad eum aut ad alium missionarium, qui sit parochus in sensu decreti, absque gravi incommodo possent accedere sponsi — matrimonia contracta sine missionarii seu parochi praesentia retinenda sint uti valida.

VI. " Utrum ratione momentanei, inopinati et fidelibus prorsus incogniti transitus per aliquem locum, a quo iam a mense missionarius abest, interrumpi discenda sit illa rerum conditio, de qua in art. VIII decreti.

VII. " An et quomodo annuendum sit petitionibus Ordinariorum Sinensium qui ob peculiares illius regionis conditiones postularunt: 1.° exemptionem a praescriptionibus decreti in sponsalibus ineundis; 2.° dispensationem a praesentia parochi et quandoque etiam testium, sive in matrimoniis ex dispensatione contrahendis a baptizatis cum non baptizatis, sive in matrimoniis inter catholicos, qui sub paganorum potestate sunt constituti.

VIII. " Utrum subditi dioecesis Damaensis, in dioecesi tamen Bombayensi commorantes, et e converso subditi dioecesis Bombayensis degentes in dioecesi Damaensi, ut validum et licitum ineant matrimo-

nium, teneantur se sistere dumtaxat coram parocho personali vel possint etiam coram parocho territorii

La S. C., premessi i voti di un valente Canonista (1) e di un egregio Consultore (2), che scrissero dottamente, nei plenarii comizii del dì 27 Luglio 1907, dopo matura discussione, risolse:

Ad I. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Affirmative, servatis ad licitatem, quoad reliqua, praescriptionibus et instructionibus S. Sedis.

Ad IV. Quoad delegationem nihil esse immutatum, excepta necessitate cum licenti sacerdos determinato et certo, et restrictam ad territorium delegantis.

Ad V. Negative.

Ad VI Negative.

Ad VII. Quoad primum negative. Quoad secundum, concedendam esse Ordinariis facultatem dispensandi a forma substantiali matrimonii pro casibus tantum veræ necessitatis, cum potestate hanc facultatem etiam habitualiter subdelegandi missionum rectoribus; facto verbo cum SS.mo.

Ad VIII. Dilata.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il primo dubbio riguarda il caso, in cui gli sposuali vogliano contrarsi fra due che si trovano in luoghi differenti, e si chiede se la scrittura possa farsi nel luogo dello sposo, colla sua firma e quella del parroco o di due testimoni e poi mandarsi al luogo della sposa, la quale vi appone ancor essa la firma con quella del suo parroco e di altri due testi. Ad alcuni è sembrata valida cotal forma di sponsali. Ma non è così. A prescindere infatti da frodi che si potrebbero commettere mandando altrove la scrittura firmata da un sol contraente, fa d'uopo considerare che il contratto sponsalizio è di tal natura che richiede non solo la mutua promessa degli sposi, ma si ancora la loro mutua accettazione. Non potrebbe ciò aver luogo se nell'atto che una parte promette, l'altra parte stesse lontana: questa potrebbe accettare la promessa di quella, ma la sua promessa non sarebbe accettata dall'altra parte. Perciò giustamente la S. C. ha dichiarato che nell'atto sponsalizio devono trovarsi presenti amendue i contraenti.

b) Nel caso che uno sposo non potesse recarsi nel luogo dell'altra sposa, si darebbe luogo alla procura; giacchè, come il matrimonio può validamente e lecitamente contrarsi *per procuratorem*, molto più così

(1) P. Benedetto Ojetti S. J.
(2) P. Luigi da Poggia de' Min. Cappuccini.

potranno contrarsi gli sponsali (v. nostro Commento sul Decreto *Ne temere* ediz. V).

c) Il secondo dubbio riguarda la data da apporre alla scrittura sponsalizia. Il decreto non ne parla. Si può dunque tralasciarla? Alcuni erano di opinione affermativa. Però giustamente si è fatto considerare che la omissione della data potrebbe dar campo a frodi e ad incertezze. Potrebbesi infatti presentare due scritture senza data, sottoscritte da uno che contrae gli sponsali con spose differenti: qual sarebbe la vera scrittura? Inoltre potrebbe eccepirsi che qualcuno dei contraenti o non aveva la giusta età, o non era *sui compos*. Ad ovviare a tali inconvenienti, giustamente la S. C. richiede nella scrittura la data, cioè la designazione del giorno, del mese e dell' anno (1).

d) Il terzo dubbio è pei matrimonii misti, in cui la Chiesa vuole che il parroco assista passivamente ai detti matrimonii senza nulla dire e senza niente interrogare, e vietando che si celebrino in chiesa e con qualsivoglia sacro rito: ciò per significare l' abborrimento della Chiesa a siffatti matrimonii, dai quali spesso derivano effetti assai funesti. — La nuova legge intanto vuole che il parroco, sotto pena di nullità, debba richiedere e ricevere il consenso dagli sposi. Come dunque dovrà farsi?

e) Si è considerato che, stabilita la nuova forma sostanziale del matrimonio, non si deve recedere da essa neanco pei matrimonii misti; 1.° perchè se la Chiesa per questi concede la dispensa, perciò stesso ammette gli sposi, benchè di mista religione, a celebrare il matrimonio secondo la sua forma sostanziale — 2.° perchè con solo interrogare sul consenso, il parroco si ha come un pubblico notaio; non già come un sacro ministro — 3.° perchè l' astenersi dallo interro-

(1) La legge civile richiede nei testamenti pubblici la firma del testatore dei testimoni e dal notaro (art. 777 781); non fa parola della data. Eppure i giuristi credono la data necessaria per la validità. Si ascolti il Ricci *Corso teorico pratico di diritto civile*, *III*, *183*: " L' enunciazione della data cre-
" diamo sia indispensabile pel testamento pubblico, sebbene la legge non ne
" parli. Imperocchè, se non apparisca il tempo in cui il testamento fu fatto,
" non solo non si può stabilire se a quell' epoca il testatore e i testimoni
" avevano la capacità voluta dalla legge; ma, nel concorso di più testa-
" menti, non è dato conoscere quale sia anteriore e quale posteriore, e quale
" perciò debba avere la preferenza sull' altro. D' altronde il silenzio della
" legge in proposito non può essere interpretato nel senso che non richieda
" l' enunciazione della data nei testamenti pubblici, perchè, senza il bisogno
" di un testo s' intende sempre richiesto ciò che è di essenza dell' atto. Cre-
" diamo pertanto non doversi esitare a dichiarare la nullità di un testamento
" pubblico mancante di data „.

gare gli sposi di mista religione non fu mai prescritto formalmente dalla Chiesa, la quale vietò solo in simili matrimonii i sacri riti e le cerimonie (1): l'astenersi dalle interrogazioni fu solo per consuetudine — 4.° perchè, secondo l'E.mo Gasparri (*De Matr.*, n. 458), " in nonnullis regionibus, ut in Gallia et America Septemtrionali, parochus interrogat partes de consensu, cetera omnia omittens „ — 5.° perchè se la Chiesa sembra di rallentare solo in questo punto l'antico vigore; per tutt'altro mantiene le antiche disposizioni, il divieto cioè di celebrare siffatti matrimonii in Chiesa coi sacri riti e col santo sacrifizio; e con ciò, più che col non interrogare gli sposi, manifesta il suo abborrimento a codesti matrimonii. Di qui la dichiarazione che anche nei matrimonii misti vuolsi osservare rigorosamente la nuova forma sostanziale per parte del parroco, il quale dovrà richiedere e ricevere il consenso de' contraenti.

f) La risposta però al prefato dubbio ha pure: *servatis quoad reliqua, ad liceitatem, decretis et instructionibus S. Sedis.* Che vuol dire tutto ciò? I decreti della Chiesa intorno a questo punto riguardano, come abbiamo visto, il divieto di celebrare i matrimonii misti in chiesa e coi riti religiosi. Le istruzioni sono contenute soprattutto nella celebre *Circolare* del Card. Antonelli, la quale, dopo aver ricordati i detti decreti, e inculcate le cauzioni che fa d'uopo richiedere dagli sposi di mista religione, soggiunge: " Quod si in aliquibus locis sacrorum Antistites cognoverint easdem conditiones (celebrandi extra ecclesiam et absque parochi benedictione alioque ecclesiastico ritu) impleri haud posse, quin graviora exinde oriantur damna et mala, in hoc casu tantum Sanctitas Sua ad huiusmodi maiora damna ac mala vitanda, prudenti eorumdem sacrorum Antistitum arbitrio committit, ut ipsi... iudicent quando commemoratae conditiones de contrahendis mixtis hisce nuptiis extra ecclesiam et absque parochi

(1) Così Pio VI *in Litt. ad Episc. Mechlin.* 13 iul. 1783: " Parochus non assistat tali matrimonio in loco sacro, nec aliqua veste ritum sacrum praeferente indutus; neque recitabit super contrahentes preces aliquas ecclesiasticas, et nullo modo ipsis benedicat „.

Così pure la *Istruzione Antonelliana* del 15 nov. 1858 in cui s'insiste che nei matrimonii misti con dispensa dalla S. Sede " impleantur conditiones de mixtis hisce coniugiis extra ecclesiam et absque parochi benedictione, alioque ecclesiastico ritu celebrandis „.

Qui si parla sempre del divieto dei sacri riti e delle cerimonie religiose; non si fa parola dell'interrogare gli sposi. Solo pei matrimonii misti senza dispensa pontificia, qualora fosse assolutamente necessario presentarsi al parroco cattolico per evitare l'assistenza del parroco eretico, Gregorio XVI il dì 30 apr. 1841 permise in Austria l'assistenza meramente passiva del parroco, il quale non dovea interrogare, ma udire solo il consenso degli sposi.

benedictione impleri minime possint, et quando in promiscuis hisce coniugiis ineundis tolerari queat mos adhibendi ritum pro matrimoniis contrahendis in dioecesano Rituali legitime praescriptum, exclusa tamen semper missae celebratione „.

g) Si noti però che tutti questi *decreti* e tutte queste *istruzioni* sono per la *liceità;* giacchè per la *validità* fa d' uopo attenersi alla forma sostanziale del decreto, in cui va compreso il richiedere ed il ricevere da parte del parroco il consenso degli sposi.

h) Il quarto dubbio è sulla delegazione al matrimonio, e si chiede se questa possa darsi generale, ovvero debba essere speciale. Il decreto prescrive nell' art. VI che la delegazione può darsi *alio sacerdoti determinato ac certo ut matrimonio intra limites territorii adsistant.* Vuole perciò che il sacerdote sia *determinato* e *certo*, ma non dice che la delegazione debba darsi *in singulis casibus.* Coerentemente a ciò si è risposto che la nuova legge niente ha mutato circa la delegazione, tranne solo che debba darsi a sacerdote determinato e dentro i limiti del territorio di chi delega.

i) Qui fa d' uopo riflettere che, dicendosi *sacerdoti determinato ac certo*, non vuol dire che la delegazione possa darsi ad un solo sacerdote; ma che possa darsi anche a più sacerdoti, purchè determinati e certi. Ed inoltre che la condizione *intra limites territorii* è solo pei semplici sacerdoti; non già pei parrochi o per gli Ordinarii, pei quali occorre non vera delegazione, ma semplice permesso, giusta gli art. III e V del decreto.

l) La disciplina antica circa la delegazione generale, che ha vigore anche oggidì, porta che l' Ordinario, ovvero il parroco, possono delegare generalmente ai matrimonii i coadiutori, i sostituti e qualunque altro sacerdote addetto alla cura. Possono anche i parrochi dare generale delegazione agli altri parrochi del luogo; però non senza il permesso del Vescovo e solo nelle grandi città, per giuste e gravi ragioni, e pel tempo dal Vescovo determinato. — Quanto ai semplici sacerdoti non addetti alla cura, la delegazione deve darsi *in singulis casibus.* Tutto ciò nondimeno per la sola liceità (v. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 311).

m) Dai luoghi lontani di missioni, dove non sempre si può avere il parroco, sonosi elevati parecchi altri dubbii. Il dubbio quinto di queste dichiarazioni riguarda appunto i detti luoghi. Il decreto permette il matrimonio solo innanzi a due testimoni quando il parroco od un sacerdote da lui delegato manca da un mese. Or si domanda se possa ciò farsi quando se si chiedesse il parroco lo si potrebbe avere facilmente; ovvero quando si possa ricorrere senza grave incomodo ad un parroco vicino. E la risposta è negativa per amen-

due i casi; cosicchè il matrimonio celebrato solo innanzi ai testi sarebbe nullo anche nell' assenza del parroco da un mese quando facilmente, chiedendolo, si può avere; oppure si può con lieve incomodo andare ad un parroco vicino.

n) La ragione si è che il decreto non dice nell' art. VIII *si parochus a mense abest*; ma *si parochus a mense haberi non potest*. Or quando questi si può invitare e facilmente si può avere, non si verifica la condizione del decreto. Così pure non si verifica quando si può andare senza incomodo ad un parroco vicino; giacchè il decreto non dice che il parroco dev' essere solamente proprio, ma parla di qualunque parroco. È vero che per la liceità occorre il permesso del parroco proprio; ma per una giusta ragione si può fare a meno di tal permesso. Ed è ragione giustissima la mancanza del proprio parroco da tempo considerevole.

o) Il sesto dubbio concerne altresì la mancanza del parroco da un mese in un luogo; e si domanda se questo mese può aversi per interrotto quando il parroco transitasse momentaneamente per quel luogo senza antecedente avviso, e senza che i fedeli lo sappiano. La risposta è negativa; dacchè le circostanze descritte nel caso fanno sì che il passaggio del parroco non giovi per nulla a chi abbia bisogno di sposare.

p) Ciò però corre quando tutte le predette circostanze si avverino; imperocchè, laddove ne manchi qualcuna, il mese dovrà considerarsi come interrotto. Sarà perciò interrotto: 1.° se il parroco o il sacerdote da lui delegato abbia dato preventivo avviso del suo passaggio — 2.° se egli si sia fermato qualche tempo nel luogo degli sposi — 3.° se il suo transito si fosse fatto noto ai fedeli, onde questi ne avessero potuto usufruire. Insomma se il parroco, passando per quel luogo, avesse potuto assistere al matrimonio, benchè gli sposi lo avessero o ignorato o ne fossero stati per altre cause impediti: questi in tal caso non potrebbero validamente contrarre innanzi ai soli testimoni durante il mese così interrotto.

q) Il settimo dubbio contiene alcuni quesiti fatti da taluni Vescovi della Cina, che riguardano gli usi particolari di quei luoghi. Ivi è costume che gli sponsali si contraggono da' genitori e non dai figli, i quali neppur sono presenti al contratto, e spesso mal volentieri s' indurrebbero a contrarre. Questa forma di sponsali è ammessa dalle leggi civili di quel luogo e sarebbe assai difficile mutarla. Chiedevasi perciò se possa essere anche canonicamente riconosciuta.

r) La risposta negativa è ragionevolissima. Non sono i genitori che devono contrarre validamente. L' uso dei Cinesi è opposto alla libertà del contratto, e però è contrario al diritto di natura. — È vero che

nelle Decretali (*cap. un. de desp. impub.* § 2) si ammettono gli sponsali contratti dai genitori; ma richiedevasi la presenza de' figli e la tacita loro annuenza: il che non si osserva presso i Cinesi.

s) L'altro quesito de' Vescovi della Cina riguarda i matrimonii fra cattolici ed infedeli, ed i matrimonii fra soli cattolici. Quanto ai primi, spesso avviene che, dopo ottenuta la dispensa dalla disparità di culto, la parte infedele non vuol presentarsi al parroco per la celebrazione del sacramento. Quanto ai secondi, avviene talvolta che una delle parti cattoliche o amendue si trovino soggette ad infedeli che proibiscono loro assolutamente l'assistenza del parroco e talune volte anche dei testi.

t) Perchè fosse possibile contrarre ivi codesti matrimonii, occorreva un opportuno provvedimento. E con savio consiglio la S. C. ha deciso che, pur mantenendo integre le disposizioni del decreto, si conceda a quei Vescovi la facoltà abituale di dispensare nei singoli casi di vera necessità e la potestà di suddelegare la detta facoltà, pure abitualmente, ai rettori delle missioni.

u) Dell'ultimo dubbio rimandato parleremo quando verrà data dalle S. C. la relativa risoluzione.

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulg. di 300 giorni a due orazioni per avere buoni chierici e perchè siano conservati buoni nella milizia.

ORATIO AD POSTULANDOS CLERICOS

Ant. Quid statis tota die otiosi? Ite et vos in vineam meam.

℣. Rogate Dominum messis.

℟. Ut mittat operarios in messem suam.

Oremus. Deus qui non vis mortem peccatoris, sed magis ut convertatur et vivat, da, quaesumus, per intercessionem B. Mariae semper Virginis et omnium Sanctorum, operarios Ecclesiae tuae, qui sint cooperatores Christi, et se impendant et superimpendant pro animabus. Per eumdem D. N. I. C.

ORATIO PRO CONSERVATIONE CLERICORUM IN MILITIA

Ant. Nemo mittens manum suam ad aratrum et suspiciens retro aptus est regno Dei.

℣. Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus.

℟. Ut ei placeat cui se probavit.

Oremus. Deus infirmitatis humanae singulare praesidium, exaudi, quaesumus, preces quas pro fratribus in discrimine positis humiliter fundimus, ut famulos tuos ab omni eruas peccatorum nequitia et in tua protectionis securitate constituas. Per Dominum N. I. C. etc.

Utramque hanc orationem recitantibus devote, indulgentiam tercentorum dierum pro unaquaque concedimus.

Die 29 Martii 1908.

PIUS PP. X

Praesentis Rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 30 Martii 1908.

D. Panici, Arch. Laodicen. *Secret.*

II.

Indulg. plenar. ad un atto di consacrazione della propria famiglia al sacro Cuor di Gesù.

Beatissime Pater,

Fr. Iacobus Bund, Procurator Generalis Congregationis Sacrorum Cordium, vulgo dictae " a Picpus „, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter exponit, Congregationem pro fine habere cultum erga SS. Cor Iesu et Immaculatum Cor Mariae fovere magisque in dies propagare; inter media autem adhibita eminere consecrationem familiarum Sacratissimo Cordi Iesu.

Ut haec praxis uberiores adhuc proferat fructus, humiliter efflagitat Orator ut Sanctitas Vestra concedere dignetur indulgentiam plenariam, defunctis applicabilem in favorem illorum fidelium qui, sacra Communione refecti, sub sequenti formula sese suamque familiam Sacratissimo Cordi Iesu solemniter consecrant, lucrandam tum prima vice, tum deinceps semel in anno, die qua consecrationem solemniter renovant.

Et Deus, etc.

Iuxta preces in Domino, die 19 Maii 1908.

PIUS PAPA X.

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem, etc.

Datum Romae, e Secretaria superius memorata, die 15 Iunii 1908.

J. M. C. Coselli *Substitutus.*

Consacrazione della propria famiglia al sacro Cuore di Gesù.

O sacro Cuor di Gesù, Voi che avete manifestato alla B. Margherita Maria il desiderio di regnare sulle famiglie cristiane, noi veniamo oggi a proclamare la più assoluta autorità Reale sulla nostra. Noi vogliamo far fiorire nel nostro seno le virtù alle quali Voi avete promessa la pace quaggiù, vogliamo bandir lontano da noi lo spirito mondano che Voi avete maledetto.

Voi regnerete sulle nostre intelligenze per la semplicità della nostra fede; regnerete sui nostri cuori per l'amore senza riserva ond' essi bruceranno per Voi e se ne accenderà la fiamma con ricevere frequentemente la divina Eucaristia.

Degnatevi, o divin Cuore, di presedere alle nostre riunioni, di benedire le nostre opere spirituali e temporali, di allontanare le nostre inquietudini, di santificare le nostre gioie, di alleviare le nostre pene. Se mai l' uno o l' altro di noi abbia la sventura di offendervi, ricordate a lui, o Cuor di Gesù, che Voi siete buono e misericordioso verso i peccatori penitenti. E quando suonerà l' ora della separazione, quando la morte verrà a gettare il dolore in mezzo a noi, noi saremo tutti, e quelli che partono e quelli che restano, sommessi ai vostri decreti eterni. Noi ci consoleremo col pensare che un giorno verrà, in cui tutta la famiglia, riunita in Cielo, potrà cantare per sempre le vostre glorie e ringraziarvi dei beneficii.

Si degni il cuore Immacolato di Maria, si degni il glorioso Patriarca S. Giuseppe presentare a Voi questa consacrazione, e noi la ricorderemo tutti i giorni di nostra vita!

Viva il Cuor di Gesù, nostro Re e nostro Padre!

Sacra Congregazione degli Studii

Norme pel profitto spirituale degli alunni di teologia nella Università cattolica di Friburgo.

Reverendissime Pater,

Quum Nobis perspectum sit optime, omni ex parte, sacrae theologiae disciplinam in isto archigymnasio tradi, uberesque esse fructus qui percipiuntur, nihil Ipsi prius habuimus, quam ut Vobis his litteris gratulationem faceremus.

Verum si maxime interest sacrorum alumnos sana et interiori doctrina abundare, pariter viros ecclesiasticos decet, imbui iisque virtutibus, quae sunt potissimum cleri.

Quapropter, ut hi non minus probitate et pietate, quam scientia floreant, vehementer moderatores hortamur, ut singulari diligentia in alumnis atque in singulis domibus sive contubernis, apud quae habitant, vigilent. Neque exquirere dubitent de moribus singulorum, nullo excepto, sive sint discipuli, sive auditores eosque reprehendere qui de recta via deflecterent, re ad Episcopum suae dioecesis delata.

Quo porro id quod volumus plenius assequamur, sacrae theologiae disciplinae sive Facultati, cuius est non solum sacram theologiam sive theorice sive practice, uti aiunt, docere aliis omnino exclusis, sed etiam vigilare, legem suademus, qua ipsi vigilantiae rite atque efficienter prospiciat et consulat his praecipuis capitibus praescriptis:

a) ne quis sine speciali venia sui Episcopi extra contubernium sive convictum theologicum vitam degat;

b) ne domus ulla aperiatur, ad recipiendos alendosque iuvenes, qui in archigymnasio Friburgensi apud Helvetios sacrae theologiae operam navant sine venia ipsius Facultatis, cuius est constitutiones de vigilantia adprobare et ratas habere;

c) ut omnes clerici quotannis in quovis convictu theologico habitent, exercitiis spiritualibus vacent iis diebus a decano Facultatis sacrae theologiae indicendis.

Ceterum ipsi dona spe freti quae supra diximus religiose servatum iri significamus gratissimum Nobis Vos facturos, si quotannis de alumnorum moribus et vita ad sacrum hoc Consilium studiis regundis retuleritis.

Summa cum observantia Nos profitemur.

Vobis addictissimum.

F. Card. Satolli *Praef.*

Romae quinto calendas maii 1908.

Reverendissimo Patri

Patri Gallo Mariae Manser,

Praefecto sive Decano sacrae theologiae Facultatis in archigymnasio Friburgensi apud Helvetios, eiusque adiutoribus. *Friburgum.*

Sacra Penitenzieria.

Dubbi circa i Senatori e i Deputati della Francia.

Beatissime Pater,

Vicarius Generalis dioecesis N..... implorat solutionem sequentium dubiorum:

I. An Deputati et Senatores Galliae qui votis sui legem Separatio-

nis, ut aiunt, constituerunt, subiaceant, ipso facto, excommunicationi latae sententiae?

II. Quatenus affirmative, an Ordinarius debeat contra illos declaratoriam excommunicationis sententiam ferre ut ecclesiastica sepultura priventur?

III. Quatenus negative, an iidem subiaceant excommunicationi tantum ferendae sententiae?

IV. Si iidem Deputati et Senatores excommunicati non sunt, an habendi sunt ut peccatores publici ita ut sint omni ecclesiastica sepultura privati?

V. Quatenus negative, an expedit praedictos si decedant, iisdem religiosis honoribus tumulari quibus caeteri fidelium et utrum conveniat observare practicam hanc norman: ut eisdem Deputati et Senatoribus defunctis concedatur tantum missa lecta cum simplici absolutione cadaveris?

Et Deus...

Sacra Poenitentiaria, mature consideratis exquisitis, respondet:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Ad id Episcopum minime teneri, nec generatim consulendum, nisi specialis ratio aliud prorsus exigat.

Ad III. Provisum in primo.

Ad IV. Si notorie constet huiusmodi homines in peccato suo decedere, indigni sunt ecclesiastica sepultura.

Ad V. Si poenitentes defuncti sint, non sunt privandi consuetis honoribus; si res dubia sit, *affirmative* ad secundam partem.

Datum Romae ex S. Poenitentiaria die 20 Maii 1908.

GIORGI, S. P. *Regens.*

Secreteria di Stato

I.

Lettera agli Ordinarii della Francia e facoltà loro concesse circa l' alienazione e la composizione sui beni ecclesiastici.

Monseigneur,

Le Saint-Père, désireux, dans les pénibles conditions actuelles de l' Eglise de France, de faciliter aux Evêques l' administration de leurs diocèses, et de pourvoir à la conscience des fidèles en ce qui concerne l' aliénation des biens ecclésiastiques usurpés par le gouvernement, a jugé opportun d' envoyer aux Ordinaires les instructions

et les pouvoirs ci joints, visant certains cas plus pratiques et plus fréquents.

Relativement aux biens immeubles, Sa Saintetè accorde aux Ordinaires le pouvoir soit d' admettre à une équitable composition (nn. 1-7) et d' absoudre des censures ceux qui en auraient achetés, sans autorisation préalable de l' Eglise (nn. 9 12), soit d' en permettre la acquisition, sous la réserve que l' acquéreur entre aussitôt en composition avec l' autorité ecclésiastique (nn. 13-14).

Une exception est faite quant à l' achat des églises, des évêchés, des séminaires et des presbytères ; les evêques auront dès lors, pour chaque cas qui s' en présentera, à recourir au Saint-Siège, en lui exposant le fait avec toutes ses circonstances (n. 15).

Les Ordinaires ont aussi la faculté de pourvoir à la conscience de ceux, qui, sans permission légitime, auraient exercé pour leur utilité personnelle l'action en reprise, en revendication, en révocation, ou en résolution des biens ecclésiastiques grevés de fondations pieuses (n. 8). Ils devront exhorter les fidèles à intenter ces actions dans le but d' assurer l' exécution des obligations imposées par les fondateurs (n. 16).

Ils pourront en outre permettre à ceux, dont les biens seraient grevés de charges de célébration de messes ou en faveur d' oeuvres pieuses, de les libérer, moyennant le versement d' une somme suffisante pour remplir ces charges (n. 17).

Enfin le Saint-Pére a daigné accorder aux Evêques d' autres pouvoirs relativement aux biens mobiliers et aux locations (nn. 18-22).

Les Ordinaires devront avoir soin de faire instruire les fidèles des lois de l' Eglise en cette matière ; que ceux-ci soient informés notamment des censures et des peines édictées par le saint Concile de Trente contre quiconque achèterait, sans autorisation de qui de droit, des biens ecclèsiastiques usurpés par les gouvernements ; que s' ils avaient commis pareille faute, ils n' en pourraient être absolus, que moyennant une équitable composition avec l' Eglise, par suite de laquelle ils resteraient dispensès de la restitution des biens.

Agréez, Monseigneur, l' expression de mes sentiments dévoués en N. S.

Rome, le 24 Septembre 1907.

R. Card. MERRY DEL VAL.

Ex audientia SS.mi, die 21 Septembris 1907.

SS.mus D. N. Pius divina providentia PP. X, referente me infrascripto Cardinali a Secretis Status, attentis specialibus circumstantiis in quibus nunc Ecclesia catholica in Gallia versatur, fidelium spi-

rituali bono consulere cupiens in iis quae bonorum ecclesiasticorum alienationem respiciunt, facultates quae sequuntur illius nationis Ordinariis concedere dignatus est.

A. — FACULTATES DE BONIS IMMOBILIBUS.

I.

1. *Admittendi* ad aequam compositionem, iuxta normas quae sequuntur, christifideles qui bona immobilia Ecclesiae erepta sine eiusdem Ecclesiae venia acquisierunt; vel acquisita alienaverunt; et praedictorum haeredes et quoscumque successores.

2. Procedat Ordinarius, in compositione facienda, de intelligentia aliorum Ordinariorum si quorum intersit, et de consensu eorum qui respectivas causas pias canonice repraesentant, aliorumque canonice interesse habentium.

3. In quantitate aequae compositionis determinanda considerentur:

a) fundorum valor realis eo tempore quo compositio initur;

b) pretium emptionis;

c) praesens oratorum status;

d) id in quo ipsi oratores cum damno Ecclesiae ditiores facti sunt;

e) onera pia, quorum, si adsint, praecipue ratio habenda est.

Quoad vero eorumdem onerum redemptionem, condonationem vel reductionem, quatenus opus fuerit, provisum est in sequenti n. 17.

4. Benignior esse potest compositio si pretium solutum, citra culpam emptoris, superet praesentem valorem fundorum, et pro haeredibus eorum, qui bona ecclesiastica ut supra iniuste possederunt, sed alias causas pias fundaverunt aut iuvarunt.

5. Ordinarius, quando agitur de fundis in quibus aliqua sita est ecclesia, vel agitur de rebus sacris mobilibus, oratores oretenus moneat de obligatione qua tenentur faciendi, sub directione Ordinarii pro tempore, quod poterunt pro sacrarum aedium et templorum conservatione, et res sacras nunquam in usus profanos convertendi seu deputandi, idque debitis modis notificandi suis haeredibus et successoribus.

6. Pecuniae vero summas ex compositione acceptas, etiam tenues, ipse Ordinarius quamprimum et quam tutissime possit, favore causarum piarum ad quas de iure pertinent, in titulos liberos (*valeur au porteur*) quos viri competentes tutos agnoverint, investire et ad nutum S. Sedis conservare satagat: neque alienet sine eiusdem venia, neque commutet, nisi urgeat necessitas et tempus non suppetat recurrendi ad S. Sedem.

Quod si supradictae summae pertineant ad causam piam alterius dioecesis, trasmittendae erunt ad eiusdem Ordinarium.

Si eaedem pertineant ad Ordines vel Congregationes religiosas, requiritur, ut eis tradi possint, venia S. Sedis in singulis casibus.

Quod si summae spectarent ad causam piam iam extinctam, vel ad ecclesiam in qua divina officia amplius celebrari non valeant, Ordinarius ipsarum fructus impendat in bonum alterius causae piae, praesertim ecclesiarum, presbyterorum et clericorum pauperum, prout melius in Domino iudicaverit, celebratis tamen missis et caeteris persolutis suffragiis, si quae praefinita fuerint.

7. Nullum documentum peractae compositionis cuipiam tradatur; quod si illud omnino exigatur, Episcopus iis qui se composuerunt, poterit in scriptis id tantum declarare: *eos omni obligatione conscientiae erga Ecclesiam ratione fundorum etc., exemptos et solutos esse.*

8. Ad compositionem Ordinarius admittere poterit etiam fideles qui iuxta leges civiles per actionem recuperationis (*action en reprise, en revendication, révocation ou en résolution*) in utilitatem propriam vindicarunt bona sive immobilia sive mobilia, Ecclesiae donata pro legatis piis adimplendis, quoties vindicata bona ex integro Ecclesiae restituere nequeant.

II.

9. *Absolvendi*, Apostolica auctoritate, sive per se sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam, ad hoc in singulis casibus subdelegandam, oratores in praemissis culpabiles, postquam ut supra se composuerint, a censuris et poenis ecclesiasticis in quas propterea quomodolibet inciderint, cum congrua poenitentia salutari et reparatione scandali, meliori quo fieri poterit modo, prudenti iudicio absolventis.

10. Qui ob paupertatem compositionem inire nequunt, absolvi poterunt cum obligatione ut si ad meliorem conditionem devenerint, Ecclesiae satisfaciant, ac interim scandalum removeant.

Item qui statim nequeunt statutam compositionem solvere, si obligationem emittant de ea opportuno tempore solvenda; remoto interim scandalo.

11. Ordinarius moneat confessarios ut si ad poenitentes in periculo mortis constitutos et in praemissis culpabiles vocentur, prudenter compositionem urgeant; quod si haec obtineri nequeat vel quia tempus non suppetit vel ob alias rationabiles causas, satis erit si aegrotus eam haeredibus imponat, vel serio promittat eam initurum si convaluerit, remoto scandalo.

12. Ordinarius confessariis sibi benevisis, tempore quadragesimae, vel sacrarum missionum, vel urgente paschali praecepto, facultatem concedere poterit absolvendi eos qui compositionem statim inire ne-

queunt, dummodo iidem serio promittant se infra duos menses ab accepta absolutione, recursum habituros ad Ordinarium pro obtinenda compositione, remoto interim scandalo.

III.

13. *Permittendi* christifidelibus ut bona Ecclesiae acquirere valeant, remoto scandalo et ea conditione ut statim ad compositionem, ut supra faciendam, deveniant.

14. Si agatur de bonis ad Ordinem vel Congregationem religiosam pertinentibus, requiritur consensus Superiorum eiusdem Congregationis.

15. Exceptas tamen voluit Sanctitas Sua ecclesias, seminaria nec non domus episcopales et parochiales, pro quibus emendis ad S. Sedem recurrendum erit in singulis casibus.

16. Ordinarius permittere poterit (imo suadeat) ut fideles qui iuxta leges civiles ius habent, actionem recuperationis (*action en reprise, en revendication, en revocation ou en résolution*) exerceant ad hoc, ut pia onera iuxta mentem fundatorum adimpleri possint. Datur autem Ordinario facultas concedendi oratoribus partialem remissionem bonorum recuperatorum, quoties speciales circumstantiae in aliquo casu occurrant, quae iuxta prudens eiusdem Ordinarii iudicium et conscientiam, id exigant.

IV.

17. *Indulgendi* iis qui super bonis quibuscumque habent imposita legata pia vel missarum onera, ut ea redimere valeant data summa, cuius fructus quotannis redditus sufficientes ac tutos praebeat pro integro eorumdem onerum adimplemento. Quod si aliqua condonatio ex toto vel ex parte, si eis satisfactum non fuerit, vel reductio pro futuro, sive ad tempus sive in perpetuum, concedenda videatur, id Ordinarius facere poterit, omnibus tamen circumstantiis et causis consideratis et perpensis.

B. — FACULTATES DE REBUS MOBILIBUS ET CONDUCTIONIBUS.

Insuper eaden Sanctitas Sua praelaudatis Ordinariis infrascriptas concedit facultates, quibus sive per se sive per vicarium in spiritualibus generalem, sive per alias idoneas eccclesiasticas personas ad hoc, etiam habitualiter, specialiter subdelegandas, uti licite et libere valeant.

I.

18. *Indulgendi* christifidelibus ut res annonarias, fructus terrae, res mobiles, vel inter mobiles adnumerandas, ad ecclesias aut loca pia

spectantes, et a Gubernio usurpatas, acquirere licite valeant, remoto prudenter scandalo, atque erogata aliqua eleemosyna favore praesertim ecclesiarum seu personarum, ad quas res ipsae spectabant, ab Ordinario sive a subdelegato taxanda, quatenus emerint pretio quod iudicio Ordinarii aut subdelegati fuerit minus iusto; ita tamen, ut si agatur de rebus quae non sint usu consumptibiles, sive quae servando servari possint, earum rerum elenchum Ordinario tradere emptores teneantur, et parati sint eas quandocumque ecclesiis, seu locis piis, recepto soluto pretio restituere; et curando pro viribus, ut supellectiles, vasa ac utensilia sacra in usum aliarum ecclesiarum transferantur, nec in usus profanos assumantur.

II.

19. *Providendi* sub iisdem conditionibus ut supra, et praevia eorum absolutione cum congrua poenitentia salutari, iis qui easdem res iam emerint.

III.

20. *Indulgendi* pariter christifidelibus, ut bona ecclesiastica a Gubernio occupata, vel ab iis qui a Gubernio illa aquisierunt sine licentia S. Sedis, conducere, seu iam conducta retinere valeat, imposita illis aliqua eleemosyna favore personarum seu ecclesiarum, ad quas eadem bona de iure pertinent, quatenus conduxerint pretio quod iudicio Ordinarii seu subdelegati fuerit minus iusto, et obligatione faciendi quantum poterunt sub directione Ordinarii pro conservatione praesertim sacrarum aedium ac templorum, quae eisdem bonis fuerint adnexa, ac praevia absolutione cum poenitentia salutari quatenus illicite conduxerint, nec non remoto ac reparato scandalo.

21. Quamvis autem optandum maxime sit, ut huiusmodi conductiones ad breve tempus fiant, Sanctitas Sua declarat non obstare quominus, sic iubente Gubernio seu locatore, conductio fiat ultra triennium, sed tamen infra decennium.

22. Vult autem SS.mus Pater ut locationes ecclesiarum seminariorum, domorumque episcopalium et parochialium permitti nequeant nisi in casibus necessitatis vel evidentis Ecclesiae utilitatis.

Contrariis quibuscumque minime non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Vaticanis die, mense et anno praedictis.

R. Card. Merry del Val.

II.

Lettera al R.mo D. Pasquier, Rettore del Cattolico Istituto di Angers, intorno alla necessità che i chierici frequentino le università civili.

Monseigneur,

Vous avez récemment proposé au Saint-Siége les questions suivantes.

1° Est-il contraire à l' Encyclique *Pascendi* que les clercs, les prêtres et les religieux préfèrent aux Facultés catholiques des lettres et des sciences les facultés civiles, s' incrivent à ces derniéres et en suivent les cours, lorsqu' il n' y a en réalité aucune nécessité vraie, comme le témoignent les succés des Facultés catholiques ?

2° Les clercs et les prêtres, professeurs ou surveillants dans un collége d' une ville où se trouvent seulement des Facultés civiles, sont-ils dans le *cas de nécessité* visé par la lettre aux évéques (n° 26051) ? Peuvent-ils s' inscrire á ces Facultés et en suivre les cours ?

3° Peut-on regarder comme *une trés rare exception* (lettre aux évéques, n° 26051) le cas où un collége comptera parmi ses professeurs et ses surveillants six ou sept prêtres ou clercs s' inscrivant á ces Facultés civiles et suivant les cours ?

Or, d' ordre de Sa Sainteté, je m' empresse de vous communiquer les réponses aux questions susdites :

Ad 1. *Affirmative ;*

Ad 2. *Negative,* á moins que, dans des cas exceptionnels, des raisons trés graves et spéciales s' y ajoutent, dont l' appréciation est rèservée á l' évêque ;

Ad 3. *Negative.*

Agréez, Monseigneur, l' assurance de mes sentiments dévoués en Notre-Seigneur.

Rome, 5 Novembre 1907.

R. Card. Merry Del Val

Commissione Pontificia per gli Studii Biblici.

Dell' indole e dell' autore del libro d' Isaia.

Propositis sequentibus dubiis Commissio Pontificia de Re Biblica sequenti modo respondit :

Dubium I. — Utrum doceri possit, vaticinia quae leguntur in libro Isaiae, — et passim in Scripturis, — non esse veri nominis vaticinia,

sed vel narrationes post eventum confictas, vel, si ante eventum praenuntiatum quidpiam agnosci opus sit, id prophetam non ex supernaturali Dei futurorum praescii revelatione, sed ex his quae iam contigerunt, felici quadam sagacitate et naturalis ingenii acumine, coniiciendo praenuntiasse?

R. *Negative.*

Dubium II. - Utrum sententia quae tenet, Isaiam ceterosque prophetas vaticinia non edidisse nisi de his quae in continenti vel post non grande temporis spatium eventura erant, conciliari possit cum vaticiniis, imprimis messianicis et eschatologicis, ab eisdem prophetis de longinquo certo editis, necnon cum communi SS. Patrum sententia concorditer asserentium, prophetas ea quoque praedixisse, quae post multa saecula essent implenda?

R. *Negative.*

Dubium III. — Utrum admitti possit, prophetas non modo tamquam correctores pravitatis humanae diviuique verbi in profectum audientium praecones, verum etiam tamquam praenuntios eventuum futurorum, constanter alloqui debuisse auditores non quidem futuros, sed praesentes et sibi aequales, ita ut ab ipsis plane intelligi potuerint; proindeque secundam partem libri Isaiae (cap. XL-XLVI), in qua vates non Iudaeos Isaiae aequales, at Iudaeos in exilio babylonico lugentes veluti inter ipsos vivens alloquitur et solatur, non posse ipsum Isaiam iamdiu emortuum auctorem habere, sed oportere eam ignoto quidam vati inter exules viventi assignare?

R. *Negative.*

Dubium IV. — Utrum, ad impugnandam identitatem auctoris libri Isaiae, argumentum philologicum, ex lingua stiloque desumptum, tale sit censendum, ut virum gravem, criticae artis et hebraicae linguae peritum, cogat in eodem libro pluralitatem auctorum agnoscere?

R. *Negative.*

Dubium V. — Utrum solida prostent argumenta, etiam cumulative sumpta, ad evincendum Isaiae librum non ipsi soli Isaiae, sed duobus, imo pluribus auctoribus esse tribuendum?

R. *Negative.*

Die autem 28 Iunii 1908, in Audientia ambobus R.mis Consultoribus ab Actis benigne concessa Sanctissimus praedicta responsa rata habuit ac publici iuris fieri mandavit.

Fulcranus Vigouroux, *P. S. S.*
Laurentius Janssens, *O. S. B.*
Consultores ab Actis,

Romae, die 29 Iunii 1908.

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. — V. questo Vol. p. 171-179)

Articolo III.

Si sciolgono le difficoltà.

Obbiezione 1. — Io non sono parroco. I parroci sì, che si dannano, se non attendono alla salute delle anime di cui hanno assunta la cura (1).

Risposta. — Non siete parroco, ma siete sacerdote; e l'obbligo di attendere a salvare anime e di attendere solo a questo, non nasce dall'esser parroco, ma dall'esser sacerdote.

Ogni semplice fedele, come accennai, deve aiutare il suo prossimo a salvarsi, ma se può e per quanto può; perchè vi è obbligato solo dalla carità. Ogni sacerdote vi deve attendere sempre con tutte le sue forze; perchè vi è obbligato non solo dalla carità, ma dall'ufficio proprio del suo stato. Il parroco vi ha da attendere per carità come cristiano, per obbligo del suo stato come sacerdote, e per giustizia commutativa, atteso il quasi contratto compiuto colla Chiesa, da cui riceve un emolumento temporale.

Ma si danna il parroco, se gravemente manca al suo triplice dovere; si danna il semplice sacerdote se gravemente trascura il doppio suo obbligo, e si danna altresì il semplice fedele, se omette il solo dovere di carità nei casi (per altro praticamente rarissimi), in cui questa obbliga gravemente: benchè la reità, e quindi il castigo di ciascuno sia in proporzione del numero e del peso dei titoli che lo stringevano.

Per circa quattro secoli non si ebbe neppur idea di parroco. E

(1) Questa obbiezione sarebbe poco intelligibile in molte altre nazioni cattoliche; nelle quali sacerdote è quasi sinonimo di curato o vice curato, missionario ecc. In quelle vastissime diocesi i beneficii non curati sono assai pochi; e si sogliono conferire ai migliori sacerdoti già logori dalle fatiche apostoliche, come in premio della loro lunga operosità: i quali, del resto, pur dopo ciò, non lasciano di lavorare per la divina gloria e la salute dei prossimi. E i preti novelli, trovando già occupati gli ufficii laboriosi, volano alle missioni estere o nelle regioni dove è penuria di sacri ministri, anzichè rimanersene inoperosi nella propria diocesi.

quando sul finire del quarto secolo cominciarono a istituirsi i parroci, non si ebbe altro fine che dare ai sacerdoti di ciascun luogo un capo, una direzione pel più regolare e fruttuoso esercizio dei sacri ministeri, e di aver pure in quel capo chi ne fosse più direttamente responsabile presso Dio, presso i superiori e presso i fedeli; non mai per condensare tali ministeri nel solo parroco, ed esonerarne gli altri.

E vediamo che nei Padri e nei Dottori antichi non ci ha verbo che accenni a distinzione tra curato e non curato. Parlano sempre di sacerdote, di sacro ministro, di uomo di Dio, di ecclesiastico ecc. Ed i Teologi e gli Ascetici posteriori, sempre che parlano dell' obbligo che hanno i sacerdoti di procurare con ogni alacrità la divina gloria e la salute delle anime, o non fanno nessuna distinzione tra curato e non curato, o la fanno sol per notare che anche il non curato è stretto dal medesimo obbligo sostanziale, di lavorare per le anime, pur senza il titolo della giustizia.

Così, il celebre P. Kroust S. I., dopo aver dimostrata la necessità dello zelo in coloro che hanno cura di anime, soggiunge: *Quod si gregem non habes, tamen ad pascendum ordinatus es Christi minister, et potestatem accepisti, quam inutilem et otiosam non impune relinques: situc enim Pater misit Filium, ita Filius te misit ad aedificationem corporis sui, in quo tibi ministerium dedit et elegit te adiutorem, ut sis lux mundi, sal terrae, civitas supra montem posita, ut fructum afferas et fructus tuus maneat.* (Meditationes in usum clericorum vol. 4).

Il Massilon dice altrettanto in varii luoghi delle sue opere. Valga per tutti il seguente: " Quando pure la Chiesa non avesse affidato alla nostra guida una porzione del gregge, è tutto intero, a così dire, al nostro zelo e alla nostra carità raccomandato: per semplice virtù del sacerdozio investiti della missione del Sommo Pastore, diventiamo padri dei fedeli. Nè intende già la Chiesa di aggregare al ministero degli operai infingardi: *tutti indistintamente* dobbiamo coltivare il campo evangelico. „

S. Alfonso parimenti lo insegna in parecchi dei suoi libri immortali. " Nè giova il dire (scrive nella Selva, part.ª 1.ª c. 9): io sono semplice sacerdote, non ho cura d'anime; basta che attenda solamente a me stesso. No: ogni sacerdote è tenuto ad attendere nel modo che può alla salute delle anime... No, che non bastano i vescovi e i parrochi al bisogno spirituale de' popoli. Se Dio non avesse deputati anche gli altri sacerdoti ad aiutare le anime, non avrebbe provveduto abbastanza alla sua Chiesa... Io non so come costui (il sacerdote che trascura di affaticarsi per le anime) nel giorno del giudizio potrà esser libero dal rimprovero e dal castigo minacciato dal Signore a quel servo ozioso che nascose il talento datogli a negozia-

re... dice S. Prospero che al Sacerdote non basterà per salvarsi i vivere santamente, poichè si perderà con coloro che si son perduti per suo difetto... *Cum omnibus qui, eo tacente, perierunt, perit; et quid ei proderit non puniri suo qui puniendus est alieno peccato?...* Come ? dice S. Leone, tu vuoi prenderti l' onore del sacerdozio, e poi non vuoi faticare per le anime ?... S. Isidoro non fa dubbio di condannare di colpa grave quei sacerdoti che trascurano di ammaestrare gli ignoranti o di convertire i peccatori... Dice S. Tommaso che il sacerdote il quale manca per negligenza o per ignoranza di aiutare le anime, si rende reo appresso Dio di tutte quelle anime che per suo difetto si perdono ; e parla il santo di ogni Sacerdote semplice (opusc. 65). I secolari han da rendere conto ciascuno dei suoi peccati, ma il sacerdote ha da render conto dei peccati di tutti : *Unusquisque pro suo peccato reddet rationem ; sacerdotes pro omnium peccatis (Auct. op. imp. hom. 38 in Math.)* „ sin qui il santo Dottore.

Il Venerabile Sarnelli, (nell' *Ecclesiastico santificato*, tratt. 2.°) prima dimostra l' obbligo degli ecclesiastici di coltivare il campo evangelico ; indi soggiunge : " Nè vogliano credere i sacerdoti che qui si parli solo di coloro che per giustizia sono tenuti..... Ogni sacerdote vien dalla divina Provvidenza segregato dagli altri uomini, tirato dal secolo, e posto nell' ordine della ecclesiastica gerarchia, non per altro, se non per attendere di professione all' aiuto ed alla salute delle anime. „

Detto poi del tremendo castigo onde Iddio punirà i sacerdoti che non attendono a salvare le anime, continua : " Ogni altra vostra applicazione, ogni altra cura, ogni affare che non è veramente per Dio, che non è per la salute delle anime, è inezia, è ozio, è perdimento di tempo, è deviamento dal vostro stato e dal vostro fine. Voi, che siete gli angeli della Chiesa militante, condottieri dei popoli al Regno de' cieli, i ministri dell' eterna salute delle anime, non dovete vivere, non dovete operare, non dovete respirare, se non per la gloria di Dio „ (nella salute delle anime).

Lo Scavini : " *Certum est simplices presbyteros teneri Ecclesiae cui addicti sunt inservire, et ad salutem fidelium incumbere. Probatur 1.° ex Scriptura. Apostolus enim scribit :* " *Omnis namque Pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in his, quae sunt ad Deum...* „ *2.° ex Tridentino, quod declarat, sacerdotes non ordinari nisi propter ecclesiae necessitatem atque utilitatem. Porro ad hoc requiritur sane, ut unusquisque sacerdos pro modo sibi convenienti adlaboret, Sacramenta ministrando, Confessiones excipiendo, instruendo, catechizando sub superioris obedientia... — Adde scandalum in fidelibus, si sacerdotes viderint parum curantes quae sunt Dei. Videant ergo, an tuti sint in conscientia illi de-*

sides ecclesiastici quibus, ut ait d. Bernardus, magis placet quies propria, quam utilitas aliena: nos sumus ad alios....

" *Hinc non videmus quomodo sacerdotes, qui ob desidiam se subtrahunt vel diverticula quaerunt vix consecrati presbyteri, ne confessionis periculum cogantur sustinere, possint esse tranquillo animo, et excusari a gravi exprobratione Domini et a supplicio inflicto servo otioso, qui talentum abscondit. Benedictus XIV* aperte docet: " Non esse immunem a culpa gravi eum sacerdotem qui semel probatus ad sacramentum poenitentiae, deinde postquam desit facultatis acceptae designatum tempus recusat confessarii munus exercere ne cogatur ad novum examen accedere „.

Nei medesimi sensi scrivono gli altri moralisti moderni il Gousset, il D' Annibale, il Berardi, l' A. Varceno, il Ciolli ecc. ecc.

Il Frassinetti nel suo inapprezzabile *Manuale Pratico del Parroco novello*, c. 1.°, volendo esporre in particolar modo le qualità in cui un buon parroco ha da segnalarsi, comincia dallo stabilirne le basi sulle qualità che deve avere ogni buon sacerdote, e dice: " Prescindo dalle qualità che si ricercano in qualunque sacerdote, perchè sia buono, vale a dire, fede intemerata, costume irreprensibile, istruzione dogmatica e morale, zelo della gloria di Dio. Un sacerdote che mancasse di alcuna di queste cose non sarebbe buon sacerdote, e tanto meno potrebbe essere buon parroco „. Or tanto è dire zelo della gloria di Dio, quanto è dire operosità instancabile: lo zelo è amore; e " *amor ubi est, magna operatur; et si non operatur, amor non est.* „ (S. Agostino). E nell' altro prezioso libretto: *Gesù Cristo Regola del sacerdote*, c. 2.°, lo stesso autore fa dire da Gesù Cristo al sacerdote: " Per amore delle anime non risparmiare nulla, neanche la tua vita... Abbi compassione delle povere anime... Vedi che questa tua compassione sia efficace... aiutandole per quanto puoi... Non dire: non mi spetta pensare a quelle anime... Credi pure che se mi ami, ti spetta pensare alle anime di tutto il mondo „.

Il Ven. Don Cafasso negli aurei *Esercizi al clero* scrive: " A tutti noi ecclesiastici ed a ciascuno in particolare, *senza eccezione*, incombe l' obbligo assoluto, indispensabile, di opporci per quanto possiamo ed adoperarci con tutte le nostre forze, perchè i peccati non si moltiplichino sulla terra, anzi, se ci fosse possibile, per farli scomparire dalla faccia della terra... Noi *indipendentemente dal nostro impiego, e solo in forza del nostro carattere di sacerdoti* siamo tenuti, non più soltanto per carità verso del prossimo, ma per uffizio e dover nostro *intrinseco*, a cercare, a zelare gli interessi del nostro Iddio... Cotesto fuoco, cotesto impegno, cotesto zelo è talmente necessario in noi ec-

clesiastici, che esso forma *la ragione totale, perciò la midolla, la sostanza del nostro stato* „ (Istruz. 9.ª).

Il P. Mach, nel *Tesoro del sacerdote*, vol. 2. c. 2, dimostra splendidamente altresì con autorità d' insigni prelati contemporanei, l' obbligo che stringe ogni sacerdote, anche semplice, d' impiegarsi nel procurare la salute delle anime, e come, trascurando di farlo, non possa giungere all' eterna salute. Trascrivo da dette autorità qualche sentimento: " Non permetta Dio che giammai vi sia alcun sacerdote così disgraziato, che si persuada non esser questa (di consacrarsi a salvare anime) un' obbligazione stringente e propria del sacerdote da esso inseparabile; imperciocchè non si può immaginare tale cosa senza che si lasci di sapere che cosa è il sacerdozio... Il non curarsi di ciò, si è perdere il regno dei cieli, e non adempiere al fine del nostro sacerdozio „. — " Non si illuda dunque, non si assicuri colla regolarità della sua vita, non si contenti di poter dire: io non distruggo, non scandalizzo, non sono ad alcuno motivo di rovina... se, eletto ministro del Signore, non adempie al suo ministero, la sentenza è già scritta: sarà estirpato come albero infruttuoso, maledetto come sterile ficaia, privato di tutti i suoi talenti, e gettato nella mansione delle tenebre come servo inutile „.

E così altri moltissimi.

Ai quali tutti pone autorevole suggello il grande Leone XIII, con le seguenti parole dell' Enciclica dell' 8 decembre 1902 ai Vescovi d' Italia (la quale Enciclica e l'altra del provvidenziale regnante Pontefice del 28 Luglio 1906, i superiori e gli educatori di Chierici dovrebbero sapere come il *Pater* e l' *Ave*, e dovrebbero considerare come si hanno a considerare i novissimi): " Il Sacerdozio Cattolico (parla dunque di tutti i sacri ministri, senza distinzione di sorta)... partecipazione del sacerdozio eterno di G. Cristo, deve perpetuare fino alla consumazione dei secoli la missione stessa dal divin Padre affidata al suo Verbo Incarnato: *sicut misit me Pater, et ego mitto vos.* Operare la salute eterna delle anime sarà sempre il grande mandato, a cui esso non potrà mai venir meno... Tutta la tradizione della Chiesa è una voce sola nel proclamare che il Sacerdote è un altro Cristo... Il Sacerdote è sopra tutto costituito maestro, medico e pastore delle anime... Ben si rifletta, quanto grave sia la responsabilità di quei sacerdoti che, in tanto bisogno del popolo cristiano, trascurano di prestar l' opera propria nell' esercizio di questi sacri ministeri (singolarmente della predicazione e delle Confessioni); e di coloro altresì che non vi portano una illuminata operosità: sì gli uni come gli altri mal corrispondono alla propria vocazione in cosa che troppo importa alla salute delle anime „.

Resta dunque provato fino all'evidenza, che il sacerdote, sia o non sia parroco, ne abbia o non ne abbia dovere di giustizia, ha l'obbligo *inseparabile* dal suo carattere, *essenziale* al suo stato, di spendere le sue forze, il suo ingegno, il suo tempo, nel procurare la gloria di Dio e la salute delle anime.

(Continua) G. M. C.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

3.

Circa l'età dei confessori per le monache.

In forza del decreto *Quemadmodum* della S. C. de' VV. e RR. (Mon. Eccl. Vol. VII, P. I, p. 6) i Vescovi debbono destinare alcuni confessori straordinarii perchè le monache possano avvalersene in caso di bisogno. Si chiede: Debbono siffatti confessori aver tutti la età di 40 anni?

Circa la età dei confessori delle monache, molte sono le opinioni de' DD. Alcuni credono bastare la età di 30 anni, se pur maggiore non la richieggano le costituzioni dell'Ordine o del Sinodo, come il Donato (*Rer. Regul. Prax.* tom. IV, par. 13, tr. 14, qu. 1). Altri la vogliono di anni 35, poggiati sul decreto della S. C. de' VV. e RR. del 1. genn. 1840 *(v. Analecta Iur. Eccl.* Vol. XIII, p. 208, n. 83). Altri credono che debba essere di anni 45: così il Tamburino *(De Iure Abb.* tom. IV, disp. 16, qu. 1, n. 1), citando un decreto della S. C. de' VV. e RR. del 7 giu. 1620. Altri, e sono finalmente i più, la stabiliscono ad anni 40 completi, come il Ferraris *(v. Moniales* art. V, n. 49), il *Lucidi De Visit. SS. LL.* Cap. V, § IV, n. 151) ecc., citando varii altri decreti della S. C. de' VV. e RR., specie quello del 12 maggio 1617 (Bizzarri *Collectanea*, pag. 335).

Ma vi ha legge generale intorno a tal punto? Sì Ferraris, come Lucidi, *ll. cc.*, convengono nel dire: " Pro confessariis monialium de iure communi satis sit aetas ad sacerdotium requisita, ut patet de parochis qui statim ac ad sacerdotium ascenderunt, grandiore aetate non expectata, suarum ovium utriusque sexus confessiones excipiunt. „ Per diritto comune adunque non vi ha designazione precisa di età pei confessori delle monache, bastando assolutamente anche quella

che si richiede pei parroci. Donde ricavasi che le prefate opinioni de' DD. ed i citati decreti debbono considerarsi come norme direttive, non già generalmente precettive.

Se però non vi ha legge generale che determini tassativamente la età dei confessori delle monache, vi ha legge che codesti confessori siano di età provetta, di vita esemplare, e adorni di prudenza e di zelo, come reca una lettera enciclica a tutti gli Ordinarii di Italia e delle isole adiacenti del dì 16 marzo 1703, di cui parlano i prefati Ferraris e Lucidi, *ll. cc.* colle parole: " Iuxta epistolam encyclicam sub die 16 martii 1703, de mandato Sanctissimi directam omnibus Ordinariis Italiae et insularum adiacentium, debent confessarii monialium esse aetate provecti, prudentes, zelantes et vita exemplari conspicui. „

Ciò che si è detto dei confessori ordinarii delle monache vuol dirsi pure dei confessori straordinarii, come insegnano i prefati Autori *ll. cc.* Benedetto XIV infatti, nella Costit. *Pastoralis curae*, nonis aug. 1748, § 9, parlando " *de qualitatibus confessarii extraordinarii*, qui vel pro universa monialium communitate, vel pro aliqua moniali peculialiter deputari debeat „ — dice: " Porro nullo unquam tempore dubitatum fuit, an in huiusmodi sacerdote aetatis maturitas, morum integritas, prudentiae lumen requiratur, quas quidem dotes in eo, qui ad huiusmodi munus adhibeatur, necessarias esse omnes fatentur „. Età matura, integri costumi, prudenza e dottrina sono le doti dei confessori di monache sì ordinarii e sì straordinarii.

Venendo ora al caso, possiamo rispondere che per i confessori destinati alle monache per essere chiamati nei loro bisogni, purchè abbiano, a giudizio del Vescovo, le prefate qualità, non altro si richiede a rigor di diritto.

4.

Circa l' esame per le parrocchie fuori del concorso.

In B. è costume che, quando trattasi dell' esame per le parrocchie fuori del concorso (p. e. per quelle di diritto patronato laicale), vuolsi farlo solamente orale ed in lingua volgare. Il novello Vescovo, riputando nullo siffatto esame, invita i parroci, che così furono approvati, a ripeterlo in iscritto ed in lingua latina. Si chiede: 1.° L' esame fuori del concorso deve farsi in iscritto ed in lingua latina; ovvero basta che si faccia oralmente ed in lingua volgare? — 2.° Che è da dire del novello Vescovo di B.?

Al 1.° — Il Tridentino, Sess. XXIV, cap. 18 *de ref.*, dopo aver pre-

scritto l'esame pei concorsi alle parrocchie di libera collazione e di patronato ecclesiastico, da farsi innanzi agli esaminatori sinodali in non minor numero di tre, segue a dire: " Quod si iuris patronatus laicorum (ecclesia paroecialis) fuerit, debeat qui a patrono praesentatus erit, ab eisdem deputatis (examinatoribus) ut supra examinari et non, nisi idoneus repertus fuerit, admitti „.

Quando trattasi adunque di esami per le parrocchie di patronato laicale, che si conferiscono senza concorso, deve farsi l'esame innanzi a tre esaminatori sinodali o prosinodali.

Ma come deve farsi questo esame? Qui niente è prescritto. Pei concorsi, appresso, si ordinò l'esame in iscritto ed in latino, come risulta dalla Istruzione emanata, d'ordine di Clemente XI, dalla S. C. del Concilio il dì 10 gennaio 1721 (v. *Mon. Eccl.* Vol. III, P. I, p. 56), e dalla Costituz. di Benedetto XIV *Cum illud* del dì 14 dicembre 1742 (*Mon. Eccl.* l. c. p. 69).

Però vuolsi considerare che, come eruditamente insegna in altro luogo lo stesso Benedetto XIV, gli esami pei concorsi alle parrocchie antecedentemente alle prefate disposizioni, solevano farsi del tutto oralmente: " Ante tempora s. m. Innocentii XI proponebatur ab examinatoribus oretenus et non in scriptis „ (*Relatio Secretarii Lambertini S. C. Concilii* 16 nov. 1720 n. 10 — Mon. Eccl. l. c. p. 39). Innocenzo XI fu il primo che nei concorsi del Vicariato di Roma ordinò lo scritto; e poscia per tutto l'orbe fece lo stesso la S. C. del Concilio.

Ma lo scritto fu ordinato per gli esami dei soli concorsi, non già per quelli che hanno luogo altrimenti.

Per questi esami nulla fu mutato. Le ragioni infatti onde la S. Sede prescrisse l'esame scritto, sono del tutto proprie pei concorsi. Si ascolti di nuovo Benedetto XIV, il quale così segue a dire *l. c.*: " Non iidem casus omnibus concurrentibus proponebantur, sed aliqui casus uni, alii alteri; cumque frequentes reclamationes audirentur; unus enim ex concurrentibus asserebat sibi propositos fuisse casus difficiliores et alterum fuisse de facilioribus interrogatum; quodque notabilius est, cum in magna concurrentium multitudine, et quidem respondentium non in scriptis, sed in voce, difficile admodum esset quod examinatores tutum de uniuscuiusque litteratura possent efformare iudicium, de ordine s. m. Innocentii XI introducta fuit praxis in tribunali E.mi Vicarii Urbis, quod eadem omnino quaesita omnibus concurrentibus proponerentur; quod omnes concurrentes, intra tempus ipsis assignatum, responderent non voce sed scriptis et quod pariter non voce sed scriptis parvam exararent concionem super textu Evangelii ipsis assignato „. — L'esame adunque solamente orale nei concorsi soprattutto numerosi riusciva difficilissimo, sì per la diver-

sità dei casi che proponevansi ai diversi concorrenti, e sì pel giudizio comparativo che dovea formarsi della istruzione di ciascuno.

Maggior difficoltà l'esame orale cagionava negli appelli, in cui niente trovandosi di sostrato pel giudizio dell'esame già subito, dovea darsi luogo ad un altro esame orale, e tante volte ad un terzo, con tutte le incertezze avute nel primo esame (v. Bened. XIV l. c.). Ad eliminare queste difficoltà, giustamente venne prescritto che nei concorsi gli stessi casi propongansi a tutti i concorrenti, i quali debbano risolverli in iscritto e con in fine la propria firma.

Ma queste difficoltà non hanno luogo negli esami fuori del concorso, nei quali il giudizio non si richiede comparativo, ma singolare; basta cioè che gli esaminatori, proposti ai candati alcuni casi, dalle costoro risposte si convincano della idoneità di ciascuno in amministrare la chiesa parrocchiale.

Quanto alla lingua, nulla è prescritto per gli esami orali, che possono farsi altresì in lingua volgare. Solo, come dice Benedetto XIV *l. c.*, si richiede qualche saggio del latino per vedere se il candidato sia in grado di comprendere il Concilio Tridentino e di spiegarlo: " bene dignoscatur an calleant linguam latinam, et sic an habeant capacitatem intelligendi et explicandi concilium Tridentinum „. Per ciò potrà bastare che si dia a tradurre qualche brano del detto Concilio.

Al 2.° Ma che dire del novello Vescovo di B. il quale invita i parroci all'esame in iscritto ed in lingua latina, riputando nulli i precedenti esami, dati oralmente fuori del concorso? — Il Vescovo, dice Benedetto XIV *De Syn.* L. XIII, c. IX, n. 21, può chiamare all'esame i parrochi che suppone imperiti; però se sono stati investiti della cura dai suoi predecessori, occorre una *causa ragionevole*: " Episcopos successores (così fu pur definito dalla S. C. del Conc. il 26 agosto 1628) posse *superveniente rationabili causa* iterum ex officio etiam extra visitationem, examinare parochos alias ad ecclesias parochiales approbatos „. Se poi sono parrochi da lui stesso promossi, si richiedono *probabiles notitiae et gravia argumenta*; onde la S. C. del Conc. il 22 sett. 1668 rescrisse: " Posse Episcopum examinare parochos et rectores semel approbatos ad curam animarum quando adest vehemens suspicio de illorum imperitia „.

Nel caso non si dice che vi siano cause ragionevoli pel novello esame indetto dal Vescovo, tranne solo ch'egli riputava nulli i primi esami fatti solo oralmente ed in lingua volgare. Ma sopra si è dimostrato che basta siffatto esame per le parrocchie che si conferiscono fuori concorso. Perciò manca la causa ragionevole per l'obbligo del novello esame.

QUESITI

con brevissime risposte

33. *Se il Vescovo possa liberamente conferire una parrocchia ad estranei quando i cittadini del luogo che vi hanno diritto non si presentano al concorso.*

D. Il Vescovo di B. deve provvedere una parrocchia vacante di diritto municipale, vale a dire, a cui hanno diritto i soli ecclesiastici cittadini del luogo, diritto consentito loro da bolle pontificie. Bandisce per due volte il concorso, e nessuno si presenta Può egli conferir la parrocchia ad un estraneo?

R. Può benissimo. I cittadini del luogo, non presentandosi al concorso, hanno rinunziato al loro diritto. D'altra parte il Vescovo, dopo aver bandito un doppio concorso, andato deserto, non ha più l'obbligo di conferire per concorso il beneficio parrocchiale (v. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, p. 27); perciò può conferirlo a chi meglio crede nel Signore. E questa è pure, per quanto sappiamo, la prassi della S. C. del Concilio.

34. *Circa le dispense pontificie rimesse* prudentiae et arbitrio Ordinarii.

D. Quando le dispense pontificie sono rimesse *prudentiae et arbitrio Ordinarii*, può l'Ordinario eseguirle o pur no a suo piacimento?

R. Le dispense pontificie, rimesse *prudentiae et arbitrio Ordinarii*, non sono di tal fatta che l'Ordinario possa eseguirle o pur no a suo piacimento. L'Ordinario ha l'obbligo di eseguirle quante volte non ha chiare prove che le istanze siano state orrettizie o surrettizie, ovvero che il soggetto sia notoriamente indegno. Solo se ciò si verifica non deve eseguirle. Però non può mettere a giacere la cosa; ma deve subito notificarla alla S. Sede e rimettersi al giudizio di essa. — A questo solo fine è diretta la clausola *prudentiae et arbitrio Ordinarii*.

35. *Circa il chiedere applicazioni di messe ed il condonare parte dello stipendio.*

D. Tizio religioso, capo di una comunità, tiene a sua disposizione messe sufficienti pei propri sudditi sacerdoti. Ciò non ostante va cercandone altre per sacerdoti estranei, i quali spontaneamente o rilasciano porzione dello stipendio ovvero celebrano alcune messe senza stipendio. Si chiede: Che dire della condotta di Tizio?

R. Tizio manca contro il 1. art. del Decreto *Ut debita*, il quale vieta di chiedere e di accettare messe in numero maggiore di quello che sia bastevole per sè e per i suoi sudditi: " Neminem posse plus missarum quaerere et accipere quam celebrare probabiliter valeat... per se ipsum vel per sacerdotes sibi subditos, si agatur de Ordinario diocesano vel Ordinario Regulari „.

È vero che nell'art. 5. si dice che " qui exuberantem missarum numerum habent, de quibus sibi liceat libere disponere,... posse eas tribuere... sacerdotibus sibi benevisis „. Ma qui si parla di messe esuberanti che uno abbia o per legato o per cappellania o per altro beneficio; non già di messe da lui chieste ad altri, il che ora non è consentito.

Ma può Tizio ritenere porzione dello stipendio, od anche, per taluno messo lo stipendio intero, posta la spontanea cessione dei celebranti? — Se la cessione fosse del tutto *spontanea*, potrebbe ciò ritenere, giusta l'insegnamento di S. Alfonso (l. VI, n. 321). Ma il sistema di Tizio non sembra tale da far credere del tutto spontanea quella cessione. Egli invero per ciò piglia tanta cura di raccogliere messe, perchè, dandole a sacerdoti che di esse sono sfornite, questi fanno quella cessione. D'altra parte, se i sacerdoti fossero forniti di messe, quella cessione certamente non la farebbero. Perciò mentre i celebranti cedono quella parte di stipendio costretti da necessità, Tizio che loro commette le messe, lo fa con un patto non esplicito, ma implicito, di averne quella cessione. — Se Tizio è mosso da vera carità pei sacerdoti sforniti di stipendio, dopo averne avuta da questi commissione, può bene adoperarsi di trovar loro delle applicazioni, ma deve darle ad essi collo intero stipendio. Così non contravviene al 1. art. del Decreto *Ut debita* perchè chiede le messe non per sè, ma per commissione avutane dai sacerdoti, ed è come se questi le chiedessero per sè stessi, essendochè *qui per alium facit per se ipsum facere videtur*.

36. *Se possa consacrarsi un altare poggiante su quattro colonnine.*

D. In C. l'altare maggiore consiste in una lastra di marmo poggiante sopra quattro colonnine fisse, risultando vuoto il disotto della mensa. Può questo altare consacrarsi?

R. Può; purchè la mensa lapidea poggi fortemente sui quattro colonnini che debbono essere di pietra, benchè gli stipiti siano di mattoni, e benchè sia vuoto il disotto dell'altare. Così il Martinucci (*Man. sacr. Caerem.* l. VI, cap. 18, n. 2: " Stipitem posse quidem esse lateritium, sed quatuor columellis lapideis saltem instrui debere quibus mensa insideat, quaeque cum mensa ipsa per sacram unctionem coniungentur ". Così pure il De Herdt (*S. Lit. Pr.* Vol I, n. 176). Il quale insegnamento è stato confermato dalla S. C. de' Riti *in Trecen.* 20 dec. 1864, n 3126; *in Nivernen.* 28 sept. 1872, n. 3282; *in Cunecn.* 7 aug. 1875 ad 2, n. 3364.

37. *Circa il diritto dei banchi nelle chiese.*

D. Cipriano parroco di B. ha con forti spese restaurata e ben decorata la propria chiesa parrocchiale. Ora vorrebbe sgombrarla dai banchi che più non si addicono al decoro della chiesa, benchè trovi opposizione dalle persone che vantano diritto su di essi. Può togliere del tutto i detti banchi?

R. Parlammo a lungo, altrove, del diritto sui banchi delle chiese (*Consultaz. Can.* Vol. II, p. 489). Vedemmo come i banchi possono tenersi dai privati nelle chiese col permesso dell'Ordinario o del rettore della Chiesa. Però questo permesso è sempre rivocabile, nè conferisce diritto veruno di proprietà. Così il Ferraris (*v. Ecclesia* art. V, n. 7 et 8). Così Pignatelli (Tom. 9, cons. 147, n. 12). Così pure la S. C. de' VV. e RR. in molte decisioni, specie *in Iannensi* 28 iun. 1583: " Non si dee permettere quella proprietà de' luoghi che alcuni si persuadono di avere nelle Chiese, quasi che fossero loro ereditarii, come sono le case e le loro possessioni che si comprano ".

Il parroco perciò, molto più il Vescovo, hanno diritto di rivocare ogni permesso e di togliere del tutto i banchi dalle chiese.

38. *Circa l' annotazione dei matrimonii nei libri dei battesimi.*

D. Perchè possa ben eseguirsi il disposto del decreto *Ne temere*, riguardo all' annotazione dei matrimonii nei libri dei battesimi, si chiede: Dove deve farsi quest' annotazione, in margine, ovvero dopo il testo del battesimo? E se non vi sia spazio?

R. Il decreto nulla dice circa il modo dell' annotazione. Dice solo: " Parochus in libro quoque baptizatorum adnotet, coniugem tali die... matrimonium contraxisse ". L' annotazione perciò può farsi in margine e può farsi dopo il testo del battesimo. Se poi non vi sia spazio nel libro che si possiede, occorrerà acquistarne un altro con spazio maggiore.

BIBLIOGRAFIA

Brandi Salvatore M. S. J. — Delle Ordinazioni Anglicane, studio storico teologico. 4.ª Ediz. con ritocchi e giunte. — Roma, *Civiltà Cattolica*, 1908 — in 8.° di pag. 223.

È la quarta volta che viene a luce questa dotta ed erudita monografia, tradotta già in più lingue estere ed altamente commendata dalla stampa cattolica. Porta in fronte una splendida lettera di encomio della s. m. di Leone XIII. — La quistione sul valore delle ordinazioni anglicane era antica e rilevantissima. Molti scrissero su tal proposito, alcuni affermando, altri negando; onde non bene conoscevasi se presso i dissidenti d' Inghilterra vi fosse o pur no il vero sacerdozio, come si ritrova presso i greci scismatici. La S. Sede non erasi per lo addietro nettamente pronunziata. Piacque in fine alla s. m. di Leone XIII ordinare un esame accuratissimo della controversia, affidandola ad una speciale commissione di dotti consultori e poscia alla Congregazione Suprema del S. Officio. La quale dopo avere profondamente dibattuta la quistione in una solenne tornata di *feria V coram Sanctissimo*, fu concorde nel proporre al S. Padre la definizione sulla invalidità di siffatte ordinazioni. Di qui la Costituzione *Apostolicae curae* del 13 settembre 1896, che toglieva ogni dubbio su tal vertenza. — Questa bolla fu accolta dai più con grande favore; da pochi con dispetto e con critiche. Il dottissimo Autore di questa monografia esamina prima la quistione teologicamente, dimostrando con prove molte e ineccepibili la invalidità delle ordinazioni anglicane. Risponde poi alle critiche fatte dai ministri anglicani, facendone vedere con irrefutabili argomenti la inanità. Vi aggiunge in fine un' appendice di documenti importantissimi, estratti (ed alcuni fotografati) dagli archivii vaticani e del S. Officio. È un libro di alto valore, che noi vivamente raccomandiamo a quanti vogliono avere cognizione piena e perfetta di questa importantissima questione. — Costa L. 2 in Roma presso la Civiltà Cattolica, via di Ripetta, 246.

Talamo Salvatore — Il Concetto della Schiavitù da Aristotele ai Dottori Scolastici—Roma, Tip. dell' Unione Cooperativa Editrice, 1908— In 8.° di pag. 252.

La schiavitù, considerata in rapporto al cristianesimo, ha dato luogo a

svariati apprezzamenti secondo lo svariato sentire degli autori, alcuni dei quali giungono fino a negare alla religione di Cristo il vanto di averla colpita a morte. Nè mancano di coloro che appuntano su di ciò la scolastica ed il principe di essi, l'Angelico Dottore, di esagerato servilismo alle dottrine di Aristotele, il quale sembrò derivare la schiavitù dalla stessa natura umana. Il dottissimo Mons. Talamo fa qui una esposizione esatta e critica delle dottrine dello Stagirita sulla schiavitù, mettendole a confronto coll'insegnamento degli altri filosofi greci e col concetto di essa nella civiltà romana. Quindi si fa strada a considerare il concetto della schiavitù nei libri del nuovo Testamento, e nelle opere de' Padri della Chiesa; e finalmente lo considera negli scritti degli scolastici, soprattutto di S. Tommaso, facendo rilevare non solo la differenza considerevole fra il costoro insegnamento e quello di Aristotele; ma sibbene la efficacia della dottrina degli Apostoli, de' Padri e dei Dottori in demolire dalle fondamenta l'istituto obbrobrioso e crudele della schiavitù. È qui un'analisi profonda e accuratissima, in cui ti si schierano dinanzi autori senza numero pagani e cristiani, e poeti e storici e legisperiti, e si espongono e si vagliano i costoro detti, e si confutano gli errori madornali in cui caddero molti dei moderni scrittori, specie un Ciccotti, un Salvioli, un Abignente, in malamente interpretarli. È lavoro ponderoso, eruditissimo, che si legge assai volentieri per la importanza dell'argomento e per la chiarezza e il bello stile ond'è dettato. Costa L. 6 presso l'A. in Roma, via dell'Umiltà, 46.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1908)

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano — Il giorno 8 u. s. in privata udienza il S. Padre ricevè i Superiori e gli alunni del Collegio Apostolico Leoniano di Roma, i quali gli presentarono gli omaggi e gli auguri pel suo giubileo. Per la stessa fausta ricorrenza furono ricevuti: il Rettore e gli alunni del Collegio Scozzese: il giorno 11 nell'Aula Concistoriale un numeroso pellegrinaggio dell'Archidiocesi di Perugia con i Superiori e gli alunni del Seminario e le rappresentanze del Capitolo e del Clero: il 15 in detta Aula la Superiora generale e la Comunità della Congregazione delle Suore di Maria Riparatrice, che offerirono molti arredi sacri per le chiese povere: il 16 nella stessa Aula il Rettore e gli alunni del Pontificio Collegio Leonino di Anagni, e nei giorni seguenti il Collegio dei parroci di Roma e sobborghi, i Superiori e gli alunni di varii altri Istituti e Collegii di Roma, la sua nobile Corte, i Comandanti e gli ufficiali dei corpi delle milizie Pontificie, il Corpo diplomatico, e l'Aristocrazia Romana. Ricevè pure l'E.mo Cardinale Segretario di Stato col Cav. Bianchi, il quale presentò a S. S. gli esemplari delle medaglie in oro, argento, e bronzo, solite a distribuirsi annualmente nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 9 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano, coll'intervento degli E.mi Cardinali, e col voto dei Prelati, Ufficiali e Consultori teologi si è tenuta la Congregazione preparatoria dei Sacri Riti per discutere su tre miracoli, operati da Dio per intercessione della Ven. Giovanna d'Arco, detta la Pulcella di Orleans, i quali miracoli vengono proposti per la beatificazione della stessa.

Il 16 u. s. nel detto Palazzo si è tenuta la Congregazione particolare dei Sacri Riti per discutere sulla Causa di beatificazione, o dichiarazione del martirio dei Venerabili Stefano Cuenot Vesc. tit. di Metellopoli, Giampietro Nech, Pier Francesco Neron, Teofane Venard, Miss. Apost. e compagni, uccisi in odio alla fede in Concincina, nel Tonchino, e nella Cina: sul dubbio: Se consti del martirio, della causa del martirio, dei segni e dei miracoli nel caso e per l'effetto di cui si tratta.

Il 23 detto nello stesso Palazzo si è tenuta la Congregazione ordinaria Rotale, e si è giudicato: intorno alla validità e rilievo dei processi Apostolici costruiti nella Curia di Genova sulla fama di santità, virtù, e miracoli del Ven. P. Francesco da Campogrosso, laico professo cappuccino: intorno la validità dei processi Apostolici ed ordinarii nella causa di beatificazione del Ven. Michele Garitoits, Sac. Fondatore dei Sacerdoti del SS. Cuore di Gesù: intorno alla validità ed al rilievo del processo Apostolico costruito nella Curia di Le-Puy sulla fama di santità, virtù e miracoli del Ven. F. Benilde della Congregazione dei fratelli delle Scuole Cristiane: ed intorno al culto non mai prestato alla Ven. Caterina Labourè, figlia della Carità, ed al Ven. Giovanni Bosco, fondatore della Pia Società Salesiana.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato sono stati nominati dal S. Padre: Delegato Apostolico di Costarica Mons. Cagliero, Vicario Apostolico della Patagonia: Canonico-Prefetto del Seminario Pontificio Vaticano Mons. Talamo: Segretario di Sua Santità per i Brevi *ad principes* Mons. Pietro Angelini. È stato destinato all'alto ufficio di suo Legato per presedere al Congresso Eucaristico, che nel prossimo settembre avrà luogo a Westminster, l'E.mo Card. Vincenzo Vannutelli.

Monumento alla SS.ma Vergine nel Libano — Per cura dei Vescovi e dei Sacerdoti maroniti con offerte del popolo è stato eretto un monumento sul monte Libano in forma di torre alto 22 metri, sul quale posa una statua di M. SS.ma in bronzo, alta sette metri e mezzo.

Congresso contro il duello — A Budapest il 5 u. s. si è tenuto un Congresso contro il duello, preseduto dal Marchese Crispolti, coll'intervento dei delegati di tutte le nazioni.

Necrologio — Sono morti: Mons. Raffaele Camacho, Vescovo di Quererato nel Messico, e Mons. Enrico De Dominicis, Arciv. di Amalfi. Sono morti pure: il Cav. Luigi Angelini, scrittore nella Cancelleria Apostolica: il Sig. Clemente Sacchetti, fratello del Marchese Giulio, coadiutore del Foriere maggiore dei Sacri Palazzi Apostolici: il Marchese De la Vega d'Armijo, ex presidente del Consiglio dei ministri spagnuoli, ed il Deputato Massimini, ex ministro delle finanze italiane.

CRONACHETTA POLITICA

— Grandi agitazioni hanno avuto luogo nelle provincie persiane. A Teheran è scoppiata una gravissima insurrezione: deputati con molti del popolo col pretesto di difendere la costituzione si sono ribellati contro le autorità. Lo scià ha ordinato misure energiche: ha proclamato lo stato di assedio: le truppe han bombardato e distrutto il palazzo del Parlamento e la grande Moschea, ove si erano trincerati gl' insorti: parecchie centinaia di persone sono state massacrate dai soldati, senza risparmiare vecchi, donne, e bambini: numerosi arresti e condanne a morte. Lo scià con tal feroce repressione ha ristabilito l' ordine: ha fatto un proclama, dichiarando che manterrà la costituzione, e si faranno in seguito le nuove elezioni.

— A Vathy nell' Isola di Samo la popolazione ha ucciso e mutilati 20 mila soldati turchi. Il Sultano decise di richiamare le truppe, rimanendovi la guarnigione e due navi da guerra. Così l' ordine si è ripristinato, e l' Assemblea generale dell' Isola si è riunita a Vathy senza incidenti.

— Il Sultano, sollecitato dai giovani turchi, ha dato la costituzione. Questa ha provocato sentimenti di gioia da una parte e torbidi dall' altra.

— Mulay-Afid pare che acquisti terreno nel Marocco. Si è fatto proclamare Sultano in alcune città; ha occupato Fez, ove si è insediato, nominando ministri e governatori. La Francia conserva la neutralità nel conflitto tra i due Sultani.

— A Chicago il 17 u. s. si riunì la convenzione repubblicana per la candidatura del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Intervennero 14 mila delegati. Ebbe la maggioranza dei voti Taft, segretario della guerra a Washington. Roosevelt non ha voluto accettare la candidatura.

— Il Re di Spagna è andato a Saragozza per visitare l' esposizione, ed ha ricevute entusiastiche accoglienze dalla popolazione. La Regina Vittoria ha dato alla luce felicemente un principe, ch' è stato battezzato solennemente dal Vescovo di Bion. Gli si è imposto il nome di Iaime.

— La Duma in Russia funziona discretamente. Ha però respinto il progetto di legge che stanziava undici milioni per la costruzione di nuove corazzate. Il governo non approva tale voto, essendo di assoluta necessità la riorganizzazione della flotta, ridotta ad uno stato deplorevole dopo la guerra contro il Giappone.

— Duemila Indiani han preso le armi contro gl' Inglesi. Il governo ha mandato un buon numero di soldati per combattere i rivoltosi.

— Le elezioni in Prussia sono riuscite favorevoli al governo: il centro si è rafforzato con altri voti: la maggioranza è assicurata.

— Si è tenuto un Congresso internazionale di musica a Parigi, ed un altro Congresso di minatori.

— Il Re Eduardo d' Inghilterra è andato a visitare l' Imperatore di Russia a Reval nel golfo di Irlandia. Il colloquio è stato cordialissimo.

— Lo sciopero agrario parmense in Italia è cessato: i lavoratori han perduto un milione e mezzo, e quattro milioni i proprietarii.

REGOLAMENTO
PER LE SACRE CONGREGAZIONI, PER I TRIBUNALI E PER GLI OFFICI DELLA CURIA ROMANA

NORME GENERALI

CAPO I. *Organico e Direzione in generale.*

1.° In ogni dicastero gli Officiali saranno distinti in Maggiori e Minori.

2.° La direzione immediata della Segreteria, del Protocollo e degli Archivi di ogni dicastero dipende dal Prelato che viene primo dopo il Cardinale Superiore. Il Prelato però dovrà riferirsi al Cardinale per tutto ciò che accade d'importante, e che richieda un provvedimento speciale.

Nella S. Rota però la segreteria, il protocollo e l'archivio dipendono dall'Uditore Decano, e questo impedito, dal Sottodecano: i quali tuttavia per ogni provvedimento straordinario dovranno riferirsi all'intero Collegio degl'Uditori.

3.° Eccettuata la S. Rota che deve procedere secondo le norme sue proprie, in tutti gli altri dicasteri gli officiali maggiori sotto la presidenza del Cardinale Superiore costituiscono il Congresso.

4.° Al Congresso spetta esaminare e risolvere gli affari di minore rilievo, e disporre per la risoluzione degli altri secondo le leggi proprie di ciascun dicastero.

5.° In ogni dicastero vi sarà un libro " *rerum notabilium* „ in cui saranno regolarmente segnate con la loro data le nomine dei Cardinali, dei Consultori e degli officiali maggiori e minori, la prestazione del giuramento, e la cessazione dall'officio dei medesimi, nonchè le disposizioni pontificie che portino una qualche innovazione nelle competenze del dicastero.

CAPO II. — *Provvista degli offici.*

1.° Gli Officiali maggiori di ciascuna Congregazione, di ciascun Tribunale e di ciascun Officio della S. Sede saranno scelti liberamente dal Sommo Pontefice.

2.° Per la provvista degli officiali minori si aprirà un concorso per titoli e per esame di scienza.

Le raccomandazioni di favore sono interdette: e se avvengano, non si prenderanno in considerazione.

3.° Il concorso sarà intimato entro un mese dalla vacanza del posto dal Capo del rispettivo dicastero, dopo presi gli ordini dal Sommo Pontefice: e si assegnerà un mese utile di tempo per la presentazione della domanda e dei titoli necessari per l' ammissione.

4.° L' esame di scienza si farà in iscritto nel giorno fissato, con lo svolgimento di temi proposti al momento, su discipline proprie del dicastero a cui si concorre. Il componimento si farà in una sala comune, nel tempo stabilito, sotto la sorveglianza di un Consultore o di un Officiale del dicastero medesimo, scelto dal Prelato superiore.

5.° I componimenti segnati per numeri, senza il nome del candidato, saranno esaminati successivamente da due Consultori, i quali saranno scelti dal Congresso e nella S. Rota dal Decano. Il loro nome rimarrà segreto: ed essi nel più breve termine possibile dovranno esprimere in iscritto il loro parere, dichiarando quali composizioni e per la parte scientifica e per la parte letteraria siano da ritenersi degne di lode, quali soltanto sufficienti, quali insufficienti.

6.° Se uno dei Consultori dichiarasse il lavoro insufficiente, e l' altro no, il candidato si avrà per non approvato quanto a capacità scientifica. Sarà però in facoltà del Congresso, e nella S. Rota del Decano, stante questa difformità di giudizio, di richiedere (se lo si reputa necessario od equo) il voto di un terzo Consultore, a cui saranno rimessi i pareri dei due precedenti, onde emetta un definitivo giudizio.

7.° Condizione indispensabile per essere ammesso allo scrutinio di elezione è, che il candidato sia stato approvato quanto a scienza.

8.° Lo scrutinio si farà dal Congresso, e nella S. Rota dal Collegio degli Uditori, e sarà duplice, ed in ambi i casi per voti segreti

Nel primo scrutinio si voterà sui singoli nomi per stabilire quali per età, condotta morale e carattere si ritengono idonei. Quelli che otterranno voti pari si debbono ritenere come giudicati non idonei.

Nel secondo si voterà sui singoli nomi per stabilire quello che per virtù, meriti, scienza ed idoneità sia da preferirsi. E, data parità di voti fra due o più candidati, il Cardinale superiore del Congresso, e nella S. Rota il Decano, potranno dirimere la parità.

9.° Dell' esito dello scrutinio si farà piena relazione al Sommo Pontefice per l' approvazione del sogetto da nominarsi.

10.° Le ragioni e le modalità della votazione nei concorsi saranno da tutte tenute assolutamente segrete.

11.° Il Biglietto di nomina per gli Officiali superiori sarà spedito

dal Cardinale Segretario di Stato: per gl' inferiori, nella S. Rota, dal Decano con la firma di un notaio; negli altri dicasteri dal Cardinale che ne è superiore, con la controfirma consueta pei rescritti.

12.° Per gl' inservienti la nomina spetta, nella S. Rota, al Collegio degli Uditori; negli altri dicasteri, al Cardinale che ne è Capo su proposta degli Ufficiali Maggiori.

13.° È vietata la pluralità degl' Impieghi nella stessa persona. E chi otta ad un nuovo officio, nell' assumerlo rimane dimesso dall' antico.

14.° È vietata nello stesso dicastero l' ammissione di due consanguinei in primo e secondo grado, e di affini in primo grado.

15.° Fra gli officiali minori, avvenendo una vacanza, si dà luogo al diritto di ascenso per anzianità d' officio; non così fra gli altri.

Capo III. — *Giuramento.*

1.° Ogni officiale prima di essere ammesso dovrà pestare giuramento innanzi al Superiore *de officio fideliter implendo de non recipiendis muneribus etiam sponte oblatis et de secreto servando*, secondo la seguente formola, salvo per quegli offici che hanno uno speciale e più rigoroso giuramento, di aggiungere alla formola comune anche la speciale (1).

Capo IV. — *Orario e disciplina di officio.*

1.° L' orario ordinario di officio è dalle 9 1/2 precise alle 12 1/2 in tutti i giorni non feriati; e durante queste ore tutti gli impiegati dovranno trovarsi al loro posto, senza tardare, od allontanarsi da esso avanti tempo, salvo il privilegio di coloro, cui nel regolamento di ufficio fosse concesso di disimpegnare a casa il lavoro assegnato.

2.° È però in potere dei Superiori del dicastero il concedere a ciascuno degl' impiegati uno o due giorni feriali di vacanza al mese, in quanto ciò sia compatibile con le esigenze dell' officio. E compatibilmente pure colle esigenze dell' officio, ogni anno o biennio i Superiori dovranno concedere ad ogni impiegato alcuni giorni, non però oltre una settimana, per ritirarsi in spirituali esercizi.

---

(1) Ecco la formola del giuramento: " Ego N. N. spondeo voveo ac iuro fidelem et obedientem me semper futurum B. Petro et Domino Nostro Papae eiusque legitimis Successoribus; ministeria mihi commissa in hac sacra Congregatione (Tribunali aut Officio) sedulo ac diligenter impleturum; munera mihi in remunerationem, etiam sub specie doni oblata, non recepturum: et secretum officii religiose servaturum in iis omnibus, quae sacri Canones aut Superiores secreta servari iusserint, itemque, quoties ab Ordinariis id postulatum fuerit, et quando ex revelatione alicuius actus praeiudicium partibus aut Ecclesiae obvenire potest. Sic me Deus adiuvet, et haec Sancta Dei Evangelia, quae meis manibus tango. „

3.° Nel caso di malattia o di altro impedimento ogni officiale dovrà avvertire il suo Superiore della causa che lo trattiene dall' intervenire in officio.

4.° Eccettuati gli officiali maggiori, il protocollista, il distributore, ed altri, che per dovere del loro officio sono obbligati a ricevere chi a loro s' indirizza, per tutti gli altri rimane vietato ricevere visite e persone durante le ore di officio.

5.° Ognuno deve attendere a disimpegnare coscienziosamente e nel miglior modo possibile i lavori che gli sono assegnati. E nessuno di propria autorità potrà immischiarsi negli altrui, o farsi sostituire in essi da altri, o sostituire altri, sia pure dello stesso dicastero.

6.° Qualora però ne venga incaricato dai Superiori, ogni officiale deve prestarsi e per sostituire i compagni e per altri lavori straordinari del proprio dicastero, cui si debba dare evasione.

7.° Sarà cura di tutti, e in primo luogo dei Superiori del dicastero, che gli affari non rimangano arretrati. La registrazione, lo studio e l' evasione dei medesimi dovranno procedere con tutta quella sollecitudine che è compatibile colla natura della cosa da trattarsi e le norme del rispettivo dicastero.

8.° Quante volte quindi le ore di officio non siano sufficienti per gli effetti sopra indicati, dovranno gli officiali compiere il resto del lavoro in casa, o allungare l' orario mattutino, o ritornare in officio per qualche tempo nelle ore pomeridiane, secondo il discreto giudizio del Prelato Superiore del dicastero.

9.° Se però questo prolungamento di occupazione si rendesse abituale, sarà cura dei Superiori del dicastero che il maggior lavoro venga compensato secondo equità.

10.° Sarà pure cura dei medesimi segnalare al Sommo Pontefice coloro che per scienza, diligenza, capacità e condotta si distinguano sopra i loro compagni.

11.° Niuno impiegato può esercitare l' officio di agente, procuratore od avvocato, sia nel suo dicastero sia in altri.

Si eccetta soltanto l' officio di procuratore ed avvocato nelle cause dei Santi, il quale potrà essere disimpegnato da officiali minori che non appartengono alla Congregazione dei Riti.

12.° Qualora un impiegato per negligenza o colpa venisse meno ai suoi doveri di officio, dev' essere ammonito, sottoposto ad ammenda, sospeso od anche dimesso dall' officio, secondo la gravità della mancanza o la recidività.

13.° Che se disgraziatamente venisse meno ai suoi doveri di sacerdote o di cristiano cittadino, così da essere coinvolto in procedi-

menti penali, o da decadere dalla pubblica buona fama, sarà o sospeso o dimesso.

14.° Il gravarsi colpevolmente di debiti, così da dar causa a sequestri giudiziari, può offrir motivo di sospensione od anche di privazione dell' officio.

15.° Aperta un' inchiesta pubblica in materia criminale a carico di un officiale, il Superiore del dicastero prenderà gli opportuni provvedimenti, sia per tutelare l' onore del dicastero medesimo, sia per non gravare l' imputato. A tale effetto potrà disporre, che l' officiale si allontani dall' officio, e potrà anche ritenergli la metà dell' assegno in pro di chi lo sostituisca.

16.° La sospensione, la espulsione o la perdita dell' officio, le ammende ed altre pene contro gli officiali, saranno decretate inappellabilmente, nella Rota, dal Collegio degli Uditori; e negli altri dicasteri, dal Cardinale Superiore col voto del Congresso; in ambi i casi dopo sentita in iscritto la parte.

La sospensione o dimissione debbono essere riferite e ratificate dal Santo Padre.

Capo V. — *Vacanze.*

1.° Gl offici resteranno chiusi tutti i giorni festivi di precetto.

Saranno anche giorni di vacanza:

L'anniversario della creazione e coronazione del Sommo Pontefice.

L' anniversario della morte del suo Predecessore.

I giorni di Concistoro pubblico o semipubblico.

Il Lunedì e Martedì di quinquagesima, il Mercoledì delle Ceneri.

I quattro ultimi giorni della Settimana Santa e le due feste successive alla Pasqua.

La Vigilia e le due feste successive alla Pentecoste.

La Vigilia dell' Assunzione di Maria Santissima.

Il 2 Novembre, Commemorazione dei Fedeli defunti.

La Vigilia e le tre feste successive di Natale.

L' ultimo dell' anno.

2.° Nei giorni di vacanza, se siavi necessità, i Superiori del dicastero, potranno disporre che alcuno degli impiegati intervenga pel disbrigo di qualche affarre. Ed in tal caso potranno concedergli vacanza in qualche altro giorno successivo.

3.° Dal 10 Settembre al 31 Ottobre correranno le ferie autunnali.

Durante questo tempo nessun dicastero sarà chiuso; ma in ciascuno rimarrà un limitato numero di officiali superiori ed inferiori, quanti cioè si reputino sufficienti per la spedizione degli affari urgenti di ordinaria amministrazione, mentre la trattazione e risoluzione di affari gravi o complicati sarà rimandata dopo le ferie: che se

l' urgenza del caso richiedesse un pronto provvedimento, questo si limiterà alla stretta necessità.

4.° Coloro che durante le ferie dovranno essere presenti in officio, potranno prendersi 45 giorni di vacanza, o interpolati o continui, in altro tempo dell' anno a loro grado, compatibilmente però alle esigenze dell' officio e dipendentemente dal Superiore del dicastero.

Capo VI. — *Sipendi.*

1.° Aboliti affatto gl' incerti, tutti gl' impiegati avranno uno stipendio fisso mensile dalla cassa della Santa Sede, il quale sarà stabilito da apposita tabella, ed andrà in vigore dopo il presente ordinamento per gli ufficiali che entrano nuovi, e per gli antichi che passino ad offici di grado e di attribuzione diversa.

2.° Le sole riassunzioni di archivio fatte ad istanza delle parti interessate e non ordinate d' officio, e le copie di documenti e processi richiesti dalle parti interessate e non ordinate d' officio potranno costituire un incerto degli officiali minori: a condizione però che tali lavori non si compiano in ore di officio, e sia osservato il prescritto del *cap. II* dell'*Append. leg. prop. S. Rotae* circa il compenso da esigere.

3.° Gli attuali investiti di un officio di qualsiasi grado e natura conserveranno il loro stipendio sia ordinario che straordinario, qualora questo abbia ragione di stabilità (*incerti certi*), sia doveroso in rapporto all' officio, e non abbia natura di rimunerazione per lavori speciali e per titoli eccezionali.

E questo stipendio sarà pure quindi innanzi soddisfatto unicamente dalla Cassa della Santa Sede.

4.° Onde poi sia salva la giustizia, entro un mese dalla data del presente regolamento, i Superiori dei singoli dicasteri con lettera diretta al Cardinale Segretario di Stato dovranno denunciare i nomi dei singoli impiegati, con il loro onorario, secondo la norma data nel numero precedente. Dovranno anche gli stessi Superiori, entro lo stesso tempo, denunciare gli oneri perpetui e temporanei, che gravano sul loro dicastero, e le spese ordinarie d' officio.

5.° Sarà salvo il grado e fermo lo stipendio secondo le norme del numero 3.° anche per gl' impiegati di quegli offici che per il nuovo ordinamento della Curia Romana venissero a cessare o ad essere sostanzialmente trasformati.

E tali impiegati rimarranno a disposizione della Santa Sede, e qualora vengano richiesti, dovranno prestarsi al disimpegno di altri offici.

6.° Salvi i diritti acquisiti dagli attuali impiegati in taluni dicasteri per la giubilazione, in avvenire per tutti quegli officiali che a causa dell' età inoltrata o di cronica infermità si rendessero incapaci di prestare convenevole servizio, la Santa Sede provvederà nei limiti del

possibile secondo equità, onde siano sostituiti nell' officio, e non manchi loro il mezzo di una onesta sostentazione.

Capo VII. — *Degli Avvocati.*

1.° Fermo il diritto degli avvocati attualmente riconosciuti, nell' avvenire per l' ammissione di chicchessia all' officio di avvocato, si osserveranno le norme stabilite nel tit. III della *Lex propria S. Rotae.*

2.° E per tutti quindi innanzi andranno in vigore le disposizioni disciplinari stabilite nello stesso titolo.

3.° Chi poi aspira ad esercitare l' officio di avvocato innanzi alla Sacra Congregazione dei Riti nelle cause dei Santi, dovrà esser fornito del titolo regolare di avvocato rotale e sottostare poi alle altre formalità che sono prescritte da quella Sacra Congregazione.

Capo VIII. — *Degli spedizionieri.*

1.° Il privilegio di esclusiva che hanno gli Spedizionieri Apostolici della Dataria, coll' entrare in vigore delle disposizioni della Costituzione *Sapienti consilio*, viene a cessare.

2.° Però la Santa Sede è disposta ad esaminare la situazione di ciascuno degli spedizionieri oggi esistenti, per prendere nei casi particolari quei provvedimenti che crederà equi ed opportuni.

Capo XI. *Degli agenti o Procuratori.*

Sezione I. — *Degli agenti particolari e privati.*

1.° Il fedele che ricorrendo alla Santa Sede per un suo particolare privato interesse voglia servirsi dell' opera di un procuratore od agente, può deputare a tale officio qualsiasi persona di sua fiducia, purchè cattolica, di integra fama ed estranea al dicastero presso cui si tratta la cosa. Dovrà inoltre fornirla di regolare mandato da conservarsi in atti per garanzia del dicastero stesso, o quanto meno assicurare i superiori in modo certo della scelta fatta.

2.° Qualora i Superiori stimassero non accettabile la persona proposta, avvertiranno il mandante, affinchè provveda altrimenti.

Sezione II. — *Degli agenti pubblici e formalmente riconosciuti.*

3.° Per essere agente o procuratore abituale e riconosciuto di un Vescovo e della sua diocesi, è necessario in primo luogo essere inscritto nell' albo degli agenti, il quale quindi innanzi sarà aperto nella Segreteria della Concistoriale.

4.° Salvi i diritti acquisiti da coloro che oggi esercitano l' officio di agenti o di spedizionieri, i quali a loro richiesta senz' altro saranno iscritti nel detto Albo, per l' avvenire chi vuole esservi iscritto dovrà presentare all' Assessore della Concistoriale la domanda relativa coi titoli che l' appoggiano.

5.° Per l' ammissione si richiede oltre d' essere cattolico di integra fama, avere una sufficiente cognizione della lingua latina e del diritto canonico. E, se si tratta di un ecclesiastico, avere anche il beneplacito del Vicariato per risiedere in Roma: e per un religioso quello del suo Superiore Generale.

6.° Il giudizio sull' ammissibilità o meno della petizione sarà dato dal Card. Segretario della Concistoriale, udito il Congresso, il quale ad assicurarsi dell' idoneità del candidato quanto alla scienza, potrà sottoporlo ad un esame in quel modo che meglio crederà.

7.° Nulla osta che un Ordinario si scelga per agente della sua diocesi una persona non per anco iscritta nell' Albo. Questa però dovrà richiedere l' iscrizione prima di esercitare il mandato.

Starà alla prudenza degli Ordinari in tale ipotesi informarsi preventivamente, se la persona prescelta possa trovare ostacolo per l' approvazione, per non esporsi al pericolo di vedersela poi esclusa.

8.° Oltrechè essere iscritto nell' Albo, per venire riconosciuto come agente diocesano abituale, altra condizione necessaria è l' esibizione di regolare mandato dell' Ordinario, da depositarsi in copia autentica nella Segreteria della Concistoriale.

9.° Doveri in generale dell' agente diocesano sono, di curare la fedele trasmissione della corrispondenza fra la Santa Sede ed il Vescovo per tutti gli affari della diocesi; fornire quelle notizie di cui fosse richiesto dai Superiori di un qualche dicastero per le cose di sua competenza; e tenersi al corrente degli affari che si svolgono nei dicasteri della Santa Sede, relativi alla diocesi rappresentata.

10.° La corrispondenza ricevuta chiusa, dev' essere trasmessa inviolata; e l' agente non si permetterà mai di aprirla sotto qualsiasi pretesto. Qualunque mancanza al riguardo sarà considerata come cosa grave.

11.° Per tutte le cose della diocesi, di cui l' agente pel suo compito venga a cognizione, meno che si tratti di cosa pubblica e notoria, è tenuto al segreto d' officio. L' infrazione a questa regola sarà considerata come mancanza grave.

12.° È vietato agli agenti di mandare circolari per accaparrarsi clienti, offrendo facilitazioni o simile.

13.° Nessuno agente potrà esigere per l' opera sua una maggiore retribuzione di quella fissata sui rescritti, brevi o bolle dei dicasteri della Santa Sede, sotto obbligo di restituzione qualora contravvenisse a questa regola, anche nel caso che non fosse colpito da altre pene.

14.° Essendo condizione indispensabile per l' esercizio dell' officio di agente avere una condotta cristiana specchiata, chi venga meno ad essa e parimenti chi manca gravemente ai doveri di agente sopra indicati, può essere sospeso e dimesso dall' officio.

15.° Il Collegio degli *Avvocati Concistoriali* fungerà da collegio di disciplina per tutti gli agenti. E col voto del detto Collegio il Card. Segretario della Concistoriale (quando si tratti di cattiva condotta sociale, o di altra pubblica mancanza) o i Superiori del dicastero interessato (quando si tratti di mancanza nel trattamento degli affari del medesimo) potranno procedere all' ammonizione, alla sospensione ed anche alla perpetua interdizione dell' officio di agente.

16.° L' agente sospeso e dimesso in un dicastero, lo è anche negli altri. Avvenendo quindi tale disposizione, i Superiori del dicastero che hanno emesso il relativo decreto dovranno darne, nei debiti modi, partecipazione a tutti gli altri dicasteri.

Capo. X. — *Del modo di ricorrere e trattare coi dicasteri della Santa Sede in generale.*

Sezione I. — *Pei privati.*

1.° Ogni fedele può ricorrere liberamente e trattare da per sè, osservati i debiti modi, quando l' interessa presso i dicasteri della Santa Sede.

2.° Volendo valersi dell' opera di un avvocato, per le questioni che l' ammettono, non potrà proporne uno a suo arbitrio, ma dovrà sceglierne uno tra quelli approvati, come al Cap. VII.

3.° Che se voglia servirsi dell' opera di un procuratore od agente, potrà sceglierne uno a suo arbitrio, osservate però le norme stabilite nel Capo IX, Sez. 1.

Sezione II. — *Per gli Ordinarii.*

4°. Ogni Ordinario può trattare liberamente da per sè nei vari dicasteri della Santa Sede non solo le cose che lo riguardano personalmente, ma sì anche quelle della sua diocesi, e di quei suoi diocesani che a lui si rimettono.

5.° Quante volte un Ordinario voglia da per sè trattare un affare, sia personalmente, trovandosi in Curia, sia con diretta corrispondenza postale, trovandosi in residenza, dovrà avvertirne il dicastero interessato. E in tal caso sulla ponenza relativa sarà segnato : " personale per l' Ordinario „. E la cosa sarà trattata senza interposizione di procuratori ed agenti.

6.° L' Ordinario che chiede la trattazione diretta, assume l' obbligo di rimborsare al dicastero non solo le spese postali ed altre che fossero necessarie, ma anche le tasse prescritte pei singoli atti.

7.° Richiedendosi l' opera di un avvocato, anche gl' Ordinari dovranno circoscrivere la loro scelta fra uno degli approvati.

8.° Volendosi poi avvalere dell' opera di un agente, dovranno attenersi alle norme fissate nel Capo IX, Sez. 2.

9.° Il mandato con cui si fa da un Ordinario la scelta di un agente è sempre revocabile a forma del diritto comune: e, come cosa di fiducia, la revoca del medesimo non è sindacabile, nè ammette ricorso.

10.° Il Vicario capitolare non potrà mutare l' agente scelto dal Vescovo; potrà però trattare direttamente coi dicasteri della Santa Sede a norma degli art. 4. 5. 6. di questa Sezione.

CAPO XI. — *Tasse ed agenzie.*

1.° In ogni rescritto, indulto o dispensa sarà dal rispettivo dicastero indicata non solo la tassa per la Santa Sede e l' *agenzia*, cioè l' onorario per l' agente, ma anche il quantitativo della somma che per l' esecuzione (qualora questa sia necessaria) potrà legittimamente percepirsi dalla rispettiva Curia diocesana, e che sarà inferiore alla tassa della Santa Sede.

2.° Per i poveri, siano persone private, siano Istituti o pie cause, se la grazia è moralmente necessaria e non lucrativa, cioè non arrechi lucro temporale all' oratore, la tassa sarà ridotta a metà ed anche del tutto condonata, se ne sia il caso, salve le spese postali ed altre necessarie, come per trascrizione ecc.

E in tal caso anche l' Agenzia, sarà ridotta a metà, o del tutto condonata, salve parimenti le spese postali.

3.° Gli Ordinari, presa secreta informazione dai parrochi dei rispettivi oratori, dovranno nei casi particolari specificare, se trattasi di povero, o quasi povero, e quindi se possa aver esso diritto al condono o totale o parziale della tassa, rimanendo gravata la coscienza degli uni e degli altri sulla verità dell' esposto, e fermo l' obbligo di rifondere l' indebitamente sottratto.

Che se per cattiva volontà, taluni si rifiutassero al pagamento delle tasse prescritte per l' assecuzione di qualche dispensa; e d' altronde la concessione della medesima fosse moralmente necessaria per evitare scandali e peccati, gli Ordinari indicheranno ciò nella loro informazione. E, concessa la grazia, nel comunicarla agl' interessati faranno ad essi conoscere (qualora la prudenza lo consenta) che essi hanno un dovere di giustizia da compiere verso la Santa Sede.

In ogni caso la validità della grazia non verrà mai meno per errore o frode circa lo stato economico del petente.

4.° In ogni dicastero, firmati che siano i rescritti, uno degl' impiegati a ciò destinato segnerà su di essi con apposito bollo la tassa per la Santa Sede, l' agenzia e la tassa per l' esecuzione; e ne terrà nota in un foglio mensile da conservarsi per controllo e per garanzia.

Nel fissare le varie tasse l' officiale terrà calcolo dei criteri sopra enunciati, esaminando la relativa posizione, e nei casi dubbi riferendosi ai Superiori del proprio dicastero.

5.° In ogni dicastero parimenti vi sarà un impiegato distinto dal

primo per la distribuzione delle lettere e rescritti e la riscossione delle tasse segnate in pro della Santa Sede.

6.° Quando si tratti di cose che debbono rimanere segrete il rescritto si consegnerà in busta chiusa; e la tassa sarà segnata in foglio separato che riporti il numero del rescritto chiuso; sarà ripetuta internamente nel rescritto per norma di chi lo riceve.

7.° In fine di ogni mese il Prelato superiore del dicastero controllerà il foglio (di cui nel n. 4.°) e gl' incassi: e passerà l' uno e gli altri alla Cassa della Santa Sede col suo visto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

8.° Non essendo possibile rimaneggiare d' un tratto tutta l' amministrazione dei vari dicasteri, si riserva la Santa Sede di prendere gli opportuni provvedimenti in dettaglio in un prossimo avvenire.

9.° Frattanto rimangono invariate le tasse legittimamente in uso per la spedizione delle Bolle e dei Brevi Apostolici.

10.° Rimangono egualmente in vigore per ora le tasse che per le cause di Beatificazione e Canonizzazione si trovano nel *Regolamento di tasse e spese per le cause dei servi di Dio* nella Sacra Congr. dei Riti.

11.° Per le cause dinanzi alla Sacra Rota ed alla Segnatura Apostolica la disciplina quanto ad onorari, tasse e spese viene retta dal proprio regolamento.

12.° Per le dispense dagl' Impedimenti matrimoniali rimarranno pure per ora in vigore le tasse in uso presso la Dataria Apostolica e la Sacra Penitenzieria. E per le cause matrimoniali di dispense *super rato* ed altre che vengano giudicate dalla Sacra Congregazione *de Sacramentis*, si osserveranno le norme che erano in uso presso la Sacra Congregazione del Concilio.

13.° Per tutti gli altri rescritti di grazie, indulti e dispense di tutti i dicasteri la tassa per la S. Sede sarà di L. 10 pei rescritti maggiori, di L. 5 pei minori.

L' *agenzia*, sarà di L. 6 per i rescritti maggiori, di L.3 per i minori.

Se un rescritto contiene più grazie la tassa crescerà in proporzione; ma non così l' agenzia.

14.° Per tutti però i casi superiormente annunziati nei numeri 9, 10, 11, 12, e 13 s' intende che debba essere sempre salvo il disposto del capo VI precedente circa gli *stipendi*, ed il disposto dei num. 4, 5, 6 e 7 del presente capo relativamente al versamento da farsi ogni mese alla cassa della S. Sede.

15.° Rimane inalterato l' uso della S. Congregazione di Propaganda di esenzione da ogni tassa pei luoghi di sua giurisdizione.

Dato in Roma, il 29 Giugno 1908.

Per mandato speciale di S. S. Pio Papa X

R. Card. MERRY DEL VAL *a Secretis Status.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa il servizio di 40 anni per la giubilazione.

Signina Jubilationis — 27 Giu. 1908 — *Per summaria precum* — Il sac. Antonio Gizzi, della dioc. di Segni, espose alla S. C. che egli per 38 anni servì come parroco e canonico la chiesa collegiata di S. Croce in Artena, e poi per 4 anni come canonico la Cattedrale. Avendo adunque per oltre 40 anni adempiuto esattamente il servizio corale, chiedeva l'indulto della giubilazione.

La S. C. volle prima sentire il Vescovo, e, per mezzo di esso, il Capitolo. Fu osservato da questi che il can. Gizzi da soli quattro anni serviva la cattedrale, essendo prima stato canonico della collegiata di Artena dove il servizio corale era solo nei giorni festivi ; e inoltre, nella cattedrale, dei 12 canonici e 4 beneficiati, un canonico godeva già l'indulto di giubilazione, un beneficiato aveva il permesso di assentarsi dal coro *ratione infirmitatis*, due canonici erano colpiti da paralisi che loro impediva di frequentare il coro, un altro trovavasi sotto le armi, tre insegnavano al seminario : pochi perciò rimanevano pel servizio corale. Laonde il capitolo ed il Vescovo erano di parere che non si dovesse accogliere la istanza del Gizzi.

La S. C. nondimeno, esaminato il caso nei comizii generali del dì 27 giugno 1908, benignamente rescrisse :

Pro gratia iubilationis cum solitis clausulis.

Si raccolga :

a) La giubilazione non è per legge scritta, ma per consuetudine benigna della Chiesa. Ecco come ne parla Benedetto XIV nella celebre opera *De Syn. Dioec.* L. XIII, c. 9, n. 15 : " Si quotidianum et non interruptum chori servitium communi hominum iudicio laboriosum et grave censetur, multo sane gravius atque molestius progressu temporis visum est, nullum quoad vixeris, serviendi finem videre quantumvis diuturno annorum curricolo cum assiduitatis et diligentiae laude inservieris. Equidem nullus est in iure canonico textus quo privilegium exemptionis a choro concedatur canonicis, qui multorum annorum spatio operam suam eidem choro laudabiliter praestiterunt, uti recte observat Navarrus in *cons. 12, lib. 3, De cler. non resid.* Cum tamen animadversum fuerit in Mosaica lege, levitam illum qui a 25 ad 50 aetatis annum in templo ministerium suum accurate implevisset, ab omni deinceps opere et labore liberum et immunem declarari,

ut legitur *Numer. c. 8;* veteranis autem militibus honestam missionem et a belli laboribus immunitatem, ipsa civilium legum aequitate concessam fuisse uti ex *leg. 1, Cod. de Veteran. lib. 12*, cumque praeterea in Congregatione Concilii non improbandum sed tolerandum olim visum fuerit Capituli cuiusdam statutum expresse permittens, ut si quis canonicus per annos 40 chorum diligenter frequentasset, ab eius servitio deinceps, sine fructuum et distributionum iactura abstinere posset eaque Congregationis sententia et resolutio a fel. rec. Gregorio XIII approbata et confirmata fuerint ut videri potest apud Garciam *de benef., p. 3, c. 2, § 1, n. 244*, hinc consuetudo universalis invaluit, ut canonici et alii qui chori servitio addicti sunt, si per annos 40 laudabilem illi operam impenderint, ab eodem in posterum frequentando absolvantur, fructus tamen atque distributiones eodem, quo antea, modo percipiant „.

b) Quanto a coloro che nei quarant'anni abbiano prestato servizio in più chiese, è vero che la S. C. del Conc. il 17 dic. 1708 in *Dubior. Iubilationem* al quesito: " An indulgenda sit iubilatio illis, qui inservierunt spatio annorum 40, sed partim in una ecclesia, partim in alia, aut tamquam canonici in ambabus, aut tamquam beneficiati in una et canonici in alia: nec non illis qui in una cademque ecclesia per totum tempus inservierunt, sed partim tamquam clerici beneficiati, partim tamquam beneficiati, et aliquando partim tamquam beneficiati, partim tamquam canonici vel partim tamquam coadiutores et partim tamquam principales et titulares „ — rispose: " Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „

c) Però, in seguito fu più benigna, e concesse l'indulto di giubilazione anche a quei che per 40 anni aveano servito a più chiese sia della stessa città, sia della stessa diocesi. Così *in Perusina.* 23 nov. 1805; *in Verulana* 17 sept. 1842. Anzi per ragioni gravi e straordinarie fu dato il detto indulto anche a coloro che per 40 anni aveano prestato servizio in più diocesi (v. *Acta S. Sedis*, Vol. VI, p. 430).

d) In rispetto al poco numero dei capitolari, nella cit. causa *Dubior. Iubilationis* del 17 dic. 1718 in 3.° luogo fu proposto: " An indulgenda sit iubilatio illis qui inservierunt spatio annorum 40, non obstante parvo numero aliorum, qui remanent addicti servitio ecclesiae: et quis sit parvus numerus inservientium in casu et ad effectum de quo agitur. „ Ma la S. C. non volle dirimere questo dubbio; e fu rescritto solo: " Dabitur resolutio in casibus particularibus. „

e) Non mancano però casi, in cui la S. C. concesse la giubilazione non ostante il poco numero dei capitolari, aggiungendo però nel rescritto la clausola: " salvo iure Episcopi revocandi ad servitium in casibus urgentis necessitatis. „ Così *in Praenestina* 27 mai. 1784;

in Civitatis Castellanae 15 iul. 1720; in *Ripana* 29 nov. 1710. In quest' ultima causa la giubilazione fu concessa al can. Concetti, non ostante che tre soli rimanessero pel servizio del coro.

f) In riguardo ai giorni di servizio, fu concessa la giubilazione anche pel servizio prestato in quelle chiese in cui, per legittima dispensa, in coro si officiava nei soli dì festivi, come per lo più si è ottenuto dalle collegiate d' Italia civilmente soppresse. Così *in Montisfalisci* 6 dec. 1794; *in Praenestina* 17 dic. 1808; *in Narnien.* 27 iun. 1857 (v. *Acta S. Sedis l. c.*; De Herdt *Prax. Capit.* cap. 11, § 3).

g) Per tutte queste ragioni giustamente la S. C. rescrisse come sopra.

II.

Se il can. teologo possa insegnare in seminario anzichè in cattedrale, e se gli spettino le distribuzioni nei giorni d' insegnamento.

Vicen. Praebendae Theologalis — 27 Giu. 1908 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Vich nella Spagna espose che il can. teologo, giusta gli statuti capitolari, invece della lezione in cattedrale a cui pochissimi interverrebbero, ha l' obbligo d' insegnare la sacra teologia o la esegesi biblica in seminario tutti i giorni della settimana. L' attuale canonico eletto a tale officio chiedeva le distribuzioni per gl' interi giorni nei quali insegna in seminario. Il capitolo, invece, voleva darglieli per le sole ore d' insegnamento.

Portata la cosa al Vescovo, questi si rivolse alla S. Congregazione con chiedere:

" I. An facta commutatio in canonico theologo oneris habendi infra annum 40 lectiones scripturales in onus docendi theologiam dogmaticam in seminario singulis diebus uno die excepto in quo ibidem sacrae Scripturae exegesim tradere debet, sustineatur in casu.

" II. An uti choro praesens idem canonicus haberi debeat pro horis tantum quibus in seminario docet, vel potius pro integra die in casu. „

Discussi maturamente i dubii, nei comizii generali del dì 27 giugno 1908, la S. C. decise:

Praevia sanatione quoad commutationem oneris, detur responsum uti in Pampilonen. *11 Decembris 1882.*

La citata risoluzione *in Pampilonen.* è questa: " In casu de quo agitur canonicum theologum a choro abesse ac distributiones lucrari posse pro iis tantum dici horis, quibus docet in seminario, onerata conscientia „.

Si raccolga :

a) Il Tridentino sess. V, c. 1, *de ref.*, inerendo alle antiche costituzioni, specie dei concilii Lateranesi III e IV, stabilì che in tutte le chiese cattedrali, ed anche nelle collegiate insigni, non mancasse la lezione scritturale, " ne coelestis ille sacrorum librorum thesaurus, quem Spiritus Sanctus summa liberalitate hominibus tradidit, neglectus iaceat „. Prescrisse inoltre che in ciascun capitolo ad una delle prebende canonicali s' imponesse l' obbligo di leggere la sacra Scrittura, e laddove nessuna prebenda vi fosse, o fosse troppo esigua, si dovessero assegnare a tal fine i frutti di qualche beneficio semplice, o in mancanza dovessero concorrere gli altri beneficiati.

b) La lezione scritturale da farsi in chiesa talvolta non fu permessa in sagrestia. Così la S. C. del Conc. 15 mar. 1710 *in America :* " An lectio sacrae Scripturae sit facienda publice in ecclesia an vero in sacristia. — Resp. : Affirmative quoad primam, negative quoad secundam partem „.

c) Gregorio XVI colla Costit. *Inter praecipuas* dell' anno 1842 ricordò ai Vescovi l' obbligo del teologo di leggere in Chiesa la sacra Scrittura per opporsi agli errori dei neoterici biblici che allontanavano il popolo dalla lettura dei libri santi. E perciò aggiungeva : " Ex responsis per nostram Congregationem Concilii ad decessores vestros aut ad vos ipsos iterum iterumque datis, perspectum est, quemadmodum S. Sedes et gratulari Episcopis soleat, si praebendatos theologos habeant in publicis sacrarum literarum lectionibus munere suo bene fungentes, et nunquam intermittat excitare atque adiuvare pastorales illorum curas, si alicubi res adhuc ex sententia non successerit „.

d) Dopo la prefata costituzione la S. C. del Concilio fu più rigorosa nello esigere la lezione scritturale in chiesa, non permettendo che invece s' insegnassero altre materie. Così *in Derthonen.* 87 iul. 1844 : " An et quomodo sit annuendum postulato super commutatione lectionis sacrae Scripturae in casuum conscientiae explanationem in casu. — Resp. : Non expedire, et Episcopus curet executionem nuperrimae encyclicae SS.mi D. N. Gregorii XVI. „ — Così pure *in Civitatis Castelli* 2 sept. 1876 : " An gratis sibi docere opus esset theologiam dogmaticam ut ab onere sacrae Scripturae explanandae eximeretur. — Resp. : Canonicum theologum teneri ad lectiones scripturales, „ — Così ancora *in Casalen.* 26 iun. 1847.

e) Ma d' altra parte fa d' uopo considerare che il medesimo Tridentino permette che, trattandosi di prebende tenui, invece di leggere in chiesa la sacra Scrittura, si possa far lezione anche di grammatica ai chierici. (Sess. 5, c. 1) : " Ecclesiae vero , quarum annui proventus tenues fuerint, et ubi tam exigua est populi multitudo ut

theologiae lectio in eis commode haberi non possit, saltem magistrum habeant, ab Episcopo cum consilio Capituli eligendum, qui clericos scholares pauperes grammaticam gratis doceat, ut deinceps ad ipsa sacra Scripturae studia, annuente Deo, transire possint. „

f) Benedetto XIV, *Syn. Dioec.* L. XIII. *cap.* 9. n. 17, citando un discorso scritto da lui quando era segretario della S. C. del Conc., nella causa discussa il 5 giu. 1723, dice: " In eo (discursu) probavimus decretum illud Tridentini Concilii (*sess. V, c. 1 de ref.*) sive eius verba considerentur, sive ratio habeatur praxis et consuetudinis sequentium temporum, aeque comprehendere Scripturarum sacrarum expositionem, ac theologiae scholasticae disciplinam, et a canonico theologo non magis suo muneri satisfieri, si sacrae Scripturae libros explicet et declaret, quam si in theologia scholastica clerum erudiat: dummodo haec talis sit... quae circa quaestiones gravis momenti et utilitatis versetur, easque pertractet, allatis divinae Scripturae testimoniis, Conciliorum decretis et Patrum auctoritate „. — Lo stesso insegnano Fagnano in cap. *Qui nonnulli, de Magistris*, n. 29 seq.; Garcia *De Benef.* P. V. c. 4, n. 156; Card. De Luca *Adn. ad Conc. Trid. disc.* II, n. 5.

g) Nè mancano in questo senso risposte non poche della S. C. del Concilio. Così *in Macraten.* 23 nov. 1850; *in Hispalen.* 5. apr. 1576; *in Fulginaten.* 3 iul. 1784, dove al dubbio: " An canonicus theologus, loco explicationis sacrae Scripturae, possit explicare cathechesim et docere lectiones theologiae moralis „ — fu risposto: " Canonicum theologum suas lectiones peragere debere iuxta tradita a Benedicto XIV *De Synodo Dioeces.* l. 13, c. 9, n. 17 „.

h) Quanto alle distribuzioni che si debbono al teologo assente dal coro, è certo che gli son dovute per l'intero giorno in cui fa la lezione scritturale. Così la S. C. del Conc. *in Caurien.* 26 aug. 1848: " Canonico theologo integrae tradantur quotidianae distributiones pro diebus quibus legit, perinde ac si choro personaliter adesset, non obstante capitulari statuto „. Ed *in Barchinonen.* 3 iun. 1860: " Utrum lectoralis (can. theol.) gaudeat privilegio exemptionis a choro pro tota die... cum acquisitione distributionum, licet semel tantum mane vel sero doceat. — Resp.: Gaudere pro integra die qua habetur lectio „. — Così pure *in Oriolen.* 12 aug. 1628; *in Mediolanen.* 11 mai 1630; *in Hispalen.* 26 dec. 1645.

i) Queste risoluzioni però riguardano le 40 lezioni scritturali che il can. teologo deve tenere in cattedrale; non già le lezioni quotidiane assegnategli in Seminario, specie quando per queste abbia qualche emolumento. Così nella causa *Pampilonen.* 11 dec. 1882, a cui si riferisce la risoluzione di questa causa, attribuisce al can. teologo

che fa lezioni in seminario le distribuzioni corrispondenti alle sole ore d' insegnamento.

III.

Circa la dispensa dalla irregolarità per epilessia.

Jacien. Dispensationis ab irregularitate — 27 Giu. 1908 — *Per summaria precum* — L' accolito Giuseppe Patanè Finocchiaro, della Dioc. di Acireale, da un gastricismo sofferto in età di 18 anni contrasse dei moti convulsivi, giudicati epilettici. I detti moti lo assalivano improvvisamente con attacco convulsivo, con perdita di coscienza, con contrazione muscolare tonica, con poca emissione di bava, e si ripetevano ad intervalli piuttosto lunghi distanti da 9 a 12 mesi e l' ultimo a distanza di 17 mesi. I medici attestavano una considerevole miglioria nell' infermo, e prognosticavano la completa guarigione quando si fosse tolto l' incubo della ritardata ordinazione.

Il Vescovo perciò lo raccomandava per la dispensa dalla irregolarità, essendo ora il giovane di 24 anni, e desiderando accesamente l' ordinazione.

La S. C., avendo accuratamente esaminato il caso, nei comizii del dì 27 giugno 1908 rescrisse:

Ad mentem.

Si raccolga:

a) I sacri canoni impediscono l' accesso all' altare ai giovani affetti da mal caduco. Il can. *In tuis litteris* 1, *caus.* 7, *quaest.* 2 del Decreto di Graziano, parlando di un sacerdote già ordinato, prescrive: " Si frequenter hoc morbo (*comitiali*) tangitur, ab oblatione et missarum celebratione modis omnibus prohibeatur; „ e ne assegna la ragione: " indecens est et periculosum ut in consecratione Eucharistiae morbo victus epileptico cadat „. — Molto più poi se trattasi di chierico non ordinato: non deve promuoversi fino a che non si riconosca del tutto guarito da questo male.

b) Solo chi sia certamente guarito può essere abilitato alla celebrazione della messa. Il detto canone così prosegue: " Si vero Dei misericordia convaluerit, quandoquidem non culpa sed infirmitas est in causa, eum sacrificare iam non interdicimus „.

c) Il tempo poi per conoscere quando uno possa dirsi guarito dalla detta infermità per ordinario è un anno. Così il can. *Communiter*, 3, *dist.* 33 dello stesso Decreto: " Quousque unius anni spatio per discretionem Episcopi inveniatur liberatus „. Così pure generalmente i

DD., come Ferraris v. *Irregularitas*, n. 12; Reiffenstuel L. I, tit. 20, n. 19, ecc.

d) La S. C. del Conc. *in Lugdunen.* 26 aug. 1905, trattandosi di notevole miglioria di questo male, ma di non perfetta guarigione rescrisse: " Modo non expedire „. Nell' altra causa poi *Bononien.* 23 febr. 1907, trattandosi di un chierico molto migliorato dal detto male, che da un anno non n' era stato più colpito, decise: " Arbitrio et prudentiae E.mi Archiepiscopi, iuxta mentem, facto verbo cum SS.mo. Mens autem est, ut orator celebret in oratorio privato cum adsistentia alterius sacerdotis, usque dum iudicio medici non constet de plene recuperata valetudine, et sub lege, ut perseveret in valetudine ipsa assidue curanda „ (*Mon. Eccl.* Vol. XIX, p. 52).

e) Nel caso si è rescritto anche *ad mentem*; e ciò vuol dire che la grazia non si è negata; ma si sono prescritte cautele perchè sia per essere accertata la guarigione.

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulg. plenaria per coloro che salgono in ginocchio per la Scala Santa *di Roma.*

Beatissimo Patre,

Il padre Fausto del Nome di Maria, Passionista, Superiore nel Santuario della Scala Santa, prostrato al bacio del sacro piede, espone quanto segue:

Secondo la *Raccolta* autentica delle Ss. Indulgenze (Roma, Tipografia della S. C. di Prop. Fide, 1898), è stata accordata dai Sommi Pontefici l' Indulgenza parziale di *9 anni*, per ciascun gradino della *Scala Santa*, da lucrarsi da chi devotamente la salga ginocchioni, pregando o meditando la Passione di N. S. G. C.

Ora, ad animare vieppiù la pietà dei fedeli, l' umile oratore supplica la S. V. a volere inoltre accordare, come generalmente è concesso ad altri Santuari, che i fedeli, i quali compiano il predetto pio esercizio confessati e comunicati, e preghino secondo la mente della S. V., possano conseguire l' *Indulgenza Plenaria*, applicabile anche alle anime del purgatorio.

Che ecc.

Iuxta preces in Domino et in perpetuum quin imo Indulgentiam Plenariam toties quoties libenter in Domino concedimus.

Die 26 Februarii 1908.

PIUS PP. X

II.

Si sanano le irregolarità potute occorrere nelle associazioni delle Figlie di Maria.

Beatissimo Padre!

Agostino Veneziani Procuratore Generale della Congregazione della Missione, prostrato al bacio del sacro piede, umilmente implora la sanatoria di tutte le irregolarità incorse per qualsiasi causa nell' istituzione delle Pie Associazioni delle Figlie di Maria, che seguono gli statuti propri di quelle delle Figlie della Carità ed hanno la medaglia " Miracolosa „ come distintivo.

Che della grazia ecc.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Pio PP. X sibi tributis, petitam sanationem, quatenus opus sit, benigne concessit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. C. die 18 Martii 1908.

S. Card. Cretoni, *Praef.*

III.

Intorno gli ascritti all' Arciconfraternita della S. Agonia.

Beatissimo Padre!

Agostino Veneziani Procuratore Generale della Missione, prostrato al bacio del sacro piede, umilmente implora, che quegli ascritti all' Arciconfraternita della S. Agonia, che ha sede nella chiesa della Casa Madre della Congregazione in Parigi, i quali sono per qualsiasi ragione impediti di visitare la chiesa o l' oratorio dell' associazione, possano guadagnare le indulgenze accordate agli ascritti, visitando qualunque altra chiesa od oratorio pubblico.

Che della grazia ecc.

Sacra Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Pio PP. X sibi tributis, benigne annuit pro gratia iuxta preces, ceteris servatis de iure servandis. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. C. die 18 Martii 1908.

S. Card. Cretoni *Praef.*

D. Panici, Archiep. Laodic., *Secr.*

IV.

Indulgenze ad una preghiera al sacro Cuore di Gesù pel giubileo del S. Padre.

Preghiera

Cuor Santissimo di Gesù, con ardente animo umilmente fiducioso, noi ti supplichiamo pel Vicario tuo, il Santo nostro Padre Pio X, al quale in terra volesti affidati i tuoi amori e i tuoi dolori! O Gesù buono, Tu ti degnasti di fare speciale promessa pei sacerdoti al tuo Cuore devoti, assicurandoli del dono di commuovere i cuori più induriti e di lavorare apostolicamente con meraviglioso frutto: deh! quella tua promessa attua appieno nel Pontefice della tua Eucaristia e del tuo Cuore adorabile! E, poichè Egli è l'universale Sacerdote Sommo, dagli virtù di commuovere gl'induriti cuori dell'universale umana famiglia!... Con la parola sua, che è ispirazione del tuo Cuore divino commuova di luce gl'induriti per ignoranza, commuova di umiltà gli induriti per superbia ribelle, commuova d'amor santo gl'induriti nelle terrene cupidige, commuova di operante vigore i deboli, gl'infingardi, i tepidi!... Oh! Cuore dolcissimo, rinverdisci in lui le gioie della sacerdotale unzione, addolcisci le pene del pontificale governo, e Tu gli affretta l'adempimento dell'apostolico suo desio di " ristorare ogni cosa in Te! „ Deh! che il Padre Santo, il quale tanto intese la carità del tuo Cuore nei desideri dell'unione Eucaristica, veda, per l'opera sua, compiuto l'altro tuo desiderio e la preghiera del Cenacolo: " Ut sint unum! „ Sì, Cuore di potenza e di misericordia infinita, tutti intorno a Lui aduna coloro, che a Te il Padre tuo commise, e Tu al tuo Vicario, perchè tutti siamo uniti tra noi per la carità, che solo affratella, uniti col Pontefice per l'obbedienza che sola fa liberi... uniti con Te, come Tu sei uno col Padre. Così sia!

Ex Audientia SS.mi
Die 12 Aprilis 1908.

SS.mus D. N. Pius Div. Prov. Pp. X omnibus Christifidelibus suprascriptam precem devote recitantibus, quoties id egerint, indulgentiam tercentum dierum; recitantibus vero coram exposito SS. Sacramento indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum benigne concessit. Iis insuper qui toto mense Iunio eamdem precem quotidie recitaverint atque sacramentali poenitentia expiati ac SS. Communione refecti, ultima die mensis praedicti, publicum oratorium visitaverint nec non iuxta intentionem Suae Sanctitatis oraverint, ple-

nariam indulgentiam dignatus est elargiri. Omnes denique has indulgentias animabus etiam in Purgatorio detentis adplicabiles declaravit. Contrariis quibuscumque non obstantibus, et absque ulla Brevis expeditione. In quorum fidem etc.

CASIMIRUS CARD. GENNARI.

Praesentis concessionis exemplar delatum est ad hanc Secretariam S. C. indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem etc.

Datum Romae, ex eadem S.cria, die 27 Maii 1908.

J. M. C. COSELLI *Substitutus.*

SS. D. N. PII. DIV. PROV. PP. X.

IN QVINQVAGESIMO NATALI SACERDOTII SVI EXHORTATIO AD CLERVM CATHOLICVM

PIVS PP. X

Dilecti Filli salutem et Apostolicam Benedictionem.

Haerent animo penitus, suntque plena formidinis, quae gentium Apostolus ad Hebraeos scribebat (1), quum illos commonens de obedientiae officio praepositis debitae, gravissime affirmabat: *Ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri.* Haec nimirum sententia si ad omnes pertinet, quotquot in Ecclesia praesunt, at maxime in Nos cadit, qui, licet impares, supremam in ea auctoritatem, Deo dante, obtinemus. Quare noctu atque interdiu sollicitudine affecti, meditari atque eniti non intermittimus quaecumque ad incolumitatem faciant et incrementa dominici gregis. Inter haec unum praecipue Nos occupat: homines sacri ordinis eos omnino esse, qui pro numeris officio esse debent. Persuasum enim habemus, hac maxime via de religionis statu bene esse laetiusque sperandum. Idcirco, statim ut Pontificatum inivimus, quamquam, universitatem cleri contuentibus, multiplices eius laudes elucebant, tamen venerabiles fratres catholici orbis Episcopos impensissime hortandos censuimus ut nihil constantius nihil efficacius agerent quam ut Christum formarent in iis, qui formando in ceteris Christo rite destinantur. Sacrorum autem Antistitum quae fuerint in hac re voluntates probe

(1) XIII, 17.

novimus. Novimus qua providentia, qua navitate in excolendo ad virtutem clero assidue connituntur: de quo illis non tam laudem impertivisse, quam gratias palam habuisse libet.

At vero, quum ex huiusmodi Episcoporum curis iam plures e clero gratulamur caelestes concepisse ignes, unde gratiam Dei, ex impositione manuum presbyterii susceptam, vel resuscitarunt vel acuerunt; tum adhuc conquerendum superest, alios quosdam per diversas regiones non ita se probare, ut in ipsos tamquam in speculum prout dignum est, plebes christiana coniiciens oculos, sumere possit quod imitetur. Ad hos porro cor Nostrum per hasce litteras patere volumus; videlicet ut cor patris, quod in conspectu aegrotantis filii anxia palpitat caritate. Hac igitur suadente hortationibus Episcoporum hortationes addimus Nostras: quae, quamvis eo spectent potissimum ut devios torpentesve ad meloria revocent, tamen etiam ceteris admoveant velimus incitamenta. Commonstramus iter quo quisque studiosus in dies contendat ut vere sit qualem Apostolus, nitide expressit, *homo Dei* (1) iustaeque expectationi Ecclesiae respondeat. — Nihil plane inauditum vobis aut cuiquam novum dicemus, sed quae certe commeminisse omnes oportet: spem autem indit Deus, vocem Nostram fructum non exiguum esse habituram. Id equidem flagitamus: *Renovamini... spiritu mentis vestrae, et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia, et sanctitate veritatis* (2): eritque hoc a vobis in quinquagesimo sacerdotii Nostri natali pulcherrimum acceptissimumque munus. Quumque Nos, *in animo contrito et spiritu humilitatis* (3), exactos in sacerdotio annos recogitabimus Deo; quidquid humani dolendum sit, videbimur quodammodo expiare, admonendo vos et cohortando *ut ambulctis digne Deo per omnia placentes* (4). — Qua tamen in hortatione, non vestras tantum utilitates tuebimur; sed communes etiam catholicarum gentium; quum aliae ab aliis dissociari nequaquam possint. Etenim non eiusmodi est sacerdos, qui bonus malusve uni sibi esse queat; sed eius ratio et habitus vitae sane quantum habet consequentis effectus in populum. Sacerdos reapse bonus ubi est, quale ibi donum et quantum est!

Hinc porro, dilecti filii, hortationis Nostrae exordium capimus, ut vos nimirum ad eam vitae sanctimoniam, quam dignitatis gradus postulat, excitemus. — Quicumque enim sacerdotio potitur, eo non sibi tantum, sed aliis potitur: *Omnis namque Pontifex ex hominibus*

(1) 1. Tim. VI. 11.
(2) Ephes IV. 23, 24.
(3) Dan. III. 39.
(4) Coloss. I. 10.

assumptus, pro hominibus constituitur in iis, quae sunt ad Deum (1). Idipsum et Christus indicavit, qui ad significandum quo demum actio sacerdotum spectet, eos cum sale itemque cum luce comparatos voluit. Lux ergo mundi, sal terrae, sacerdos est. Neminem sane fugit id praecipue fieri christiana veritate tradenda: at vero quem pariter fugiat, institutionem eiusmodi pro nihilo fere esse, si, quae sacerdos verbo tradat, exemplo suo non comprobet? Qui audiunt, contumeliose ii quidem, sed non immerito obiicient: *Confitentur se nosse Deum, factis autem negant* (2); doctrinamque respuent, nec sacerdotis fruentur luce. Quam ob rem ipse Christus, factus sacerdotum forma, re primum, mox verbis docuit: *Coepit Iesus facere, et docere* (3). — Item, sanctimonia posthabita, nihil admodum sacerdos sal terrae esse poterit; corruptum enim et contaminatum integritati minime aptum est conferendae: unde autem sanctitas abest, ibi corruptionem inesse oportet. Quapropter Christus, eamdem insistens similitudinem, sacerdotes tales sal infatuatum dicit, quod *ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras*, atque adeo *conculcetur ab hominibus* (4).

Quae quidem eo apertius patent, quod sacerdotali munere haud nostro nos fungimur nomine, sed Christi Iesu. *Sic nos*, inquit Apostolus, *existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei* (5); *pro Christo ergo legatione fungimur* (6). — Hac nempe de causa Christus ipse, non ad servorum, sed ad amicurom numerum nos adscripsit: *Iam non dicam vos servos... Vos autem dixi amicos: quia omnia quaecumque audivi a Patre meo, nota feci vobis... Elegi vos, et posui vos ut eatis, et fructum afferatis* (7). — Est igitur nobis persona Christi gerenda: legatio vero ab ipso data sic obeunda, ut quo ille intendit, eo nos pertingamus. Quoniam vero *idem velle idem nolle, ea demum firma amicitia est;* tenemur, ut amici, hoc sentire in nobis, quod et in Christo Iesu, qui est *sanctus, innocens, impollutus* (8): ut legati ab eo, debemus doctrinis eius ac legi conciliare fidem hominum, easdem nimirum nos ipsi primum servantes: ut potestatis eius participes ad animos vinculis culparum levandos, conari nos omni studio opertet ne illis implicemur. At maxime ut ministri eius in praecellentissimo sacrificio, quod perenni virtute pro mundi vita

(1) Hebr. V, 1.
(2) Tit. I, 16.
(3) Act. I, 1.
(4) Matth. V, 13.
(5) I Cor. IV, 1.
(6) II Cor. V, 20.
(7) Ioan. XV, 15, 16.
(8) Hebr. VII, 26.

innovatur, debemus ea animi conformatione uti, qua ille ad aram crucis seipsum obtulit hostiam immaculatam Deo. Nam si olim in specie solummodo ac figura, tanta a sacerdotibus postulabatur sanctitas; ecquid a nobis, quum victima est Christus? *Quo non oportet igitur esse puriorem tali fruentem sacrificio? quo solari radio non splendidiorem manum carnem hanc divindentem? os quod igni spiritali repletur, linguam quae tremendo nimis sanguine rubescit?* (1) Perapte S. Carolus Borromaeus, in orationibus ad clerum, sic instabat: „ Si meminissemus, dilectissimi fratres, quanta et quam digna in manibus nostris posuerit Dominus Deus, quantam istiusmodi consideratio vim haberet ad nos impellendum ut vitam ecclesiasticis hominibus dignam duceremus! Quid non posuit in manu mea Dominus quando proprium Filium suum unigenitum, sibi coaeternum et coaequalem posuit? In manu mea posuit thesauros suos omnes, sacramenta et gratias: posuit animas, quibus illi nihil est carius, quas sibi ipsi praetulit in amore, quas sanguine suo redemit: in manu mea posuit caelum, quod et aperire et claudere ceteris possim... Quomodo ergo adeo ingratus esse potero tantae dignationi et dilectioni, ut peccem contra ipsum? ut illius honorem offendam? ut hoc corpus, quod suum est, inquinem? ut hanc dignitatem, hanc vitam, eius obsequio consecratam, maculem? "

Ad hanc ipsam vitae sanctimoniam, de qua iuvat paulo fusius dicere, magnis Ecclesia spectat perpetuisque curis. Sacra idcirco Seminaria instituta: ubi, si litteris ac doctrinis imbuendi sunt qui in spem cleri adolescunt, at simul tamen praecipueque ad pietatem omnem a teneris annis sunt conformandi. Subinde vero, dum ipsa candidatos diuturnis intervallis gradatim promovet, nusquam, ut mater sedula, hortationibus de sanctitate assequenda parcit. Iucunda quidem ea sunt ad recolendum. Quum enim primo in sacram militiam cooptavit voluit nos ea rite profiteri: *Dominus pars haereditatis meae, et calicis mei: tu es, qui restitues haereditatem meam mihi* (2). Quibus, inquit Hieronymus, monetur *clericus* ut *qui, vel ipse pars Domini est vel Dominum partem habet, talem se* exhibeat, *ut et ipse possideat Dominum, et possideatur a Domino* (3). — Subdiaconis accensendos ipsa quam graviter est allocuta! *Iterum atque iterum considerare debetis attente quod onus hodie ultro appetitis;... quod si hunc ordinem susceperitis, amplius non licebit a proposito resilire, sed Deo.... perpetuo famulari, et castitatem, illo adiuvante, servare oportebit.* Tum denique: *Si usque nunc fuistis tardi ad ecclesiam, amodo debetis esse assidui: si usque nunc som-*

(1) S. Io. Chrysost. hom. LXXXII in Matth. n. 5.
(2) Ps. XV. 5.
(3) Ep. LII, ad Nepotianum, n. 5.

nolendi, amodo vigiles:... si usque nunc inhonesti, amodo casti.... Videte cuius ministerium vobis traditur! — Diaconatu porro augendis sic per Antistitem a Deo precata est: *Abundet in eis totius forma virtutis, auctoritas modesta, pudor constans, innocentiae puritas et spiritualis observantia disciplinae. In moribus eorum praecepta tua fulgeant, ut suae castitatis exemplo imitationem sanctam plebs acquirat.* — Sed eo acrius movet commonitio initiandis sacerdotio facta: *Cum magno timore ad tantum gradum ascendendum est, ac providendum ut caelestis sapientia, probi mores et diuturna iustitiae observatio ad id electos commendet... Sit odor vitae vestrae delectamentum Ecclesiae Christi, ut praedicatione atque exemplo aedificetis domum, idest familiam Dei.* Maximeque omnium urget illud gravissime additum: *Imitamini quod tractatis*: quod profecto cum Pauli praecepto congruit: *ut exhibeamus omnem hominem perfectum in Christo Iesu* (1).

Talis igitur quum sit mens Ecclesiae de sacerdotum vita, mirum nemini esse possit, quod sancti Patres ac Doctores omnes ita de ea re consentiant, ut illos fere nimios quis arbitretur; quos tamen si prudenter aestimemus, nihil eos nisi apprime verum rectumque docuisse iudicabimus. Eorum porro sententia haec summatim est. Tantum scilicet inter sacerdotem et quemlibet probum virum intercedere debet discriminis, quantum inter caelum et terram: ob eamque causam, virtuti sacerdotali cavendum non solum ne gravioribus criminibus sit affinis sed ne minimis quidem. In quo virorum tam venerabilium iudicio Tridentina Synodus stetit, quum monuit clericos ut fugerent *levia etiam delicta, quae in ipsis maxima essent* (2): maxima scilicet, non re ipsa, sed respectu peccantis, in quem, potiore iure quam in templorum aedificia, illud convenit: *Domum tuam decet sanctitudo* (3).

Iam sanctitatis eiusmodi, qua sacerdotem carere sit nefas, videndum est in quo sit ponenda: id enim si quis ignoret vel praepostere accipiat, magno certe in discrimine versatur. Equidem sunt qui putent, quin etiam profiteantur, sacerdotis laudem in eo collocandam omnino esse, ut sese aliorum utilitatibus totum impendat: quamobrem, dimissa fere illarum cura virtutum, quibus homo perficitur ipse (eas ideo vocitant *passivas*), aiunt vim omnem atque studium esse confenda ut *activas* virtutes quis excolat exerceatque. Haec sane doctrina mirum quantum fallaciae habet atque exitii. De ea Decessor noster fel. rec. pro sua sapientia edixit (4): " Christianas... vir-

(1) Coloss. 1, 28.
(2) Sess. XXII, *de reform.*, c. 1.
(3) Ps. XCII, 5.
(4) Ep. *Testem benevolentiae*, ad Archiep. Baltimor., 22 ian. 1899.

" tutes, alias temporibus aliis accommodatas esse, is solum velit, qui " Apostoli verba non meminerit : *Quos praescivit et praedestinavit con-* " *formes fieri imaginis Filii sui* (1). Magister et exemplar sanctitatis " omnis Christus est; ad cuius regulam aptari omnes necesse est, " quotquot avent beatorum sedibus inseri. Iamvero haud mutatur Chri- " stus progredientibus saeculis, sed idem *heri, et hodie : ipse et in sae-* " *cula* (2). Ad omnium igitur aetatum homines pertinet illud : *Discite* " *a me, quia mitis sum et humilis corde* (3); nulloque non tempore " Christus se nobis exhibet *factum obedientem usque ad mortem* (4); " valetque quavis aetate Apostoli sententia , *Qui... sunt Christi, car-* " *nem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis* „ (5). — Quae documenta si quidem spectant unumquemque fidelium, propius tamen ad sacerdotes attinent: ipsique prae ceteris dicta sibi habeant quae idem Decessor Noster apostolico ardore subiecit. " Quas utinam vir- " tutes multo nunc plures sic colerent, ut homines sanctissimi prae- " teritorum temporum ! qui demissione animi, obedientia, abstinentia, " *potentes* fuerunt *opere et sermone*, emolumento maximo, nedum re- " ligiosae rei, sed publicae ac civilis „. Ubi animadvertere non abs re fuerit, Pontificem prudentissimum iure optimo singularem abstinentiae mentionem intulisse, quam evangelico verbo dicimus, abnegationem sui. Quippe hoc praesertim capite, dilecti filii, robur et virtus et fructus omnis sacerdotalis muneris continetur : hoc neglecto, exoritur quidquid in moribus sacerdotis possit oculos animosque fidelium offendere. Nam si turpis lucri gratia quis agat, si negotiis saeculi se involvat, si primos appetat accubitus ceterosque despiciat, si carni et sanguini acquiescat, si quaerat hominibus placere, si fidat persuasibilibus humanae sapientiae verbis; haec omnia inde fluunt, quod Christi mandatum negligit conditionemque respuit ab ipso latam : *Si quis vult post me venire, abneget semetipsum* (6).

Ista Nos quum adeo inculcamus, illud nihilo minus sacerdotem admonemus, non sibi demum soli vivendum sancte : ipse enimvero est operarius, quem Cristus *exiit. . conducere in vineam suam* (7). Eius igitur est fallaces herbas evellere, serere utiles, irrigare, tueri ne inimicus homo superseminet zizania. Cavendum propterea sacerdoti ne, inconsulto quodam intimae perfectionis studio adductus, quidquam

(1) Rom. VIII, 29.
(2) Hebr. XIII, 8.
(3) Matth. XI, 29.
(4) Phillipp. II, 8.
(5) Gal. V, 24.
(6) Matth. XVI, 24.
(7) Matth. XX, 1.

praetereat de muneris partibus quae in aliorum bonum conducant. Cuiusmodi sunt verbum Dei nuntiare, confessiones rite excipere, adesse infirmis praesertim morituris, ignaros fidei erudire, solari moerentes, reducere errantes, usquequaque imitari Christum : *Qui pertransiit benefaciendo et sanando omnes oppressos a diabolo* (1).— Inter haec vero insigne Pauli monitum sit menti defixum : *Neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat : sed, qui incrementum dat, Deus* (2). Liceat quidem euntes et flentes mittere semina ; liceat ea labore multo fovere sed ut germinent edantque optatos fructus, id nempe unius Dei est eiusque praepotentis auxilii. Hoc accedit magnopere considerandum, nihil praeterea esse homines nisi instrumenta, quibus ad animorum salutem utitur Deus ; ea oportere idcirco ut apta sint quae a Deo tractentur. Qua sane ratione ? Num ullâ putamus vel insita vel parta studio praestantia moveri Deum ut opem adhibeat nostram ad suae gloriae amplitudinem ? Nequaquam : scriptum est enim : *Quae stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundat sapientes : et infirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia : et ignobilia mundi, et contemptibilia elegit Deus, et ea quae non sunt, ut ea quae sunt destrueret* (3). Unum nimirum est quod hominem cum Deo coniungat, unum quod gratum efficiat, atque non indignum eius misericordiae administrum : vitae morumque sanctimonia. Haec, quae demum est supereminens Iesu Christi scientia, sacerdotis si desit, desunt ei omnia. Nam, ab ea disiunctae, ipsa exquisitae doctrinae copia (quam Nosmetipsi nitimur in clero provehere), ipsaque agendi dexteritas et sollertia, etiamsi emolumenti aliquid vel Ecclesiae vel singulis afferre possint, non raro tamen detrimenti iisdem sunt flebilis causa. Sanctimonia vero qui ornetur et affluat, is quam multa possit, vel infimus, mirifice salutaria in populo Dei aggredi et perficere, complura ex omni aetate testimonia loquuntur : praeclare, non remota memoria, Ioannes Bapt. Vianney, animarum in exemplum curator, cui honores Caelitum Beatorum Nosmet decrevisse laetamur. — Sanctitas una nos efficit, quales vocatio divina exposcit : homines videlicet mundo crucifixos, et quibus mundus ipse sit crucifixus ; homines in novitate vitae ambulantes, qui, ut Paulus monet (4), *in laboribus, in vigiliis, in ieiuniis, in castitate, in scientia, in longanimitate, in suavitate, in Spiritu Sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis* seipsos exhibeant ut ministros Dei ;

(1) Act. X, 38.
(2) I Cor. III, 7.
(3) I Cor. I, 27, 28.
(4) II Cor. VI, 5 et seqq.

qui unice in caelestia tendant, et alios eodem adducere omni ope contendant.

Quoniam vero, ut nemo unus ignorat, vitae sanctitas eatenus fructus est voluntatis nostrae, quoad haec gratiae subsidio roboretur a Deo, abunde nobis Deus ipse providit, ne gratiae munere, si velimus, ullo tempore careamus; idque in primis assequimur studio precandi. — Sane precationem inter et sanctimoniam is necessario intercedit usus, ut altera esse sine altera nullo modo possit. Quocirca consentanea omnino veritati est ea sententia Chrysostomi: *Arbitror cunctis esse manifestum, quod simpliciter impossibile sit absque precationis praesidio cum virtute degere* (1): acuteque Augustinus concludit: *Vere novit recte vivere, qui recte novit orare* (2). Quae nobis documenta Christus ipse et crebra hortatione et maximo exemplo suo firmius persuasit. Nempe orandi causa vel in deserta secedebat, vel montes subibat solus: noctes solidas totus in eo exigebat; templum frequenter adibat; quin etiam, stipantibus turbis, ipse erectis in caelum oculis palam orabat; denique suffixus cruci, medios inter mortis dolores, cum clamore valido et lacrimis supplicavit Patri. — Hoc igitur certum ratumque habeamus, sacerdotem, ut gradum officiumque digne sustineat suum, precandi studio eximie deditum esse oportere. Saepius quidem dolendum quod ipse ex consuetudine potius id faciat quam ex animi ardore; qui statis horis oscitanter psallat vel pauculas interserat preces, nec deinde ullam de die partem memor tribuat alloquendo Deo, pie sursum adspirans. Sed enim sacerdos multo impensius ceteris paruisse debet Christi praecepto: *Oportet semper orare* (3); cui inhaerens Paulus tantopere suadebat: *Orationi instate, vigilantes in ea in gratiarum actione* (4): *Sine intermissione orate* (5). Animo quippe sanctimoniae propriae aeque ac salutis alienae cupido quam multae per diem sese dant occasiones ut in Deum feratur! Angores intimi, tentationum vis ac pertinacia, virtutum inopia, remissio ac sterilitas operum, offensiones et negligentiae creberrimae, timor demum ad iudicia divina; haec omnia valde incitant ut ploremus coram Domino, ac, praeter impetratam opem, bonis ad ipsum meritis facile ditescamus. Neque nostra tantummodo ploremus causa oportet. In ea, quae latius ubique funditur, scelerum colluvione, nobis vel maxime imploranda exorandaque est divina clementia; nobis instandum apud Christum, sub mirabili Sacramento omnis gratiae benignissime prodigum: *Parce, Domine, parce populo tuo.*

(1) De precatione, orat. 1.
(2) Hom. IV ex 50.
(3) Luc. XVIII, 1.
(4) Coloss. IV. 2.
(5) I Thess. V, 17.

Illud in hac parte caput est, ut aeternarum rerum meditationi certum aliquod spatium quotidie concedatur. Nemo est sacerdos qui possit hoc sine gravi incuriae nota et animae detrimento praetermittere. Ad Eugenium III, sibi quondam alumnum, tunc vero romanum Pontificem, Bernardus Abbas sanctissimus scribens, eum libere obnixeque admonebat, ne unquam a quotidiana divinorum meditatione vacaret, nulla admissa excusatione curarum, quas multas et maximas supremus habet apostolatus. Id autem se iure exposcere contendebat, utilitates eiusdem exercitationis ita enumerans prudentissime: *Fontem suum, id est mentem de qua oritur, purificat consideratio. Deinde regit affectus, dirigit actus, corrigit excessus, componit mores, vitam honestat et ordinat; postremo divinarum pariter et humanarum rerum scientiam confert. Haec est quae confusa disterminat, hiantia cogit, sparsa colligit, secreta rimatur, vera vestigat, versimilia examinat, ficta et fucata explorat. Haec est quae agenda praeordinat, acta recogitat, ut nihil in mente resideat aut incorrectum aut correctione egens. Haec est quae in prosperis adversa praesentit, in adversis quasi non sentit; quorum alterum fortitudinis, alterum prudentiae est* (1). Quae quidem magnarum utilitatum summa, quas meditatio parere est nata, nos item docet atque admonet, quam sit illa, non modo in omnem partem salutaris, sed admodum necessaria.

Quamvis enim varia sacerdotii munia augusta sint et plena venerationis, usu tamen frequentiore fit ut ipsa tractantes non ea plane qua par est religione perpendant. Hinc, sensim defervescente animo, facilis gressus ad socordiam, atque adeo ad fastidium rerum sacerrimarum. Accedit, quod sacerdotem quotidiana consuetudine versari necesse sit quasi *in medio nationis pravae*: ut saepe, in pastoralis ipsa caritas perfunctione, sit sibi pertimescendum ne lateant inferni anguis insidiae. Quid, quod tam est proclive, de mundano pulvere etiam religiosa corda sordescere? Apparet igitur quae et quanta urgeat necessitas ad aeternorum contemplationem quotidie redeundi, ut adversus illecebras mens et voluntas, renovato subinde robore, obfirmentur. — Praeterea expedit sacerdoti quadam instrui facilitate assurgendi nitendique in caelestia; qui caelestia sapere, eloqui, suadere omnino debet; qui sic debet vitam suam omnem supra humana instituere, ut, quiquid pro sacro munere agit, secundum Deum agat, instinctu ductuque fidei. Iamvero hunc animi habitum, hanc veluti nativam cum Deo coniunctionem efficit maxime ac tuetur quotidianae meditationis praesidium; id quod prudenti cuique tam perspicuum est, ut nihil opus sit longius persequi.

(1) *De Consid.* L. I, c. 7.

Quarum rerum confirmationem petere licet, sane tristem, ex eorum vita sacerdotum, qui divinorum meditatione vel parvi pendunt vel plane fastidiunt. Videas enim homines, in quibus *sensus Christi*, illud tam praestabile bonum, oblanguit; totos ad terrrena conversos, vana consectantes, leviora effutientes; sacrosanta obeuntes remisse, gelide, fortasse indigne. Iampridem ipsi, unctionis sacerdotalis recenti charismate perfusi, diligenter parabant ad psallendum animam, ne perinde essent ac qui tentant Deum; opportuna quaerebant tempora locaque a strepitu remotiora; divina scrutari sensa studebant, laudabant, gemebant, exsultabant, spiritum effundebant cum Psalte. Nunc vero, quantum mutati ab illis sunt !...

Itemque vix quidquam in ipsis residet de alacri ea pietate quam spirabant erga divina mysteria. Quam dilecta erant olim tabernacula illa ! gestiebat animus adesse in circuitu mensae Domini et alios ad eam atque alios advocare pios. Ante sacrum quae mundities, quae preces desiderantis animae ! tum in ipso agenda quanta erat reverentia, augustis caeremoniis decore suo integris; quam effusae ex praecordiis gratiae: feliciterque manabat in populum bonus odor Christi !.. — *Rememoramini*, obsecramus dilecti filii, *rememoramini... pristinos dies* (1): tunc nempe calebat anima, sanctae meditationis studio enutrita.

In his autem ipsis, qui *recogitare corde* (2) gravantur vel negligunt, non desunt sane qui consequentem animi sui egestatem non dissimulent, excusentque, id causae obtendentes, se totos agitationi ministerii dedidisse, in multiplicem aliorum utilitatem. Verum falluntur misere. Nec enim assueti cum Deo colloqui, quum de eo ad homines dicunt vel consilia christianae vitae impertiunt, prorsus carent divino afflatu; ut evangelicum verbum videatur in ipsis fere intermortuum. Vox eorum, quantavis prudentiae vel facundiae laude clarescat, vocem minime reddit Pastoris boni, quam oves salutariter audiant: strepit enim diffluitque inanis, atque interdum damnosi fecundae exempli, non sine religionis dedecore et offensione bonorum. Nec dissimiliter fit in ceteris partibus actuosae vitae: quippe vel nullus inde solidae utilitatis proventus, vel brevis horae, consequitur, imbre deficiente caelesti, quem sane devocat uberrimum *oratio humiliantis se* (3). — Quo loco facere quidem non possumus quin eos vehementer doleamus, qui pestiferis novitatibus abrepti, contra haec sentire non vereantur, impensamque meditando et precando operam quasi perditam arbitrentur. Proh funesta caecitas ! Utinam, secum

(1) Hebr. X. 32.
(2) Ierem. XII, 11.
(3) Eccl. XXXV,

ipsi probe considerantes, aliquando cognoscerent quorsum evadat neglectus iste contemptusque orandi. Ex eo nimirum germinavit superbia et contumacia; unde nimis amari excrevere fructus, quos paternus animus et commemorare refugit et omnino resecare exoptat. Optatis annuat Deus; qui benigne devios respiciens, tantâ in eos copia *spiritum gratiae et precum* effundat, ut errorem deflentes suum, male desertas vias communi cum gaudio volentes repetant, cautiores persequantur. Item ut olim Apostolo (1), ipse Deus sit Nobis testis, quo modo eos omnes cupiamus in visceribus Iesu Christi!

Illis igitur vobisque omnibus, dilecti filii, alte insideat hortatio Nostra, quae Christi Domini est: *Vilete, vigilate et orate* (2). Praecipue in pie meditandi studio uniuscuiusque elaboret industria: elaboret simul animi fiducia, identidem rogantis: *Domine, doce nos orare* (3). Nec parvi quidem momenti esse nobis ad meditandum debet peculiaris quaedam causa; scilicet quam magna vis consilii virtutisque inde profluat, bene utilis ad rectam animarum curam, opus omnium perdifficile. — Cum re cohaeret, et est memoratu dignum, Sancti Caroli pastorale alloquium: " Intelligite, fratres, nil aeque ecclesiasticis " omnibus viris esse necessarium ac est oratio mentalis, actiones " nostras omnes praecedens, concomitans et subsequens: *Psallam*, " inquit propheta, *et intelligam* (4). Si Sacramenta ministras, o fra- " ter, meditare quid facis; si Missam celebras meditare quid offeris; " si psallis, meditare cui et quid loqueris; si animas regis, medi- " tare quonam saguine sint lavatae „ (5). Quapropter recte ac iure Ecclesia nos ea davidica sensa iterare frequentes iubet: *Beatus vir, qui in lege Domini meditatur; voluntas eius permanet die de nocte; omnia quaecumque faciet semper prosperabuntur.* — Ad haec, unum denique instar omnium sit nobile incitamentum. Sacerdos enim si *alter Christus* vocatur et est communicatione potestatis, nonne talis omnino et fieri et haberi debeat etiam imitatione factorum?... *Summum igitur studium nostrum sit in vita Iesu Christi meditari* (6).

Cum divinarum rerum quotidiana consideratione magni refert ut sacerdos piorum librorum lectionem, eorum in primis qui divinitus inspirati sunt, coniungat assiduus. Sic Paulus mandabat Timotheo: *Attende lectioni* (7). Sic Hieronymus, Nepotianum de vita sacerdotali

(1) Philipp. I, 8.
(2) Marc. XIII, 23.
(3) Luc. XI, 1.
(4) Ps. C, 2.
(5) Ex orationib. ad clerum.
(6) De imit. Chr. I, 1.
(7) I Tim. IV, 13.

instituens, id inculcabat: *Nunquam de manibus tuis sacra lectio deponatur*: cuius rei hanc subtexebat causam: *Disce quod doceas: obtine eum qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem, ut possis exhortari in doctrina sana, et contradicentes revincere.* Quantum enimvero proficiunt sacerdotes qui costanti hoc praestant assuetudine; ut sapide praedicant Christum, utque mentes animosque audientium, potius quam emolliant et mulceant, ad meliora impellunt, ad superna erigunt desideria! — Sed alia quoque de causa, atque ea in rem vestram dilecti filii, frugifera, praeceptio valet eiusdem Hieronymi: *Semper in manu tua sacra sit lectio* (1). Quis enim nesciat maximam esse in amici animum vim cuiuspiam amici qui candide moneat, consilio iuvet, carpat, excitet, ab errore avocet? *Beatus, qui invenit amicum verum* (2)..... *qui autem invenit illum, invenit thesaurum* (3). Iamvero amicos vere fideles adscribere ipsi nobis pios libros debemus. De nostris quippe officiis ac de praescriptis legitimae disciplinae graviter commonefaciunt; repressas in animo caelestes voces suscitant; desidiam propositorum castigant; dolosam obturbant tranquillitatem; minus probabiles affectiones, dissimulatas, coarguunt; pericula detegunt, saepenumero incautis patentia. Haec autem omnia sic illi tacita cum benevoletia praestant, ut se nobis non modo amicos praebeant, sed amicorum perquam optimos praebeant. Siquidem habemus, quum libeat, quasi lateri adhaerentes, intimis necessitatibus nulla non hora promptos; quorum vox nunquam est acerba, consilium nunquam cupidum, sermo nunquam timidus aut mendax. — Librorum piorum saluberrimam efficacitatem multa quidem eaque insignia declarant exempla; at exemplum profecto eminet Augustini, cuius promerita in Ecclesiam amplissima inde auspicium duxerunt: *Tolle, lege*; *tolle, lege.... Arripui* (epistolas Pauli apostoli), *aperui et legi in silentio.... Quasi luce securitatis infusa cordi meo, omnis dubitationis tenebrae diffugerunt* (4). Sed contra heu! saepius accidit nostra aetate, ut homines e clero tenebris dubitationis sensim offundantur et saeculi obliqua sectentur, eo praesertim quod piis divinisque libris longe alios omne genus atque ephemeridum turbam praeoptent, ea quidem scatentia errore blando ac lue. Vobis, dilecti filii, cavete: adultae provectaeque aetati ne fidite, neve sinite spe fraudulenta illudi, ita vos posse aptius communi bono prospicere. Certi custodiantur fines, tum quos Ecclesiae leges praestituant, tum quos prudentia cernat et caritas sui:

(1) Ep. LVIII ad Paulinum, n. 6.
(2) Eccl. XXV, 12.
(3) Ib., VI, 14.
(4) Conf. L. VIII, c.

nam venena istaec semel quis animo imbiberit, concepti exitii perraro quidem effugiet damna.

Porro emolumenta, tum a sacra lectione, tum ex ipsa meditatione caelestium quaesita, futura certe sunt sacerdoti uberiora, si argumenti quidpiam accesserit, unde ipsemet dignoscat an lecta et meditata religiose studeat in usu vitae perficere. Est appposite ad rem egregium quoddam documentum Chrysostomi, sacerdoti praesertim exhibitum. Quotidie sub noctem, antequam somnus obrepat, *excita iudicium conscientiae tuae, ab ipsa rationem exige, et quae interdiu mala cepisti consilia... fodica et dilania, et de eis poenam sume* (1). Quam rectum id sit ac fructuosum christianae virtuti, prudentiores pietatis magistri luculenter evincunt, optimis quidem monitis et hortamentis. Praeclarum illud referre placet e disciplina Sancti Bernardi: *Integritatis tuae curiosus explorator, vitam tuam in quotidiana discussione examina. Attende diligenter quantum proficias, vel quantum deficias... Stude cognoscere te... Pone omnes transgressiones tuas ante oculos tuos. Statue te ante te, tamquam ante alium; et sic te ipsum plange* (2).

Etiam in hac parte probrosum vere sit, si Christi dictum eveniat: *Filii huius saeculi prudentiores filiis lucis!* (3). Videte licet quanta illi sedulitate sua negotia procurent: quam saepe data et accepta conferant; quam accurate restricteque rationes subducant; iacturas factas ut doleant, seque ipsi acrius excitent ad sarciendas. Nos vero, quibus fortasse ardet animus ad aucupandos honores, ad rem familiarem augendam, ad captandam praesidio scientia praedicationem unice et gloriam; negotium maximum idemque perarduum, sanctimoniae videlicet adeptionem, languentes, fastidiosi tractamus. Nam vix interdum apud nos colligimus et exploramus animum; qui propterea paene silvescit, non secus ac vinea pigri, de qua scriptum: *Per agrum hominis pigri transivi, et per vineam viri stulti: et ecce totum repleverant urticae, et operuerunt superficiem eius spinae, et maceria lapidum destructa erat* (4). — Ingravescit res, crebrescentibus circum exemplis pravis, sacerdotali ipsi virtuti haud minime infestis; ut opus sit vigilantius quotidie incedere ac vehementius obniti. Iam experiendo cognitum est, qui frequentem in se censuram et severam de cogitatis, de dictis, de factis peragat, eum plus valere animo, simul ad odium et fugam mali, simul ad odium et fugam mali, simul ad studium et ardorem boni. Neque minus experiendo comper-

(1) Exposit. in ps. IV, n. 8.
(2) Meditationes piissimae, c. v, *de quotid. sui ipsius exam.*
(3) Luc. XVI, 8.
(4) Prov. XXIV, 30, 31.

tum, quae incommoda et damna fere accidant declinanti tribunal illud, ubi sedeat iudicans iustitia, stet rea et ipsum accusans conscientia. In ipso frustra quidem desideres eam agendi circumspectionem, quae adeo in christiano homine probatur, de minoribus quoque noxis vitandis; eamque verecundiam animi, maxime sacerdotis propriam, ad omnem vel levissimam in Deum offensam expavescentis. Quin immo indiligentia atque neglectus sui nonnunquam eo deterius procedit, ut ipsum negligant poenitentiae sacramentum: quo nihil sane opportunius infirmitati humanae suppeditavit Christus insigni miseratione. — Diffitendum certe non est, acerbeque est deplorandum, non ita raro contingere, ut qui alios a peccando fulminea sacri eloquii vi deterret, nihil tale metuat sibi culpisque obcallescat; qui alios hortatur et incitat ut labes animi ne morentur debita religione detergere, id ipso tam ignave faciet atque etiam diuturno mensium spatio cunctetur; qui aliorum vulneribus oleum et vinum salutare novit infundere, saucius ipse secus viam iaceat, nec medicam fratris manum, eamque fere proximam, providus sibi requirat. Heu quae passim consecuta sunt hodieque consequuntur, prorsus indigna coram Deo et Ecclesia, perniciosa christiana multitudini, indecora sacerdotali ordini!

Haec Nos, dilecti filii, pro conscientiae officio quum reputamus, oppletur animus aegritudine, et vox cum gemitu erumpit: Vae sacerdoti, qui suum tenere locum nesciat, nomen Dei sancti cui esse sanctus debet, infideliter polluat! Optimorum corruptio, teterrimum: *Grandis dignitas sacerdotum, sed grandis ruina eorum, si peccant; laetemur ad ascensum, sed timeamus ad lapsum: non est tanti gaudii excelsa tenuisse, quanti moeroris de sublimioribus corruisse* (1)! Vae igitur sacerdoti, qui, immemor sui, precandi studium deserit; qui piarum lectionum pabulum respuit; qui ad se ipse nunquam regreditur ut accusantis conscientiae exaudiat voces! Neque crudescentia animi vulnera, neque Ecclesiae matris ploratus movebunt miserum, donec eae feriant terribiles minae: *Excaeca cor populi huius, et aures eius aggrava: et oculos eius claude: ne forte videat oculis suis, et auribus sui audiat, et corde suo intelligat, et convertatur, et sanem eum* (2). — Triste omen ab unoquoque vestrum, dilecti filii, avertat dives in misiricordia Deus; ipse qui Nostrum intuetur cor, nulla prorsus in quemquam amaritudine affectum, sed omni pastoris et patris caritate in omnes permotum: *Quae est enim nostra spes, aut gaudium, aut corona gloriae? nonne vos ante Dominum nostrum Iesum Christum* (3)?

(1) S. Hieron. in Ezech l. XIII, c. 44, v. 30.
(2) Is. VI, 10.
(3) I Thess. II, 19.

At vidētis ipsi, quotquot ubique estis, quaenam in tempora, arcano Dei consilio, Ecclesia inciderit. Videte pariter et meditamini quam sanctum offiċium vos teneat, ut a qua tanto dignitatis honore donati estis, eidem contendatis adesse et succurrere laboranti. Itaque in clero, si unquam alias, nunc opus maxime est virtute non mediocri; in exemplum integra, experrecta, operosa, paratissima demum facere pro Christo et pati fortia Neque aliud quidquam est quod cupidiore Nos animo precemur et optemus vobis, singulis et universis. — In vobis igitur intemerato semper honore fioreat castimonia, nostri ordinis lectissimus ornamentum; cuius nitore sacerdos, ut adsimilis efficitur angelis, sic in christiana plebe venerabilior praestat sanctisque fructibus fecundior. — Vigeat perpetuis auctibus reverentia et obedientia, iis sollemni ritu promissa, quos divinus Spiritus rectores constituit Ecclesiae: praecipue in obsequio huic Sedi Apostolicae iustissime debito mentes animique arctioribus quotidie fidelitatis nexibus devinciantur. — Excellatque in omnibus caritas, nullo modo quaerens quae sua sunt; ut, stimulis qui humanitus urgent invidae contentionis cupidaeve ambitionis cohibitis, vestra omnium studia ad incrementa divinae gloriae fraterna aemulatione conspirent.

Vestrae beneficia caritatis *multitudo magna languentium, caecorum, claudorum, aridorum,* quam miserrima, expectat; vel maxime expectant densi adolescentum greges, civitatis et religionis spes carissima, fallaciis undique cincti et corruptelis. Studete alacres, non modo sacra catechesi impertienda, quod rursus enixiusque commendamus, sed, omni quacumque liceat ope consilii et sollertiae, bene optimeque mereri de omnibus. Sublevando, tutando, medendo, pacificando, hoc demum velitis ac propemodum sitiatis, lucrari vel obstringere animas Christo. Ab inimicis eius heu quam impigre, quam laboriose, quam non trepide agitur instatur, exitio animarum immenso! — Ob hanc potissime caritatis laudem Ecclesia catholica gaudet et gloriatur in clero suo, christianam pacem evangelizante, salutem atque humanitatem afferente, ad gentes usque barbaras: ubi ex magnis eius laboribus, profuso nonnunquam sanguine consecratis, Christi regnum latius in dies profertur, et fides sancta enitet novis palmis augustior. — Quod si, dilecti filii, effusae caritatis vestrae officiis simultas, convicium, calumnia, ut persaepe fit, responderit, nolite ideo tristitiae succumbere, *nolite deficere bene facientes* (1). Ante oculos obversentur illorum agmina, numero meritisque insignia, qui per Apostolorum exempla, in contumeliis pro Christi nomine asperrimis, *ibant gau-*

(1) II Thess. III, 13.

dentes, maledicti benedicebant. Nempe filii sumus fratresque Sanctorum, quorum nomina splendent in libro vitae, quorum laudes nuntiat Ecclesia: *Non inferamus crimen gloriae nostrae!* (1).

Instaurato et aucto in ordinibus cleri spiritu gratiae sacerdotalis, multo quidem efficacius valebunt Nostra, Deo adspirante, proposita ad cetera, quaecumque late sunt, instauranda. — Quapropter ad ea quae supra exposuimus, certa quaedam adiicere visum est, tamquam subsidia eidem gratiae custodiendae et alendae opportuna. Est primum, quod nemini sane non cognitum et probatum, sed non item omnibus re ipsa exploratum est, pius animae recessus ad Exercitia, quae vocant spiritualia; annuus, si fieri possit, vel apud se singulatim, vel potius una cum aliis, unde largior esse fructus consuevit; salvis Episcoporum praescriptis. Huius instituti utilitates iam Ipsi satis laudavimus, quum nonnulla in eodem genere ad cleri romani disciplinam pertinentia ediximus. (2) — Nec minus deinde proficiet animis, si consimilis recessus, ad paucas horas, menstruus, vel privatim vel communiter habeatur: quem morem libentes videmus pluribus iam locis inductum, ipsis Episcopis faventibus, atque interdum praesidentibus coetui.

Aliud praeterea cordi est commendare: adstrictiorem quamdam sacerdotum, ut fratres addecet, inter se coniunctionem, quam episcopalis auctoritas firmet ac moderetur. Id sane commendabile, quod in societatem coalescant ad mutuam opem in adversis parandam, ad nominis et munerum integritatem contra hostiles astus tuendam, ad alias istiusmodi causas. At pluris profecto interest, consociationem eos inire ad facultatem doctrinae sacrae excolendam, in primisque ad sanctum vocationis propositum impensiore cura retinendum, ad animarum provehendas rationes, consiliis viribusque collatis. Testantur Ecclesiae annales, quibus temporibus sacerdotes passim in communem quamdam vitam conveniebant, quam bonis fructibus id genus societas abundarit. Tale aliquid quidni in hanc ipsam aetatem, congruenter quidem locis et muniis revocari queat? pristini etiam fructus, in gaudium Ecclesiae, nonne sint recte sperandi? — Nec vero desunt instituti similis societates, sacrorum Antistitum comprobatione auctae; eo utiliores, quo quis maturius, sub ipsa sacerdotii initia, amplectatur. Nosmetipsi unam quamdam, bene aptam experti, fovimus in episcopali munere; eamdem etiamnum aliasque singulari benevolentia prosequimur. — Ista sacerdotalis gratiae adiumenta, eaque

(1) I. Mach. IX, 10.

(2) Ep. *Experiendo* ad Card. in Urbe Vicarium, 27 dec. 1904.

item quae vigil Episcoporum prudentia pro rerum opportunitate suggerat, vos, dilecti filii, sic aestimate, sic adhibete, ut magis in dies magisque *digne ambuletis vocatione qua vocati estis* (1), ministerium vestrum honorificantes, et perficientes in vobis Dei voluntatem, quae nempe est *sanctificatio vestra.*

Huc enimvero feruntur praecipuae cogitationes curaeque Nostrae: propterea sublatis in caelum oculis, supplices Christi Domini voce super universum clerum frequenter iteramus: *Pater sancte.... sanctifica eos* (2). In qua pietate laetamur permultos ex omni fidelium ordine Nobiscum comprecantes habere, de communi vestro et Ecclesiae bono vehementer sollicitos: quin etiam iucundum accidit, haud paucas esse generosioris virtutis animas, non solum in sacratis septis, sed in media ipsa saeculi consuetudine, quae ob eamdem causam sese victimas Deo votivas non intermissa contentione exhibeant. Puras eximiasque eorum preces in odorem suavitatis summus Deus accipiat, neque humillimas abnuat preces Nostras. Faveat, exoramus, clemens idem et providus: atque e sanctissimo Filii sui Corde divitias gratiae, caritatis, virtutis omnis universum in clerum largiatur. — Postremo, libet gratam ex animo vicem referre vobis, dilecti filii, de votis faustitatis quae, appetente sacerdotii Nostri natali quinquagesimo, multiplici pietate obtulistis: votaque pro vobis Nostra, quo cumulatius eveniant, magnae Virgini Matri concredita volumus, Apostolorum Reginae. Haec etenim illas sacri ordinis felices primitias exemplo suo edocuit quemadmodum perseverarent unanimes in oratione, donec induerentur superna virtute: eamdemque ipsis virtutem multo sane ampliorem sua deprecatione impetravit, consilio auxit et communivit, ad fertilitatem laborum laetissimam. — Optamus interea, dilecti filii, ut pax Christi exultet in cordibus vestris cum gaudio Spiritus Sancti; auspice Apostolica Benedictione, quam vobis omnibus peramanti voluntate impertimus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die IV Augusti anno MCMVIII, Pontificatus Nostri ineunte sexto.

PIUS PP. X.

(1) Ephes. IV, I.
(2) Ioan. XVII, 11, 17.

QUESITI

con brevissime risposte

39. *Circa la puntatura e le fallenze dei mansionarii.*

D. I canonici della cattedrale di S., radunati in capitolo, han deliberato di aumentare al triplo la puntatura corale dei mansionarii, e inoltre di spartire fra i soli canonici le multe dei mansionarii medesimi. Cotal deliberazione è stata approvata dal Vescovo, per la ragione che alcuni dei mansionarii non erano diligenti al servizio corale. Or i mansionarii protestano contro la prefata deliberazione, riputandola nulla senza il loro consenso. Si domanda se i mansionarii hanno ragione.

R. Che i mansionarii non abbiano voce in capitolo è cosa certa, essendo il capitolo formato dei soli canonici, ed essendo i mansionarii solo aiutanti del capitolo. Così la S. C. del Conc. in più decisioni, presso Zamponi tom. 4 *beneficiatus* § II; *capellanus* § I; *mansionarius* § I. — Se n' eccetua quando vi siano abilitati o da concessione pontificia, o da statuto, o da consuetudine, ovvero si tratti dell' amministrazione dei beni della massa comune se i loro stipendii siano formati della detta massa (S. C. Concil. *in Fanen.* 16 iun. 1731 et 17; Bouix *de Capit.* P. V, c. 17, § 3).

Rispetto alla quantità della puntatura, il Tridentino vuole (Sess. 24, c. 15 *de ref.)* che non sia sì tenue da potersi disprezzare; non deve però eccedere la terza parte dei frutti (Sess. 21, c. 3 e Sess. 22 c. 3 *de ref.).* Il Vescovo è chiamato, giusta il medesimo Tridentino, *ll. cc.*, ad elevare la detta puntatura quando è tenue.

Ma le fallenze della puntatura debbono spartirsi fra i soli presenti al coro e proporzionatamente alle multe della puntatura medesima; sicchè coloro a cui va assegnata più grave multa, devono percepire parte maggiore delle fallenze e viceversa. Così Barbosa *De canonic.* c. 21, n. 25; Lucidi *De Visit. SS. LL.* Vol. I, pag. 264, n. 39; De Herdt Prax. Capit. c. 30 § 4, n. II.

Posto le quali cose, rispondiamo al caso. I canonici della Cattedrale di S. non potevano da sè elevare la puntatura dei mansionarii, essendo ciò attribuzione sola del Vescovo. È vero che il Vescovo ha approvata la detta deliberazione: ma se le multe della puntatura erano tenui, si dovevano elevare anche pei canonici. Nè il capitolo poi nè il Vescovo potevano stabilire che le fallenze dei mansionarii andassero ad esclusivo benefizio dei canonici, dovendo spartirsi fra i soli mansionarii.

40. *Circa la prescrizione di cose mobili.*

D. Un oggetto posseduto in buona fede a titolo di compensazione, ovvero col presunto consenso del legittimo padrone, dopo trascorso il tempo a prescrivere, lo si può ritenere, quand' anche poi si conosca che la compensazione non era legittima, e che mancava il consenso del padrone?

R. Perchè possa invocarsi la prescrizione ad acquistare un diritto o ad estinguere un obbligo, si richiedono tre cose: 1.° la buona fede, 2.° il pos-

sesso pel tempo legale, 3.° il titolo legittimo. Nel caso si suppone che si abbia avuto il possesso pel tempo legale. Fa d' uopo vedere se vi è il titolo legittimo e la buona fede.

Quanto al titolo legittimo, non è necessario che questo sia *vero*, altrimenti non vi sarebbe d' uopo della prescrizione. Il titolo a prescrivere può essere anche *presunto*, *colorato*, o *creduto* vero o valido (Ligor. III, n. 505). Nel caso sì la creduta compensazione o sì il permesso presunto potevano essere titoli legittimi a prescrivere.

Ma vi può essere la buona fede? Questa si ha quando nessun dubbio si presenta sul titolo creduto o presunto veramente giusto. Il permesso del padrone di ritenere una sua cosa senza saputa di lui non si può sì facilmente presumere. E neanco si può credere facilmente legittima una compensazione a cui manca qualche condizione di diritto naturale. Se la coscienza in ciò era dubbiosa non si ha la buona fede, e perciò non si può invocare la prescrizione.

Se nondimeno sì nel primo come nel secondo caso la coscienza era tranquilla nel credere vero e giusto il titolo che non era tale, non ha dubbio che la prescrizione può anche nei detti casi giovare.

41. *Circa l' obbligo di eseguire le* Norme pei Seminarii *date dalla S. C. dei VV. e RR.*

D. Le *Norme* date pei Seminarii dalla S. C. de' VV. e RR. (v. questo Vol. pag. 30 e 73) sono precettive, ovvero solo direttive? Che dire di quello che riguardano gli studii per la promozione ai sacri Ordini? E se trattisi, di chi, trovandosi ordinato già diacono, prima di aver compiuti i corsi voluti dalle *Norme*, ora chiede di ascendere al sacerdozio colle norme antiche?

R. Le norme pei seminarii, promulgate dalla S. C. de' VV. e RR., portano in fronte la seguente approvazione del Sommo Pontefice: " Quae in hoc libello, cui titulus *Norme per l' ordinamento educativo e disciplinare de' Seminarii d' Italia* a Sacra Episcoporum et Regularium Congregatione praescripta sunt, ab omnibus, ad quos spectat, servari et executioni demandari iubemus „. Queste parole suonano precetto, non consiglio; e però fa d' uopo dedurre che le dette norme siano precettive, non già solo direttive.

Le dette *Norme* riguardano l' ordinamento interno dei seminarii, vale a dire la direzione, l' ammissione dei giovani ed il regolamento degli alunni. L' appendice per l' igiene ed i saggi di orarii possono considerarsi come direttivi.

Che deve dirsi del *programma generale del corso di studii?* Questo fu mandato a' Vescovi dalla stessa S. C. con circolare del dì 5 maggio 1907 (*Mon. Eccl.* Vol. XIX, p. 166); e dal S. Padre fu così approvato: " Vidimus ed adprobavimus, Venerabilibus fratribus Episcopis fidelem observantiam enixe commendantes „. Queste parole non hanno significato di precetto, ma di semplice raccomandazione, la quale per altro riveste il carattere di somma autorità.

In quanto però s' attiene al corso di studii per la promozione agli ordini, le *Norme* dispongono all' art. 12: " La tonsura non si conferirà se non agli alunni che frequentano il corso di Propedeutica, e gli Ordini minori se non

a quelli che già sono nei due primi anni di Teologia „. — Ed all'art. 13 : " Nessuno, che pure abbia l'età prescritta dal S. Concilio di Trento, sarà ordinato suddiacono prima di aver compiuto il terzo anno di Teologia ; diacono, prima della Pasqua del quarto anno; sacerdote, prima della fine del quatro anno medesimo „. — Questi articoli, come sopra s'è visto, sono precettivi.

Ma chi si trovava già diacono prima della promulgazione di queste *Norme*, può essere promosso al sacerdozio colle norme antiche ? Vale a dire, chi fu assunto col diaconato senz'aver compiuto almeno tre anni teologia, deve rimanere in seminario fino all'intero quarto anno teologico prima di essere promosso al presbiterato ? — È chiaro che sì, stante la detta prescrizione che non permette il sacerdozio a coloro che non abbiano compiuto l'intero corso di studii sacri.

42. *Se il Delegato vescovile può eseguire le dispense matrimoniali.*

D. Nella diocesi di S. invece del Vicario generale vi è un Delegato Vescovile. Si chiede se questi possa eseguire le dispense matrimoniali di puro ministero rimesse all'Ordinario.

R. Vedemmo altrove (questo Vol. pag. 86) che, in forza del decreto del S. O. del 20 febbr. 1888 e del 1 giu. 1904, per Ordinario circa le dispense matrimoniali pontificie di puro ministero si deve intendere il Vicario generale, non già pure l'officiale deputato pei matrimonii. Se però nella diocesi non vi sia il Vicario generale, ma solo un Delegato vescovile, purchè questi abbia le attribuzioni del Vicario generale, crediamo che egli pure possa eseguire le dispense matrimoniali pontificie di puro ministero.

43. *Circa le attribuzioni del vice-parroco.*

D. In B. vi ha quistione fra il cantore ed il vice-parroco, circa il diritto di portare la stola e di celebrare le sacre funzioni allorchè manca l'arciprete curato. Ciascuno lo vuol per sè : il cantore come il più degno dopo l'arciprete ; il vice parroco come rappresentante dell'arciprete. A chi spetta cotal diritto ?

R. Fa d'uopo distinguere le funzioni di diritto parrocchiale dalle altre. Nelle prime (trattandosi del battesimo, del matrimonio, del viatico e della estrema unzione, dei funerali *praesente corpore*, delle benedizioni delle case nel Sabato santo ecc.), in assenza dell'arciprete curato è chiamato a compierle il suo sostituto, ovvero il viceparroco. Nelle altre funzioni di feste o di solennità il diritto di celebrare è di colui che o per dignità o per anzianità vien dopo l'arciprete curato.

Così la S. C. de' Riti *in Anglonem.* 19 ian. 1692, n. 1864 : " An sedere in primo loco in choro, celebrare in solemnioribus, functiones ecclesiasticas obire, et omnia quae pertinent ad Archipresbyterum, spectant ad oeconomum ab Episcopo constitutum per absentiam vel obitum dicti archipresbyteri, qui in ecclesia parochiali habet curam animarum et occupat primum locum ; vel ea competant cantori, qui secundum locum post archipresbyterum obtinet ? — Resp : Omnia supradicta, exceptis iis quae curam animarum respiciunt, spectare ad cantorem „. Così pure la stessa S. C. *in Meliten.* 26 febr. 1839 ad 3, n. 2786 ; *in Romana,* 12 iul. 1892 ad 2, n. 8789.

44. *Circa la precedenza di due canonici nominati in giorni diversi, ma immessi il medesimo giorno in possesso.*

D. Nella Cattedrale di N. Tizio canonico onorario fu nominato canonico con prebenda maggiore il dì 25 aprile; Caio canonico di prebenda minore, fu nominato canonico con prebenda maggiore il dì 28 del detto mese. Amendue presero possesso il dì 5 luglio. A chi si dovea dare prima il possesso col diritto della precedenza?

R. Il possesso dovea darsi a chi ha avuto prima la instituzione canonica, ovvero la bolla di collazione. Non basta il solo biglietto di nomina, con cui si acquista il diritto *ad rem;* si richiede la bolla di collazione, con che si ottiene il diritto *in re.* E questo diritto basta per determinare l'anteriorità del possesso. Se poi amendue i novelli canonici hanno avuta lo stesso giorno la bolla di collazione, in tal caso prenderà possesso prima chi fu canonico di prebenda minore e poi chi fu canonico semplicemente onorario, essendochè quegli avea prima la precedenza su di questo. Ciò però corre quando il superiore che ha conferito i beneficii non abbia disposto diversamente. Giacchè se è a suo arbitrio conferire o pur no il beneficio ad uno, è molto più a suo arbitrio dargli o pur no la precedenza (v. nostre *Quist. Canon.* Qu. 282 e 283).

45. *Se un religioso, promosso a Vescovo, può disporre per testamento del suo peculio privato.*

D. Un regolare, il quale sia stato elevato alla dignità episcopale e che abbia avuto un peculio privato quando non tutti vivevano in perfetta vita comune, può disporre per testamento del detto peculio a favore di parenti o di estranei?

R. Il religioso, in forza del voto solenne di povertà, quand'anche abbia, col debito permesso, un peculio privato, non può disporne per testamento, pel già noto principio: " Quidquid monachus acquirit pro communitate acquirit ,,. Neanco se sia secolarizzato in perpetuo può testare senza venia apostolica, dovendo pure in tale stato osservare *substantialia votorum.* Così la S. C. dei VV. e RR. 21 giu. 1829 e 6 giu. 1836 (v. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 29).

Quanto ai religiosi promossi al Vescovado, neppure ad essi è consentito di testare a persone private senza venia apostolica. Di ciò che ebbero dall'Ordine, o che acquistarono stando nell'Ordine, debbono disporre a vantaggio di esso: di ciò che ebbero durante il vescovado debbono disporre a vantaggio della propria chiesa, la quale vi ha diritto, secondo il c. *Statutum,* caus. 18, q. 1 e la S. C. del Conc. 11 ian. 1631 (ap. Ferraris v. *Episcopus,* art. 7, n. 2 — *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 38).

46. *Circa il battesimo dei figli illegittimi.*

D. Nella parrocchia di M. vige la consuetudine che i figli illegittimi, molto più se spurii, si portino a battezzare in chiesa di sera e senz'alcuna solennità; per contrario i figli legittimi si battezzano solennemente con concorso di congiunti e di patrini, e con suono di organo e di campane. Or è avvenuto che un pubblico concubinario e adultero pretende bat-

tezzare solennemente lo spurio figliuolo minacciando il parroco di non portarlo altrimenti a battezzare. Il parroco assolutamente si ricusa. — Si chiede: 1.° Che dire della consuetudine di M.? — 2.° Che dire della condotta del parroco?

R. Al 1.° — La consuetudine della parrocchia di M. è giusta e ragionevole. La S. C. del Concilio così scriveva in data del 31 luglio 1867 ad un Vescovo nella cui diocesi era invalsa una simile consuetudine: " Quam in quibusdam tuae dioecesis parocciis ab immemorabili, uti fertur, mos invaluerit ut illegitimi quilibet infantes baptizentur adhibitis tantum in loco sacro caeremoniis a Rituali Romano praescriptis et absque populi concursu et sine organi aerisque campani sonitu, quo legitime natorum baptisma celebretur; sacra haec Congregatio censet, praefatam consuetudinem, quae obtinere etiam dignoscitur in pluribus locis tuae dioecesis finitimis, observandam esse in casu quo aqua baptismi abluendi sint infantes eorum parentum qui sub civilis coniugii praetextu scandalosam vitae communionem inierunt, quum nullum prorsus inter eos matrimonium existat coram Deo et Ecclesia neque legitimi sint filii qui ex ipsis nascuntur „. (v. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, p. 119). Se adunque vuolsi osservare strettamente la consuetudine di escludere ogni solennità nel battesimo dei figli nati da unioni meramente civili, con più forte ragione deve mantenersi pei nati da unioni adulterine. Così può scemare lo scandalo delle dette unioni condannevoli, e nel popolo può crescere la riverenza che si deve alla santità del vero matrimonio.

Al 2.° — Il parroco nel caso ha bene operato con insistere sull' osservanza della consuetudine, la quale è pel bene comune. Però se il padre adultero non vuole in nessun conto far battezzare il figlio se non con le solennità solite pei figli legittimi, in tal caso, trattandosi della salute eterna del neonato, il parroco potrà consigliarsi col Vescovo per trovar modo come procurare il battesimo di quel bambino ed insieme evitare lo scandalo dei fedeli.

CRONACA GOVERNATIVA

Regolamento per il riposo settimanale e festivo (1).

Art. 1. Il presente regolamento si applica alle aziende industriali previste nell' articolo 1.° della legge 7 luglio 1907 n. 489 con le eccezioni nell' articolo stesso indicate.

Agli effetti della citata legge, la famiglia è costituita da parenti ed affi-

(1) Nel *Mon. Eccl.* Vol. XIX, p. 379 demmo il testo della legge italiana del *Riposo settimanale*; crediamo ora utile dare qui il Regolamento per la esecuzione della detta legge.

ni non oltre il quarto grado, i quali convivano insieme ovvero abbiano patrimonio unico, o interessi o redditi, o lucri comuni.

Art. 2. Non costituiscono infrazione alle disposizioni dell' articolo 1.° capoverso primo della legge, gli aumenti di orario praticati per consuetudine industriale anteriore alla legge in talune ricorrenze annuali, nè quelli determinati da inevitabile necessità tecnica dell' industria e retribuiti con salario superiore al normale: consentita la ripresa anticipata del lavoro per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice, dei forni, degli apparecchi di riscaldamento e per quello addetto ad altri servizi preparatori, nei limiti in cui tale lavoro preparatorio deve precedere quello del restante personale.

Art. 3. Il riposo settimanale di 24 ore consecutivo, previsto dall' articolo 1.° della legge, va di regola da una mezzanotte all' altra. Nondimeno, quando lo richiedano in modo assoluto necessità speciali dell' esercizio o dell' azienda, come negli stabilimenti industriali in cui il lavoro è compiuto con orario a squadre diurne e notturne, la decorrenza del riposo potrà iniziarsi fra la mezzanotte e le sette ant. In tali casi dovrà presentarsi domanda all' autorità competente, secondo il disposto dell' articolo 14 del presente regolamento, la quale darà la concessione chiesta previo accertamento delle condizioni di fatto dalle quali è giustificato. In ogni caso non potranno essere diminuite le 24 ore di riposo, nè si potrà contravvenire alle altre disposizioni del presente regolamento.

Art. 4. Godranno dell' esenzione di cui all' articolo 2, lettera *a* della legge, quelle industrie il cui intero periodo di lavorazione si svolga in non più di tre mesi all' anno, e che trattino materia prima di facile deterioramento.

Le industrie che fruiranno di tale esenzione saranno indicate in apposita tabella emanata con decreto dal Ministro di agricoltura, industria e commercio. Tale tabella sarà successivamente modificata con decreto ministeriale udito il parere del Comitato permanente e del lavoro.

I padroni e direttori delle industrie previste in questo articolo: debbono dare avviso dell' inizio e della cessazione del lavoro nella loro azienda alle autorità competenti, indicate nell' articolo 14 del presente regolamento. L' avviso dev' essere presentato almeno sette giorni prima dell' inizio dei lavori.

Art. 5. I padroni o direttori di opifici, mossi direttamente dal vento o dall' acqua, che intendono godere dell' eccezione prevista dell' articolo 2, lettera *b* della legge, debbono presentare all' autorità competente, secondo l' articolo 14 di questo regolamento, una dichiarazione dalla quale risulti che la forza motrice principalmente usata nell' opificio sia prodotta direttamente dal vento e dall' acqua.

Si considerano come opifici mossi direttamente dall' acqua anche quelli che traggono la forza motrice da corsi d' acqua, comunque la trasportino, purchè il trasporto sia diretto ed esclusivo per l' opificio.

Art. 6. I padroni e direttori delle aziende che si trovano nelle condizioni volute dall' articolo 2, lettera *c* della legge, dovranno darne avviso al competente Circolo d' ispezione del lavoro, ove esiste, e sempre alla locale

autorità di pubblica sicurezza, indicando le domeniche nelle quali intendono valersi della facoltà ad essi accordata.

Con le norme di cui al primo capoverso dell'articolo 4 di questo regolamento, sarà formata e modificata una tabella delle industrie ammesse al trattamento dell'alinea precedente.

Art. 7. Il riposo settimanale decorre dalla mezzanotte del sabato a quella della domenica in tutte le aziende che non sono previste nelle eccezioni degli articoli 3 e 4 della legge.

Nondimeno, nei casi e con le norme previste dal precedente articolo 3, sono ammesse variazioni nei limiti suddetti.

Chi compia lavori dovuti a forza maggiore, od altri previsti dall'articolo 3, lettera *e* della legge, deve darne immediato avviso, ed in ogni caso non oltre le 24 ore dall'inizio dei lavori, all'autorità competente, designata nell'articolo 14 del presente regolamento.

Art. 8. Agli effetti del N. 1 dell'articolo 4 della legge, si intendono come industrie a fuoco continuo e con forni elettrici tutte quelle che si valgono di forni a combustibile e ad energia elettrica nell'esplicazione essenziale dei loro processi, aventi per caratteristica la continuità della combustione.

S'intendono come industrie con processi tecnici continui o con macchinario a lavoro continuativo, di cui al N. 2 dell'articolo 4 della legge, quelle che per ragioni strettamente tecniche dei processi di lavorazione nei riguardi dell'utilizzazione delle forze idrauliche o idroelettriche, o per evitare il deterioramento della materia in lavoro, esigono che il processo in tutto od in parte si svolga in modo continuativo.

Le industrie di stagione, previste dal N. 3 dell'articolo 4 della legge, sono quelle aventi carattere di speciale urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento o della loro utilizzazione.

Per industrie che rispondono a necessità pubbliche, a tenore del N. 12 dell'articolo 4 della legge, si intendono quelle che provvedono a bisogni generali ed improrogabili della popolazione, con relative operazioni di manutenzione e riparazioni atte a garantirne il regolare funzionamento ed i servizi pubblici non esercitati direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni.

Per decreto reale, e sentito il parere del Consiglio superiore del Lavoro, saranno emanate apposite tabelle, indicanti le industrie comprese secondo i caratteri fissati nei capoversi precedenti, nei N. 1, 2, 3 e 13 dell'articolo 4 della legge.

Nelle industrie previste dall'articolo 4 della legge ed elencate nelle tabelle suddette, è permesso il lavoro domenicale, purchè sia accordato al personale il riposo di compenso stabilito dalla legge.

Il lavoro domenicale deve essere limitato al numero di operai strettamente necessario ed ai lavori indicati nella legge stessa all'articolo 4, o nelle tabelle di cui sopra.

I proprietari o direttori delle industrie previste nei N. 1, 2, 3, e 12 dell'articolo 4 della legge, per valersi della concessione, di cui sopra, dovranno

presentare domanda all' autorità competente a tenore dell' articolo 14 di questo regolamento.

Il provvedimento dell' autorità competente dovrà essere preso e comunicato al richiedente entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 9. Per navi in corso di navigazione si intendono anche quelle, che pur giunte nei porti capo-linea rimangono in stato di effettivo armamento e sono tenute ad un servizio regolare.

Al lavoro di carico e scarico nei porti di cui all' articolo 4 della legge è equiparato quello di carico negli scali fluviali o lacuali e nei canali, se tali operazioni non possano rimandarsi e per le condizioni di navigabilità dei fiumi e canali stessi, o per non turbare la regolarità degli approdi in vari scali normali del servizio di navigazione.

Nel numero dei lavori riferentisi ai trasporti terrestri, è compreso il carico e lo scarico anche in riguardo ai trasporti ferroviari.

Art. 10. I proprietari e direttori delle industrie esercitate all' aperto, di cui all' articolo 5 della legge, debbono dar notizia all' Autorità di P. S. del giorno in cui cade il riposo settimanale, a meno che non sia la domenica.

Quando non siano già sottoposti alla legge sugli infortuni del lavoro, essi debbono annotare in apposito registro i giorni successivi di riposo e le domeniche in cui si è compiuto il lavoro.

Art. 11. Il riposo compensativo da concedersi in altro giorno della settimana a coloro che abbiano lavorato l' intera domenica è di 24 ore consecutive e da una mezzanotte all' altra, quando non concorrano le circostanze di cui all' articolo 3 del presente regolamento.

Il riposo compensativo di 36 ore ogni due settimane, di cui all' articolo 9 della legge, lettera *b*, può essere diviso in due periodi di riposo ciascuno, di durata non inferiore a 20 ore.

Per lavori di cui all' articolo 3 della legge, il riposo deve equivalere alle ore di lavoro compiute la domenica e non sarà mai inferiore a 12 ore, con decorrenza dalla mezzanotte al mezzogiorno o viceversa.

Nelle aziende di produzione di generi alimentari, che si valessero del disposto del capitolo 4, primo capoverso del regolamento 7 novembre 1907, n. 807, il riposo di compenso sarà regolato dagli articoli 9, lettera *c*, della legge e dal terzo capoverso dell' articolo 9 del regolamento 7 novembre 1907. Ma, se la distribuzione delle ore della giornata di lavoro ne assegnasse un maggior numero al periodo che va dalla mezzanotte al mezzogiorno, anzi che al susseguente, il riposo di compenso dovrà cadere dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa.

Art. 12. I padroni e direttori, i quali intendono di giovarsi per tutto o parte del personale da loro dipendente dell' eccezione di cui all' articolo 10 della legge, debbono farne domanda, dimostrandone la necessità all' autorità competente, secondo l' articolo 14 del presente regolamento, e dovranno assoggettarsi alle norme nella concessione stessa determinate.

Nei casi di assoluta urgenza basterà l' autorizzazione della locale autorità di Pubblica Sicurezza, la quale dovrà darne comunicazione immediata all' autorità sopra indicata.

Art. 13. Il decreto prefettizio, autorizzante la sospensione del riposo settimanale, di cui all' articolo 8 del regolamento approvato col Regio Decreto 7 novembre 1907, n. 807, può riguardare, oltre che le aziende contemplate nel suddetto regolamento, anche quelle industrie che rivolgendosi al consumo immediato possono risentire le influenze di un numero straordinario di popolazione. Le industrie stesse debbono essere nominativamente indicate nei singoli decreti.

Art. 14. Le domande di cui gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, e 12, debbono farsi dagli interessati al competente Distretto minerario per le aziende sottoposte dalle leggi di polizia mineraria alla sua vigilanza.

Per le altre aziende la domanda dovrà farsi al competente Circolo d' ispezione del lavoro, e, ove questo manchi, al prefetto della provincia.

Art. 15. L' inosservanza delle formalità prescritte dal presente Regolamento per la Regolare applicazione della legge, sarà considerata come contravvenire all' obbligo del riposo settimanale, o rispettivamente domenicale, e punita secondo l' articolo 14 della legge.

Art. 16. Nelle aziende in cui si compie il lavoro domenicale con concessione del riposo compensativo per turno, o in altro modo, dovrà essere visibilmente affisso un registro o una tabella indicante il turno del personale.

Art. 17. Gli agenti, ai quali nell' articolo 13 della legge è commessa la vigilanza sull' esecuzione di essa e del regolamento, procedono agli opportuni accertamenti e compiono le verifiche necessarie sulle denuncie che loro pervengano di infrazioni alle regole disciplinanti il riposo settimanale e festivo.

Le verifiche sono obbligatorie quando le denuncie provengono da Camere di Commercio, o da associazioni di padroni e di operai.

Art. 18. Gli ispettori ed agenti hanno facoltà di entrare in tutte le aziende sottoposte al presente regolamento, di visitarle in ogni loro parte, di interrogare, oltre i capi o esercenti, tutte le persone impiegate e le rappresentanze delle associazioni operarie esistenti nel luogo, di esaminare i registri dai quali potessero risultare gli elementi di fatto relativi all' applicazione della legge sul riposo settimanale e del presente regolamento.

Essi devono astenersi, per quanto è possibile, dell' indagare i processi di lavorazione che si vogliono tener segreti e debbono in ogni caso serbare il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per ragione d' ufficio sotto le pene di cui all' articolo 5 terzo capoverso della legge 17 marzo 1898 n. 80.

Art. 19. Gli agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale in cui debbono indicare: la natura del fatto colle circostanze specialmente di tempo e di luogo; le disposizioni alle quali si è contravvenuto; le informazioni raccolte e tutti gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione particolarmente per quanto riguarda il numero delle persone trovate indebitamente occupate.

Il processo verbale, compilato alla presenza del proprietario o di chi ne fa le veci, deve essere sottoscritto dal medesimo e dagli agenti.

Il proprietario, o chi lo rappresenta, ha diritto di far inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederà di suo interesse. Qualora esso si rifiuti di firmare il processo verbale, l'agente ne farà menzione.

Il verbale di contravvenzione deve essere rimesso all'autorità giudiziaria competente entro 24 ore, e questa lo notificherà per mezzo d'usciere, entro 24 ore, al contravventore.

Copia del verbale viene comunicata dal Prefetto della provincia, che trasmetterà semestralmente un elenco delle contravvenzioni al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1908)

Ricevimenti al Vaticano — Nella prima quindicina dello scorso mese il Santo Padre ha ricevuto gli omaggi e gli augurii nella fausta ricorrenza del Suo Giubileo sacerdotale: dal Rettore e dagli alunni del Collegio Americano degli Stati Uniti, i quali hanno offerto l'obolo ed un ritratto; dal Rettore del Collegio Irlandese, che Gli presentò un ricchissimo manto papale di broccato, ricamato in oro, dono di un gruppo di Signore, con moltissimi parati e sacri arredi per le chiese povere, e per le missioni; dal Rettore e dagli alunni del Pontificio Seminario Spagnuolo, i quali Gli presentarono un saggio dei commentarii sull'Enciclica *Lamentabili*, opera importantissima e poderosa degli alunni di teologia. Sua Santità, mostrando la sua compiacenza e soddisfazione, regalò a ciascuno una medaglia di argento colla Sua effigie.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 14 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano, coll'intervento degli E.mi Cardinali, e col voto dei Prelati e Consultori teologi della S. Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione preparatoria per discutere sopra due miracoli, operati da Dio per intercessione del Beato Clemente Ofbauver, sacerdote professo della Congr. del SS mo Redentore, i quali miracoli vengono proposti per la sua canonizzazione.

Il 21 detto nello stesso Palazzo Apostolico si tenne la Congr. particolare dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi Cardinali, nonchè i R.mi Prelati ed officiali, componenti la medesima, hanno discusso e dato il loro voto sul dubbio: Se consti del martirio, della causa del martirio, dei segni e prodigi del Ven. Servo di Dio Francesco Capillas, sac. missionario dell'Ordine dei Predicatori, che fu ucciso in Cina dagl'idolatri in odio alla fede.

Cardinale defunto — Il 23 u. s. passò a miglior vita con santa rassegnazione l'E.mo Cardinale Carlo Nocella. Nato a Roma il 26 Novembre 1826, fu per molti anni professore di lettere nel Seminario Romano. Da Pio IX fu nominato Segretario per le lettere latine, e Leone XIII lo pro-

mosse Segretario dei Brevi pei Principi, e poi Segretario della Concistoriale. Fu quindi assunto alla dignità di Patriarca prima di Antiochia e poi di Costantinopoli. Nel 1903 fu creato Cardinale col titolo di S. Callisto. Era tenuto come esimio letterato in Italia e nell' estero, specie per la lingua latina, che scriveva in istile classico. Era nota da per tutto la sua esemplare pietà, la sua umiltà e carità. Fu assiduo al tribunale della penitenza, recandosi ogni sera in S.ª Maria della Pace, ove esercitava il suo ministero anche dopo l' assunzione alla S. Porpora. Apparteneva alle Sacre Congregazioni del Concilio, dei Riti, della Cerimoniale e degli Studii. Sia pace e riposo eterno all' anima benedetta di lui!

Necrologio — È morto il Principe De Mérode, parente all' illustre Cardinale De Merode, che occupò importantissimi e delicati ufficii di Stato nel Pontificato della s. m. di Pio IX.

CRONACHETTA POLITICA

— Dalla Persia si hanno notizie allarmanti. A Tabris la ribellione non è domata. I ministri del culto vogliono dichiarare la guerra santa. Le truppe del Governo han bombardato un quartiere della città: numerosi morti, feriti, ed arresti.

— Anche in Turchia gli avvenimenti sono gravi. Il partito rivoluzionario dei giovani turchi ha indirizzato un memoriale ai consoli esteri delle potenze, per dichiarare che vogliono ristabilita la Costituzione del 1876; che la legge sia uguale per tutti; essi si occuperanno alla difesa dei villaggi, e si ricorrerà alla violenza solamente nei casi estremi. Intanto un Colonnello, e diversi ufficiali sono stati assassinati. Il Sultano concede la Costituzione, ma i giovani turchi non si appagano, pretendono altre concessioni. In Macedonia la situazione è allarmante: 14 mila insorti hanno assunto i poteri dello Stato, e riscuotono le tasse. Il Sultano non può fare assegnamento sulla fedeltà delle truppe, tanto più che non sono pagate: da per tutto regna confusione ed incertezza.

— Il 13 u. s. ebbe luogo a Londra la solenne inaugurazione delle gare olimpiche, con l' intervento del Re, della Regina, dei Principi, del Corpo diplomatico, e di tutte le autorità civili, e militari.

— Il Presidente della Repubblica francese Fallières è andato in Danimarca; pochi giorni dopo nella Svezia, festeggiato dalle Corti reali, e dal popolo.

— La crisi vinicola in Italia, ma specialmente nella Sicilia impensierisce tristamente i proprietarii. Il vino si vende a prezzo vilissimo: una parte si è corrotta pel caldo eccessivo di questa stagione.

— Una siccita ostinata desola molte contrade d' Italia, specie le Puglie, dove i ricolti sono in gran parte perduti, e manca l' acqua da bere. In altri luoghi si sono scatenate tempeste furibonde con gragnuole devastatrici!

S. Congregazione del Concilio

I.

Se le miniere di sale nei fondi beneficiali sono in vantaggio del beneficio, ovvero del beneficiato.

Hildeshemien. Productuum beneficii ex salis fodinis. — 25 Lugl. 1908 — *Per summaria precum* — Nella provincia di Hannover (impero Germanico) molti fondi contengono delle miniere di sale, e taluni in profondità considerevole. In aiuto dei padroni che mal potrebbero da sè fare le ingenti spese per la ricerca delle dette miniere e per la loro escavazione, si è ivi costituita una società che compra le miniere colle seguenti condizioni:

1.° Dà una certa somma ai possessori del fondo, appena conchiuso il contratto, come premio di stipulazione.

2.° Un' altra somma paga, non appena abbia trovata la miniera, come tributo pel felice evento.

3.° Per tutto il tempo che dura la ricerca delle miniere, contribuisce un certo annuo censo per sollecitare la ricerca medesima.

4.° Finalmente si determina un censo annuo da pagarsi dopo il ritrovamento della miniera, proporzionato alla quantità di sale che vi si contiene.

Ciò posto, il Vescovo d' Hildesheim per varii fondi appartenenti a beneficii parrocchiali, avvalendosi di facoltà apostolica, permise ai parroci di stipulare contratti colla prefata società delle miniere saline. Però, versando in dubbio a chi dovessero aggiudicarsi i proventi suddescritti, se ad aumento del beneficio, ovvero a vantaggio del parroco, si rivolse alla S. Sede domandando la soluzione del prefato dubbio.

La S. C., esaminata maturamente la quistione, il dì 25 Luglio 1908, rescrisse:

Censum salis eruti spectare ad beneficium et investiendum esse in illius augmentum: reliqua emolumenta cedere favore beneficiarii.

Si raccolga:

a) Il diritto canonico non ha disposizione alcuna che riguardi il diritto delle miniere nei fondi beneficiali: e però fa d'uopo ricorrere alle disposizioni del diritto civile, giusta il c. *1 et 2 de novi operis nunt.*: " Sicuti leges non dedignantur sacros canones imitari, ita et sacrorum institutis canonum principum constitutionibus adiuvantur ".

b) Il diritto romano antico attribuiva tutto quello che si può ricavare dal fondo, anche le miniere nascoste sotterra, all'usufruttuario, secondo si ha in *l. 9. ff. De usufructu et quemadm.*: " Item si fundi ususfructus sit legatus, quidquid in fundo nascitur, quidquid inde percipi potest, ipsius fructus est, sic tamen ut boni viri arbitratu utatur. Et si opes in eo fundo sint, earum quoque ususfructus ad eum pertinet. Sed si lapidicinas habeat et lapidem caedere velit, vel cretifodinas habeat, vel arenas omnibus his usuram Sabinus ait, quasi bonum patrem familias. Quam sententiam veram puto ". E più chiaramente in *l. 9 ff. eod. tit.*: " Inde est quaesitum an lapidicinas vel arenasfodinas vel cretifodinas ipse usufructuarius instituere possit? Et ego puto etiam ipsum instituere posse, si non agri partem necessariam huic rei occupaturus est ". I principali comentatori di queste leggi, come il Voet *ad Pandectas* lib. 7. tit. 1. n. 24. il Richerio *Universa Jurisp.* tom 3. n. 1577. conchiudono che per diritto romano le miniere scorte o prima dell'usufrutto, o durante il medesimo, si appartengono all'usufruttuario.

c) Vero è che, anche stando a questo diritto, se per tali escavazioni si recasse danno al fondo, l'usufruttuario dovrebbe compensarlo. Così il Garzia nel trattato De expens. *et melioram.* cap. 22 n. 47: " Tertius casus est si talis sit lapidicina... et ex ea effossum... non renascatur: tunc quidem in emphyteuta, vassallo, marito, praelato, Episcopo, rectore et in aliis id genus possessoribus, qui dominium utile obtinent ad quos non solum fructus, verum proventiones et emolumenta commodaque pertinent, dicendum est marmora illa effossa et reliqua metalla etiam non renascentia ad eos pertinere, qui tamen expensas de suo faciunt et si fundum fecerint peiorem de damno tenebuntur ". Così pure il Castillo *De usufr.* cap. 87. n. 7.

d) Le leggi moderne però aggiudicano le miniere, come i tesori, non all'usufruttuario, ma al padrone del fondo. Così il Codice Francese all'art. 598, al quale conforma il Codice Italiano all'art. 494, in cui si legge: " L'usufruttuario non ha però diritto sulle miniere, cave, o torbiere non ancora aperte, nè sul tesoro che si scoprisse durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli potessero competere come ritrovatore. "

e) Lo stesso deve dirsi del diritto germanico, come diede ad in-

tendere il Vescovo d'Hildesheim. E però l'Aichner *Compend. Iur. eccles.* n. 231, parlando dei beneficiati, scrive: " Ratione substantiae beneficii sui hi non habent dominium, sed hoc ad piam causam, scilicet ad ipsum beneficium, spectat. Ad substantiam pertinent etiam emolumenta extraordinaria v. g. thesaurus in fundis beneficialibus inventus, statuae aliaeque antiquitates pretiosae e solo erutae, magna et extraordinaria effossio lapidum, arenae. Pecunia in eiusmodi rerum pretium soluta non ad beneficiatum spectat, sed favore beneficii investiri debet. Etenim tales res e solo effossae non censentur esse in fructu beneficii, sed potius partes ex substantia separatae, quae frugiferae pro beneficiatis fieri possunt et debent „.

f) Anche in questo senso ha deciso altre volte la S. Sede, come si ha dagli *Acta S. Sedis* vol. IV, p. 165. Così la S. C. de' VV. e RR. il 6 marzo 1868, in una causa in cui trattavasi di pietre scavate in un fondo del beneficio della penitenzieria e comprate dai costruttori della ferrovia, onde il fondo diventò non deteriorato, ma più fertile, al quesito: " An, quomodo et ad quem pertinet pretium in casu „ — rispose: " Pecuniam solutam in pretium magnae et extraordinariae effossionis lapidum arenae et cretae spectare beneficio et investiendam esse, et ad mentem „. La mente fu che dalla somma da investire si dovessero sottrarre le spese fatte e la perdita dei frutti naturali.

g) Si hanno pure due altre decisioni della S. C. del Concilio. Una *in Praenestina*, 17 dec. 1796, in cui fu rescritto che il prezzo ricavato da certe statue, trovate nei fondi canonicali di antica erezione, dovea investirsi e il frutto andare in aumento della massa antica. L'altra *in Romana* 25 ian. 1834, in cui fu stabilito che il prezzo derivato dalla vendita di alcuni monumenti di gran valore, scavati nei fondi del Capitolo Lateranese, dovessero spettare interamente alla mensa capitolare.

h) Nel caso trattavasi di più emolumenti, dei quali i primi tre riguardavano la persona del beneficiato, che dovea permettere le ricerche nel fondo beneficiale: l'ultimo però riguardava la miniera già ritrovata che facea parte del fondo. Perciò giustamente la S. C. rispose come sopra.

II.

Sulla irregolarità per difetto di vista.

Victorien. Dispensationis ab irregularitate — 25 Lugl. 1908 — *Per summaria precum* — Bernardino Irco y Garralda, accolito della Dioc. di Vittoria (Spagna), già nel quinto anno di teologia, desideroso

di ascendere agli ordini sacri, chiedeva di essere dispensato dal difetto di vista, che gl' impediva di leggere bene senza molta luce. Il Vescovo lo commendava per ottimi costumi e per lodevole profitto negli studii.

Il maestro di cerimonie che lo sottopose ad esame, attestava che il giovane per la miopia e per la ristrettezza dell' orbita visiva leggeva solamente e distingueva chiaramente le particelle dell' ostia. Il medico poi lo dichiarava affetto da lesioni nel fondo dell' occhio (esclerocoroitide posteriore e retino coroitide) del tutto incurabili, da potersi rendere stazionarie con un trattamento igienico conveniente, ma da poter pure nel corso di lunghi anni distruggere la vista, se soverchiamente esercitata.

La S. C., dietro matura ponderazione, il dì 25 luglio 1908, benignamente rescrisse :

Pro gratia arbitrio et conscientiae Episcopi, facto verbo cum SS.mo.

Si raccolga :

a) Che il difetto di vista induca irregolarità, è fuori dubbio, e si ha dal cap. *Presbyterum, de clerico aegrotante*; ed anche dal cap. *Thomas, de corpore vitiatis.*

b) La S. C., che, trattandosi di chierici non ancora promossi ai sacri ordini, è più rigorosa, ha negata più volte la dispensa a quei giovani che non potevano leggere. Così *in Neapoletana* 17 sept. 1814; *in Vercellen.* 28 iul. 1860 ecc.

c) Però, trattandosi di buoni giovani, che potevano in qualche modo leggere, è stata più benigna. Così *in Faventina* 15 febr. 1879 dispensò un giovane che coll' aiuto di occhiali appena poteva leggere alla distanza di un palmo. *In Maioricen.* 30 mai. 1891 dispensò un altro che anche coll' aiuto di un occhiale con difficoltà poteva leggere. *In Augustana* 17 iun. 1899 ed *In Hipporegien.* 23 iun. 1900 concesse la dispensa a giovani che non vedevano il messale se non in confuso, nella speranza data dai medici che, appresso, la vista sarebbe migliorata.

Nel caso trattavasi di giovane di buone speranze che con difficoltà poteva leggere; ma che il suo difetto non sarebbesi accresciuto con una conveniente igiene. Perciò con ragione rescrisse come sopra.

III.

Intorno al privilegio di un unico fonte battesimale per più parrocchie.

Caesaraugustana Privilegi recipiendi baptisma in ecclesia paroeciali — 25 Lugl. 1908 — *Per summaria precum* — A Saragozza (Spagna) nella Chiesa Cattedrale trovasi il celebre santuario della B.

V. M. della Colonna, detta *del Pilar*, in cui si dice essere apparsa Maria SS. all' apostolo S. Giacomo. In esso santuario, per antica e più che secolare usanza, sì dalla città, sì dalla diocesi, e sì ancora da altri luoghi si recano i bambini al battesimo per sentimento di devota pietà verso la SS. Vergine.

Questa tradizionale consuetudine parve turbata da un decreto dell' Arcivescovo, il quale nel 1902, fatta, in esecuzione del concordato, la circoscrizione delle parrocchie in quella città, nell' elenco delle tasse pei diritti parrocchiali (poichè i parroci movevano lamenti pei battesimi che si conferivano nella Chiesa Cattedrale) fu aggiunta la prescrizione che nessun parroco osasse battezzare i nati in altra parrocchia senza licenza in iscritto del proprio parroco, e senz' aver pagati i diritti parrocchiali.

Contro di questo decreto reclamò il parroco della Cattedrale, perchè con esso ledevasi il diritto secolare di quella chiesa, e recavasi ostacolo alla pietà dei fedeli verso il detto Santuario. Ma, non essendo stato esaudito presso la Curia locale, si rivolse alla S. Sede.

La S. C., chieste ed avute informazioni da quell' Arcivescovo, il dì 25 luglio 1908 tolse in accurato esame il ricorso di quel parroco, e risolse:

Per decretum Archiepiscopi an. 1902 non esse sublatum privilegium Cathedralis quoad collationem baptismalis.

E giustamente; imperocchè:

a) Il diritto secolare consuetudinario (che è il miglior titolo del mondo) a favore della parrocchia della Cattedrale di Saragozza fu riconosciuto da due sentenze arbitrali, uno del 1241, l' altra del 1513, per quistioni sorte sul prefato diritto.

b) Simile diritto fu riconosciuto pure da questa S. C. alla Cattedrale di Barcellona con decisione del dì 27 agosto 1904 (*Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 341).

c) Allorchè trattasi di erigere nuove parrocchie distinte dalla Cattedrale, la S. C. suol rescrivere: " salvo iure fidelium, si velint, deferendi infantes ad Cathedralem pro suscipiendo baptismate „; siccome fu fatto nella causa *Tiburtina, erectionis fontis baptismalis* 14 iul. 1906 (*Mon. Eccl.* Vol. XVIII, p. 291).

d) Nel caso trattavasi di un santuario insigne, a cui traggono da secoli pellegrini numerosissimi d' ogni parte, ed a cui si ha speciale devozione di consacrare i propri figliuoli alla SS. Vergine, facendo loro ricevere il battesimo sotto i suoi auspicii.

IV.

Circa la restitutio in integrum *ed i processi sommarii.*

De Jucatan. Restitutionis in integrum et refectionis damnorum — 25 Lugl. 1908 — Un tal medico Giovanni Mirò della Dioc. di Jucatan (Messico), ad occasione del trasferimento degli avanzi mortali del Vescovo defunto Mons. Carrillo ed Ancona, pubblicò nel 1900 un articolo ingiurioso all' autorità ecclesiastica, specie al Vicario Capitolare di quella diocesi. Questi invitò il Mirò a fare una pubblica ritrattazione. Il Mirò promise, ma non attenne. Il Vicario Capitolare gli stabilì un perentorio, oltre il quale avrebbe proceduto contro di lui. Mirò ricusò il giudice come parte interessata ed appellò al Metropolitano. Il Vicario Capitolare nondimeno procedette in contumacia e sentenziò privando il Mirò dei sacramenti fino a che non avesse fatta la promessa ritrattazione. Notificò poi ai parroci della diocesi questa sentenza.

Il Mirò appellò al Metropolitano, Arcivescovo di Antequera, il quale, esaminato giudizialmente il caso, giudicò ingiusta la sentenza della Curia di Jucatan, assolse il dott. Mirò, e lo abilitò a sperimentare i suoi diritti per la rifazione dei danni. Le ragioni precipue di tal sentenza furono: 1.° perchè alla fulminazione della pena non precedettero le ammonizioni — 2.° perchè gli atti processuali furono scritti dopo la sentenza — 3.° perchè il Mirò aveva appellato, e però il Vicario generale non aveva più giurisdizione.

Il Mirò, in forza di tal sentenza, il 1904 agì presso la Curia di Jucatan, già provvista di nuovo Vescovo e di nuovi officiali, pel rifacimento dei danni, contro i canonici Bosada e Zavala, il primo già Vicario capitolare ed il secondo già suo segretario, chiedendo scudi 3908 a titolo di danni e di spese giudiziali. Non potutisi accordare bonariamente, la causa fu trattata in Curia, la quale con sentenza del 29 settembre 1905 condannò i prefati canonici a pagare al Mirò la somma di 3098 *pesos* e 30 *centavos* per indennità, oltre le spese di giudizio.

I canonici appellarono; ma l' appello fu reietto perchè fatto oltre i dieci giorni dalla sentenza, e furono liquidate le spese di giudizio in *pesos* 202.50 a favore del dott. Mirò e *pesos* 1000 a favore della Curia diocesana. Al pagamento di queste somme fu prefisso il termine di quattro mesi, oltre i quali sarebbero posti sotto sequestro le loro rendite beneficiali. — I canonici appellarono alla S. Sede.

Intanto il dott. Mirò, non contento della favorevole sentenza, vol-

le accusare i due canonici di falso, per avere scritti gli atti della sua prima causa dopo la sentenza, colla data anteriore. Agitata questa nuova causa presso la Curia di Jucatan, i canonici con sentenza del 10 maggio 1907 furono dichiarati rei di spergiuro, di falso in giudizio e di violazione della fede pubblica ecclesiastica; e però furono condannati alla privazione del beneficio, alla sospensione *a divinis* per due mesi ed a sei giorni di esercizii spirituali. Anche da questa sentenza i canonici appellarono alla S. Sede.

La S. C. riabilitò i canonici alla celebrazione della messa ed al servizio corale durante la pendenza della lite, e trattò la loro causa nei plenarii comizii del 25 luglio 1908 coi dubbii:

I. An sit locus restitutioni in integrum adversus sententiam diei 29 septembris 1905. — Et quatenus affirmative;

II. An eadem sententia sit confirmanda vel infirmanda in casu.

III. An sententia diei 10 Maii 1907 sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E dopo matura discussione, con allegazioni d'ambo le parti, rescrisse:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Sententiam esse infirmandam.

Ad III. Sententiam esse infirmandam; et ad mentem.

Eccone le precipue ragioni:

a) La *restitutio in integrum*, non ostante la *reiudicata*, si definisce, giusta il Reiffenstuel (L. I, tit. 41, n. 3), " extraordinarium iuris remedium, quo graviter laesus ex naturali aequitate per officium iudicis reducitur in eum statum, sive ius quo fuerat ante laesionem .„

b) Si concede perciò quando vi è lesione grave, che sia derivata per colpa della parte contraria, e quando vi sia una giusta causa (Reiffenstuel *l. c.*).

c) Nel caso, la sentenza della Metropolitana del 10 marzo 1907 era gravemente lesiva ai canonici imputati perchè ingiusta. Imperocchè la sentenza del Vicario capitolare di Jucatan era valida e giusta. Il dott. Mirò fu citato da quel tribunale, gli fu contestato l'addebito che egli confessò e gli fu ingiunta la ritrattazione che promise. Poi non volle mai più saperne. Datogli dalla Curia un perentorio, il Mirò lo lasciò trascorrere senza ubbidire e senza più presentarsi. La Curia giustamente lo dichiarò contumace e lo punì col divieto dei sacramenti.

d) Inutilmente il Mirò si fece poi a ricusare il giudice e ad appellare. Il giudice dovea ricusarlo nell'atto della contestazione della lite, non già dopo aver riconosciuto il tribunale, dopo aver confesto l'addebito e dopo aver promessa la ritrattazione. Come contumace,

non avea diritto di appellare (Reiffenstuel L. II, tit. 28, n. 303; Schmalzgruebar L. II, tit. 28, n. 11).

e) La sentenza in grado di appello perciò è nulla ed evidentemente ingiusta, ed in tal caso si dà il ricorso al tribunale superiore della S. Sede (Reiffenstuel L. II, tit. 28 n. 31; De Luca *De Iudiciis* disc. 38 n. 5 et 7; Bouix *De Iudiciis* P. II, Sect. 5, c. 2, § 1, q. 2 ad II).

f) Anche la sentenza del 10 maggio 1907 è ingiusta, avendo condannato i due canonici come spergiuri e falsarii. Si ha dal processo che gli atti della prima causa contro il Mirò furono compiuti oralmente e dopo la sentenza furono messi in iscritto colla data anteriore, cioè del tempo in cui furono oralmente compiuti. In ciò non vi è falso, e molto meno spergiuro.

g) Perciò giustamente la S. C. li assolse di ogni addebito, aggiungendovi una mente che riguarda la compensazione delle spese, ed un atto di ossequio al Vescovo.

S. Congregazione de' Riti

I.

Circa la forma della porticina del tabernacolo pel SS. Sacramento.

Superioren. — 8 Mai. 1908 — Quum a Sacrorum Rituum Congregatione expostularetur, an sit commendandum tabernaculum ad Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum asservandum, ab artificibus *The Raureald ecclesiastical art Mfg. C.* ita infectum ut idem tabernaculum quidem sit fixum, ostium vero semicirculare globulis impositum sine cardinibus aperiendo et claudendo volvatur; Sacra Rituum Congregatio, die I Aprilis nuper elapsi, respondit negotium spectare ad ipsos locorum Ordinarios (1).

Quo vero securius procedat in approbando eiusmodi tabernaculum R.mus E.nus Augustinus Schinner, Episcopus Superiorensis, ab eadem Sacra Rituum Congregatione reverenter expetivit, an satisfaciat regulis liturgicis descripta forma ostii semicircularis, quod globulis impositum sine cardinibus volvitur, ita ut ex hac parte nihil obstet quominus ab Episcopo sacerdotibus commendeter, vel debeat tabernaculum instrui ostio vel ianuis, quae cardinibus adhaereant, atque ita volvantur. Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti

(1) V. *Mon. Eccl.* pag. 159 di questo Vol.

Secretarii, exquisito Commissionis Liturgicae suffragio, propositae quaestioni ita respondere censuit: In casu, per se nihil obstare, de cetero ad Rev.mum Episcopum.

Atque ita rescripsit, die 8 Maii 1908.

S. Card. Cretoni *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Intorno alla distanza dell' altare dal luogo di tumulazione, ed agli altari mobili nelle cappelle dei campisanti

Gallipolitana — 19 Iun. 1908 — R.mus d.nus Caietanus Muller, Episcopus Gallipolitanus, a Sacra Rituum Congregatiune sequentium dubiorum solutionem reverenter expostulavit, nimirum:

In sepulcreto civitatis Gallipolitanae tum confraternitates tum privatae familiae habent sua sacella, in quibus cadavera sepeliuntur in loculis. At huiusmodi sacella valde exigua sunt et angusta, ita ut vix aliquod eorum habeat quatuor metra longitudinis, tria vero latitudinis; altaria autem non distant in eis tres cubitos, seu unum metrum, a loculis, sed pauca centimetra. Insuper in aliquibus sacellis habetur altare ex ligno confectum cum lapide consecrato infixo in medio mensae; sed altare mobile est, ita ut ad libitum trasferatur de uno in alio loco eiusdem sacelli. Quaeritur:

I. Utrum permitti possit Missae celebratio in istis sacellis, in quibus non habetur praescripta distantia altarium a loculis?

II. Utrum altaria mobilia, sensu exposito, tolerari possint?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito Commissionis Liturgicae voto omnibusque sedulo perpensis, respondendum censuit:

Ad I. Negative iuxta decretum n. 3944 *Romana* 12 Ianuarii 1899 ad II (1).

Ad II. Affirmative, dummodo mensa solidis basibus adhaereat et altare ipsum in uno tantum loco stabiliter collocetur.

Atque ita rescripsit, die 19 Iunii 1908.

S. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodic., *Secr.*

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Quaenam distantia intercedere debet inter altare et cadavera quae in coemeteriis vel ecclesiis sepulta sunt? — Resp.: Cadavera ab altari tribus cubitis distare debere; et tres cubitos esse fere unum metrum longitudinis; atque hanc distantiam sepulcrorum ab altari sufficere „.

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulg. di 300 alla giaculatoria: Dio mio, fate che vi sia unità di pensieri nella verità ed unità di cuori nella carità.

Très Saint Père,

La Supérieure générale des Petites Sœurs de l'Assomption, Garde-Malades des pauvres à domicile, humblement prosternée aux pieds de Votre Sainteté, la supplie de daigner accorder une indulgence de 300 jours, *toties quoties* à la prière suivante que le Rév.me Père Pernet fondateur des Petites Sœurs de l'Assomption aimait à dire souvent et qui semble plus opportune que jamais aujourd'hui que tant de dissentiments divisent les catholiques : *Deus meus, fac sit unitas mentium in veritate et unitas cordium in caritate.* (Mon Dieu, faites l'unité des esprits dans la vérité et l'union des cœurs dans la charité.)

Iuxta preces in Domino.

Die 16 Maii 1908.

PIUS PP. X.

Praesentis Rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquis praepositae. In quorum fidem.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregat. die 30 Maii 1908.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Si possono separare le decadi del Rosario, senza perdita d'indulgenze, anche dai non ascritti alla Confraternita del Rosario.

Beatissimo Padre,

Il Padre fra' Maria Enrico Desqueyrous, Procuratore Generale dell'Ordine dei Predicatori, umilmente prostrato al bacio del sacro piede, implora dalla Santità Vostra che venga esteso a tutti i fedeli l'indulto accordato ai confratelli del santo Rosario, in data 14 ottobre 1906 (1), di potere separare le diverse decine nella recita del santo Rosario intero, o di una terza parte di esso fatta nello stesso giorno.

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIX, p. 440.

Che della grazia, ecc.

Sanctissimus Dominus noster Pius Papa X in audientia habita die 8 iulii 1908, ab infrascripto Cardinali Praefecto sacrae Congregationis, Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces, ceteris servatis de iure servandis.

Praesenti in perpetuum valituro.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem sacrae Congregationis, die 8 iulii 1908.

S. Card. Cretoni *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Sommario delle indulgenze, dei privilegi e degl' indulti pei confratelli del S. Scapolare della B. V. del Carmine.

Confratres, qui legitime acceperunt S. Scapulare a Sacerdote deputato per PP. Generales Ordinis Fratrum B. M. V. de Monte Carmelo, aut de eorum assensu a PP. Provincialibus, et illud semper super humeros gestant, consequuntur sequentes Indulgentias et infrascriptis Privilegiis et Indultis gaudent.

I. — Indulgentia Plenaria.

Si confessi ac S. Synaxi refecti Sodales ad mentem Summi Pontificis oraverint:

1. Die illa, qua, accipiendo S. Scapulare, Confraternitatem ingrediuntur;

2. In festo Commemorat. B. Mariae V. de Monte Carmelo, die 16 Julii, vel una ejusdem mensis Dominica juxta locorum consuetudinem;

3. Eodem die *quoties* Ecclesiam vel publicum Sacellum visitaverint, ubi S. Scapularis Sodalitium canonice erectum reperitur;

4. In una ex Dominicis cujusvis mensis, si processioni a Confraternitate de Ordinarii licentia peragendae interfuerint;

5. In festo Pentecostes;

6. Die Commemorationis Defunctorum Ordinis Carmelitici (15 Novembris, vel, si in Dominica fuerit, die 16);

7. In mortis articulo, si uti supra dispositi, vel saltem contriti, SS. Jesu Nomen ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint.

II. — Indulgentiae Partiales.

1. *Quinque annorum totidemque quadragenarum:*

a) Semel in mense, die cujusque arbitrio eligenda, qua Sodales

confessi ac S. Synaxi refecti juxta intentionem Summi Pontificis oraverint;

b) Si SS. Sacramentum, dum ad infirmos defertur, cum candela accensa et pro iisdem pias ad Deum preces fundendo, comitati fuerint.

2. *Trium annorum totidemque quadragenarum:*

In qualibet ex Festivitatibus B. Mariae V. quae in universa Ecclesia celebrantur, si Sodales confessi et S. Synaxi in Ecclesia vel Capella Confraternitatis refecti fuerint et ad mentem Summi Pontificis oraverint.

3. *Trecentorum dierum:*

Pro abstinentia singulis fer. IV et Sabbatis per annum;

4. *Centum dierum:*

Quotiescumque aliquod pietatis vel caritatis opus corde saltem contrito ac devote Sodales exercuerint.

5. Si Confratres, corde saltem contrito ac devote Ecclesiam vel Capellam Sodalitii visitaverint.

a) *Septem annorum totidemque quadragenarum:*

Quibuslibet infra annum feria IV et Sabbato;

b) *Trecentorum dierum* quocumque alio anni die.

Omnes et singulae praefatae Indulgentiae, excepta plenaria in mortis articulo lucranda, etiam animabus fidelium defunctorum applicari possunt.

III. — Privilegia.

1. Privilegium, vulgo dictum *Sabbatinum*, Summi Pontificis Joan. XXII, a Clem. VII. *Ex Clementi*, 12 Aug. 1530; S. Pio V *Superna dispositione*, 18 Feb. 1566; a Gregorio XIII *Ut laudes* 18 Sept. 1577; aliisque approbatum et confirmatum, nec non a S. Romana et Universali Inquisitione sub Paulo V. die 20 Jan. 1613, Decreto tenoris sequentis:

" Patribus Carmelitanis permittitur praedicare quod populus christianus possit pie credere de adjutorio animarum fratrum et confratrum sodalitatis B. V. Mariae de Monte Carmelo, videlicet Beatissimam Virginem animas fratrum et confratrum in charitate decedentium, *qui in vita habitum gestaverint et castitatem pro suo statu coluerint, officiumque parvum recitaverint, vel si recitare nesciant, Ecclesiae jejunia observaverint et feria quarta et Sabbato a carnibus abstinuerint (nisi in iis diebus Nativitatis Domini festum inciderit)*, suis intercessionibus continuis piisque suffragiis et meritis ac speciali protectione, post eorum transitum, praecipue in die Sabbati, qui dies ab Ecclesia eidem beatissimae Virgini dicatus est, adjuturam ".

2. Omnes et singulae Missae, quae in suffragium celebrantur con-

fratrum eodem gaudent privilegio ac si in altari privilegiato celebratae fuissent.

3. Absolutio generalis cum Indulgentia plenaria in articulo mortis Sodalibus impertiri potest a facultatem habente, vel eo deficiente, a quovis Confessario approbato.

IV. — INDULTA.

1. Omnes confratres, si in locis versantur ubi nulla Carmelitani Ordinis reperiatur ecclesia, omnes Indulgentias ab Apostolica Sede ejusdem Ordinis ecclesiis concessas vel concedendas lucrari possunt, si, ceteris conditionibus adimpletis, parochialem ecclesiam statis diebus devote visitaverint. — Ubi autem existit aliqua Confraternitatis Ecclesia, hanc tenentur Sodales ad easdem Indulgentias lucrandas visitare, nisi plusquam unius milliarii spatio distet.

2. Sodales qui menstruae processioni commode assistere nequeunt, *plenariam indulgentiam* sub num. 4 relatam lucrari valent, si, ceteris positis conditionibus, Capellam respectivae Confraternitatis eadem die visitaverint.

3. Ubi processio praedicta locum non habet, vel Confraternitas erecta non reperitur, Confratres *plenariam memoratam indulgentiam* Dominica III, cujusque mensis lucrantur, si, ceteris adimpletis, quamcumque Ecclesiam vel publicum Oratorium visitaverint.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita praesens Summarium ex authenticis Documentis excerptum approbavit typisque imprimi ac publicari benigne permisit.

Datum Romae, e Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 4 Julii 1908.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

Sacra Congregazione de Propaganda Fide

I.

Si concede ad annum *la dilazione per pubblicare ed applicare nella Cina il decreto* Ne temere.

Ill.me R.me Domine,

Post latum a S. Congregatione Concilii die 2 mensis augusti superioris anni, iussu et auctoritate Pii PP. X, decretum *Ne temere* de sponsalibus et matrimonio, nonnulli regionis Sinensis Ordinarii ab hac S. Congregatione Fidei Propagandae praeposita dilationem petierunt ad congruum tempus pro publicatione supra citati decreti. Quas

preces cum in audientia diei 26 vertentis mensis februarii SSmo Dno Nostro Pio PP. X retulerim, eadem Sanctitas Sua praedictorum preces benigne excipiens, S. Congregationi de Propaganda Fide commisit ut pro tota regione Sinensi concedere posset prorogationem ad annum, hoc sensu ut praefatum decretum in Sinensi territorio vim legis incipiat habere a sollemni Paschae Rusurrectionis D. N. Iesu Christi anni millesimi nongentesimi noni.

Potestate itaque mihi facta a SSmo Dno Nostro, Amplitudini Tuae significo decretum *Ne temere* in Missione tuis apostolicis curis concredita vim legis non habere nisi a die sollemni Paschae proximi anni. Interim Deum precor ut Te diu sospitem incolumemque servet.

Datum Romae ex aedibus S. C. Propagandae Fidei, dei 29 Februarii 1908.

Amplitudinis Tuae

addictissimus servus
Fr. H. M. Card. Gotti, *Praefectus.*
Aloisius Veccia, *Secretarius.*

II.

Circa il matrimonio degl' infedeli ed il privilegio paolino.

30 Aprile 1908

Illmo e Rmo Signore,

Esaminati dalla suprema Congne del S. Officio i 3 casi matrimoniali: Makasi-Marikubu, Bieka-Kange, e Molimu-Boweia, esposti da V. S. per mezzo del P. Procuratore del suo Istituto a Roma, gli Emi Inquisitori generali, come risulta da officiale comunicazione del 22 del corrente mese, hanno emesso in ordine al primo caso, cioè al matrimonio del catecumeno Makasi colla catecumena Marikubu (1),

(1) Il primo caso è questo. Due catecumeni, Makasi uomo e Marikubu femmina, il dì 21 dic. 1901 contrassero matrimonio innanzi all'officiale civile. Marikubu dopo breve tempo si separò dal marito e divenne altrove concubina di un altro. Dopo tre anni da quel matrimonio il missionario, credendo pagana la donna, battezzò il marito con intendimento di fargli godere del privilegio paolino. Poscia venne a sapere che Marikubu, celato il primo matrimonio con Makasi, ottenne il battesimo da un altro missionario e si congiunse in matrimonio religioso con un cristiano. Fa d' uopo osservare che in quei luoghi il matrimonio civile non si ha per vero matrimonio, perchè in certi casi la legge civile ammette il divorzio, e perciò è riputato come mezzo di possedere pacificamente la donna che si ha in animo poi di allontanarla. Si chiedeva perciò: " An forsan aliqua via patet infelici Ambro-

il seguente decreto: " Interrogetur vir, et si iureiurando affirmat se numquam intendisse indissolubili vinculo se uniri mulieri, sed eam sibi copulasse animo post aliquod elapsum tempus dimittendi, et post institutum diligens examen omnium adiunctorum circa ipsius credibilitatem nullum aut leve dubium supersit de assertionis veritate, permitti poterit ut cum alia catholica muliere ineat matrimonium. Quod si vero negative responderit, vel serium dubium de validitate matrimonii vel de credibilitate viri superfuerit, relatis omnibus iterum recurrat. Prae oculis insuper habeatur, virum et feminam esse catechumenos; et huiusmodi ob causam, non posse facile in iisdem supponi tam profundam ignorantiam indissolubilitatis matrimonii. Persuasio autem de veritate rerum assertarum a viro, praeterquam ex ipsius iureiurando, efformetur etiam ex omnibus adiunctis ".

Quanto al secondo caso, al matrimonio cioè dell' uomo Bieka colla donna Kange, la quale essendo catecumena domanda il battesimo, ma vive in concubinato con altro cristiano (1); la suprema Congregazione ha risposto: " Quoad baptismum stet decreto fer. IV diei 21 Novembris 1883, quo decreto ad quaesitum Vic. Ap. Bengal: *se si possa lecitamente amministrare il battesimo a quei catecumeni che vogliono approfittare del privilegio Paolino, ma che in nessun modo sono disposti a riunirsi col proprio consorte infedele qualora questi si dichiarasse pronto a vivere* sine contumelia Creatoris *con la parte battezzata*, responsum est: negative ". Quoad matrimonium curet R. P. D. Vicarius Apostolicus ut vir Bieka ad bonam adducatur frugem. Eum interroget sicut in responsione ad primum dictum est. Quod si vero matrimonium validum fuisse comperitur, inducatur ad interpellandam primam uxorem infidelem, et habita negativa responsione, matrimonium contrahat cum catholica muliere: quo facto provideatur, prout de iure, statui infelicis mulieris Kange ".

Quanto al terzo caso, cioè al matrimonio del catecumeno Molimu

---

sio (Makasi) ineundi matrimonium cum alia muliere christiana, vel declaratione facta nullitatis primi matrimonii in infidelitate, seu civilis, ob defectum consensus in verum et indissolubile matrimonium; vel dispensatione in matrimonio rato et non consummato post baptismum, cum probatio facile fieri possit ".

(1) Il secondo caso riguarda due altri uniti civilmente, Bieca uomo e Kange donna, i quali dopo poco tempo si separarono e andarono in diverse città, dove frequentavano le scuole del catechismo. Tentata inutilmente la riconciliazione, l' uomo si battezza, ma ricusa di ricevere la donna e protesta di non volersi unire con nessun' altra. La donna, concubina già di un altro, neanco vuole stare col marito, ma è avidissima del battesimo. Si chiede: " Quid de baptismo, quid de conditione coniugali infelicis foeminae? "

colla catecumena Boweia ora separati (1), pei quali V. S. domanda se possa regolarsi così: " battezzare prima il Molimu; interpellare poi la Boweia, che certo risponderà di no; permettere quindi all' uomo di passare ad altre nozze, colle quali si scioglierebbe il primo matrimonio, e recatasi libera la Boweia questa riceverebbe il battesimo e si sposerebbe ad un altro cristiano „; la S. Congregazione ha risposto: " Negative, et missionarii prae oculis habeant decretum S. Officii 21 Novembris 1883, supra communicatum. Quodsi alteruter coniugum ad veram poenitentiam et rectam ad baptismum dispositionem adductus, dispositus sit ad reconciliandum se legitimo coniugi et promptus ad convivendum cum ipso sine contumelia Creatoris, huic baptismus ministrari poterit, et facta legitima interpellatione, habitaque negativa responsione, permitti ut ad alias nuptias transeat „.

Augurandole da Dio, ecc.

F. M. G. Card. Gotti, *Prefetto*
Luigi Veccia, *Segretario.*

Sacra Congregazione Concistoriale

Si erige una nuova provincia Ecclesiastica nel Brasile, elevandosi la dioc. di S. Paolo a Metropolitana, e fondandosi cinque nuovi Vescovadi suffraganei.

S. Pauli in Brasilia Novae Provinciae Ecclesiasticae constitutionis — 7 Iun. 1908 — Dioecesum nimiam amplitudinem praesertim cum ad territorii latitudinem populi quoque accedat frequentia quam maxime prohibere et officere, quominus rei sacrae procuratio recte geratur, explorata res est. Quod si quibusdam in regionibus dioeceses adhuc extant, quae late nimis patent, id vel ex eo contingit quod rerum adiuncta hactenus prohibuerint quòminus dioeceses eaedem in novas

(1) Il terzo caso è il seguente: Molimo uomo e Boweia femmina, uniti già in legittimo matrimonio da due anni, apprendono il catechismo. Però da un anno si trovano separati a causa di risse fra loro, e non si son potuti ravvicinare; però amendue desiderano accesamente il battesimo. Il missionario che vorrebbe allontanare da loro il pericolo d' incontinenza, chiede: " Num, ad normam decreti S. Officii 26 aprilis 1899 (Coll. P. F. 2 ed. n. 2044 — *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. III) hoc modo agere possit: Baptizarit maritum, uxorem interpellarit, quae cohabitationem recusatura est. Responsio isto accepto, vir, privilegio paulino usus, aliam duxerit uxorem. Soluto sic priore coniugio, Boweia ipsa baptizari possit et alii viro christiano nubere „ (Dagli *Acta S. Sedis*, Vol. XLI, p. 545).

Ecclesias dividerentur, vel ex eo quod, quamvis latissimo ipsae sint territorio circumscriptae, populi tamen frequentia minime floreant.

Novas enim excitare Episcopales Sedes, ex quibus veluti e centro Christianae doctrinae lux in populos effunderetur, quoties id spirituale fidelium bonum requirere visum est, fuit semper praecipua Romanorum Pontificum cura. Cuius quidem Apostolicae Sedis sollicitudinis beneficia Brasiliana imprimis Respublica novissimis hisce temporibus experta est ubi secundum ipsorum fidelium vota, tot, postremis hisce annis, novae constitutae sunt dioeceses, ut hae in praesens, praeter abbatiam Nullius dioecesecos, Beatae Mariae Virginis de Monserrato, ad numerum ascendant quinque et viginti cum paucos ante annos vix duodecim numerarentur.

Nuper vero auspicato contigit, ut a fidelibus urbis episcopalis Sancti Pauli in Brasilia aliarumque praecipuarum dioecesis eiusdem quae totam complectitur regionem seu civitatem Sancti Pauli in Brasiliana Republica, Apostolicae Sedi preces admotae fuerint, ut regionem ipsam universam sex in posterum complecterentur dioeceses, quarum una ipsa esset praesens Sancti Pauli dioecesis, in Metropolitanam constituenda, reliquae essent novae quinque, in praecipuis regionis eiusdem civitatibus: Taubatè nempe, Botucatù, Campinas, Ribeirão Pacto, Saô Carlos do Pinhal erigendae, ab iisque Taubatensis, Botucatuensis, Campinensis, de Riobeirão Preto, atque Sancti Caroli do Pinhal nuncupandae. Cum autem R. P. D. Leopoldus Duarte e Silva, actu dioecesis Sancti Pauli in Brasilia episcopus, non modo ut sua dioecesis in quinque novas alias divideretur, adsensum praestiterit, sed fidelium vota, pro novis erigendis Episcopalibus Sedibus, suo sit apud Apostolicam Sedem favore prosequutus, SS. D. N. Pius PP. X tantam animorum concordiam admiratus, ac curam et studium plurimi faciens eiusdem episcopi, spirituali fidelium bono fovendo maxime intenti, exquisita antea, uti rei momentum expostulabat, S. Consilii S. R. E. Cardinalium, qui negotiis ecclesiasticis extraordinariis expediendis praepositi sunt, sententia, cunctis quae considerandа erant matura deliberatione perpensis, oblatas preces benigne excipiendas censuit.

Quod igitur bonum, faustum felixque sit Dei gloriae, Religionis incremento ac spirituali fidelium bono provehendo benevortat, *Beatitudo Sua* Episcopalem Sedem Sancti Pauli in Brasilia ad Sedis Metropolitanae dignitatem evehere, ac novas quinque Cathedrales Ecclesias intra eius limites erigere decrevit in eum, qui sequitur, modum:

I. Imprimis itaque *Beatitudo Sua* potestate utens sibi Apostolicae Sedi expresse reservata in Apostolicis Litteris, quarum initium: " *Ad Universas Orbis Ecclesias* " quinto kalendas Maii anno D. ni MDCCCXCII

datis, novam libere ineundi Brasilianae Reipublicae dioecesium finium circumscriptionem, quandocumque id in D.no opportunum visum fuerit, suppressis, de Apostolicae potestatis plenitudine finibus, quibus actu dioecesis Sancti Pauli in Brasilia circumscribitur totum territorium, quod ad eam hactenus pertinuit, in sex dispescit partes, finibus infra designandis inter se discernendas, earumque unam pro nova constituenda in Urbe Sancti Pauli Archiepiscopali Sede, in territorium attribuit, reliquas vero quinque pro quinque novis Episcopalibus Ecclesiis, Taubatensi, Botucatuensi, Campinensi, de Ribeirão Preto, atque Sancti Caroli do Pinhal nuncupandis, ac in civitatibus vulgo Taubaté, Botucatú, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos do Pinhal appellatis, respective erigendis; omnesque incolas utriusque sexus, sive laicos, sive clericos vel religiosos, non tamen exemptos, intra uniuscuiusque ex quinque partibus fines commorantes, itemque Ecclesias, Convetus, Monasteria, Pia Instituta intra earumdem partium fines existentia, et alia quaecumque saecularia vel regularia beneficia ab Ordinaria Praesulis Sancti Pauli in Brasilia iurisdictione omnique Capituli iure perpetuo eximit, subtrahit, et novis quinque Episcopalibus Ecclesiis earumque Praesulibus pro territorio, Clero populo perpetuo supponit subiicitque.

II. Archidioecesis Sancti Pauli in Brasilia ut infra constituendae, novi fines linea circumscribentur, initiumque ducit ab Oceani Atlantici promontorio Ponta do Guarahù, inter ostia sito duorum fluminum, quorum alteri nomen Una do Prelado, alteri Ribeira do Pirnibe, quae deinde praeter iuga Montium dos Itatius, ad eorum it verticem ubi aquarum fit divortium fluminum Pirnibe et Preto ex una parte, et fluminum Peixe, Itariryet Sao Lourencinho ex altera, a vertice horum montium it, Septemtriones versus, ad flumen Sancti Laurentii; exinde praetervecta, fauces attingit fluminis primi in illud confluentis, quod adversa ex parte, qua flumen Turvo scatet, fluit, e quibus faucibus ad scaturigines eius fluminisque Pirapora cum pervenerit, et iuga montium attigerit, ubi via ferrea Sorocabana, perforato monte, stationem habet cui nomen Piragibri scaturigines petit Ribeirão Piragibri usque ad fauces Ribeirão Tapera Grande, cuius fluminis per dexteram ripam, ad Ribeirão pergit, quod ex Fazenda Eufrazia fluit: cuius cum scaturigenes attigerit, Rebeirão petit da da Conceicão, atque inde Ribeirão do Itahin Guassù, usque dum hoc flumen in aliud Tietè appellatum influit. Huius deinceps fluminis cursu fauces primum, scaturigines deinde attingit Ribeirão do Ajudante; atque deinde eo vergit, quo confluunt duo flumina Iundiahy et Pirahy, ad fluminis Pirahy scaturigines cum primum atque ad alterius, cui nomen Gramono, cum deinde ascenderit, vergit ad Ri-

beirão Santa Ritta, ut ad flumen redeat Iundiahy. Huius Iundiahy fluminis cursu, cum fauces Ribeirão de Monserrat attingerit, ad eiusdem scaturigines contendit, atque inde locum petit, quo via ferrea Paulista in divortium incidit aquarum fluminum Ribeirão dos Pinheiros et Capivary, ita tamen ut viae ferrae eiusdem statio, de Loiveira nuncupata intra limites comprehensa maneat Archidioecesis Sancti Pauli. Eadem linea per aquarum divortium supra nuncupatum cum ad verticem Montium vulgo dos Cocaes se protenderit per huius verticis iuga ad Ribeirão pervenit, quod e civitate fluit Itatyba. Ex Atibaya flumine, Iaquary flumen versus, linea eadem eo protenditur, quo influit Ribeirão do Pantano, atque ita ad iuga Montium et inde ad scaturigines Ribeirao do Pinhal, unde ad Septemtriones vergens, flumen attingit Camanducaia atque diocesis de Pouso Alegre fines. Dioecesis huius limites secuta ad Morro Pellado Montem pervenit, qui iuga pertinet de Mantiqueira nuncupata. Hinc per aquarum divortium fluminum Tieté Parahyba, fastigium attingit Montium do Itapety, quorum per verticem, ubi aquarum fit divortium fluminum Ribeiaro Guararema et Paraty, fluminibus comprehensis quae influunt in Ribeirao Goiabal, locum attingit quo huius fluminis aquae in flumen Parahyba se effundunt. Cuius fluminis sequuta cursum ad fauces pervenit Ribeirao dos Monos, per quod flumen it ad verticem Montium eiusdem nominis, quorum Montium verticem sequitur, Occidentem versus, usque ad Montem Cirro da Logoa Nova nuncupatum, atque inde per scaturigines fluminis Una eo pervenit, ubi hoc flumen in Oceanum influit.

Ad Archidioecesis Sancti Pauli in Brasilia territorium Insulae quoque spectabunt: Queimada Grande, Queimada Pequena, Sancto Amaro, ceteraeque hisce adiacentes, itemque Aedes Nostrae Dominae sub titulo Apparitionis intra fines novae Taubatensis dioecesis sacra. Aedis autem huius sacrae limites lineam sequentur initum quae capit e loco quo flumina Parahyba et Riaeirao Sa confluunt, ac deinde per huius fluminis cursum, fastigium petit Montis Morro, ubi idem flumen caput habet, hinc per verticem eiusdem Montis Morro ad scaturigines fluminis Ponte Alta pervenit, inde ad aliud flumen Parahyba, cuius sequuta cursum, eo redit, unde digressa est.

III. Taubantensis dioecesis territorium finietur, quae ab eo Oceani Atlantici loco profecta, ubi Archidioecesis Sancti Sebastiani Fluminis Innuarii et dioecesis Sancti Pauli finitimae olim erant, eiusdem Archidioecesis Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii limites primum sequitur, atque deinde eos, quibus dioecesis de Pouso Alegre ab Archidioecesis Sancti Pauli territorio, ut supra constituto, separatur, usque tamen ad iuga Montium " do Montigueira „ atque per eadem haec

iuga ad Montem " Morro Pellado „ vulgo nuncupatum : ex quo monte linea eadem per aquarum divortium fluminum " Tietè Parayba „ Montium " do Hapety „ fastigium petit, quorum iuga montium, quae aquas dividunt fluminum " Guararema „ et " Paraty „, secuta, eo contendit ubi Ribeirao " Goiabal „ aquae in " Parahyba „ flumen se effundunt, ita tamen, ut flumina quae in " Ribeirao Goiabal „ influunt, inter Archidioecesis Sancti Pauli limites comprehensa maneant. Linea deinde eadem " Parahyba „ fluminis cursu, " Ribeirao dos Monos „ fauces attigint, cumque secus hoc flumen ad verticem ascenderit Montium " dos Mons „ horum iuga, Occidentem versus, persequitur usque ad " Bairro da Lagoa Nova „ unde ad scaturigines pergit fluminis *Una*, cuius per cursum, ad Atlanticum redit Oceanum.

Aedis autem Nostrae Dominae sub titulo de Apparitione Sacrae territorium, licet intra supra descriptos limites comprehensum, Archidioecesi S. Pauli in Brasilia, ut iam statutum est, subiectum erit. Ad Taubatensem tamen dioecesim Insulae pertinebunt, quibus vulgo nomen: Montao do Trigo, Alcatrazes Sao Sebastiao, Victoria Buzias, Porcos Mar Nivado Compride, Couve, aliaeque intra ostia fluminis Una sitae atque Archedioecesis S. Sebastiani fluminis Ianuarii fines.

IV. Botucatuensis dioecesis limites a promontorio Oceani Atlantici, cui nomen Ponta do Guaruhù, intra ora sito fluminum Una do Prelado et Ribeirão do Pirnibe, ad locum usque ubi Ribeirão do Itahym Guassiè in flumen influit Tietè, iidem erunt ac illi, qui pro Archidioecesi S. Pauli in Brasilia constituti supra iam sunt. Exinde dioecesis huius fines erunt primum Tietè flumen usque ad eius fauces, atque deinde usque ad Oceanum Atlanticum, limites, quibus regiones seu civitates de Matto Grosso atque de Paranà a regione seu civitate S. Pauli, secundum civilem circumscriptionem, secernuntur. Praeter haec territoria, Botucatuensi ipsi dioecesi Insulae subiicientur quae Comprida, Cardoza, Canassea, Bom Abrigo Molegues, et Castilho vulgo nuncupantur.

V. Campinensis dioecesis territorium linea continebitur initium quae ducens ab Eleuterio flumine, in loco ubi dioeceses de Pouso Alegre atque S. Pauli in Brasilia finitimae iam erant, per huius fluminis cursum primum, ac deinde per alterius cui nomen Mogy Guassù ad fauces pergit Ribeira Catinga, cuius fluminis secuta cursum usque ad eius scaturigines, ad Montes pervenit do Cuscuziero, atque per horum iuga montium ad eorum verticem Morro Grande: hinc cum per cursum fluminis rapidi Morro Grande usque ad eius fauces, Corumbatahy atque alterius rapido fluminis Laegeado, ad eius usque scaturigines, ad Montes ascenderit, per eorum iuga scaturigines attingit Ribeirao da Serra, atque secundum hoc flumen ad fauces it

Ribeirao da Cabeca, ex quibus, huius fluminis secuta cursum, atque fluminis torrentis Tijuco Preto, ad Montem pervenit Morro do Guarita. Exinde eadem linea eo contendit quo aquae fluminis rapidi Cantagallo in Ribeirao Possa Cinco se effundunt, ut secundum hoc flumen atque flumen rapidum Cachocira ad fastigium primum Montium do Itaquery perveniat, atque deinde per horum iuga montium, ad locum Torrinha de Pedra vulgo nuncupatum. Locum hunc praetervecta, cursum sequitur brachii illius fluminis seu Ribeirao do Serolepe, quod occidentem versus, extremum est, usque ad eius fauces in flumen Piracicaba: hoc flumine, Tieté flumen attingit atque secundum ipsum Ribeirão do Ajudante usque ad eius scaturigines; unde per flumen Iundiahy eo contendit, quo Ribeirão Pirahy aquae in Iundiahy idem flumen infiuunt. Hinc cum per eiusdem Ribeirão Pirahy atque Ribeirão da Gramma cursum huius petierit caput, Ribeirão Sancta Ritta versus deflectens, hoc flumine, ad Iundiahy redit et eius attingat fauces, atque ita ad Ribeirão de Monserrat perveniant, eiusque cursum ad scaturigines usque sequatur.

Ex hisce scaturiginibus linea eadem eo protenditur, quo via ferrea Paulista in divortium incidit aquarum fluminum Ribeirao dos Pinheiros et Capivary, ita tamen ut huius viae ferrae statio Louveira intra fines comprehensa maneat Archidioecesis Sancti Pauli, cuius Archidioecesis fines, supra statutos, deinde secuta, ad Camanducaia flumen atque ad fines cum pervenerit dioecesis de Pouso Alegre, per hos fines ad flumen redit Eleuterio nuncupatum, unde digressa est.

VI. Dioecesis de Ribeirao Preto hac terminabitur linea, quae ab eo fluminis Eleuterio loco profecta, ubi fines Archidioecesis Sancti Pauli eos attingunt, quibus dioecesis de Pouso Alegre circumscribitur, fluminis ipsius Eleuterio primum atque deinde cursum sequitur duorum fluminum Mogy Guassù atque Pardo, usque ad postremi huius fauces in flumen, cui nomen Rio Grande, quo flumine, linea eadem ad fines contendit dioecesis de Uderaba, quos sequuta, limites attingit dioecesis de Pouso Alegre, usque dum ad eum fluminis Eleuterio locum redit, ex quo initium duxit.

VII. Dioecesis Sancti Caroli do Pinhal fines linea describentur, quae e loco initium ducens, quo flumina confluunt Rio Grande ac Pardo, per huius fluminis atque fluminis Mogy Guassú cursum, od ora pergit Ribarão Catinga, cuius cum scaturigines attigerit, atque ita ad montes pervenerit do Cuscuzeiro et ad eorum verticem Morro Grande, fluminis rapidi huius nominis cursum sequitur usque ad flumen Corumbatahy. Ex quo praetervecta, eadem linea secundum idem Corumbatahy flumen atque flumen rapidum Lageado, cuius sequitur cursum usque ad origines, Montem conscendit, ut scaturigines petat Ribeirao do

Serra, quo flumine, ad Ribeirao pergit da Cabica, atque per ipsum et per rapidum flumen Tiuco Preto, ad Morro da Guarita.

Exinde secundum fines vadit qui Campinensi dioecesi constituti sunt, usque ad Tieté flumen cuius secuta cursum ad eius usque ora, in flumen Parana incidit, ut seeus hoc flumen atque flumen Rio grande illuc redeat ex quo processit.

VIII. Finibus ita tum Archidioecesi Sancti Pauli in Brasilia constitutis, tum quinque novis aliis dioecesibus, Sanctitas Sua, dioecesis Sancti Pauli in Brasilia extincto prius statu, ipsam, de Apostolicae potestatis plenitudine, a Metropolitico iure Archiepiscopalis Ecclesiae Sancti Sebastiani fluminis Ianuarii exsolvit atque eximit, ac sub eodem titulo in Metropolitanam constituit, pro uno deinceps Archiepiscopo ex nomine Archidioecesis ipsius Sancti Pauli in Brasilia nuncupando, qui ex aliorum episcoporum more atque ex Sacrorum Canonum praescripto post postulationem in Consistorio rite faciendam usu palii et crucis ante se ferendae privilegio intra limites tantum suae Archidioecesis fruatur, aliisque omnibus iuribus, insignibus et honoribus Archiepiscopalibus quae, oneroso titulo aut peculiari indulto, concessa non sint, caeteris in Brasiliana Republica iam constitutis Archiepiscopis propriis; atque ut ordo canonicorum Templi Maximi Metropolitanus audiat, perpetuo statuit ac decernit.

IX. Urbes deinde in supra descriptis territoriis praecipuas, quibus vulgo nomen Taubaté, Botucatù, Campinas, Ribeirao, Preto, Sao Carlos do Pinhal, Beatitudo Sua in civitates episcopales pro quinque novis episcopatibus ex nomine civitatum earumdem, Taubatensi, Botucatuensi, Campinensi, de Ribeirao Preto, atque Sancti Caroli do Pinhal, nuncupandis, erigit et constituit, cum iuribus omnibus honoribus privilegiis et praerogativis, quibus ceterae in Brasiliana Republica urbes pontificali Sede insignitae earumque cives fruuntur et gaudent.

X. Templa autem, quae iisdem in civitatibus caelestibus earum patronis erecta iam sunt, vel nunc eriguntur, sub eodem titulo et invocatione, Sanctitas Sua, in Cathedralia constituere dignata est, et in ipsis sedem et dignitatem episcopalem pro uniuscuiusque ex quinque novis dioecesibus episcopo, secundum nomen dioecesis designando, qui dioecesi sibi commissae praesit, synodum convocet atque omnia et singula iura, officia et munia episcopalia habeat et exerceat cum suis Capitulo, mensa episcopali ceterisque cathedralibus et pontificalibus insignibus, iuribus, iurisdictionibus, praeminentiis, praerogativis, honoribus, privilegiis, gratiis, favoribus et indultis personalibus, realibus et mixtis, quibus aliae in Brasiliana Republica existentes cathedrales ecclesiae earumque praesules, non tamen oneroso titulo

aut peculiari ex indulto, gaudent, frui et gaudere poterunt, erigere et constituere.

XI. Quod pertinet autem ad congrua pecuniae subsidia, quibus tum Archiepiscopus Metropolitanae Ecclesiae Sancti Pauli in Brasilia, tum Episcopi indigent novarum quinque dioecesium, ut cultus expensis aliisque occurrant dioecesanis necessitatibus, Beatitudo Sua in dotem seu mensam novarum praesertim quinque dioecesium, redditus omnes proventus et bona constituit et adsignat, quae hunc in finem fideles singularum ipsarum dioecesium iam contulerunt atque in posterum conferent. Cum enim novis hisce dioecesibus, sicut et ceteris in Brasiliana Republica, nulla alia bona praesto sint, nisi quae ex pia fidelium liberalitate provenient, minime dubitat eadem Beatitudo Sua quominus etiam in posterum tum Archidioecesecos, tum novarum praesertim dioecesium incolae media suppeditaturi sint, quibus, et episcopis ipsis, et clericorum sustentatione, et dioecesanis operibus sit sufficienter provisum.

XII. Attenta autem Archiepiscopalis Ecclesiae Sancti Pauli in Brasilia praeminentia, eiusque peculiaribus necessitatibus, Sanctitas Sua Archiepiscopo pro tempore facultatem concedit oblationes percipiendi, quas a quovis peculiari onere solutas fideles Aedi Nostrae Dominae sub titulo de Apparitione sacrae offerent, ita tamen ut postquam ea oblationibus iisdem aedi sacrae ipsi fuerit provisum, earumdem oblationum certa quaedam pars, quam executor huius consistorialis decreti infra designandus constituet, in expensas impendatur, quas quolibet anno Archiepiscopo sustinere cogitur, reliquum vero in bonis fructiferis constituatur, ex quorum redditibus, prout executor idem decernet, Archiepiscopus Metropolitanae ipsius Ecclesiae S. Pauli in Brasilia necessitatibus occurrere possit. Interim donec id eveniat, Archiepiscopus ad rationem reddendam quovis anno de iis quae geret episcopis suae provinciae teneatur. Ubi primum vero dos pro Archiepiscopali mensa Ecclesiae S. Pauli in Brasilia, fuerit sufficienter constituta, redditus iidem ex oblationibus provenientes, quae aedi Nostrae Dominae sub titulo de Apparitione sacrae fient, inter novae huius provinciae ecclesiasticae dioeceses dividentur, ea ratione qua Apostolica Sedes decernet.

XIII. Novarum episcopalium sedium episcopis, ubi primum electi fuerunt, curae erit in unoquoque respective cathedrali templo, ad instar aliarum cathedralium ecclesiarum in Brasiliana Republica, Capitulum cathedrale, secundum canonicas sanctiones, Concilii praesertim Tridentini decreta, cum primum fieri poterit, erigatur. Ubi primum vero Capitula fuerint, haec constituta iisdem Sanctitas Sua, una cum omnibus privilegiis et insignis, quibus caetera cathedralia capitula

fruuntur, facultatem concedit statuta, ordinationes et decreta, ad normam Sacrorum Canonum, conficiendi, quae tamen ab unoquoque respective praesule approbanda et sancienda erunt. Interim donec cathedralia eadem Capitula erigi possint, novarum quinque episcopalium sedium antistites in maioribus dioecesis negotiis expediendis consilium sibi ex probatis et prudentibus ecclesiasticis viris assument eorumque prudentia utantur.

XIV. Episcopis iisdem insuper Beatitudo Sua munus committit in unaquaque Dioecesi Seminarium, quot minus seu parvum vulgo audit, erigendi, in quo adolescentes, qui Ecclesiae servitio se mancipare volunt, excipiantur, grammaticae erudimentis atque litteris excolantur. Hi enim clerici, gymnasialibus studiis absolutis, in Archidioecesis S. Pauli Seminarium maius, quod in provinciale erigitur, erunt recipiendi, ut ibi, impensis propriae dioecesis Episcopi, philosophicis ac theologicis disciplinis dent operam. Qui vero clerici maiori in Seminario Archidioecesis S. Pauli nunc recepti sunt, hi dummodo vix ac episcopales sedes noviter erectae, fuerint constitutae, impensis episcopi dioecesis in qua nati sunt alantur, huic addicti censendi sunt, ad eamque reverti tenentur; secus Archiepiscopus S. Pauli in Brasilia eos uti Archidioecesi adscriptos habeat. Usque dum vero Seminaria minora in unaquaque ex quinque dioecesibus erigendis constituta non sint, earum clerici ad gymnasialia studia absolvenda ad Seminarium minus Archidioecesis S. Pauli, impensis Episcopi, mitti poterunt.

XV. Cum vero in Urbe Collegium Pium Latinum Americanum existat, ex quo summa cum Americae Latinae dioecesium utilitate praeclari prodierunt Evangelii praecones et animarum rectores, praecipit Sanctitas Sua ut quemadmodum ex caeteris omnibus sive Reipublicae Brasilianae sive aliarum Rerumpublicarum Americae Latinae dioecesibus, ita ex Archiepiscopali ipsa Ecclesia S. Pauli in Brasilia atque ex novis quinque constitutis dioecesibus, bini ad idem Collegium, secundum ea quae in Concilio plenario totius Americae Latinae, Romae anno MDCCCXCIX habito, statuta sunt; quam primum mittantur clerici, inter eos qui ingenii nobilitate ac virtute praestant, seligendi, idque, in posterum non intermissa vice fiat. Quinimo quo stabilius et clericorum ipsorum qui ad Urbem mittendi sunt, institutioni sit provisum, et Collegii Pii Latini Americani dotationi, vehementer exoptat eadem Sanctitas Sua, ut Archiepiscopus S. Pauli in Brasilia aliarumque novarum Sedium praesules, quo citius fieri possit, tot bona, singuli pro sua dioecesi, conferant, quot necesse est, ut ex eorum redditibus quo iidem clerici, Romam a quavis dioecesi mittendi, aut saltem ex ipsis unus, sustentari possit, eosque redditus, ubi primum

percipiantur, Beatitudo Sua Collegio eidem Pio Latino Americano in perpetuum attribuit et adsignat.

XVI. Qui autem Sacerdotes dioecesis S. Pauli in Brasilia, Clero hactenus adscripti, intra fines Regionis seu Civitatis S. Pauli actu commorantur et in eadem Regione seu Civitate suum habent domicilium, eos Exsecutor decreti huius collatis cum Archiepiscopo S. Pauli in Brasilia aliisque novarum dioecesium Episcopis Consiliis, inter novas eosdem dioeceses, earum attenta amplitudine atque populi frequentia distribuet, ut in commissis sibi paroeciis spirituali animarum saluti procurandae impigram dent operam.

XVII. Domus, quae in Episcopalibus urbibus novarum quinque dioecesium pro singularum episcoporum habitatione exstructae sunt vel hunc in finem donatae, Beatitudo Sua singulis iisdem Episcopis in perpetuum concedit, ut in ipsis inhabitare queant Curiamque ipsam episcopalem, si fieri possit, statuere.

XVIII. Ne vero ex hac dioecesis S. Pauli dismembratione novarumque dioecesium erectione ullum fidelibus damnum obveniat, mandavit Beatitudo Sua ut documenta omnia personas vel loca respicientia, quae Episcopi S. Pauli iurisdictioni hucusque subiecta fuere, atque Consistoriali hoc decreto subtracta ab eo sunt, ab ipsius Cancellaria extrahantur, ac episcopalibus Cancellariis novarum Cathedralium Ecclesiarum respective tradantur, in ipsis in posterum fideliter custodienda.

XIX. Novas quinque Episcopales sedes Sanctitas Sua in suffraganeas adsignat et attribuit noviter erectae ecclesiae metropolitanae S. Pauli in Brasilia, eidemque, utique archiepiscopali, cathedralem quoque ecclesiam Curitybensem de Parana subiicit, quam propterea a iure metropolitico archiepiscopi ecclesiae S. Sebastiani fluminis Ianuarii et a quovis iure metropolitani huiusmet, ecclesiae Capituli subtrahit atque eximit.

XX. Cum R. P. D. Leopoldus Duarte e Silva ad regendam Cathedralem ecclesiam S. Pauli recenter fuerit deputatus, cumque ipse quam maxime adlaboraverit ut novae episcopales sedes erigi possent, Beatitudo Sua in peculiaris suae erga ipsum benevolentiae testimonium eumdem in Archiepiscopum constituit eiusdem Ecclesiae S. Pauli ad Metropolitanae dignitatem nunc evectae, ita ut eam eodem in posterum iure regat ac rexit huc usque, eumque a nova instituenda, ad normam sacrorum canonum, canonica inquisitione super eius pontificalium exercitium et ab expediendis novis apostolicis litteris pro aucta dignitate, benigne dispensat atque absolvit.

XXI. In nova ecclesiasticae provinciae S. Pauli constitutione nova-

rumque dioecesium Taubatensis, Botucatuensis, Campinensis, de Ribeirao Preto et Sancti Caroli de Pinhal erectione, Sanctitas Sua facultatem sibi et apostolicae Sedi expresse reservat, novam eiusdem ecclesiasticae provinciae earumdemque diocesium finium circumscriptionem libere ineundi, quandocumque id in Domino opportunum visum fuerit, nullo hac super re aut metropolitanae aut cathedralium ecclesiarum praesulum et capitulorum consensu requisito, nullave attributa territorii compensatione.

XXII. Ea demum omnia, quae res, loca, aut personas respiciunt, quibusque praesenti Consistoriali decreto non fuit derogatum, vult Beatitudo Sua ut firma et rata maneant secundum canonicas leges et ecclesiasticam disciplinam. Si qua vero difficultas aut controversia circa praemissa in posterum forte oriatur, ea ad Apostolicam Sedem erit deferenda, quae, omnibus accurate perpensis, prout de iure decernet.

XXIII. Attenta temporum conditione, Sanctitas Sua Metropolitanam Ecclesiam S. Pauli in florenos aureos de camera sexaginta sex cum tertia floreni parte, et cathedrales ecclesias Taubatensem, Botucatuensem, Capinensem, de Ribeirao Preto et Sancti Caroli de Pinhal in florenos aureos de camera triginta tres cum tertia floreni parte respective taxari iussit, hasque taxas in libris Camerae Apostolicae de more describi.

XXIV. Ad praemissa demum exsequenda Beatitudo Sua R. P. D. Alexandrum Bavona, Archiepiscopum tit. Pharsalensem et in Brasiliana Republica Nuntium Apostolicum, deputari mandavit cum facultatibus necessariis et opportunis etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quamcumque aliam personam in ecclesiastica dignitate constitutam, itemque definitive pronunciandi super qualibet oppositione in exsecutionis actu quovis modo oritura, iniuncta eidem obligatione authenticum exemplar paractae exsecutionis intra annum ad Sacram hanc Consistorialem Congregationem trasmittendi.

XXV. Praesens demum Sanctitas Sua super praemissis fieri mandavit Consistoriale decretum perinde valiturum ac si Apostolicae Litterae sub plumbo vel sub annulo Piscatoris sub iisdem expeditae fuissent, et decretum ipsum inter acta S. huius Congregationis Consistorialis referri mandavit.

Datum Romae hac die 7 Iunii anno Domini 1908.

Julius Grazioli.

Secreteria dei Brevi.

Si concede l' indulg. plen. toties quoties *a quanti visitano le chiese dell' Istituto del SS. Sacramento nella festa del* Corpus Domini.

PIVS PP. X

Ad perpetuam rei memoriam.

Neminem latet festum SS.mi Corporis Christi Domini inter alias Ecclesiae sollemnitates omni modo eminere, ideoque Nobis nihil est antiquius ut dies quo Mysterium illud recolitur etiam caelesti indulgentiarum thesauro per universum terrarum orbem eniteat. Hoc consilio votis hodierni superioris generalis Congregationis SSmi Sacramenti ultro libenterque annuentes, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, de speciali gratia, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac S. Communione refectis, quoties a primis Vesperis ad occasum solis sollemnitatis Corporis Christi, ecclesiam quamcumque ipsius Congregationis SSmi Sacramenti ubique terrarum existentem devote visitent, ibique pro christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem etiam animabus fidelium in purgatorio detentis per modum suffragii applicabilem misericorditer in Domino concedimus. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXX Iulii MCMVI, Pontificatus Nostri anno tertio.

P. D. Card. Macchi
N. Marini

Atti del Sommo Pontefice.

Il S. Padre dichiara incongrua la incoronazione della immagine del S. Cuore di Gesù.

PIUS PP. X

Venerabilis Pater.

Me taedet preces tuas exaudire non posse eo quod S. Rituum Congregatio, ultimis hisce diebus incongruum declaravit imaginibus divini Cordis Iesu coronas imponere, et tantum permisit, ut (si populorum

pietas hoc devotionis tributum exhibere desideret) corona ad simulacri pedes deponatur: quod quidem et tu meo nomine facere poteris.

Ceterum de festis in reparationem indictis sommopere gaudeo, et dum quaeque salutaria a tua praedicatione a Domino adprecor, tibi facultatem concedo impartiendi Benedictionem Apostolicam cum indulgentia plenaria pro confessis et sacra communione refectis.

Fidelibus vero, qui devote triduanae praedicationi intervenerint, indulgentiam septem annorum et totidem quadragenarum, et tercentorum dierum in Domino concedo quoties in contemplatione divini Simulacri hanc invocationem: " *Cœur sacré de Jésus, ranimez la foi dans le Diocése de Nevers* „ devote recitaverint.

Auspicem vero divinae gratiae et praecipuae benevolentiae meae testem, tibi, Ven. Frater, Apostolicam Benedictionem peramenter impertio.

Ex aedibus Vaticanis, di 9 Iulii 1908.

PIUS PP. X.

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. — V. questo Vol. p. 226-231)

Articolo IV.

Continuazione del precedente.

Obbiezione. 2.ª—Certo, anche il semplice Sacerdote può esser tenuto ad occuparsi a pro' delle anime; ma ciò avviene solo quando, come dice s. Alfonso, la popolazione versa in grave necessità spirituale per la penuria di sacerdoti o di confessori. Nel mio paese questa penuria non vi è. Dunque io non sono tenuto a nulla, e posso *tuta conscientia* occuparmi in altro.

Risp. — Siete in grande errore, amatissimo confratello; perchè confondete due cose ben diverse, che s. Alfonso e gli altri autori distinguono perfettamente: l' obbligo generale e fondamentale che stringe qualsiasi sacerdote, di attendere a salvare le anime, e l' obbligo particolare, derivante dal primo, di attendervi non coi mezzi che più gli piacciono, ma con quelli che *hic et nunc* sono più opportuni, più efficaci, più necessari alla salute delle anime.

S. Alfonso enuncia l'obbligo generale con le seguenti chiarissime parole: " Gesù Cristo venne nel mondo non ad altro che ad accendere il fuoco del divino amore: *Ignem veni mittere in terram*; *et quid volo, nisi ut accendatur?* (Luc. XII. 49). E il Sacerdote questo è quello che ha da procurare in tutta la sua vita e con tutte le sue forze... Bisogna intendere che il sacerdote non deve attendere ad altro che a procurare la divina gloria e la salute delle anime. Perciò S. Silvestro volle che i giorni della settimana, a riguardo degli ecclesiastici, non si chiamassero con altro nome che di ferie o sieno vacanze. *Quotidie clericus, abiecta ceterarum rerum cura, uni Deo prorsus vacare debet* „ (*Selva* p. I, c. 9.°).

E dicono lo stesso altri autori senza numero, dai più antichi fino ai nostri contemporanei, non esclusi i più benigni, quali un Frassinetti, un A Varceno ecc. (1)

A provare il quale obbligo generale recano argomenti di una evidenza che non ammette sfuggita, se non in chi vuol chiudere gli occhi per non vedere la luce.

Ma se la salute delle anime è l'unico fine che il sacerdote è obbligato di procurare; non è unico il mezzo per conseguirlo. Possono bensì ridursi, come dicemmo, a due: parola di Dio e sacramenti. Ma la parola di Dio può amministrarsi in vari modi: quaresimali, missioni, omelie, istruzioni al popolo, catechismo ai fanciulli, orazioni laudative, stampe religiose, conferenze apologetiche, insegnamento delle scienze sacre, ammonizioni private ecc. Dei sacramenti poi ben cinque possono essere amministrati dal sacerdote. Sono dunque molto varie le maniere che un sacro ministro può usare per salvare le anime. Or questa varietà di mezzi e di modi onde può procurarsi tal fine, è il potersi credere che a ciascun sacerdote sia dato scegliere liberamente tra essi quelli che più gli aggradano, e il vedersi di fatto che non pochi sacerdoti declinano il mezzo più laborioso e difficile, quello cioè di ascoltare le confessioni, tutto ciò diede luogo a questi dubbi. Siccome ogni sacerdote è certamente e strettamente obbligato a procurare la salute delle anime, può egli dirsi con pari certezza e rigore obbligato a procurarla coi mezzi più *efficaci* allo scopo? ovvero può scegliere quelli che gli tornano meno gravosi, benchè siano più efficaci? e in

(1) Del Frassinetti, come di altri autori parecchi e gravissimi riportai le parole negli articoli precedenti.

L'A Varceno dice: " Q. *An simplices presbyteri teneantur Ecclesiae cui addicti sunt, inservire, atque ad salutem fidelium incumbere?*

" R. *Affirmative; quia si sacerdotes constituuntur a Deo, ut ad gloriam ipsius, et ad salutem animarum incumbant si a Christo missi sunt, ut succedant in eius officium, certum est hanc eis gravem obligationem inhaerere.* „

particolar modo può esimersi dall' amministrare il Sacramento della penitenza, che pure è il più necessario dopo il battesimo, ed il più spesso occorrente ai fedeli? ed ove non sia capace di amministrarlo, ha egli l' obbligo di studiare per acquistare la necessaria scienza? — È una ricerca fatta in questi ultimi secoli.

La prima soluzione si legge nelle opere del dotto e zelante gesuita P. Pavone, il quale scrisse: " L' obbligo come sacerdote è di ubbidire al mio prelato, quando mi comanda che confessi, e non ho legittimo impedimento; perchè il prelato può comandarmi, ed io non ho ragione di tenere ozioso il talento ecc. Di più ho l' obbligo di offerirmi al Vescovo, e di chiedergli facoltà di confessare, quando mi accorgo, essere in grave bisogno il popolo per mancamento di confessori. „

Dopo di lui l' altro insigne missionario e gran servo di Dio D. Giuseppe Iorio, coevo di s. Alfonso, scrisse nel suo *Parroco di Villa*:

" Chi ha talento per confessare, e vede nella sua terra la mancanza della confessione, e conosce o che non si frequenta, o che si strapazza, è tenuto ad amministrare tale sacramento. E se non è di età molto avanzata, è tenuto in coscienza ad abilitarsi al meglio che può. „

S. Alfonso volle esaminare la cosa scientificamente, e, non trovandola discussa da nessun moralista, la studiò da sè, e propose nell' *Opera grande* e nell' *Istruzione* e *Pratica* (c. XVI n. 126) la sua sentenza, seguita poi da tutti i teologi posteriori, e che può assommarsi così:

a) Ogni sacerdote, anche semplice, non solo ha l' obbligo di attendere a conseguire il fine del suo stato, la salute delle anime; ma inoltre, per conseguire tal fine, è tenuto ad usare non i mezzi che tornano più comodi a lui, bensì quelli che sono più opportuni al bisogno delle anime.

b) Questo principio deve applicarsi sopra tutto all' ufficio di ascoltare le confessioni; essendo questo uno dei principali incarichi affidati da G. Cristo ai suoi ministri. " Nè basta (sono parole del s. Dottore) il dire, a cotesti sacerdoti, che essi soddisfano al loro obbligo con sovvenire alle anime d' altro modo, cioè istruendo, corregendo, orando; non basta, dico, perchè essi son tenuti a sovvenire i prossimi in ciò che loro fa di bisogno alla salute. Se il fratello ha bisogno di cibo, non basta provvederlo di vesti. „ (*Istruz. e pr.* cap. XVI, n. 127).

c) E poichè chi è tenuto al fine è del pari tenuto ai mezzi, il sacerdote, almeno quando vede necessaria l' amministrazione della penitenza, non solo è tenuto ad amministrarla, ma se non è abile, è

obbligato a rendersi abile (salvo se ciò gli riesca di morale o fisica impossibilità, per età molto avanzata, per indebolimento delle facoltà mentali ecc.).

d) " Nè vale anche il dire (continua il santo), che l' ufficio di confessore è opera di carità, e la carità non obbliga con tanto incomodo, qual' è la fatica d' acquistar la dovuta scienza per potere amministrare il sacramento della penitenza; perchè si risponde, che benchè un tal esercizio sia opera di carità, nondimeno è un' opera, che nasce non dal semplice motivo di carità, ma dall' ufficio proprio del sacerdote (come si è detto), al quale per divina istituzione quest' obbligo è annesso. „

e) " Per ultimo (ei conchiude) non vale a taluno lo scusarsi con addurre la sua insufficienza e debolezza: in quanto all' insufficienza, supposto ciò che si è detto di sopra, egli è obbligato a studiare e farsi sufficiente; in quanto poi alla debolezza con la quale alcuno pensi di scusarsi con merito, cioè con sentimento d' umiltà, senta quel che dice s. Francesco di Sales: il santo chiama falsa l' umiltà di coloro che ricusano d' impiegarsi nella salute delle anime, a titolo di conoscere la propria debolezza. Dice, che tutto ciò è artificio dell' amor proprio, ed umiltà maligna, per cui si pretende di ricoprire con uno specioso pretesto la propria pigrizia. Soggiunge che Dio con accordarci qualche talento, pretende che ce ne serviamo: onde ben si dimostra umile chi se ne avvale ed ubbidisce; il superbo ha ben motivo di non intraprendere cosa alcuna, come quello che fida in sè stesso; l' umile all' incontro deve esser coraggioso, perchè non conta sulle proprie forze, ma confida in Dio, a cui piace di esaltare la sua onnipotenza nella nostra debolezza; e perciò conchiude che chi è umile, può intraprendere ogni cosa (1).

Ecco la dottrina di s. Alfonso e, in sostanza, di tutti i moralisti

(1) Anzi s. Giov. Batt. De Rossi diceva che il sacerdote non ha mezzo più efficace per assicurare la propria salvezza, che quello di darsi ad ascoltare le confessioni. E per vero in confessionale si raccoglie il frutto del divin seme sparso dal pergamo, dall' altare ecc. Di guisachè il ministero del predicare può dirsi solo preparatorio; quello del confessare compie la grand' opera in cui massimamente riluce la divina onnipotenza, la giustificazione cioè del peccatore. Or è mai possibile trovare un mezzo più efficace per assicurare l' anima propria che quello di strappare le anime altrui dalle branche di lucifero e riporle nell' aperto costato di Gesù Cristo? — È pericoloso, anzi certamente ruinoso al confessore ed ai penitenti il confessare senza premura di confessare bene; ma quando si fa quello che si può (senza però scrupoleggiare) per esercitare rettamente questo sublime ministero, in esso sì, che abbiamo l' efficacissimo dei mezzi per salvarci e farci santi.

che hanno trattato questo punto. Intorno alla quale, sono da fare due riflessioni.

Prima. Non è certo in qual senso precisamente sia da intendersi la *grave* necessità spirituale di una *popolazione*; perocchè nessun autore, dei molti che ho consultati, lo determina. Nè sembrami possa dedursi dalla definizione che danno della necessità spirituale *estrema*, (alcuni aggiungono la *quasi estrema*), *grave* e *comune* di *un individuo*. Oltre di che, alle volte dicono: " quando il popolo versa in *grave necessità* „; altre volte dicono: *in vera necessità* (la comune non è anche vera necessità?); altre volte dicono semplicemente *in necessità* „.

Il Iorio, la cui dottrina prese ad esaminare s. Alfonso, dice, come abbiamo visto: " Quando il sacerdote crede... che la confessione o non si frequenta o si strapazza, è tenuto ecc. „ Desume dunque la necessità del popolo da due capi: o dal non potervisi frequentare il sacramento della penitenza, o dallo strapazzarsi (ed ahimè, da quanti confessori viene strapazzato!).

Ma, come si ha da intendere tal frequenza? tre o quattro volte l'anno? ogni mese? più volte al mese? Per aver morale certezza di salvarsi bisogna accostarsi assai spesso alle sorgenti della grazia, che sono i sacramenti. Se manca cotesta frequenza, maggiore o minore secondo la maggior o minore necessità di ciascun' anima, i precetti non si osservano *abitualmente*, ma si vive abitualmente in peccato; e per ordinario, come si vive si muore.

Da siffatta indeterminatezza del concetto della necessità spirituale di un popolo procede grandissima diversità nella pratica interpretazione di essa, e circa l'obbligo che ne consegue nei sacerdoti.

Oh! quante volte sono stato testimone di questo lacrimevole contrasto: sacerdoti zelanti, ed anche i loro prelati, sbracciarsi ad esortare un sacerdote tiepido (benchè facoltizzato e più che bastevolmente istruito), a prestarsi ad ascoltare le confessioni, specie in occasione di solennità ecc. e quegli rispondere: Lasciatemi stare, ci siete tanti confessori. — Ma non vedete che non possiamo arrivare, ed il popolo versa in grave necessità? ed egli impassibile: " Ma che necessità? chi non riesce a confessarsi oggi, si confesserà domani, posdomani! „

Riflessione seconda. Non solo è incerto il significato vero di questa grave necessità del popolo, ma neppure è certo se il confessore abbia l'obbligo di ascoltare le confessioni *soltanto* allorchè vi è tale necessità. S. Alfonso non usa mai questo *soltanto*: ma qualche volta dice, esservi tenuto quando il popolo versa in grave necessità; qualche volta dice, esservi tenuto *almeno* quando il popolo versa ecc. Il quale *almeno* significa chiaramente ch' egli non vuole discutere se in mancanza di tale necessità, il semplice sacerdote sia pure obbligato ad ascoltare

le confessioni per ragione della grande utilità che ne proverrebbe a molte di quelle anime.

Infatti, oh! quanto è vero, anche oggi, quel che scrisse il Ven. Sarnelli; cioè che " pur nelle parrocchie meglio coltivate, i missionarii vi mietono a fasci i sacrilegi „! quanto è vero altresì che molte e molte anime potrebbero, astrattamente parlando, confessarsi, anche spesso, ma praticamente nol fanno: perchè, dicono, quel confessore, per la sua condotta, non m' inspira fiducia, quell' altro mi è mezzo parente, quel terzo è burbero, quel quarto viene a visitare troppo spesso la mia famiglia, ecc. Quanti vantaggi adunque non provengono da un nuovo confessore, abile e pio, aggiunto agli altri? Maggior libertà di coscienza per le molte anime vereconde; maggior comodo di consigli e direzione spirituale per le anime inclinate alla pietà; maggior facilità per tutti di frequentare i sacramenti; buon numero di fedeli che vanno a confessarsi da lui e non si confesserebbero dagli altri, per quella inesplicabile fiducia e tendenza che si sperimenta verso il tale e non verso il tale altro ecc. ecc. Or bene, a procurare tutti cotesti inestimabili vantaggi, non sarà mica tenuto quegli che è costituito essenzialmente zelatore del bene e *del maggior bene* delle anime? quegli che non fu ordinato se non *propter necessitatem atque utilitatem Ecclesiae* (Tridentino); quegli che continua sulla terra la missione di Colui che venne acciocchè le anime *vitam habeant et abundantius habeant?*

Ma oh! qual differenza fra i tempi di S. Alfonso e del ven. Sarnelli, ed i nostri! Allora le popolazioni non erano insidiate, non combattute nella fede, non trascinate da sette e leghe sovversive come ai nostri giorni. Allora non avea luogo tanta indifferenza religiosa, tanta ripugnanza, tanta avversione, tanto odio satanico contro le cose sacre e divine. Il rispetto umano non regnava sovrano da per tutto, come oggidì, in cui il solo nome di cattolico (convertito in *clericale*) fa venire i brividi! Le popolazioni si pervertono, la incredulità dilaga, la fede si va spegnendo in ogni luogo. Quanto bisogno, qual suprema necessità che i sacri ministri si armino tutti di santo zelo, ed accorrano da apostoli a salvare il gregge cristiano? Può essere mai scusato innanzi a Dio un sacerdote qualsiasi che voglia tenere sotterra il talento da lui ricevuto?

Ma, via, supponiamo per un' istante, che non esista nè necessità nè bisogno nel popolo e che si possa con piena sicurezza e verità dire: " È certo che il popolo in cui vivo, non versa in grave necessità spirituale; è parimenti certo che il semplice sacerdote non è tenuto ad ascoltare le confessioni, se non quando il popolo versa in tale grave necessità „.

Supposte dunque come certissime queste due premesse, quale illazione avreste diritto di dedurne? sol questa: che dunque voi non siete tenuto ad ascoltar le confessioni. Deducendone, come avete fatto, che non siete tenuto a nulla, e che potete *tuta conscientia* occuparvi' in tutt' altro che nei ministeri sacerdotali, voi inferite una illazione più vasta delle premesse. Sarebbe come un dire: non sono tenuto a quella data parte, dunque non sono tenuto a nessun altra di quelle che formano il tutto. Ma la logica ci dice che si può conchiudere dall' universale al particolare, non viceversa.

Erroneamente perciò allegate l' autorità di s. Alfonso. Egli ha sciolti lucidamente e con ragioni ed autorità irrefragabili, conforme abbiamo visto dianzi, tutti e tre i quesiti che possono farsi intorno a questo punto. 1.° Il sacerdote che non è obbligato ad aiutare le anime per giustizia, in quanto cioè abbia cura di anime, o sia retribuito coadiutore del curato, è tenuto ad aiutarle non solo per carità, ma eziandio per dovere del proprio stato? — R. Sì, certamente vi è tenuto per dovere di carità e per ufficio dello stato sacerdotale. 2.° È in sua balìa scegliere a tal fine i ministeri che più gli aggradano, ovvero è obbligato di adoperare quelli di cui il popolo ha maggiore necessità? — R. È tenuto ad usare questi. 3.° E se questi gli sono moralmente impossibili, è obbligato ad usare quelli che gli sono moralmente possibili? — R. Senza alcun dubbio " Ogni sacerdote è tenuto ad attendere nel modo che può alla salute delle anime „ (*Selva*, cap. IX num. 5). Ed è giusto: " nel modo che può „. *Ad impossibile nemo tenetur*. Occorre solo che sia impossibilità reale, non immaginaria.

È mestieri quindi persuadersi, che l' obbligo di fare tutto, veramente tutto, quel che ci è possibile per la salute delle anime, non deriva nè da retribuzione temporale che ne riceviamo, nè da grave necessità che ne abbia il popolo, nè da qualsiasi altra cagione estrinseca; ma è un obbligo inerente, al nostro stato, essenziale ad esso, inseparabile dal nostro carattere: tanto inerente, essenziale ed inseparabile, che nessun' autorità al mondo potrebbe dispensarcene: come nessun' autorità potrebbe dispensare i Religiosi dal tendere alla perfezione, o i genitori dall' aver cura della loro prole.

(*Continua*). G. M. C.

QUESITI

con brevissime risposte

47. *Circa i pontificali del Metropolitano nelle diocesi suffraganee.*

D. Può il Metropolitano erigere il trono ed usare il pastorale in quelle Cattedrali suffraganee, che sono vacanti per la morte del loro Ordinario?

R. Per ben rispondere al quesito fa d' uopo innanzi tutto vedere quel che possa circa i pontificali il Metropolitano nelle Cattedrali suffraganee.

a) Non può far pontificali senza venia del Vescovo Ordinario. Così il De Herdt (*Pr. Pontif.* L. I, n. 31) poggiato sopra un decreto della S. C. dei VV. e RR. del 18 apr. ap. Luc. Ferrari v. *Archiepiscopus*, n. 25.

b) Non può sedere sul trono del Vescovo Ordinario, ma gli compete un' altra sede simile a quella *in cornu Epistolae*. Così il Cerimon. de' Vescovi L. I, cap. 13, n. 9: " Metropolitanus .. habebit aliam sedem ex opposito in cornu Epistolae similiter ornatam ut sedis episcopalis „ (1).

c) Non può avere i diaconi assistenti, giusta il prefato Cerimoniale, il quale L. 1, c. 8, n. 4, dice che " huiusmodi assistentia facienda est tantummodo Episcopo loci Ordinario, et nulli alteri, etiamsi sit Legatus qui in sede Episcopi sederet „.

d) Non può usare il pastorale se non col permesso dell' Ordinario, come si raccoglie dal cit. Cerimoniale, in cui sta detto, L. I, c. 17, n. 5: " Utitur Episcopus baculo pastorali in sua tantum civitate vel dioecesi et etiam alibi, ex permissione loci Ordinarii, et ubi consecrationes, aut ordinationes vel benedictiones personales facere, ipsi Apostolica auctoritate conceditur „.

Ecco adunque ciò che non può fare di stretto diritto il Metropolitano nei pontificali delle Cattedrali suffraganee. Abbiamo detto *di stretto diritto*; giacchè col permesso dell' Ordinario può far pontificali, può sedere nel suo trono (S. R. C. 12 iun. 1899 n. 4023), può tenere il pastorale.

Ma in sede suffraganea vacante? — È stato già stabilito dalla S. C. dei Riti che il Vicario Capitolare non può permettere l' uso del trono nè del bacolo pastorale a nessun Vescovo: " Utrum Vicarius Capitularis, quando aliquem Episcopum viciniorem invitat ad missam et vesperas ut pontificali ritu concelebret, possit illi concedere thronum aut saltem baculum pastoralem? — Resp: Negative ad primam partem, prouti eruitur ex decreto generali n. 4023 d. d. 12 iunii 1899 *Super iure Episcoporum dioecesanorum*

---

(1) Si ponga mente a quanto qui soggiunge il De Herdt *l. c.* L. V, n. 332: " Adeoque (Metropolitanus) non celebrat apud faldistorium, sed sedet in hac sede sive celebret sive divinis assistat; sive sit in cathedrali sive in aliis ecclesiis; sive Episcopo loci praesente aut absente, ut colligitur ex eo, quod Episcopus loci celebrans non sedeat in throno, sed celebret apud faldistorium, ita ut licet sedes episcopalis vacua relinquatur, Archiepiscopus equidem sedeat in sede ex opposito in cornu Epistolae „.

cedendi thronum alteri Episcopo. Item negative ad secundam; nisi usus baculi requiratur ex Rubrica, uti in consecratione ecclesiarum. „

Da tutto ciò si ricava che il Metropolitano può ottenere dal Vicario Capitolare in sede suffraganea vacante il solo permesso di fare i pontificali; non quelli di avere i diaconi, di usare il bacolo, di sedere sul trono dell' Ordinario; ma (salva una speciale concessione apostolica) deve contentarsi di una sede *in cornu Epistolae* simile a quella dell' Ordinario, di celebrare coi soli ministri dell' altare e senza pastorale, tranne se compie una funzione per cui di rubrica si richiede il bacolo, come nelle ordinazioni, nelle consacrazioni di chiese ecc.

48. *Se un prelato domestico può prender parte alle cinque assoluzioni al tumulo.*

D. Nelle solenni esequie del Vescovo defunto il Cerimoniale prescrive cinque assoluzioni al cadavero. Si chiede se un Prelato Domestico, ascritto al collegio dei Canonici, abbia sopra le Dignità ed i Canonici anziani il diritto di fare una delle prefate assoluzioni.

R. Ecco il testo del Cerimoniale de' Vescovi L. II, cap. 11, n. 13: " Si aderit in Ecclesia lectus mortuorum... conveniens est ut fiant absolutiones apud castrum doloris tam ab ipso Episcopo celebrante quam ab aliis quatuor Episcopis, vel Prelatis, si adsint; et in defectu Episcoporum, a quatuor primis Dignitatibus vel canonicis „. Attribuendosi cotali assoluzioni *Episcopis vel Prelatis*, crediamo che anche un Prelato Domestico di Sua Santità sia chiamato, prima delle Dignità e dei Canonici, a dare una delle dette assoluzioni.

49. *Circa la congiunzione degl' inni.*

D. Come possono disporsi gl' inni al Mattutino ed alle Lodi per la festa de' Sette Fondatori de' Servi di Maria quando di tale officio non possono dirsi nè i primi nè i secondi Vesperi?

R. Fa d' uopo unire al Mattutino l' inno dei primi vesperi. Ciò in forza del decreto della S. C. dei Riti *in Romana* 5 febr. 1895 ad 3, n. 3844: " Quaenam sequendae normae in coniungendis hymnis Sanctorum propriis si habeantur in Breviario quando relativa festa primis vesperis carent? — Resp.: Hymnus vesperarum coniungendus est cum altero ad Matutinum, quoties eodem metro uterque gaudet et secundus est continuatio primi, nisi aliter cautum sit in ipsa Rubrica speciali Breviarii Romani „.

50. *Circa l' assistenza ai matrimonii di quattro parrochi con territorio comune.*

D. In C. vi è una chiesa collegiata con cura d' anime. La detta cura prima si portava per turno dai capitolari; poscia si deputarono quattro canonici che furono parrochi a vita, ma con residenza nella chiesa collegiata, dove trovasi l' unico fonte, e dove solo si conservano i santi olii, e dove sta il SS. Sacramento e l' unica croce parrocchiale. Però, in vantaggio della popolazione, furono deputate altre tre chiese dove si celebra il S. Sacrifizio, si spiega l' Evangelo e si fa il catechismo. — Si chiede: Sotto l' impero della nuova legge matrimoniale, tutti e quattro i parrochi possono validamente e lecitamente assistere ai matrimonii nella chiesa collegiata?

R. Secondo il caso esposto la cura in C. è portata da quattro parrochi i quali hanno territorio comune; e perciò in tutte le chiese del detto territorio possono validamente e lecitamente assistere ai matrimonii. Così fu dichiarato dalla S. C. del Concilio *in Romana et Aliarum* 1 febr. 1908 ad 8: " Ubinam et quomodo parochi qui territorium cum alio vel aliis parochis retinent, matrimoniis adsistere valeant. — Resp. Affirmative in territorio cumulative habito „ (*Mon. Eccl.* Vol. XIX, p. 530).

51. *Se la forma del giudizio sommario dipenda dal giudice o dalle parti.* D. In U. il priore di una confraternita traduce il parroco innanzi alla Curia, accusandolo di appropriazione indebita delle elemosine raccolte per una festa. Al giudice, che, come in causa di poco momento, vuol procedere per via sommaria, si oppone l'attore che la vuol trattata colle forme ordinarie. Il giudice con sentenza interlocutoria giudica doversi la causa trattare in via sommaria. Il priore appella dalla detta sentenza. — Si chiede: 1.° La predetta sentenza interlocutoria ammette appello? — 2.° Nella fattispecie la causa devesi trattare col rito ordinario o sommario? — 3.° La scelta del rito è in facoltà dell'attore o del giudice? — 4.° Che dire, nel caso, della Curia di U.?

R. Al 1.° È norma generale che dalle sentenze interlocutorie non si ammetta appello, tranne quando la interlocutoria ha forza di sentenza definitiva, vale a dire quando può escludere la definitiva, ovvero da questa non può essere corretta (v. nostro opusc. *Sulla privazione del beneficio eccles.*, p. 188). Nel caso la sentenza interlocutoria sul rito, non esclude la definitiva, e perciò non ammette appello.

Al 2.° Le cause sottoposte al giudizio sommario sono enumerate dalla Clementina *Dispendiosam*, *De iudiciis*. I DD., poggiati soprattutto sul diritto civile, vi aggiungono molte altre cause, fra cui quelle di poco conto (*C. Authentica Nisi breves c. de Sent. ex brev. recitand.*; Reiffenstuel L. I, tit. I, n. 49; Bouix *De iudic.* P. II, sect. 4, subsect. 2, c. 4; nostro opusc. cit. p. 144). Quali cause debbano dirsi di poco conto, su di ciò variano i DD. La regola migliore è questa che reca il Reiffenstuel, l. c. n. 50: " Verum melior prae caeteris est sententia eorum, qui istud, inspecta qualitate personarum diiudicandum existimant prudenti arbitrio iudicis „. Sta dunque al prudente arbitrio del giudice il decidere sulla leggerezza della causa da trattarsi con giudizio sommario.

Al 3.° La cit. Clementina *Dispendiosam* dice: " Dispendiosam prorogationem litium (quam interdum ex subtili ordinis iudiciarii observatione causarum docet experientia provenire) restringere in subscriptis causis cupientes, statuimus ut in causis super electionibus, postulationibus, vel provisionibus, aut super dignitatibus etc.. procedi *valeat* de caetero simpliciter et de plano ac sine strepitu iudicii et figura „. Da che si ricava che la forma del processo sommario è facoltativa, non precettiva, ed è tutta in favore delle parti, per evitare il dispendio di una lunga lite. Quando adunque amendue le parti chiedono la forma ordinaria del giudizio, non pare che il giudice possa adottare la sommaria. Abbiamo detto *quando amendue le parti*; giacchè non basta che una sola parte ciò richiegga, contraddicente l'altra, la quale ha

diritto a quel beneficio della legge. Ciò si prova altresì dalla Clementina *Saepe*, 2, *de Verbor. signif.*, in cui si dice che il giudice può adottare il giudizio comune anche nelle cause che possono essere giudicate sommariamente, però *non contradicentibus partibus*.

Al 4.° Nel caso la Curia poteva scegliere la forma sommaria e poteva dichiararlo con sentenza interlocutoria, sì perchè poteva giudicare della poca rilevanza della causa, e si perchè una sola delle parti (non amandue) chiedeva la forma ordinaria. Da questa sentenza, come si è visto innanzi, non si ammette appello.

52. *Sulla validità de' matrimonii che si celebrano in Cattedrale non curata.*

D. La cattedrale di C. non è curata. I parroci Tizio e Sempronio di altre chiese curate credono potere assistere validamente e lecitamente ai matrimonii dei loro filiani in detta Cattedrale, dicendo che questa è parrocchia delle parrocchie come il Vescovo è il parroco dei parroci. Che dire di costoro?

R. I matrimonii innanzi ad essi celebrati in Cattedrale sono nulli, perchè celebrati fuori del proprio territorio. Non è poi vero che la Chiesa Cattedrale sia la parrocchia delle parrocchie, come il Vescovo è il parroco dei parroci. — Il Vescovo è il parroco dei parroci per la giurisdizione che gli compete, la quale giurisdizione non può dirsi competere anche alla Chiesa Cattedrale: questa ha solo una supremazia sopra tutte le altre chiese della diocesi, non giurisdizione.

53. *Circa l' associazione dei cadaveri dalla chiesa dei Regolari al cimitero.*

D. Nella città di B. i Regolari, dopo celebrati i funerali di chi elesse come tumulante la loro chiesa, ne associano il cadavere al camposanto al suono di campane e di concerti musicali, anche quando il parroco, invitato, si rifiuta d' intervenire. Il parroco si rifiuta dicendo essere cessate le sue competenze alla porta della chiesa dei Regolari esenti, i quali, dopo celebrati i funerali, hanno l' obbligo di associare essi soli il cadavere *recto tramite et sine pompa* al cimitero. — Si chiede: 1.° Il parroco può essere invitato alla seconda associazione dalla chiesa de' Regolari al cimitero quando la si voglia fare con pompa? — 2.° Se, invitato, si ricusa, possono i Regolari farla con pompa? — 3.° L' intervento del concerto musicale costituirebbe vera pompa nel senso canonico? — 4.° I Regolari che associassero con pompa senza il parroco, sarebbero obbligati di restituire al parroco gli emolumenti?

R. Al 1.° Non v' ha nessun divieto d' invitare il parroco nella seconda associazione dalla chiesa de' Regolari al camposanto. Il parroco *deve* essere invitato nella prima associazione dalla casa del morto alla chiesa dei Regolari. Nella seconda *può*. Se poi la seconda associazione voglia farsi con pompa, crediamo che si *debba* invitare il parroco, essendochè la legge vuole che questa associazione compiuta dai Regolari senza il parroco dev' essere fatta *recto tramite et sine pompa* (S. C. EE. et RR. *in Caven.* 17 sept. 1880; *Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 250).

Al 2.° Se il parroco, invitato, si ricusa, crediamo che i Regolari possano fare la detta associazione con pompa. Lo argomentiamo dalla prima asso-

ciazione, la quale può farsi con pompa se, invitato il parroco, questi non interviene: " Vocato parocho, et ipso renuente intervenire vel alterum mittere, tunc Regularibus licere absque parocho deferre cadavera in eorum ecclesiis sepelienda „. Così la S. C. de' Riti *in Senegallien.* 22 iun. 1675 ad 5, n. 1539.

Al 3.° Non crediamo che il solo concerto musicale costituisca la vera pompa nel senso canonico. La pompa si ha soprattutto per l' associazione di confraternite e di altri cerpi morali (v. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 134). Del resto fa d' uopo vedere l' uso e l' apprezzamento del luogo.

Al 4.° I Regolari che con pompa associassero il cadavere, senza invito del parroco, sarebbero obbligati a dare a lui l' emolumento che gli sarebbe spettato.

54. *Di un pio legato informe.*

D. Tizio infermo consegna a Caio un piego con molti titoli al portatore, fra cui in una busta L. 4,000, con sopravi scritto il nome di un pio luogo, dove egli fece la sua fortuna. Il male si aggrava, ed il dì seguente Tizio fa un pubblico testamento in favore di Caio, senza nulla dire del legato. Morto Tizio, Caio non si crede in obbligo di consegnare la busta col titolo di L. 4,000 al luogo pio indicato. Può star tranquillo in coscienza?

R. Un pio legato, benchè informe, purchè certo, obbliga senza dubbio all' adempimento. Così il c. *Relatum*, 11, *de Testam.* La sentenza opposta non ha nessun grado di probabilità come ampiamente dimostrammo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 363). Perciò Caio, ben conoscendo la volontà di Tizio, espressa dalle parole da lui scritte nella busta, non può in coscienza far suo quel denaro; ma deve consegnarlo al luogo pio indicato. Tutto al più, sorgendo qualche lieve dubbio, potrebbe comporsi col detto pio luogo per mezzo dell' autorità ecclesiastica, secondo diede ad intendere la sacra Penitenzieria col rescritto del 10 gennaro 1901, che ad un caso di legato informe rispondeva: " Praxim huius S. Tribunalis in similibus casibus esse ut generatim legata pia habeantur ut valida et obligatoria in foro conscientiae; facile tamen admittuntur haeredes ad compositionem cum Ecclesia vel pia causa cui legatum est „ (*Mon. Eccl. l. c.*, p. 349).

55. *Se nella mezza annata si debba computare l' aumento di congrua.*

D. Nello stabilire la somma per la mezza annata, che si deve pagare alla Chiesa Cattedrale dai provvisti di benefizio parrocchiale, si deve computare il supplemento di congrua che suol dare il Governo ai parrochi?

R. Benedetto XIII colla Costit. *Pius et misericors* prescrisse che nella Italia e nelle isole adiacenti i provvisti di qualsivoglia beneficio non riservato alla S. Sede debbano pagare per la fabbrica del Duomo la mezza annata, non esclusi i beneficii parrocchiali, se il beneficio supera scudi 100. E si debbano computare in questa mezza annata anche gl' incerti, dedotti solo i pesi reali e fissi (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 539; Vol. VIII, Par. I, p. 170; Vol. IX, Par. I, p. 146; Vol. X, Par. I, p. 267). L' aumento di congrua che dà il Governo, sia che voglia considerarsi come aumento della prebenda, sia che come incerto, non pare dubbio che debba computarsi nella mezza annata.

BIBLIOGRAFIA

Buccerone P. Gennaro S. J. — Institutiones Theologiae Moralis secundum doctrinam S. Thomae et S. Alphonsi. Editio quinta. Romae ex Typ. Iuvenum Opificum a S. Joseph, 1908 — Volumi due in 8.° gr. di pag. 694, 665.

È già la quinta volta che vede la luce quest' opera apprezzatissima, donde attingono solida istituzione migliaia di eletti giovani di ogni nazione, i quali frequentano in Roma la Università Gregoriana. Il suo esimio Autore, professore da lunghi anni in questo cattolico Ateneo e consultore di importanti Congregazioni della Curia Romana, vi ha profuso tesori di cognizioni teologico morali che rendono atto il sacerdote ad esercitare i divini ministeri, massime nei tempi nostri in cui si richiedono avvedimenti speciali. Perciò si trovano qui tutte le importanti novità della scienza, specie quelle che riguardano il matrimonio, il digiuno, la comunione quotidiana, la messa e quant' altro la S. Sede ha recentemente stabilito. Noi raccomandiamo vivamente quest' opera a tutti i parroci, a tutti i confessori ed a quanti o studiano o insegnano le discipline teologico-morali. — L. 8 in Roma presso l' Università Gregoriana.

Fontaine P. Giovanni S. J. — La Teologia del Nuovo Testamento e l' evoluzione dei dogmi. Tradotto in italiano sulla quarta edizione francese, arricchita di note ed offerta al giovane Clero dal P. Enrico Radaeli S. J. — Roma, Libr. Pontif. Pustet, 1908 — In 8.° di pag. XLIII, 550.

Il modernismo, questo cumulo di eresie, ha invaso così la presente generazione, che anche i buoni ed i sapienti ne sono infatuati, ravvolti nelle sue spire. La S. Sede ha già parlato, ne ha già mostrata la reità e l' ha severamente condannato. Però è necessario conoscerlo a fondo e saperlo combattere ad armi eguali. Ecco un libro che può contribuire gran fatto alla sua conoscenza e può somministrare le armi per combatterlo. Il P. Fontaine, dottissimo nelle sacre discipline, ha seguito fin da principio il movimento modernistico ed in più scritti ne ha segnalato i pericoli. In quest'opera ne prende a considerare la parte teologica; e poichè il cavallo di battaglia dei modernisti è il nuovo Testamento da cui sopratutto si ricavano i dogmi rivelati, su di esso si raggira questa dotta e importantissima trattazione.

È divisa in due parti. La prima parla della natura dei dogmi; la seconda della evoluzione dei dogmi. Sulla natura dei dogmi espone i concetti strani ed assurdi di un William James, di un Le Roy, di un Laberthonniere, di un Blondel ed altrettali, che, seguendo il sistema soggettivo del neo-kantismo, negano ai dogmi ogni oggettività. Discute largamente questo sistema, l'applica ai dogmi principali della fede ed alla chiesa stessa, paragonandolo colla vera dottrina e facendone vedere le enormi fallacie.

La evoluzione dei dogmi è l'altro punto cardinale dei modernisti, i quali vogliono vedere la formazione sostanziale dei dogmi non già nella rivelazione compiuta per mezzo di G. C. e degli Apostoli, ma nella successiva elaborazione della Chiesa e dei Dottori. E poichè primo a trattare di pro-

posito della evoluzione dei dogmi fu il dottissimo Card. Newman, il quale dopo e per effetto di cotal lavoro da professore insigne della Università anglicana di Oxford si convertì alla Chiesa cattolica, i modernisti fanno appello alla costui autorità, malamente interpretando il suo pensiero, ed ingrandendo qualche piccola menda che può riscontrarsi per avventura in quell' opera, scritta non da cattolico ma da anglicano ed in vantaggio degli anglicani. Il P. Fontaine esamina qui largamente la teorica del Newman e mostra a lume di sole quanta differenza corra fra la sua dottrina e quella dei modernisti, e pur non dissimulando qualche pecca del Newman, stabilisce i veri criterii della evoluzione del dogma nel senso cattolico e dimostra falsi e condannevoli quelli de' novatori.

Chi legge da capo a fondo quest' opera può rendersi ragione del guasto immenso che il modernismo ha recato alla vera scienza teologica e della rovina a cui esso tende di tutta la economia della fede. Può vedere quanto sia esteso nella Francia questo veleno, e con quanto studio fa d' uopo premunirne la gioventù studiosa. Il solerte ed egregio traduttore poi non solo ha data una versione assai fedele dell' originale, ma lo ha arricchito di copiose note che talvolta ne illustrano il testo, e sopratutto accennano al movimento modernistico dell' Italia, che non la cede forse alla Francia. Facciamo voti che questo libro importantissimo sia largamente diffuso e letto, massime fra il giovine Clero, e noi caldamente lo raccomiamo a quanti danno opera agli studii teologici. — Vendibile in Roma presso Pustet.

Ietti Michele Sacerdote — Di Caterina Volpicelli, istitutrice delle Ancelle del Sacro Cuore — Napoli Tip. Editr. Pontif. Michele d' Auria, 1900-1907 — Volumi tre in 8.° gr. di pag. 415, 403, 508.

Caterina Volpicelli è stata una di quelle anime straordinarie mandate da Dio pel bene della odierna società. Il ven. Ludovico da Casoria, che le fu guida e compagno, la disse *pescatrice di anime in mezzo al secolo*. È incredibile infatti quanto bene abbia ella operato presso ogni classe di persone per chiamarle a Dio e raffermarle nella pietà. Non solo vergini elette ebbe radunate sotto il vessillo del sacro Cuore di Gesù, ma donne del volgo, matrone nobili e coniugate, fanciulli e giovanetti e financo sacerdoti per cui aprì una casa, debbono alla Volpicelli la loro conversione e santificazione. Ma essa pensò anche per l' avvenire; e perciò fondò un istituto che intitolò di *Ancelle del Sacro Cuore*, che, pur intente coi voti e con severa disciplina alla perfezione dell' anima propria, curassero in mezzo al secolo con svariati modi e con opere efficacissime il culto e la gloria del sacro Cuore di Gesù e la salute eterna del prossimo. Si leggano questi tre volumi e si vedrà quanto abbia potuto compiere e patire questa serva di Dio in tempi difficilissimi a vantaggio della Chiesa e delle anime. L' opera è dettata con minute descrizioni di cose e di persone e con riflessioni savie e profonde che lumeggiano d' ogni lato la nobile figura della Volpicelli. Lo stile poi fluido e chiaro ne rende assai piacevole la lettura. — Costa L. 6 in Napoli presso le Ancelle del S. Cuore al largo Petrone alla Salute, 7.

Mons. Pinchetti Sanmarchi — Guida diplomatica ecclesiastica. Vol. I. Attuale posizione giuridica internazionale della S. Sede. Seconda ediz. — Vol. VII, Vol. VIII e Vol. IX. Sullo stile diplomatico della

Santa Sede — Roma Desclée e C., 1908 — Vol. quattro in 8.° di pag. 316, 430, 486, 231.

È un'opera assai ponderosa ed in gran parte originale. Tratta della diplomazia ecclesiastica, considerandola da tutti i lati con tanta ampiezza e con tanta precisione, da esaurire pienamente la materia. È divisa in nove volumi. Il primo parla dell'attuale posizione giuridica internazionale della Santa Sede. Il secondo e il terzo della evoluzione storica della rappresentanza diplomatica della medesima Santa Sede. Il quarto della Segreteria di Stato e del personale diplomatico. Il quinto delle qualità e delle facoltà dei rappresentanti diplomatici. Il sesto del cerimoniale diplomatico. Gli ultimi tre dello stile diplomatico della S. Sede.

Sono già pubblicati il primo volume (che è alla seconda edizione) e gli ultimi tre: gli altri sono in preparazione.

Quanto al primo volume, dopo le nozioni generali della diplomazia ecclesiastica, vi si discorre per lungo e per largo della vera posizione che attualmente spetta alla S. Sede e dei suoi rappresentanti diplomatici secondo il diritto internazionale. E qui si risolvono quistioni difficili e delicate come quelle della sovranità spirituale e temporale del Rom. Pontefice, quale gli compete per diritto e quale ha di presente nell'ordine internazionale e politico; della personalità giuridica internazionale della Chiesa; del diritto di legazione attiva e passiva, spettante alla Sede Apostolica; dei caratteri che attualmente si addicono ai Nunzii apostolici secondo il diritto internazionale. Le quali quistioni sono discusse con dottrina sana e profonda e coll'autorità d'insigni autori, ricordando ed esaminando fatti molti, specie della storia contemporanea.

I tre volumi di stile diplomatico hanno tre parti: nella prima, oltre di nozioni e norme generali, si tratta dello stile di Corte in particolare coi relativi documenti, molti dei quali inediti; nella seconda si parla della corrispondenza diplomatica del Cardinal Segretario di Stato e del Nunzio Apostolico; nella terza dei componimenti proprii delle missioni diplomatiche straordinarie. Di tutto ciò si dànno le norme teoretiche, esatte e precise, alle quali seguono esempii di circolari, di lettere, di discorsi, di notificazioni dei più valorosi diplomatici, fra i quali il Card. Consalvi, il Card. Rampolla, il Card. Ferrata, Mons. Della Chiesa ecc., sì da formare un prontuario utilissimo a tutte le persone addette alla diplomazia, dalle più alte (come il Rom. Pontefice, il Card. Segretario di Stato, il Nunzio apostolico), alle più basse (come gli uditori, i segretarii, gli ablegati, ecc.); e ciò per tutte le occasioni in cui ciascuna è chiamata ad esercitare i proprii officii diplomatici. Veggano tutti quanta importanza debba riconoscersi in quest'opera in gran parte nuova, e quanta utilità possa derivarne. — I quattro volumi pubblicati costano L. 30 in Roma presso Desclée.

CRONACA GOVERNATIVA

Il supplemento di congrua è al netto delle spese di culto — Sotto l' impero della legge 7 luglio 1866, articolo 28, tanto il supplemento di congrua ai Parroci quanto le spese di culto che non fossero a carico di privati o di altri enti, si pagavano a discrezione del Fondo pel culto, nella misura dei fondi disponibili, ed era necessaria un' apposita domanda.

Per effetto delle leggi 30 giugno 1892 (articolo 3) e 4 giugno 1899 (art. 1 e 2) il supplemento di congrua spettò come diritto di carattere alimentare a datare dal 1° luglio 1892, e fu stabilito al netto delle spese di culto, e non fu più necessaria la domanda. (Cassaz. di Roma 27 genn. 1906 — Parroco di Genza c. Fondo p. c.) (*Rivista di Diritto Eccles.* Vol. XVI, p. 87).

Gli eredi del beneficiato non hanno diritto al rifacimento delle spese sostenute da questo — L' investito del beneficio ecclesiastico (nel caso il Parroco) non è perfettamente assimilabile all' usufruttuario comune e sottoposto in tutto alle norme che regolano l' usufrutto di carattere civile, dovendosi tener presenti i precetti canonici, in quanto non turbino l' odierno ordinamento civile ed ecclesiastico.

Pel diritto canonico lo scopo generale del patrimonio beneficiario non è l' esclusivo sostentamento di colui che ne gode, ma quello altresì di provvedere alle spese di culto, a quelle occorrenti pei sacri edificii, e in special modo al sollievo dei poveri.

L' erogazione delle rendite beneficiarie, fatta a scopi di culto e di beneficenza, dopo il soddisfacimento degli altri bisogni, non dà luogo ad azione creditoria verso l' ente da parte degli eredi dello investito.

Le norme del diritto canonico son da ritenersi ancora in vigore in tutti quei casi nei quali non siano espressamente abrogate dalle nostre leggi sull' Asse ecclesiastico.

Può la Corte di Cassazione, in punto di diritto, riparare al ragionamento del magistrato di merito, sostituendo motivi e ragioni più idonee a suffragare un principio che in sostanza viene affermato dal magistrato stesso. (Cassaz. di Roma 18 dic. 1905 — Lebboroni c. Subeconomo di S. Severino Marche) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 93).

Per la vendita de' beni beneficiali — Il decidere se il Regolamento sulla contabilità dello Stato sia applicabile o meno alla vendita dei beni di enti ecclesiastici è di competenza dell' autorità giudiziaria, trattandosi di conoscere della legittimità delle condizioni della vendita e del conseguente diritto contrattuale.

Alla vendita dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici conservati, debitamente autorizzata dall' autorità governativa, sono applicabili le norme del Regolamento 4 maggio 1885 sull' amministrazione e contabilità dello Stato, e non quelle della vendita dei beni dei minori secondo le disposizioni del codice civile.

E però è valida l' aggiudicazione all'asta, eseguita colle modalità stabilite dall' art. 75 del suddetto Regolamento, cioè con unico incanto.

Il patrimonio degli enti ecclesiastici, rivolto, come quello di ogni altro ente morale, a determinati scopi di speciale carattere, è sottoposto alla sorveglianza e vigilanza dello Stato, che ne affida il controllo agli Economati generali dei benefici vacanti.

E però spetta agli Economati, non solo l' amministrazione del patrimonio dei benefici vacanti e degli enti sottoposti a sequestro, ma anche la vigilanza e sorveglianza sulle amministrazioni delle Chiese e degli altri istituti ecclesiastici; ed è ad essi affidato il procedimento per l' autorizzazione governativa della vendita dei loro beni e la esecuzione del relativo decreto di alienazione a norma del Decreto 19 ottobre 1893.

Giusta il suddetto Decreto 19 ottobre 1893, è delegata ai Procuratori Generali sull' avviso conforme dell' Economato la facoltà di autorizzazione della vendita dei beni non eccedenti il valore di lire 5000. (Cassaz. di Roma sez. unite, 24 nov. 1905 — Martino c. Economato gen. di Napoli) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 98).

Assegno di congrua, pesi patrimoniali e prescrizione. — L' articolo 3 della legge 30 giugno 1892, assicura ai Parroci un vero e proprio diritto ad un reddito netto e non illusorio.

Le obbligazioni derivano pure dalla legge: ed il debitore deve impiegare nello adempimento di esse la diligenza di un buon padre di famiglia, quand' anche esse abbiano per oggetto l' utilità di una delle parti soltanto.

La congrua, che il Fondo pel culto deve corrispondere, non rappresenta una concessione graziosa, ma una rimunerazione di prestazione d' opera, riconosciuta ed ammessa dallo Stato.

Non deve confondersi la decadenza con la prescrizione.

La decadonza, e la rinunzia non si presumono.

Per pesi patrimoniali ai sensi ed effetti della detta legge, debbono intendersi altresì le spese necessarie per le funzioni parrocchiali inerenti al beneficio.

Per l' applicazione della legge 30 giugno 1892, può invocarsi dal Parroco la liquidazione fatta dal Fondo pel culto in base alla legge 4 giugno 1899.

Non è applicabile agli assegni supplementari di congrua dovuti in base alla legge 30 giugno 1892 la prescrizione quinquennale di cui all' articolo 2144 Cod. civ. (Appello di Perugia 16 mar. 1905 — Fondo p. culto c. Parroco di Terni) (*Riv. di Dir. Eccl*, l. c. p 104).

— Per l' art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 per l' Umbria, fu imposto alla Cassa ecclesiastica l' obbligo della ufficiatura delle Chiese parrocchiali, già unite a Monasteri; e tale obbligo è indeclinabile, ed indipendente da quello dell' assegnazione della congrua dovuta al Parroco.

L' obbligo stesso si è dalla Cassa ecclesiastica trasferito nell' amministrazione del Fondo pel culto, succeduta alla Cassa medesima.

La legge del 4 giugno 1899 n. 191, che limita la misura delle spese di culto e di ufficiatura all' aumento del 15 per cento sull' ammontare della congrua, non è applicabile alle Parrocchie già conventuali dell' Umbria.

Non è soggetta a prescrizione l' azione della Parrocchia che tende al riconoscimento, per l' avvenire, dell' obbligo che incombe al Fondo pel culto di corrisponderle un annuo assegno per spese di culto e di ufficiatura.

È soggetta a prescrizione trentennale, e non alla quinquennale, l'azione del Parroco pel rimborso delle somme già da lui erogate per le dette spese di culto e di ufficiatura. (Appello di Perugia 25 luglio 1904 — Fondo p. culto c. Parroco di S. Gio. in Orvieto) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 109).

Il diritto di spoglio e quello degli eredi di un Vescovo — Il diritto di spoglio è una regalia, ed è tuttora vigente in Sicilia.

Tanto l'usufrutto stabilito dalla volontà dell'uomo che quello stabilito dalla legge, sono regolati con uniformità di criteri dagli art. 447 e seg. del cod. civile.

Spettano agli eredi del Vescovo i frutti maturati e riscossi dal procuratore del Vescovo e non versati a lui prima della morte.

Debbono essere rimborsate agli eredi suddetti le somme anticipate per bisogni della amministrazione, come le spese giudiziarie fatte per la riscossione, i soccorsi dati a fittuari e coloni, le tasse anticipate ecc.

Non sono comprese nello spoglio le rendite scadute durante la sede piena e dovute dalle Amministrazioni governative, o quelle per le quali il Vescovo avesse fatto atti giudiziari o stragiudiziari.

Gli eredi del Vescovo non sono tenuti al pagamento dei debiti lasciati consistenti nei pesi naturali e inerenti alla Mensa.

Le spese di ultima infermità e quelle funerarie sono a carico degli eredi del Vescovo.

Sono esclusi dal diritto di spoglio i beni mobili e gli oggetti d'oro di uso del Vescovo.

Non sono domande nuove in appello quelle virtualmente comprese, o dipendenti dall'azione o dalle eccezioni delle parti. (Appello di Palermo, 29 magg. 1905 — Economato de' b. v. in Sicilia c. La Vecchia) (*Riv. di Dirit. Eccl.* l. c. p. 114).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1908)

Pellegrinaggi al Vaticano — Il 6 u. s. furono ricevuti dal S. Padre molti pellegrini di New-York, e di Newark, presendati da Mons. Farloy, Arciv. di New-York, il quale cogli augurii pel Giubileo gli rimetteva una cospicua offerta per l'obolo. Il giorno 11 detto ricevè un gruppo di pellegrini diretti al Santuario di Lourdes con molte persone italiane e straniere. Il 31 Luglio nella Sala Regia un gruppo di piccole Suore dei poveri con un centinaio di ricoverati. Un vecchio settantenne lesse un affettuoso indirizzo, donando un grosso giglio a S. S., che ringraziò con amorevoli parole. Il 4 u. s. nell'Aula delle Beatificazioni più di duemila pellegrini della Diocesi di Palestrina, presentati dall'Emo Card. Vannutelli coi professori e gli alunni del Seminario e di tutti gl'Istituti e circoli religiosi. Il 26 detto un gruppo di pellegrini della Sardegna, accompagnati da due Arcivescovi e

da un Vescovo di quell' isola. Il 28 un gruppo di pellegrini tedeschi, reduci da Terra Santa, guidati dal Vicario generale della Diocesi di Wurzburg. Il 5 sp. nella Sala del Concistoro un gruppo di pellegrini lituani, per la maggior parte ecclesiastici. Il 6 nell' Aula delle Beatificazioni un numeroso pellegrinaggio francese, condotto dall' Arciv. di Aix, che rivolse un devoto indirizzo di augurii a S. S., e questi rispose con parole commoventissime. Il giorno 8 nell' Aula delle Beatificazioni circa mille pellegrini dell' Associazione della gioventù cattolica belga, preseduti da un Comitato : un membro di esso lesse un devoto indirizzo, al quale il S. Padre rispose con un elevato discorso di circostanza. E finalmente nell' aula del Concistoro ricevè un gruppo di pellegrini Maltesi, guidati dall' Arciv. di Malta, e dal Vescovo di Gozo, i quali presentarono al Papa un buon numero di arredi sacri per le Chiese povere in nome dell' Associazione delle Dame dei Sacri Tabernacoli dell' Isola.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il dì 11 u. s. nel Palazzo Apost. Vaticano si tenne la Congreg. ordinaria dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E mi Cardinali che la compongono sono state sottoposte le seguenti materie : Introduzione della causa di beatificaz. del Ven. Pietro Giuliano Eymard, sacerdote fondatore della Congreg. del SS.mo Sacramento : Conferma di culto prestato alla Ven. Cristina, ed ai Servi di Dio Potentino, Felicio, e Simplicio, nominati beati : Intorno la concessione della messa e dell' officio proprio in onore della B. V. detta *dei Campi* per la Diocesi di Séex ; come pure dell' Officio e messa propria in onore della B. V. della Colonna, volgarmente detta *del Pilar*, per la provincia ecclesiastica di Saragozza : dell' Officio e messa in onore di S. Abondio, Vesc. e Patrono della città, e Diocesi di Como : dell' officio e messa in onore del B. Valentino Berrio Ochoa, Vesc. e martire dei Predicatori per la Diocesi di Vittoria : dell' officio e messa in onore della B. Maddalena Sofia Barat, fondatrice della Società delle Religiose del S. Cuore : Conferma della elezione della B. V., detta volgarmente *N. S. de la Sierra*, a Patrona di Cobra, Dioc. di Cordova : Conferma dell' elezione di S. Giovanni Battista a Patrono di S. Giovanni Montebello, e S. Alfio di La Barra, Diocesi di Acireale : Conferma di elezione di S. Biagio V. e M. a Patrono princip. di Carosino, Archid. di Taranto : e finalmente conferma di elez. di S. Caterina V. e M. a patrona principale di Villarmosa, Diocesi di Caltanisetta.

Domenica 2 Ago. nell' aula Concistoriale, alla presenza di S. S., il Segretario della S. C. dei Riti lesse e pubblicò due decreti relativi alla beatificazione, o dichiarazione del martirio, causa del martirio, segni e prodigi del protomartire della Cina Francesco de Capillas, mission. domenicano spagnuolo, e di 33 martiri annamiti e cinesi, tra i quali trovavasi un Vescovo, tre missionarii francesi, sette sacerdoti catechisti, un mandarino, un medico, due militari, e due vergini istitutrici, tutti indigeni.

Nomina Pontificia — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Consultore della S. C. di Propaganda il R.mo P. Dante Munerati, della Congregazione Salesiana D. Bosco.

Congresso in Germania — Il 16 u. s. si è inaugurato a Dusseldorf

(Germania) un congresso cattolico tedesco, preseduto dal Conte Droste Vischering ; v' intervennero più di 12 mila persone, 50 mila operai, 800 associazioni, più di mille Signore, e l' E.mo Card. Fischer, Arciv. di Colonia. Si trattò sul mantenimento e sulla diffusione dei principii fondamentali della fede e della morale in tutte le manifestazioni pubbliche e private ; sui beneficii del cattolicismo ; sull' auto difesa dei cattolici nella vita economica sociale ; sugl' ideali per la gioventù scolastica ; sull' importanza della Enciclica contro il modernismo, e su altri temi importanti, concludendo di rimanere tutti fermamente uniti e devoti alla Cattedra di S. Pietro.

Congresso Eucaristico a Londra — Il 10 sp. si è tenuto a Londra il Congresso Eucaristico sotto la presidenza del Vescovo di Ramur : il Comitato locale era preseduto dall' Arciv. di Westminster, e vicepresid. il Duca di Norfolk. Intervennero l' E.mo Card. Vannutelli, Legato del Papa, 5 Cardinali, 24 Arciv., 70 Vescovi, e migliaia di sacerdoti da tutte le parti del mondo. Si è trattato della presenza reale di Gesù, e sul culto della SS.ma Eucaristia. Non poteva riuscire più imponente, più importante, e più solenne, sia per le dottrine svolte dai valenti oratori, sia per la elettissima e numerosissima copia degl' intervenuti, che rappresentavano tutte le nazioni dell' universo. Non ostante che il Governo, istigato dai protestanti, avesse vietato la processione col Santissimo, riuscì un gran trionfo della Religione cattolica che non s' era mai visto dall' epoca della eresia.

Feste a Lourdes — Il 23 u. s. si sono celebrate splendide feste pel 50.° anniversario delle apparizioni a Lourdes. Vi convennero 13 Vescovi, rappresentanti le nazioni del mondo, e 75 mila persone. Pellegrinaggi senza numero ivi si succedono con sommo splendore e generale edificazione, con gran numero di grazie prodigiose.

Necrologio — Sono morti : Mons. Giuseppe Cueto y Diez de la Maza, Vescovo delle Canarie : Mons. Benedetto Tommasi, Arciv. di Siena : Mons. Carmenè già Vesc. di S. Pietro nella Martinica, Arciv. tit. di Gerapoli: Mons. Carlo Caputo Arcivescovo di Nicodemia, già Vesc. di Monopoli, poi Vesc. di Aversa,quindi ordinario di Altamura ed Acquaviva e finalmente Nunzio Apost. a Monaco di Baviera, dal cui officio si dimise per infermità con sommo dolore della S. Sede e di quel Governo che lo insignì di un' alta decorazione.

Sono morti altresì : il Presidente generale della Congr . Vallombrosana dei Benedettini, R.mo Ciaramella : Mons. Collazza, sotto decano dei parroci di Roma, uomo pio, caritatevole, dotto e zelante.

Sono morti pure : il Comm. Seitz, direttore artistico delle Gallerie Pontificie e degli altri dipinti dei Ss. Palazzi Apostolici : il Marchese Antonio di Rudinì, deputato italiano, che fu minisiro più volte, e presidente del Consiglio : il rinomato scienziato Antonio Barriti, ed il deputato, poi Presidente del Senato italiano, Tancredi Canonico.

CRONACHETTA POLITICA

— Avendo il Sultano concessa la Costituzione per l' Impero turco, Said Pascià, Gran Visir, ha composto il nuovo ministero liberale: non è stato gradito al partito dominante dei giovani turchi: si è dimesso, e Kiamil Pascià lo ha ricomposto, facendovi rientrare qualcuno dei detti giovani turchi. Il Sultano ha proclamato un editto, col quale dichiara che vi sarà la eguaglianza di tutti i cittadini, l' inviolabilità del domicilio, la libertà della stampa, e tutte le altre riforme che hanno adottate gli altri Stati costituzionali. Tutti gli antichi funzionarii sono stati revocati. 72 bande bulgare e greche si sono sottomesse. La Russia e l' Austria han sospeso provvisoriamente le trattative per le riforme in Macedonia.

— Il Sultano Ab-del-Aziz; nel Marocco, mentre indirizzavasi a Màrrakochec fu assalito a due leghe dalla città da una forte colonna di Afidisti ed interamente sconfitto, perchè quasi tutte le sue milizie passarono nelle file nemiche. Si ritirò in una città presso Casablanca, nella speranza di avere una rivincita. Intanto Mulai Afid è stato proclamato Sultano del Marocco a Tangeri, a Fez, ed in altre città: ha comunicato al corpo diplomatico che rispetterà l'atto d'Algesirass, e tutti gli altri trattati da suo fratello stabiliti colle potenze. La Spagna e la Francia hanno indirizzato alle dette potenze europee una nota per concertare le condizioni necessarie al riconoscimento del nuovo Sultano.

— L' annessione del Congo al Belgio è stata approvata a gran maggioranza dalla Camera e dal Senato di Bruxelles, come pure i regolamenti e le disposizioni del governo belga, da doversi adottare nella nuova Colonia.

— Il Re Eduardo è andato a Conberg per visitare l' Imperatore Guglielmo, che poi è partito per la Svezia. Il detto Re d' Inghilterra è stato ad Ischl, ove trovavasi l' imperatore di Austria; dopo a Mariendab, ove ha avuto un abboccamento col presidente del Consiglio francese, e col ministro degli esteri russo. I Reali di Spagna si sono recati a Londra. Il Presidente della Repubblica francese, è stato al convegno dell' Imperatore di Russia a Reval, e dopo si è recato in Norvegia.

— A Tabris nella Persia continua la rivoluzione, e l' anarchia.

— Si sono tenuti Congressi: internazionale geografico a Ginevra, e nella stessa città la congr. internaz. femminile: di studii ed attività sociali a Brescia: di resistenza a Modena: dei vetrai a Parigi: degli Orientalisti a Copenaghen: di filosofia in Heidelberg: contro l' analfabetismo in Aquila: regionale popolare in Alba: dell' Associazione magistrale Nicolò Tommaseo a Venezia, vi convennero 20 mila maestri elementari.

— Dopo i fatti di Costantinopoli, la Bulgheria si è dichiarata indipendente dalla Turchia; l' Austria ha annesse a sè la Bosnia e l' Erzegovina: la Grecia pur vuole annettersi l' isola di Creta. La diplomazia europea sta in grande agitazione per questi fatti e si temono complicazioni gravissime.

PIO · PP · X

OB . EMENSOS . FELICITER

ANNOS . QVINQVAGINTA . SACERDOTII . SVI

OLIM . PECVLIARIBVS . IN . LOCIS

NVNC . IN . ECCLESIA . VNIVERSA

INNVMERIS . REBVS . PLAECLARISSIME . GESTIS

EXITV . PLANE . INCREDIBILI

HARVM . EPHEMERIDVM . SCRIPTORES

PLAVSIBVS . TOTIVS . ORBIS

SVOS . EXVLTANTES . ADIICIVNT

FAVSTA . EIDEM . QVAEQVE . AC . FELICIA

ADPRECANTES

A . D . MCMVIII

ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

Circa la sepoltura di cattolici che celebrarono il matrimonio innanzi al ministro eretico.

Utrum catholici, qui cum acatholicis coram haeretico ministro qua tali nuptias contraxerunt, et in eiusmodi nuptiis vel expresse consenserunt acatholicae prolium educationi, vel eas de facto in haeresi educari fecerunt, adeoque censuram incurrisse dicendi sunt, si apoplexia tacti et sensibus destituti, aut statim aut brevi post, ecclesiae minime reconciliati, et quin resipiscentiae signa unquam dedissent, donari possint sepultura ecclesiastica exequiis nec ne?

Eminentissimi DD. Cardinales Inquisitores Generales, re in generali conventu huius Supremae Congregationis habito feria IV die 8 mensis Maii 1907 mature discussa, respondendum decreverunt: *Negative.*

Petrus Palombelli, *Notarius.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Di un' antica Abazia monastica curata, soppressa dal Governo, e poi ripristinata.

Januen. Transactionis et iurium circa Abatiam — 22 Agosto 1908 — *Per summaria precum* — Non lungi della città di Genova sorge l' Abazia di S. Bartolomeo *del Fossato di Promontorio*, celebre pei suoi fasti antichi. Fondata nel 1064, fu posseduta da' Religiosi Vallombrosani, e forse dallo stesso loro fondatore S. Gio. Gualberto che morì nel 1073.

Avendo la detta Abazia nel suo territorio parecchie chiese a sè soggette, l' Abate esercitava la cura delle persone ivi dimoranti per

mezzo di un vicario che risedeva nella chiesa vicina, detta Vicaria di S. Bartolomeo *della Costa di Promontorio.*

Nel 1519 i Religiosi abbandonarono la prefata Abazia. Da quel tempo in poi, trattandosi di una prelatura regolare, la S. Sede fu solita di cederla in commenda a dignitarii del clero secolare; onde fu data ora a Vescovi ora a Cardinali, e dall' anno 1767 agli Arcivescovi di Genova. L' ultimo Abate commendatario fu l' E.mo Arcivescovo Placido Tadini, defunto il 1847. Dal detto anno l' Abazia non fu più provvista; però gli Arcivescovi di Genova, per la cura di quelle anime, solevano deputare un economo spirituale nella predetta Vicaria.

Nel 1855 il Governo Piemontese, avendo costituita la cassa ecclesiastica, a questa furono avocati i beni dell' Abazia. Finalmente, per effetto della legge italiana del 14 agosto 1867, eversiva dell' asse ecclesiastico, i detti beni furono confiscati, e nel 1874 venduti all' asta.

Nell' anno 1888 al sacerdote Giovanni Brizzolara riuscì di rivendicare dal fisco i beni di un' altra Abazia, detta di *S. Andrea del Bozzone*, che, come questa di *S. Bartolomeo del Fossato*, aveva annessa la cura delle anime. Ciò conosciuto il predecessore Arcivescovo di Genova Mons. Reggio, questi pregò il detto sacerdote di occuparsi della rivendicazione anche dell' Abazia di S. Bartolomeo del Fossato. Il Brizzolara, perchè più facilmente potesse riuscire nell' intento, richiese ed ottenne di essere nominato dalla S. Sede, con bolla apostolica del 13 maggio 1893, Abate parroco di S. Bartolomeo.

Investito della detta Abazia, il detto sacerdote si rivolse all' Economato per la restituzione dei beni. Ma poichè il Governo avea ricusato l' *Exequatur* alla bolla pontificia, l' Economato anch' esso si ricusò. Allora il Brizzolara fe' ricorso ai tribunali, e ne riportò vittoria; giacchè riconosciuto che l' Abazia e la Vicaria costituivano un solo beneficio curato, il Tribunale di Genova con sentenza del 2 marzo 1900 condannò il Governo a dare l' *Exequatur*, e l' Economato a restituire i beni.

Da questa sentenza l' Economato mosse appello alle Corte superiore: però, considerata meglio la cosa da ambe le parti, si giudicò di venire ad una transazione; e nel dicembre del medesimo anno fu stabilito che all' Abate parroco si pagassero in rendita italiana L. 2.850, a cominciare dal 1901.

Ora, tornati inutili gli sforzi del sac. Brizzolara affine di ricuperare dagli attuali possessori i fabbricati per l' Abate, per la sagrestia e pel chiostro abaziale, il detto sacerdote si rivolse alla S. Sede per domandare il beneplacito apostolico sulla fatta transazione.

Inoltre chiedeva le seguenti cose:

1.° Che, dopo la fatta rivendicazione dei beni, l' Abazia di S. Bartolomeo *del Fossato di Promontorio* venisse canonicamente dichiarata esistente con tutti i suoi diritti e le sue prerogative.

2.° Che la collazione di quest' Abazia, come ancora di quella di S. Andrea di Borzone, fossero riservate alla S. Sede.

3.° Che la chiesa del Santuario di *Belvedere*, prima appartenente all' Abazia di S. Bartolomeo, e poscia, per decreto dell' Arcivescovo Mons. Reggio, dichiarata esente dalla giurisdizione, dell' Abate, ritornasse alla costui giurisdizione.

4.° Che l' Abazia fosse dichiarata soggetta al concorso anche quando si desse in commenda a prelati secolari.

5.° Che l' Ordinario di Genova il quale è stato per tanti anni commendatario, e incombeva a lui il dovere di farsi diligente presso il Governo, fosse obbligato a concorrere alle spese per la rivendicazione della casa dell' Abate, per la restaurazione del tempio e per la provvista delle suppellettili.

6.° Che alla vacanza dell' Abadia, fossero ivi richiamati i Religiosi Vallombrosani, o, in loro difetto, quelli della Congregazione di D. Bosco.

7.° Che i documenti, riguardanti le temporalità delle due Abazie, che si conservavano presso la Curia di Genova, fossero restituiti agli archivii abaziali.

L' Arcivescovo, a cui fu trasmessa la istanza per informazione e per voto, dichiarossi favorevole solo per sanare la transazione: per tutto il resto fu contrario. Riputava infatti estinta l' antica Abadia, fin dalla morte del Card. Tadini, avvenuta nel 1847, e non più data in commenda; e però giudicava non essere più riservata alla S. Sede. — Quanto al santuario di *Belvedere*, situato nel territorio della parrocchia di Promontorio, e officiato prima da Regolari, credeva giusto e valido il decreto del suo predecessore che dichiarava esente il detto santuario dall' Abadia, essendochè questa non era *nullius*. — Rispetto al concorso per il conferimento dell' Abadia, stimava ozioso parlarne, non esistendo più l' Abadia medesima, e poi per essere stata questa data sempre in commenda. — Riguardo alle spese, l' Arcivescovo di Genova non dovea nulla di speciale, nulla avendo avuto per tutto il tempo che fu commendatario, nel quale i beni furono confiscati dal Governo. Fatta la transazione col Governo a beneficio del nuovo Abate, questi solo sarebbe tenuto. — Quanto al richiamo dei Vallombrosani, nol riputava espediente, non trovando ora i religiosi altro che la chiesa, senza sagrestia e senza casa.—Finalmente, circa i documenti, la S. C. del Conc. con lettera del 14 dic. 1907 aveva ordinato che questi si conservassero in Curia, colla facoltà al parroco di vederli ed esaminarli stante un ragionevole motivo.

La S. C., vagliate maturamente la ragioni *pro* e *contra*, il dì 22 agosto 1908 decise:

Praevia approbatione quoad initam transactionem, et firmo rescripto huius S. Congregationis die 14 dec. 1907 quoad custodiam documentorum et decreto Archiepiscopi diei 8 oct. 1895 circa immediatam subiectionem ecclesiae sanctuarii vulgo Belvedere, *ecclesiam paroecialem seu abbatiam nuncupatam* S. Bartolomeo del Fossato, *in futuris provisionibus conferendam esse ad normam iuris communis, facto verbo cum SS.mo, et ad mentem.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Quando i beneficii curati sono annessi *pleno iure* al monastero, il superiore di esso li amministra sì riguardo allo spirituale come al temporale, e può deputare un vicario per la cura anche *ad tempus* ed *ad nutum* amovibile. Così Reiffenstuel (ad tit. *de Capellis Monachorum*, n. 8): " In ecclesiis curatis incorporatis pleno iure monasterio, pertinet provisio rectoris ad solum superiorem monasterii: potestque is vicarium, etiam temporalem et ad nutum amovibilem, sive regularem sive saecularem, constituere „.

b) Nei detti beneficii curati, annessi *pleno iure* al monastero, il titolo della parrocchia va trasferito al monastero medesimo, e ad esso spetta in perpetuo, fino a che un decreto della S. Sede non la disunisca. Così pure il Reiffenstuel, *l. c.*: " In beneficiis curatis incorporatis monasterio pleno iure, titulus semper penes monasterium remanet et propterea beneficium nunquam proprie censetur. „

c) Una badia, eretta per autorità pontificia, non si estingue se non per la medesima autorità, o per decreto scritto, o per tacita annuenza. Nel caso niente di ciò è avvenuto. Dopo i Religiosi, infatti, la Badia fu data in commenda dalla S. Sede. Dal 1845 al 1869 gli Arcivescovi provvidero alla cura delle anime, però senza che la S. Sede abolisse l'Abadia, o tacitamente ne approvasse l'abolizione. Dal 1869 in poi l'Abadia fu soggetta alla ingiusta confisca governativa che non pregiudica per nulla i diritti della Chiesa.

d) Ultimamente la S. Sede riconobbe positivamente la esistenza della Badia di S. Bartolomeo, provvedendola del titolare in persona del sac. Brizzolara *cum adnexis iuribus et pertinentiis.*

e) Nè giova osservare che la nomina fu fatta unicamente per ottenere dal Governo la restituzione de' beni. Sia pure ciò: ma la nomina fu fatta dalla S. Sede senza alcuna limitazione, e però validamente fatta con la ricognizione di tutti i diritti e le appartenenze dell'Abadia.

f) Riconosciuta canonicamente la esistenza dell'Abadia, e conferita già ad uno, ne viene che alla vacanza dovrà conferirsi ad altri secondo il diritto comune.

g) Il diritto comune porta che la provvista di simili Badie si appartiene alla S. Sede, ed ai titolari spettano i diritti e le appartenenze a ciascuna inerente.

Quanto però alle insegne ed all' uso dei pontificali, fa d' uopo stare al decreto della S. C. dei Riti del 14 dic. 1904 (v. *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 491) che è come segue:

" I. An ecclesiastici, quibus a quacumque potestate etiam regia titulus conferatur alicuius Abbatiae vel Praepositurae iampridem destructae, functiones pontificales celebrare possint.

" II. An saltem iidem Abbates vel Praepositi titulares insignia quibus utuntur Abbates mitrati sive Pontificalium usum habentes uti sunt: crux pectoralis, mitra et baculus, gestare unquam possint.

" III. An iidem qua tales benedictionem ullam recipere possint et praesertim illam, quae invenitur in Pontificali Romano.

" Et sacra eadem Congregatio... re maturo examine perpensa, rescribendum censuit: *Negative in omnibus.*

II.

A chi spettino le rendite arretrate, pagate dal Governo per un canonicato.

Montis Regalis Adiudicationis redituum canonicalium — 22 Agosto 1908 — *Per summaria precum* — Nel 1751 fu fondato un beneficio semplice nella Chiesa cattedrale di Mondovì, da erigersi in canonicato dopo la morte di coloro che ne conseguirono il patronato. Fu stabilito nelle tavole di fondazione che il diritto di nomina del detto canonicato spetterebbe al Capitolo colle clausole " che il Capitolo abbia il commodo e beneficio del tempo di mesi quattro per fare la suddetta nomina ogni qualvolta che il canonicato verrà a vacare, in qual mentre non restando tal canonicato unito alla massa capitolare li redditi delle distribuzioni cedono a beneficio del canonico nominando, ed essendo unito accrescono a beneficio degli altri signori canonici per il tempo che sarà vacante il canonicato medesimo, e circa il frutto e reddito della prebenda spetterà sempre al canonico successore, senza che mai la Camera Apostolica, nè altri, possano ingerirsi o aver ragione alcuna sovra i frutti di detta prebenda e canonicato in qualunque dei casi suddetti, a riserva dei diritti spettanti alla sagrestia. „

Morti i patroni, il beneficio fu eretto in canonicato nel 1819, per opera di una tale Teresa Grono che ne avea rivendicato dal fisco i beni (dopo la soppressione governativa nel tempo della dominazione

francese); il diritto di nomina fu dato al Vescovo o al Vicario capitolare, previo il concorso fra un quadrimestre. Il Capitolo diede il consenso, ma colla condizione che " in ciò che potesse interessare il Capitolo e la Sagrestia della Chiesa Cattedrale, si osservasse il solito a praticarsi nelle ultime erezioni dei nuovi canonicati ". Il Vescovo approvò la erezione, la quale venne sancita pure dalla sacra Penitenzieria Apost. con rescritto del 25 gennaio 1820.

Nel 23 dic. 1843, vacato questo beneficio, non lo si provvide subito, ma dopo quattro anni. Il nuovo provvisto can. Garelli voleva per sè le rendite del tempo della vacanza; il Capitolo le reclamava per la sacrestia. Il Senato di Torino, presso di cui fu portata a dirimere la controversia, indusse le parti ad una transazione, per cui il canonico Garelli pagò alla sagrestia L. 1,500.

Nel 1871 venne di nuovo a vacare questo beneficio, e conseguillo per concorso il sac. Giovanni Lanza, cui fu data la investitura il dì 20 giugno 1872. Questi però non potè ottenere il regio *Placet*, perchè il canonicato era oltre il numero legale. Il can. Lanza non intervenne al coro mai, fino a che il 15 settembre 1894, assunto a rettore della reale Basilica di Superga, rinunziò del tutto al beneficio.

A questo canonicato successe il sac. Giuseppe Aimo nel 1895, che conseguì il *Placet* regio, e lo tenne fino al 7 gennaio 1900, in cui passò parroco alla cura di Carassone.

Ottenuto il detto canonicato, il can. Aimo diè lite al Governo per la restituzione dei frutti durante tutto il canonicato di Lanza, cioè dal 1871 al 1895. Non ascoltato in via amministrativa, ricorse ai tribunali, perchè gli fossero aggiudicati tre quarti delle rendite.

Pendendo la lite, l'Economato mosse l'eccezione del diritto che avea il Capitolo a queste rendite, onde anche il detto Capitolo intervenne in causa chiedendo che gli si riconoscessero i diritti proprii e della sagrestia, giusta il verbale di consenso del 6 sett. 1899. L'economato credè meglio venire ad una transazione, la quale fu stipulata il 21 marzo 1900, e fu stabilito, col consenso anche del Capitolo, che l'Economato pagasse al can. Aimo la somma di L. 12,000 e questi garantisse l'Economato da ogni pretensione del Capitolo. La somma ricevuta fu dall'Aimo spesa tutta per la ristorazione della chiesa parrocchiale dove già era stato trasferito.

Il Capitolo però voleva la sua parte di quella somma, spettante alla sagrestia, in forza della condizione apposta nella erezione del canonicato. Il can. Aimo si credeva da ciò disobbligato in forza delle parole delle primitive tavole di fondazione più sopra riferite.

Portata la causa presso la S. Sede, la S. Congregaz. trattolla il dì 22 agosto 1908 e risolse:

Dimidiam partem summae 12,000 libellarum tribuendam esse sacristiae ecclesiae Cathedralis, eamdemque solvendam esse a sacerdote Aimo annuis ratis ab Episcopo determinandis.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Capitolo, nel prestare il consenso per la erezione di un nuovo canonicato, ha il diritto di apporvi delle condizioni, le quali, se approvate dall' autorità superiore, hanno forza di legge (v. nostre *Consult. Canon.*, Vol. II, p. 191).

b) Nel caso il Capitolo prestò il consenso colla condizione che " si osservasse il solito a praticarsi nelle ultime erezioni dei nuovi canonicati „ in quanto ai diritti del Capitolo e della Sagrestia.

c) Or il solito su di ciò era che " i frutti che si percepiranno in tempo delle rispettive vacanze del canonicato, cedono a favore della sagrestia della Cattedrale „, come fu espressamente dichiarato nel prestare il consenso ad un altro canonicato detto di Beccaria il 1 aprile 1753.

d) Non vale opporre le parole delle antiche tavole di fondazione. In esse sta detto: " Il Capitolo abbia il comodo e beneficio del tempo di quattro mesi per fare la nomina ogni volta che il canonicato verrà a vacare, in qual mentre, non restando tal canonicato unito alla massa capitolare, li redditi delle distribuzioni cedono a beneficio del canonico nominando, e circa il frutto e reddito della prebenda spetterà sempre al canonico successore „. Ciò ha luogo pei soli quattro mesi della vacanza, o tutto al più pel tempo della vacanza medesima.

e) Ma nel caso non può dirsi che il canonicato sia stato vacante durante il tempo per cui fu fatta la transazione. Imperocchè il sac. Lanza fu canonicamente investito il 20 giugno 1872 fino al 15 settembre 1894. Benchè non avesse avuto il regio *Placet* e non fosse stato riconosciuto dal Governo laico, pure ciò non inferma in nessuna guisa la canonica provvista. Agli emolumenti perciò del detto tempo (ben oltre 22 anni) il can. Aimo non avea diritto.

f) Nondimeno vuolsi considerare che il detto canonico mosse a tutto suo rischio ed a sue spese la causa presso il Governo — che se egli non avesse litigato, il Capitolo nulla avrebbe ottenuto — che il danaro pagatogli dall' Economato l' avea in buona fede consumato nei restauri della casa parrocchiale — che egli perciò non se n' era per sè in nulla avvantaggiato. — Per tutte queste ragioni la S. C. decise equamente come sopra.

III.

Sulla richiesta della dichiarazione d' invalidità di un matrimonio dopo la morte del coniuge.

Mediolanen. Nullitatis matrimonii — 22 Agosto 1908 — Francesco Tomassini, ammogliato, mentre dimorava nella città di Kertch in dioc. di Tiraspoli nelle Russie , dove esercitava un officio governativo, conobbe Maria Biedermann anch' essa maritata. Francesco venne in Italia, e morta la moglie, invitò dalla Francia la Biedermann, (dove si era recata dopo aver perduto il marito) per unirlesi in matrimonio. Questo fu celebrato a Milano ii 7 settembre 1895 nella chiesa parrocchiale di S. Tommaso con dispensa dalle pubblicazioni. Però gli sposi abitavano in altra parrocchia, in quella di S. Fedele, nella locanda del *Rebecchino* e per contrarre in S. Tommaso ristettero per un giorno nella casa di una donna ivi vicina, donde dopo il matrimonio tornarono nella locanda del *Rebecchino,* e di lì dopo un mese a Kertch, dove prima dimoravano.

Intanto Francesco venne a morte, disponendo dei suoi beni a favore della Biedermann sua moglie. La figlia del primo letto, Olga Tomassini, insieme ad altri suoi congiunti, mossero lite sulla validità del detto matrimonio, per aver motivo di vedere annullato il testamento del padre. Si rivolse prima ai tribunali laici della Russia, ma senza effetto. Fece poi ricorso alla S. Sede, chiedendo l' annullamento di quel matrimonio *ex capite clandestinitatis.*

La S. C. domandò informazioni alla Curia di Milano, la quale riferì non esistere documenti negli archivii curiali del detto matrimonio — negli archivii parrocchiali essere scomparso il processetto e rimanerne solo la copertina — non essere improbabile che gli sposi siansi dichiarati vaghi ed avere ottenuto oralmente il permesso della Curia.

In vista della detta relazione, la S. C. il dì 20 giugno 1906 rescrisse : *Reponatur.* — Nondimeno l' attrice lo stesso mese fe' domanda alla Curia di Milano, perchè trattasse la causa giudizialmente, e la detta Curia, istituito il tribunale e compiuto il processo, sentenziò il dì 6 luglio 1907 : " nullum esse propter impedimentum clandestinitatis matrimonium inter Franciscum Tomassini et Mariam Biedermann, contractum die 7 septembris 1895 in Ecclesia S. Thomae Mediolani. „

Da questa sentenza il difensore del vincolo mosse appello, come di diritto, alla S. Sede. E la S. C. trattò la causa col dubbio :

An sententia Curiae Mediolanensis sit confirmanda vel infirmanda in casu.

Nei comizii però del 1 febbraio 1908 rescrisse *Dilata et compleantur acta iuxta instructionem dandam a Defensore matrimonii ex officio.* — Compiuti i nuovi atti, la causa fu riproposta nei comizii del 22 agosto 1908, e dopo matura discussione fu decisa:

Sententiam esse infirmandam.

Eccone le precipue ragioni:

a) Quando uno dei coniugi è morto, si ammette il ricorso contro la validità del matrimonio purchè vi sia grave e giusta ragione, come p. e. l'interesse di legittimare la prole ovvero di chiarire la validità di un altro matrimonio. Così il chiariss. P. Wernz (*Ius Decret.* Vol. III, p. 1105): " Ex natura rei accusatio matrimonii etiam post mortem (coniugis) non est exclusa, imo in casibus extraordinariis etiam ex disciplina vigenti permissa, ut in foro ecclesiastico introducatur aut saltem continuetur, v. g. si cedat in favorem legitimitatis prolis, aut ordinetur ad praeiudicium tollendum de nullitate alterius matrimonii. „

b) Però, se queste cause vogliano promuoversi a solo fine di lucro temporale, non così facilmente debbono ammettersi. Ecco come continua il cit. P. Wernz: " Quae causae cum plerumque ob lucrum temporale institui solent (post coniugis mortem), accusatores, saltem regulariter, a limine repellendi sunt, praesertim si matrimonium publicae in facie Ecclesiae fuit celebratum et viventibus coniugibus nunquam in dubium vocatum. „

c) E ciò si dimostra anche dalla causa *Ianuensi matrimonii* del 1842, nella quale fu scritto dal Segretario della S. C.: " Diligentes perquisitas fuisse sacro huius Ordinis resolutiones et nullum reperiri potuisse exemplum, quo ob quaestum et civiles effectus admissa fuerit instantia accusantis matrimonium postquam fuerunt priores nuptiae iudicialiter dissolutae. Praeterea nullum in praecendentibus resolutionibus repertum fuisse exemplum introductae nullitatis post obitum alterutrius coniugis. „ — E segue: " Unum ac recens prostat exemplum decretae, die 21 aprilis proximi praeteriti, per S. C. particularem a SS.mo deputatam nullitatis matrimonii inter comitissam Mathildem Peroni et Carolum Guglielmi interamnensem, qui in pervigilio fere propositionis causae et post distributas allegationes ex hac vita migravit. Proposito igitur dubio: *An et quomodo oratorum precibus sit annuendum in casu.* S. C. respouit: *negative in omnibus.* „

d) Allorchè poi si tratta di una causa matrimoniale dopo la morte del coniuge per la legittimazione della prole, o per la successione, non sono necessarie prove gravi ed apodittiche; ma bastano prove minori, ed anche presunzioni e congettture. Così la S. Rota, *decis. 198 n. 1, p. 1 recent.:* " Cum de matrimonii veritate et validitate in-

cidenter agitur ad solum effectum legitimationis prolis et successionis, leviores sufficiunt probationes. „ Ed altrove, *decis. 341, n. 1 et 5, p. 2*: " Ubi principaliter non agitur super foedere, sed solum incidenter, matrimonium levioribus probationibus, imo *praesumptionibus* et *coniecturis* probatur. „

e) Anzi basta solo il matrimonio *putativo*, quando cioè, contratto innanzi alla Chiesa, fu creduto valido durante la vita dei coniugi benchè invalido per qualche impedimento, giusta la S. Rota, *decis. 367, n. 12, p. 16.* Si ascolti il De Angelis (Lib. IV. tit. 17): „ Nomine *iustarum nuptiarum* veniunt tum matrimonia in veritate valida, tum quae *putativae* talia habentur, nempe in quibus ad valorem retinendum concurrit tum *probabilis communitatis credulitas, tum utriusque aut saltem alterutrius parentis bona fides.* Quae communitatis credulitas habetur probabilis et bona parentum fides attenditur, cum, *ex cap. 3 de cland. disp.*, fuerunt denunciationes aut banna praemissa, vel ab ecclesiastica auctoritate dispensata. Haec autem duo, nempe, publica probabilis credulitas et bona fides saltem unius coniugis debent in facto copulari, quia id exigitur a citatis canonibus et a communi doctorum sententia. „

f) Così pure la S. Rota, *in decis. 668, p. 19 Tom. II:* " Non obstat quod dictum matrimonium inter praefatos coniuges legitime ac valide contractum non fuerit, utpote celebratum coram Curato loci Grilionis, qui non erat proprius parochus alicuius ex dictis contrahentibus, et sic contra formam a Concilio Tridentino praescriptam in sess. 24 cap. 1 de reform. Siquidem cum hodie principaliter non agatur de dissolvendo foedere matrimonii inter coniuges contendentes de illius nullitate seu validitate, extraneae ac prorsus supervacaneae visae sunt DD. quaestiones quae inter utrimque scribentes lato calamo agitabantur ad substinendam validitatem et respective ad suadendam clandestinitatem supradicti matrimonii ob assistentiam proprii aut alieni parochi; cum in praesenti in quo de matrimonii veritate et validitate incidenter agitur ad solum effectum legitimationis prolis et successionis leviores sufficiant probationes „ E prova questo asserto coll' autorità di molti DD. e di non poche altre decisioni rotali; e poi prosegue: " Quinimo sat est solum matrimonium putativum, dummodo adsit bona fides coniugum, vel alterius ipsorum, et dummodo in gradu prohibito contractum non sit. „

g) Gli stessi codici civili ammettono il matrimonio putativo come bastevole alla legittimazione della prole ed alle successioni. Così il codice italiano, art. 116: " Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli. Se un solo dei coniugi

sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili se non in favore di lui e dei figli. „. Così pure nei codici francese, art. 201; spagnuolo, art. 69; germanico, § 1699.

h) Nel caso fu dimostrato come nessun dubbio era sorto sulla invalidità del matrimonio Tomassini e Biedermann, durante la loro vita, ed era ritenuto da tutti come valido. Ma oltre a ciò, furono prodotti documenti che dimostravano la condizione di vaga della Biedermann quando contrasse con Tomassini. Giacchè ella, domiciliata a Kertch durante la vita del primo marito, morto questo, abbandonò quel domicilio e stette in parecchi luoghi senz' animo di dimorarvi. Prima del Matrimonio era in Francia. Per tutte queste ragioni la S. C. giustamente decise come sopra.

IV.

Circa i diritti di un parroco coadiutore che esercita da sè la cura.

Drepanen. Iurium parochialium — 22 Agosto 1908 — La città di Trapani, un tempo soggetta al Vescovo di Mazara in Sicilia, aveva tre parrocchie, la precipua delle quali era nella chiesa arcipretale di S. Pietro, ed oltre il rettore arciprete avea un cappellano curato porzionario che partecipava col rettore al regime delle anime. Aveva pure più altri cappellani addetti alla celebrazione delle messe,

Nel 1737 Clemente XII colla bolla *Inter desiderabilia* elevò la detta chiesa a Collegiata, dove costituì l' arciprete prima dignità *cum omnimoda cura animarum*, ed il cappellano curato, canonico decano, il quale dovea coadiuvare l' arciprete *assidue ac eisdem modo et forma quibus antea uti capellanus portionarius forsan nuncupatus... ante huiusmodi erectionem existebat.* Vi aggiunse altri nove canonici che per turno doveano pure coadiuvare l' Arciprete.

La bolla medesima assegnò all' Arciprete annue onze siciliane 40 (L. 510), al decano onze 20 (L. 255). Per distribuzione all' Arciprete onze 8 (L. 102) ed al decano onze 4 (L. 51). A ciascun Canonico assegnò annue onze 10 (L. 51), e per distribuzioni, L. 100.

Dei nove canonici coadiutori, tre ultimi aveano prebenda propria per nuova fondazione. I primi sei, non potendo vivere col meschino assegno predetto, furono ridotti a due. — Nel 1781, in virtù della prammatica sanzione del Vicerè di Sicilia, abolite le congrue parrocchiali, fu obbligato il Municipio a pagare annue onze 130 (L. 1637.50).

Vacato il decanato, il dì 30 marzo 1901, previa la dispensa apost. dal concorso, fu nominato a quel beneficio il sac. Salvatore Viacava,

il quale ha esercitato sempre il suo officio con assiduità. — L' Arciprete però, Leonardo Calvino, non volea riconoscere in lui altra prerogativa che quella di coadiutore, comune col resto dei canonici. Dippiù voleva escluderlo dalla partecipazione degl' incerti, e voleva dargli l' assegno di L. 306, non già di L. 363, secondo l' assegno del municipio, elevato per l' abolizione delle decime, come chiedeva il decano; e delle prestazioni pagate già dal detto Municipio nelle mani dell' Arciprete per gli anni decorsi, questi ricusava il pagamento al decano.

Costui si rivolse alla S. Sede per essere reintegrato dei suoi diritti e soddisfatto dei suoi crediti. La S. C. rimandò la decisione al Vescovo; ma non avendo questi potuto decidere, la cosa fu portata ai pieni comizii della S. C. del dì 22 agosto 1808, coi dubbii:

I. An canonicus decanus in Collegiata ecclesia S. Petri institutus in adiutorium Archipresbyteri haberi debeat ut verus parochus, vel potius ut simplex coadiutor dependens a nutu Archipresbyteri in casu.

II. An et qua proportione decanus participare debeat de incertis paroeciae et qua quantitate de assignatione municipali libell. 1397 22 in casu.

III. An et quae summae solvendae sunt ab Archipresbytero Calvino favore decani Viacava in casu.

E dopo maturo esame la S. C. decise:

Ad I. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad II. In divisione dictorum fructuum et proventuum canonico decano spectare portionem dimidio minorem ea quae spectat archipresbytero.

Ad III. In supradicta mensura decanum ius habere ad redituum et proventuum portionem a die captae canonicae possessionis sui decanatus.

E giustamente; imperocchè:

a) Quanto al primo dubbio, le parole della Bolla *Inter desiderabilia* di Clemente XII davano al can. decano quelle stesse attribuzioni che prima si aveva il cappellano porzionario. Ma, benchè non si fosse potuto avere il titolo originario della fondazione dell' antica parrocchia, pure dai documenti della cura che si conservano in archivio si dimostra chiaramente che il detto cappellano porzionario era un vero curato che nell' esercizio delle sue funzioni non avea bisogno della delegazione dell' Arciprete, benchè dovea essere a questo secondo.

b) Infatti si trova che nei libri dei matrimonii, è firmato il cappellano col nome di parroco nella stessa guisa che si trova firmato l' Arciprete, a differenza degli altri cappellani, i quali firmavano colla giunta *de licentia Archipresbyteri* o *parochi*. — Si trova che il Vicario Generale delegava officii della cura sì all' arciprete e sì al cappellano curato. — Si trova che le fedi parrocchiali erano da entrambi intestate e firmate, e talvolta anche dal solo cappellano curato. —

Si trova che nel Sinodo, dopo i parrochi titolari, va segnato il nome del cappellano curato di S. Pietro col titolo di *parochus archipresbyteralis urbis Drepani.* — Si trova che anche nelle altre due primitive parrocchie fondate in Trapani vi erano due curati, uno *principale parroco*, e l' altro *secondo parroco.*

c) Dopo la elevazione di quella chiesa a collegiata, le stesse cose trovansi negli archivi riguardanti il can. decano; ed oltre a ciò il decanato si conferisce per concorso, e nelle vacanze si sostituisce l' economo spirituale: cose tutte che dimostrano come il can. decano sia vero parroco che può da se esercitare gli officii parrocchiali e delegarli anche ad altri, sempre dopo l' arciprete.

d) In riguardo al secondo dubbio, la S. C. giustamente si è attenuta alla bolla di erezione della collegiata, la quale di tutti i proventi della cura assegnò al can. decano una metà di quello che attribuì all' arciprete.

e) In ordine al terzo dubbio, a buon diritto il can. decano reclamava i proventi a sè dovuti dal tempo nel quale gli fu dato il possesso del beneficio, che il municipio aveva pagato all' arciprete.

V.

Se, dismembrata una parrocchia, debbano anche dismembrarsi dalla matrice i pii legati di beneficenza.

Bergomen. Legatorum piorum — 22 Agosto 1908 — Con decreto del 31 ottobre 1878 il Vescovo di Bergamo fondò una nuova parrocchia dal titolo di S. M. delle Grazie, con territorio in gran parte smembrato dalla parrocchia di S. Alessandro *in Colonna*, ed in poca parte dall' altra parrocchia di S. Anna *in Borgo Palazzo.*

La parrocchia di S. Alessandro in Colonna era ricca di pii legati di beneficenza: di questi non s' era fatta parola nel decreto di erezione della nuova parrocchia. Due parrochi di S. M. della Grazie, predecessori dell' attuale, parvero aver mosso dei lamenti per essere stati esclusi dai detti legati. L' attuale parroco Agostino Mussitelli fece formale istanza al Vescovo chiedendo: " 1.° doversi ammettere la parrocchia filiale di S. Maria Immacolata alla partecipazione proporzionale delle beneficenze e dei legati di culto che già esistevano, all' epoca della sua separazione, nelle matrici (*cioè di S. Alessandro e di S. Anna*); 2.° dovere perciò i parroci delle matrici passare al parroco della filiale il corrispondente capitale, che renda frutti proporzionati ai diritti della filiale; 3.° essere obbligo delle ma-

trici offrire alla filiale un compenso da determinarsi per i danni patiti sinora per la esclusione diuturna dalla beneficenza ecc. „

Il Vescovo propose un componimento *de bono et aequo* ai due parrochi. Quello della matrice annuiva colla condizione però che la transazione dovesse durare colla sua vita, non volendo recar pregiudizio ai successori. Questa condizione non fu voluta accettare dal Mussitelli, ed il Vescovo deferì la vertenza a questa S. C.

La causa fu trattata con allegazioni d' ambe le parti il dì 22 agosto 1908 e col dubbio :

An, quomodo et qua portione paroecia S. Mariae Immaculatae Gratiarum sit admittenda ad participationem piorum legatorum in casu.

La risoluzione fu :

Prouti proponitur, negative, ed ad mentem.

Si può raccogliere :

a) Allorchè si mutano i confini di una parrocchia, i legati pure di beneficenza, generalmente parlando, devono dividersi affinchè sia osservata la volontà dei benefattori. Si ascolti il Lucidi (*de Visit. SS. LL., Vol. I, p. 31, n. 20*) : " Piorum legatorum fundatores solent saepenumero praecipere, ut eorumdem legatorum fruitio iis determinatis personis adtribuatur, quae in aliqua dioecesi vel parochia commorentur. Iamvero si accidat, ut dioeceseos parochiaeve fines ita commutentur, ut illarum incolae ad alias diocceses vel parochias a testatore non designatas transitum faciant, aut contra incolae dioeceseon vel parochiarum a fundatore non vocati dioecesibus vel parochiis a testatore designatis coniungantur, quid iuris sequendum erit in adiudicanda legatorum fruitione ? Hoc in casu generaliter loquendo, confinium immutatio dispositioni testatorum nihil derogare dicenda est, adeoque ad legata consequenda incolae locorum vocatorum admittentur, veluti antea perinde ac nulla confinium immutatio contigisset ; quandoquidem sedulo inspiciendum est, quod in mente fundatur habuerit, minime vero quod posthac ex auctoritatis lege statutum fuerit.

" Id enim confirmatur ex declaratione S. Congr. Ep. et Reg. in *Bononien. — Super rev. Decr.* 26 Sept. 1856, in qua Dosius quidam incolis parochiae nuncupatae *De Leprosetti* ius reliquerat obtinendi locum, occasione infirmitatis, in quodam hospitali curationis habendae causa. Initio huiusce saeculi ab ea parochia incolae ex maxima parte seiuncti fuerant, ac parochiae S. Bartholomaei superadditi ; itaque hi ex decreto Archiepiscopi iure per Dosium relicto exuti fuerant. Demortuo Archiepiscopo, S. Bartholomaei parochus, cui maxima pars paroeciae *De Leprosetti* obvenerat, ius amissum apud S. Congr. persecutus est, et E.mi Patres, tametsi ab edito Archiepiscopo decreto

tantum temporis effluxisset, petitioni parochi reclamanti adnuendum esse censuerunt, iuxtaque mentem testatoris tot locorum in hospitali munerum antiquis incolis parochiae *Leprosetti* adiudicandum esse, quot eorumdem incolarum numero, facta proportione, responderet. Haud absimile exemplum praebet eadem S. C. in *Treien. Nomin.* 14 Dec, 1860 et 7 Febr. 1862; necnon in *Narnien. Subs. dot.* 15 Mart. 1861 ad 1 et 2. „

b) Così pure recentemente la S. C. del Conc. *in Bergomen. interpretationis ultimae voluntatis* 25 iun. 1904. Il testatore avea legato ai poveri della parrocchia di Tagliuno annue L. 400 in perpetuo, colla dichiarazione che la detta somma dovea essere distribuita ai poveri a mezzo del parroco locale *pro tempore*, senza ingerenza alcuna della Congr. di Carità, dell' autorità locale e governativa. Dismembrata la parrocchia di Tagliuno ed erettane una nuova di S. Maria *del Cividino*, il parroco di questa chiese una porzione del detto legato, e la S. C. rescrisse: " Diviso legato pro rata incolarum a die dismembrationis computandorum, distributionem faciendam esse ab unoquoque parocho pro suis respective pauperibus „ (v. *Monit. Eccl.* Vol. XVI, pag. 245).

c) Anche l' autorità civile ha giudicato in questo senso. In una causa simile della dioc. di Bergamo, trattandosi dell' assegno di L. 25.000 pei poveri della parrocchia di *Gazzaniga*, il parroco dell' altra parrocchia di *Fiorano-Sermonte*, dismembrata dalla prima, non avendo potuto colle buone ottenere parte di quel legato, ricorse alla Curia ed alla Prefettura, ed ambe le autorità, riconoscendo il buon diritto del ricorrente, costrinsero il parroco di Gazzaniga a fare partecipe quello di Fiorano-Sermonte del detto assegno.

d) Nè vale eccepire la prescrizione; giacchè qui trattasi di poveri che in diritto sono paragonati ai pupilli, per cui non corre la prescrizione.

e) La S. C., nel caso, è vero che ha risposto *negative* alla istanza del parroco di S. Maria delle Grazie; ma colla clausula: *prouti proponitur*. E vuol dire che la domanda nel suo complesso non si poteva accogliere interamente. Egli infatti chiedeva la parte di *tutti* i legati di culto e di beneficenza; ne chiedeva pure i capitali; ne chiedeva tutti gli arretrati. Or fa d' uopo considerare che alcuni legati erano o per chiese o per persone determinate; che alcuni erano amministrati dalla congregazione di carità o dalle fabbricerie civilmente riconosciute; che nel tempo di più che venti anni la parrocchia si era estesa oltre i confini che avea quella parte stralciata dalla matrice; che la parrocchia fu formata anche da una parte, benchè minore, dell' altra parrocchia di S. Anna in Borgo Palazzo, che non

avrebbe diritto a quei legati. Per tutte queste ragioni la S. C. vi ha aggiunto una *mente*, colla quale ha dato al Vescovo istruzioni e facoltà perchè, esaminato ciascun legato, provvegga secondo le circostanze con equità e giustizai.

S. Congregazione de' Riti

I.

Indulto di celebrare in mare pei Vescovi di America, Oceania ed Australia.

Americae, Oceaniae atque Australiae, — 30 Iun. 1908 — Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, clementer deferens supplicibus votis Sacrorum Praesulum ecclesiarum sive dioeceseon totius Americae, Oceaniae atque Australiae, privilegium benigne impertiri dignatus est, quo ipsi Rev.mi Sacrorum Antistites, quotiescumque Romam petituri sint, perdurante maritimo itinere, etiam in reditu, singulis diebus Sacrum in navi peragere valeant: dummodo locus ad hoc delectus nihil indecens aut indecorum praeseferat; mare sit adeo tranquillum, ut nullum prorsus adsit periculum effusionis sacrarum specierum e calice, et — si adsit — alter sacerdos superpelliceo indutus, Praesuli celebranti adsistat. Contrariis non obstantibus quibuscunque. Die 30 Iunii 1908.

S. Card. Cretoni *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

S. Giovanni Crisostomo vien costituito Patrono dei sacri oratori.

Urbis et Orbis — 8 Iul. 1908. — Quo congruus accedat cumulus solemnibus sacrisque pompis nuper expletis in honorem celeberrimi totius Ecclesiae Doctoris, Ioannis ob aureum eloquentiae flumen cognomento Chrysostomi, mox elapso saeculo decimoquinto, ex quo sanctus ipse Antistes exilio mulctatus iniuste, ac mala perpessus, supremum diem obivit; R.mus P. Hugo Athanasius Gaisser, ex Ordine Sancti Benedicti, Pontificii Graecorum Collegii moderator, vota depromens peculiaris Coetus eiusmodi honoribus Chrysostomo tribuendis in Urbe constituti, ac munere suo feliciter perfuncti, Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam Decimum sopplex rogavit, ut eundem Sanctum Doctorem christianae eloquentiae et coelestem sacrorum

concionatorum Patronum suprema auctoritate Sua declarare ac statuere dignaretur. Id siquidem fe. re. Leo Decimus tertius die quarta Iulii anno millesimo octingentesimo octogesimo quarto indubie praenunciaverat, sacros videlicet oratores in fidem ac tutelam collocando S. Ioannis Chrysostomi, Ecclesiae Doctoris, quem omnibus ad imitandum proponebat exemplar, utpote qui christianorum oratorum facile princeps, ob aureum eloquentiae flumen, invictum dicendi robur, vitaeque sanctitudinem summis laudibus ubique celebretur. Sanctitas porro Sua has preces ab infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto relatas peramanter excipiens, praeclarum Ecclesiae universae Doctorem decusque Sanctum Episcopum Ioannem Chrysostomum, oratorum sacrorum coelestem Patronum Apostolica auctoritate Sua declaravit et constituit; eumdemque quemadmodum cunctis fidelibus omnigenae virtutis, ita christianae eloquentiae ad imitandum exemplar sacris concionatoribus libentissime proposuit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 8 Iulii 1908.

S. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Aggiunzioni e variazioni nel Breviario e nel Messale Romano.

ADDENDA ET VARIANDA
IN DUABUS TABELLIS EXCERPTIS E RUBRICIS GENERALIBUS BREVIARII.

Duplicia secundae classis,
in quibus de simplicibus fit commemoratio tantum in Laudibus ;
de aliis uti in Rubricis.

Circumcisio Domini.

. . . . . .

Purificatio B. M. V.
Visitatio B. M. V.
Nativitas B. M. V.
Festum Septem Dolorum B. M. V. (Dom. III Sept.).
Solemnitas SS.mi Rosarii B. M. V.

. . . . . .

Duplicia maiora per annum,
quae aliis duplicibus minoribus praeferuntur.

Transfiguratio Domini.

. . . . . .

Festum Septem Dolorum B. M. V. (Feria VI post Dom. Passionis).
Commemoratio B. M. V. de Monte Carmelo.

. . . . . .

VARIANDA IN CATALOGO FESTORUM,
QUAE UTI PRIMARIA VEL SECUNDARIA ETC.

Festa secundaria.

§ II. *Duplicia secundae classis.*

estum SS.mi Nominis Iesu.

. . . . . .

estum Septem Dolorum B. M. V. (Dom. III Septembr.).
olemnitas SS.mi Rosarii B. M. V.

. . . . . .

§ III. *Duplicia maiora*

Exaltatio S. Crucis.
Festum Septem Dolorum B. M. V. (Feria VI post Dom. Passionis).
Commemoratio B. M. V. de Monte Carmelo.

. . . . . .

RUBRICA REFORMANDA IN BREVIARIO ET MISSALI ROMANO.

Dominica III Septembris. Deleatur integra Rubrica: " Impedita... post Dom. III Septembris. „. Eius loco substituatur sequens: " Hac Dominica si occurrat festum nobilius, tamquam in sede propria celebretur festum B. V. M. Perdolentis prima sequenti die, non impedita a festo nobiliori, ac translato Duplici maiori, vel Doctoris Ecclesiae; de Duplici vero minori vel semiduplici occurrente fiat tantum commemoratio iuxta Rubricas „.

RUBRICA REFORMANDA IN BREVIARIO

Dominica infra Octavam Nativitatis B. M. V.: " Si haec Dominica immediate sequatur festum Nativitatis. Vesperae dicuntur integrae de ipsa Nativitate sine commemoratione SS.mi Nominis Mariae. Si hac Dominica occurrat festum nobilius, eo anno festum SS.mi Nominis celebretur die duodecima Septembris, tamquam in sede propria, uti notatur in Martyrologio. Sicubi vero die duodecima occurrat festum nobilius, Officium SS.mi Nominis Mariae transferatur in primam diem liberam iuxta Rubricas „.

SS.mus Dominus Noster Pius PP. X, referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, suprascriptas additiones et variationes inserendas Breviario et Missali Romano benigne approbare dignatus est. Die 8 Iulii 1908.

S. Card. CRETONI, *Praef.*
D. PANICI, Archiep. Laodic., *Secr.*

Nuove lezioni storiche nella festa di S. Bonaventura.

DIE XIV IULII

S. Bonaventurae Episc. Conf. et Eccl. Doct.

Duplex.

Omnia de Communi Conf. Pont. praeter sequ.

In Utrisque Vesperis. Ad Magnificat. Ant. *O Doctor..... Beate Bonaventura.*

Oratio. *Deus, qui populo tuo.*

In I. Nocturno. Lect. *Sapientiam* de Communi Doct.

In II. Nocturno.

Lectio IV. Bonaventura, Balneoregii in Etruria natus, a lethati morbo adhuc puer, beati Francisci precibus, cuius religioni, si convaluisset, voto matris dicatus fuerat, evasit incolumis. Itaque adolescens, Fratrum Minorum institutum amplecti voluit, in quo ad eam doctrinae praestantiam Alexandro de Ales magistro pervenit, ut septimo post anno Parisiis magisterii lauream adeptus, libros Sententiarum publice summa cum laude sit interpretatus, quos etiam praeclaris postea commentariis illustravit. Nec scientiae solum eruditione, sed, et morum integritate, vitaeque innocentia, humilitate, mansuetudine, terrenarum rerum contemptu et coelestium desiderio mirifice excelluit: dignatus plane, qui tamquam perfectionis exemplar haberetur, et a beato Thoma Aquinate, cui summa caritate coniunctus erat, sanctus appellaretur. Is enim, cum sancti Francisci vitam illum scribentem comperisset: *Sinamus*, ait, *sanctum pro sancto laborare.*

Lectio V. Divini amoris flamma succensus, erga Christi Domini passionem, quam iugiter meditabatur, ac Deiparam Virginem, cui se totum devoverat, singulari ferebatur pietatis affectu: quem in aliis etiam verbo et exemplo excitare, scriptisque opusculis augere summopere studuit. Hinc illa morum suavitas, gratia sermonis, et caritas in omnes effusa, qua singulorum animos sibi arctissime devinciebat. Quamobrem vix quinque et triginta annos natus, Romae summo omnium consensu Generalis Ordinis Minister electus est: susceptumque munus per duodeviginti annos admirabili prudentia gessit ac laude sanctitatis. Plura constituit regulari disciplinae et amplificando Ordini utilia; quem una cum aliis Ordinibus mendicantibus adversus obtrectatorum calumnitas feliciter propugnavit.

Lectio VI. Ad Lugdunense Concilium a beato Gregorio Decimo accersitus, et Cardinalis Episcopus Albanensis creatus arduis Concilii rebus egregiam navavit operam: qua et schismatis dissidia composita sunt, et ecclesiastica dogmata vindicata. Quibus in laboribus, anno

aetatis suae quinquagesimo tertio, salutis vero millesimo ducentesimo septuagesimo quarto, summo omnium moerore decessit, ab universo Concilio, ipso praesente Romano Pontefice, funere honestatus. Eum Xystus quartus plurimis maximisque clarum miraculis in Sanctorum numerum retulit. Multa scripsit, in quibus summam eruditionem cum pietatis ardore coniungens, lectorem docendo movet; quare a Xysto quinto Doctoris Seraphici nomine merito est insignitus.

In III. Nocturno. Homilia in Evang. *Vos estis sal terrae*, de Communi Doct. 3.° loco.

URBIS ET ORBIS

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, libenter deferens supplicibus votis plurium Sacrorum Antistitum, praeeunte E.mo D.no Cardinali Antonio Agliardi Episcopo Albanensi, a R.mo P. Magistro Generali Ordinis Minorum Conventualium humillime depromptis, suprascriptas Lectiones secundi Nocturni, quibus Franciscales Familiae iamdudum utuntur in festo S. Bonaventurae, Cardinalis Episcopi Albanensis, Lectionibus historici substituendas mandavit, quae nimium ieiunae modo habentur de ipso Seraphico Doctore in Breviario Romano. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 22 Iulii 1908.

S. Card. Cretoni *Praef.*

† D. Panici, Arch. Laod., *Secr.*

IV.

Si deve l' anniversario per l' ultimo defunto Vescovo, non pel defunto Amministratore.

Fulden. — 22 Iul. 1908 — In Relatione status ecclesiae Fuldensis Sacrae Congregationi Concilii die 8 Mai 1908 exhibita sequens invenitur Postulatum Sacrorum Rituum Congregationem pro opportuna declaratione seu sanatione trasmissum; nimirum:

Hodiernus Episcopus Fuldensis exponit, post mortem Georgii Ignatii Homp, qui a sede Fuldensi ad sedem archiepiscopalem Friburgensem anno 1898 translatus fuerat, retenta administratione tantum dioecesis Fuldensis, anniversarium, quod iuxta Caeremoniale Episcoporum pro ultimo defuncto Episcopo celebrandum est, celebrandum fuisse pro dicto Episcopo Georgio Ignatio, quamvis administrator tantum erat, dum in ipso ad suam novam sedem itinere moreretur. Pro Episcopo vero, qui ultimus in sede Fuldensi mortuus erat, sc. Iosepho Weyland anniversarium fundatum persolutum quidem fuit, non tamen illud quod Caeremoniale Episcoporum postulat. Unde petit,

ut Sacra Congregatio, si quid in hac re praestandum adhuc sit, declarare vel sanare benigne velit.

Sacra porro Rituum Congregatio, exquisitis tum Commissionis Liturgicae tum alterius ex suis Consultoribus suffragiis, attentis expositis una cum specialibus informationibus ex officio assumptis, reque accurato examine perpensa, ita rescribendum censuit: *Pro declaratione seu sanatione in casu, facto verbo cum Santissimo et prout Ipsi placuerit.*

Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum relatis, Sanctitas Sua petitam declarationem seu sanationem indulgere dignata est, supplendo de thesauro Ecclesiae et imposito tamen onere hodierno Episcopo Fuldensi applicandi unam Missam lectam pro anima Episcopi Iosephi Weyland. Die 22 Iuii 1908.

S. Card. Cretoni, *Præf.*
D. Panici, Archiep. Laodicen. *Secretarius.*

V.

Si elevano al rito doppio maggiore le feste de' Ss. Ambrogio e Carlo pei suffraganei della Provincia di Milano.

Prov. Eccl. Mediolanensis — 26 Aug. 1908 — Provinciae ecclesiasticae Mediolanensis Episcopi in Concilium Provinciale VIII, E.mo D.no Andrea Ferrari Metropolita Praeside, nuperrime congregati, quo firmior posteritati tradatur iucunda memoria et recordatio Patrum et ipsius Concilii, cum magna animarum consensione et devotione, ad maiorem Dei gloriam et eiusdem Provinciae bonum promovendum celebrati, praeter cetera quae ad finem sibi propositum maxime convenire existimantes decreverunt, Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X supplicia vota enixasque preces porrigere statuerunt, ac reapse porrexerunt, ut Apostolica auctoritate interveniente, quo illa ecclesiae Metropolitanae Lumina et Sidera flammantia Ambrosius et Carolus ecclesiis quoque Suffraganeis per solemniorem cultum et ritum liturgicum novo effulgeant splendore. Hinc reverenter expostularunt, ut festa utriusque Sancti Episcopi et Confessoris ad ritum duplicem maiorem evecta, eisdem suffraganeis ecclesiis, de Apostolica benignitate concedantur. Sanctitas porro Sua, referente subscripto Sacrorum Rituum Congregationis Segretario, has preces peramanter excipiens, petitam festorum Sanctorum Ambrosii Episc. Conf. et Eccles. Doct. et Caroli Episc. Conf., ad ritum duplicem maiorem elevationem dioecesibus Provinciae ecclesiasticae Mediolanensis Suf-

fraganeis indulgere dignata est; servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 26 Augusti 1908.

F. M. G. Card. Gotti, *Prefetto*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

Si concede la indulg. plen. toties quoties *nella festa della B. M. V. della Mercede per la visita delle chiese di Religiosi, delle Religiose e delle Confraternite di questo titolo.*

Beatissimo Padre,

Fr. Pietro Nolasco Oro, Procuratore generale de' Mercedari, per secondare le divote richieste dei Religiosi del suo Ordine, come pure per far accrescere sempre più la divozione verso la Madonna SS.ma della Mercede, prostrato ai piedi di V. S., supplica umilmente che si degni concedere l'indulgenza plenaria, applicabile anche ai defunti, da lucrarsi dai primi vespri al tramonto del sole del giorno 24 Settembre, festa di Maria SS.ma della Mercede, *ogni volta* che i fedeli confessati e comunicati visiteranno divotamente qualunque chiesa o pubblico oratorio dei Religiosi e delle Monache, tanto calzati che scalzi, del Terz' ordine e delle Confraternite, ed ivi pregheranno secondo l'intenzione della S. V.

Che della grazia ecc.

SS.mus D. N. Pius PP. X in audientia habita die 10 Augusti 1904 ab infrascripto Card. Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 10 Augusti 1904.

A. Card. Tripepi, *Prefetto.*
Pro R. P. D. Diomede Panici, Archiep. Laodic. *Secr.*
J. M. C. Coselli *Substitutus.*

II.

Indulg. di 300 giorni alla giaculatoria: Madre di amore, di dolore e di misericordia, pregate per noi.

Très Saint Père,

Edouard Thomas, Vicaire général de Paris, humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, La supplie de daigner accorder une indulgence à la récitation de cette invocation: *Mater amoris, doloris et misericordiae, ora pro nobis.*

Et que Deu etc.

Ex audientia SS.mi, die 14 Maii 1908.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. X benigne concessit, ut christifideles quoties corde contrito ac devote supra relatam invocationem recitaverint, toties indulgentiam trecentorum dierum, defunctis quoque applicabilem, lucrari valeant. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 30 Maii 1908.

S. Card. Cretoni *Praef.*

† Diomedes Panici, Arch. Laod.. *Secr.*

III.

Indulg. di 300 giorni ad una piccola preghiera pei moribondi.

Très Saint Père,

Le Père Picon, de la Compagnie de Jésus, ancien Supérieur des Missions du Canadà actuellement à Paris, humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, la supplie de daigner attacher une indulgence à la récitation de la prière suivante dont il a expérimenté la puissante efficacité près des mourants, obtenant par son moyen un grand nombre de conversion:

O Cœur d' amour, je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma faiblesse, mais j' espère tout de vos bontés (1).

(Bienh. Marguerite Marie).

(1) O Cuor di amore, io pongo tutta la mia confidenza in Voi, perchè temo tutto della mia debolezza; ma spero tutto dalla vostra bontà.

Hanc invocationem ex corde recitantibus indulgentiam trecentorum dierum in Domino concedimus.

Die 30 Maii 1908.

PIUS PP. X.

Praesenti Rescripti authenticum documentum exhibitum fuit huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae, e Secreteria eiusdem S. Congregationis, die 3 Iunii 1908.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

IV.

Indulg. di 300 giorni ad una preghiera allo Spirito Santo.

Très Saint Père,

Le Supérieur du Collège de Blackrock, près Dublin (Irlande), fondé et dirigé par la congrégation du S. Esprit, humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, La supplie d' attacher une indulgence de 300 jours, applicable aux defunts, à la recitation une fois par jour de la prière suivante au Saint Esprit (*quocunque idiomate*): (1).

" O Saint Esprit, Divin Esprit de lumière et d' amour, je vous consacre mon intelligence, mon coeur et ma volonté, tout mon être pour le temps et l' éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à Vos célestes inspirations et à l' enseignement de la Sainte Eglise catholique, dont vous êtes le guide infaillible ; quae mon coeur soit toujours enflammé de l' amour de Dieu et du prochain ; que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine, et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de Notre Seigneur et Sauveur Jèsus Christ, à qui avec le Père et vous soient honneur et gloire à jamais. Ainsi soit-il „.

Indulgentiam tercentorum dierum iuxta preces in Domino concedimus.

Die I Iunii 1908.

PIUS PP. X.

---

(1) O Spirito Santo, Spirito Divino di luce e di amore, io Vi consacro la mia intelligenza, il mio cuore e la mia volontà, tutto me stesso pel tempo e per la eternità. La mia intelligenza sia sempre docile alle Vostre celesti inspirazioni ed all' insegnamento della Chiesa Cattolica, di cui Voi siete la guida infallibile ; il mio cuore sia sempre infiammato dell' amor di Dio e del prossimo ; la mia volontà sia sempre conforme alla volontà divina, e tutta la mia vita sia una imitazione fedele della vita e delle virtù del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, al quale, insieme col Padre e con Voi, siano onore e gloria per sempre ! Così sia !

Praesentis Rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 5 Iunii 1908.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*
Giuseppe Can. Coselli *Sostituto.*

V.

Indulgenze per l' adorazione del SS. Sacramento.

Très Saint Père.

L' Archevêque de Porte au Prince, humblement posternè aux pieds de Votre Saintetè, La supplie d' accorder, pour exciter davantage encore les fidèles à manifester leur respect à l' ègard de l' adorable Eucharistie que les pratiques suivantes soient enrichiès desindulgences ci-après, applicables aux âmes du Purgatoire :

1.° Pour quiconque rècitera, *quovis idiomate*, devant le St. Sacrement rentermè dans le Tabernacle, l' invocation : *Jésus, mon Dieu, je vous adore ici présent dans le Sacrement de votre amour !* 100 jours d' indulgence *toties quoties.*

2.° Pour quiconque recitera la même invocation en adorant à deux genoux le St. Sacrement exposè solennellement, 300 jours *toties quoties.*

3.° Pour quiconque fera un acte extèrieur de rèvèrènce en passant près d' une église ou oratoire où le St. Sacrement est conservè, 100 jours *toties quoties.*

Et que Dieu.....

Iuxta preces in Domino.

Die 28 Iunii 1908.

PIUS PP. X.

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae, ex eadem Secretaria, die 3 Iulii 1908.

Ios. M. Can. Coselli, *Substitutus.*

VI.

Indulgenze di 300 giorni alla giaculatoria : Sacro Cuore di Gesù, io credo al vostro amore per me.

Très Saint Père.

Le pètre G. Braillard, aumônier des Raligieuses de la Visitation, dans le diocèse de Bordeaux, humblement prosterné aux pedes di

Votre Sainteté, La supplie de daigner accorder une indulgence à tous les fidèles qui réciteront l'invocation suivante: *Cœur Sacré de Jèsus, je crois à votre amour pour moi.*

Et que Dieu etc.

Ex audientia SS.mi, die 29 Iulii 1907.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. X universis christifidelibus, quoties praefatam invocationem corde saltem contrito ac devote recitaverint, indulgentiam trecentorum dierum, defunctis quoque applicabilem et in perpetuum valituram, benigne concessit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 18 Iulii 1908.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Arch. Laod., *Secretarius.*

VII.

Si concede facoltà ai Sacerdoti ascritti alla Lega Sacerdotale Eucaristica di benedire le corone colle indulgenze dei Crocigeri.

Beatissimo Padre,

Il direttore Generale della Lega Sacerdotale Eucaristica, prostrato ai piedi di V. S., umilmente supplica perchè alle altre facoltà benignamente concesse ai sacerdoti ascritti alla prefata Lega voglia degnarsi aggiungere anche quella di benedire le corone colle indulgenze dette dei PP. Crocigeri.

Che ecc.

Ex Audientia SS.mi
Die 15 Septembris 1908.

SS.mus, auditis expositis, benigne annuit pro gratia petita. Contrariis quibuscumque minime obstantibus. In quorum fidem etc.

Casimirus Card. Gennari.

Vicariato di Roma

Si approva lo Statuto della Direzione diocesana di Roma per l'azione cattolica.

Visto il Nostro decreto in data 10 gennaio 1907, col quale s'istituiva la Direzione diocesana per l'azione cattolica in Roma, e si dava facoltà alla Direzione stessa di compilare il proprio Statuto da presentarsi poi alla Nostra approvazione;

Visto ed esaminato il progetto di Statuto che ci viene proposto dalla Direzione stessa;

Noi colla Nostra autorità ordiniamo ed approviamo il suddetto Statuto che consta di 20 articoli, e ne ordiniamo l' esatta osservanza.

Dato in Roma dalla sede del Vicariato, il 25 Aprile 1908.

PETRUS RESPIGHI, *Card. Vic.*
FRANCISCUS Can. FABERI, *Secret.*

All' approvazione del diletto figlio Nostro, il Signor Cardinale Vicario, aggiungiamo anche la Nostra, e vogliamo che questi Statuti della Direzione diocesana servano di norma fondamentale per tutta l' azione cattolica in Roma, derogando a tale scopo a qualunque facoltà e privilegio che potesse invocarsi in contrario anche degno di speciale menzione.

Dal Vaticano, li 9 Maggio 1908.

PIUS PP. X.

STATUTO DELLA DIREZIONE DIOCESANA DI ROMA.

Art. 1.°—La Direzione Diocesana costituita il 10 gennaio 1907 con decreto dell' E.mo Card. Vicario di Sua Santità, in base alle norme fondamentali per l' azione cattolica diocesana stabilite dalla Santa Sede, ha per iscopo di promuovere, reggere e coordinare l' azione cattolica in Roma.

Art. 2.° — La Direzione Diocesana è tenuta a mettersi ed a mantenersi in costante relazione con le Unioni Cattoliche Italiane: Popolare, Economico Sociale, ed Elettorale, e con il Consiglio Superiore della Società della Gioventù Cattolica Italiana, per aiutarli efficacemente a conseguire i loro scopi generali e per cooperare al maggiore sviluppo dell' azione cattolica in Italia.

Art. 3.° — La Direzione Diocesana è composta di 24 membri che restano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio come agli Art. 14°, 15° e 16°, e sono rieleggibili.

Fra questi verranno scelti: un Presidente, quattro Vice-presidenti (uno ciascuna sezione), due Segretari, un Tesoriere.

Art. 4.° — La rinnovazione delle cariche della Direzione ha luogo ogni due anni, dopo l' adunanza generale, di cui all' Art. 14.°.

La rielezione è ammessa.

Art. 5.° — L' assistente ecclesiastico della Direzione Diocesana è nominato dall' E.mo Card. Vicario. Ha diritto d' intervenire a tutte le adunanze ordinarie e straordinarie, tanto della Direzione e delle sezioni, quanto generali, ed ha facoltà di sospendere qualsiasi deliberazione per riferirne all' E.mo Card. Vicario.

Non ha voto deliberativo.

Art. 6.° — La Direzione Diocesana si divide in quattro sezioni:

a) Sezione per la Unione Popolare,

b) Sezione per la Unione Economico-Sociale,

c) Sezione per la Unione Elettorale,

d) Sezione per la Società della G. C. I.,

ciascuna delle quali si compone di sei membri, e corrisponde ai centri nazionali di cui all' Art. 2.°

Art. 7.° — L' ordine di precedenza dei Vice-presidenti è dato dall' ordine delle sezioni come all' Art. 6.°

Art. 8.° — Ciascuna sezione dovrà riferire alla Direzione le deliberazioni prese, che diverranno esecutive dopo l' approvazione della Direzione stessa, tranne il caso d' urgenza, in cui le deliberazioni dovranno soltanto essere ratificate.

Il Presidente della Direzione avrà il diritto d' intervenire alle adunanze di ciascuna sezione e si avrà voto deliberativo.

Gli atti di ciascuna sezione saranno firmati dal Presidente della Direzione e da quello della sezione.

Art. 9.° — La Direziene Diocesana si adunerà ordinariamente non meno di una volta al mese, e straordinariamente tutte le volte che lo crederà opportuno il Presidente, o che ne verrà fatta domanda da un quarto dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei membri della Direzione, salvo i casi d' urgenza da pronunziarsi dall' ufficio di presidenza.

In ogni caso le deliberazioni son prese a maggioranza assoluta di voti fra i presenti.

Art. 10.° — Oltre alle adunanze ordinarie e straordinarie dei suoi membri di cui all' Art. 9° ed a quella generale biennale per le elezioni di cui all' Art. 14°, la Direzione Diocesana terrà, secondo le circostanze, adunanze di tutti i Presidenti delle associazioni cattoliche aderenti, e almeno una volta l' anno riunirà in assemblea generale i soci appartenenti a tutte le associazioni suddette.

Art. 11.° — La Direzione Diocesana curerà che nel territorio di ogni parrocchia sorga qualche associazione cattolica.

Le Associazioni di carattere strettamente parrocchiale sono sotto la speciale dipendenza del parroco.

Art. 12.° — Tutte le associazioni cattoliche, qualunque sia il loro scopo ed il loro nome, e che abbiano il loro statuto approvato dall' Autorità Ecclesiastica, pure rimanendo libere nella esplicazione del loro programma speciale, debbono aderire alla Direzione Diocesana.

Questa adesione importa l' obbligo:

a) di mantenere con la Direzione continuate relazioni e di concorrere a cooperare all' attuazione di quanto essa crederà di proporre;

b) di inviare ogni anno una relazione del proprio operato;

c) di contribuire per le spese diocesane e generali una quota annua non inferiore a lire dieci.

Soltanto le associazioni, che avranno adempiuto a questi doveri, avranno il diritto di partecipare all' adunanza biennale per l' elezione dei componenti la Direzione Diocesana.

Art. 13.° — Nessuna associazione cattolica potrà promuovere azioni o manifestazioni di carattere generale senza la preventiva approvazione della Direzione Diocesana.

Art. 14.° — Per l' elezione dei membri della Direzione Diocesana uscenti di carica per compiuto quadriennio, si convocheranno in assemblea generale i Presidenti delle associazioni cattoliche aderenti.

I membri della Direzione Diocesana che sono Presidenti di qualche associazione particolare potranno delegare il loro voto, come tali, a persona di loro fiducia appartenente all' associazione cui presiedono.

I Presidenti che non possono intervenire all' adunanza potranno delegare nel medesimo modo il loro voto.

Art. 15.° — L' elezione viene fatta con quattro votazioni, una per ciascuna sezione, e scrivendo in ogni scheda tre nomi. Se dovesse eleggersi l' intera Direzione se ne scriveranno sei.

Alla elezione della sezione per l' Unione Popolare hanno diritto di prendere parte i Presidenti di tutte le associazioni cattoliche aderenti.

Alla elezione della sezione per l' Unione Economico-Sociale hanno diritto di prender parte i Presidenti di tutte le associazioni di carattere economico-sociale, ed i Presidenti delle varie opere o istituzioni cattoliche d' indole economica, nonchè i Presidenti di sezioni o commissioni che compiono un lavoro sociale anche in associazioni d' indole diversa. Alla elezione della sezione per la Unione Elettorale hanno diritto di prender parte i componenti l' ufficio di presidenza generale ed i Presidenti rionali della Unione Romana per le elezioni amministrative.

Alla elezione della sezione per la società della Gioventù Cattolica Italiana, hanno diritto di prender parte i Presidenti dei Circoli e delle Associazioni Giovanili aggregati alla Società della G. C. I. ed i Presidenti delle Sezioni Giovanili, di Associazioni o Comitati che siano aggregati alla suddetta Società.

Per le delegazioni del voto resta fissato quanto è stabilito nell' Art. 14°.

Risultano eletti per ciascuna sezione i tre che hanno riportato maggior numero di voti, essendo però il numero dei voti la metà più uno dei presenti

Occorrendo, si procederà ad una seconda votazione.

Art. 16°. — Sono eleggibili, per le sezioni delle tre Unioni, gli ascritti ad associazioni cattoliche aderenti, i quali abbiano compiuto venticinque anni di età. Sono eleggibili nella sezione per la Società della G. C. I. gli ascritti a circoli, o sezioni aggregati alla Società della G. C. I.

Art. 17°. — La direzione Diocesana provvede direttamente a surrogare i membri che per ragione qualsiasi cessassero dal loro ufficio prima del tempo stabilito.

Qualora contemporaneamente uscissero dalla Direzione più di sei membri, sarà convocata un' assemblea generale per procedere a forma dell' Art. 14° ad una elezione suppletiva.

Art. 18°. — I mezzi finanziari della Direzione Diocesana provengano :

a) dalle quote annue delle associazioni cattoliche aderenti ;

b) da offerte fisse e straordinarie.

Art. 19°. — Per reggere, promuovere e coordinare l'azione cattolica femminile nella Diocesi di Roma viene costituita una Commissione Diocesana di sei signore.

Tale Commissione sarà eletta dalle associazioni femminili e dalle sezioni femminili delle altre associazioni cattoliche, e sarà retta con le stesse norme che regolano la Direzione Diocesana.

Ad ogni adunanza della Commissione Diocesana femminile ha diritto d'intervenire l'Assistente Ecclesiastico ed il Presidente della Direzione, od un suo rappresentante.

Art. 20°. — Qualunque modificazione al presente statuto dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti la Direzione Diocesana in due adunanze ordinarie successive, e riportare la sanzione dell'Autorità Ecclesiastica.

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. — V. questo Vol. p. 816-822)

Articolo V.

Altre obbiezioni.

Obbiezione 3.ª — Sia pure che ogni sacerdote debba far qualche cosa per le anime; ma che poi debba attendere a questo soltanto, come dite voi, par che sia pretender troppo. Un medico, un avvocato avranno a dirsi cattivi, perchè, compiuti i doveri della professione, attendono ai loro poderi o ad altro?

Risp. — Come dite voi? — Ma non sapete, fratello carissimo, che quel che io dico, lo dicono quanti in diciannove secoli hanno profondamente studiata la natura del Sacerdozio Cattolico? Io non ho fatto che trascrivere alquante parole di pochi fra essi, e pregovi di rileggerle negli articoli precedenti, ed attentamente considerarne non solo il peso dell'autorità, ma ancora e più la forza e la evidenza delle ragioni.

Per altro non è meraviglia che a prima fronte sembri a molti esagerata cotesta esclusività di azione. Come dissi nell'Introduzione, una delle maggiori umane miserie si è che, a forza di vedere e continuare a vedere *ciò che si fa*, finiamo col quasi smarrire l'idea di

ciò che si deve fare. Con tutta ragione perciò il Ven. Cafasso dice che prima di tutto dobbiamo in noi stessi (massime se superiori o educatori di Chierici), riformare il concetto di buon sacerdote, penetrando ben addentro nella sua essenza. Se intenderemo bene che il sacerdote è un *uomo di Dio*, un *continuatore della missione salvatrice del Verbo Incarnato*, e quindi come un *altro Cristo;* cesserà di parerci pretensione eccessiva ch' egli si occupi *soltanto* della salute delle anime.

Osservammo che il fine unico, essenziale del nostro stato, far conoscere, cioè, amare e servire Iddio, è di sovrana importanza, di sterminata estensione, di somma difficoltà. Talchè se ogni sacerdote centuplicasse il suo tempo e le sue forze, sempre rimarrebbe per lui inesauribile quel fine.

Ma il moltiplicare se stesso non può essere che santo e meritorio voto di un cuore acceso di zelo!

Se dunque l' incarico affidatoci da G. Cristo è sì alto, sì vasto e sì difficile, e le nostre forze e il nostro tempo sì limitati; sarebbe mai ragionevole, sarebbe lecito spenderne una parte per procurare altri fini?

Abbia un sacerdote convertite tante anime quante ne convertì il Saverio: gli resta l' obbligo di convertirne ancora, se il può. Le abbia, anzi, o le trovi già convertite tutte: gli resta l' obbligo di aiutarle, con la parola di Dio e coi sacramenti, a conservarsi nella fede, a vivere secondo la fede, a progredire sempre in tutte le virtù.

Avendo, insomma, ogni sacerdote un fine propriamente inesauribile a rispetto delle sue forze, il limite della sua operosità non può trovarlo mai nel fine stesso; ma deve trovarlo solo nelle proprie forze. E giacchè non può dir mai: " ho fatto tutto quello che c' era da fare „; deve poter dire con verità: " ho fatto tutto quello che potevo fare. „ — Se il Saverio avesse continuato a vivere, e avesse cessato di operare pensando: *posso contentarmi della grande messe raccolta*, posso ormai riposare; il Saverio con ciò stesso sarebbe cessato di essere un buon Sacerdote. " Si cessa di essere ministro di Dio, dal momento che si cessa di operare „ (Massillon).

Troppo belle e troppo vere sono le parole del Frassinetti: " Ad un semplice sguardo che volgiamo all' intorno, vediamo un da fare immenso, che spaventa l' immaginazione. Al primo semplice sguardo conosciamo che quando può far di bene un ecclesiastico per la gloria di Dio e per la salute delle anime, è quasi un nulla al paragone di ciò che sarebbe a desiderarsi ch' egli potesse fare. Ella è una grazia che il nostro pensiero si acquieti e si riposi considerando che Dio è pienamente contento se ciascuno fa quel che può fare; e che, contento Dio, ciascuno di noi dev' esser pur contento e soddisfatto, nè

ha da bramare più in là. Ma appunto perchè possiamo ragionevolmente supporre che Dio sia contento di noi, ciascuno faccia *veramente* ciò che può fare „ *(Brevi parole ai sacerdoti fratelli).*

Un proprietario conduce i dieci operai che ha potuto trovare, e dice a cinque di loro: Andate nel mio giardino, eseguitevi questi e questi lavori. Dice agli altri cinque: Andate nel mio vasto campo e mietete il grano già maturo. Capisco che siete troppo pochi, e che perciò buona parte del ricolto andrà perduta. Ma farete quel che vi sarà possibile.

Se, recatosi nel giardino, trova forniti i lavori e gli operai in ozio, non si lagnerà di questi. Risponderebbero: ci avete assegnato il da fare; lo abbiamo terminato, e perciò riposiamo. Ma se, recatosi nel campo, trovasse che quegli altri cinque dopo breve lavoro si fossero messi in un riposo non necessario, con tutta ragione direbbe loro: Come? voi vedete che per la scarsezza del vostro numero si perderà tanta parte del grano, e volete riposare più del necessario? — Che cosa potrebbero essi rispondere?

Questa similitudine della vastità della messe e dello scarso numero degli operai, già si sa, fu pronunziata dal labbro di nostro Signore, appunto per significare la vastissima messe di anime affidata ai sacerdoti, e il numero di questi relativamente piccolo: *Messis quidem multa, operarii autem pauci* (Luc. X, 2). Non hanno avuto dunque ragione tanti sacri scrittori di chiamarli inescusabili di qualsiasi perdita di tempo, di qualsiasi occupazione estranea a quella affidata loro dal gran padrone del campo?

L'ufficio assegnato dalla divina provvidenza ad un medico, ad un avvocato ecc. si esaurisce con lavoro or più or meno limitato, perchè dee conseguire un fine pur esso limitato. Onde, se, compiuti davvero coscienziosamente i doveri professionali, supera loro del tempo, ben possono spenderlo in altro. La missione assegnata al Sacerdote, avendo un fine di estensione sterminata, inesauribile, esige un lavoro, non dirò già inesauribile (perchè l'uomo non ne è capace), ma che si estenda a tutto il potere di lui (1).

Ogni tempo dunque ogni energia che spendiamo in altro, sono tempo ed energia rubati al conseguimento dell'immenso e sovrumano fine del nostro stato. " Gesù Cristo venne al mondo *non ad altro* che ad accendere il fuoco del divino amore... E il sacerdote questo è quello che ha da procurare *in tutta la sua vita e con tutte le sue forze.* Bi-

(1) Pur a nostro ammaestramento lo Spirito Santo faceva scrivere dall'infiammato Paolo a quei di Corinto le sublimi parole: *Ego autem libentissime impendam, et superimpendar ipse pro animabus vestris* (2 Cor. X, 15).

sogna intendere che il sacerdote *non deve attendere ad altro* che a procurare la divina gloria e la salute delle anime „ (S. Alfonso *Selva*, c. I, part. 1.ª c. IX). " Ogni Sacerdote vien dalla divina provvidenza segregato dagli altri uomini... *non per altro, se non* per attendere di professione all' aiuto ed alla salute delle anime... Ogni altra vostra applicazione, ogni altra cura, ogni affare che non è veramente per Dio, che non è per la salute delle anime, è inezia, è ozio, è perdimento di tempo, è *deviamento dal vostro stato e dal vostro fine* „ (Ven. Sarnelli, *Ecclesiastico santificato*, trat. 2). " A tutti noi ecclesiastici ed a *ciascuno in particolare senza eccezione* incombe l' obbligo *assoluto, indispensabile* di opporci per quanto possiamo e d' adoperarci *con tutte le nostre forze*, perchè i peccati non si moltiplichino sulla terra, anzi, *se ci fosse possibile*, per farli scomparire dalla faccia della terra „ (Ven. D. Cafasso, *Esercizii al clero*, istruz. 9.ª).

Obbiezione 4.ª — Ma allora la vita del sacerdote è da dirsi la più sacrificata, la più infelice di tutte!

Risp. — Molto occupata, sì; e tale l' han detta sempre gli scrittori ecclesiastici. Infelice, no; anzi al contrario per chi ama G. Cristo. Questa obbiezione è suggerita dal demonio solo a coloro che non hanno gustato *quam suavis est Dominus* ai suoi fedeli cooperatori. Vita veramente infelice è quella dei sacerdoti che non si spendono per Dio e per le anime. Essi non gustano le gioie ineffabili dell' apostolato, e non possono gustare senza crudeli disinganni ed amari rimorsi le vanissime gioie del mondo. Non così chi s' impiega tutto in salvare anime. Labbro umano non ridice la consolazione che inonda il cuore del buon sacerdote, quando vede che, mercè i suoi ministeri i peccatori tornano a Dio, i buoni s' infervorano, gli scandali e le inimicizie cessano, la roba altrui si restituisce, le chiese, i sacramenti, la divina parola si frequentano... Non vedeste missionari zelanti, sul finir di una missione, estenuati, affranti, continuare nel gelido inverno a levarsi due ore prima di giorno, e continuare fino a notte avanzata le apostoliche fatiche, sempre raggianti di gioia pei copiosi manipoli che raccoglievano? E qual diocesi non ha in benedizione la memoria di sacerdoti consecrati ai sacri ministeri con ardore e costanza mirabili, e pur non mai queruli, non mai tristi, ma sempre con sul volto un soave riverbero della interna pace e delizia? Disse troppo vero S. Agostino: *In eo quod amatur, non laboratur; aut labor ipse amatur.*

Amore ci vuole, amor vero a Dio e alle anime. E quando esso ci è, non vita infelice, ma un anticipato Paradiso è la vita dell' infaticabile sacerdote. Oh! ne facciano la prova tutti i nostri cari confratelli! *Gustate et videte, si, gustate et videte!*

Obbiezione 5.ª — Io mi regolo così (dice un altro): quando sono richiesto, non mi nego mai; quando non sono richiesto, me ne sto in casa, e ad imitazione dell' Apostolo mi occupo in qualche lavoro manuale, o nel fare un po' di scuola: e ciò sia per evitar l' ozio, e sia puranco per lucrare qualcosuccia in aiuto dei miei, che fecero dei sacrifizi per farmi giungere a questo stato. Credo che in tal modo, non manchi al mio dovere.

Risp. — Così pensano e fanno parecchi sacerdoti, non freddi, ma neppur fervorosi quanto sarebbe necessario per esser sacerdoti veramente buoni. L' obbiezione è speciosa e complessa; e bisogna scioglierla con accuratezza e partitamente.

a) Anzi tutto vi dico che se, quando siete chiamato, vi prestate di buona voglia, e specie in confessionale, aiutate le anime con dolce, paziente ed industre carità; è difficilissimo che non siate chiamato sempre: anche dalle parrocchie vicine verranno a cercarvi.

Ma se non sempre vi chiamano, non pensate giusto, credendovi perciò esonerato dal dovere di occuparvi per le anime. Il vostro sistema poteva, forse, bastare quando il popolo affluiva a noi numeroso. Ora che in gran parte ci fugge, dobbiamo noi andare in cerca di lui. Lo disse più volte Leone XIII, e lo ha ridetto il nostro S. Padre; ed ognuno lo deve riconoscere giustissimo, e fondato sulla natura stessa del sacerdozio. Noi nelle divine carte siamo detti pescatori, cacciatori, soldati in guerra ecc. Ora il pescatore, il cacciatore predano solo quando loro se ne porge spontanea l' occasione? No, ma vanno essi in cerca della preda; e per conseguirla non perdonano a cento faticose industrie. Il valoroso guerriero non si lascia vincere in solerte, indefessa e laboriosa strategia dall' esercito nemico.

E così il buon sacerdote non può tenersi pago di accogliere le pecorelle che tornano spontanee all' ovile; ma, assicurate queste, deve uscire ansiosamente in cerca delle smarrite. Così han fatto sempre, ed oggi massimamente fanno i veri uomini di Dio. Leggete i bei libri del Trione (1), sulle maniere di guadagnare a Dio le anime che fuggono da Lui; leggete *Les Industries du zèle sacerdotal del Mullois*, leggete le opere inapprezzabili del Frassinetti, specie il *Manuale del Parroco novello* ecc. ecc. e vedrete quanto sia necessario, facile e fruttuoso, sopratutto oggi, di occuparci delle anime che, lungi dal cercarci, ci abborrono; vedrete quanto ci è da fare eziandio nelle parrocchie meglio governate e più ricche di buoni sacerdoti.

b) Nel fatto poi dell' Apostolo abbiamo un esempio di lavoro manuale compiuto non per desiderio di lucro temporale, ma per mira-

(1) Vendibili nelle librerie salesiane.

bile distaccamento da esso, e per generoso e provvidissimo zelo della salute delle anime. Egli curava tanto il tempo, da voler risparmiare anche quel poco che occorreva alla distribuzione delle limosine; e assegnò tale ufficio ai diaconi, per esser lui più irremovibilmente assiduo all' orazione e al ministero della parola. D' altra parte sapeva bene che *dignus est operarius mercede sua*. Lo scrisse egli stesso ai Corinti (1.ª IV, 9), ed a Timoteo (1.ª V, 18). Se dunque con tutto ciò si occupò talvolta in lavori manuali, lo fece solo acciocchè, sostentando col ritratto da essi sè ed i suoi collaboratori, togliesse alla vacillante virtù di quei neofiti ogni occasione di sospettare che i banditori del Vangelo agognassero ad emolumento temporale.

c) La scuola, propriamente, non può aversi come occupazione di un ecclesiastico, se non in quanto è mezzo per insegnare la religione. E vero che G. C. disse agli Apostoli: *Docete omnes gentes*, con che deve intendersi che tutto il vero scibile umano dev' essere conforme agl' insegnamenti dati da Lui. Ma le dette parole hanno relazione alle altre: *Praedicate Evangelium omni creaturae.*

Il sacerdote è costituito per gli uomini, *in his quae sunt ad Deum.* È maestro della religione, non della grammatica, della storia ecc. Ma perchè l' insegnamento delle lettere e delle scienze umane può essere un mezzo potentissimo per attirare ed ammaestrare nella religione tanti che non verrebbero ad ascoltare le nostre lezioni religiose (come avviene massimamente ai tempi nostri), perciò con inestimabile vantaggio della fede e dei costumi, fiorirono e fioriscono nella Chiesa gli Ordini e le Congregazioni docenti; ed a loro imitazione e con quasi eguale utilità, molti zelanti sacerdoti si servirono e si servono di tal mezzo. Il quale perciò, se fu sempre utilissimo, oggi può dirsi mezzo sovrano e spesso l' unico, perchè il sacerdote conservi o riacquisti la stima, il rispetto e la benevolenza delle famiglie, e così le tenga fedeli o le ritorni alla religione; e perchè i poveri giovani non cadano, a loro totale ruina, nelle mani di maestri d' incredulità più che di lettere e di scienze.

Un sacerdote dunque ben può fare la sua scuola, se, *tutto calcolato*, può procurare la divina gloria e la salute delle anime più efficacemente in tal modo che con altri mezzi. Nè solo la scuola, ma cento altre cose, specie quelle che procedono da misericordia sia spirituale e sia pure corporale, possono aiutare un sacerdote ad ottenere che Iddio sia conosciuto ed amato; come leggiamo aver fatto moltissimi Santi.

Ma chi giudicherà se quella data occupazione, per se stessa non ecclesiastica, sia nelle varie contingenze da preferirsi o no ai ministeri propriamente sacri? — Lo zelo. Oh! com' è saggio ed avve-

duto tal giudice! È tanto difficile che il sacerdote animato da vero zelo s'inganni in quel giudizio, quanto è facile che chi n'è privo si allucini, pensando essere una data occupazione più utile alle anime, dovechè è soltanto più conforme al proprio genio o al proprio tornaconto. Tanto più che il vero zelo è congiunto sempre con la vera umiltà, e questa fa diffidare del proprio parere, e fa seguire quello dell'obbedienza; laddove chi è privo o povero di zelo è del pari privo o povero di umiltà, e quindi facilissimo a sprezzare gli altrui consigli, e regolarsi di proprio capo. A dir breve, soltanto lo zelo vero fa fedelmente seguire tre canoni dell'operosità sacerdotale: 1.° Non spendere tempo in cose estranee al conseguimento del fine del nostro stato; 2.° A tale scopo scegliere non i mezzi più grati, più comodi, più utili a noi stessi, sibbene i più efficaci a procurare quanto più copiosamente è possibile la divina gloria e la salute delle anime; 3.° Nel fare questa scelta non fidarci del nostro parere, ma farla dipendendo nel foro esterno dai nostri superiori, e nell'interno dal nostro pio, dotto e prudente (1) direttore spirituale.

d) Che poi vogliate, con le sostanze che vi superassero, sovvenire alle vere necessità dei vostri congiunti, ciò non si può biasimare. Ma di regola ordinaria il miglior contracambio, la retribuzione più preziosa che l'uomo di Dio deve rendere alla sua famiglia pei sostenuti sacrifizi, è quella dei santi consigli, dei buoni esempi, e sopratutto delle efficacissime preghiere che offre a Dio per loro nell'incruento sacrificio. Oh! quanto li aiuterà più in tal modo, che con qualunque denaro lor desse!

QUESITI

con brevissime risposte

56. *Circa i matrimonii dinanzi a parroci che hanno la chiesa parrocchiale oltre i confini della parrocchia.*

D. In B. vi è il parroco Giulio con territorio proprio: quanto però alla chiesa parrocchiale questa è comune col parroco Ambrogio della parrocchia

(1) Sono rari, è verissimo, gli abili direttori; ma chi lo cerca con ardente desiderio, e lo chiede a Dio con umili preghiere, certissimamente lo troverà (come dice S. Francesco di Sales nel capo IV della sua Filotea); ancorchè dimori esso lontano ed occorra perciò farsi dirigere per mezzo di lettere; confessandosi frattanto al miglior confessore che può avere sul luogo.

C. dove trovasi la Chiesa. Si domanda: Sono leciti e validi i matrimonii celebrati innanzi a Giulio nella chiesa parrocchiale di C.?

R. La chiesa parrocchiale di C., essendo comune coi parroci Giulio ed Ambrogio, si considera come appartenente ad un territorio comune; onde, in virtù della dichiarazione della S. C. del Concilio *in Romana et Aliarum* 1 febr. 1908 ad 8 (vedi sopra n. 50, pag. 324), Giulio può in quella chiesa (però nella sola chiesa) assistere validamente e lecitamente ai matrimonii dei suoi filiani; come può assistere in tutto il territorio della propria parrocchia. La chiesa parrocchiale è così necessaria alla parrocchia che, quantunque sita altrove, deve considerarsi nel territorio della parrocchia.

57. *Circa i matrimonii celebrati in cattedrale innanzi a parroci canonici che hanno altrove il territorio.*

D. In S. la cura anticamente era presso il Capitolo; poscia il territorio della città fu diviso in quattro parrocchie colle rispettive chiese, e vennero assegnate a quattro canonici curati. Questi però continuarono ad assistere ai matrimonii dei filiani nella chiesa cattedrale, dove si conserva l' unico fonte, e dove i canonici curati prendono possesso. Si chiede: possono validamente e lecitamente codesti canonici curati assistere in chiesa cattedrale ai matrimonii dei proprii filiani?

R. Se il territorio di S. è diviso in quattro parrocchie distinte, ciascun canonico curato non può assistere validamente e lecitamente ai matrimonii dei proprii filiani che nella chiesa della propria parrocchia. Nella chiesa cattedrale può assistere solo con delegazione del parroco del Duomo.

E vero che nel Duomo trovasi l' unico fonte; ma questo non toglie la distinzione delle parrocchie; e neanco la toglie il possesso che prendono nel Duomo tutti i canonici curati.

58. *Circa la clausura delle Monache.*

D. Giulio ha edificata una casa con piani così alti, da potersi vedere l' interno di un monastero femmineo di clausura. Essendosi per parte delle Monache ricorso ai tribunali laici, questi hanno assolto Giulio, trovandosi la distanza legale fra le mura della sua casa ed il chiostro delle religiose. Si chiede: Può star tranquillo Lucio in coscienza?

R. Lucio, avendo osservata la distanza legale, non ha peccato contro la giustizia; e neanco contro la carità se aveva giusta ragione di alzare la sua casa. Incombe al Monastero di custodire la clausura elevandone le mura perchè altri non abbia a dar modestia alle Monache. Si ascolti il Pellizzari (*De Monial.* cap. V, n. 12): " Debere custodiri (clausura Monialium) ita ut sit circumsepta et munita altis moeniis ac excelsis undique parietibus, ne e vicinorum aedibus, quicumque illi sint, monasteria inspiciantur; praesertim si iis immineant Fratrum aut Presbyterorum aedes; quo casu curandum esset ut parietes altius attollerentur „.

59. *Se il Vescovo può imporre il giuramento del secreto ai deputati del Seminario.*

D. Il Vescovo può imporre il giuramento del secreto ai deputati del Seminario, sì della Commissione amministrativa, come disciplinare? Può imporlo sotto pena di decadenza dall' officio?

R. Il Tridentino, parlando de' deputati pel seminario (Sess. 23, cap. 18 *de ref.*) non fa menzione del giuramento di secreto. Nondimeno se le speciali condizioni del luogo lo richieggano, crediamo che il Vescovo possa imporre il secreto e possa esigerne il giuramento. Il secreto infatti, quando è necessario, si rende gravemente obbligatorio: il Vescovo può esigere l'adempimento di quest'obbligo colla garanzia del giuramento.

Ma se qualche deputato si ricusa a ciò, può essere deposto dal Vescovo? — Fu chiesto alla S. C. del Conc.: " An duo canonici electi ab Archiepiscopo ad constituendam educationem puerorum seminarii possint pro lubitu Archiepiscopi mutari? „ e la S. C. rispose: " Non posse amoveri sine legitima causa „ (*in Salernitana* mense iulii 1589 *in lib. 6 Decretor. pag. 22*). Donde il Lucidi ricava (*De Visit. SS. LL.* Vol. II de Cap. VI, § v. n. 105): " Deputati, postquam semel electi fuerint, sine legitima et iusta causa, nequeunt amoveri „. I deputati del seminario adunque, senza una giusta causa, non possono rimuoversi. Sarà giusta causa il diniego del giuramento di secreto? Noi crediamo di sì. Chi infatti si ricusa di dare la garanzia del giuramento, dà poca fiducia di osservare il secreto. E quante volte il secreto è necessario, è giusta causa per la rimozione di un deputato il non voler dare quella cauzione.

60. *Se il can. penitenziere può ascoltare le confessioni in tutte le chiese della diocesi.*

D. Il can. penitenziere deve ascoltare le confessioni nella chiesa cattedrale; ma può ascoltarle altresì in tutte le altre chiese della diocesi? può esserne impedito dai rispettivi parroci?

R. Ecco come insegna il Ferraris (v. *Canonicus* art. 9, n. 67): " Poenitentiarius eo ipso quod est institutus, habet a iure et Concilio (Sess. 24, c. 8) facultatem audiendi confessiones et iurisdictionem ad absolvendum a peccatis absque alia Ordinarii licentia; et est veluti parochus totius dioecesis „. Così pure generalmente i DD. Essendo adunque il penitenziere come parroco di tutta la diocesi, in tutte le chiese di essa può ascoltare le confessioni dei fedeli; nè i parrochi possono impedirlo.

La detta giurisdizione è però limitata nel solo territorio della diocesi, non oltre di essa; sì che non può (come il parroco, i illiani) assolvere altrove i proprii diocesani (Barbosa *de Off. et potest. Episc.* alleg 55, n. 21). Nè può assolvere dai casi riservati al Vescovo senza espressa facoltà (Ferraris, *l. c.*, n. 71).

61. *Circa l'annotazione del matrimonio nel libro de' battesimi.*

D. Nel decreto *Ne temere* s'ingiunge che dei coniugati si faccia annotazione nei libri dei battesimi. Si chiede se ciò debba eseguirsi dei battezzati precedentemente? E se dei precedentemente battezzati, dove si dovrà fare l'annotazione nei libri in cui non vi sia spazio?

R. Il decreto *Ne temere* trovasi in pieno vigore dalla Pasqua del 1908; e però deve osservarsi esattamente pei matrimonii celebrati dal detto giorno, che dovranno annotarsi nei libri dei battezzati precedentemente. Se manca assolutamente lo spazio, si può inserire qualche foglio bianco nel libro dove

potrà farsi l' annotazione. Il detto foglio non dovrà essere volante (da non potersi disperdere); ma dovrà legarsi strettamente al libro.

62. *Se il superiore di un istituto di voti semplici possa fulminare censure.*

D. Un superiore locale di una congregazione di voti semplici ha l' autorità di sospendere i suoi sudditi dalla celebrazione della messa?

R. Perchè un superiore abbia autorità di emanare censure deve avere giurisdizione in foro esterno. Hanno giurisdizione in foro esterno sui proprii sudditi i soli istituti religiosi che sono esenti dall' autorità ordinaria. In tal caso i prefati istituti hanno la giurisdizione direttamente dal Papa e possono avvalersi delle censure. Gl' istituti di voti semplici, salvo rare eccezioni, non sono esenti dall' autorità ordinaria, e però i superiori non possono fulminare censure.

63. *Se i religiosi di voti semplici possano confessarsi con qualsivoglia sacerdote approvato.*

D. In un istituto di voti semplici ad ogni casa vien deputato dal superiore uno o più confessori del medesimo istituto per le confessioni della famiglia religiosa. Può, ciò non ostante, un religioso della detta famiglia confessarsi, senza permesso, ad altro confessore del clero secolare approvato per gli uomini?

R. Gli Ordini religiosi hanno il privilegio che i loro alunni non si possano confessare con sacerdoti fuori dell' Ordine senza il consenso dei superiori. Così S. Alfonso (L. VI, n. 574): " Omnes religiones privilegium habent ne religiosi extra Ordinem aliis confiteantur sine consensu suorum praelatorum„.

Ciò però va detto per gl' istituti esenti; non già per quelli non esenti e di voti semplici. Questi sottostanno alla giurisdizione del Vescovo, e però validamente possono confessarsi con qualsivoglia sacerdote approvato dall'Ordinario. E crediamo ancora lecitamente, benchè siano deputati dei confessori per ciascuna casa dall' istituto. Lo deduciamo da quello che fu stabilito per le suore di voti semplici, le quali, benchè abbiano il confessore ordinario e straordinario per la comunità, pure nelle pubbliche chiese possono confessarsi con qualsivoglia confessore, benchè senza permesso della superiora. Così la S. C. de' VV. e RR. 27 agosto 1852 e 22 aprile 1872 (v. *Quistioni Teologico-Mor.* p. 257).

64. *Quali persone possano comunicarsi la notte del S. Natale.*

D. Il S. P. Pio X, con decreto del S. Officio 1 agosto 1897, concesse che nelle case di religione, di altri luoghi pii e nei seminarii che hanno oratorio o pubblico o privato si possano celebrare le tre messe, o anche una, la notte del S. Natale e si possa ancora amministrare la comunione. Si chiede: La comunione può amministrarsi ai soli componenti la pia famiglia, il seminario ecc.; ovvero anche ad estranei che assistono alle messe? E perchè non la si può amministrare in Cattedrale?

R. Il decreto non fa distinzione: dice: „ Sancta communio pie petentibus ministrari queat „ (*Mon. Eccl.* Vol. XIX pag. 241). Perciò non solo i componenti la pia famiglia, il seminario ecc. possono essere ammessi alla comunione, ma può parimenti qualsivoglia persona anche estranea.

La ragione poi onde la comunione non può amministrarsi in Cattedrale,

si è che nelle chiese grandi in quella notte vi ha pericolo di molte profanazioni, il che non si suppone in oratorii piccoli, dove non sono ammesse che persone buone e conosciute.

65. *A quale Dignità spetti assistere al Vescovo nelle ordinazioni.*

D. Nella Cattedrale di P. la prima dignità è il Proposito, la seconda è l' Arcidiacono. Nelle ordinazioni che tiene il Vescovo vi è contesa fra l' una e l' altra dignità circa il diritto di presentare gli ordinandi. Il Preposito lo ascrive a sè come prima dignità; l' Arcidiacono lo vuole per sè perchè il Pontificale parla non di dignità ma dell' Arcidiacono. Che dire di tal contesa?

R. Ha ragione l' Arcidiacono. Ecco infatti come insegna il De Herdt (*Prax. Pontif.* L. III, n. 357): " Ius praesentandi ad ordinationem competit Archidiacono, sive sit prima, secunda aut alia dignitas, ex Bulla Clem. VIII *Ex quo in Ecclesia Dei*, quae Pontificali praeponitur, et in qua pontificale et omnia quae in eo continentur, ab omnibus servanda praecipiuntur „.

La citata Bolla poi di Clem. VIII dice così: " Statuentes Pontificale praedictum nullo unquam tempore in toto vel in parte mutandum, vel ei aliquid addendum aut omnino detrahendum esse, ac quascumque personas quae pontificalia munera exercere, vel alias, quae in dicto Pontificali continentur facere aut exequi debent, ad ea peragenda et praestanda ex huius Pontificali praescripto et ratione teneri. „

Agli officii dunque prescritti nel Pontificale hanno diritto coloro solamente che ivi sono indicati, qualunque sia la loro dignità. Ora nell' ordinazione sta detto: " Archidiaconus vocat omnes ordinandos dicens: *Accedant omnes qui ordinandi sunt.* „ ed in tutte le altre parti dell' ordinazione si fa sempre menzione dell' Arcidiacono. A questo perciò, non ad altra dignità, benchè maggiore, spetta il diritto di assistere in primo luogo al Vescovo nelle ordinazioni.

BIBLIOGRAFIA

Heiner Mons. Francesco — Il Decreto *Lamentabili sane exitu* della S. C. del S. Uffizio in data 3 luglio 1907, concernente la dottrina de' Modernisti, e contenente la condanna dei loro errori, esposto e commentato. Versione italiana di Mons. Germano Straniero — Roma, Desclée et C. Editori — In 8.° di pag. 375.

Era generale desiderio avere in lingua nostra un commento del Decreto *Lamentabili*, fatto da mano maestra. Siamo lieti di annunziare questo del chiariss. Mons. Heiner, professore illustre della Università Cattolica di Friburgo, voltato dalla seconda edizione tedesca in italiano dall' egregio Mons. Straniero. In esso, dopo aver dottamente discorso del magistero della Chiesa, a cui tutti debbono docile sottomissione, parla in genere del predetto de-

creto, di cui fa rilevare l'origine, l'autorità, la interpretazione, lo scopo; e poi passa ad esaminare ciascuna delle 65 *tesi*, facendone seguire l'*antitesi*, cioè la parte positiva e vera di ciascuna proposizione condannata, con una saggia e precisa interpretazione, e coll'accennare i libri dei modernisti, da cui le tesi sono ricavate. È un commento relativamente breve, non avendo voluto l'Autore ingolfarsi nella dimostrazione dei principii dottrinali che si riferiscono a ciascuna tesi; ma tale, che chiarisce mirabilmente il senso e la portata delle varie proposizioni e la dottrina vera che ne deriva. L'opera ha meritato il plauso dei dotti e l'approvazione ed i rallegramenti del S. Padre. Noi la raccomandiamo vivamente ai nostri lettori perchè abbiano precise e chiare nozioni di quanto fa d'uopo guardarsi dai modernisti.— Costa L. 5 in Roma presso Desclée.

Van de Burgt F. P. Prael. Dom. — Tractatus de Matrimonio, quem novissimis S. Sedis legibus et decisionibus, praesertim decreto S. C. C. *Ne temere*, adaptavit et tertio edidit A. C. M. Schaepman Pii PP. X a Cubiculo intimo S. N. — Tom. I. — Ultrajecti (Hollandiae) apud viduam J. R. Van. Rossum. 1908 — In 8.° di pag. 360.

Questo trattato è uno degli *ottimi*, a detta dell'esimio P. Wernz (*Jus Decretal.*, tom. IV, p. 19), perchè contiene dottrina eletta, sicura, profonda. La seconda edizione però, pubblicata nel 1875, non era più atta alle esigenze dei tempi nostri, nei quali è sì progredita la scienza matrimoniale e tante novità vi sono state aggiunte. Ottimo divisamento è stato quello del dotto Can. Schaepman d'intraprenderne una terza edizione, ricca dei progressi e delle novità tutte della scienza, da formare una trattazione compiuta e opportunissima. E tale è quella che qui annunziano. Il primo volume già pubblicato, dopo l'Enciclica *Arcanum* di Leone XIII di s. m., ivi riferita, tratta della natura, delle proprietà, della materia, della forma, del ministro, del soggetto del matrimonio, e del nesso inseparabile fra il contratto e il sacramento. Poi passa a discorrere degli impedimenti matrimoniali, toccando le vive questioni che si dibattono oggidì; e quanto all'impedimento di clandestinità reca il nuovo decreto *Ne temere*, colle susseguenti dichiarazioni, e con un ampio ed erudito commento. Noi proponiamo quest'opera a tutti gli studiosi, specie ai parrochi ed ai confessori, i quali vi troveranno la materia matrimoniale svolta con ammirabile ordine e chiarezza.—Il primo Vol. in brochure costa Fr. 7.50; rilegato Fr. 9., le spese postali in più. Il secondo Vol. è sotto stampa. Presso Wed. J. R. Van Rossum in Utrecht (Holland).

CRONACA GOVERNATIVA

Il diritto canonico, le decime sacramentali ed il comune — Il diritto canonico continua a far parte del diritto pubblico interno del Regno nelle materie in cui non è altrimenti disposto dalla legge, per tutte le controversie in materia beneficiaria.

Secondo il diritto canonico, il diritto di decima *(jus decimandi)* non poteva essere rinunziato od estinto neppure per autorità del Sommo Pontefice (?);

conseguentemente non era possibile l'estinzione di esso per via di novazione.

Non devesi in ispecie ravvisare novazione, nè rispetto alla causa *debendi*, nè rispetto alla persona del debitore, nell' atto col quale un Comune siasi obbligato di corrispondere, in sostituzione delle decime, a cui erano prima tenuti i possessori dei fondi situati nel suo territorio, gli interessi di un capitale ad esso a tale oggetto mutuato da un terzo.

Conseguentemente, per effetto della legge 14 luglio 1887, con cui vennero abolite le decime sacramentali, resta il Comune esonerato dall' obbligo della corresponsione di tali interessi. (Appello di Genova, 20 giu. 1904 — Comune di S. Remo c. Prevosto e Can. della Colleg. di S. Siro) (*Riv. di Dir. Eccl.* Vol. XVI, p. 103).

Oggetto artistico di chiesa ex-conventuale non alienabile nè prescrittibile—

Nell' obbligo del Fondo culto per la *conservazione* degli oggetti d' antichità e d' arte ai sensi dell' art. 33 della legge 7 luglio 1866 sono impliciti anche il diritto e l' obbligo di *rivendicazione* degli oggetti stessi.

Nè l' essere stata per alcun tempo chiusa al culto pubblico e destinata anche ad uso profano, nè l' essere stata dichiarata monumento nazionale, han potuto distruggere o denaturare la natura e condizione giuridica di una Chiesa conventuale, con i relativi diritti e privilegi regolati dalla legge di soppressione del 7 luglio 1866.

E però un quadro artistico esistente in una Chiesa ex conventuale, quantunque passato in mani di terze persone, è rimasto sempre nel patrimonio della Chiesa, e, come inserviente al culto, conservato alla medesima sotto la tutela dell' Amministrazione del Fondo culto : art. 18, 24 e 33 della legge suddetta.

È ammissibile l' azione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione, in unione del Fondo culto, per la rivendicazione di oggetti artistici o sacri da mantenersi all' uso di Chiese ex-conventuali conservate al culto.

La legge 7 luglio 1866 nell' art. 24 ha ribadito il concetto già contenuto nella ultima legislazione toscana, che gli oggetti d' arte o preziosi per antichità, esistenti nelle case religiose soppresse, debbano considerarsi di pubblico dominio, e, se si trovino nelle Chiese annesse, debbano rimanere in esse, insieme agli arredi inservienti al culto.

Tali opere d' arte sono colpite da una inalienabilità derivante dal pregio intrinseco, da una inalienabilità obbiettiva, la quale essendo *in re ipsa*, colpisce di nullità qualunque atto consumato in onta al divieto.

Non può parlarsi di prescrizione trentennale, che non può essere fondata sopra un fatto vietato dalla legge.

E però, non ostante la buona fede ed il possesso ritenuto legittimo, il terzo detentore, sia anche patrono, di un quadro di pregio artistico appartenente ad una Chiesa ex conventuale non può acquistarne la proprietà con la prescrizione trentennale.

Il sequestro giudiziario può concedersi dal magistrato con semplice decreto senza bisogno di citazione della parte contraria. (Cassaz. di Roma 30 genn. 1906 — Marcello Teresa c. Ministero della P. Istr. e Fondo p. c.) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 142).

Prescrizione de' beni e prescrizione delle rendite beneficiali. Sagrestie autonome — Non è soggetto alla prescrizione trentennale il diritto dell' investito di un ente conservato ad esigere la dotazione dell' ente stesso, essendo questa data come retribuzione dell' adempimento continuo degli obblighi inerenti, prescritti dalla legge nell' interesse pubblico.

Può la prescrizione verificarsi unicamente in rapporto alle annualità scadute in quanto queste costituiscano un credito dell' investito.

Le Sagrestie abolite dal Decreto Valerio sono quelle facienti parte degli enti morali collegiati soppressi, non quelle costituenti enti a sè.

Non è dato confondere le Sagrestie, che sono pertinenze ed accessori delle Chiese senza fine proprio, con quelle che, sebbene inservienti alle Chiese, sono enti autonomi, distinti con propria dotazione, destinata al fine del mantenimento delle fabbriche, della custodia e conservazione dei Tempii e degli arredi sacri.

È giudizio di fatto incensurabile quello del magistrato di merito che abbia riconosciuto in una Sagrestia il carattere di ente autonomo.

L' art. 30 della legge 7 luglio 1866 è applicabile, nei rapporti del Fondo culto, ai soli enti soppressi, non già agli enti morali conservati. (Cassaz. di Roma 16 mar. 1906 — Fondo p. c. e Demanio c. Casali e Grifoni) (*Riv. di Dir. Amm.* l. c. p. 150).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1908)

Nomine Pontificie — La Santità di N. S. Pio Pp. X, volendo provvedere del personale occorrente i dicasteri ecclesiastici di Roma novamente costituiti, con biglietti della Segreteria di Stato ha nominato come appresso:

Per la Suprema Congr. del S. Uffizio — Mons. Luigi Giambene, *Sostituto per le Indulgenze.*

Per la S. Congr. Concistoriale, della quale il S. Padre è Prefetto — E.mi e R.mi Cardinali: Gaetano De Lai, *Segretario* — Oreglia di S. Stefano — Serafino Vannutelli — Francesco di Paola Cassetta — Patrizio Francesco Moran — Mariano Rampolla del Tindaro — Angelo di Pietro — Girolamo M. Gotti — Sebastiano Martinelli — Giovanni Puzyna de Kozielsko — Beniamino Cavicchioni — Giovanni Katschthaler — Raffaele Merry del Val — Giuseppe Samassa — Gioacchino Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti.

Officiali: Mons. Scipione Tecchi, *Assessore.* — Mons. Carlo Perosi, *Sostituto.* — Mons. Francesco Cherubini, *Aiutante di studio per l' elezione dei Vescovi.* — Rev. D. Giuseppe Bruno, *Aiutante di Studio per le visite Apostoliche, relazioni diocesane e governo delle diocesi.* — Rev. D. Domenico Spolverini, *Aiutante di Studio per i Seminarii.* — Mons. Cesare de Sanctis, *Scrittore.* — Rev. D. Pietro Ercole, *Scrittore.* — Rev. D. Gaetano Roma, *Scrittore.* —

Rev. D. Achille Corneo, *Protocollista.* — Mons. Giov. Batt. Maria Menghini, *Archivista.* — Sig. Ignazio Massaruti, *Computista.* — Sig. Nicola Sterbini, *Distributore.*

Per la S. Congr. della Disciplina de' Sacramenti - E.mi e R.mi Cardinali: Domenico Ferrata, *Prefetto.* — Francesco Satolli, *Vescovo di Frascati.* — Francesco di Paola Cassetta, *Vescovo di Sabina.* — Mariano Rampolla del Tindaro. — Sebastiano Martinelli. — Casimiro Gennari. — Beniamino Cavicchioni. — Pietro Gasparri. — Francesco Segna. — Giuseppe Calasanzio Vives y Tuto.

Officiali: Mons. Filippo Giustini, *Segretario.* - Mons. Giuseppe Mori, *Sotto-Segretario per il conferimento dei sacri Ordini e per gli altri Sacramenti, eccettuato il Matrimonio.* — Rev. D. Ottavio Marenghi, *Aiutante di Studio (come sopra).* — Mons. Francesco Verga, *Scrittore.* - Rev. D. Arcangelo Bruni, *Scrittore.* — Mons. Domenico Jorio, *Sotto Segretario per le cause matrimoniali.* — Rev. D. Francesco Guglielmi, *Aiutante di Studio (come sopra).* — Mons. Giuseppe Frattarelli, *Scrittore.* — Rev. D. Arturo Mazzoni, *Scrittore.* — Mons. Francesco Pasecucci, *Sotto Segretario per le dispense matrimoniali.* — Mons. Pio Papi, *Aiutante di Studio (come sopra).* — Mons. Pietro Biagioli, *Scrittore.* — Rev. D. Vincenzo Sirabella, *Scrittore.* - Rev. D. Filippo Tosa, *Scrittore.* — Rev. D. Americo Guidi, *Protocollista* — Sig. Carlo Alessandri, *Protocollista.* — Sig. Guido Patriarca, *Protocollista.* - Rev. D. Antonio Nicolò, *Archivista.* - Sig. Nicola Massaruti, *Archivista.* — Rev. D. Oreste Fraschetti, *Computista.* — Sig. Camillo Viviani, *Distributore.* — Sig. Nicola Nicolai, *Distributore.*

Per la S. C. del Concilio — E.mo Sig. Cardinal Casimiro Gennari, *Prefetto.*

Officiali: Mons. Giulio Grazioli, *Sotto-Segretario.* — Mons. Luigi Ermini, *Aiutante di Studio.* — Rev. D. Vincenzo Bianchi-Cagliesi, *Scrittore.* — Rev. D. Giuseppe Tondini, *Scrittore.* — Mons. Giovanni Fero, *Protocollista.* — Sig. Giacomo Ciocci, *Computista.*

Per la S. Congr. de' Religiosi — E.mi e R.mi Cardinali: Giuseppe Calasanzio Vives y Tuto, *Prefetto.* — Antonio Agliardi, *Vescovo di Albano.* — Francesco di Paola Cassetta, *Vescovo di Sabina.* — Girolamo Maria Gotti — Serafino Cretoni. — Francesco Desiderato Mathieu. — Sebastiano Martinelli. — Casimiro Gennari, — Gaetano De Lai.

Officiali: R.mo P. D. Lorenzo Janssens O. S. B, *Segretario.* - Mons. Adolfo Giobbio, *Sotto Segretario.* — Mons. Vincenzo La Puma, *Aiutante di studio per le Congregazioni gl' Istituti Religiosi maschili.* — Rev. D. Luigi Carabini, *Aiutante di Studio per le Congregazioni Religiosi femminili.* — Mons. Francesco Casarini, *Scrittore.* — Mons. Filippo Rocchi, *Scrittore.* — Rev. D. Ubaldo Mannucci, *Scrittore.* — Mons. Giuseppe Temofonte, *Protocollista.* — Rev. D. Giuseppe Mancini, *Protocollista.* — Rev. D. Antonio Simoni, *Archivista.* — Sig. Giuseppe Benaglia, *Computista.* — Rev. D. Enrico Caiazzo, *Distributore.*

Per la S. Congr. de Propaganda Fide — Mons. Camillo Laurenti, *Sotto Segretario.* — Mons. Evaristo Lucidi, *Pro-Segretario per l' Economia.*

Per la S Congr. dell' Indice — Rev. D. Enrico Pucci, *Aiutante di Studio.*

Pel Tribunale della S. Penitenzieria Apostolica — Mons. Luigi Cavazzi, *Sostituto.*

Pel Tribunale della S. Romana Rota, della quale continuano a far parte i tre Uditori: Mons. Gustavo Persiani — Mons. Costantino Contini Riccardi — Mons. Guglielmo Sebastianelli:

Nuovi Uditori: Mons. Michele Lega, *Decano.* — Mons. Carlo Lombardi. — Rev. Sig. Many Serafino P. d. S. S. — Mons. Francesco Heiner — Mons. Giovanni Prior. — Mons. Achille Martini. — Rev. Sig. D. Luigi Sincero.

Officiali: Rev. D. Massimo Massimi, *Promotore di Giustizia.* — Rev. D. Francesco Parrillo, *Difensore del Vincolo.* — Rev. D. Tancredi Tani, *Notaio Protocollista.* — Sig. Francesco Bersani, *Notaio Scrittore.* — Sig. Felice Onesti, *Notaio Scrittore.* — Comm. Guido Fausti, *Archivista.* — Sig. Giovanni Ladelci, *Computista.* — Sig. Nicola Angelini, *Distributore.*

Pel Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica — E.mi e R.mi Cardinali: Vincenzo Vannutelli, *Vescovo di Palestrina, Prefetto.* — Antonio Agliardi, *Vescovo di Albano.* — Francesco Satolli, *Vescovo di Frascati.* — Francesco Desiderato Mathieu. — Pietro Gasparri. — Francesco Segna.

Officiali: Mons. Niccolò Marini, *Segretario.* — Mons. Luigi Scialdoni, *Protocollista Scrittore e Computista.* — Prof. Giuseppe Fornari, *Archivista e Distributore.*

Per la Segreteria di Stato — Mons. Federico Todeschini, *Cancelliere dei Brevi Apostolici.*

Per la Dataria Apostolica — Rev. D. Alfredo Vitali, *Aiutante di Studio.* — Sig. Livio Carimini, *Aiutante di Studio* — Sig. Michele Pecci, *Protocollista, Archivista.* — Sig. Giuseppe Girelli, *Computista.* — Sig. Paolo Severati, *Scrittore.* — Sig. Carlo Lombardi, *Scrittore.* — Sig. Alfredo Marini, *Scrittore.*

Per gli Archivi Vaticani — S. E. R.ma il Sig. Card. Francesco Salesio Della Volpe, *Prefetto*, in sostituzione di S. E. R.ma il Sig. Card. Francesco Segna, che ha pregato il Santo Padre di esonerarlo dal suddetto ufficio.

Pel Bollettino Ufficiale della S. Sede — Rev. D. Giuseppe Bruno, *Direttore del Bollettino Ufficiale della Santa Sede*, da pubblicarsi a tenore della recente Costituzione Apostolica *Promulgandi.* — Rev. P. Pietro Benedetti dei Missionarii del Sacro Cuore, *Vice-Direttore.*

Nota — *Omettiamo di pubblicare i nomi degli Officiali, che continuano a prestare servizio nel medesimo Dicastero.*

Sono poi ancora a disposizione del Santo Padre le nomine dei vari Consultori e di altri Officiali subalterni.

CRONACHETTA POLITICA

— Gravissimi avvenimenti si sono avverati nell' Oriente. Mentre fervea un conflitto tra la Turchia e la Bulgaria, la quale in seguito di uno sciopero delle ferrovie orientali, ha sostituito agli scioperanti il personale bulgaro, e la Porta chiedeva la retrocessione delle dette ferrovie, delle quali è proprietaria, alla Compagnia, che le teneva in fitto, quasi improvvisamente La Bulgaria ha proclamata la sua indipendenza. Il Principe Ferdinando si è recato a Tirnovo, ove ha assunto il titolo di Czar dei bulgari, Re Ferdinando I. Ha percorso diverse città trionfalmente, e acclamatissimo. Nel contempo l' Imperatore austriaco ha proclamata l' annessione delle Provincie di Bosnia e di Erzegovina, che da trent' anni erano nella sua dipendenza illimitata, ritenendo la nominale e quasi illusoria sovranità del Sultano. Ha ritirata la sua guarnigione dal Sangiaccato di Novi Bazar, rinunziando a tutt' i suoi diritti a favore dello Porta. Ha indirizzato poi una sua lettera autografa alle Potenze per giustificare tale decisione. In seguito l' Isola di Creta ha proclamata la sua annessione alla Grecia. Le popolazioni bulgare, balcane, e candiotte hanno accolto le novità con grandissima gioia, ed entusiasmo. La Turchia protesta, le Potenze disapprovano, sebbene alcuni credano che tali eventi sono stati previsti, e combinati nei diversi convegni intervenuti testè tra sovrani, e ministri esteri. L' Italia e la Russia chiedono la modificazione degli articoli, che riguardano l' ingerenza dell' Austria sul Montenegro. Si parla di una conferenza o congresso di tutte le potenze in tale scabrosa situazione per riformare il trattato di Berlino, che resta quasi annullato nell' attuale posizione.

— Dopo la comunicazione della nota franco spagnuola, e delle dichiarazioni di Mulay-Afi, dalle Potenze si devono esaminare le condizioni da imporsi al nuovo Sultano del Marocco pel suo riconoscimento. Intanto la maggior parte delle truppe francesi si ritirano da Casablanca, restandovi solo tremila soldati per la sorveglianza dei porti.

— Il 18 u. s. a Berlino si è tenuta una Conferenza interparlamentare per discutere sulle mine subaquee in tempo di guerra, sulle unificazioni commerciali e su altri argomenti. Era preseduta dal Principe di Schoeinach con l' intervento del Principe di Bulow, e di tutt' i delegati dell' Europa e delle Americhe.

— Si sono tenuti i seguenti congressi internazionali: a Marsiglia di elettricità: a Roma delle assicurazioni sociali: a Parigi sulle industie frigorifere: a Firenze dell' Istituto di Dritto: della stampa a Berlino: di chirurgia a Bruxelles: della estensione della lingua francese ad Arlon: dei socialisti a Norimberga: della pubblica assistenza in Ancona: dei medici a Piacenza: del libero pensiero e della gioventù repubblicana a Velletri contro il Papa e la Religione.

— Il colera fa strage nella Russia. In alcuni giorni a Pietroburgo i colpiti sono stati più di 400, e circa 200 i morti. Dal principio dell' invasione si sono avverati più di 20 mila casi, e più della metà i decessi.

REGOLAMENTO
PER LE SACRE CONGREGAZIONI, PER I TRIBUNALI E PER GLI OFFICI DELLA CURIA ROMANA.

(Cont. — v. p, 241-251 di questo vol.)

NORME SPECIALI

CAPO I. — *Dei limiti della competenza dei singoli dicasteri della santa Sede.*

1.° In conformità delle prescrizioni della Costituzione *Sapienti consilio*, la competenza dei dicasteri della Santa Sede è in parte territoriale ed in parte per materie.

a) Il S. Offizio, per le cose di sua competenza, non ha limiti territoriali.

b) La Concistoriale ha le sue attribuzioni circoscritte alle regioni soggette al diritto comune, nelle quali per tutto ciò che risguarda il regime diocesano, i Seminari, l' elezione dei Vescovi e degli altri Ordinari, le visite Apostoliche, le relazioni sullo stato delle diocesi, ha competenza propria ed esclusiva.

c) La Congregazione circa la disciplina dei Sacramenti, per tutto ciò che risguarda il matrimonio, ha competenza anche nei luoghi soggetti alla Congregazione di Propaganda, secondo la norma data nella detta Costituzione. Per gli altri Sacramenti ha una competenza limitata al territorio soggetto al diritto comune.

d) Le Congregazioni del Concilio e degli Studi, nelle materie di loro competenza, hanno un limite territoriale come la Concistoriale.

e) La Congregazione dei Religiosi ha una competenza propria ed esclusiva sui religiosi in qualsiasi luogo, e per tutte le materie che toccano lo stato, la disciplina, gli studi e la sacra Ordinazione dei religiosi, salvo il diritto della Congregazione di Propaganda sui religiosi in quanto missionari.

f) La Congregazione di Propaganda ha competenza territoriale limitata ai luoghi ed alle cose, secondo detta Costituzione.

g) Le Congregazioni dell' Indice, dei Riti, degli Studi, degli Affari

ecclesiastici straordinari e la Cerimoniale, così pure i Tribunali, sia di foro interno che di foro esterno, non hanno limiti territoriali per le materie di loro competenza.

2. Sebbene, per l'abolizione delle competenze cumulative nei dicasteri della Santa Sede, ogni affare abbia la sua sede propria in cui deve esser trattato; tuttavia, nei casi particolari essendo possibile il dubbio o l'errore, rimane ferma l'antica regola che, presentata ed accettata un'istanza per un affare, sia di grazia sia di giustizia, in un dicastero, niuno per qualsiasi motivo può di suo arbitrio per lo stesso oggetto adirne un altro; ma a tale effetto si richiede un atto del dicastero prevenuto, od un decreto della Congregazione Concistoriale che ne autorizzi la trasmissione.

Qualsiasi concessione ottenuta in altro dicastero, contravvenendo a questa regola, è di niun valore.

3.° Nei casi di ricorsi alla Santa Sede, se il libello è stato presentato alla S. Rota, il Decano coi due Uditori più anziani; e se a qualche Congregazione, il rispettivo Congresso, esamineranno se la cosa sia di tale natura che debba trattarsi in via soltanto amministrativa e disciplinare, o in via strettamente giudiziaria.

Nel primo caso, il giudizio della vertenza deve riservarsi alla sacra Congregazione, cui compete, secondo la Cost. *Sapienti consilio.*

Nel secondo caso, la questione deve rimettersi ai propri giudici e tribunali per essere ivi risolta secondo le norme del diritto comune, salvo sempre il modo speciale di procedere della Segnatura Apostolica.

Capo II. — *Di ciò che è riservato alla piena congregazione e di ciò che compete al congresso.*

1.° In tutte le sacre Congregazioni in generale è riservato al giudizio dei Cardinali, che le compongono, (o, come suol dirsi, alla piena Congregazione) la risoluzione di tutti i dubbi e le questioni di massima; l'esame delle controversie amministrative e disciplinari di natura più grave in sè o per le circostanze; l'esame delle grazie e facoltà di maggior importanza, od insolite in sè o nel modo; ed infine ogni istruzione o disposizione di ordine pubblico generale.

2.° Spetta al Congresso preparare quanto deve portarsi in piena Congregazione; curare l'esecuzione delle risoluzioni, dopo avuta la approvazione del Sommo Pontefice; applicarle nei casi simili, quando però la cosa sia chiara, ovvia e non ammetta dubbio; concedere, secondo il potere avuto dal Santo Padre, le facoltà, le grazie e gl'indulti che siano consueti e non presentino difficoltà; e provvedere al buon andamendo del dicastero, secondo le norme generali e speciali del presente regolamento, ed in conformità al diposto della Costit. *Sapienti consilio.*

Capo III. — *Del modo di trattare gli affari non strettamente giudiziali.*

Art. 1. — *Quando si tratta delle cose di grazia.*

1.° Se le grazie, ossia le facoltà, le dispense e gl' indulti, che alcuno chiede alla Santa Sede, ledono il diritto proprio dei terzi, gl' interessati debbono prima della concessione, o direttamente o per mezzo dei loro Ordinari, essere intesi.

2.° Le grazie, che alcuno in suo vantaggio ottiene a voce dalla S. Sede, valgono nel foro della coscienza per il petente. Niuno però può sostenere, contro chicchessia, l'uso d'un privilegio senza regolarmente provarlo.

3.° Le grazie, che si conseguono dalla Santa Sede in iscritto, di ordinario sono concesse direttamente dalla medesima per mezzo delle persone e degli Officii legittimi. Talora poi l' istanza dell' oratore, per mezzo delle dette persone ed Offici, viene rimessa all' Ordinario o ad altra persona ecclesiastica in suo luogo, con le facoltà di concedere, in tutto od in parte e dentro certi limiti, la grazia richiesta.

Quando le preci sono rimesse all' Ordinario con le facoltà, spetta al giusto discernimento ed alla coscienza del medesimo concedere ciò che si chiede, tenendo conto del tenore del rescritto, delle cose esposte alla Santa Sede, e della convenienza della concessione.

Quando la grazia è concessa direttamente dalla Santa Sede, i rescritti possono essere redatti, o in forma graziosa o in forma commissoria.

4.° Se in forma graziosa, per la loro stessa natura non richiedono decreto *esecutoriale* dell' Ordinario. Debbono però essere presentati al medesimo per il *visto*, nelle cose di ordine pubblico, come per indulgenze di carattere generale, per reliquie da esporsi alla pubblica venerazione, ecc.; o per verificare talune condizioni, come per es. la decenza del locale negli oratorî privati, ecc.

Se in forma commissoria, i rescritti hanno bisogno del decreto esecutoriale. Ma l' Ordinario non può esimersi dal farlo, meno il caso 1.° che le preci siano evidentemente viziose, cioè orrettizie o surrettizie; 2.° che la persona, cui è stata concessa la grazia, sia talmente indegna, da far sì che la concessione ad essa dell' indulto riesca di scandalo agli altri. Verificandosi ciò, il Prelato, sospesa l' esecuzione, dovrà farne sollecita relazione alla Santa Sede.

5.° Per il visto, di cui al *num.* 4.° precedente, non si può esigere alcun compenso. Ma se fossero necessarie delle spese p. e. onde recarsi a verificare la decenza dei locali destinati ad uso di oratorio,

o per constatare l' autenticità di qualche reliquia, si può esigerne il rimborso.

6.° Salvo il disposto del *num. 4.°* precedente circa l' esecutoriale dei rescritti, e salve le condizioni necessarie per l' acquisto delle sacre indulgenze; dal 3 Novembre 1908, in cui cominciano ad avere effetto le disposizioni della Costituzione *Sapienti consilio*, le grazie e e dispense di qualsiasi genere concesse dalla Santa Sede, anche a chi fosse colpito da censura, sono valide, meno per coloro che fossero nominatamente scomunicati, o nominatamente sospesi a *divinis* dalla stessa Santa Sede.

ART. — II. *Quando si tratta delle cause d' ordine disciplinare ed amministrativo.*

7.° Nelle questioni, che si trattano presso le sacre Congregazioni in via disciplinare ed amministrativa, il procedimento si svolgerà senza contestazioni, audizione di testimoni e senza scritture di avvocati; sentite però sempre le parti interessate, ed esaminati i documenti da esse prodotti.

8.° Affinchè gl' interessati possano dedurre le loro ragioni, dovranno avvertirsi, per mezzo dei rispettivi Ordinari o direttamente, secondo le norme del diritto comune.

9.° Se essi vorranno, a tutela dei loro diritti, stampare e distribuire qualche loro scritto, lo potranno fare, osservate le norme stabilite al *can. 29* della *Legge propria* della S. Romana Rota, secondo le esigenze del caso.

10.° Iniziato presso qualche Congregazione l' esame di una questione in via disciplinare ed amministrativa, ed accettato questo provvedimento o almeno non contradetto dalle parti, non è lecito alle medesime iniziare per lo stesso titolo un' azione in via giudiziaria.

E tanto meno ciò potranno fare, dopo emanata una decisione.

Può però sempre la sacra Congregazione, in qualunque stadio del procedimento, rimettere la vertenza ai giudici ordinari.

CAPO IV. — *Dei giorni delle piene congregazioni e del modo di procedere in esse.*

1.° I giorni propri per le adunanze degli E.mi Padri sono:

Lunedì per le SS. CC. di Propaganda, e dell' Indice;
Martedì „ dei Riti, Cerimoniale, e degli Studi;
Mercoledì per la S. C. del Sant' Offizio;
Giovedì per le SS. CC. Concistoriale, o degli Affari ecclesiastici straordinari;
Venerdì „ dei Sacramenti, e dei Religiosi;
Sabato per la S. C. del Concilio, e per la Segnatura Apostolica.

Nei dicasteri, che hanno assegnato egual giorno per le riunioni Cardinalizie, i Moderatori cureranno di intendersi fra loro, onde possibilmente tenerle in settimane diverse.

2.° Nel caso che la questione sia di tale natura da richiedere il giudizio della piena Congregazione, si dovrà compilare un *foglio* di *officio* riassuntivo della questione, con un breve sommario addizionale e coi dubbi da discutersi in proposito.

Nelle questioni di maggior gravità o difficoltà, sia in fatto che in diritto, sarà cura dei Moderatori delle singole Congregazioni di richiedere il voto di uno o due Consultori, da aggiungersi al foglio d' officio.

3.° I fogli d' officio, i voti dei Consultori, e quanto debba stamparsi per conto dei dicasteri della Santa Sede, e le stesse memorie o difese, che le parti credessero dover presentare, nelle cause criminali o matrimoniali d' indole delicata, saranno affidate per la stampa alla tipografia Vaticana. Il resto potrà essere commesso anche ad altra tipografia, che sia stata approvata dal Cardinale Segretario della Congregazione Concistoriale nel suo Congresso, e dove sia garantita quella riservatezza che può essere secondo i vari casi necessaria.

4.° Le stampe dovranno distribuirsi ai Cardinali almeno dieci giorni prima della Congregazione.

5.° Sarà poi stretto dovere di ognuno che riceve stampe o carte le quali, o per positivo precetto o per la loro delicata natura, richiedono il segreto, di curare che questo segreto sia gelosamente custodito; e ciò non solo durante i giorni dello studio, ma anche in seguito, qualora queste stampe o carte dovessero più a lungo rimanere in sua casa.

Provvederà anche, affinchè, in caso di morte, le dette stampe o manoscritti siano rimessi inviolati all' Officio cui spettano.

Questa regola vincola egualmente Officiali, Consultori e Cardinali di ogni dicastero.

Chi poi trasmette le carte segrete, ha l' obbligo di curare che la trasmissione sia fatta nei modi debiti e per via sicura.

6.° Nulla si muta dall' uso vigente in talune sacre Congregazioni e per taluni affari, di convocare, alcuni giorni prima dell' adunanza Cardinalizia, il corpo dei Consultori per richiederli del loro parere.

È poi sempre in facoltà dei Moderatori delle Congregazioni o degli E.mi Padri delle medesime, anche in altre cause oltre quelle di uso, purchè di grave entità, richiedere questo parere collettivo.

7.° Nelle adunanze Cardinalizie ha per primo la parola il Cardinale Ponente, o relatore, se vi sia; ed in mancanza del Ponente, o dopo di lui, il Cardinale che ha la precedenza; quindi gli altri per ordine; ed infine il Cardinale Prefetto, o chi ne fa le veci.

8.° Le risoluzioni, a cui la sacra Congregazione o la maggioranza degli intervenuti stimasse dover venire, per regola imprescindibile, debbono essere scritte, lette ed approvate seduta stante.

Egual regola si dovrà tenere nelle adunanze dei Consultori.

9.° Quando nulla osti in contrario, le risoluzioni, dopo l' adunanza Cardinalizia, saranno pubblicate nella relativa Segreteria; e quanto prima ne sarà data copia scritta o stampata ai singoli Cardinali della rispettiva Congregazione residenti in Curia.

10.° Avvenuta la pubblicazione, la parte, che si sente gravata, entro dieci giorni può chiedere il beneficio della nuova udienza. E spetta al Cardinale Prefetto, udito il Congresso, il concederla, o meno, secondo le circostanze.

Se però la risoluzione dei Cardinali fosse munita della clausola *amplius non proponatur*, il beneficio della nuova udienza non potrà concedersi che dalla stessa piena Congregazione.

11.° Le spese, che le parti incontrano nelle cause innanzi alle sacre Congregazioni, in generale, non sono rifattibili.

Però quando una parte, invitata ad esporre le sue ragioni, è rimasta contumace, se poi chiede una revisione del giudizio, deve, o purgare la sua contumacia, o depositare una somma congrua per indennità delle spese di giudizio, cui la parte diligente o l' Officio della Santa Sede devono nuovamente andare incontro.

Egualmente se alcuno senza motivo legittimo temerariamente pretenda che la sua causa sia portata all' esame della piena Congregazione, il Cardinale capo del dicastero col suo Congresso potrà esigere che l' istante depositi allo stesso fine una congrua somma.

Capo V. — *Delle Relazioni da farsi al Sommo Pontefice.*

1.° Nelle relazioni a farsi al Sommo Pontefice secondo il prescritto di detta Costituzione, si curerà d' avere, almeno per gli affari più complicati, un foglio riassuntivo da conservarsi in Atti con la decisione, la data e la firma di colui che ha fatto la relazione.

2.° Se il Romano Pontefice giudicasse dover modificare qualche risoluzione di una sacra Congregazione, nella prima adunanza susseguente ne sarà dato conto agli Emi Padri, per loro norma.

Capo VI. — *Del compito dei vari officiali in generale.*

1.° Il Prelato che, sotto qualsiasi nome, presiede immediatamente alla Segreteria del dicastero a forma del *num. 2° cap. I. Norme gener.* di questo regolamento, deve provvedere affinchè nella spedizione degli affari tutto proceda colla dovuta sollecitudine e diligenza, secondo le regole stabilite.

A lui in modo speciale appartiene lo studio degli affari di maggior importanza, e la cura di redazione delle relative lettere e dei rescritti.

Egli commette ai Consultori lo studio delle ponenze, per le quali è richiesto il loro voto; li convoca quando è necessario, e ne presiede le adunanze.

Interviene alle Congregazioni dei Cardinali, ne nota le risoluzioni secondo la forma prescritta, e ne fa relazione al Santo Padre nelle udienze che gli saranno assegnate.

In mancanza del Cardinale, capo del dicastero, tiene e presiede i Congressi; e, salve le regole speciali di ciascun dicastero, in generale firma col Cardinale gli atti del medesimo.

Sorveglia e regola l' amministrazione secondo le prescrizioni del *num.* 7°, *cap. XI. Norme gener.* di questo regolamento. Al suo discreto giudizio appartiene stabilire, qualora alcuno abbia chiesto la spedizione diretta di un affare, e l' atto sia gravato da tassa, se debba inviarsi il rescritto in credito, oppure chiedersi preventivamente l' importo.

Secondo il prescritto della Costit. *Promulgandi,* che viene pubblicata con la stessa data di questa parte del regolamento (1), egli deve comunicare alla direzione del *Bollettino officiale degli atti della Sede Apostolica* i decreti che sono da promulgarsi; e, d' intesa con il Cardinale capo del dicastero, le comunicherà anche quelli che possono utilmente pubblicarsi; ed in ambi i casi li firmerà, o li farà firmare da un altro officiale, in segno e prova di autenticità.

Dovrà sempre riferisi al Cardinale capo, se vi sia qualche cosa da partecipare o da inviare a qualche altro dicastero della Santa Sede, e per quanto accada d' importante o richieda uno speciale provvedimento.

2.° I Sottosegretari o Sostituti, non solo debbono soddisfare ai doveri particolarmente loro imposti nel regolamento speciale del dicastero, ma altresì coadiuvare il loro Superiore in tutto ciò di cui fossero da lui richiesti e supplirlo in caso di assenza o d' altro impedimento.

3.° Gli aiutanti di studio (*minutanti*) debbono

a) studiare le ponenze di loro spettanza, o comunque loro commesse dai Superiori del dicastero, e farne una breve sintesi cioè un *ristretto* in foglio separato, che serva come indice della ponenza, e dia a conoscere quanto di mano in mano è venuto ad aggiungersi alla medesima. Sono però esenti dal ristretto quei ricorsi o quelle istanze che risultino di poche parole, e che non abbiano probabilmente un seguito;

b) intervenire al Congresso per riferire sugli affari studiati e pro-

(1) La cit. Costit. sarà data nel prossimo fascicolo.

porre il proprio voto, avvertendo 1.° che, eccetto casi di urgenza o di ponenze di cui alla lettera *a*, il rapporto è da farsi sampre da un ristretto precedentemente scritto; 2.° che per gli affari di maggior difficoltà ed importanza, la ponenza col suo ristretto deve prima del Congresso passarsi al Prelato superiore del dicastero, affinchè possa egli stesso, o qualche altro degli Officiali maggiori in suo luogo, esaminarla, e così parlarne nel Congresso stesso con piena competenza;

c) minutare, dipendentemente dagli Officiali maggiori, le lettere ed i rescritti delle ponenze di propria spettanza, o loro commesse, fissando il modo di spedizione, la tassa ordinaria o speciale, o la condonazione della medesima;

d) compilare il foglio d' officio ed il sommario dei documenti di maggior importanza, quando la cosa debba portarsi in piena Congregazione, e curarne la stampa correggendo le bozze. Nel redigere poi questo foglio si atterranno alla prassi vigente; ed in ogni caso dovranno farvi quelle osservazioni di diritto e di fatto, che fossero necessarie od utili per la giusta risoluzione della causa.

4.° Gli aiutanti, e possibilmente anche gli scrittori, avrannno un' attribuzione di affari, divisa per materia o per territorio.

5.° Gli aiutanti dovranno essere forniti di laurea in teologia ed in diritto canonico.

Nelle Congregazioni, dove le attribuzioni sono divise per territori, dovranno conoscere almeno una delle seguenti lingue: francese, tedesca, inglese, spagnuola, portoghese. Sarà poi cura dei Superiori di provvedere, che nella Segreteria tutte queste lingue siano conosciute; potendo a tale effetto porre come condizione, per l' ammissione al concorso, anche per gli altri offici inferiori, di sapere una delle medesime, secondo i casi e la necessità.

6.° Agli scrittori incombe l' obbligo di copiare le lettere ed i rescritti del dicastero minutati nella ponenza, e di svolgere quelli che fossero accennati con brevi parole convenzionali di uso.

Essi porranno ogni studio, perchè lo scritto riesca interamente corretto; nè lo manderanno alla firma, senza averlo prima attentamente esaminato. Le mancanze al riguardo, se ripetute, potranno dar motivo a provvedimenti disciplinari anche severi. Eseguito lo scritto, dovranno colle iniziali del loro nome e cognome segnare la ponenza relativa, come prova dell' avvenuta esecuzione.

Regolarmente tutti gli atti dovranno essere redatti sopra fogli portanti il nome della Congregazione, da cui emanano, ed avere la forma tradizionale attualmente in uso nella Curia Romana.

7.° Ai protocollisti spetta registrare nel libro protocollo e nella rubricella i documenti ed atti presentati al dicastero; fare il richia-

mo della registrazione eseguita (volgarmente l' *occhio*) sul foglio o fascicolo registrato; tenere in regola il libro *rerum notabilium*, ed in ordine egualmente le ponenze che non siano passate all' archivio, divindendole per diocesi, per anni e per mesi, secondo il numero progressivo di protocollo.

8.° Gli archivisti debbono tenere in ordine l' archivio; fare le riassunzioni delle ponenze; compilare i due registri di archivio, contenenti, il primo per ordine alfabetico il nome delle persone ricorrenti, o contro cui vi sia ricorso nei casi di qualche entità; il secondo, l' indice per ordine di materie delle cose più importanti trattate di mano in mano entro l' anno; e finalmente, coll' ordine scritto dei Superiori, che deve conservarsi in atti, dar copia dei documenti di cui fossero richiesti, e dichiararne la conformità con l' originale.

9.° All' officio di spedizione appartengono il computista ed il distributore il quale compirà anche l' officio di cassiere.

10.° L' officiale computista deve registrare nel foglio mensile (di cui al *num. 4.°*, *cap. XI. Norme gener.* di questo regolamento) tutti i rescritti tassati, indicando la diocesi, il numero di protocollo e la tassa stabilita per la Santa Sede dagli Officiali maggiori o dagli aiutanti; computare, in base a questa secondo le norme ivi date ed altre da darsi a parte, l' agenzia e la tassa per l' esecutoriale dell' Ordinario (se questa abbia luogo), e notare con apposito bollo tutte queste tasse sul dorso del rescritto, o in un foglio separato secondo il prescritto del *num. 6.°* del *cap. XI* suddetto; segnarle in tutte lettere, quando le tasse siano di una qualche considerevole entità.

11.° Compito del distributore è

a) di distribuire alle parti interessate od ai loro procuratori od agenti, gli atti, le lettere ed i rescritti, esigendo la tassa dovuta alla Santa Sede, se vi sia, e segnandone l' importo sul foglio di cassa;

b) di curare la spedizione delle lettere e dei plichi da distribuirsi in Curia, servendosi dell' opera degli uscieri, e di trasmettere per posta quanto debba inviarsi d'officio fuori di Roma;

c) di chiudere e fare gl' indirizzi necessari delle lettere e dei rescritti che, secondo il *num. 6.°* del *cap. XI* sopra citato, debbono essere consegnati in busta chiusa.

d) Prima però di consegnare o spedire questi atti, vedrà se essi siano debitamente firmati, e curerà che siano muniti del sigillo, secondo le norme del dicastero.

e) Non dovrà mai rilasciare atti gravati da tassa in credito, senza un' autorizzazione scritta dei Superiori. Venendo meno a questa regola, egli assume la responsabilità della somma mancante, ed alla fine del mese deve del suo indennizzare l' amministrazione.

f) A lui anche spetta di provvedere, con l' approvazione dei Superiori, per le piccole spese di cancelleria e per gli acconcimi del dicastero.

g) Finalmente per quegli affari, per i quali qualche Ordinario abbia chiesto la spedizioni diretta ed abbia inviato l' importo dovuto alla Santa Sede per le spese, sarà compito del distributore di conservare il denaro spedito alla Segreteria, per versarne, concessa la grazia, la parte dovuta all' amministrazione della S. Sede, e tenere il resto a disposizione del mittente.

A questo effetto avrà un registro speciale per notare gl' introiti e gli esiti ed alla fine di ogni mese dovrà dar conto di tutto al Prelato superiore della Segreteria. Il denaro avuto dovrà conservarsi nella cassa della Segreteria, distinto però dal resto.

12.° Nei dicasteri, dove per il numero degli affari, non basti un solo distributore, se ne aggiungerà un secondo. E saranno divise fra loro le attribuzioni sopra indicate, secondo il prudente giudizio dei Superiori, in modo però che ad uno spetti principalmente la spedizione delle lettere, all' altro la spedizione dei rescritti e la riscossione delle tasse.

13.° Gli officiali di protocollo, di archivio, di spedizione e di scrittura sono equiparati fra loro. Possono quindi da un officio passare ad un altro, secondo il discreto giudizio dei Superiori, senza nuovo concorso.

14.° Dagli offici, di cui al numero precedente, non v' ha diritto di passaggio all' officio di aiutante. Perciò vacando un posto di aiutante si aprirà un concorso speciale.

15.° Non ostante l' assegnazione d'incombenze particolari sopra stabilite, rimane ferma la disposizione generale del regolamento, che tutti gli Officiali debbano supplirsi a vicenda, ed aiutarsi fraternamente per il disbrigo degli affari, secondo il discreto giudizio dei Superiori.

16.° Agli uscieri spetta curare la custodia e la pulizia dei locali, portare od impostare lettere e plichi, e compiere quegli altri offici che venissero loro commessi dai Superiori in pro del proprio dicastero.

Salvi, se esistono, i diritti acquisiti dagli attuali, per l' avvenire gli uscieri dei varii dicasteri saranno nominati a triennio, prorogabile ad altri triennii, secondo la loro condotta e capacità.

Tutti poi dovranno prestare il giuramento del segreto per le cose che nel rispettivo dicastero siano soggette a questo vincolo.

CAPO VII. — *Delle singole sacre congregazioni.*

ART. I. — *Congregazione del Sant' Offizio.*

1.° Gli Officiali maggiori di questa Congregazione, dopo il Cardinale Segretario, sono l' Assessore ed il Commissario.

2.° La Consulta, come attualmente, è costituita di Consultori da nominarsi dal Santo Padre. Oltre i Consultori, continueranno ad esservi alcuni Qualificatori.

3.° Gli officiali minori, alle attribuzioni attuali, aggiungono quella della spedizione delle indulgenze.

4.° Uno dei notari sostituti avrà il compito di tassare i rescritti di dispensa dagli impedimenti di disparità di culto e di mista religione, e delle indulgenze.

5.° Un altro avrà cura della distribuzione delle lettere e dei rescritti, e della riscossione delle tasse relative.

6.° Nel trattare gli affari che riguardano il dogma e la morale, e nel giudicare dei delitti di eresia o di altre colpe che inducono sospetto di eresia, e per tutto ciò che risguarda le dispense dagli impedimenti di disparità di culto e di mista religione, il S. Offizio procede secondo la pratica che gli è propria e speciale, ferma però la osservanza delle norme stabilite in questo regolamento, in quanto non siano incompatibili colla disciplina sostanziale del S. Officio.

Ed in conformità di ciò, questa Congregazione dirimerà da sè i dubbi che potessero sorgere sulla sua competenza, osservati sempre i limiti stabiliti dalla Costituzione *Sapienti consilio.*

7.° La pratica di procedere del S. Offizio, di cui nel *num.* 6.° precedente, e così il regolamento per la sua amministrazione temporale, dovranno al più presto mettersi in iscritto, e, dopo essere stati riveduti dagli E.mi Padri, per mezzo del Cardinale Segretario, dovranno essere sottoposti al Sommo Pontefice per l' approvazione.

8.° *Circa le indulgenze,* per la parte disciplinare e di grazia che gli è stata attribuita nel nuovo ordinamento della Curia Romana, il S. Offizio procederà in conformità delle regole in proposito stabilite dalla Cost. *In ipsis* 6 Luglio 1669, di Clemente IX, le quali rimangono in pieno vigore. Sarà quindi suo compito " risolvere ogni difficoltà e dubbio " che sorgesse nelle indulgenze, udito però il Romano Pontefice circa " le cose più gravi e più difficili; correggere e riformare gli abusi, " che in esse s' introducessero, omettendo ogni solennità di giudizio; " rimettere ai propri giudici le cause richiedenti la forma giudiziale; " vietare la stampa delle indulgenze false, apocrife e non discrete; " riconoscere ed esaminare le stampate, e rigettarle a nome del Ro-

" mano Pontefice, dopo averne fatta relazione; e usar moderazione
" nel concedere le indulgenze ".

Rimane egualmente fermo il disposto del decreto della Sacra Congregazione delle Indulgenze e Reliquie, approvate da Benedetto XIV il 28 Gennaio 1756, e riconfermato da Pio IX il 14 Aprile 1856, cioè:
" Per l'avvenire gl'impetranti concessioni generali d'indulgenze,
" sono tenuti, sotto pena di nullità della grazia ottenuta, ad esibire la
" copia delle stesse concessioni alla Segreteria della sacra Congre-
" gazione ".

9.° Per le materie di questa sezione vi sarà un libro di protocollo ed un archivio a parte. Vi sarà anche un Officiale maggiore col titolo di Sostituto ed alcuni Consultori speciali.

10.° Il Congresso per questa speciale materia viene formato dal Cardinale Segretario, dall'Assessore, dal Commissario e dal Sostituto delle indulgenze.

11.° Gli Officiali, i Consultori ed i Cardinali, che si dovranno occupare di queste materie, non saranno relativamente ad esse vincolati dal segreto speciale del S. Offizio, ma solo da quello comune del regolamento generale.

12.° Le domande di concessioni di indulgenze, i dubbi, le questioni che venissero proposte, dopo registrate nel libro di protocollo, saranno passate al Sostituto per un primo esame.

13.° Se, in conformità al sopra disposto *cap. II, Norme spec.*, si tratti di grazia che, secondo la prassi vigente si soglia abitualmente concedere, e se i dubbi e le questioni trovino un'ovvia e chiara soluzione nelle massime già stabilite, la cosa potrà essere risoluta in Congresso, secondo le facoltà che il sommo Pontefice crederà di concedere.

In caso diverso essa sarà trattata in piena Congregazione, col foglio d'officio da redigersi dal Sostituto, ed uno o più voti dei Consultori. E della risoluzione si dovrà fare relazione al Santo Padre.

14.° Saranno spedite per Breve le indulgenze perpetue, e le temporanee estese a tutta una diocesi, provincia, regione, od a tutta la Chiesa, e le facoltà a vita di applicare le indulgenze a qualche oggetto di devozione.

Il Sostituto delle indulgenze farà le comunicazioni necessarie al Cancelliere dei Brevi per la spedizione del Breve.

15. Le lettere ed i rescritti relativi alle indulgenze, spediti dal S. Offizio, saranno firmati dal Cardinal Segretario, o da un altro dei Cardinale della stessa sacra Congregazione, colla controfirma dell'Assessore, e questi impedito, del sostituto delle indulgenze.

ART. II. — *Congregazione Concistoriale.*

1.° Officiali maggiori, dopo il Cardinale Segretario, sono l' Assessore ed il Sostituto.

2.° Vi sarà un collegio di Consultori, secondo il prescritto della Costit. *Sapienti consilio.*

3.° Vi sarà anche un numero sufficiente di officiali minori pel disimpegno degli affari propri di questa Congregazione, in conformità al disposto del *capo VI* precedente.

4.° Oltre il giuramento comune, tutti gli addetti a questa Congregazione dovranno prestare il giuramento detto del Sant' Offizio nei termini seguenti.

Formola Del giuramento

" In nomine Domini.

" Ego N. N. sub poena excommunicationis latae sententiae ipso " facto et absque alia declaratione incurrendae, a qua, praeterquam " in articulo mortis, & nullo nisi a Summo Pontifice, ipso quidem Car- " dinali Poenitentiario excluso, absolvi possim; et sub aliis poenis " etiam gravissimis arbitrio Summi Pontificis mihi in casu transgres- " sionis infligentis, spondeo, voveo, ac iuro, inviolabile secretum me " servaturum in omnibus et singulis quae ad Episcoporum, Admi- " nistratorum Apostolicorum aliorumque Ordinariorum electionem, vi- " tam, mores agendique rationem delata sint; itemque in omnibus " quae ad dioecesum erectionem seu earumdem unionem spectent, ex- " ceptis dumtaxat iis quae in fine et expeditione eorundem negotio- " rum legitime publicari contingat: et hoc secretum me servaturum " cum omnibus qui eodem iuramenti vinculo constricti non sint, et " cum iis etiam qui, quamvis hoc secreto teneantur et ad Congrega- " tionem Consistorialem pertineant, nihilominus in Urbe habitualiter " non commorantur: neque unquam, directe, nutu, verbo, scriptis, aut " alio quovis modo et sub quocumque colorato praetextu, etiam ma- " ioris boni aut urgentissimae et gravissimae causae, contra hanc " secreti fidem quidquam commissurum, nisi peculiaris facultas aut " dispensatio expresse mihi a Summo Pontifice tributa fuerit.

" Denique si supplices libellos, commendationes aut litteras de me- " moratis negotiis a qualibet persona receperim, sacrae Congregationi " rem patefaciam.

" Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei Evangelia, quae meis " manibus tango „.

5.° Gli inviti generali dei Vescovi, per le Canonizzazioni e per le altre sacre solennità, saranno fatte con lettere di questa Congregazione.

6.° Sono di competenza della piena Congregazione tutte le nomine dei Vescovi, degli Ordinari diocesani stabili e dei Visitatori Apostolici delle diocesi ; l' erezione di nuove diocesi e l' unione delle esistenti ; la fondazione dei Capitoli ; l' esame dei rapporti dei Visitatori e delle relazioni degli Ordinari sullo stato delle loro diocesi ; ogni provvedimento d' indole generale per il governo diocesano e per i Seminari, e quelli d' indole particolare che presentino una non ordinaria gravità in conformità al disposto superiormente : in fine il giudizio sui dubbi o conflitti di competenza di tutti i dicasteri, eccettuato il Sant' Offizio, il quale della sua competenza giudicherà da per sè, come è disposto nell' articolo precedente.

Per le nomine dei Vescovi, nei casi di sua competenza, la Concistoriale si atterrà alle norme stabilite nella Costituzione *Romanis Pontificibus* del 17 Dicembre 1903.

7.° Di competenza del Congresso, oltre quanto stabiliscono le norme generali del regolamento, sono le nomine degli Amministratori Apostolici temporanei in caso di urgenza ; tutti gli atti necessarii per preparare la ponenza per l' elezione dei Vescovi in Italia e per tutto il resto da discutersi in piena Congregazione ; i provvedimenti per il governo diocesano e per il regime dei Seminari d' indole ordinaria, come dispensa di residenza per i Vescovi, dilazione per la presentazione della relazione sullo stato della diocesi, ecc. : ed infine tutto quello che risguarda le tasse per gli atti della stessa Congregazione.

8.° Le relazioni sullo stato delle diocesi, meno il caso di qualche urgente provvedimento, non saranno portate in piena Congregazione isolatamente, ma riunite in gruppi per province o regioni.

E l' aiutante nel compilare il foglio riassuntivo dovrà notare le cose più importanti sia in bene sia in male.

9.° Lo stesso si osserverà possibilmente nei rapporti dei Visitatori Apostolici.

10.° Tutte le nomine, che si sogliono preconizzare in Concistoro, dovranno spedirsi sempre e solamente per Bolla.

In egual modo saranno spediti i decreti di erezione di nuove diocesi, di fondazioni di Capitoli, e di unione di diocesi esistenti.

11.° Gli Officiali maggiori della Congregazione Concistoriale daranno le opportune partecipazioni agli Officiali maggiori della Cancelleria per la compilazione della Bolla. Tale partecipazione rimarrà nella Cancelleria, e la Bolla, debitamente sigillata e firmata secondo le norme proprie della Cancelleria Apostolica, nel più breve termine possibile verrà rimessa alla Segreteria della Concistoriale.

12.° La tassa, che secondo i casi sarà imposta per la spedizione della Bolla, dovrà versarsi per intero alla Concistoriale.

Ed a tale effetto gli Officiali maggiori o gli aiutanti della Concistoriale fisseranno l'importo dovuto, che sarà quindi registrato e riscosso dagli officiali di spedizione secondo le norme comuni.

ART. III. — *Congregazione dei Sacramenti.*

1.° Officiali maggiori, dopo il Cardinale Prefetto, sono il Segretario e tre Sottosegretari.

2.° Alcuni teologi e canonisti, nominati dal Sommo Pontefice, presteranno l'opera loro come Consultori.

3.° Vi sarà anche un sufficiente numero di officiali minori.

4.° Un Sottosegretario, con un aiutante ed alcuni scrittori, sarà principalmente destinato a provvedere a tutte le domande di dispensa dagl'impedimenti matrimoniali.

5.° Un altro Sottosegretario, con un aiutante ed alcuni scrittori, avrà cura di tutte le altre istanze in materia matrimoniale, come sanazioni in radice, legittimazione della prole, questioni di validità o nullità di matrimonio o di dispensa del matrimonio *rato*, dubbi, ecc.

6.° Il terzo Sottosegretario, con un aiutante ed alcuni scrittori, attenderà a quanto risguarda la sacra Ordinazione e gli altri Sacramenti, eccetto il matrimonio.

7.° I libri di protocollo saranno due; uno per le istanze di dispensa dagli impedimenti matrimoniali; un secondo per tutte le altre istanze relative sia al matrimonio sia agli altri Sacramenti.

Due officiali attenderanno principalmente alla compilazione del primo registro; due altri a quella del secondo.

8.° Anche l'archivio sarà diviso in due sezioni, una per le posizioni di dispensa dagli impedimenti matrimoniali, l'altra per le altre.

9.° Le facoltà proprie di questa Congregazione sono definite dalla Cost. *Sapienti consilio.*

10.° Specialmente poi alla medesima è riservato di concedere le seguenti facoltà, che si crede opportuno qui specificare per togliere ogni incertezza, cioè:

a) di conservare il SS.mo Sacramento nelle chiese o negli oratori, che non ne hanno il diritto;

b) di celebrare la santa Messa in oratorii privati, di concedere gli altri privilegi che sono in uso per tale materia, e di giudicare della decenza degli oratori medesimi;

c) di poter erigere un altare per celebrare la santa Messa all'aperto;

d) di celebrare avanti l'aurora e dopo il mezzodì;

e) di celebrare la Messa letta nel Giovedì santo, e le tre Messe di Natale negli oratorii privati, nella notte, con la distribuzione della Santissima Eucaristia;

f) di far uso dello zucchetto o della parrucca durante la celebrazione della Messa o nel trasporto del SS.mo Sacramento;

g) di celebrare e di recitare la Messa votiva di Maria SS.ma o dei defunti, ad un cieco o quasi cieco;

h) di celebrare la Messa sulle navi;

i) di consacrare un Vescovo in un giorno diverso da quelli stabiliti nel Pontificale Romano;

k) di poter tenere la sacra Ordinazione *extra tempora*;

l) di dispensare i fedeli ed anche i religiosi, quando ne sia il caso, dal digiuno eucaristico.

11.° Al giudizio della piena Congregazione è riservato

a) in materia matrimoniale, l' esame delle domande di dispense dagl' impedimenti che presentino straordinarie difficoltà, sia in sè sia per la legittimità delle cause; la separazione dei coniugi non pacifica; le sanazioni in radice; le legittimazioni dei figli che presentino gravi difficoltà; l' esame delle cause di nullità di matrimonio e di dispensa dal matrimonio *rato*, nei casi che esigano il giudizio della piena Congregazione; ed in fine tutti i dubbi giuridici circa la disciplina del sacramento del matrimonio, i quali non trovino una soluzione ovvia e chiara nelle massime stabilite, in conformità al sopra disposto;

b) negli altri Sacramenti, tutte le questioni disciplinari di cui si richiedesse la soluzione, e che non avessero un' ovvia e chiara soluzione nelle massime stabilite e nelle risoluzioni già date; e le domande di grazie e dispense straordinarie, che dal Congresso si giudicassero meritevoli di discussione. Laonde saranno di competenza della piena Congregazione le dispense d' irregolarità per la sacra Ordinazione nei casi dubbi, o difficili, o quando la grazia potesse riuscire indecorosa allo stato ecclesiastico; le istanze di nullità di sacra Ordinazione o degli obblighi della medesima, o di dispensa da questi obblighi, quando la causa si debba trattare in linea solamente disciplinare; le questioni di massima circa il luogo, il tempo e le condizioni necessarie per la celebrazione della santa Messa, per la *binazione*, per la Comunione eucaristica e per la conservazione della SS.ma Eucaristia; e circa il luogo, il tempo e le condizioni richieste dalla disciplina ecclesiastica per legittimamente amministrare e ricevere gli altri Sacramenti; non che le dispense straordinarie domandate in tale materia.

12.° Al Congresso appartiene giudicare quello che deve essere portato in piena Congregazione, e preparare quanto è necessario per un giusto giudizio in proposito, sia richiedendo informazioni per le cose di fatto, sia domandando i voti di uno o più Consultori, o anche dell' intera Consulta, in merito alla causa.

Gli appartiene inoltre giudicare, ed anche concedere, secondo le facoltà che il Sommo Pontefice crederà attribuire al Cardinale Prefetto ed al Segretario, le dispense dagl' impedimenti matrimoniali, in conformità delle norme che si daranno in seguito.

Egualmente al Congresso appartiene concedere le dispense dal difetto di età e di titolo per gli ordinandi del clero secolare; le dispense dal digiuno eucaristico; le facoltà di conservare il SS.mo Sacramento nelle chiese e negli oratori che non ne hanno diritto, e di celebrare la santa Messa negli oratorii privati, nei casi in cui queste grazie soglionsi abitualmente concedere, secondo la vigente disciplina ed in conformità della regola generale sopra menzionata.

13.° Saranno spedite con documento in forma di Breve, redatto però nella Segreteria di questa stessa Congregazione, le dispense dagl' impedimenti matrimoniali di qualsiasi grado, purchè di natura onesta, quando siano gravate di tasse maggiori.

Le altre dispense saranno spedite con documento a forma di rescritto.

14.° Gl' indulti di oratorii privati di qualsiasi genere, richiesti per comodità propria, dalla propria famiglia, o di altri, saranno spediti per Breve, redatto nella rispettiva sezione della Segreteria di Stato.

Si fa solo eccezione per gli indulti richiesti da sacerdoti vecchi od infermi, i quali non siano in condizione di soddisfare le spese del Breve. Per questi si spedirà la grazia a modo di rescritto e secondo le regole del *Cap. XI, Norme gener.* del regolamento.

15.° Gl' indulti perpetui di conservare il SS.mo Sacramento in qualche chiesa od oratorio, che non ne abbiano il diritto, dovranno egualmente spedirsi per Breve. I temporanei si spediranno per rescritto, colle stesse norme date nel numero superiore.

16.° Dovendosi spedire la grazia per Breve, il Segretario od il Sottosegretario, cui la materia spetta, darà la partecipazione e le norme opportune al Cancelliere dei Brevi. E l' interessato dovrà recarsi a quest' Officio per il ritiro del documento che lo riguarda.

17.° Se il Sommo Pontefice concede alla sacra Congregazione le facoltà consuete, per la dispensa dagli impedimenti matrimoniali si osserveranno le norme seguenti:

a) per gli impedimenti di *grado minore*, di cui sotto al *num 19.°*, quando non vi sia difficoltà per la concessione della dispensa, la grazia viene segnata per la concessione, in luogo dei superiori maggiori, dal Sottosegretario *per le dispense*, o dal suo aiutante;

b) per gl' impedimenti di *grado maggiore*, di cui al seguente *num. 20.°*, parimenti se non vi sia difficoltà, la dispensa vien concessa dal Cardinale Prefetto o dal Prelato Segretario.

18.° Nei casi dubbi il Sattosegretario si riferirà al Segretario od al Cardinale Prefetto; questi al Congresso od alla piena Congregazione; ed in ultimo, secondo i casi, se ne farà relazione al Santo Padre.

19.° Dispense di *grado minore* sono quelle dagli impedimenti

a) di consanguinità e di affinità di terzo e quarto grado in linea collaterale, sia pari sia dispari, cioè di quarto grado misto con il terzo, e di quarto o terzo misto con il secondo;

b) di affinità in primo grado, ed in secondo semplice o misto con il primo, quando questo impedimento provenga da relazione illecita;

c) di cognazione spirituale di qualsiasi specie;

d) di pubblica onestà, sia per sponsali sia per matrimonio *rato* già dispensato e disciolto;

20.° Dispense di *grado maggiore*, solite a concedersi, data una giusta causa, sono quelle dagli impedimenti

a) di consanguinità di secondo grado in linea collaterale eguale, e di secondo o terzo grado misto con il primo;

b) di affinità di primo e secondo grado in linea collaterale eguale, e di secondo o terzo grado misto con il primo;

c) di delitto a causa di adulterio con patto di futuro matrimonio.

21.° Le dispense dagl' impedimenti minori saranno tutte concesse *ex rationabilibus causis a S. Sede probatis.* E largite in tal modo varranno come se fossero concesse *ex motu proprio et ex certa scientia*; e non saranno quindi più impugnabil per vizio di orrezione o surrezione.

22.° Quante volte il Cardinale Prefetto od il Segretario non abbiano riservato a sè qualche istanza o gruppo di istanze, tutte le domande per dispensa dagl' impedimenti, dal Protocollo, dopo la registrazione, passeranno al Sottosegretario *per le dispense* ed al suo aiutante.

Essi, dividendosi equamente il lavoro, scevereranno ciò che è di loro competenza, dal resto. Provvederanno alle domande di loro spettanza, segnando la grazia con le iniziali del loro nome e cognome, e stabiliranno se la dispensa debba esser gratuita, o tassata ed in qual proporzione. Qualora la grazia debba essere spedita per documento in forma di Breve, aggiungeranno anche questa indicazione. Passeranno quindi le istanze provviste agli scrittori.

Per le altre faranno al più presto la relazione al Cardinale od al Segretario per gli opportuni provvedimenti.

23.° In caso di legittimo impedimento, il Cardinale ed il Segretario possono commettere al Sottosegretario di provvedere alle domande delle dispense loro riservate, con quelle restrizioni e cautele che stimeranno necessario stabilire.

24. Il documento per le dispense di grado minore, i rescritti e le

lettere di minore importanza, potranno firmarsi dal Sottosegretario cui la materia spetta, o da uno degli altri due, qualora quegli sia impedito, e controfirmarsi dallo scrittore che ha steso l'atto come *officiale*.

Il documento per le dispense di grado maggiore, i rescritti e le lettere di maggior gravità, saranno firmati dal Cardinale Prefetto o da altro Cardinale della stessa Congregazione, e controfirmati dal Segretario, e, questi impedito, da uno dei Sottosegretari, come nel numero precedente.

ART. IV. — *Congregazione del Concilio.*

1.° Officiali maggiori, dopo il Cardinale Prefetto, sono il Segretario ed il Sottosegretario.

2.° V'avrà un collegio di Consultori da nominarsi dal Santo Padre, fra i quali alcuni dovranno essere particolarmente competenti per gli affari di ordine amministrativo e temporale.

3.° Vi sarà anche un numero sufficiente di officiali minori, secondo le norme date superiormente.

4.° Le facoltà proprie di questa Congregazione trovansi stabilite nella Costituzione *Sapienti consilio*.

Per togliere però ogni dubbio, che in alcuni casi potrebbe sorgere, si enumerano qui particolarmente talune facoltà, che sono esclusivamente riservate alla Congregazione del Concilio. Ad essa quindi unicamente spetta per l'avvenire di concedere

a) ai Capitoli la dispensa dall'obbligo della Messa di feria e di vigilia; dal canto ed anche dall'applicazione della conventuale; dal canto ed anche dalla recita in coro delle ore canoniche;

b) l'anticipazione della recita del Mattutino tanto ai Capitoli, quanto ai singoli sacerdoti secolari;

c) l'anticipazione del Vespero e della Compieta nel mattino ai Capitoli;

d) la commutazione della recita dell'officio divino in altre preci ai sacerdoti secolari;

e) la dispensa dal digiuno prescritto avanti la consacrazione delle chiese;

f) la facoltà di poter aprire, nel muro interno d'una chiesa o di un pubblico oratorio, una finestra, un coretto, od una porta privata d'accesso;

g) la dispensa dalla laurea, richiesta dalle tavole di fondazione o da legge per ottenere un qualche beneficio od officio, se la collazione dei medesimi spetti all'Ordinario.

5.° Egualmente spetta alla Congregazione del Concilio l'esame di

tutte le controversie di precedenza deferite alla S. Sede, eccetto quelle che riguardano i religiosi, le quali sono riservate alla Congregazione dei Religiosi; e quelle che risguardano la Cappella, la Corte pontificia ed i Cardinali, le quali sono riservate alla Cerimoniale.

Parimenti le appartiene in via amministrativa e disciplinare il giudizio di ogni servitù che si vanti sopra una chiesa o vi si voglia imporre, come abitarvi sopra, addossarvi mura, ecc.

6.° Al giudizio della piena Congregazione è riservato

a) l'esame dei dubbi giuridici nelle materie proprie di questo dicastero, i quali nelle leggi e massime già stabilite non abbiano una ovvia e chiara soluzione; l'esame delle domande di grazie, dispense ed indulti, che non soglionsi ordinariamente concedere, o non si sogliono concedere nel modo o nell'estensione richiesta; ed altro, secondo quanto è sopra stabilito;

b) la revisione dei Concili provinciali. — Ed a questo effetto, attenendosi alla disciplina vigente, si richiederà prima il voto di un Consultore, quindi quello del collegio dei Consultori (o di una sezione dello stesso collegio non minore di cinque Consultori da scegliersi per turno); e l'aiutante della regione, cui appartiene il Concilio provinciale, curerà la stampa degli atti e dei voti.

Si riferirà inoltre in piena Congregazione quanto d'importante possa essere avvenuto o siasi stabilito nelle Conferenze Vescovili.

7.° Al Congresso spetta, in conformità della regola generale, preparare quanto è necessario per l'esame degli affari riservati alla piena Congregazione, il disbrigo degli affari ordinarii e la concessione delle grazie consuete nei termini d'uso, e secondo le facoltà avute dal Sommo Pontefice.

8.° Per la trattazione degli affari di ordine economico si osserveranno i regolamenti speciali propri della materia.

9.° Per l'esame delle cose riguardanti il Santuario di Loreto, si seguiranno pure le regole sopra stabilite.

ART. V. — *Congregazione dei Religiosi.*

1.° Officiali maggiori in questa Congregazione sono parimenti, dopo il Cardinale Prefetto, il Segretario ed il Sottosegretario.

2.° Vi sarà un collegio di Consultori nominati dal Romano Pontefice.

3.° Vi saranno anche gli officiali minori necessari, secondo le norme date superiormente.

4.° Degli aiutanti uno avrà per sua speciale attribuzione le cose spettanti agli Ordini religiosi: l'altro quelle spettanti alle congregazioni ed agli istituti maschili di qualsiasi genere; il terzo quelle spettanti alle congregazioni ed istituti femminili.

Gli scrittori saranno analogamente divisi.

5.° Nello stabilire quali cose siano da trattarsi in piena Congregazione, e quali riservate agli Officiali maggiori ed al Congresso si avranno avanti gli occhi le norme più sopra date nel *cap. II*, e quelle indicate nelle precedenti Congregazioni.

6.° Il decreto di lode e d'approvazione di qualsiasi nuovo istituto, non che di approvazione delle costituzioni, come qualsiasi sostanziale modificazione allo stato d'istituti già approvati, sono sempre di competenza della piena Congregazione.

ART. VI. — *Congregazione di Propaganda Fide.*

1.° Questa congregazione conserva l'ordinamento, le regole ed il modo di agire che le sono propri, per quanto sieno compossibili con il disposto della Costituzione *Sapienti consilio* e del presente regolamento.

2.° In conformità però di quanto è disposto per le altre Congregazioni, nella Segreteria sarà aggiunto un Sottosegretario.

3.° Gl'indulti, che finora questa sacra Congregazione soleva concedere anche ad altri, in avvenire li limiterà ai suoi sudditi.

4.° La Congregazione di Propaganda per i Riti orientali conserva tutte le sue attribuzioni. Però per tutto ciò, che riguarda l'interna disciplina del dicastero ed il modo di trattare gli affari, si atterrà alle norme generali e speciali del presente regolamento.

5.° Quanto all'amministrazione dei beni di questa Congregazione e della Camera degli Spogli, sarà dato al più presto un particolare regolamento, che, riveduto da una speciale Commissione Cardinalizia, per mezzo dell'E.mo Prefetto sarà sottoposto al Sommo Pontefice per l'approvazione.

ART. VII. — *Congregazione dell' Indice.*

1.° Quanto al metodo proprio di trattare gli affari, e quanto alla disciplina ed agli offici propri degli Officiali, questa Congregazione starà alle sue regole, confermandosi però alle disposizioni della Cost. *Sapienti consilio* e del presente regolamento.

2.° Dovranno gli Officiali, i Consultori ed i Cardinali di questa Congregazione prestare il giuramento del segreto di S. Offizio, onde poter avere comunicazione di quanto, relativamente alla proibizione dei libri, si tratti in quella Congregazione, secondo il prescritto della detta Costituzione.

ART. VIII. — *Congregazione dei Sacri Riti.*

1.° Essa conserva la sua organizzazione attuale, salve sempre le prescrizioni della Costituzione *Sapienti consilio* e del presente regolamento, in quanto riguardano questa Congregazione.

2.° Laonde, avendo essa per sua propria ed esclusiva attribuzione di curare in tutta la Chiesa latina l' osservanza dei sacri riti e delle sacre cerimonie per quanto riguarda il divin sacrificio, l' amministrazione dei Sacramenti e la recita dei divini offici; deve

a) vigilare sui libri liturgici di qualsiasi genere della Chiesa latina, rivederli, correggerli o riprovarli, salva la competenza del S. Offizio per ciò che concerne il dogma;

b) esaminare ed approvare i nuovi offici divini ed i calendari;

c) giudicare e dirimere i dubbi che sorgessero in materia di riti;

d) concedere in questa materia quei temperamenti, quell' indulti e quelle facoltà che fossero necessarie, attenendosi all' antico catalogo, limitato però dalle nuove norme disciplinari e segnatamente da quanto è sopra stabilito al *num. 10.°* della Congregazione dei Sacramenti, ed ai *num. 4.°* e *5.°* della Congregazione del Concilio.

3.° Quanto agli affari da portarsi in piena Congregazione o da trattarsi in Congresso, anche in questo decastero si dovranno applicare i criteri più volte sopra indicati nelle altre Congregazioni ed al *cap. II* precedente.

4.° Circa i processi per le cause di Beatificazione e Canonizzazione, si seguiranno le norme che sono proprie e speciali per questa materia, salva però sempre l' osservanza delle disposizioni di questo regolamento in ciò che possa riguardare questo ramo speciale di affari.

5.° Quanto alle sacre Reliquie, la Congregazione dei Riti si atterrà alle prescrizioni della Cost. *In ipsis* 6 Luglio 1669 mentovata superiormente all' *art. I.* del S. Offizio.

ART. IX. — *Congregazione Cerimoniale.*

Per la sua natura e costituzione, questa Congregazione rimane inalterata nella sua organizzazione e nel suo modo di procedere.

ART. X. — *Congregaziane degli Affari ecclesiastici straordinari.*

Anche questa Congregazione rimane inalterata nella sua organizzione e nel suo modo di procedere, salve le disposizioni che la riguardano, contenute nella Cost. *Sapienti consilio* e nel presente regolamento.

ART. XI. — *Congregazione degli Studi.*

1.° Il potere e le facoltà di questa Congregazione sono determinate dalla Cost. *Sapienti consilio*. Quanto poi al modo di spedire gli affari ed all' interna disciplina, si osserveranno le norme sia generali sia speciali del presente regolamento.

2.° Di competenza della piena Congregazione in questo dicastero sono tutte le istituzioni nuove di Università e di Facoltà che conce-

dono gradi accademici; le modificazioni di grande importanza allo stato delle Università e Facoltà attualmente istituite; l'esame delle controversie più gravi che sorgessero circa l'amministrazione temporale, circa la nomina di qualche professore, circa l'indirizzo scolastico, e simili; le disposizioni che si reputassero necessarie di prendere, sebbene di non grave entità, quando avessero un carattere generale; ed in fine il giudizio sulla concessione dei gradi *ad honorem* a qualche persona distinta per i meriti.

3.° Spetta al Congresso preparare quello che deve essere portato in piena Congregazione, ed il dirimere le controversie di minor importanza che potessero sorgere in qualche Università o Facoltà, in conformità del già sopra disposto.

4.° L'erezione delle nuove Facoltà od Università dovrà farsi per Breve. Egualmente per Breve dovranno essere fatte le modificazioni di maggiore importanza allo stato esistente delle dette Facoltà ed Università.

Capo VIII. — *Dei singoli tribunali.*

Art. I. — *Sacra Penitenzieria.*

1.° Ristrette le attribuzioni di questo Tribunale al solo foro interno, per il disimpegno degli affari che gli sono propri, oltre il Cardinale Penitenziere, rimarranno il Reggente, i cinque Prelati della Segnatura, il Segretario, il Sostituto ed alcuni officiali minori.

2.° Nel suo modo di procedere, per la parte che le è rimasta, la Penitenzieria si atterrà alle regole stabilite particolarmente dalla Cost. *In Apostolicae* del 13 Aprile 1744 di Benedetto XIV, salvi quei temperamenti che la prassi legittima susseguente vi ha introdotto, i quali dovranno essere redatti in iscritto e dal Cardinal Penitenziere sottoposti al Pontefice per l'approvazione; e ferme sempre le disposizioni della Costituzione *Sapienti consilio* e del presente regolamento, per tutto ciò che possa riguardare questo sacro Tribunale.

3.° In conformità del prescritto della detta Costituzione Benedettina, in questo sacro Tribunale si dovrà spedire tutto gratuitamente e sotto segreto.

Art. II. — *Sacra Romana Rota e Segnatura Apostolica.*

1.° Il modo di procedere ed il personale che costituisce questi due Tribunali viene principalmente stabilito nella *Legge propria* aggiunta alla Cost. *Sapienti consilio*.

2.° Debbono però anche in questi dicasteri osservarsi le disposizioni del regolamento presente, per tutto ciò che riguarda la spedizione degli affari, il giuramento, il compito degli officiali, ecc., in quanto le norme quivi stabilite siano compossibili con la *Legge propria*.

Capo IX. — *Dei singoli Offici.*

Art. I. — *Cancelleria Apostolica.*

Una Commissione, costituita dal Cardinale Cancelliere, dal Cardinal Datario e dal Cardinale Segretario della Concistoriale, curerà che al più presto possibile siano riformati i formulari delle Bolle di collazione dei benefici sia concistoriali sia non concistoriali, e quelli delle Bolle di erezione delle diocesi e dei Capitoli, nonchè il tenore delle Regole di Cancelleria.

Art. II. — *Dataria Apostolica.*

1.° Pel nuovo ordinamento apportato dalla Cost. *Sapienti consilio*, il compito della Dataria Apostolica rimane circoscritto alla collazione dei benefici non concistoriali. E saranno osservate, anche in questo dicastero, le norme del presente regolamento, per quanto esse lo riguardano.

2.° Quanto al modo di procedere per la collazione dei benefici, si osserverà il regolamento e la prassi oggi vigente, ponendola però in armonia con le nuove disposizioni date dalla detta Costituzione, fino a che per la riforma delle Regole di Cancelleria non siasi provveduto diversamente.

3.° La minuta della bolla di collazione dovrà farsi da un aiutante, e terrà luogo dell' antica così detta *supplica*, da conservarsi in atti per garanzia e controllo in caso di contestazioni.

Nulla si muta quanto all' uso introdotto di provvedere talora i benefici per decreto di *semplice segnatura*, cioè senza spedizione di Bolle.

4.° Le Bolle saranno firmate dal Cardinal Datario, e, questi impedito, dal Cardinale Segretario di Stato, e controfirmate dal primo degli officiali dopo il Cardinale Datario, che si trovi presente in officio.

5.° La Dataria curerà inoltre l' imposizione e la riscossione delle pensioni ed oneri sui beneficii di Roma, spettanti alla così detta *Cassa-pensioni*. Il distributore esigerà i pagamenti da coloro che sono gravati di oneri o pensioni; e soddisferà quindi nei debiti modi gli aventi diritto a pensioni o ad altri assegni.

Ogni trimestre il Cardinale Datario, o chi per lui, esaminerà lo stato di amministrazione e di cassa, e apporrà il *visto* ai conti.

Art. III. — *Camera Apostolica, Segreteria di Stato, Segreteria dei Brevi ai Principi e delle Lettere latine.*

1.° Per questi offici rimane inalterato il modo di procedere, salvo a conformarsi alle prescrizioni della Costit. *Sapienti consilio* ed alle norme di questo regolamento per tutto ciò che possa riguardare questi dicasteri.

2.° Una Commissione speciale, composta dal Cardinale Segretario di Stato e di due altri Cardinali curerà al più presto l' emendazione dei formulari dei Brevi Apostolici, da spedirsi dalla sezione rispettiva della Segreteria di Stato.

APPENDICE

Istruzione sul modo di registrazione e spedizione.

1.° In ogni dicastero vi sarà un libro protocollo per ciascun anno, dove con ordine progressivo saranno registrate tutte le istanze e ricorsi, che di mano in mano vengano presentati.

Questa registrazione, dopo il numero d' ordine, indicherà 1.° la diocesi, a cui l' istanza od il ricorso appartiene; 2.° il petente o ricorrente; 3.° per qual motivo o contro chi si ricorre; 4.° la data di presentazione; 5.° l' agente, se vi sia. Vi sarà poi uuo spazio libero per indicare il movimento dell' affare, cioè se siasi scritto all' Ordinario, se fatta la grazia, se spedita, se negata, se differita, ecc.

Il numero del protocollo si dovrà riportare sull' istanza segnandolo a modo di frazione, il cui *numeratore* esprima la cifra d' ordine del libro del protocollo, il *denominatore* l' anno sincopato; cosicchè p. es. un affare che nell' anno 1908 avesse nel libro di protocollo il num. 500, dovrebbe sulla ponenza segnarsi con la frazione 500/08. Inoltre sul dorso dell' istanza si scriveranno la diocesi, il nome del ricorrente, e le altre annotazioni fatte nel protocollo.

2.° Vi sarà inoltre un indice del protocollo cioè una rubricella annua, dove si richiamino gli affari per ordine alfabetico di diocesi, indicando, dopo il nome della diocesi, il nome del ricorrente col numero di protocollo, onde facilitare le ricerche delle ponenze.

3.° Il numero di protocollo assegnato da principio ad una ponenza rimane, sebbene l' affare si protragga oltre l' anno. Che se, o per la ripresa della vertenza dopo parecchi anni, o per qualsiasi altro motivo, avvenga che si dia alla medesima un altro numero, se ne farà il richiamo presso il vecchio numero tanto nel libro di protocollo quanto nella rubricella.

4.° Protocollate le carte, e fatte le riassunzioni delle precedenti, se vi sono, le ponenze devono trasmettersi agli Officiali maggiori, od agli aiutanti,per lo studio e il disbrigo secondo le norme di ciascun dicastero.

5.° Preso un provvedimento, esse si devono trasmettere *a*) agli scrittori se siavi da fare una lettera, o chiamare alcuno, o stendere un rescritto; *b*) al distributore, se la ponenza sia da mandare ad un Consultore o ad altra persona per lo studio; *c*) al protocollo, se siasi ordinata una riassunzione di precedenti, oppure se il provvedimento non richieda speciale esecuzione, come per es. se siasi rescritto: ***ad acta, reponatur, lectum,*** o simile.

6.° Se nelle regole speciali di un dicastero non siavi altra disposizione, od i Superiori non stimino opportuno un provvedimento diverso, normalmente il protocollista anziano avrà cura di questa ripartizione di affari. Distribuirà agli scrittori le ponenze secondo le competenze proprie di ciascuno, o territoriali, o di materia. Prenderà nota nel libro di protocollo dei rescritti *lett. b* e *c.* del *num. 5.°* precedente. Quanto ai primi (*lett. a*) deve riservarsi a farne la registrazione dopo eseguito l' atto.

7.° Gli scrittori, soddisfatto il loro compito, passeranno le ponenze coi relativi rescritti al computista.

Questi invierà gli atti alla firma. Terrà poi le ponenze presso di sè, onde notare nel suo foglio mensile di amministrazione, e quindi sui rescritti che ritornano firmati, le tasse cui fossero soggetti. Quindi restituirà le posizioni al protocollo con una sigla per indicare che tutto è compito, e consegnerà le lettere ed i rescritti al distributore.

8.° il protocollista da parte sua registrerà le risoluzioni nel libro di protocollo, e metterà al posto le ponenze. Ed il distributore curerà la distribuzione degli atti secondo le sue regole.

9.° Che se gli atti tornino non firmati, o con qualche speciale osservazione, gli officiali si regoleranno secondo i casi in conformità delle istruzioni dei Superiori.

10.° Le regole sopra menzionate devonsi osservare con esattezza da tutti, salvo se nei regolamenti speciali non siasi fatta eccezione per qualche dicastero.

Le disposizioni contenute nei capi precedenti, per ordine di Sua Santità Pio PP. X, accedono alla Costituzione Sapienti Consilio *del 29 Giugno 1908, ed al regolamento generale allora pubblicato. Hanno quindi, con l' una e con l' altro, egual valore, derogano alle leggi contrarie anteriori, e debbono da tutti essere pienamente osservate, non ostante qualsiasi disposizione, uso o privilegio contrari.*

Dato in Roma, il 29 Settembre *1908.*

Per mandato speciale di Sua Santità Pio Papa X.

R. Card. Merry Del Val.

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

1.

L' indulto per tre messe nella notte del Natale di N. S. vale pei soli oratori semipubblici a porte chiuse, non per le chiese pubbliche dei Religiosi.

Feria V die Augusti 1907

SS.mus D. N. D. Pius divina providentia PP. X, in solita audien-

tia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, ad fovendam fidelium pietatem eorumque grati animi sensus excitandos pro ineffabili Divini Verbi Incarnationis mysterio, motu proprio, benigne indulgere dignatus est ut in omnibus et singulis sacrarum virginum monasteriis clausurae legi subiectis aliisque religiosis institutis, piis domibus et clericorum seminariis, publicum aut privatum Oratorium habentibus cum facultate Sacras Species habitualiter ibidem asservandi, sacra nocte Nativitatis D. N. I. C. tres rituales Missae vel etiam, pro rerum opportunitate, una tantum, servatis servandis, posthac in perpetuum quotannis celebrari Sanctaque Communio omnibus pie petentibus ministrari queat. Devotam vero huius vel harum Missarum auditionem omnibus adstantibus ad praecepti satisfactionem valere eadem Sanctitas Sua expresse declarari mandavit.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Hoc decreto evulgato quae sequuntur dubia fuerunt proposita:

I. An indultum importet facultatem tres missas, vel unam tantum pro rerum opportunitate celebrandi *etiam apertis Oratoriorum ianuis?*

II. An indultum *Oratoriis* concessum extendi possit ad *Ecclesias* Religiosorum, quae publico fidelis populi usui inserviunt.

SS.mus D. N. Pius Papa X in audientia R. P. D. Adsessori Sancti Officii die 26 mensis Novembri anno 1908 concessa respondit:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Negative,* salvo tamen religiosorum privilegio in media nocte missam celebrandi.

Aloisius Castellano. *Notarius.*

II.

Indulgenza di 300 giorni alla giaculatoria: Tutto per Voi, Cuore sacratissimo di Gesù!

Die 26 Novembris 1908

SS. mus D. N. Pius Div. Prov. Papa X in Audientia r. p. d. Adsessori S. Officii impertita, benigne concessit indulgentiam trecentorum dierum, defunctis duoque applicabilem, ab universis Christifidelibus toties lucrandam, quoties, corde saltem contriti, jaculatoriam precem Tutto per Voi Cuore Sacratissimo di Gesù! devote recitaverint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumqne.

Aloysius Can. Giambene
Subst. pro Indulg.

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. — V. questo Vol., p. 368-374)

Art. VI.

Continuazione e fine delle obbiezioni.

Obbiezione 6.ª — Farei di più; ma la salute non mel consente.

Risp. — Certo è riprovevole non aver nessun riguardo alla sanità; ma è disordine peggiore ed assai più frequente avergliene troppi. Un sacerdote soverchiamente pauroso di ammalarsi, di accorciarsi la vita, farà nulla o assai poco per le anime. Ed a che ci servono la salute e la vita se non ad impiegarle nel compimento dei nostri doveri? Ed è da saggio curare il mezzo a spese del fine?

Si è anzi osservato costantemente che la vita operosa e sobria, e una discreta noncuranza delle piccole infermità e delle lievi cause morbifere, lungi dal nuocere, conferiscono piuttosto a rassodare la salute.

Povere le anime, se a salvarle dovessero attendere solo i sacerdoti che, a verace zelo dello spirito accoppiano perfetta sanità del corpo!

Per nostro ammaestramento e conforto, S. Paolo, che avea miracolosamente guariti tanti infermi, non volle guarire il suo diletto Timoteo. Si limitò ad esortarlo che non continuasse ad astenersi interamente dal vino: *Noli adhuc aquam bibere, sed modico vino utere propter stomachum tuum, et frequentes tuas infirmitates* (1.° Tim. V, 23). Ma non gli disse: datti al riposo; pensa solo a curare le tue malattie. Anzi, nel capo seguente della stessa lettera gli dice: *Certa bonum certamen fidei* (v. 12); e nella 2.ª lettera (II, 3): *Labora sicut bonus miles Christi Jesu.* — Utilissime riflessioni su questo punto possono leggersi nell' A Lapide in 1.° Tim. V, 23.

Del rimanente anche in ciò nessuno è buon giudice di se stesso, e l' unica norma sicura per conoscere e adempire la divina volontà, è l' ubbidienza. „ Beati gli ubbidienti (dice S. Francesco di Sales); perchè Dio non permetterà mai che vadano fuori di strada „ (Filotea part. 3.ª c. XI).

Obbiezione 7.ª — Non è che mi rincresca il lavoro; ma nel mio villaggio non ci è proprio da far nulla, fuorchè nei giorni festivi. È tutta gente agricola, onde nei giorni feriali le case restano deserte.

Risp. — Se siete uomo di orazione e di studio, già queste due cose occuperanno buona parte della giornata. Ma inoltre esse stesse vi suggeriranno tante industrie, tanti mezzi da usare altresì nei giorni feriali a vantaggio dei vecchi, dei malati, dei fanciulli ecc., che vedrete anche a voi piuttosto mancare che avanzare il tempo: specie se vorrete preparare con accuratezza, come è dovere e come praticava il beato Curato d'Ars, una *buona* omelia ed un *buon* catechismo per la domenica.

Se avrete zelo, forse vi riuscirà pure d'indurre a poco a poco qualche parte degli abitanti a venire in Chiesa la mattina per tempissimo, o la sera dopo il ritorno dalla campagna, particolarmente in alcune stagioni: senza mai pretendere però che lo facciano con danni o disturbi di famiglia. Quanto bene non potrete fare di sera con le scuole, coi ricreatori, con le buone letture ecc. In una parola, siate fervido amante di Dio e delle anime; ed altresì nel vostro villaggetto non vi mancherà mai da fare, a quel modo che i massoni ed i socialisti ben trovano da guadagnare e molto guadagnano fino nei più piccoli villaggi. Non dimenticate mai che codesta proposizione: " Non ci è proprio nulla da fare „ è stata la nostra rovina e la rovina di innumerevoli anime.

Obbiezione 8.ª — Ascolto volentieri le confessioni, assisto ai moribondi ecc.; ma di predicare non mi sento, perchè non ho un bell'ingegno, non memoria tenace, non pronunzia spedita... Insomma non potrei fare una buona figura; oggi massimamente che si ricercano predicatori di vaglia.

Risp. — Se volete predicare proprio per far buona figura, vi pregherei di non predicare per nulla. Le vostre fatiche non sarebbero benedette da Dio. Se poi intendete dire che vi mancano le doti necessarie per amministrare col debito decoro la parola divina; vi dico che molti e molti, i quali di quelle doti erano più poveri di voi, spinti dallo zelo o docili all'ubbidienza, sono riusciti utilissimi predicatori mercè l'uso di un mezzo, che può dirsi un vero segreto, sì poco conosciuto n'è l'efficacia: *l'esercizio costante* e *graduato*. Badate a queste due condizioni, *costante* e *graduato*. Perchè se voi fate un discorso, e poi di farne un altro se ne parlerà dopo mesi e forse dopo anni; se cominciate, come erroneamente suol farsi, dai panegirici, cioè dal più difficile, voi venite a mancare alla costanza e alla graduata progressione. Fate dunque così. I primi passi dateli in quella palestra che fu la più profittevole al Tornielli, voglio dire il catechismo ai fanciulli. Dite al parroco che volete aiutarlo in opera sì laboriosa. Fatevi assegnare una delle classi superiori. Dopo che avrete fatto un po' d'insegnamento dialogico, aggiungete dieci a quindici minuti

di spiegazione di una delle cose insegnate, promettendo ai vostri piccoli uditori che la farete sempre dopo il catechismo se si mostreranno attenti. In questa breve istruzione pigliate una pronunzia più spiccata, sì che l'uditorio non perda una sillaba, una dicitura più bella, più corretta, più dignitosa, guardandovi però allora e sempre dal tono concionatorio, e dalla cantilena, vere pesti della predicazione. Con tutto ciò vedrete che ben presto alcuni di quei giovanetti cominciano a sbadigliare, a dondolare le gambe, a guardare qua e là ...; ed allora voi sentirete la necessità di mutar voce, di usar qualche immagine più viva, più frequenti interruzioni (senza esigere che vi rispondano). Insomma, come accadde al Tornielli, dopo alcun tempo di questo costante esercizio, vi troverete aver acquistata l'arte difficilissima e importantissima di tener sempre desta l'attenzione dell'uditorio. Allora vi accorgerete che parecchi adulti si accosteranno per sentirvi; e, voi, bel bello, estenderete anche ad essi il vostro sguardo, il vostro gesto, la vostra voce; allungherete un altro poco la durata; proporzionerete all'età più provetta i pensieri, le moralità ecc. — Se poi a questo esercizio aggiungerete qualche altro corso puranco periodico di sermoncini, p. e. nella Congregazione dei Luigini o delle Figlie di Maria, qualche brevissima omelia in alcuna confraternita ecc.; ad anche qualche breve e famigliare discorso sulle virtù di qualche santo in occasione di piccole festività, o in ogni sabato sulla Regina di tutti i santi; se, per dare ordine e lucidezza al vostro dire, non lascerete di prendere appunto dei principali pensieri e delle conseguenze morali e pratiche che volete dedurne; se in fine chiederete e gradirete le osservazioni di chi vi ha preceduto con lode di pio e colto predicatore, state pur certo che, con tutta la scarsezza delle vostre doti naturali, e senza gran fatica, voi diverrete in breve tempo un predicatore popolare, utile alle anime forse più che dieci panegiristi ed altrettanti conferenzieri. — Se dovuti riguardi non mel vietassero, potrei recarne bellissime prove di fatto.

Obbiezione 9.ª — A me, dice quel giovane prete, non dispiace di occuparmi nei ministeri del nostro stato, ed avevo pure cominciato a fare quel che potevo. Ma vi confesso che ora non fo quasi nulla; perchè mi hanno annoiato, stancato i risolini, le censure, le misere gelosie dei confratelli. " È venuto il zelante, il riformatore, l'apostolo; vedremo le meraviglie che saprà fare „ ecc. ecc. Perfino malignare sulle mie intenzioni! screditarmi presso il pubblico! — Ed i superiori, che ne han fatto di ciò che loro raccomandò Leone XIII nella Enciclica 8 Decembre 1902, e poi con sì tenere espressioni il nostro s. Padre, sin dalla prima delle sue Encicliche? ci studiano essi? ci dirigono? ci incoraggiano noi preti giovani?

Risp. — Mio carissimo, deploro al par di voi il contegno tenuto dai vostri confratelli, ed altresì, talvolta, dai vostri superiori; e dico che ne daranno gran conto a Dio. Ma come io concedo a voi la verità dei fatti che recate a vostra giustificazione, voi dovete concedere a me che essi non valgono punto a giustificarvi. Perciocchè, da un lato, voi sapete bene che tutti coloro che vogliono piamente vivere in G. Cristo, patiranno persecuzione. Come potrebbero non borbottare, non biasimarvi quelli la cui accidia riceve un amaro rimprovero dalla vostra operosità? Quale opera buona, quale santa impresa non deve passare pel crogiuolo delle contraddizioni? Dall' altra parte sapete pure che la carità, madre dello zelo, è paziente, a tutto si accomoda, tutto sopporta; che la dilezione è forte come la morte, e lo zelo è duro come l' inferno; che le molte acque non poterono estinguere la carità, nè le fiumane la soverchieranno; e che quando un uomo desse per la dilezione tutte le sostanze della sua casa, le disprezzerà come un nulla. Se dunque non le molte acque di gravissimi danni, e perfino della morte, ma le poche acque di qualche derisione, di qualche biasimo ecc. hanno sopraffatto e quasi spento il vostro zelo, mi sembra legittima la conseguenza, che dunque esso non era quale dev' essere in ogni petto sacerdotale. Vi prego dunque, per le viscere della divina misericordia, di esaminare bene se mai il rallentamento della vostra operosità non proceda dal raffreddamento della vostra carità; e se questo, alla sua volta, non proceda da diminuzione dei sostegni della pietà vera, soprattutto della meditazione e della lettura spirituale. Dacchè, se voi rinfocolerete la vostra carità, il vostro zelo si riaccenderà del pari; e con esso vincerete tutti gli ostacoli che vi si frappongono. Acciocchè poi riusciate più agevolmente in codesta vittoria, non siavi discaro che io vi ricordi alcuni mezzi che potranno giovarvi assai.

1.° — *Virtuosa scelta dei ministeri.* La virtù è immolazione della corrotta natura alla grazia. La natura vi spinge a scegliere i ministeri più vistosi e più gradevoli; e voi, quant' è possibile e senza essere esclusivo, preferite i più modesti e laboriosi: p. e. l' istruzione nella messa mattutinale, l' assistenza ai moribondi, soprattutto il catechismo, ben fatto, ai fanciulli ed ai giovanetti; il quale sempre, ma oggi più che mai, può dirsi il ministero dei ministeri. La natura v' inclina potentemente a coltivare le anime dell' altro sesso, come questo è inclinatissimo a vedersi coltivato dai preti giovani piuttosto che dai vecchi; ma la prudenza e la virtù consigliano che si faccia al rovescio. Preferite dunque la coltura spirituale del sesso nostro (che ne ha molto maggior bisogno) nella confraternita di adulti (ripristinandone il vero spirito), nelle congregazioni di Luigini, nelle scuole

serali, seguite sempre da un po' d' istruzione religiosa, ecc. E nel curare la salute eterna degli uomini, preferite i poveri ai ricchi, i rozzi ai colti, i malati ai sani ecc. Questa virtuosa scelta di ministeri proverà eloquentemente al popolo ed ai vostri confratelli, che voi cercate Dio e non voi stesso; sarà di sommo gusto al Signore, d' inestimabile merito per voi, di grande edificazione per tutti, e chiuderà la bocca a più di un malevolo.

2.° — *Nessuna cosa, specie nessuna novità, senza chiedere lume a Dio e consiglio agli uomini. — Illumina tenebras meas. Ne innitaris prudentiae tuae.* Chiedete consiglio non solo al vostro direttore spirituale ed ai vostri confratelli, e massimamente a quelli che temete contrari; invitandoli anzi a coadiuvarvi in qualche modo. Compiaciuti di quell' attenzione, se non altro, non biasimeranno poi il vostro operare.

3.° — *Dolcezza di modi in tutto e con tutti.* " La dolcezza soleva dire il Sales, è un' arma a cui nulla può resistere. „ Capite ? *Nulla.* Sembra un' esagerazione, ed è una pura verità. Oh ! quante volte ho visto quest' arma conquidere veri pretofobi, mutati poi in veri filopreti. Molto più conquiderà i nostri cari confratelli. *Responsio mollis frangit iram. Vince in bono malum* (ad Rom. XII, 21).

4.° — *Compatire.* Il compatire i difetti del prossimo, diceva il mentovato s. Francesco di Sales, è il più eccellente degl' insegnamenti datici dai santi. Ma bisogna che, prima di compatire con la lingua, compatiamo nel nostro cuore, ricordandoci quanto siamo noi stessi bisognosi di compatimento, e quanto ci ha compatito e ci compatisce il Signore. Epperò, quando vengono a riferirvi che il tale sparla delle opere vostre, voi sforzatevi di attenuarne il senso, la causa, l' intenzione. Li edificherete, e cesseranno di riferirvi quelle censure.

5.° — *Dissimulare.* Oh ! il gran rimedio che è questo ! tacete con gli uomini, e andate a sfogare la vostra afflizione ai piedi di Gesù presso il tabernacolo. Ve ne alzerete sempre pieno di consolazione e di novella forza. Fingete di non sapere, di non avvertire le detrazioni che vi si fanno; mostratevi coi vostri detrattori più benevolo e rispettoso di prima; se vi censurano in vostra presenza, rispondete con un sorriso, senza proferir sillaba. E voi vedrete svanire tutto, come nebbia al soffio dell' aquilone. Quante e quante volte si fanno davvero grandi gli ostacoli, perchè si dà loro importanza, e non si sa tacere e dissimulare !

6.° — *Esame spassionato della propria condotta.* Bene spesso le censure altrui prendono origine dall' imperfezione del nostro operare. Onde sapientemente diceva il soavissimo Dottor di Sales : " Vi conducete bene, e sparlano di voi ? Conducetevi meglio, e cesseranno di sparlarne. „ E perchè gli altri veggono meglio di noi i nostri difetti,

pregate qualche pio confratello a palesarvi i vostri con intera franchezza; e poi siategliene grato, ed incoraggiatelo a continuarvi sempre tal carità.

Con tali mezzi e col divino aiuto, che voi non lascerete mai d'implorare, vedrete come quegli ostacoli che vi hanno sviato dalle opere di zelo, perderanno tutta la loro forza.

Obbiezione 10.ª — Finalmente un altro giovane prete dice: Benchè faccia qualche cosa per le anime, veggo che potrei fare di più. Ma, che volete? non ho beni di fortuna; dalla Chiesa percepisco appena per istrappare la vita; è dunque ragionevole che io pensi al caso di qualche malattia, e soprattutto alla vecchiaia; epperò m'ingegno in vari modi di formarmi un capitaluccio pel mio avvenire.

Risp. — Modicae fidei, quare dubitasti? (Matth. XIV, 31) non abbiamo noi il Signore più dappresso che non l'ebbero gli apostoli nella barca? e potremo dubitare che egli farà mancarci il necessario? — O benedetto s. Gaetano, impetrateci un po' della vostra fede nella divina provvidenza!

I santi han detto sempre, e l'esperienza lo ha sempre confermato, che il Signore non fa mancar mai ai suoi fedeli ministri quanto loro occorre per sostentare convenientemente la propria vita. Se ne ha dato fidanza a qualsiasi credente, con le belle similitudini del fiorellino, dell'uccelletto ecc.; se ha detto a tutti: *Quaerite primum regnum Dei et iustitiam eius, et haec omnia adiicientur vobis* (Matth. VI, 33); qual cura ben più provvida ed amorosa non avrà egli dei suoi buoni ministri?

Ecco perchè il Frassinetti ed altri autori dicono che il buon sacerdote non deve avere il lucro temporale nè come fine primario nè come secondario del suo operare, ma solo può averlo come accessorio; stando sempre certo che la provvidenza non gli verrà meno. *Jacta*, dunque, mio caro, *Jacta super Dominum curam tuam, et ipse te enutriet* (Ps. 54, 22).

Non già che possa condannarsi chi alla fiducia in Dio voglia accoppiare una moderatissima e tranquillissima cura di ciò che potrà essergli necessario in avvenire. Onde sono anzi da lodarsi le associazioni di previdenza pel clero, e di mutuo soccorso; e sopratutto è da pregare il Signore che giunga presto il giorno sospirato da tutti i buoni, nel quale i suoi ministri possano cantare giubilanti: *Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum* (Ps. CXXXII, 1).

Il gran male si è che la nostra cura è soverchia ed ansiosa, e che spesso non ci vogliamo tener paghi del necessario. La parola dello Spirito Santo: *Habentes autem alimenta, et quibus tegamur, his contenti simus* (1.ª Tim. VI, 8), la sappiamo, la inculchiamo forse agli altri,

ma non vogliamo attuarla noi pei primi. Bramiamo *migliorare* i nostri trattamenti, la nostra abitazione, il nostro poderetto, la condizione dei nostri nipoti ecc. E queste ansietà, questi disegni, occupano, se non tutto, buona parte del nostro cuore e della nostra mente; perchè *ubi thesaurus vester est, ibi et cor vestrum erit* (Luc. XII, 34). Ecco ciò che ci impedisce di consacrarci *interamente*, com'è obbligo del nostro stato, a salvare le anime; e snerva pure quel po' di opere che facciamo a tal fine; dacchè il cuore e la mente divisi non riescono quasi a nulla.

Ho risposto alle obbiezioni che più comunemente si pongono in campo contro il primo costitutivo della bontà sacerdotale; e per tal modo ho cercato di metterlo in piena luce, e rendere innegabile, che nessun sacerdote può dirsi veramente buono, veramente fedele al grande mandato ricevuto da Gesù Cristo, se non spende nel procurare la salute delle anime tutte le sue forze, tutto il suo tempo, tutte le sue sollecitudini.

Ma, qual' è l' origine prima e vera di codeste ed altrettali difficoltà? O forse basta che un sacerdote spenda anche tutto il suo tempo e tutte le sue forze nei ministeri ecclesiastici perchè questi producano il loro effetto, ed egli possa appellarsi sacerdote veramente buono?

(*continua*) G. M. C.

QUESITI

con brevissime risposte

66. *Se i Religiosi secolarizzati hanno diritto agli avventizi del Clero secolare.*

D. In B. trovansi due religiosi secolarizzati, i quali intervengono nella Chiesa del Clero regolare e pigliano parte alle loro funzioni: hanno diritto di partecipare agli avventizii?

R. Fa d' uopo vedere se sono secolarizzati *ad tempus*, ovvero in perpetuo. Se *ad tempus*, devono considerarsi appartenenti ancora all' Ordine monastico, con permesso del quale, o della S. Congr. de' VV. e RR., trovansi fuori del chiostro. Questi non hanno diritto di partecipare agli avventizii, tranne se non siano invitati a compiere qualche funzione con emolumento.

Se poi sono secolarizzati in perpetuo, in tal caso non appartengono più all' ordine, ma alla diocesi in cui si trovano essere stati accolti da un Vescovo benevolo. In tal caso devono essere ascritti a qualche chiesa, cui sono obbligati di servire, ed hanno diritto di partecipare alle funzioni avventizie (v. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 219 e *Quist. Can.* p. 329).

67. Circa l' uso della pompa gastrica.

D. Nella *Consultazioni Morali* Vol. I, p. 501, si dimostra lecito l' uso della pompa gastrica prima della comunione quando si usa asciutta, senza ungerla di olio. Ora non raramente avviene che lo strumento, non funzionando bene, ovvero dovendosi toglierlo subito di bocca per qualche impeto di vomito, l' acqua non tutta è cavata fuori e ne resti qualche parte che vien assorbita e decomposta dal succo gastrico. È lecito l' uso della pompa anche in questo caso prima della comunione?

R. Dimostrammo già nel luogo citato che l' uso della pompa gastrica può dirsi lecito, giacchè per mezzo di essa non si frange il digiuno naturale. Affinchè infatti si rompa cotal digiuno è necessario, come insegnano i TT., che si prenda qualche alimento *per modum cibi aut potus*, non bastando che qualche cosa penètri nello stomaco per altre vie. Ed è *per modum cibi aut potus* quando la cosa si gusta nella bocca colla lingua e col palato, e la si trasmette nell' esofago e la s' ingoia. Or l' acqua che s' immette nello stomaco colla pompa gastrica penetra per via del tutto diversa da quella del mangiare o del bere: è come se si praticasse qualche foro in altra parte, per cui si giunga allo stomaco. Si ha dippiù che il fine del lavaggio colla detta pompa non è di nutrire il corpo, ma di lavare lo stomaco e ritrarne poi l' acqua immessavi. Quand' anche vi resti qualche goccia di acqua che venga assorbita, questa non può dirsi presa *per modum potus*. La rubrica del Messale stesso *(De Defect.* tit. 9, n. 3) permette di lavar la bocca prima della comunione, non ostante che intere stille di acqua penetrino nello stomaco. Or se si può così lavar la bocca, perchè non si può così pure lavar lo stomaco? (1)

Ciò però può dirsi quando poche gocce d' acqua restino nello stomaco, non sembra però lo stesso quando ve ne resti una qualche quantità. In questo caso, benchè fuori d' intenzione, si ha nondimeno una misura d' acqua immessa nello stomaco. È come se nel bagno, *praeter intentionem*, si abbia ad ingoiare un boccone di acqua; nel quale caso i TT. dicono che si frange il digiuno (Ligor. L. VI, n. 279).

Siamo adunque di opinione che allorquando, o per difetto della pompa gastrica o per conato di vomito, una parte di acqua non si estrae dallo stomaco, in tal caso è assai probabile il rompimento del digiuno che impedisce di sumere la SS. Eucaristia.

---

(1) Il Gasparri (ora E.mo Cardinale) nella sua dotta opera *De Eucharistia* Vol. I, n. 431, è di contrario parere, per questa ragione: " Si quis, e. g., lac per tubum in stomacum immitteret ad nutrimentum, quis non diceret lac bibisse? „ — Ma, con pace dell' insigne Autore, altro è prendere il latte *per nutrimento*, altro lavare lo stomaco con acqua che poi si estrae. Quando si lava lo stomaco colla pompa gastrica è come se si lavasse la bocca: se qualche goccia che da tale lavanda cade nello stomaco non rompe il digiuno, neanco dovrà romperlo qualche goccia che resti nello stomaco dopo il lavaggio.

68. *Se è lecito dare in fitto i fondi ecclesiastici oltre un triennio.*

D. Si può permettere la locazione dei fondi ecclesiastici *ad quatriennium* quando i fondi in alcune contrade un anno si seminano a grano e l'altro restano a maggese, seminandovi solo granturco, fagiuoli ecc. e se, coltivati, il frutto degli olivi è biennale?

R. I fondi ecclesiastici non si possono dare in fitto oltre un triennio, sotto pena di scomunica *nemini reservata*, in forza della Estrav. *Antitiosae* e della Costit. *Apostolicae Sedis*. — Però se i terreni non fruttano ciascun anno, il triennio deve intendersi di tre anni fruttiferi. Si ascolti il Ferraris (v. *Alienatio*, art. 3, n. 8): " Quod triennium debet intelligi de tribus annis fructiferis; ita ut si alicubi praedia locata fructificant solum singulo biennio, possunt locari ad sex annos, ut sic conductores tres possint percipere fructus, cum constitutio *Ambitiosae* respiciat fructus triennales, non autem temporis spatium sine fructu; tunc enim unum biennium seu triennium semel tantum fructiferum unico aequivalet anno, ut decrevit S. Rota Rom. 19 iunii 1648 „. Se adunque i fondi fruttano solo ogni biennio od ogni triennio, l'affitto può farsi a sei od a nove anni.

Ma che dire se i fondi fruttano ciascun anno in parte sì ed in parte no? p. e. un fondo seminatorio ed ad oliveto che un anno renda sole olive ed un anno solamente grano? Crediamo che il triennio riguardi il frutto dell'intero fondo; sicchè se, tutto calcolato, il fondo renda tre volte l'intero frutto in più lungo periodo di anni, l'affitto si può estendere nella misura di tempo in cui può aversi interamente il triplice fruttato.

Rispondendo ora al caso, se, considerato l'intero frutto dei fondi, questo può aversi solo in un quatriennio, la locazione quatriennale sarà consentita, come sarà consentita la quinquennale, la sessennale ecc. se il triplice ed intero frutto può aversi ogni quinquennio od ogni sessennio ecc.

69. *Di un contratto di fitto lungo e diviso per triennio.*

D. Il parroco Tizio, per assicurare maggior reddito ad un suo latifondo, e per non avere il fastidio di rinnovare ogni triennio il contratto, dà in affitto il prefato latifondo per quindici anni, col patto che ogni triennio scada il contratto, e non disdetto s'intenda implicitamente rinnovato. Si chiede, se tal contratto possa farsi validamente e lecitamente.

R. Questo contratto può dirsi valido e lecito; giacchè l'obbligo contrattuale stringe per un solo triennio, spirato il quale il locatore è libero di resilire; che se non resilisce, s'intende di voler contrarre per un nuovo triennio, e così per gli altri. E ciò è secondo l'insegnamento de' DD., come del Barbosa *de Off. et Pot. Episc.* P. III, all. 95, n. 10; del Guttierez, dell'Engel e della Rota Rom., presso Ferraris *l. c.*, n. 10, il quale così scrive: " Si locatio fiat ad novennium divisibiliter ad primum et ad secundum et ad tertium triennium, ut uno triennio elapso semper liberi remaneant contrahentes, tunc valet et tenet locatio pro primo triennio; quo elapso si non rescindatur contractus, valet etiam pro secundo, et sic de tertio, quia talis locatio non censetur facta in fraudem legis, sed solummodo ad evitanda incommoda et expensa in reiteratis contractibus et scripturis „.

70. *Se in un sol giorno si possano lucrare più indulgenze plenarie.*

D. Coloro che hanno lo scapolare della Immacolata possono lucrare le indulgenze delle sette Basiliche di Roma, della Porziuncola, di Gerusalemme e di S. Giacomo di Compostella recitando sei *Pater Ave* e *Gloria*, siccome reca il decreto della S. C. delle Indulg. del 14 apr. 1856 (v. nostre *Quist. Teologico - Morali*, p. 361). Però nel detto decreto al dubbio III " An indulgentias, de quibus in superioribus dubiis, lucrentur toties quoties, et an in quocumque loco preces ipsas fuderint „ — si risponde: " Affirmative, iuxta votum Consultoris, nempe servato decreto S. Congr. diei 7 martii 1678, approbato ab Innocentio XI, cuius initio *Delatae saepius* „. — Si chiede: Che cosa dispone il cit. decreto d' Innocenzo XI?

R. Ecco ciò che in esso si legge: " Indulgentias vero Stationum Urbis, quae a Romanis Pontificibus singulari quodam beneficio vel communicatae sunt, vel communicabuntur interdum aliquibus locis, Ordinibus aut personis, diebus tantum Stationum in Missali Romano descriptis suffragari posse declarat: semel autem dumtaxat in die plenariam indulgentiam in certos dies ecclesiam visitantibus concessam vel aliud pium opus peragentibus lucrifieri„.

In questo decreto si parla delle Stazioni di Roma e *di ogni altra opera pia* cui siano annesse più indulgenze plenarie. E si dispone che, tanto per le prime, quanto per le seconde, *unam dumtaxat in die plenariam indulgentiam peragentibus lucrifieri*. E vuol dire che, quantunque più e molte indulgenze plenarie siano concesse per l' esercizio di qualche pia opera, pure una sola per giorno può lucrarne chi la compie. Così pel prefato scapolare della Immacolata si possono lucrare moltissime indulgenze plenarie (S. Alfonso ne numera fino a 535) *toties quoties* si recitano sei *Pater*, *Ave* e *Gloria;* però chi recita le dette preci può guadagnarne una sola per giorno.

Ciò che si è detto delle prefate preci, deve dirsi pure di qualunque altro esercizio, ricco di più indulgenze plenarie, come quello della *Via Crucis*. Una sola indulgenza plenaria ogni dì può lucrarne chi lo compie anche più volte al giorno.

Ma le altre indulgenze plenarie vanno perdute? — Non crediamo. Si badi alle parole *peragentibus lucrifieri*. Non si dice *a peragentibus*, ma *peragentibus* (in dativo), per significare, non già che tutte non si lucrano da chi le compie, ma di tutte le indulgenze plenarie annesse *toties quoties* a un' opera pia una sola va in benefizio di chi la fa. Le altre quindi possono ancora ben lucrarsi. Ma in vantaggio di chi andranno? Se vi ha facoltà di applicarle alle anime del Purgatorio, come vi è per lo più, possono andare in vantaggio di costoro. E per vero, basta che uno lucri una sola indulgenza plenaria perchè sia libero d' ogni pena: le altre per sè sarebbero inutili. E perciò, non potendosi applicare ai vivi come altrove fu dimostrato (v. *Consultaz. Moral.* Vol. I, p. 448), le superanti potranno andare in suffragio dei defunti. E necessario però fare sempre tale applicazione.

71. *Se il sacrifizio dell' altare sia intensivamente ed estensivamente infinito.*

D. Secondo l' opinione più probabile de' TT., il santo sacrifizio della messa è d' un valore infinito; quindi una messa sola vale tanto che sia applicata

per uno, quanto per mille, ricevendo ciascuno quel tanto di frutto più o meno secondo la propria disposizione. Ora (prescindendo dalla ragione di giustizia per la elemosina ricevuta), Tizio ha ricevuta da venti persone L.20 per messe 20 in suffragio dei loro morti. Tizio applica una sola messa per tutte. Egli ha gravemente peccato contro la giustizia; ma quelle anime avranno tutte il medesimo suffragio come se a ciascuna fosse applicata una messa?

R. È una grave quistione, fortemente dibattuta fra i TT., se la messa, come ha infinito valore intensivo pei meriti infiniti di G. C., così ha pure infinito valore estensivo in ordine all'applicazione del frutto principale; se cioè una sola messa applicata per 100 persone può giovare a queste come se per ognuna si fosse applicato il santo sacrifizio. Molti, come il Gonet, l'Habert, il Juenin, il Tournely, il Bonacina, il La Croix ed altri presso S. Alfonso (L. VI, n. 312) sono di parere affermativo, la qual sentenza è detta dal S. Dottore speculativamente più probabile. La ragione si è che la messa è lo stesso sacrifizio del Calvario, giusta il Tridentino (Sess, 22, c. 2). e può valere quanto vale questo.

Altri TT. però sono di contrario parere, e fra questi Benedetto XIV *De Syn. Diocc.* l. 5. c. 8, n. 6 e c. 9, n. 4; De Lugo *De Euch.* disp. 19, n., 245; Suarez Disp. 79, sect. 12. concl. 2; Tamburrino lib. 3, c. 1. § 3, n. 11; Lehmkul, Vol. II. n. 183, ed altri molti da questi citati. Le costoro ragioni sono: 1. Perchè la Chiesa fin dai primi secoli ha raccomandata l'applicane principale del santo sacrifizio per ciascuna persona; il che sarebbe stato inutile e nocivo nella sentenza opposta: inutile potendo bastare una sola messa per tutte; nocivo, perchè sarebbonsi privati gli altri di eguale frutto.— 2. Perchè Aless. VII condannò la propost. 10: " Non est contra iustitiam pro pluribus sacrificiis stipendium accipere et sacrificium unum offerre „. Non vi sarebbe ingiustizia, perchè nulla perderebbe l'oblatore, se un solo sacrifizio, come vale per una, così potesse valere per più persone. Alcuni dicono (v. Ligor. *l. c.)* che la ingiustizia riguarda qui non il valore della messa, ma il sostentamento del sacerdote, che avutolo collo stipendio di una messa non deve pretenderne altri. Però se lo stipendio di una messa non bastasse al suo sostentamento, non commetterebbe ingiustizia nella sentenza opposta in cumulare più stipendii per una sola messa. Se ciò è *ingiusto*, è perchè il valore della messa nell'applicazione è limitato, non solo secondo le disposizioni del soggetto per cui si applica, ma ancora in sè, per ordinazione divina.

In vista di tutte queste ragioni a noi per verità sembra più probabile la sentenza che non riconosce nella messa l'infinito valore estensivo, ma lo ravvisa limitato come negli altri sacramenti, i quali, quando non imprimono carattere, possono sempre iterarsi con frutto sempre maggiore: così anche la messa.

Da ciò deriva che, posta la probabilità della prima sentenza, condizionatamente, cioè salvo il frutto principale a vantaggio di chi si celebra il santo sacrifizio, questo può applicarsi pure per gli altri, specie trattandosi del frutto impetratorio.

Nel caso proposto adunque Tizio ha mancato contro la giustizia non solo verso l' oblatore con prendere senza titolo i molti stipendii, ma ancora verso coloro a cui dovevasi applicare il santo sacrifizio; giacchè altro è il valore intero di una messa, altro è la vigesima parte di esso valore. Tizio ha perciò l' obbligo stretto di giustizia di celebrare le 20 messe.

72. *Se un beneficio vacato in un mese vescovile possa conferirsi in un mese apostolico.*

D. Il beneficio posseduto da Tizio è vacato in un mese di collazione vescovile. Il Vescovo lo conferisce a Caio, ma non subito; sibbene in un mese di collazione apostolica. È valida siffatta collazione?

R. I beneficii riservati alla S. Sede per ragione dei mesi sono quelli che vacano nei detti mesi. Or se il beneficio di Tizio è vacato in un mese di collazione vescovile, spetta al Vescovo di conferirlo. Il Vescovo ha poi la dilazione di sei mesi per la collazione di ogni beneficio di sua competenza: può quindi ben conferire un benefizio vacato nei mesi vescovili durante i mesi di collazione apostolica, purchè fra i sei mesi dalla collazione. Si ascolti il Riganti *(Comm. in Reg. Canc. Ap.* Vol. II in Reg. IX, § I, n. 32): " Praeterea quaerunt, an si beneficium vacet in mense ordinario et illud non conferatur eo mense, an possit postea conferri ingresso mense apostolico? et absque dubio affirmative respondendum, quia Ordinarii habent de iure tempus sex mensium ad conferendum beneficia ad eorum provisionem spectantia, *Cap. Nulla, de Concess. Praebend.; Cap. Licet, de Suppl. neglig. Praelator. Clement. in eod. tit.*, quod tempus elusorium remaneret si beneficia in eorum mensibus vacantia in mense apostolico conferre prohiberentur „.

73. *Differenza fra Vicario generale, Pro-Vicario generale e Delegato Vescovile.*

D. Qual differenza corre fra Vicario generale, Pro-vicario generale e Delegato Vescovile?

R. Nessuna differenza quanto all' officio di Vicario generale e Pro-Vicario generale, come altrove fu dimostrato (v. *Quistioni Canoniche* pag. 14): il titolo di Pro-Vicario è improprio e introdotto dall' uso, e suol darsi al Vicario generale che non è forestiero.

Quanto al *Delegato Vescovile*, anche questo titolo è dall' uso, e si suole dare dal Vescovo a chi elegge per supplire interinalmente il Vicario generale. Però essendo un officio che non ha dai sacri canoni attribuzioni determinate, sta al Vescovo di conferire a tal Delegato tutte o in parte quelle che si appartengono al Vicario generale. Quando il Vescovo gli conferisce tutte le attribuzioni di Vicario generale, questi può compiere da sè tutti gli atti che i sacri canoni ascrivono al detto Vicario generale. Altrimenti può fare solamente ciò che il Vescovo gli delega; ma in tal caso non può eseguire le dispense matrimoniali di puro ministero dalla S. Sede rimesse all' Ordinario, neanco per suddelegazione del Vescovo, come fu detto altrove.

CRONACA GOVERNATIVA

Legato non accettato da corpi morali soppressi, non devoluti al Demanio — In virtù del R. Decreto 18 maggio 1857, che tolse nelle Provincie napoletane l' obbligo della preventiva autorizzazione sovrana prescritto dall' art. 826 delle leggi civili per l' accettazione delle disposizioni tra vivi o per testamento, i lasciti testamentarii ai Corpi morali ebbero ogni legale effetto senza la richiesta autorizzazione: nè valse a far perdere il diritto acquisito il susseguente Decreto proditattoriale 18 ottobre 1860, che, in abrogazione del suddetto Decreto 18 maggio 1857, richiamò in vigore l' art. 826 delle leggi civili delle Due Sicilie.

Tale diritto però non divenne un diritto perfetto alla proprietà del legato, ma rimase una semplice facoltà di conseguirlo, ove l' ente morale non abbia accettato il legato e non ne abbia chiesto il possesso all' erede.

Il Demanio succedette nel patrimonio degli enti soppressi, in forza delle leggi eversive, *iure devolutionis*, non *iure successionis*.

E però esso, e quindi il Fondo culto, non hanno diritto di sperimentare l' azione rivendicatoria, *iure repraesentationis*, pel conseguimento di un legato non accettato nè posseduto dall' ente soppresso.

La facoltà di conseguire il legato trasmissibile agli eredi a sensi dell' art. 862 Cod. civ. può riferirsi solo ai privati, non al Demanio successore per leggi speciali.

Anche per la trasmissione di pieno diritto dei legati a norma del suddetto art. 862 Cod. civ. è necessariamente richiesta la accettazione del legatario. (Cassaz. di Roma 27 mar. 1906 — Masi c. Fondo p. c. e Demanio) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 159).

Spese di culto dovute tutte dal Fondo p. c. alle parrocchie ex-conventuali — Le leggi eversive dell' Asse ecclesiastico soppressero le corporazioni religiose, ma conservarono la Parrocchia, che rimase colla sua esistenza giuridica autonoma e con i diritti corrispondenti sul reddito dei beni del soppresso Monastero, necessari per l' esplicamento della sua funzione.

Di conseguenza il patrimonio del soppresso Monastero deve intendersi devoluto al Fondo pel culto con l' onere di provvedere a tale funzione ed alle spese di culto e di ufficiatura della Parrocchia, in rispondenza alla importanza del patrimonio ed ai bisogni della Parrocchia.

La legge 4 giugno 1899, articolo 2, che stabilisce l' assegno del 15 per cento sulla congrua per le spese di culto e di ufficiatura, non è applicabile alle Parrocchie ex-conventuali.

È vano il richiamo di un progetto di legge presentato dal Governo al Parlamento, caduto per chiusura della sessione e non diventato legge dello Stato.

È inapplicabile la prescrizione quinquennale in tema di assegno per spese di culto e di ufficiatura. (Cassaz. di Roma 10 giu. 1905 — Fondo p. culto c. Parrocchia di S. Angelo in Anagni) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 159).

Suono di campane abusivo — A costituire il reato di disturbo della quiete pubblica basta la potenzialità di arrecarlo, senza che occorra stabilire l' effettivo avvenuto disturbo (art. 457 Codice penale).

Non occorre un' ordinanza municipale o un regolamento che vieti o disciplini il suono delle campane nell' abitato per integrare la contravvenzione di disturbo della quiete pubblica e privata, di cui all' art. 457 del Cod. penale. (Cassaz. di Roma Sez. penale, 20 giu. 1905 — Ric. Grida Munzù) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 161).

Estensione dell' obbligo nei comuni della conservazione delle chiese parrocchiali — L' obbligo *della conservazione* degli edifici servienti per il culto, imposto ai Comuni dall' art. 296 della vigente legge comunale e provinciale, contempla il restauro ed anche il ripristino, in caso di rovina, delle Chiese parrocchiali, ma non si estende alla costruzione di un secondo edificio, quando l' antico trovasi in buono stato di conservazione e solo è diventato deficiente per capacità in rapporto alla cresciuta popolazione.

Non è giuridicamente ammissibile l' interpetrazione estensiva dell' articolo suddetto.

Le Regie Patenti 6 gennaio 1824 sono state abrogate dalla legge com. e prov. 4 maggio 1898 nella materia regolata dall' art 299 di questa legge. (Cassaz. di Torino 24 febbr. 1906 — Mancini c. Comuni di Torino, Venaria Reale e Borgaro) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 163).

— Per il chiaro disposto dell' articolo 299 della legge Comunale e Provinciale (testo unico 4 maggio 1898) sono obbligatorie per i Comuni le spese per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, quantunque debba riconoscersi che tale obbligo abbia carattere sussidiario e suppletivo, ossia ricorra " *nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi*, „ come dispone il citato articolo.

Rispetto a tale inciso una costante giurisprudenza ha ritenuto che siano tuttora in vigore le speciali e locali leggi che negli antichi Stati provvedevano a tale esercizio di culto ed ai mezzi disposti da coteste leggi, in quanto esse non siano contrarie al nostro diritto pubblico.

Nelle Provincie ex-Pontificie è rimasto in vigore sulla materia il Diritto canonico, e la materia stessa è regolata dal Concilio Tridentino, il quale, completando le disposizioni dei precedenti Concilii, statuì intorno alla riparazione e ricostruzione delle Chiese, ed in ispecie di quelle parrocchiali, doversi provvedere innanzi tutto coi frutti e proventi appartenenti comunque alle Chiese; se tali frutti non fossero sufficienti, resterebbero obbligati i patroni, o coloro che ritraessero qualche rendita dalle dette Chiese; ed in mancanza di costoro i parrocchiani, e coloro che vi fossero tenuti per antica e certa consuetudine, fra i quali sono da comprendersi non solo le persone private, ma anche i Corpi morali, come i Municipi.

Non spetta al Parroco di compulsare giudizialmente i parrocchiani, per dimostrare la impotenza dei medesimi al concorso pecuniario delle spese di cui sopra.

Nè spetta a lui provocare l' escussione dei parrocchiani stessi in via amministrativa a mezzo di ruolo speciale di riparto per contributo.

Negli ex Stati italiani si ha esempio del mezzo della ripartizione fra i parrocchiani delle spese occorrenti pei templi soltanto nelle disposizioni di diritto pubblico, promulgate negli antichi Ducati di Parma e Modena e nel Piemonte.

Eccettuati i casi di applicazione delle dette disposizioni di leggi locali per quelle Province ove sono tuttora in vigore, le somme stanziate dal Comune in bilancio ed occorenti per restauri agli edifizii servienti al culto, debbono andare a carico di tutti i contribuenti del Comune, e non di quelli soltanto compresi nella Parrocchia la cui Chiesa o edificio fosse da ripararsi.

L' obbligo del Comune si estende a provvedere alla sistemazione della Chiesa o edificio di culto, o al suo ampliamento, o abbellimento, o alla sua riedificazione, e non si limita alle sole spese dei veri e propri restauri.

L' obbligo del Comune non viene meno per il fatto che i lavori fossero stati iniziati dal Parroco, senza darne ad esso Comune legale notizia, e di alcuni di essi potesse essere difficile l' accertamento.

L' obbligazione del Comune deve essere contenuta entro i limiti dei lavori che siano riconosciuti strettamente necessarii perchè sia mantenuto un edificio di culto che possa soddisfare alle esigenze religiose di tutta la popolazione. (Trib. di Perugia 30 dic. 1905 — Minelli D. Pietro c. Comune di Magione) (*Riv. di Dir. Amm.* l. c. p. 470).

Il parroco può rivendicare legati per messe fatti ad enti soppressi, i quali non vanno soggetti a prescrizione quinquennale — Il Parroco è il naturale rappresentante degli interessi religiosi e spirituali dei suoi parrocchiani, della *communitas fidelium*, e però ha veste ed azione per tutelarli in giudizio, a sensi dell' art. 36 del cod. civ.

I Parroci in Piemonte hanno piena capacità di agire in giudizio, quali rappresentanti della parrocchia e presidenti della Fabbriceria, per la difesa dei diritti patrimoniali della Parrocchia.

La soppressione di un ente ecclesiastico a termini delle leggi eversive, e la devoluzione dei suoi beni al Demanio, non può essere opposta che dal solo Demanio, e non già dal privato, per sottrarsi all' azione mossagli dall' ente o dall' investito per ripetere da lui un lascito, che non è stato colpito da soppressione.

Per l' inadempimento dell' obbligo della celebrazione di messe può aver luogo la condanna alla indennità delle messe arretrate, potendosi soddisfare colla celebrazione delle messe future alla volontà del fondatore.

A tali prestazioni di culto non è applicabile la prescrizione quinquennale, di cui all' art. 2144 del cod. civ. (Cassaz. di Torino 13 mar. 1905 — Comune di Entraque c. Blua parr. di Entraque) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 165).

I Vicari foranei ed il placet. Il Vescovo può esigere dal Fondo p. c. le spese di culto delle chiese di collegiate soppresse anche arretrate — I Vicari foranei sono ufficiali puramente spirituali, tanto del Vescovo, quanto di ogni Capitolo, avente la delegazione di una piccola parte della giurisdizione, all' unico scopo di vigilare sul Clero, dare pubblicazione agli atti del Vescovo e tenerlo informato sullo stato delle cose del luogo nel quale sono posti: e perciò per essi non è richiesto il *Placet*.

Il Vescovo ha la rappresentanza nel foro civile di una Chiesa già incorporata a Collegiata soppressa, e rimasta conservata all' esercizio del culto.

In forza del letterale disposto negli articoli 21 e 24 del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, emanato nelle Province napoletane, le Chiese delle soppresse Collegiate sono rimaste conservate: e l' obbligo di provvedere alle relative spese di culto ed ufficiatura dalla Cassa ecclesiastica è passato al Fondo per il culto.

In nessuna legge posteriore al Decreto 17 febbraio 1861, e molto meno in quella del 7 luglio 1866, esiste alcuna disposizionato derogiva agli articoli 21 e 24 del Decreto suddetto.

Alle spese di culto ed ufficiatura non è applicabile la prescrizione quinquennale. (Appello di Napoli 27 apr. 1904 — Fondo p. culto c. Mosca e Vesc. di Nola) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 173).

Obbligo del Fondo p. c. e criterii per l' assegnazione della congrua e delle spese di culto alle parrocchie ex-conventuali — Dalla presentazione di un disegno di legge non si può trarre argomento per dedurne una interpretazione autentica; chè anzi, la necessità di una nuova legge dimostra che la *interpretatio fori* è razionale, essendo fondata sulla parola e sulla *mens legis*.

Le leggi eversive dell' Asse ecclesiastico, applicate successivamente nelle varie regioni del Regno, hanno rispettato, in conformità del concetto legislativo desunto dal principio fondamentale del diritto pubblico ecclesiastico, la Parrocchia, sorta dalla necessità di soddisfare i sentimenti religiosi delle popolazioni, rispettati sempre dal nostro legislatore.

Essendo la Parrocchia una istituzione canonica riconosciuta dallo Stato, devono tuttora applicarsi ad essa i principii del diritto canonico che la riguardano.

Secondo i canoni, dalla annessione di una Parrocchia ad un Convento, non ne derivava la confusione dei due enti, ma una unione in forza della quale, quando la Parrocchia non aveva un reddito assegnato, una dotazioue singolare od un patrimonio proprio, doveva essere sostenuta dal Monastero, il quale invertiva una proporzione quota patrimoniale al disimpegno dell' officiatura ed ai bisogni del culto.

La legge generale di soppressione del 7 luglio 1866, n. 3086, determina e stabilisce la congrua ai parroci, ma non sopprime le spese necessarie erogate dai Conventi per le Parrocchie annesse, e riconosciute convenienti al culto.

La *congrua* è costituita dalla *portio congrua vel portio competens* ai bisogni del parroco, distinti da quelli dell' ufficiatura e del culto della Parrocchia.

L' obbligo del Convento di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura della Chiesa parrocchiale si è trasmesso, coi beni, al Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica; e perciò sono inapplicabili alla Parrocchia ex-conventuale le leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.

Nel determinare la dotazione della Parrocchia ex-conventuale per le spese di culto e di ufficiatura devesi aver riguardo alla importanza della cura delle anime, alla quantità della popolazione, alla estensione del territorio, ed alla entità del patrimonio incamerato. (Appello di Perugia 17 nov. 1904 — Parr. di S. Angelo in Onagni c. Demanio e Fondo p. c.) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 174).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1908)

Ricevimenti e Pellegrinaggi al Vaticano. — Il S. Padre nel passato mese ha ricevuto un gruppo di pellegrini francesi della Metropolitana di Rouen; il Comitato Veneto per le feste giubilari ed un numeroso pellegrinaggio della medesima Regione, condotto dall' E.mo Card. Cavallari; una Deputazione del Municipio di Dublino e circa 200 giovani irlandesi; il Comitato della gioventù cattolica francese e circa 100 Sacerdoti della medesima Nazione, condotti dal Vescovo di Versailles; un numeroso pellegrinaggio di Brasiliani con a capo l' E.mo Card. Arcoverde e molti Arcivescovi e Vescovi; la Guardia Palatina d' onore, che offrì alcuni doni al S. Padre; Mons. Espinosa Arciv. di Buenos Ayres, che offrì un ricchissimo album con oltre 2000 firme; un pellegrinaggio di mille persone della dioc. di Subiaco; una Deputazione della Confederazione delle Società cattoliche operaie austriache, che conta 125000 uomini ascritti e 25000 donne, ed una Deputazione di studenti universitarii della medesima Nazione; circa 200 pellegrini spagnuoli, che offrirono una ricchissima pianeta ed un piviale; una Deputazione del Vicariato Apostolico di Danimarca e di Olanda, ed un' altra della dioc. di Poggio Mirteto; un pellegrinaggio di 40 Armeni, che offrì oggetti di stile egiziano; 700 pellegrini Ungheresi, tra cui molti Deputati e Magnati nei loro caratteristici costumi, che offrirono volumi pregevolissimi; molti pellegrini delle dioc. di Pisa, Livorno, Pescia, S. Miniato, Massa Marittima e Grosseto, con a capo l' E.mo Card. Maffi; i pellegrinaggi delle dioc. di Narni e Terni e di Capua. Tutti hanno rivolto al S. Padre omaggi ed augurii pel suo Giubileo, ed Egli ha risposto ringraziando con parole di paterno affetto.

Il 2 Nov. il S. Padre riceveva una rappresentanza dell' Episcopato e del Clero Armeno; il 3, il Sig. Sergio Sazamerre Ciambellano dell' imperatore di Russia, il quale presentò al S. Padre una lettera autografa di S. M. esprimente augurii pel suo Giubileo; il 6, circa 1000 persone della dioc. dei Marsi; il giorno 8, il pellegrinaggio Argentino reduce dai Luoghi Santi, il Sacro Collegio dei Cardinali e la sua Nobile Anticamera, i quali tutti presentarono omaggi e doni; il 10, gl'Inviati in Missione straordinaria di S. M. la Regina d' Olanda e di S. A. R. il Principe Reggente di Baviera; il giorno 11, la Missione straordinaria inviata da S. M. il Re Federico Augusto di Sassonia e da S. E. il sig. Presidente della Repubblica del Chilì, ed una Deputazione della Prov. Polacca di Galizia; il 12, la Deputazione Maronita; il 13 l'Ambasciata straordinario di S. M. l' Imperatore d' Austria e Ungheria, che offriva al S. Padre a nome di S. M. una preziosissima croce pettorale; lo Ambasciatore straordinario di S. M. l' Imperatore di Germania, che offriva a nome di S. M. un artistico e prezioso sigillo del S. Padre; l' Ambasciata straordinaria di S. M. il Re di Spagna, che offriva un artistico tappeto; la Missione straordinaria di S. M il Re di Portogallo; l' Inviato Straordinario

della Regina di Olanda ed il Collegio dei Cerimonieri Pontificii; il 14, le Missioni Straordinarie inviate da S. M. il Re Leopoldo del Belgio e da S. A. R. il Principe Alberto di Monaco, il Gran Maestro ed una numerosa rappresentanza del S. M. Ordine di Malta, ed oltre 2000 pellegrini delle dioc. di Treviso, Mantova, Crema, Cremona, condotti dai loro Vescovi; il 15, le Missioni Straordinarie inviate dal Presidente della Rep. del Perù e della Rep. Argentina; una rappresentanza dell' Arc. di S. Michele di Vienna e S. A. R. la Principessa Matilde di Sassonia; il 17, un numeroso pellegrinaggio spagnuolo; parecchi Arcivescovi e Vescovi dell' Impero Austriaco con a capo l'E.mo Card. Arciv. di Praga; circa 300 persone francesi appartenenti all' *Association* de N. D. du Salu presentate dal Card. V. Vannutelli, ed i pellegrinaggi della Sicilia e della Lombardia, condotti dagli E.mi Card. Lualdi e Ferrari; il 18, una schiera numerosissima di Arcivescovi e Vescovi Italiani; le presidenze delle 4 Unioni Cattoliche Italiane; una Deputazione della dioc. di Bergamo e di Brindisi; circa 3000 pellegrini emiliani e romagnoli condotti dal Card. Boschi, ed un numeroso pellegrinaggio di varie diocesi di Francia, condotto dai Card. Luçon ed Andrieu e da oltre 30 Vescovi; il 18, una Deputazione della dioc. di Trento e varii gruppi di pellegrini del Piemonte, della Liguria, delle Marche e dell' Umbria; la Missione Straordinaria del Re del Belgio ed il Vescovo di Metz con una Deputazione della Diocesi; il 20 le Missioni Straordinarie dal Brasile e della Rep. di Costarica, il 21; il Collegio Pio Latino Americano con molti Vescovi e Prelati Americani e Spagnuoli, presentati dai Card. Vives e Arcoverde, ed il Comitato delle Signore ascritte all' Adorazione perpetua ed all' Opera delle chiese povere con a capo il Card. V. Vannutelli; il 25, le Deputazioni di Siracusa, di Alatri e di Napoli; questa ultima offrì una cospicua somma per l' obolo e ne facevano parte molti rappresentanti del Clero, del Patriziato e della Nobiltà Napolitana; ricevè pure circa 40 pellegrini messicani, condotti dai loro Vescovi; il 27, il pellegrinaggio della dioc. di Aversa; il 28, i doni del Re di Portogallo e della Colonia Portoghese di Goa; l' inviato straordinario della Bolivia; il Sig. Duca d' Assisi Grande di Spagna ed il Sig. Barone De Soden Frannhofer Pari del Regno e Ciambellano del Re di Baviera. Il S. Padre ai numerosi e fervidi indirizzi, ha risposto sempre con discorsi eloquenti, affettuosi e opportunissimi.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni. — Il 17 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregaz. preparatoria per discutere sopra due miracoli operati da Dio per intercessione della B. Margarita M.ª Alacoque, i quali miracoli vengono proposti per la sua canonizzazione.

Il 24 n. s. nello stesso Palazzo Apostolico si tenne la Congregazione *coram SS.mo*, nella quale si discusse sul dubbio del *Tuto* per la solenne beatificazione: I. del ven. Giov. Eudes, Miss.º Apost.º, fondatore della Congregazione di G. e M. e dell' Ordine della B. V. M.ª della Carità; II. dei ven. Stefano Teodoro Cuenot, Vescovo di Metellopoli, Gian Pietro Neel, Pier Francesco Néron e Teofane Vénard, Missionarii Apostolici, e di altri 28 compagni, uccisi per odio alla Fede dagl' idolatri nella Concincina, nel

Tonchino e nella Cina (1841-1862); e del ven. Francesco Capillas, Missionario Apostolico dell' Ord. dei Predicatori, ucciso in odio alla Fede in Cina (1648). — Indi si è discusso sul dubbio di tre miracoli operati da Dio per intercessione della ven. Giovanna D' Arco, proposti per la sua beatificazione.

Cardinali defunti. — Il 26 ott. moriva a Londra l' E.mo Card. Francesco Desiderato Mathieu. Nato ad Einville, dioc. di Nancy, il 28 Mag. 1839, insegnò lettere e storia in quel seminario. La s. m. di Leone XIII lo promosse a Vescovo di Angers nel 1883, ad Arcivescovo di Tolosa nel 1886 e finalmente nel Concistoro del 9 Giug. 1899 lo creò Cardinale di Curia col Titolo di S.ª Sabina. Fu autore di opere pregevolissime, fra le quali è da notarsi quella intorno al Concordato Napoleonico, e fu membro dell' Accademia di Francia, succeduto all' E.mo Perraud. Apparteneva alle SS. CC. dei VV. e RR., del Concilio, di Propaganda Fide, di Propaganda per il rito Orientale, dei Sacri Riti, Indulgenze e Sacre Reliquie, degli Affari Ecclesiastici Straordinarii e degli Studii. Nelle ultime nomine fu chiamato a far parte della S. C. dei Religiosi e della Segnatura Apostolica: apparteneva pure alla Commissione per la Codificazione del Dritto Canonico. Si era recato a Londra per il Congresso Eucaristico.

Il 27 detto si spegneva in Barcellona l' E.mo Card. Salvatore Casanas y Pagés. Nato nella detta Città il 5 sett. 1834, fu promosso nel 1877 alla Sede tit. di Ceramo coll' Amministrazione di Urgel e nel 1778 alla Sede cattedrale di Urgel. Eletto Vescovo di Barcellona e creato nel Concistoro del 29 Nov. 1895 Cardinale del Titolo dei SS. Quirico e Giolitta, fu sempre Pastore dotto e zelantissimo. Apparteneva alle SS. CC. dei VV. e RR., del Concilio, dei Sacri Riti e della Cerimoniale.

Nomine Pontificie. — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: Mons. Giuseppe De Bisogno Economo e Segretario della S. C. della R. Fabbrica di S. Pietro; il R. Prof. D. Ferdinando Pellegrini Minutante della Segreteria dei Brevi ai Principi; il R. Can. Nicola Filonardi ed il R. Can. D. Domenico Spada Minutanti della Segreteria delle Lettere Latine. L' E.mo Card. Martinelli è stato nominato membro della Segnatura Apostolica.

Il S. Padre ha nominato altresì:

Consultori della S. C. Concistoriale, oltre Mons. Assessore del S. O. e Mons. Segretario della S. C. degli AA. EE. SS.: Mons. Tommaso M.ª Granello, Mons. Abele Gilbert, Mons. Basilio Pompili, Mons. Luigi Veccia, Mons. Michele Lega, Mons. Francesco Faberi, Mons. Giov. Bonzano, il Rev. P. Francesco Saverio Wernz S. I. ed il R. P. Enrico Le Floch;

Consultori della S. C. per la Disciplina dei Sacramenti: Mons. Dom. Taccone Gallucci, il R.mo Sig. Serafino Many P. di S. S., il R.mo P. Gennaro Bucceroni S. I., il R.mo P. Pio da Langogne O. C., il R mo P. Vincenzo Fernandez y Villa O. S. A., il R.mo P. Giov. Moraleta O. M., il R.mo P. Pietro Vidal S. I., il R.mo D. Terenzio Moretti d. P. S., il R.mo P. Alessio Lepicier d. S. d. M. ed il R.mo P. Gioacchino di S. Simone Stok dei C. S.;

Consultori della S. C. del Concilio: Mons. Augusto Sili; Mons. Carlo Lom-

bardi, Mons. Luigi Sincero, Mons. Salvatore Talamo, Mons. Bernardo Colombo, il R.mo D. Americo Bevilacqua, il R.mo D. Angelo Rotta, il R.mo P. Alfonso Eschbach C. S. S., il R.mo P. Paolo Smolikowski C. R. D. N., il R.mo P. Benedetto Oietti S. I., il R.mo P. Bernardino Klumper O. M., il R.mo P. Giov. Muzzitelli C. R. S., il R.mo P. Alfonso Fabre O. M. V., il R.mo P. Pio da S. Giuseppe dei C. S., il R.mo D. Giov. Marenco dei Salesiani ed il R.mo P. Raff. Cianfrocca d. S. P.;

Consultori della S. C. dei Religiosi: Mons. Alberto Battandier, Mons. Benedetto Melata, il R.mo P. Gennaro Bucceroni S. I., Il R.mo P. Claudio Benedetti C. SS. R., il R.mo P. Ildebrando De Hemptinne Ab. Primate dei Benedettini, il R.mo P. Patrizio Panadero O. M., il R.mo P. Tommaso Esser O. P., il R.mo P. Pio da Langogne O. C., il R.mo P. Mauro Serafini Ab. Gen. dei Cassinesi della primitiva osservanza, il R.mo P. Ladislao Marzalkienviez C. R., il R.mo D. Giovanni Marenco dei Salesiani di D. Bosco, il R.mo P. Tommaso M. Rodriguez O. S. A., il R.mo P. Pio da S. Giuseppe dei C. S., il R.mo D. Pietro Bastien O. S. B. ed il R.mo P. Giuseppe Kauffmann O. M.;

Aiutanti di Studio degli Uditori della S. Rota: i RR. D. Emmanuele Cerchiari, D. Giacomo Sole e D. Pietro Rossetti, ed i Sig. Avv. Attilio Agliardi, Dott. Arturo Benedetti, Avv. Ettore Liberali, Avv. Paolo Nardini, Avv. Renato Galli, Francesco Bersani ed Avv. Luigi Capalti.

Giubileo del S. Padre. — È stato celebrato con la massima solennità in tutte le città dell' Italia e per tutto altrove. I Sovrani di quasi tutte le Nazioni civili hanno inviato doni preziosissimi e missioni straordinarie per presentare i loro omaggi ed i loro augurii al Vicario di Gesù Cristo. Innumerevoli e numerosissimi i pellegrinaggi giunti da tutte le Nazioni, perfino dalle lontane Americhe. Imponente e solennissimo il Pontificale celebrato da S. S. la mattina del 16 nel Tempio di S. Pietro, gremito di circa ottantamila persone, coll' intervento dei S. Collegio e di oltre 300 Vescovi: rimarrà imperituro nei ricordi di quanti ebbero la fortuna di assistervi.

Necrologio. — Sono morti: Mons. Soler Arciv. di Montevideo, Mons. Foschi Vescovo di Cervia, Mons. Tierney Vesc. di Hartford, Mons. Pereira Vesc. di Portalegre e Mons. Pagia già Vesc. di Verdun. Sono anche morti il Can. Paolo Albertazzi, volontario nelle truppe pontificie nel 1870; Sarasate, celebre violinista spagnuolo; P. Anastasio Bocci, letterato che ha pubblicato varie opere; il Sen. Colamajer, già Prefetto di Roma; il Comm. Carlo Cammarota, già Segretario generale del Municipio di Napoli; l' On. Biancheri, già Presidente della Camera; il Sen. Canonico, già Presidente del Senato; il Sen. Marchese Chigi-Zondadari, e l' On. Bottacchi.

CRONACHETTA POLITICA

— Il giorno 3 Nov. fu eletto il nuovo Presidente degli Stati Uniti di America: egli è Guglielmo Horward Taft. Nato a Cincinnati nel 1867, comparve la prima volta nel campo dell' azione politica il 1900, quando Mac Kinley lo mandò a governare le Filippine; di là più tardi andò all' Avana; dov' erano scoppiati dei tumulti, e nel 1904 fu chiamato a reggere il dicastero della guerra; ora è stato presentato come candidato dal Presidente uscente, Sig. Rossevelt. Egli è il 27.° Presidente, contando da Washington, che fu il primo eletto nel 1789.

— Il 14 d. moriva Kouangsin Imperatore della Cina. Egli era nato a Pekino il 2 Ag. 1872; successe a suo cugino l' Imperatore Tsai tchonen il 12 genn. 1875. Durante il suo regno la Cina ebbe a sostenere una guerra contro il Giappone, in cui rimase soccombente, e la rivolta dei " boxers „ che fu poi domata mercè l' intervento delle Potenze. Il giorno appresso alla morte dell' Imperatore moriva la Imperatrice vedova. Un editto pubblicato il 15 proclamava Imperatore Pou Yi, designato erede dalla defunta Imperatrice.

— Gravi fatti avvennero alla Università di Vienna il 23 spir. mese tra gli studenti italiani, i quali fecero una dimostrazione di protesta contro i temporeggiamenti del Governo nella questione universitaria italiana, e gli studenti tedeschi. Dalle parole si venne ai fatti e ne successe un vero conflitto, in cui molti giovani rimasero feriti dall' una parte e dall' altra. Lo incidente ha provocato dimostrazioni di studenti a Roma e in molte altre Città d' Italia.

Decretum S. Congr. Concilii

Cum plures Episcopi a SS. D. N. Pio div. prov. Papa X humillime efflagitaverint ut in proxima Solemnitate Circumcisionis D. N. J. C., quae anno 1909 incidit in feriam sextam, dispensationem a lege abstinentiae benigne indulgere vellet, Sanctissimus, in audientia pridie huius diei, audita relatione infrascripti Secretarii, et perpensis rationinibus in precibus allatis, eorumdem Sacrorum Antistitum vota obsecundare cupiens, petitam dispensationem a lege abstinentiae prima die proxime insequentis anni 1909 tanutm, pro universa Ecclesia concedere dignatus est, ac super hoc a Sacra Congregatione Concilii praesens decretum edi mandavit, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum in Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 14 Decembris anni 1908.

Casimirus Card. Gennari *Praef.*

B. Pompili *Secret.*

CONSTITVTIO APOSTOLICA

De promvlgatione legvm et evvlgatione actorvm sanctae sedis

PIVS EPISCOPVS

Servus Servorum Dei Ad perpetuam rei memoriam.

Promulgandi pontificias Constitutiones ac leges non idem semper decursu temporis in Ecclesia catholica fuit modus ; a pluribus tamen saeculis consuetudo invaluit, ut earum exemplaria publice proponerentur frequentioribus quibusdam Urbis affixa locis, praesertim ad Vaticanae ac Lateranensis Basilicae valvas. Quae autem Romae, tamquam in christianae reipublicae centro et communi patria fidelium promulgarentur, ea ubique gentium promulgata censebantur, vimque legis plenissimam obtinebant. Verum, quum promulgandae legis ratio et modus a legislatoris voluntate pendeat, cui integrum est constitutas innovare ac moderari formas, aliasque pro temporum ac locorum opportunitate sufficere ; idcirco factum est, ut, vel anteactis temporibus, non omnes Apostolicae Sedis leges ac Constitutiones, memorata forma, hoc est consuetis Urbis affixae locis promulgarentur. Recentius, sacrarum praesertim Congregationum operâ, quibus Romani Pontifices, ad leges iam latas declarandas aut ad novas constituendas, utebantur, id fere in consuetudinem venit, ut acta Sanctae Sedis eiusque decreta, in Officio a secretis a quo edita essent legitima auctoritate vulgata, hoc ipso promulgata haberentur. Publici sic iuris effecta, dubitari quidem nequit, quin acta ipsa rata firmaque essent, tum quod plerumque munita clausulis, contrariis quibusvis derogantibus, tum quod id genus promulgatio esset vel expresse vel tacite approbata a Pontifice Maximo. Huic tamen promulgandi rationi etsi plena vis esset, solemnitas illa deerat, quam par est supremae auctoritatis actis accedere. Eâ de causa complures Episcopi, non modo a Nobis, sed a Nostris etiam Decessoribus, quum saepe alias, tum novissime in postulatis circa Ius canonicum in codicem redigendum flagitarunt, ut a suprema Ecclesiae auctoritate Commentarium proponeretur, in quo novae promulgarentur ecclesiasticae leges, et Apostolicae Sedis acta vulgarentur.

Re igitur mature perpensa, adhibitisque in consilium aliquot S. R. E. Cardinalibus, Antistitum, quos diximus, excipienda vota rati, auctoritate Nostra Apostolica, harum Litterarum vi, edicimus, ut, ineunte proximo anno MDCCCCIX, Commentarium officiale de Apostolicae Sedis actis edatur Vaticanis typis. Volumus autem Constitutiones pontificias, leges, decreta, aliaque tum Romanorum Pontificum tum sacrarum Congregationum et Officiorum scita, in eo Commentario de mandato Praelati a secretis, aut maioris eius Cogregationis vel Officii, a quo illa dimanent, inserta et in vulgus edita, hac una, eàque unica, ratione legitime promulgata haberi, quoties promulgatione sit opus, nec aliter fuerit a Sancta Sede provisum. Volumus praeterea in idem Commentarium cetera Sanctae Sedis acta referri, quae ad communem cognitionem videantur utilia, quantum certe ipsorum natura sinat; eique rei perficiendae sacrarum Congregationum, Tribunalium et aliorum Officiorum moderatores opportune consulere.

Haec edicimus, declaramus, sancimus, decernentes has Litteras Nostras firmas, validas et efficaces semper esse ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri atque obtinere, contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo nongentesimo octavo, III Kalendas Octobres, Pontificatus Nostris sexto.

R. Card. Merry del Val.
A. Card. Di Pietro *Datarius.*

Sacra Congregazione de' Riti

Aggiunzioni al Martirologio Romano.

Quinto Idus Octobris (*11 Oct.*)

Ad calcem post verba *Veronae sanctae Placidiae Virginis:* " Calotti, in dioecesi Astensi, olim Papiensi, Sancti Alexandri Sauli, Episcopi confessoris e congregatione Clericorum Regularium Sancti Pauli, genere, virtutibus, doctrina et miraculis clari „.

Decimoseptimo Kalendas Novembris (*16 Oct.*)

Ad calcem post verba *Ratum habuit et confirmavit:* " Muri in Lucania, Sancti Gerardi Maiella Confessoris laici professi congregationis Sanctissimi Redemptoris, quem miraculis clarum Pius decimus Pontifex Maximus Sanctorum albo accensuit „.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente infrascripto sacrorum Rituum Congregationis Secretario, suprascripta Ellogia de

S. Alexandro Sauli Episcopo Confessore, et S. Gerardo Maiella Confessore, approbare dignatus est, ac Martyrologio Romano respective inserenda benigne indulsit.

Die 9 Septembris 1908.

S. Card. Cretoni, *Præf.*
D. Panici, Archiep. Laodicen. *Secretarius.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulgenza pel pio sodalizio di temperanza in Inghilterra.

Beatissime Pater,

Hodiernus Minister Generalis Ord. Min. S. Francisci Capuccinorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humiliter, exponit quod die 4.ª Junii 1902 SS.mus D.nus Leo XIII fel. mem. benigne concessit aliquas Indulgentias Sodalitatibus " a Temperantia „ nuncupatis in Ecclesiis Patrum Capuccinorum apud Dublinum et Corcagiam in Hibernia iam inistitutis.

1. Cum vero die 11ª Octobris 1905 omnes Archiepiscopi et Episcopi Hiberniae in unum apud Maynutiam congregati, praeside Eminentissimo Michaele Cardinale Logue, una voce postulaverint ut Patres nostri per omnes Hiberniae dioeceses instituerent " Sanctum Bellum „, uti vocatur, (vulgo, *National Temperance Crusade*) contra ebrietatis vitium, amoremque virtutis Temperantiae inculcarent, hinc est quod Minister Provincialis Hiberniae obsecundare volens mandatis supradictorum Episcoporum enixe postulat ut Indulgentiae, iam concessae Sodalitatibus Dublini et Corcagiae, extendantur omnibus Ecclesiis Hiberniae ubi consimiles Sodalitates a Patribus nostris, annuentibus Episcopo et Clero, erigentur.

2. Quia autem hisce diebus mense Octobri, decem et octo Patres adlaborant in civitate Belfast in Hibernia Septentrionali, aliique Patres per varias Hiberniae dioeceses dispersi sunt causa praedicandi " Temperantiam „, ad magis magisque fovendum eorum labores Orator supplex et urgentissime postulat, ut Sanctitas Vestra dignetur concedere hanc specialem gratiam, scilicet:

Ut ubicumque nunc et in perpetuum Patres Ordinis nostri in Hibernia, clero annuente et invitante, praedicant " Temperantiam „, ipi erigere possint Sodalitates ad normam illarum apud Dublinum et Corcagiam, cum iisdem et aliis Indulgentiis, scilicet:

Indulgentia Plenaria, animabus in Purgatorio appplicabilis:

1. Die adscriptionis Sodalitati.

2. Semel in mense, die Generalis Communionis Sodalitatis.

3. In festo Titularis Ecclesiae, S.ti Patritii, Dominicae Resurrectionis, Nativitatis et die 1ª Januarii, nec non in articulo mortis.

Partialis vero Indulgentia, simili modo animabus in Purgatorio applicabilis:

1. Tercentum dierum pro precibus publice dictis quando Sodales religiose congregati sunt.

2. Tercentum dierum pro omni bono opere in finem Sodalitatis peracto.

Et Deus...

Iuxta preces in Domino et in perpetuum.

Die 7 Octobris 1908.

PIUS PP. X.

II.

Le singole decadi della corona dei sette Gaudii delle B. V. M. possono separarsi.

Beatissime Pater,

Fr. Bonaventura Marrani, Procurator generalis FF. Minorum, se ad Sanctitatis Tuae pedes humillime provolvit, enixeque Apostolicum flagitat indultum, quo liceat christifidelibus, in recitatione coronae VII Gaudiorum Deiparae, decades separare, intra tamen unius eiusdemque diei naturalis spatium, quin indulgentiae dictam coronam recitantibus a RR. PP. concessae amittantur.

Et Deus etc.

SS. D. N. PP. X, in audientia habita die 22 Iulii 1908 ab infrascripto Cardinali Praefecto sacrae Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces, ceteris servatis, de iure servandis. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 22 Iulii 1908.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, Arch. Laod., *Secretarius.*

III.

Si sanano i difetti nell' ammissione al Terz' Ordine di S. Francesco e nella erezione della Via Crucis.

Beatissime Pater,

Frater Bonaventura Marrani, Procurator generalis Ordinis Fratrum Minorum, praevio sacrorum pedum Tuorum osculo, humillime implorat indultum, quo in radice sanentur, ob defectus essentiales, saepius nullae et irritae:

I.° admissiones ad habitum, tyrocinia et professiones sodalium Tertii Ordinis saecularis sancti Patris Francisci;

II.° erectiones Stationum Viae Dolorosae Domini Nostri Iesu Christi, sive in ecclesiis, sive in oratoriis tam publicis quam privatis, sive in aliis locis habitae.

Quum itaque huiusmodi defectus, qui neque semper detegi valent neque detecti congrue ac facile reparari, quamplurimos christifidelium innumero indulgentiarum gratiarumque spiritualium lucro reddant exsortes; hinc humillimus idem orator congruum de Apostolicae potestatis plenitudine remedium invocat, et se fore consecuturum sperat.

Et Deus etc.

Sacra Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praèposita, utendo facultatibus a Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. X sibi tributis, benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 23 Maii 1908.

S. Card. Cretoni *Praef.*
Diomedes Panici, Arch. Laod.. *Secr.*

IV.

Si concede ai soldati d' imporsi da sè lo scapolare benedetto della B. V. M. del Carmine.

P. Praepositus generalis Carmelitarum Discalceatorum, ad pedes S. V. provolutus, humiliter exponit quod milites praesertim ex natione Gallica in plurimis versantur difficultatibus ad opera religionis peragenda, nullum plerumque habentes sive in xenodochiis, sive in castris tempore belli sacerdotem qui illos adiuvet ad pie vivendum sancteque moriendum. Quapropter valde commotus illorum misera conditione,

rogat Sanctitatem Vestram quatenus concedere dignetur ut confraternitati S. Scapularis B. V. Mariae de Monte Carmelo aggregentur, illiusque indulgentias et gratias lucrari valeant dummodo praefatum scapulare iam prius rite benedictum sibimetipsis imponant, necnon aliquas fundant preces ad B. V. Mariam, sicque in eiusdem B. Virginis protectione constituantur. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Et Deus etc.

Iuxta preces in Domino.

Die 4 Ianuarii 1908.

PIUS PP. X.

V.

Indulg. di 300 giorni ad una orazione a Maria SS. Regina degli Angeli.

Beatissimo Padre,

La s. m. di Leone XIII con rescritto della S. C. delle Indulgenze del 17 Luglio 1895 benignamente annesse l' indulgenza di trecento giorni applicabile ai defunti alla recita della preghiera seguente, composta dal Servo di Dio Ven. Luigi Edoardo Cestac, da lucrarsi una volta al giorno dai membri dell' Istituto da lui fondato. Ora Bernardo Nardi, Vescovo Titolare di Tebe, Postulatore della causa del Venerabile, prostrato ai piedi di Vostra Santità, umilmente supplica che voglia degnarsi di estendere tale indulgenza a tutti i fedeli che reciteranno la stessa preghiera con le tre invocazioni.

PRIÈRE

Auguste Reine des Cieux et Maïtresse des Anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d' écraser la tête de Satane, nous vous le demandons humblement, envoyez les légions célestes pour que, sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, repriment leur audace et refoulent dans l' abîme.

Qui est comme Dieu?

Saints Anges et Archanges, dèfendez - nous, gardez - nous.

O bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre éspérance.

O divine Mère, envoyez les Saints Anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi (1).

(1) Preghiera — Augusta Regina de' Cieli e Signora degli Angeli, voi che avete ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa di

Sacra Congregatio Indulgentiarum utendo facultatibus a SS. D. N. Papa Pio X sibi tributis benigne annuit pro gratia iuxta precem Praesenti in perpetuo valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. C., die 8 Iulii 1908.

S. Card. Cretoni *Praef.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

Sacra Congregazione de Propaganda Fide

I.

Come possono trasmettersi le elemosine di Messe alle Chiese Orientali.

Cum plures Praelati enucleatas instructiones postulaverint circa modum quo transmitti possint Missae ad Ecclesias rituum orientalium, haec S. C., ad tramites recentiorum decretorum has distinctas normas proponit ab omnibus adamussim servandas:

1. Si qui velint Missas, quarum exuberet copia, ad Ecclesias rituum orientalium mittere, hoc praestare possunt non modo per hanc S. C., uti praecipitur in decreto *Recenti*, S. C. Concilii die 22 Maii 1907 sed etiam per R.mos Delegatos Apostolicos in regionibus orientalibus constitutos. Quo in casu, necesse est significare Delegatis Apostolicis quot Missae et quae stipendiorum summa tradi debeant Praelatis orientalibus intra cuiusque Delegationis ambitum exsistentibus.

2. Nullatenus licet eleemosynas mittere ad viros laicos qui postea eas distribuant sacerdotibus Missae celebraturis.

3. Neque licet celebrationem Missarum directe committere presbyteris orientalibus.

4. Vetitum etiam est eleemosynas directe mittere ad Superiores Congregationum religiosarum orientalium.

5. Immo neque licet Missas directe committere Praelatis orientalibus, qui vel Episcopi sint titulares vel simplices Vicarii Patriarchales.

6. Si vero agatur de Antistitibus habentibus iurisdictionem ordina-

---

Satana, noi vi preghiamo umilmente d' inviare le legioni celesti che, sotto i nostri ordini, perseguitino i demonii, li combattano da per tutto, reprimendo la loro audacia, e ricacciandoli nell' abisso.

Chi è come Dio ?

Santi Angeli ed Arcangeli, difendeteci. guardateci.

O buona e tenera Madre, inviate i santi Angeli per difendermi e allontanare da me il crudele nemico.

riam episcopalem in Oriente, Missarum intentiones cum relativa eleemosyna ab Episcopis et sacerdotibus ad ipsos Antistites directe mitti possunt pro necessitatibus sacerdotum dumtaxat iis subiectorum, uti declaravit S. C. Concilii die 18 Martii 1908. Ne autem ex pluribus locis simul, multae eleemosynae confluant in unam et eamdem dioecesim (quod nimiam dilationem in Missis celebrandis secum ferret), ideo qui committit eleemosynas alicui Praelato orientali, certiorem faciat de numero Missarum etiam Delegatum Apostolicum regionis ad quem spectat vigilare ut Missae ea qua par est sollicitudine celebrentur.

Datum Romae ex aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die 15 Iulii 1908.

Fr. H. M. Card. Gotti, *Praefectus.*
Aloisius Chiesa, *Secretarius.*

II.

Si concede la facoltà di ordinare gli alunni di un istituto religioso al titolo della mensa comune.

Romae, 3 Maii 1907.

Reverendissime Domine,

Precibus annuens a te, Rev.me Domine, huic sacrae Congregationi sub die 1ª proxime elapsi Februarii porrectis, et ab E.mo Archiepiscopo Parisiensi commendatis, per praesentes tribuitur tibi facultas ordinandi sodales istius cui praees instituti a Domina Nostra de Sion nuncupati, ad titulum mensae communis, pro decem casibus. Quominus enim ordinari queant ad titulum missionis obstat praxis exigendi ab his qui hoc titulo ordinantur iuramentum non ingrediendi in Religionem.

Omnia interim bona tibi Domino precor.

Reverentiae Tuae, addictissimus servus

F. M. G. Card. Gotti, *Praefectus*
Luigi Veccia, *Secretarius.*

Sacra Congregazione Concistoriale

I.

Nuove circoscrizioni di diocesi nella Repubblica di Venezuela.

Novae in Reipublicae de Venezuela dioecesibus finium circumscriptionis, administrationis atque sedis episcopalis translationis. — 12 Febr. 1907 — Aetatum decursu eae in populorum mo-

ribus, in legibus, in civitatum costitutionibus, quandoque in physicis ipsis regionum conditionibus immutationes fiunt, ut quae instituta prius fuerunt, vel penitus aboleri vel saltem reformari novisque rerum adiunctis aptari omnino debeant. Quod quidem licet populorum imperium quodcumque respiciat, peculiari quadam ratione spirituale animarum regimen attingit. Quare Christi Ecclesia caelestem Patrem imitata, qui fortiter et suaviter disponit omnia, quoties id temporum locorumque adiuncta requirere visa sunt, vel novas dioeceses erigere, vel novis ipsas finibus circumscribere, vel etiam erectas supprimere non destitit eum in finem ut rei sacrae procuratio salubrius atque utilius in Domino geri potuerit.

Cum itaque in Republica de Venezuela recentiori aevo plura evenerint, quae commutationes quasdam in dioecesium ibi existentium statu et finibus requirere videantur, SSmus D. N. Pius PP. X pro spirituali sua in universam Ecclesiam sollicitudine, exquisita antea, uti rei gravitas expostulabat, S. R. E. Cardinalium, qui Negociis ecclesiasticis extraordinariis expediendis praepositi sunt, sententia, omnibus mature perpensis, atque suppleto quatenus opus sit, quorumcumque in hac re interesse habentium vel habedere praesumentium consens, quuod bonum faustumque et felix sit Dei gloriae Religionisque incremento benevertat, limitibus, quibus actu Reipublicae de Venezuela dioeceses continentur, Apostolica auctoritate suppressis, dioeceses easdem novis finibus circumscribere atque alia opportune sancire in eum, qui sequitur, modum decrevit.

I. Primum itaque Sanctitas Sua archidioeceseos Sancti Iacobi de Venezuela seu Caracensis, quae unica in universa Republica de Venezuela extat metropolitana ecclesia territorium hasce complecti voluit regiones seu status: foederalem in primis, quem vocant, districtum in quo Caracensis ipsa civitas, totius Reipublicae urbs princeps, existit, atque status Araguensem et de Miranda, itemque insulam nomine Margarita seu foederale territorium a Christophoro Columbo nuncupatum. Caracencis proinde seu Sancti Iacobi de Venezuela archiepiscopalis ecclesia ad Boream mare continebitur, quod ex Antillis insulis nomen desumit, ad ceteras vero partes iisdem prorsus finibus, quibus status Araguensis et de Miranda a statibus Bermudensi, Guaricensi, Zamorensi et de Carabobo respective in civilibus distinguuntur.

II. Zuliensis episcopalis ecclesia fines, qui iidem omnino sunt ac illi, quibus regio seu status Zulia vulgo nuncupata limitatur, Beatitudo Sua nullo modo immutari voluit, eius tamen regimen in administrationem Episcopo Emeritensi iu Indiis pro tempore commisit.

III. Ecclesia cathedralis Emeritensis in Indiis fines, Sanctitas Sua

latius protendere censuit, ita ut ipsa, praeter statum de Trujillo, territoria quoque integre complectatur statuum Emeritensis et Tachirensis, quorum provinciae quaedam eidem in praesens iam subiiciuntur. Ecclesia porro Emetensis in Indiis ad Boream lacu de Maracaibo circumscribitur, per quos status de Trujillo civiliter a statu Lara separatur; ad Occasum Zuliensi dioecesi seu Zulia statu finietur; ad Meridiem iisdem finibus, qui Venenezuelensem Republicam a Colombiana dividunt; ad Orientem vero iis ipsis, qui status de Trujillo, Emeritensem et Tachirensem in statibus Larensi, Zamorensi et Guaricensi iuxta civilem circumscriptionem, respective secernunt.

IV. Pariter voluit Beatitudo Sua dioecesim de Calabozo universa territoria complecti, quibus secundum civilem circumscriptionem, regiones seu status Zamorensis et Guaricensis constituuntur, ac proinde ad Boream ipsa finibus circumscribetur archidioecesis Caracensis et statuum Zamorensis, de Carabobo et Larensis, ad Occidentem finibus dioecesis Emeritensis in Indiis, ad Meridiem vero et Orientem finibus status Guaricensis, qua parte territorium statuum Bermudensis et Bolivarensis attingunt.

V. Pari modo episcopali ecclesiae de Guyana regiones universas adsignavit Sanctitas Sua, ex quibus Bolivarensis et Bermudensis status civiliter constituuntur, nec non territoria foederalia, uti aiunt, Christophori Columbi, de Delta · Amacuio de Amazones et de Surnari. Ipsa igitur ad Septemptrionem Antillarum mare limitabitur, et finibus archidioecesis Caracensis ac dioecesium de Calabozo et Emeritensis in Indiis, ad reliquas oras vero finibus politicis qui actu exsistunt inter Venezuelensem Rempublicam et finitimas regiones, Guyanam scilicet Anglicae dominationi subiectam ad Orientem, Rempublicam Brasilianam ad Meridiem et Rempublicam Columbianam ad Occidentem.

VI. Demum Sanctitas Sua territorium dioecesis de Barquisimeto, de Carabobo tamen, uti intra, in posterum nuncupandae, ita denuo circumscribi mandavit, ut e territoriis constituatur statuum seu regionum Larensis, de Falcon et de Carabobo. Dioecesis igitur de Barquisimeto seu de Carabobo fines hi erunt: ad Boream Antillarum mare, ad Occasum lacus de Maracaibo, ad Meridiem status de Trujillo seu Emeritensis in Indiis dioecesis, ad Hortum limites, quibus status Lara et de Carabobo a statibus Zamorensi et Araguensi separantur.

VII. Quum indicta nova hac in dioecesi de Barquisimeto circumscriptione, opportunum visum sit episcopalem eius sedem alio transferre, eadem Sanctitas Sua, suppleto, quatenus opus sit, quorumcumque in hac re interesse habentium vel habere praesumentium, adsensu, suppresso prius atque extincto civitatis episcopalis de Barquisimeto statu et conditione iuribusque demptis, cathedralitatis titulo seu causa,

huic civitati atque ecclesiae honori S. Francisci Assisiensis in ipsa sacrae, attributis atque pertinentibus, de Apostolicae potestatis plenitudine, urbem status de Carabobo principem, Valentiam nuncupatam, in civitatem episcopalem dioecesis, olim de Barquisimeto, nunc vero de Carabobo nuncupandae, cum iisdem prorsus iuribus, honoribus, privilegiis et praerogativis, quibus civitas de Rarquisimeto fruebatur, ceteraeque civitates in Venezuelensi Republica, episcopali sede insignitae et earum cives fruuntur et gaudent, erexit atque constituit.

VIII. Ecclesiam honori Deiparae de Succursu in eadem civitate Valentia dicatam, quae matricis quoque ecclesiae titulo gloriatur, parochialem uti antea extituram in cathedralem eiusdem dioecesis de Carabobo erigere Beatitudo Sua dignata est, et in ea Sedem ac dignitatem episcopalem constituere pro Episcopo dioecesis de Carabobo, qui eidem ecclesiae eiusdem civitati et dioecesi praesit, synodum convocet et omnia insignia, iura, officia et munia episcopalia habeat et exerceat, cum suis Capitulo, mensa episcopali, ceterisque cathedralibus, pontificalibus, insignibus, iurisdictionibus, praerogativis, privilegiis, honoribus, gratiis et indultis personalibus et mixtis, quibus aliae in Venezuelensi Republica existentes cathedrales ecclesiae, eademque suppressa cathedralis ecclesia sub invocatione S. Francisci Assisiensis in civitate de Barquisimeto existens, earumque Praesules, non tamen titulo oneroso aut ex peculiari indulto, gaudent et gaudere poterunt, attributis quoque in hunc finem ecclesiae huic sub invocatione Deiparae de Succursu redditibus et bonis omnibus, quae ecclesiae S. Francisci Assisiensis utpote cathedrali pertinebant.

IX. Cathedrale quoque Capitulum ex ecclesia sua invocatione S. Francisci Assisiensis in ecclesiam Deiparae de Succursu, in novam dioecesis de Carabobo cathedralem erectam, eadem Beatitudo Sua transferendum decrevit, ea tamen lege ut canonicales praebendae ceteris suppressis ad quinque reducantur, nempe, quae prima et unica erit Capituli dignitas, atque praebendas lectoralem, doctoralem, magistralem et poenitentiariam cum iisdem iuribus, redditibus atque oneribus, quae sive ex fondatione sive Apostolicis constitutionibus, Concilii praesertim Tridentini decretis, ipsis imposita sunt.

X. Alumnorum sacrorum pariter Seminarium in neoerectae dioecesis de Carabobo episcopali civitate erit erigendum, omni cura ab Episcopo adhibita ut in eo alumnorum pietas, morum probitas et sana doctrina, ex Angelici Doctoris fontibus hausta, foveator et tradatur.

XI. Ne vero ex nova hac dioecesium in Republica de Venezuela exsistentium circumscriptione fidelibus damnum ullum obveniat, praecipit Beatitudo Sua, ut documenta omnia vel personas vel loca respicientia, quae ad novam inductam finium designationem ab una in

aliam dioecesim transierunt, ab archivio in quo huc usque asservata sunt, extrahantur, atque debita forma Cancellariae tradantur dioecesis, cui per praesens decretum aggregata vel subiecta fuere, in eadem in posterum custodienda.

XII. Cetera autem omnia dioecesium Reipublicae de Venezuela conditionem attinentia, quae consistoriali hoc decreto immutata non sunt, vult Sanctitas Sua ut firma et rata maneant. Expresse tamen sibi et Apostolicae Sedi eadem Sanctitas Sua potestatem reservat novas dispositiones quoad earumdem Venezuelensium dioecesium fines vel statum decernendi, quotiescumque id in Domino expedire visum fuerit. Quod si circa praemissa qua difficultas vel controversia deinceps oriatur, ea ad Apostolicam Sedem deferenda erit, quae rebus accurate perpensis prout de iure decernet.

XIII. Ad praemissa demum exsequenda Beatitudo Sua deputari voluit R. P. D. Ioannem Baptistam Castro Archiepiscopum metropolitanae ecclesiae S. Iacobi de Venezuela cum facultatibus necessariis et opportunis etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quamcumque aliam personam in ecclesiastica dignitate constitutam, itemque definitive pronunciandi super quacumque oppositione actu quomodolibet oritura, iniuncta eidem obligatione intra sex menses ad sacram hanc Congregationem transmittendi exemplar authentica forma exaratum exsecutionis peractae, iussitque hisce de rebus praesens fieri consistoriale decretum perinde valiturum ac si supra iisdem Apostolicae Litterae sub plumbo vel sub anulo Piscatoris expeditae fuissent, et inter acta referri sacrae huius Congregationis Consistorialis.

Datum Romae, die XII Februarii anno Domini MCMVII.

Pro R. P. D. Secretario.
IULIUS GRAZIOLI
S. C. Cons. et Secr. S. Coll. Substitutus.

II.

Si separano due parrocchie dalla diocesi di Guadalascara e si annettono alla diocesi di Aguascalientes nel Messico.

De Guadalaxara et de Aguascallentes — 30 Nov. 1907 — Litteris ad Apostolicam Sedem, die XV Novembris anno MCMIV datis, R. P. D. Iosephus Maria a Iesu Portugal, dioecesis de Aguascalientes Episcopus, obsequiose exposuit dioecesim eamdem sex tantum constare paroeciis, in iisque insuper tam paucos numerari sacerdotes, ut fidelium necessitatibus vix sufficiant, adeo ut cathedrale ipsum Capitulum constitui hactenus non potuerit ne paroeciae suis rectoribus orbarentur.

Ratus proinde idem Antistes fore ut, protensis dioecesis eiusdem de Aguascalientes finibus, numerum quoque augeri contingat presbyterorum, qui et spirituali fidelium saluti curandae dent operam, et aliis dioecesis muneribus officiisque inserviant, SSmum D. N. Pium Papam X humiliter exoravit, ut e finitimae archidioecesis de Guadalaxara territorio certas quasdam paroecias Apostolica auctoritate seiungere vellet, easque unire episcopali ecclesiae de Aguascalientes.

Hac vero super re sententia prius, uti par erat, exquisita fuit R. P. D. Iosephi de Iesu Ortiz metropolitanae ecclesiae de Guadalaxara Archiepiscopi, qui, metropolitano audito Capitulo, se graves ob causas votis Antistitis dioecesis de Aguascalientes accedere non posse declaravit, remque Apostolicae Sedis iudicio submisit. Quamobrem R. P. D. Iosepho Ridolfi Archiepiscopo titulari Apamen. et in Mexicana Republica Delegato Apostolico demandare opportunum visum est, ut de eiusmodi negotio accurate videret, ac vota, si fieri posset, utriusque Praesulis componere curaret. Res quidem Apostolico Delegato bene cessit, eius namque opera id assequi datum est, ut Archiepiscopus archidioecesis de Guadalaxara paroecias *Ojuelos* et *Paso de Sotos* vulgo nuncupatas se libenter dioecesi de Aguascalientes cessurum sponderet.

Cum autem de hisce omnibus per me infrascriptum sacrae Congregationis consistorialibus rebus expediendis praepositae Substitutum accurata relatio Sanctitati Suae facta fuerit, eadem Sanctitas Sua, cunctis quae consideranda erant mature perpensis, propositam paroeciarum separationem firmam ratamque habere decrevit.

De Apostolicae itaque potestatis plenitudine, Beatitudo Sua, suppleto, quatenus opus sit, quorumcumque in hac re interesse habentium vel habere praesumentium consensu, paroecias vulgo *Ojuelos* et *Paso de Sotos* cum omnibus et singulis in iisdem existentibus et commorantibus, a territorio Metropolitanae ecclesiae de Guadaxalara separavit et divisit: easdemque pariter, ut supra, cum omnibus et singulis in ipsis existentibus et commorantibus, territorio cathedralis ecclesiae de Aguascalientes adiunxit et univit, ita ut in posterum supradictae paroeciae iurisdictioni Episcopi de Aguascalientes pro tempore sint subiectae, prout hactenus iurisdictioni Metropolitani archidioecesis de Guadalaxara subiectae fuerunt. Hanc vero paroeciarum separationem ita exsequendam voluit Sanctitas Sua, ut presbyteris in earum territorio residentibus detur optio eligendi, intra tempus ab executore infra designando statuendum quanam in dioecesi suum figere velint domicilium. Si qui proinde inter eos in archidioecesi de Guadalaxara permanere malint, quum in aliam dioecesim transire de Aguascalientes, id ipsis sit licitum.

Documenta demum paroecias easdem vel personas in ipsis commorantes respicientia eadem Sanctitas Sua ab una in aliam Cancellariam, dioecesis nempe de Aguascalientes, transferre mandavit: cum clausulis necessariis et opportunis, in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Ad praemissa autem exequenda Sanctitas Sua deputari iussit R. P. D. Iosephum Ridolfi Archiepiscopum titularem Apamensem et in Mexicana Republica Delegatum Apostolicum cum facultatibus necessariis et opportunis etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quamcumque aliam personam in ecclesiastica dignitate constitutam nec non definitive pronunciandi super qualibet oppositione in executionis actu quomodolibet oritura, iniuncta eidem obligatione intra sex menses, peractae exsecutionis exemplar, authentica forma exaratum propriaque manu subscriptum, ad sacram hanc Congregationem trasmittendi, et praesens hisce super rebus edi mandavit concistoriale decretum, perinde valiturum ac si litterae Apostolicae sub plumbo vel sub anulo Piscatoris super iisdem expeditae fuissent, et decretum ipsum inter acta referri sacrae huius Congregationis Concistorialis.

Datum Romae hac die XXX Novembris an. Domini MCMVII.

Pro R. P. D. Secretario.
Julius Grazioli
S. C. Cons. et Secr. S. Coll. Substitutus.

Secreteria dei Brevi.

I.

Indulgenza plenaria pel pio esercizio dei sette Sabati in onore della B. V. M. della Mercede.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Cum sicuti ad Nos retulit hodiernus rector Diaconiae ad S. Hadriani de Urbe, in pluribus provinciis Ordinis B. Mariae Virginis a Mercede, probantibus Sacrorum Antistitibus, pia exercitatio septem Sabbatorum in honorem Deiparae Virginis a Mercede publice haberi soleat, et oblatae Nobis sint preces gravissimo Cardinalis Diaconi S. Hadriani suffragio suffultae, ut huic exercitationi nonnullas addere indulgentias de Apostolica benignitate dignaremur; Nos quibus nihil antiquius est, quam ut erga Virginem gratiarum omnium sequestram, fidelium pietas magis ac magis amplificetur, votis hisce annuendum quantum in Domino possumus, existimavimus. Quare de omnipoten-

tis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus utriusque sexus, qui ubique terrarum nunc et in posterum huic piae exercitationi in honorem B. M. V. a Mercede publice peragendae intersint, et quovis e septem hisce Sabbatis, vere poenitentes et confessi ac sacra Communione refecti, vel Ordinis Religiosorum a Mercede propriam quamlibet pariter ubique terrarum sitam ecclesiam, vel tertii Ordinis ipsius, vel confraternitatum eiusdem instituti ac nominis, tandem his deficientibus propriam cuiusque parochialem ecclesiam, ab ortu ad occasum solis, devote quotannis visitent, et ibi pro christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant; plenariam omnium paccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus Christifidelium quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus et largimur. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris. Volumus vero ut harum litterarum authenticum exemplar tradatur S. Congregationi Indulgentiarum, secus nullas eas esse volumus, utque praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae abhiberetur ipsi praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris, die 25 Maii 1908, Pontificatus Nostri anno quinto.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

Praesentium litterarum authenticum exemplar traditum fuit huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. C., die 2 Iunii 1908.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secr.*

II.

La prefettura apostolica del Marocco si erige in Vicariato apostolico.

PIUS PP. X.

ad futuram rei memoriam.

Romani Pontifices qui universa in Ecclesiam sibi divinitus commissa auctoritate pollent, catholicas Missiones non modo ubique gentium

instituere, sed prout maior regionum humanitas vel auctus fidelium numorus postulaverit eas potioribus iuribus honoribusque ditare consueverunt. Cum vero Missio Marochiensis, curis apostolicis Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci Assisiensis iamdiu concredita ac plurium Martyrum sanguine decorata, tales fructus dedisset, ut res catholica in praesentiarum ibidem prospere se habeat: Nos, supremi eiusdem Ordinis Ministri precibus benigne exceptis omnibus rei momentis cum Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus negotiis Propagandae Fidei praepositis attente perpensis, Apostolicam illam Praefecturam in Vicariatum Apostolicum evehendam esse censuimus. Quare omnes et singulos quibus hae litterae Nostrae favent a quibusvis ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes, motu proprio ac ex certa scientia et matura deliberatione Nostris de Apostolicae potestatis Nostrae plenitudine, praesentium tenore, Praefecturam Apostolicam Marochiensem in Vicariatum Apostolicum eiusdem nominis, iisdemque servatis confiniis erigimus atque instituimus. Decernentes praesentes litteras firmas, validas, efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri atque obtinere illisque ad quos spectat et spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de iure quaesito non tollendo aliisque Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ceterisque omnibus etiam speciali ac individua mentione ac deroga tione dignis in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 14 Aprilis 1908, Pontificatus Nostri anno quinto.

R. Card. MERRY DEL VAL *a Secretis Status.*

Sacra Penitenzieria.

Si risolvono alcuni dubbii concernenti le censure contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici nella Francia.

Ordinarius Lucionensis, ad pedes Sanctitatis Vestrae pervolutus, sequentes difficultates humillime proponit:

1.° Locatarios qui, conductione inita cum administratore civili vel cum alio iniusto detentore, bona ecclesiastica usurpata occupant atque fructus ex eis percipiunt excommunicationem incurrere a Conc. Tri-

dent. latam (Sess. XXIII, cap. XI de Reform.) plerique auctores docent, quidam tamen negant.

2.° Executores, qui per applicationem legis civilis, ecclesiastica bona occupant et vendunt, eadem feriri censura declaravit S. Poenitentiaria 13 Nov. 1863 dicens: " Attentis occupationibus... quibus regius oeconomatus operam suam praestare tenetur, quaeque absque ecclesiasticarum censurarum incursu fieri nequeunt... „ Sed eadem S. Congr. respondit 17 Sept. 1906 excommunicationem non incurrere eum qui libere *accepit* munus alicuius communitatis religiosae bona secundum novam gallicam legem expediendi, cum tamen talis liquidatoris munus sit spolium exsequendi atque bona occupandi et vendendi nomine Gubernii, immo et in proprios usus, salarii colore, partim convertendi.

3.° Emptores fructuum, qui sibi acquirunt, etiam in quantitate notabili, fructus naturales ex bonis ecclesiasticis usurpatis provenientes minime incurrere praedictam censuram plures dicunt.

Ut tuto dirigantur conscientiae tum fidelium tum pastorum in hisce difficultatibus versatae, praedictus Ordinarius enixe postulat sequentium dubiorum solutionem:

I. Utrum locatarii, qui, conductione inita cum alio illegitimo detentore, bona ecclesiastica occupant, excommunicationem a Conc. Trid. latam incurrant, vel tantum peccent contra iustitiam et teneantur ad restitutionem?

II. Utrum, obstante non motu S. Poenitentiariae 13 Novembris 1863, executores seu liquidatores, qui usurpationem consummando bona ecclesiastica aut religiosa occupant et vendunt atque ex iis quaestum absumunt, ab excommunicatione immunes sint?

III. Utrum emptores fructuum naturalium ex bonis ecclesiasticis usurpatis provenientium, si tamen hos fructus percipiant in notabili quantitate, eamdem censuram incurrant vel saltem ad restitutionem teneantur?

S. Poenitentiaria, mature consideratis expositis, circa praemissa respondet:

Ad I. Locatarios excommunicationem incurrere, et ad restitutionem iuxta normas a theologis traditas, teneri.

Ad II. Liquidatores, quatenus Gubernii bona usurpata administrant, eorumque venditionem procurant, non incurrere censuram; si vero partem bonorum immobilium sibi retineant, eam incurrere.

Ad III. Emptores fructuum naturalium, qui publicae venditioni exponuntur, absolvi posse imposita eisdem aliqua eleemosyna in favorem congregationum ad quas bona pertinent, quatenus emerint pretio quod inferius sit iusto.

Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 5 Augusti 1907.

A. Carcani, *Regens.*

F. Cherubini, *Substitutus.*

Secreteria di Stato

Convenzione fra la S. Sede ed il Governo di Spagna, con cui si modifica il concordato del 1851.

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio X e Sua Maestà Cattolica il Re D. Alfonso XIII, desiderando vivamente venire ad un comune accordo circa la necessità di introdurre qualche modificazione al Concordato del 1851, in quello che si riferisce alla condizione del culto del clero, ha nominato a tale soggetto suoi plenipotenziari:

Sua Santità il Sommo Pontefice, Sua Eccellenza Monsignor Aristide Rinaldini, Arcivescovo di Eraclea, Gran Croce del Reale e insigne Ordine di Carlo III e di quella di Leopoldo del Belgio, Nunzio Apostolico del Regno di Spagna, ecc., ecc.

Sua Maestà il Re Cattolico di Spagna, l' Eccellentissimo Sig. D. Faustino Rodriguez San Pedro, Gran Croce del Reale ed Insigne Ordine di Carlo III e di quello di S. Giacomo e della Spada di Portogallo, Senatore del Regno e Ministro di Stato ecc., ecc.

I quali dopo aver scambiato i loro pieni poteri nella debita forma, han convenuto di formulare il seguente Protocollo:

Art. 1. In conformità del Concordato del 1851 sarà creata dentro un mese dal giorno della ratifica di questo Protocollo, una Giunta o Commissione mista, la metà dei cui membri nominata da Sua Santità e l' altra metà dal Governo di Sua Maestà Cattolica.

Art. 2. Presidente di questa Giunta o Commissione mista sarà il R.mo Arcivescovo dl Toledo.

Art. 3. Detta Giunta o Commissione mista avrà le attribuzioni seguenti:

a) Di studiare una nuova divisione e circoscrizione delle diocesi di tutta la Penisola e isole adiacenti e relative parrocchie;

b) Di proporre, se in seguito ai risultati dei suoi lavori la Commissione lo reputerà opportuno ed utile la soppressione di una o più diocesi o circoscrizioni: e queste proposte dovranno essere fatte conforme allo scopo indicato all' articolo seguente;

c) di esaminare attentamente e lungamente la possibilità e la maniera di realizzare sul bilancio del culto e del clero altre economie che, senza turbare gravemente le condizioni della Chiesa in Ispagna, siano di sollievo al pubblico tesoro;

d) di esaminare e proporre allo stesso modo le misure giudicate più pratiche e più opportune per migliorare la condizione economica delle parrocchie rurali.

Art. 4. Le proposte della Commissione serviranno di base e di punto di partenza alla Santa Sede e al Governo spagnuolo per giungere ad un accordo definitivo sui punti indicati al Protocollo.

Art. 5. Questo Protocollo sarà ratificato e le ratifiche verranno scambiate in Madrid nel più breve tempo possibile.

I plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo e autenticato con il loro sigillo in Madrid ai 12 di Luglio del 1904.

(L. S.) Aristide Rinaldini, Arcivescovo di Eraclea, Nunzio Apostolico.

(L. S.) Faustino Rodriguez S. Pedro.

Questo Protocollo è stato debitamente ratificato e le ratifiche sono state scambiate a Madrid a li 13 di Luglio del 1908.

II.

Lettera dell' E.mo Card. Segretario di Stato ai Metropolitani della Francia, con cui di nuovo si proibisce ai chierici di ascriversi alle università civili.

Vatican, 30 septebre 1908.

Monseigneur,

Au milieu des tristesses que le coeur paternel du Souverain Pontife éprouve en présence des innombrables difficultés et des maux qui affligent l' Eglise, une consolation on ne peut plus prècieuse — il est bien doux de le dire encore une fois — lui est toujours venue du zèle et de la fidélité inébranlable de l' Episcopat francais.

Il a trouvé, dans ces nobles pasteurs des âmes, des collaborateurs insignes dans l' oeuvre entrepise contre les erreurs qui menaçaient d' entamer la puretè de la foi, surtout parmi le clergé, et il ne saurait se réjouir assez des efforts que les évêques ont faits pour mettre en exécution les mesures édictées par le Saint-Siège à ce sujet (1).

Ces prescriptions toutefois, notamment en ce qui concerne la défense faite aux clercs de fréquenter les Universités civiles, n' ont pu avoir partout, dès l' année passèe, une application complète, plusieurs ecclésiastiques se trouvant diéjà inscrits aux Facultés de l' Etat.

A présent que cette circonstance spéciale, qui avait conseillé, dans des cas particuliers, quelques tempèraments transitoires, a cessé, le Saint-Père désire vivement. pour le bien de l' Eglise et des âmes, que les instructions contenues dans la lettre-circulaire du 10 octobre 1907 soient strictement observèes.

C' est pourquoi je serais très reconnaissant à Votre Grandeur si

(1) V. pag. 224 di questo Volume.

elle voulait bien rappeler à ses vènèrès suffragants toute l' importance des instructions susmentionnèes, et leur signaler en meme temps dans cette constante sollicitude du Souverain Pontife, une preuve nouvelle de la grandeur de son amour pour l' Eglise de France.

Agréez, Monseigneur, l' assurance de mes sentiments dévoués en N-S.

R. Card. MERRY DEL VAL.

Atti del Sommo Pontefice.

Lettera del S. Padre al preposito Generale dei Carmelitani Scalzi, in cui ringrazia degli augurii pel suo giubileo, e raccomanda che si evitino le fallaci novità.

Reverendissimo Padre,

Gli auguri che Vostra Paternità ci rivolse a nome dell' Ordine, è inutile dire se ci sieno tornati molto graditi. Conosciamo il gran cuore del Carmelo e già più volte abbiamo espresso il Nostro gradimento e la profonda benevolenza per l' Ordine tutto. I Carmelitani, i figli della Riforma di S. Teresa, sono sempre stati i Nostri intimi amici, e ben meritano il Nostro speciale affetto, per il molto bene che fanno alle anime e per i servigi segnalati resi alla Chiesa di Gesù Cristo ; e quindi Nostre sono le loro gioie, Nostri i loro dolori.

A questi Nostri amici Ci rivolgiamo ora, perchè nella ricorrenza del Nostro Giubileo preghino il Datore d' ogni bene per l' umile Suo Servo, tanto addolorato per i mali che lo aggravano al presente.

Quanti mali affliggono il Vicario di Gesù Cristo! Noi però non abbiamo perdonato a mezzi per combatterli, e sopratutto combattiamo sin dalle sue radici la più terribile delle eresie contro la Chiesa : il modernismo ! Lo abbiamo combattuto nei Seminari e nel Clero, ed ora ci rivolgiamo a V. P., al Ven. Definitorio Generale, a voi tutti Moderatori dell' Ordine, perchè il modernismo non infetti — ripetiamo la parola — non infetti anche i conventi.

Vegliate sullo spirito pernicioso delle innovazioni e nuove orientazioni propugnate sotto le speciose parvenze della scienza e dell' altezza dei tempi ; innovazioni che tendono a disprezzare il sacro tesoro della tradizione e tutto quell' assieme di religiose costumanze, le quali formano la caratteristica propria di ciascun Ordine. Questi Ordini religiosi, come gli alberi, ebbero il loro sviluppo ed incremento nei secoli : e vieppiù si radicano al calore della soda dottrina e della disciplina dei loro venerandi Padri.

Oggi una nuova eresia, col pestifero soffio di miscredenza, di sa-

crilego disprezzo del dogma e della tradizione, vorrebbe svellere dalla terra questi alberi secolari, o per lo meno sfrondarli e farli intristire; ma l' eresia non vince mai. *Innanzi a un tanto male non siate indulgenti;* occorre reprimerlo, distruggerlo nelle *prime sue* manifestaztoni, valendosi all' uopo anche delle pene canoniche. Forse la *troppa indulgenza del passato* servì a fomentare il male già serpeggiante nella Chiesa e a trarre nell' errore — inconsci — anche gli stessi buoni. Ma preghiamo il Signore perchè nei chiostri non si abbia mai a respirare l' aria tanto micidiale del modernismo.

Pertanto siamo grati al Rev.mo Padre Generale e al Ven. Definitorio dell' atto di filiale pietà alla Nostra Persona, e ringraziamo di cuore l'Ordine dell'obolo dato per la povertà della Chiesa di Gesù Cristo. Vi conforti la Nostra Apostolica Benedizione, che con affetto impartiamo a Voi, alle singole Comunità, ed anche ai buoni Missionari che col loro popolo vollero ricordare a Dio il Nostro Giubileo Sacerdotale.

PIUS PP. X.

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. — V. questo Vol., p. 412-418)

Art. VII.

Del secondo costitutivo della bontà sacerdotale, e in prima quanto alla virtù.

Abbiamo cercato di ben comprendere il valore concreto del principio con cui suole enunciarsi la necessità del primo elemento della bontà sacerdotale. *Il Sacerdote dev' essere laborioso operaio nel campo evangelico.* Procuriamo di fare altrettanto circa il principio con che si afferma la necessità del secondo elemento: *Il Sacerdote debb' essere santo e dotto.*

Delle tre cose che fanno veramente buono un sacerdote, l' operosità è la prima in ordine di prossimità al fine, come l' orazione (nel più vasto senso della parola), accompagnata dallo studio, è la prima in ordine di causalità; ma rispetto all' efficacia pel conseguimento del fine stesso, tra l' una e l' altra siede regina la santità illuminata dalla scienza. Orazione e studio che non producessero robusta virtù e solida scienza, non sarebbero quali debbono essere; operosità che non venisse vivificata e diretta dalla virtù e dalla scienza, sarebbe

quasi un corpo senz' anima, e tornerebbe poco men che inutil, anzi bene spesso dannosa.

La necessità che ha l' ecclesiastico di esser santo e dotto, è riconosciuta astrattamente da tutti ; ma con quanta diversità s' interpetra, quando si viene a determinare concretamente la natura e il grado di quella duplice dote ! Pari dunque alla sovrana rilevanza ed alla grande difficoltà di questo punto, sia la nostra attenzione nello studiarlo.

Ed affinchè ci riesca di cogliere la verità, mi sembrano necessarie, alquante avvertenze.

1.ª Bisogna ben distinguere il grado *conveniente*, desiderabile, di santità e di scienza, dal grado al tutto necessario ; ossia non vuolsi confondere ciò che il sacerdote *converrebbe che fosse, con ciò che deve necessariamente essere.*

Chiunque infatti considera l' altezza ineffabile della dignità cui fummo elevati, e dei ministeri che ci vennero affidati, come non riconoscerà che una santità in tutto eroica sarebbe quella con cui converrebbe che onorassimo il nostro stato e accompagnassimo i nostri uffizi ? e che anzi, se esistesse un grado di santità superiore all' eroico, di quel grado dovremmo essere adorni ? chiunque riflette quanto sia difficile, specialmente oggidì, rettamente amministrare i Sacramenti ed insegnare la religione, e difenderla da tanti e sì terribili attacchi, come potrà non vedere che ognuno di noi dovrebbe essere propriamente dottissimo ?

Ma cotesto grado sì eminente di santità e di dottrina è possibile in tutti i sacri ministri ? No. È necessario ? Neppure. Non è possibile, perchè come è vero che *omne magnum rarum*, è parimente vero che *omne maximum rarissimum.* Onde, se solo quelli che dessero fidanza di riuscire santissimi e dottissimi dovessero ammettersi nel santuario, mancherebbe il numero indispensabile alla cura dei credenti ed alla conversione degli infedeli.

Nè si opponga il detto di S. Filippo Neri: " Datemi dieci sacerdoti Santi e vi do per convertito il mondo „. Perocchè egli comprendeva benissimo che quei dieci non avrebbero il dono della *ubiquità* ; ma convertirebbero il mondo chiamandosi collaboratori in gran numero, conforme alla ingiunzione di S. Paolo a Timoteo : *Et constituas per civitates presbyteros :* secondo che fecero tutti gli Apostoli, e lo stesso nostro Redentore, il quale, oltre i dodici apostoli, elesse pure i settantadue discepoli; richiamando ancora la loro attenzione sullo scarso lor numero e sulla conseguente necessità di chiederne l'aumento al Padrone della messe (Luc. X, 1 et 2).

Non è possibile esigere in tutti gli ecclesiastici quel grado altis-

simo di virtù e di dottrina, e neppure è necessario tal grado al conseguimento del fine del sacerdozio; vedendosi col fatto che se occorre talvolta in coloro che vanno a portare, con incredibili sacrifizii e continuo pericolo della vita, la luce del vangelo ai popoli che giacciono ancora fra le tenebre, non si richiede virtù eroica in quelli che curano i fedeli; e se vuolsi scienza profonda in chi ha da confutare eretici, miscredenti ecc., non si ricerca in chi ha da istruire soltanto chi già crede.

Vi è però un grado di virtù o di dottrina necessario e possibile in tutti i sacerdoti; e questo grado deesi al tutto esigere.

Avvertenza 2.ª — Debbono bensì distinguersi, ma debbono però aversi sempre presenti tutti e due quei gradi il *conveniente ed il necessario*. Attesochè, se fissiamo lo sguardo solo nel primo, noi restiamo scoraggiati. Ed avviene così in molti. " Chi può essere, dicono, sì santo e sì dotto come avrebbe da essere il sacerdote? è una cosa desiderabile, ma non sperabile „. E sconfidati di giungere dove sarebbe *conveniente*, non si sforzano nemmanco di giungere dove è *necessario* di pervenire. Se invece guardiamo solo a quest' ultimo, ci tarpiamo le ali a volare sin dove il Signore forse ci vorrebbe. " Iddio, si dice, non affidò il sacerdozio ad angeli, ma ad uomini; e sa che i poveri figli di Eva sono fragili, inclinati al male *ab adolescentia sua* e perciò compatisce le nostre miserie „. Ma quando non perdiamo di vista nè l' una nè l' altra considerazione, noi schiviamo ad un tempo lo scoraggiamento e la infingarda tiepidezza.

Avvertenza 3.ª — Il grado di virtù e di scienza dev' essere proporzionato al bisogno dei tempi. E poichè forse non mai la superbia della mente e la depravazione del cuore hanno guasta l' umanità come ai tempi nostri; è chiaro che, se tanto grave è l' infermità che abbiamo la missione di curare, i rimedii ordinari non bastano, e che occorre usare farmachi potentissimi, cioè una santità ed una scienza molto maggiori di quelle che potevano bastare in altri tempi, secondochè sapientemente e più volte hanno affermato il nostro santo Padre ed il suo glorioso Predecessore.

Avvertenza 4.ª — Benchè la virtù e la dottrina siano entrambe necessarissime, deesi nondimeno attribuire molto maggiore importanza a quella che a questa. Primamente perchè la virtù porta alla possibile dottrina, facendone sentire l' obbligo (oltre al rendere la mente ed il cuore più atti allo acquisto della vera scienza); laddove la dottrina, per sè, non spinge efficacemente alla santità. Quando io sento a dire che il tale sacerdote è fervoroso, ne deduco con sicurezza che dunque è pure colto in proporzione del suo ingegno. Ma quando mi si dice che il tale ecclesiastico è dotto, non posso in-

ferirne che sia fervoroso. Ed infatti molti, assai dotti, sono pure assai freddi. — In secondo luogo la virtù esercita nel popolo un potere incomparabilmente più valido della scienza. Si resiste a tutto (ha detto un' anima grande), si resiste alle armi, si resiste alla logica; ad una sola cosa non si resiste lungamente, ed è la virtù „. — In terzo luogo la santità spinge all' operosità; non così la scienza. Quanti dotti ecclesiastici tengono sepolti i loro talenti! Ed appunto per queste tre ragioni i dottori vogliono che nei concorsi alle parrocchie siano sempre preferiti i più pii ai più istruiti; vedendosi, dice S. Alfonso, che fa cento volte più bene un parroco zelante, tuttochè di mediocre scienza, che cento più dotti, ma meno fervorosi.

E il nostro provvidenziale Pontefice, in quel preclaro compendio di ascetica sacerdotale che è la sua recente *Exhortatio ad Clerum Catholicum:* " Unum nimirum est quod hominem cum Deo coniungat, unum quod gratum efficiat, atque non indignum eius misericordiae administrum; vitae morumque sanctimonia. Haec, quae demum est, supereminens Iesu Christi scientia, sacerdoti si desit, desunt ei omnia. Nam ab ea disiunctae, ipsa exquisitae doctrimae copia (quam Nosmet-ipsi nitimur in clero provehere), ipsaque agendi dexteritas et sollertia, etiamsi emolumenti aliquid vel Ecclesiae vel singulis afferre possint, non raro tamen detrimenti iisdem sunt flebilis causa. Sanctimonia vero qui ornetur et affluat, is quam multa possit, vel infimus, mirifice salutaria in populo Dei aggredi et perficere, complura ex omni aetate testimonia loquuntur; praeclare, non remota memoria, Ioannes Bapt. Vianney, animarum in exemplum curator, cui honores Caelitum Beatorum Nosmet decrevesse laetamur. Sanctitas una nos efficit, quales vocatio divina exposcit... „ (Num. VI).

Prenotate le quali cose, veniamo a ricercare il vero e concreto valore del secondo elemento della bontà sacerdotale. Esso consta di due parti: santità e scienza. Cominciamo dalla prima.

Non insisto sulla santità preclarissima che *converrebbe* aversi da ogni ministro di Dio. Viene egregiamente lumeggiata da mille autori; ed è cosa che s' intende a primo tratto. Fare le veci di Gesù Cristo sulla terra, parlare ed operare in suo nome, consacrare il pane ed il vino nel suo corpo e nel suo sangue, conservandolo poi e disponendone; rimettere o ritenere i peccati.....

Chi non vede che qualunque grado di eroica santità è sempre inferiore alla dignità incomprensibile di tali ministeri?

Ma, come abbiamo riflettuto dianzi, è del pari evidente che l' eroismo è di pochissimi e che pochissimi sacerdoti non bastano. Onde è che tutti dobbiamo bensì aspirare a grande perfezione, tutti dobbiamo sforzarci di progredir sempre *de virtute in virtutem:* ma non

dobbiamo abbatterci d' animo se non perveniamo a meta cotanto sublime; nè dobbiamo pretendere che alle sacre ordinazioni siano ammessi quei giovani soltanto dai quali si possa aspettare abituale eroismo in tutte le virtù. Qual' è dunque il grado di santità propriamente necessario in qualsiasi sacerdote, perchè possa aversi come veramente buono? Il sacerdote è un legato; ha ricevuto un incarico, una missione; in somma è un agente con fine e mezzi determinati. Or noi vedemmo che allora può dirsi buono un agente, quando opera in modo da conseguire adequatamente il fine a cui il suo operare è diretto.

Dunque buon sacerdote è da dirsi quello in cui trovasi tanta virtù, che i suoi ministeri siano realmente efficaci a procurare la divina gloria e la salute delle anime.

Or quando è che ciò si verifica?

Due cose sono certe: Una è che a tale scopo non gli basta una virtù *negativa;* l' altra è che non gli basta una virtù *positiva comune.* Non gli basta la negativa; perchè egli deve confermare con l' esempio i suoi insegnamenti di virtù positiva, se vuole che siano docilmente ascoltati e generosamente eseguiti. Perciò l' Apostolo scrisse a Timoteo: *In omnibus teipsum praebe exemplum bonorum operum.*

Tanto che molti autori annoveranno il buon esempio fra i mezzi principali che l'ecclesiastico deve usare pel conseguimento del suo fine. Non gli basta una virtù positiva comune; essendo cosa evidente la necessità che il maestro sia da più dei discepoli, il capitano più abile dei soldati, il condottiere più esperto di coloro che guida. Altrimenti quale autorità potrebbero essi avere sui loro dipendenti? Tra gli uomini, scrive il Venerabile Don Cafasso, vi sono anche dei buoni e dei virtuosi non pochi; ebbene il sacerdote li deve superare tutti in virtù ed in bontà.

Così diportandosi egli diventa *vero sacerdote...* L' ecclesiastico, dice S. Gregorio Magno, manca a quel che deve, non solo quando s' accompagna con chi mal vive, ma ancora quando nel vivere virtuosamente non supera i laici virtuosi e buoni: " *eius operatio debet esse singularis... nec inter malos tantummodo quae recta sunt, faciat, sed bene quoque operantes subditos sicut honore ordinis superat, ita etiam morum virtute transcendat* (Istr. 1). „ Altrettanto dicono con l' angelico innumerevoli altri autori. Cotalchè si può conchiudere che, non potendo esigersi in tutti i sacerdoti la virtù eroica, e non potendo ad essi bastare né la bontà negativa, nè la positiva comune, richiedesi e basta che abbiano una virtù media tra la eroica e la comune, vale a dire tale che, pur senza destare la meraviglia cui desta l' eroismo, desti però venerazione, dia credito ed autorità alle sue parole, ed induca con soave forza ad imitazione e docilità.

Il che vien pure confermato da ciò, che tal grado medio di santità è richiesto anche in quelli che aspirano agli ordini sacri, secondo che, con tanti altri autori, dimostra il competentissimo Mons. Guerra, sì benemerito della formazione del Clero e sì alieno dal rigore. Giova riportare le sue parole:

" Non occorre, ei dice, arrecare citazioni di Concilii e di Padri per fare intendere che deve possedere la santità colui che si vuole assumere ad uffizii santissimi, quali sono i divini ministeri del sacerdozio cattolico: *Sancta sancte tractanda sunt.* Debb' essere santo colui che vuole applicarsi all' altrui santificazione: *Nemo dat quod non habet.*

" Questa santità poi abbiamo detta abituale, non bastando all' uopo un' improvvisa conversione od un passeggero fervore. Chè l' edifizio della vita sacerdotale vuole altra stabilità di fondamento; e la Chiesa perciò, conforme il disposto dal Concilio di Trento, domanda lunghe prove di virtù prima di permettere la promozione agli ordini sacri: " *Ordinentur habentes bonum testimonium, et in minoribus jam probati* „. E altrove ricorda ai Vescovi che deggiono ordinare " *dignos dumtaxat, et quorum probata vita senectus sit* „.

" Ma qual grado di santità dovrà possedere colui che vuole ascendere agli ordini sacri? Tre specie o gradi di santità ci sembra poter distinguere sul nostro proposito: 1°. lo stato di grazia abituale, il quale praticamente importa, non solo la fuga dai peccati mortali, ma ancora dai più notevoli fra i veniali; e una certa assiduità alle ordinarie pratiche di religione. Il 2°. grado di santità importa, oltre lo stato abituale di grazia, il distacco da ogni peccato veniale avvertito, l' impegno sincero del profitto nelle virtù e la pratica della cristiana divozione. Il 3°. grado importa di più il soggiogamento presso che perfetto delle passioni, un certo eroismo nella pratica delle principali virtù ed una intima unione della mente e del cuore con Dio. Il primo stato, secondo gli ascetici, è degli incipienti; il secondo dei proficienti; il terzo dei perfetti.

Non dubitiamo di asserire, appoggiati a gravissime autorità e specialmente di S. Tommaso e di S. Alfonso dei Liguori e del Concilio di Trento, che per ascendere agli ordini sacri non basta... una bontà comune, o il primo grado di santità che abbiamo accennato " *ad idoneam executionem ordinum* scrive l' Angelico, *non sufficit bonitas qualiscumque, sed requiritur bonitas excellens, ut sicut illi qui ordinem suscipiunt super plebem constituuntur gradu ordinis, ita et superiores sint merito sanctitatis.* S. Alfonso dice apertamente che chi aspira a salir sull' altare, non solo ha da essere esente dai peccati, ma inoltre deve avere la bontà positiva, sicchè già cammini per la via della perfezione.

Il Tridentino poi prescrive, come osservammo, che non si ammettano agli ordini sacri se non quelli, *quorum probata vita senectus sit;* nè si ricevano al sacerdozio se non coloro i quali sieno *ita pietate ac castis moribus conspicui, ut praeclarum bonorum operum exemplum et vitae monita ab eis possint expectari.* E la ragione è evidente: bastano le comuni qualità di un soldato a farne un capitano? Potrà essere luce del mondo e sale della terra chi non possiede che una virtù comune e volgare? Sceglierà Dio fra costoro i duci del suo popolo, i pastori del suo gregge, i suoi sacerdoti e ministri? „ (Sin qui il Guerra, *Delle vocazioni Capo XVII*).

Se pertanto tal grado medio di santità è indispensabile per chiunque aspira alla altezza del sacerdozio, quanto non sarà più necessario in chi già vi è pervenuto e deve esercitarne i sovrumani ministeri?

È dunque una verità irrefutabile che se al ministro di Dio, salvo speciale invito ed aiuto della grazia, non è indispensabile una virtù altissima somigliante a quella dei Venerabili Cottolengo, Cafasso, Bosco, Romano, Lentini ecc., certo non può bastargli unavirtù ordinaria, comune; perchè con questa non raggiungerebbe lo scopo del suo operare, il fine del suo stato, che è di procurare *efficacemente* con la parola e con l'esempio la gloria di Dio e la salute delle anime. Onde gli è assolutamente necessaria una virtù ben superiore a quella di coloro che possono solamente appellarsi buoni cristiani e non più.

Col chiarire questa verità noi abbiamo già fatto un buon passo per uscire dalla indeterminatezza ed elasticità del principio generico: *Il sacerdote dev' essere santo.* Ci resta però a fare un altro passo ancor più importante.

(Continua) G. M. C.

CONSULTAZIONI

Se, invece di smembrare una parrocchia autonoma, possa, e come, il Vescovo erigere in altro luogo di quel territorio una vicaria perpetua.

La parrocchia di A. tiene una frazione di più centinaia di anime lontana parecchi chilometri dall' abitato e dalla propria chiesa parrocchiale, a cui si può accedere solo per vie aspre e difficili. In detta frazione trovasi una chiesa. Il Vescovo, invece di smembrare la fra-

zione dalla parrocchia di A., pensa di erigere in quella chiesa una vicaria curata perpetua. Si chiede:

1. Può erigersi una vicaria curata perpetua nel territorio di una parrocchia autonoma?

2. Qual sarebbe la condizione canonica di questa vicaria perpetua?

3. Che si richiede perchè la detta vicaria perpetua sia divisa dalla parrocchia?

4. Al primo — Le vicarie curate altre sono temporanee, altre perpetue. Le prime, per ordinario, si commettono *ad nutum* per un determinato bisogno; ad es., per supplire il parroco assente o infermo, o defunto. Possono anche essere così elette nelle parrocchie tenute da capitoli, da monasteri o da altri enti morali.

Le vicarie perpetue poi sono fondate canonicamente dal Vescovo ed assumono carattere di stabilità e di perpetua durazione. Sono veri benefici. Diconsi *vicarie* perchè hanno relazione ad un altro ente morale, cui si appartiene la cura abituale; e questo altro ente morale può essere un capitolo, un monastero, un collegio od un altro istituto che esercita per mezzo del vicario la cura attuale.

Quando trattasi della cura di anime, questa malamente si esercita da enti collettivi. E però il Tridentino stabilì che i beneficii curati uniti a siffatti enti abbiano un vicario per l'esercizio della cura. Ecco le sue parole (Sess. 7, cap. 7 *de ref.*): " Beneficia ecclesiastica curata, quae cathedralibus, collegiatis, seu aliis ecclesiis, vel monasteriis, beneficiis seu collegiis, aut piis locis quibuscumque perpetuo unita et annexis reperiuntur, ab Ordinariis locorum annis singulis visitentur, qui sollicite providere procurent, ut per idoneos vicarios, etiam perpetuos, nisi ipsis Ordinariis pro bono ecclesiarum regimine aliter expedire videbitur... animarum cura laudabiliter exerceatur „.

Da queste disposizioni i DD. deducono che è in potestà del Vescovo costituire a ciascuna parrocchia unita ai prefati enti un vicario o temporaneo e *ad nutum*, ovvero perpetuo. Così Barbosa *Ius Eccles. univ.* l. 3, c. 6, n. 11; Garcia *De Benef.* P. 15, c. 2, n. 8; Card. De Luca *ad Conc. Trid.*, disc. 9, n. 6; Pignatelli, *Consultat.* tom. 4, cons. 213, n. 4 etc.

Nondimeno ciò corre quando le parrocchie siano state unite dalla autorità ecclesiastica ai prefati enti, non già quando primitivamente, dalla fondazione, la cura fosse stata attribuita a capitoli o ad altri enti: in questo caso il Vescovo non può erigervi una vicaria perpetua, ostando il Tridentino medesimo, il quale nella sess. 25, c. 16 *de ref.* sancì: " Statuit S. Synodus, ut ecclesiastica beneficia saecularia, quocumque nomine appellentur, quae curam animarum ex primaeva eorum institutione aut aliter quomodocumque retinent, illa deinceps in

simplex beneficium, etiam assignata vicario perpetuo congrua portione, non convertantur „. Se adunque la parrocchia si separasse da un qualche ente curato, con erigervi una vicaria perpetua questo diverrebbe beneficio semplice; il che va proibito dal Tridentino. Ciò viene insegnato generalmente da' DD. e vien dimostrato eruditamente nella causa trattata presso la S. C. del Conc. *Baren. Curae animar.* del 29 agosto 1857 riferita dal Lucidi *De Visit. SS. LL.* P. II, n. 25.

Anzi il Reiffenstuel (L. I *Decretat.* tit. 28, n. 28), oltre del detto caso, ne assegna pure altri, nei quali non è lecito al Vescovo erigere una vicaria perpetua, quando cioè l'unione fu compiuta per patto o concordia, approvata dalla S. Sede, o per privilegio concesso a causa di rimunerazione, o anche quando *pro bono pacis* e per cessazione di liti si creda più proficuo un vicario temporaneo. In forza poi della Costit. di S. Pio V. *Ad exequendum*, il Vescovo non può costituire un vicario perpetuo, quando la parrocchia trovasi unita ad un monastero di Regolari (v. Ferraris, v. *Vicarius parochialis*, n. 8).

Generalmente però la S. Sede incoraggia i Vescovi a costituire le vicarie perpetue dove se ne trovano di temporanee, perchè l'esperienza ha dimostrato che la parrocchia può essere amministrata assai meglio da un curato non soggetto a rimozione, anzichè da uno che può assere allontanato *ad nutum*.

Anzi il Lucidi riferisce che anche nel caso eccettuato dal Tridentino, quando lo richiegga il bene delle anime, la S. C. del Conc. suole spronare i Vescovi ad ottenere il consenso da chi di diritto perchè la vicaria da temporanea diventi perpetua. Ecco com'egli insegna, P. I, Vol. I, p. 396, n. 293: " Nihilo tamen secius in hoc ultimo casu (iuxta Trid. sess. 25, c. 16 *de ref.*), quando animarum necessitas vel utilitas videtur exposcere, ut parochus perpetuus constituatur; auctrix est S. Cong. Con. Episcopis, dum eorum relationibus rescribit, ut rationem aliquam cum capitulo alteriusque loci pii moderatoribus ineant, qua, horum accedente consensu, possit in posterum rector praecarius in perpetuum ac stabilem converti „.

Premesse le quali nozioni, vediamo se il Vescovo può erigere una vicaria curata nell'ambito di una parrocchia già costituita.

Se la parrocchia è a bastanza estesa, e vi ha luoghi lontani, o di non facile accesso alla chiesa parrocchiale, il Vescovo, in forza del Tridentino, può procedere, anche *invito parocho*, allo smembramento della parrocchia ed alla erezione di un'altra parrocchia che diventerebbe filiale della prima; però da questa, quanto all'amministrazione, del tutto indipendente. Che se il Vescovo può smembrare una parrocchia, molto più può erigere in essa per le medesime ragioni, ed anche minori, una vicaria perpetua. Anzi il Lucidi, l. c., n. 289 osser-

va che quando al bisogno delle anime può ovviarsi colla istituzione di una vicaria perpetua, non vi ha necessità di procedere al totale smembramento. " Adnotandum est, egli dice, quod si iudicetur, per coadiutorum deputationem populo adaucto vel procul dissito satis consultum non fore, antequam ad paroeciae dismembrationem, novaeque paroeciae erectionem procedatur, explorandum sit an recte ac plene suppleri queat per vicarium perpetuum in ecclesia aliqua designata constituendum „. Ed allega due cause della S. C. del Concilio, in cui, non ostante il desiderio del popolo di avere lo smembramento, pur fu disposto: " erigendam perpetuam vicariam „. Le dette cause sono *Lunen. Sarzanen. Dismembr. paroeciae*, 27 sept. 1732 e *Carpen. Dismembr. paroeciae* 22 sept. 1855.

Però se il Vescovo può istituire la vicaria perpetua nel territorio di una parrocchia, non può fondarla nella stessa chiesa parrocchiale. E ciò per due ragioni, giusta il Reclusio (*De re paroch.* P. I, tit. 4, n. 75): 1. perchè il vicario perpetuo non può darsi a quella chiesa, in cui già si trova il parroco: sarebbero ivi due curati indipendenti della stessa parrocchia, il che non può ammettersi — 2. perchè la vicaria perpetua deve istituirsi dove lo richiede la necessità del popolo per ragione di distanza o di accesso difficile. Allorchè il parroco non sia idoneo, o non bastevole ad amministrare la parrocchia, il Tridentino vuole che lo si costringa a eleggersi vicarii o coadiutori amovibili, non perpetui (Sess. 21, c. 4 *de ref.*): " Episcopi cogant rectores vel alios ad quos pertinet, sibi tot sacerdotes ad hoc munus adiungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda et ad cultum divinum celebrandum „. Così pure la S. C. del Conc. *in Vicen. Parochiae*, 17 ian. 1760.

Quando adunque vuol fondarsi una vicaria curata perpetua, questa deve istituirsi in chiesa libera e diversa dalla parrocchiale, nel luogo stesso in cui se ne sperimenti il bisogno. È questo l' insegnamento comune de' DD. secondo il cit. Reclusio, l. c. n. 78, il quale anzi aggiunge che non una, ma più vicarie curate, può fondare il Vescovo in una parrocchia quando il bisogno delle anime lo esige, ed anche dissenziente il parroco: " Posse parochum ab Episcopo obligari ad retinendum vicarium (perpetuum) cuius opera sit magis in loco profutura. Imo non una tantum, sed plures erigi ab Episcopo vicariae possunt sub eadem parochia, quotiescumque territorium sit valde diffusum et una non sufficiat pro populari commoditate vicaria „. Ed allega la cit. causa *Vicen.*, in cui trattavasi della erezione di ben quattro vicarie perpetue nella parrocchia di *Liussano*; ciò che dalla S. C. venne in tutto approvato.

Al secondo. — Fa d' uopo ora vedere qual sia la condizione canonica della vicaria perpetua, eretta nel territorio d' una parrocchia.

La vicaria perpetua, a differenza della temporanea, è vero beneficio collativo. " Vicarius perpetuus, in ecclesia parochiali seu curata canonice institutus, acquirit ius in re verumqne titulum canonicum in tali beneficio „. Così Reiffenstuel, *l. c.*, n. 30 sull' autorità del c. *Constitutus, de filiis presbyt.* e citando l' Ostiense, il Fagnano, Pirro Corrado ecc.

Circa la natura poi di questo beneficio, ecco le disposizioni della Clementina *un. de Off. vicarii:* " Quae de ecclesiis curam animarum habentibus per receptionem aliarum similium amittendis, ac de ipsarum rectoribus promovendis ad sacerdotium, et de eorum aetate a iure statuta noscuntur; in perpetuis ecclesiarum parochialium vicariis et assumptis ad eas, volumus observari. „

Dal detto testo, i DD., specie il Reiffenstuel *l. c.* ed il Ferraris *l. c.*, deducono: *a*) Che la vicaria curata è beneficio simile a quello parrocchiale. E però è beneficio residenziale, incompatibile con altri parimenti residenziali; onde vaca *ipso iure* quando l' investito conseguisca un altro beneficio.

b) Come pel beneficio parrocchiale si richiede la età di anni 25 cominciati; così anche per la vicaria Curata perpetua.

c) Similmente, come il promosso al parroco non ancor sacerdote deve *infra annum* ricevere il presbiterato sotto pena di decadenza dal beneficio; così pure pel promosso a vicario curato perpetuo.

d) Benchè poi il vicario perpetuo non debba dirsi rettore della chiesa, ma solo rettore delle anime; pure nelle costituzioni penali, si considera incluso fra i rettori.

e) Alla morte del parroco del luogo, dove fu eretta la vicaria, non cessa per nulla la giurisdizione del vicario perpetuo.

Ma quali saranno le attribuzioni del parroco sulla vicaria perpetua, eretta nella sua parrocchia? L' unica cosa che spetta al parroco è la cura abituale dei fedeli posti sotto la vicaria. Però, essendo la cura attuale attribuita tutta al vicario, questi solo ha in atto la piena giurisdizione su quei fedeli, sì che il parroco non possa in nessun modo ingerirvisi: " Vicarius perpetuus (dice il Reiffenstuel, *l. c.*; n. 40) in parochiali ecclesia constitutus, eandem potestatem habet quam verus parochus: ita tamen ut tota cura actualis, seu quoad exercitium, competat vicario; rector vero principalis nonnisi habitu curam retineat „. E ne assegna la ragione: " Ratio est quia vicarius perpetuus, hoc ipso quod sit talis, fungitur perpetuo vice alterius, nempe rectoris principalis; ergo ille habet quidem curam animarum in actu, sed quoad actuale exercitium; iste vero retineat eam in habitu „. Così pure la Glossa in c. *Super eo, de Praebendis in 6.°, v. annexa.* Ed anche l' Abate *in c. Extirpandae,* § *Qui vero n. 6, de Praeb.;* il Bar-

bosa *Iur. Eccl. univ.* L. III, c. 6, n. 28; la S. Rota *decis. 2 de Off. Vic. in antiq.*; il Ferraris, v. *Vicarius parochialis*, n. 29.

Da ciò derivano i citati DD. che il parroco principale, senza la venia del vicario perpetuo, non può nella chiesa della vicaria compiere nessuna funzione religiosa, nè amministrare verun sacramento. Si ascolti il Ferraris, *l. c.*, n. 30: " Hinc praelatus, seu rector principalis nequit ibi exercere curam fori poenitentialis, nec invito vicario illi ecclesiae deservire, seu sacramenta ministrare „.

Ecco adunque quale è la condizione canonica della vicaria curata perpetua. Andiamo ora a esaminare come possa costituirsi la detta vicaria, e come nominarvisi il titolare.

Al terzo. — La vicaria perpetua va costituita colla divisione della parrocchia ed è di minor effetto della costituzione di una parrocchia nuova smembrata dall' antica. Altro è la vicaria perpetua; altro la parrocchia nuova. La prima non priva il parroco della cura abituale sulla parte divisa; la seconda ne lo priva del tutto sulla parte dismembrata. La prima non acquista un nuovo titolo di parrocchia; la seconda l' acquista. La prima ha una certa dipendenza dal parroco principale, quanto alla detta cura abituale; la seconda non ne ha dipendenza alcuna. E perciò la prima è strettamente odiosa e sa di alienazione; non così la seconda che non disconosce la superiorità della parrocchia principale.

Da ciò discende che per la costituzione di una vicaria perpetua non occorrono quelle cause gravissime che si richiedono per la costituzione di una nuova parrocchia; bastando anche cause minori; nè occorre un processo sì rigoroso com' è necessario per quest' ultima.

Nondimeno anche per la vicaria perpetua si richiedono le cause canoniche ed un sommario processo; altrimenti la erezione sarà nulla: " Quod si, (dice il Reclusio *De re paroch.* T. I, tit. 12, n. 56) absque causarum exigentiis et requisitis solemnitatibus facta fuerit divisio (per vicariam perpetuam) erit ista ipso iure nulla atque irrita „, citando il cap. *Dudum, de Eccles. non alienandis* e la S. C. del Conc. *in Cassanen.* 3 et 17 dec. 1740 ad 1.

Le cause intanto, per cui può consentirsi la detta divisione si riducono alla utilità ed alla necessità della Chiesa. Ed eccone specificatamente le più ovvie, al dire del medesimo Reclusio l. c. e generalmente dei DD.:

a) La distanza notevole dalla chiesa parrocchiale, che reca grave incomodo ai filiani di accedervi. Qual debba essere siffatta distanza, non è definito, dipendendo tutto dal giudizio del Vescovo (Pignatelli tom. 4, cons. 230, n. 3; Reclusio l. c. n. 90; Riccio in *Prax., resol.* 476, n. 5 etc.).

b) L' asprezza della via, p. e. se vi siano torrenti, o salite erte e difficili. In tal caso anche una distanza minore basterebbe (S. C. C. in *Lumen. Sarzanen.* 8, mart. et 27 sept. 1732; *in Asculana*, 11 apr. 1739; S. Rota *Rec. decis.* 224, n. 6 et 8, par. 10; *decis.* 578, n. 2 et 3, par. 19 etc.).

c) L' esser morti alcuni parrocchiani senza i conforti religiosi, a cagione della distanza dalla parrocchia, o della difficoltà di accedervi; non per colpa del parroco, o dei congiunti (Garzia *De benef.* par. 12, c. 3, n. 9; Pignatelli l. c., n. 11; Reclusio l. c. n. 92 etc.).

d) Le gravi dissensioni e discordie tra una frazione e l' altra della medesima parrocchia, che non si possano comporre se non colla divisione di esse (Pitonio *De controv. patronor.* alleg. 63, n. 17; Card. De Luca *De benef.* disc. 1, n. 31; Gonzalez ad c. *Si Episcopum*, n. 3, *de Paroch.* etc.).

Queste sono le principali cause onde, secondo il diritto, può il Vescovo procedere alla divisione della parrocchia. Possono esservene anche altre, secondo le circostanze particolari dei singoli luoghi, che il Vescovo può tener presenti. Il numero cresciuto della popolazione non sarebbe, secondo i DD., per sè causa giusta di smembramento o divisione, bastando, giusta il Tridentino, sess. 21, c. 4 *de ref.*, che il parroco vi provveda coll' aiuto di coadiutori.

Vuolsi però notare che nei tempi andati si era molto più rigidi nella gravità delle cause richieste allo smembramento e, in proporzione, alla divisione della parrocchia, come può vedersi nei citati autori. Oggidì però siamo a tempi in cui la corruzione e la miscredenza dilagano da per tutto anche nelle piccole borgate e nei villaggi, e quindi occorre cura maggiore e vigilanza continua ne' pastori di anime, i quali non dovrebbero perdere mai di vista il proprio gregge, e dovrebbero vivere sempre in mezzo ad esso. Perciò in questi ultimi tempi la S. Sede è stata assai più facile a permettere smembramenti e divisioni di parrocchie; e se prima richiedeva la stretta necessità, or li consente talvolta anche per una grande utilità.

Infatti ecco come leggesi negli *Acta S. Sedis*, Vol. XII, p. 292: " Olim dismembrationis remedium extremum habebatur, ita ut etiamsi iusta causa haberetur, tamen ecclesia dismembrationi non subiiciebatur quoties consuli potuisset populi necessitatibus per praesentiam capellani in aliqua capella. Verum nuperrime iurisprudentia, sapienter ab EE.mis Iudicibus secuta, mitior est nostrisque hisce temporibus aptior. Depravati enim mores incautae iuventutis; massonicae sectae, quae veluti lupi rapaces furunt ut Christi gregem devorent, nisi necessitatem absolutam, saltem utilitatem portendunt evidentem multiplicandi

pastores. Intra populi pastores autem veros parochos praeferendos esse vicariis nemo non videt „.

E però, come altrove scrivemmo (Mon. Eccl. Vol. XVII, p. 52), se prima la S. C. provvedeva ai bisogni della popolazione cresciuta o lontana dalla chiesa parrocchiale colla deputazione di un coadiutore, ora suol provvedere con un parroco. Così *in Sedunen.* prima (15 dec. 1742) per la villa ed il territorio di *Camperiaco* non permise lo smembramento prescrivendo il coadiutore; più tardi poi (25 apr. 1853) lo concesse. Così pure *in Reatina*, 20 sept. 1817; *in Urbinaten.* 27 nov. 1852 et 20 nov. 1853; *in Ventimilien.*, 8 aug. 1818; *in Brixien.* 27 sept. 1857; *in Fesulana* 4 iun. 1836; *in Laquedonien.*, 16 dec. 1876.

Questa variazione di giurisprudenza fu notata altresì dall' autore delle addizioni al Ferraris v. *Dismembratio*,. n. 8 e 129; " Novissime, ivi sta detto, in diversam abiit sententiam S. C. Concilii... censuit enim deveniendum esse ad dismembrationem paroeciae tametsi rector veteris paroeciae retinere offerret in aliqua capella capellanum, qui occurrere valeret indigentiis parochianorum, qui iusta de causa instabant pro dismembratione „.

Ed a siffatta giurisprudenza più larga la S. C. si è attenuta specialmente in questi ultimi anni, come può vedersi nelle seguenti cause: *In Syracusana* 28 mar. 1903 (*Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 149); *in Iacien.* 5 sept. 1903 (*Mon. Eccl.* l. c., p. 340); *in Taurinen.*, 21 ian. 1905 (*Mon. Eccl.*, Vol. XVII, p. 49); *in Ianuen.*, 7 iun. 1907 (*Mon. Eccl.* Vol. XIX, p. 157).

Che se ciò corre per lo smembramento di una parrocchia che è odiosissima in sè, e sa di alienazione; molto più deve affermarsi della semplice divisione, e della costituzione di una vicaria perpetua, che non è sì odiosa, nè può dirsi vera alienazione.

Esaminate le cause valevoli a dividere una parrocchia; vediamo quali debbano essere le solennità per attuare tal divisione e per costituire una vicaria perpetua e curata. Ecco quali dovranno essere:

Ripetiamo che le solennità per tal fine sono al tutto necessarie; sicchè un decreto di erezione fatto senza di esse non può sostenersi. Ecco come dice il Reclusio sull' autorità de' DD. (*De re paroch.* P. I, tit. 12, n. 128): " Solemnitates absolute requiri una cum causis ad parochiarum vel beneficiorum divisionem.... eaque propter si dismembratio ac divisio facta fuerit contra solemnitates et formam *cap. 2 Ad audientiam de Eccles. aedif.* et Concili Tridentini *in sess. 21 de reform. cap. 4* in irritum omnino cadet „.

In primo luogo deve compilarsi un processetto, da cui possa dimostrarsi la necessità della divisione. Vero è che non è necessario a ciò un processo formale e rigoroso; e basterà che il Vescovo od

un suo delegato si porti sul luogo, e dopo aver tutto osservato, per mezzo di un attuario ne rediga un verbale, descrivendo la situazione dei luoghi, la distanza, la difficoltà di accesso; e, se vi sono altre circostanze, che meritano aversi in considerazione, le chiarisca con documenti e con testimonianze giurate (Corradus in Praxi, l. 3, c. 2, n. 8; Lotterius *De re benef.* l. 1, q. 28, n. 35: Reclusius *De re paroch.* l. 1. tit. 12, n. 69).

Occorre inoltre che si abbia il consenso dal Capitolo cattedrale, in forza del *c. l. et seqq. de iis quae fiunt a praelat.*; e se la parrocchia è di diritto patronato, è necessario anche il consenso del patrono, come si raccoglie dal Tridentino sess. 24, c. 15 *de ref.* e come insegnano i DD. (Barbosa *in Trid.* sess. 7 de ref. c. 6, n. 22; Garcia *De benef.* p. 12, c. 2, n. 202; Reclusius, *l. c.*, n. 161 etc.). Se questi consensi si neghino ingiustamente, può supplire la S. Sede.

Dippiù debbono citarsi coloro che vi hanno interesse, specialmente il parroco, del quale però basta udire le ragioni in contrario, se ne ha, e vagliarle; ma non se ne richiede il consenso, giusta il *c. Ad audientiam in fin. de eccles. aedif.* ed il c. 1 *de reb. eccl. non alienan. in 6.* Se la parrocchia da dividere è vacante, deve costituirsi un difensore di essa, ed ascoltarsi; perchè altrimenti recherebbesi pregiudizio ai successori; ed è ciò prescritto dal c. 1 *de rebus eccles. non alien.* in 6, e dal *c. 1 ne sede vacante.*

Quando la parrocchia da dividere ha clero o capitolo, ancor questo deve interpellarsi; però non per necessità di averne il consenso. Così la S. C. del Conc. *in Cassanen.*, 3 et 17 dec. 1740, e così pure il Reclusio l. c., n. 160.

Finalmente non dovrà omettersi di notificare al popolo della parrocchia la divisione di essa, ed invitarlo ad esporre le ragioni che possa avere in contrario, giusta il c. 3 *Ad audientiam, de eccles. aedif.* ed il Trid. sess. 21, c. 4 *de ref.* Neanco, per altro, dal popolo si richiede il consenso quando per la divisione vi siano giuste cause. (Pignatelli l. c. n. 8).

Ecco le solennità richieste dal diritto perchè una parrocchia possa o smembrarsi o dividersi. Più rigorosamente per altro si richiedono per lo smembramento, anzichè per la divisione. Faranno bene però i Vescovi a compierle tutte anche per la divisione, e per la costituzione di un vicario perpetuo, affinchè nulla possa eccepirsi contro il loro decreto.

Al quarto. — Veniamo ora ad esaminare le condizioni per erigere nel territorio diviso una vicaria perpetua.

La prima condizione si è la costituzione della congrua. Intorno ad sa il Tridentino nella sess. 6, c. 7 *de ref.* vuole che al vicario si

assegni una congrua porzione dai frutti della parrocchia ovvero dell' ente che ne ha la cura abituale. Nella sess. 7, c. 7, *de ref.* poi stabilisce che si assegni al vicario la terza parte dei prefati frutti, o maggiore o minore, ad arbitrio del Vescovo. S. Pio V però, nella celebre costit. *Ad exequendum*, intorno al detto assegno dispone così: " Ita se (Episcopus) continere et arbitrari debere, ut non maior centum nec minor quinquaginta scutorum annuorum summa, computatis etiam omnibus incertis emolumentis et aliis obventionibus communiter percipi solitis eis (vicariis perpetuis) omnino assignetur. „ — È questa la norma della congrua del vicario perpetuo che oggidì è in vigore. Questa dunque non dovrà essere maggiore di cento scudi, nè minore di cinquanta, computati gli introiti incerti e gli altri soliti emolumenti.

Sorsero dubbii: 1.° sul valore dello scudo, e 2.° sulla qualità degli incerti, se questi si estendessero anche agli avventizii.

Quanto al dubbio 1°, Innocenzo XIII nella costit. *Apostolici ministerii* dichiarò che lo scudo, qui menzionato, deve intendersi " de scutis argenteis monetae romanae pro quolibet scuto „.

Rispetto al dubbio 2°, vuolsi distinguere gl' incerti costanti, dagli incerti meramente eventuali. I primi, come sono quelli che provengono da' battesimi, dai matrimonii, dai funerali (giacchè il popolo non può non nascere, non morire ecc.) vanno compresi nell' assegno della congrua. I secondi, come sono le funzioni avventizie, vanno escluse. Così Pitonio *Disc. eccl.* 46, n. 10 et 11; Giraldi, *Ius Pontif.* P. II, sect. 23 *sub fin.;* Lucidi *De visit. SS. LL. P. 1* de 3.° rel. cap., § VIII, n. 295; Reclusio *De re par.* P. 1, tit. 4, n. 105; S. C. C. *in Firmana*, 24 mai. 1788; 18 iun. 1831.

Ma da quali fondi deve formarsi la detta congrua? Ordinariamente dai fondi della parrocchia principale, ovvero dall' ente presso cui risiede la cura abituale. Ciò dimostra il Reclusio l. c. n. 118 da molti DD. e da molte dichiarazioni della S. C. del Conc., specie *in Nullius seu Montis Cassini* 26 ian. 1732; *in Cingulana* 19 iul. 1732; *in Vicen.* 23 aug. 1760. etc. E ciò è secondo il disposto del Tridentino (sess. 7, c. 7 de ref.), in cui, parlandosi dei detti vicarii perpetui, si fa obbligo agli enti a cui sono annessi di assegnare a quelli una terza parte di frutti, o maggiore o minore, secondo il giudizio del Vescovo; parte che poi, come s' è visto innanzi, venne meglio e tassativamente determinata da S. Pio V nella costit. *Ad exequendum.*

E qui si avverta che perciò il detto Sommo Pontefice assegnò i limiti del meno e del più; appunto per non recar pregiudizio nè ai vicarii con una congrua al disotto del meno, nè agli enti cui la vicaria va unita, con una congrua al disopra del più. Donde si ricava

che se la congrua si formasse da cespiti estranei all' ente cui si annette la vicaria, la congrua potrebbe essere anche maggiore. Del resto il Vescovo dovrà costituire tale congrua al vicario curato da poter questi vivere secondo le varie circostanze di tempo e di luogo.

Ma se il parroco o l' ente morale, da cui dipende la vicaria, non sono in grado di dare a questa la dote, perchè hanno appena il necessario alla vita, come si dovrà fare? In tal caso il Vescovo potrà unire alla vicaria qualche beneficio semplice, chiedendo alla S. Sede la riduzione dei pesi, o qualche officio perpetuo compatibile colla vicaria; ovvero potrà fare appello alla carità dei fedeli per formare una somma da investire su fondi pubblici, dal cui reddito possa il vicario convenientemente sostentarsi.

L' altra condizione per costituire una vicaria perpetua si è la nomina canonica del vicario curato. Or qui vuolsi vedere: 1.° Se questa nomina debba farsi per concorso. — 2.° Se la nomina va soggetta alle riserve pontificie. — 3.° Da chi la nomina debba farsi. — 4.° Se al nominato incomba l' obbligo della messa *pro populo*.

E quanto al 1.° dubbio, è certo che ordinariamente la nomina del vicario curato non va soggetta alla legge del concorso. Lo si dimostra dalla costit. *Ad exequendum* di S. Pio V, nella quale non si ammette il concorso, ma si prescrive altra forma di nomina, come vedremo appresso. Così tutti i DD., come il Garcia *De Benef. in addit.*, p. 9, c. 2, n. 294; il Barbosa *Summa Apost. Decis.* v. *Vicarius perp. paroch.* n. 31. Perciò possiamo tener fermo con il Leurenio, il quale espressamente dice (*Forum Benef.* tom. 2, qu. 120, n. 2): " Vicarias perpetuas parochialium unitarum... non conferri per concursum „. Abbiamo detto *ordinariamente*, perchè vi è un caso che riferiremo fra poco, in cui la vicaria curata dovrà conferirsi per concorso.

Circa al 2.° dubbio, se cotal nomina va soggetta alle riserve pontificie, parlammo a lungo altrove (v. *Quistioni Canoniche*, p. 691), e dicemmo essere ciò una gran quistione dibattuta fra i DD. La sentenza comune però e più certa si è che va soggetta, come insegna il Riganti *Ad Reg. IX*, § II, n. 85, il quale dice che altro è la nomina, altro la instituzione: la prima può spettare ad altri; ma la seconda spetta al Vescovo, ovvero alla S. Sede, secondo i mesi della vacanza, e secondo i casi speciali di riserve pontificie.

Veniamo ora al 3.° dubbio, a chi cioè si appartiene il diritto di nomina del vicario perpetuo. Ecco come prescrive la costit. *Ad exequendum* di S. Pio V: " Volumus insuper et ita mandamus quod dicti vicarii perpetui non ad liberam Ordinariorum electionem, sed ad nominationem illorum in quorum ecclesiis unitis ponentur cum ipsorum Ordinariorum seu eorum vicariorum, praevio examine approba-

tione deputentur „. Adunque la nomina dei vicarii perpetui compete non al Vescovo, ma all'ente a cui la vicaria si appartiene ed a cui rimane la cura abituale. E ciò è giusto: imperocchè, avendo la cit. costituzione fatto obbligo ai prefati enti di dotare la vicaria nella misura ivi prescritta, gli enti medesimi con ciò acquistano quasi il diritto di patronato sulla vicaria, e quindi ancora il diritto di nomina.

Ma se la dotazione si facesse non da chi ritiene la cura abituale, ma da altri, in tal caso il diritto di nomina non competerebbe all'ente o al parroco nel cui territorio si erige la vicaria, ma sibbene al Vescovo, il quale deve farla per concorso; ed è ciò secondo una notevole decisione della S. C. del Concilio. Si ascolti infatti il Reclusio Vol. I, tit. 4, n. 87: " Quandoque Episcopus iustis de causis potest vicariam perpetuam erigere eamque ad liberam sui collationem reservare: quemadmodum declaravit sacra Congregatio Concilii *in Brixinen., Vicariae 12 martii 1742*, confirmata *22 iunii 1743, thes. resol. pag. 103.* Etenim Episcopus Brixinensis ad providendum spirituali bono populi degentis in monte Welbergi, e re existimavit erigendam esse vicariam perpetuam S. Petri in eodem Welbergi monte posita, ac intra fines parochialis ecclesiae in Celsass monasterio S. Georgii adnexa existente, ac consilium cepit conferendi ex proprio aere in dotem novi beneficii curati florenos bis mille, cum aliis bis mille supra biscentum ad hunc finem a quodam Religioso benefactore habitis, aliisque etiam legatis ac iuribus quae in dicto folio referuntur, ea tamen lege quod istud beneficium ad liberam sui collationem in posterum spectaret. Cumque super hac re inter Episcopum et Monachos contendentes ius nominandi sibi debere reservari, lis ad sacram Concilii Congregationem delata fuerit, dubioque proposito: *An sit locus erectioni vicariae perpetuae liberae collationis in casu etc.?* E.mi Patres sub d. die *16 martii 1742* responderunt: *Affirmative, servata in provisionione forma concursus.* Sed, reclamante Abbate una cum dd. Monachis S. Georgii, iterum reassumpta causa, propositum fuit dubium: *An sit standum vel recedendum a decisis in casu etc.?* prodiit resolutio: *In decisis et amplius.* „

Finalmente, in ordine al 4°. dubbio, relativo all'obbligo della messa *pro populo*, è certo che quest'obbligo grava sul vicario curato perpetuo. Imperocchè vuolsi ammettere come principio inconcusso che chiunque trovasi preposto al reggimento di una parrocchia che non dipenda in atto da altri, sia quegli parroco, o vicario curato, o anche economo temporaneo vacante la parrocchia, ha dovere di celebrare *pro populo*. Lo si prova dal Tridentino sess. 23, c. 1 *de ref.*; dalla costit. *Cum. semper. oblatas* di Benedetto XIV; dalla S. C. del Conc. *in Vicoequen.* 7 mai. 1808 in cui, parlandosi di vicaria curata annessa al Ca-

pitolo, al dubbio: " An et a quo sit facienda applicatio missae pro populo in casu? „, fu risposto: " Affirmative, a parocho actuali „. Così pure fu risoluto *in Aegitanien.* 12 iul. 1789, in rispetto a vicarii di cure che solo presumevansi divise dalla parrocchia cui competeva la cura abituale (*Mon. Eccl,* Vol. XV p. 82). Possiamo adunque conchiudere col Lucidi l. c. art. 2, n. 356: " Si animarum cura penes aliquod capitulum, dignitatem aut quodvis aliud beneficium habitu residet, actu vero penes vicarium sive perpetuum, sive temporaneum, missa *pro populo* a rectore actuali, minime vero ab habituali applicanda sit „.

Dopo tutto ciò si vede chiaro come, nel caso, il Vescovo possa costituire la vicaria curata perpetua nella parrocchia di A.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

5.

Il parroco-canonico di Cattedrale con cura in chiesa lontana dalla cattedrale, quando è assente per la cura, se può partecipare alle distribuzioni.

Nella chiesa cattedrale di C. vi è un canonico che è anche parroco, ma di una cura lontana dalla cattedrale con chiesa diversa. Si chiede: Può tal canonico, quando trovasi assente per esercizio della cura, partecipare alle distribuzioni?

Quando la cura è annessa al canonicato, il parroco nell' esercizio della cura si ha come presente in coro. Così il Tridentino (Sess. 22, c. 3. *de ref.*): " Quod si alicui de dictis dignitatibus in ecclesiis cathedralibus seu collegiatis, de iure, seu consuetudine, iurisdictio, administratio vel officium non competat, sed iuxta civitatem in dioecesi cura animarum immineat, cui is, qui dignitatem obtinet, incumbere voluerit, tunc pro tempore, quo in curata ecclesia resederit ac ministraverit, tamquam praesens sit ac divinis intersit, in ecclesiis cathedralibus ac collegiatis habeatur „.

Da questa disposizione del Concilio dovrebbe dedursi che quando anche la parrocchia del canonico parroco fosse lontana dalla cattedrale e, fuori la città, in altro luogo della diocesi, allorchè il detto parroco trovasi occupato nell' esercizio della cura dei propri figliani,

deve aversi come presente al coro; vale a dire può partecipare nel detto tempo alle distribuzioni.

Nondimeno S. Pio V, nella Costit. *Cupientes* del dì 8 luglio 1568, impose stretto obbligo ai parrochi di risedere nella propria parrocchia, e per quelli, che abbiano al canonicato annessa la cura di qualche parrocchia estranea alla chiesa canonicale, concesse che, esercitando la cura in parrocchia, si abbiano la sola prebenda, non già le distribuzioni. Ivi si legge così: " Omnes et singulos rectores parochialium ecclesiarum... qui parochialem ecclesiam ac canonicatum aut dignitatem... obtinent, eos ad residendum in ecclesia parochiali et ibi in divinis deserviendum et debito eorum officio fungendum omnino teneri et obligatos esse... Eos tamen sic residentes in ecclesiis parochialibus, omnes et singulos fructus, redditus et proventus, etiam canonicatus sui vel dignitatis, seu alterius cuiuscumque beneficii, exceptis dumtaxat quotidianis distributionibus et aliis, quae ex iusta causa absentes percipere non solent, lucrari volumus „.

Donde Benedetto XIV raccoglie che fa d' uopo distinguere la cura annessa al canonicato che si esercita nella propria chiesa capitolare da quella che si esercita altrove. L' investito della prima nelle assenze per l' esercizio della cura può percepire i frutti sì della prebenda e sì delle distribuzioni quotidiane; l' investito della seconda può percepire i frutti della sola prebenda. Ecco le sue parole (Inst. CVII, n. 56): " Qui canonicatum, ipsique coniunctam obtinet parochiam, sed extra civitatem, sedem in parochia tenere debet, et *pro tempore*, quo resederit in parochia ac ministraverit, tamquam in choro praesens habetur, ita ut praebendae quidem fructus, non vero distributiones consequatur... Aliter autem se res habet si quis canonicatum et adnexam animarum curam in eadem ecclesia possideat. Tunc enim Sacra Congregatio ita constituit: *Sacra etc. censuit oratorem habentem onus curae animarum annexum, si tempore quo divina officia celebrantur, audiat confessiones, vel alia ad ipsam curam spectantia exerceat, lucrari debere distributiones quotidianas etiamsi divinis non intersit* (*in Tortonen.* lib. 17 decret. pag. 230) „.

Adunque resta fermo che il parroco canonico, assente dal coro per l' esercizio della cura, allora solamente può partecipare alle distribuzioni, quando la parrocchia trovasi eretta nella propria chiesa capitolare.

QUESITI

con brevissime risposte

74. *Se al concorso delle parrocchie possano ammettersi parrochi e beneficiati.*

D. Nella dioc. di M. vige il costume che un parroco, alla vacanza di un' altra parrocchia migliore, si presenti al concorso e nel caso di riuscita suole essere promosso alla medesima. Si chiede: 1.° Se tale pratica sia da approvare, quando non concorra veruna di quelle cause assegnate dalla Costit. di Pio V *Quanta Ecclesia Dei* per rassegnare un beneficio curato. — 2.° E nel caso affermativo se e qual tempo debba trascorrere tra il possesso della prima parrocchia e l' ammissione al concorso per l' altra.

R. Al 1. ed al 2. Nel caso non si tratta di rinunzia pura e semplice, ma di trasferimento o di permuta del beneficio. Pio V nella cit. costituzione parla solo di rinunzia o di resignazione (v. Quistioni Canon. pag. 664). — Trattandosi di permuta, il Vescovo può ammetterla per giusta causa. — Ma quale dovrà dirsi in ciò causa giusta? Si ascolti il Reiffenstuel L. I, tit. IX, § V, n. 95: " Quamvis non defuerint asserentes eiusmodi causam debere esse necessitatis vel utilitatis Ecclesiarum, non vero personarum,.... nihilominus verisimilius est, etiam sufficere posse solam expedientiam seu utilitatem personarum permutantium, atque hanc censeri iustam causam faciendae permutationis... idque satis probatur ex c. *Cum universorum (de renunciat.)* ubi legitur permutatio beneficiorum facta eo quod *utilitati utriusque permutantium imminere crederetur.* „

Per la permuta dunque e pel trasferimento dei beneficii non si richiede una causa di pubblica utilità, ma basta quella di utilità privata di chi voglia cioè ottare a beneficio migliore. Così anche il Barbosa *Ius Eccles.* L. III, c. 15, n. 172; il Garcia *De benef.* P. XI, c. 4, n. 46, ecc.

Nel caso adunque la consuetudine della Dioc. di M. può sostenersi.

75. *Se nei patrimonii attivi, venuta meno la linea agnatizia, possa sostituirvisi la cognatizia.*

D. In P. fu fondato in beneficio parrocchiale col diritto di patronato attivo della famiglia B. Gli ultimi rampolli di questa famiglia sono due donne. Possono i figli di costoro aver diritto al predetto patronato?

R. Se si trattasse di patronato passivo, potrebbe ammettersi, per equità, che il patronato dalla linea agnatizia passi alla linea cognatizia, come si ricava dalla causa *Aquen.*, trattata dalla S. C. del Conc. il dì 6 sett. 1890 (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, p. 218). — Non così però nei patronati attivi. In questi fa d' uopo stare strettamente alle tavole di fondazione; onde nei patronati famigliari di linea agnatizia, il diritto non passa alla linea cognatizia, vale a dire ai figli delle donne appartenenti alla famiglia patrona. Così il De Luca *De iur. patr.* disc. 25, n. 3; il Pitonio Alleg. 100 n. 192 etc. — In tal caso, estinta la linea agnatizia, cessa il diritto di patronato, ed il beneficio si rende di libera collazione.

76. *Come provvedere per l' assoluzione e per la dispensa matrimoniale di sposi lontani dalla Curia.*

D. Quando gli sposi abitano assai lontano dalla Curia, ed hanno bisogno dell' assoluzione dalle censure, la quale deve premettersi alla fulminazione della dispensa, come si può fare di non costringerli ad andare in Curia, ed a risparmiar tempo per la celebrazione del matrimonio?

R. Si disse altrove (*Mon. Eccl.* Vol. XIX. p. 225) che l' assoluzione dalle censure e la fulminazione della dispensa apostolica, commesse all' Ordinario sono facoltà di puro ministero che non si possono suddelegare, tranne l' assoluzione dalle censure quando vi sia legittima consuetudine. Or non potendosi queste cose suddelegare, e non potendosi gli sposi chiamare in Curia, può farsi benissimo un sol decreto dal Vicario generale, in cui prima si assolvono gli sposi dalle censure, s' impone loro una discreta penitenza, e poi si fulmina la dispensa e si dà facoltà al parroco di unirli in matrimonio. Ciò è ammesso da' DD., come Schmalzgrueber L. V, tit. 39, n. 102; Gasparri *De Matr.* Vol. I, n. 369; Giovine *De disp. matr.* Vol. II, § LXIV, n. 9.

Quest' ultimo autore infatti così ragiona: " Necesse haud est ut oratores a remotis terris seu oppidis se conferant ad Delegatum; quandoquidem satis est ut absolvantur in eodem executionis decreto, dum dicitur *ipsos in utroque foro absolvimus:* idque a nemine inficiatur. Et quidem merito, quia absolutio a censuris et poenis in scriptis dari potest absenti, uti firmat Pirhing in L. C. lib. V, tit. 39, n. 161; et hoc procedit etiam in proposito casu, cum nulla specialis dispensandi forma fuerit Delegato praescripta. Attamen quoties in praefatis clausulis adiecta reperiantur verba *in forma Ecclesiae consueta*, tunc adhiberi debet formula in Rituali Romano ad id impressa uti, post Bonacina, Gobat et Wiestner, docet P. Shmalzgrueber in *Jure Eccl.*, part. 3, tit. 16, n. 247. Tunequo oportet, ut oratores praesentes, minimo vero absentes, a Delegato absolvantur extra ipsam sacramentalem confessionem ".

Donde si deduce che quando nel rescritto pontificio non vi è la clausola *in forma Ecclesiae consueta*, come oggidì non suole usarsi, l' assoluzione può darsi anche ad un assente o di lontano; e perciò in un sol decreto si può impartire l' assoluzione, imporre la penitenza salutare, fulminar la dispensa e permettere la celebrazione del matrimonio.

77. *Se nei matrimonii in extremis possa dichiararsi cessata la legge di tutti gl' impedimenti di diritto ecclesiastico.*

D. Nel *Monit. Eccles.* (p. 177 di questo Vol.) fu ammessa come probabile la sentenza che in articolo di morte, quando vi sia grave pericolo, per l' infermo, di eterna dannazione, può riconoscersi cessata la legge ecclesiastica degl' impedimenti matrimoniali, venuta in collisione colla legge naturale della carità. Può valere questa sentenza anche per gl' impedimenti del sacerdozio e dell' affinità in linea retta *ex copula licita*, eccettuati dalle facoltà concesse ai parrochi?

R. Il dichiarare cessata la legge degl' impedimenti matrimoniali in morte, benchè non sia una dispensa, come fu detto nel luogo citato, è però una benigna interpretazione della mente della Chiesa, la quale, pia madre, non

vuol permettere che un suo figlio si danni per mantenere il rigore delle sue leggi. Sarebbe perciò una epicheia nel senso dei TT. Or la epicheia non può aver luogo per quelle cose che sono certamente contrarie alla mente della Chiesa. Ed è certamente contrario alla detta mente il congiungere in legittimo matrimonio sacerdoti ovvero affini in linea retta *ex copula licita*; il che è stato ben dichiarato nella facoltà concessa ai Vescovi, delegabile ai parrochi, per l'articolo di morte. Nè vale il dire che anche qui vi sarebbe la collisione del diritto ecclesiastico col diritto naturale; imperocchè ciò ha luogo quando non vi si opponga un diritto naturale di ordine superiore E qui vi si opporrebbe il bene comune che deve prevalere al bene privato. Il matrimonio infatti di sacerdoti o di affini nella linea indicata, sia pure in articolo di morte, è inaudito nella Chiesa e recherebbe ammirazione e scandalo fra i fedeli. L'obbligo perciò di evitare questo male è comune e supera l'obbligo di evitare la dannazione di un solo: giacchè la collisione qui non è fra il diritto ecclesiastico ed il diritto naturale; ma è fra un diritto naturale inferiore ed un diritto parimenti naturale, ma superiore, che a quello dee prevalere. Donde rilevasi, giusta il nostro avviso, non potersi estendere l'allegata sentenza probabile ai due casi predetti.

CRONACA GOVERNATIVA

Il Demanio ed il Fondo p. c. devono restituire i beni incamerati delle parrocchie, esclusa la buona fede — Se i beni costituenti la dotazione di una Parrocchia sono stati indebitamente appresi dal Demanio e Fondo pel culto, debbono esse Amministrazioni restituire tali beni in natura e non in rendita; e per quelli venduti debbono pagarne il valore avuto al tempo della illegittima presa di possesso.

In tema di frutti, non può parlarsi di buona fede se non la si fonda su titolo abile a trasferire il dominio, di cui il possessore medesimo deve ignorare il vizio; altrimenti la sola buona fede *subiettiva* non basta, giusta gli articoli 701 e 703 Codice civile.

Non possono quindi invocare la detta buona fede il Demanio ed il Fondo pel culto, i quali abbiano preso possesso e detenuti beni di Parrocchie, che dall'articolo 11 della legge 7 luglio 1886 erano esclusi dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione. (Cassaz. di Roma 20 giu. 1906 — Demanio e Fondo p. culto c. Perretti) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 418).

Quali enti autonomi a scopo di culto sono aboliti e quali conservati — Per aversi la fondazione a scopo di culto soppressa dall'articolo 1 della legge 15 agosto 1867, occorre che l'ente fondato abbia una personalità giuridica propria, distinta e separata dal patrimonio trasmesso agli eredi del fondatore e che abbia una apposita dotazione in immobili o anche in un capitale determinato produttivo di annua rendita, in altri termini che sia autonomo.

Il legislatore non vieta ai credenti di disporre che si celebrassero delle messe

in suffragio dell' anima propria, ma solamente colpisce di nullità le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefici semplici, cappellanie o altre simili fondazioni, e ciò col precipuo scopo di non inceppare la libera commerciabilità dei beni.

Sono esenti da soppressione i legati pii fatti a favore di un ente conservato (nel caso a favore di una Chiesa parrocchiale). (Cassaz. di Roma 21 apr. 1906 — Demanio e Fondo p. culto c. Di Pietro ed altri) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 461).

Parrocchie secolari unite a Regolari — Le Parrocchie secolari affidate a corporazioni monastiche non mutano stato, nè divengono regolari per il solo fatto della unione, ma hanno la capacità di riacquistare, nel caso di soppressione delle corporazioni medesime, tutti i diritti posseduti prima della unione. (Cassaz. di Roma 27 genn. 1906. — Giolli Parroco di S.ª Catarina di Livorno e Luddi c. Fondo p. c. e Demanio) (*Riv. di Dir. Eccl,* l. c. p. 463).

Natura del supplimento di congrua, non soggetta a prescriz. quinquennale — Agli effetti della congrua parrocchiale in base alla legge 30 giugno 1892 le spese di culto sono da riconoscere come pesi patrimoniali e quindi da dedursi, allorchè non vi siano enti o privati obbligati a sostenerle.

Per le leggi canoniche la congrua parrocchiale costituisce un assegno di carattere alimentare.

Nella legislazione anteriore alla legge 30 giugno 1892 i supplementi di congrua parrocchiale erano riguardati piuttosto come sussidi che venivano concessi sopra domanda degli interessati e nei limiti del bilancio ; ed i Parroci non potevano vantare un vero e proprio diritto e chiederne giudizialmente il riconoscimento.

In forza della legge 30 giugno 1892 la congrua acquistò i caratteri di un vero e proprio diritto di carattere alimentare, a datare dal 1.º luglio 1892 fu stabilita al netto, e non fu più necessaria la domanda.

Non è applicabile la prescrizione quinquennale al credito per arretrati per spese di culto. (Appello di Roma 26 lugl. 1906 — Fondo p. culto c. Melesani Parr. di Genga) *(Riv. di Dir. Eccl.* l- c. p. 467).

Massa grossa e massa piccola nelle Cattedrali e nelle Ricettizie — La rappresentanza in giudizio dei Capitoli Cattedrali non spetta assolutamente ed esclusivamente all'Arcidiacono, che non ha ingerenza nelle cose temporali ; ma compete al procuratore capitolare.

Se in un Capitolo Cattedrale per ogni canonicato vi è una propria e speciale prebenda posseduta ed amministrata dallo investito e vi è inoltre una massa comune che in parte serve alle distribuzioni corali ed in parte riguarda le cosiddette distribuzioni manuali o minute, vale a dire l' adempimento dei pesi annessi a pii legati, non vi è dubbio che le quote di partecipazione alla massa comune di canonicati eccedenti i dodici non sono coinvolte nella soppressione.

La legge 15 agosto 1867, come tutte le leggi eversive dell' Asse ecclesiastico, ha voluto colpire *enti morali* e ciò che all' ente morale appartiene.

Al canonicato spetta la prebenda o una porzione della *massa grossa*, ma non già il fondo per le distribuzioni corali.

Le distribuzioni corali non sono che una rimunerazione di servizio.

Alla sola *massa grossa*, e non alla *massa per distribuzioni* corali può competere il titolo di *prebenda*.

Le distribuzioni cosiddette *manuali* o *minute* sono formate da proventi avventizi o redditi di beni costituenti il patrimonio del Capitolo, cioè di beni ad esso lasciati col peso di speciali uffici di culto.

Il Regolamento 2 marzo 1899 sugli Economati dei benefici vacanti non ha abrogato il precedente Regolamento 8 dicembre 1861 per le Provincie napoletane, nel quale, all' articolo 48, sono compendiante le disposizioni emanate nell' ex Regno di Napoli (Appuntamenti della Real Camera approvati dal Re con dispaccio 28 aprile 1781, e Circolare della Real Camera 6 dicembre 1788).

Nella soppressione delle Chiese ricettizie non poteva prendersi possesso che della *massa comune*, dalla quale si formavano le porzioni o *partecipazioni*, spettanti a ciascun sacerdote.

Per le riforme iniziate col *Breve Impensa* del 1819, il numero delle partecipazioni nelle Chiese ricettizie dovette essere determinato, non essendo più ammesse le Ricettizie innumerate.

I mansionari, come è noto, formano un corpo a sè ed appartengono alla Chiesa Cattedrale.

Per gli effetti dell' articolo 25 della legge 10 giugno 1873 la massa per le distribuzioni quotidiane non è più colpita dalla tassa del 30 per cento nella sua integrità come patrimonio del Capitolo, ma deve essere ripartita fra i singoli Canonici e i beneficiati; e solo in quanto, coi frutti della dotazione ordinaria, e con la quota delle distribuzioni si ecceda un reddito di lire 800 pei primi e di lire 500 pei secondi, si deve applicare sulla eccedenza la tassa stessa.

La massa comune per le distribuzioni quotidiane dev' essere divisa fra i dodici investiti dei canonicati conservati ed ai medesimi è dovuta, *iure non decrescendi*, la quota che poteva attribuirsi agli investiti dei canonicati soppressi. (Tribunale di Rossano 13 agosto 1905 — Demanio e Fondo p. culto c. Capitolo Catt. di Rossano) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 479).

Obbligo del Comune pei lasciti di culto — Il Comune che ebbe una somma per adempimento di oneri religiosi per comodità della popolazione e che tali oneri ha prestati per lunghissimo tempo non può esimersene adesso a pretesto delle leggi eversive dell' ecclesiastico.

Nemmeno lo libera il fatto che la somma siagli stata rimessa anche allo scopo di *docere litteras* ai ragazzi del paese, per la cui istruzione sia obbligato esso Comune a spendere annualmente più degli interessi del lascito.

La prescrizione quinquennale non si applica alle prestazioni di culto.

Però le prestazioni di culto sono dovute per gli arretrati senza riguardo al quinquennio, limitatamente però a quelle che possano tuttora con utilità celebrarsi.

Il parroco è il legittimo rappresentante degli interessi religiosi della sua popolazione e perciò ha veste ed azione per tutelarli in giudizio. (Appello

di Torino 20 Agosto 1906 — Ranzoni c. Comune di Albogno) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 552.)

Competenza ed azione per la trasformazione. Eremi se trasformabile — All' autorità giudiziaria spetta conoscere della natura giuridica di un Istituto Pubblico e dei suoi fini speciali all' effetto della trasformazione, contemplata dalla legge 17 luglio 1890.

L' ex rappresentante di un ente trasformato ha azione tanto nello interesse proprio quanto degli antichi suoi rappresentanti per agire contro la trasformazione.

Chi può fare opposizione di terzo ha diritto d' intervenire in appello per coadiuvare la difesa dello attore.

Agli effetti della trasformazione la ricerca dello scopo può aver luogo per gl' istituti non menzionati espressamente nell' art. 91 della legge 17 luglio 1890, non per quelli che vi sono specificatamente menzionati, fra i quali sono gli *Eremi*. Per i medesimi è il legislatore stesso che riconosce non avere scopo civile e sociale ; e perciò incondizionatamente li sottopone alla trasformazione.

Uno scopo di beneficenza, la custodia di una cappella annessa all' Eremo, non sono circostanze da impedire la strasformazione.

È inammessibile la prova testimoniale tendente a stabilire uno stato di fatto contrario al titolo. (Appello di Catania 27 Luglio 1906 — Santuccio c. Alfieri) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 552).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1908)

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano — Il 9 u. s. il S. Padre ricevè in privata udienza S. A. S. la Duchessa di Norfolk, accompagnata dalle Signore Han Margherita e Lady Esmonde, le quali a nome di 43000 donne della Scozia e dell' Irlanda offrivano 362 calici destinati a chiese povere. L' 11 nella Sala del Trono ricevè i componenti l' Ecc.mo Corpo Diplomatico accreditato presso la S. Sede : S. E. l' Ambasciatore d' Austria Ungheria, a nome dei suoi Colleghi, lesse un devoto indirizzo, al quale il S. Padre rispose con nobili parole. Il 12 ricevè una Deputazione dell' Ordine del S. Sepolcro, presieduta da Sig.r Conte Fabio Fani, rappresentante dell' Ordine in Italia ; facevano parte altresì il Sig. Grattan Esmonde, rappresentante dell' Ordine in Irlanda, ed il Sig. Conte di Colleville, rappre-

sentante del medesimo in Francia. Il 2 6ricevè S. E. M.r Ceppetelli Presidente dell' Arciconfr. della Dottrina Cristiana coi giovanetti che riuscirono premiati, ai quali S. S. rivolse paterne ed affettuose parole.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Il 1.° u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione ordinaria per discutere: sulla introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Claudio Colin, Sac. e fondatore della Società di M.ª; sulla conferma del culto prestato al Servo di Dio Giov. Rusbrochio, Can. regolare; sulla revisione degli scritti del Servo di Dio Marco da Aviano, Sac. professo Cappuccino, del Servo di Dio Paolo Capelloni, Sac. professo d. C. d. G.; della Serva di Dio Teodolinda Dubonché, fondatrice della Congregaz. dell' Adorazriparatrice, e della Serva di Dio Caterina Volpicelli, fondatrice delle Ancelle del Sacro Cuore.

Il 13 detto nell' Aula del Concistoro il S. Padre ordinò la lettura di quattro Decreti, il 1.° su tre miracoli operati da Dio ad intercessione della Ven. Giovanna d' Arco; il 2.°, 3.° e 4.° sul *Tuto* per procedere alla solenne Beatificazione dei Venerabili Francesco de Capillas, Stefano Teodoro Cuenot, Pietro Nèel, Pier Francesco Nèron, Teofano Vènard e 29 compagni indigeni uccisi in odio alla fede, e del Ven. Giov. Eudes.

Il 23 detto si è tenuta la Congregaz. Antipreparatoria per il dubbio sull' eroismo delle virtù esercitate dal Ven. Gaetano Errico, fondatore della Congregaz. dei Sacri Cuori.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Consultori del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: Mons. Augusto Sili, Mons. Giuseppe Latini, Mons. Giuseppe Palica, il R. P. Luigi Malfatti dei Carm. Calzati, il R. P. Claudio Benedetti del SS. Red. ed il R. P. Gioacchino da Llevaneras dei Min. Cappuccini.

Ha nominato altresì Consultori della S. C. per per la Disciplina dei Sacramenti: Mons. Federico Cattani, P. Michele Sleuies O. F. M., Mons. Francesco Solieri, D. Americo Bevilacqua, P. M. Girolamo Coderch O. P., P. Luigi Coperè Proc. Gen. dei Maristi e D. Giuseppe Antonelli.

Ha nominato ancora l' E mo Sig. Card. Beniamino Cavicchioni membro della S. C. dei Riti; Mons. Gius. M. Coselli Chierico della R.nda Camera Apostolica. Finalmente, l' E.mo Sig. Card. Mariano Rampolla del Tindaro a Segretario della Sacra Romana ed Universale Inquisizione, in sostituzione del Sig. Card. Serafino Vannutelli, il quale per ragioni di salute ha pregato S. S. di volerlo esonerare dall' anzidetto ufficio.

Cardinale defunto — Il 19 u. s. moriva a *Chambery*, all' Hotel de Paris, ove era disceso tornando da Roma, il *Card. Vittore Lecot* Arcivescovo di Bordeaux. Nato a Montesconat-Lizerolles, dioc. di Soisson l' 8 genn. 1831, insegnò scienze e letteratura nel Sem. di Noyon, dove fu vice-parroco e poi Vicario. Nel 1865 fondò la *Foi Picard*, in cui scrisse articoli eruditissimi. Nel 1870 chiese ed ottenne di andare sui campi di battaglia come cappellano del battaglione *des mobiles de l' Oise*. Nominato Vescovo di Digione nel 1886 ed Arcivescovo di Bordeaux nel 1890, seppe acquistarsi lo affetto di tutti col suo zelo apostolico e con la sua operosità instancabile.

Promosse feste solennissime per la canonizzazione di S. Giov. B. De La Salle e per la beatificazione della B. Giovanna di Lestonnac. Leone XIII di s. m. lo creò Cardinale nel Concistoro del 12 giug. 1893, dandogli il Titolo presbiteriale di S. Pudenziana. Apparteneva alle SS. CC. del Concilio, dei Riti, delle Indulg. e Sacre Reliquie e degli Studi.

Necrologio—Sono morti: Mons. Carlo Lombardi Uditore del Tribunale della S. Rota e Mons. Francesco di Sales M.a Doppelbauer Vescovo di Linz. Sono morti pure: il Cav. Giuseppe Perosi padre del Celebre Maestro, il Senatore Eusebio Brusa prof. di Dritto penale alla Univ. di Torino, il Cav. Prof. Francesco De Angelis Cameriere d' onore di Spada e Capp. di S. S. e l' onor. Nicolangelo Protopisani.

CRONACHETTA POLITICA

— Il 2 spir. S. M. l' Imperatore Francesco Giuseppe I ha celebrato il sessantesimo anno di Regno. A Vienna e nelle principali Città dell' Impero hanno avuto luogo dimostrazioni di devozione per l' Imperatore.

— Il 1.° detto a Bergamo venne eletto l' intero Consiglio comunale. I cattolici si presentarono alleati cogli esercenti e riportarono piena vittoria: i socialisti ebbero la minoranza.

— Il 3 fu incoronato a Pechino il nuovo Imperatore della Cina, Pu-Yi, alla presenza dei dignatarii e di gran numero di persone. Dopo la cerimonia, che durò mezz' ora, fu pubblicato un editto che annunziava l' avvento del nuovo Imperatore.

— Il 25 detto, verso le 9,15, a Parigi in Piazza dell' *Etoile*, il Presidente della Repubblica Francese, Fallières, che passeggiava con Ramondon, Segretario Generale della Presidenza, e col Colonnello Lasson, fu aggredito da un individuo che lo afferrò per il collo e gli tirò la barba. L' aggressore, che si chiama *Iean Mattis*, fu subito gettato a terra, mentre gridava: " Non ho armi, volevo soltanto tirare la barba a Fallières. „ In seguito confessò che non intendeva fargli alcun male, ma soltanto uno sfregio, perchè lo vedeva parteggiare pei massoni. Pare che si tratti di uno squilibrato.

—La mattina del 28 un forte terremoto distrusse quasi Messina e Reggio, ed altre molte borgate della Calabria, le quali ora non sono che un cumulo di rovine! Le vittime sono innumerevoli, e le persone scampate all' orribile disastro vengono accolte con vero amore fraterno in tutte le città d' Italia. Commovente lo slancio di carità cristiana, che si è manifestato in tutto il mondo civile nella immane sciagura che ha colpito tanta parte della Sicilia e della Calabria.

ELENCO DEI SUPERIORI E DEGLI OFFICIALI NELLE SS. CONGREGAZIONI, NEI TRIBUNALI E NEGLI OFFICII DELLA CURIA ROMANA (1).

S. Congregazione del Sant' Officio

LA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, PREFETTO.

Emi e Rmi Signori Cardinali.

Rampolla del Tindaro Mariano, *Segretario.*
Vannutelli Serafino, Vescovo di Porto e S. Rufina.
Di Pietro Angelo.
Gotti Girolamo Maria.
Ferrata Domenico.
Respighi Pietro.
Merry del Val Raffaele.
Segna Francesco.
Vives y Tuto Giuseppe Calasanzio.

Mons. Lugari Giovanni Battista, *Assessore.*
„ Granello Tommaso Maria, Arciv. titolare di Seleucia di Siria, *Commissario.*

Consultori.

Mons. Ceppetelli Giuseppe, Patriarca di Costantinopoli, Vicegerente di Roma.
„ Steyaert Dionisio Alfonso, Arcivescovo titolare di Damasco.
„ De Montel Giovanni.
„ Giustini Filippo.
„ Veccia Luigi.
„ Scapinelli di Lèguigno Raffaele.
„ Canali Nicola.

(1) Avendo pubblicati tutti gli atti della S. Sede che riguardano il nuovo assetto della Curia Romana, crediamo opportuno aggiungere qui l' elenco dei Superiori e degli Officiali, pubblicato nel primo quaderno degli *Acta Apostolicae Sedis Commentarium officiale.*

Rmo P. M. Lepidi Alberto, dei Predicatori.
„ P. M. Cormier Giacinto Maria, Maestro generale dei Predicatori.
„ P. M. Pasqualigo Domenico, dei Predicatori, *Vice-Commissario.*
Rmo P. M. Avella Luigi, dei Minori Conventuali.
„ P. Wernz Francesco Saverio, Preposito generale della Compagnia di Gesù.
„ P. Fleming David, dei Minori.
„ P. Van Rossum Guglielmo dei Redentoristi.
„ P. Fernandez y Villa Vincenzo, dei Romitani di S. Agostino.
„ P. Pio da Langogne, dei Minori Cappuccini.
„ P. Bracco D. Leone dei Benedettini.
„ P. Palmieri Domenico, della Compagnia di Gesù.
„ P. Dourche Gioachino Maria, dei Servi di Maria.
„ P. Andrioli Alfonso, dei Ministri degl' infermi.
„ P. Brugnani Pasquale, dei Minori.
„ P. Luca di Maria SSma, dei Carmelitani Scalzi.
„ P. M. Lottini Giovanni, dei Predicatori, *primo Compagno.*
Mons. Latini Giuseppe, *Avvocato fisicale.*
Rev. Marinelli D. Felice, *Avvocato de' rei.*
Rmo P. Bagolini Giuseppe dei Predicatori, *secondo Compagno.*

Qualificatori.

Rmo P. Lechert D. Antonio, dei Missionari del divin Amore.
„ P. Domenichelli Teofilo, dei Minori.
„ P. Giuseppe da Monterotondo, dei Minori Cappuccini.
„ P. Hudecek Giovanni de Mata, dei Redentoristi.

Officiali.

Mons. Polidori Federico, *sommista e maestro di casa.*
„ Castellano Luigi, *capo-notaro.*
. . . . . *archivista.*
Rev. Rossi D. Cesare. *notaro sostituto*
„ Morano D. Francesco „ „
„ Baldi D. Giuseppe, „ „
„ Neri D. Giuseppe „ „
„ Moroni D. Mariano „ „
„ Subrizi D. Angelo. „ „

SEZIONE DELLE INDULGENZE

Mons. Giambene Luigi, *Sostituto.*
Rev. Greco D. Alfonso, *aiutante di studio.*
Mons. Martini Marco, *protocollista.*

Rev. Callocchia D. Emilio. *capo scrittore.*
. . . . . , *scrittore.*
„ Sileoni D. Giovanni „
Sig. Riccardi Cav. Tito, *computista.*

S. Congregazione Concistoriale

LA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, PREFETTO

Emi e Rmi Signori Cardinali.

De Lai Gaetano, *Segretario.*
Oreglia di Santo Stefano Luigi, Vescovo di Ostia e Velletri.
Vannutelli Serafino, Vescovo di Porto e S. Rufina.
Cassetta Francesco di Paola, Vescovo di Sabina.
Moran Patrizio Francesco.
Rampolla del Tindaro Mariano.
Di Pietro Angelo.
Gotti Girolamo Maria.
Martinelli Sebastiano.
Puzyna de Kozielsko Giovanni.
Cavicchioni Beniamino.
Katschthaler Giovanni.
Merry del Val Raffaele.
Samassa Giuseppe.
Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti Gioachino.
Mons. Tecchi Scipione, *Assessore.*
„ Perosi Carlo, *Sostituto.*

Consultori.

Mons. Granello Tommaso Maria, Arcivescovo titolare di Seleucia di Siria.
„ Gilbert Abele, Vescovo titolare di Arsinoe.
„ Lugari Giovanni Battista.
„ Scapinelli di Lèguigno Raffaele.
„ Pompili Basilio.
„ Veccia Luigi.
„ Lega Michele.
„ Faberi Francesco
„ Bonzano Giovanni.
Rmo P. Wernz Francesco Saverio, Preposito generale della Compagnia di Gesù.
„ P. Le Floch Enrico, della Congregazione dello Spirito Santo.

Mons. Cherubini Francesco, *aiutante di studio*,
Rev. Bruno D. Giuseppe, „ „
„ Spolverini D. Domenico, „ „
„ Corneo D. Achille, *protocollista*.
Mons. Menghini Giovanni Battista Maria, *archivista*.
„ De Sanctis Cesare, *scrittore*.
„ Verga Francesco, „ „
Rev. Roma D. Gaetano, „
Sig. Massaruti Ignazio, *computista*.
„ Sterbini Nicola, *distributore*.

S. Congregazione dei Sacramenti

Emi e Rmi Signori Cardinali.

Ferrata Domenico, *Prefetto*.
Satolli Francesco, Vescovo di Frascati.
Cassetta Francesco di Paola, Vescovo di Sabina.
Rampolla del Tindaro Mariano.
Martinelli Sebastiano.
Gennari Casimiro
Cavicchioni Beniamino.
Gasparri Pietro.
Segna Francesco.
Vives y Tuto Giuseppe Calasanzio.
Mons. Giustino Filippo, *Segretario*.
„ Mori Giuseppe, *Sotto-Segretario*.
„ Jorio Domenico. „
„ Pascucci Francesco. „

Consultori.

Mons. Taccone-Gallucci Domenico, Arcivescovo titolare di Costanza.
„ Many Serafino.
„ Cattani Federico.
„ Solieri Francesco.
Rev. Bevilacqua D. Americo.
„ Antonelli D. Giuseppe.
Rmo P. Bucceroni Gennaro, della Compagnia di Gesù.
„ P. Pio da Langogne, dei Minori Cappuccini.
„ P. Fernandez y Villa Vincenzo, dei Romitani di S. Agostino.
„ P. Moraleda Giovanni, dei Minori.
„ P. Vidal Pietro, della Compagnia di Gesù.
„ P. Moretti D. Terenzio, del prezioso Sangue.
„ P. Lèpicier Alessio, dei Servi di Maria.

Rmo P. Gioachino da S. Simone Stock, dei Carmelitani Scalzi.
„ P. Sleutjes Michele, dei Minori.
„ P. M. Coderch Girolamo M., dei Predicatori.
„ P. Coperè Luigi, Procuratore generale dei Maristi.

Officiali.

Rev. Marenghi D. Ottavio, *aiutante di studio.*
„ Guglielmi D. Francesco, „ „
Mons. Papi Pio, „ „
Rev. Fraschetti D. Oreste, „ „
„ Guidi D. Americo, *protocollista*, „
Sig. Alessandri Carlo, „ „
„ Patriarca Guido, „ „
Rev. Nicolò D. Antonio, *archivista.*
Sig. Massaruti Nicola, „
Rev. Bruni D. Arcangelo, *scrittore.*
„ Ercole D. Pietro, „
Mons. Frattarelli Giuseppe, „
Rev. Mazzoni D. Arturo, „
Mons. Biagioli Pietro, „
Rev. Sirabella D. Vincenzo, „
„ Tesa D. Filippo, „
„ Scalpelli D. Pietro, „
Sig. Laurini Francesco, *computista.*
„ Viviani Camillo, *cassiere.*
„ Nicolai Nicola, *distributore.*
„ Mottironi Alfredo, „

S. Congregazione del Concilio

Emi e Rmi Signori Cardinali.

Gennari Casimiro, *Prefetto.*
Vannutelli Serafino, Vescovo di Porto e S. Rufina.
Agliardi Antonio, Vescovo di Albano.
Vannutelli Vincenzo, Vescovo di Palestrina.
Cassetta Francesco di Paola, Vescovo di Sabina.
Di Pietro Angelo.
Vaszary Claudio.
Kopp Giorgio.
Ferrata Domenico.
Cretoni Serafino.
Francica-Nava di Bontifè Giuseppe.
Respighi Pietro.

De Skrbensky Leone.
Bacilieri Bartolomeo.
Cavicchioni Beniamino.
Katschthaler Giovanni.
Merry del Val Raffaele.
Lualdi Alessandro.
Gasparri Pietro.
Segna Francesco.
Cagiano de Azevedo Ottavio.
De Lai Gaetano.

Mons. Pompili Basilio, *Segretario.*
„ Grazioli Giulio, *Sotto Segretario.*

Consultori.

Mons. Silj Augusto, Arcivescovo titolare di Cesarea del Ponto.
„ Sincero Luigi.
„ Talamo Salvatore.
„ Colombo Bernardo.
Rev. Bevilacqua D. Americo.
„ Rotta D. Angelo.
Rmo P. Eschbach Alfonso, Procuratore gen. della Congr. dello Spirito Santo.
Rmo P. Smolikowski Paolo, dei Resurrezionisti.
„ P. Ojetti Benedetto, della Compagnia di Gesù.
„ P. Klumper Bernardino, dei Minori.
„ P. Muzzitelli Giovanni, dei Chierici regolari Somaschi.
„ P. Fabre Alfonso, degli Oblati di Maria Vergine.
„ P. Pio da S. Giuseppe, dei Carmelitani Scalzi.
„ P. Marenco D. Giovanni, dei Salesiani di D. Bosco.
„ P. Cianfrocca Raffaele, delle Scuole pie.

Officiali.

Mons. Marcelli Giuseppe.
Rev. Gentile D. Alfonso, *aiutante di studio.*
Mons. D' Amico Niccolò.
Rev. Del Duca D. Romolo, *aiutante di studio.*
Mons. Cammarota Giuseppe, „ „
Rev. Peruzzi D. Achille, *protocollista.*
Mons Ferro Giovanni, „
Rev. Bianchi Cagliesi D. Vincenzo, *scrittore.*
„ Tondini D. Giuseppe, „
Sig. Baldassarri Luigi, „
„ Iosi Enrico, *computista.*

S. Congregazione dei Religiosi

Emi e Rmi Signori Cardinali.

Vives y Tuto Giuseppe Calasanzio, *Prefetto.*
Agliardi Antonio, Vescovo di Albano.
Cassetta Francesco di Paola, Vescovo di Sabina.
Gotti Girolamo Maria.
Cretoni Serafino.
Martinelli Sebastiano.
Gennari Casimiro.
De Lai Gaetano.
Rmo P. Janssens D. Lorenzo, dei Benedettini, *Segretario.*
Mons. Giobbio Adolfo, *Sotto Segretario.*

Consultori.

Mons. Melata Benedetto.
„ Battandier Alberto.
Rmo P. Bucceroni Gennaro, della Compagnia di Gesù.
Rmo P. Benedetti Claudio, dei Redentoristi.
„ P. De Hemptinne D. Ildebrando, Abate primate dei Benedettini.
„ Panadero Patrizio, dei Minori.
„ P. M. Esser Tommaso, dei Predicatori.
„ P. Pio da Langogne, dei Minori Cappuccini.
„ P. Serafini D. Mauro, Abate gen. dei Cassinesi della primitiva osservanza.
„ P. Marszalkiewicz Ladislao, dei Resurrezionisti.
„ P. Marenco D. Giovanni, dei Salesiani D. Bosco.
„ P. M. Rodriguez Tommaso M., dei Romitani di S. Agostino.
„ P. Pio da S. Giuseppe, dei Carmelitani Scalzi.
„ P. Bastien D. Pietro, dei Benedettini.
„ P. Kauffmann Giuseppe, dei Minori.

Officiali.

Mons. La Puma Vincenzo, *aiutante di studio.*
„ Caroli Rodolfo, „ „
Rev. Carabini D. Luigi, „ „
Mons. Cesarini Francesco.
„ Temofonte Giuseppe, *protocollista.*
„ Rocchi Filippo.
„ Simoni Antonio, *archivista.*

Rev. Caiazzo D. Enrico, *distributore.*
„ Mancini D. Giuseppe, *protocollista.*
„ Mannucci D. Ubaldo, *scrittore.*
Sig. Benaglia Giuseppe, *computista.*

S. Congregazione di Propaganda Fide

Emi e Rmi Signori Cardinali.

Gotti Girolamo Maria, *Prefetto.*
Oreglia di Santo Stefano Luigi, Vescovo di Ostia e Velletri.
Vannutelli Serafino, Vescovo di Porto e S. Rufina.
Agliardi Antonio, Vescovo di Albano.
Vannutelli Vincenzo, Vescovo di Palestrina.
Satolli Francesco, Vescovo di Frascati.
Cassetta Francesco di Paola, Vescovo di Sabina.
Neto Giuseppe Sebastiano.
Moran Patrizio Francesco.
Gibbons Giacomo.
Rampolla del Tindaro Mariano.
Gruscha Antonio Giuseppe.
Logue Michele.
Kopp Giorgio.
Cretoni Serafino.
Martinelli Sebastiano.
Gennari Casimiro.
Cavicchioni Beniamino.
Lorenzelli Benedetto.
Mercier Desiderato.
Andrieu Paolino Pietro.
Segna Francesco.
Della Volpe Francesco Salesio.
Vives y Tuto Giuseppe Calasanzio.
Mons. Veccia Luigi, *Segretario.*
„ Laurenti Camillo, *Sotto-Segretario.*

Consultori.

Mons. Grasselli Antonio Maria, Arcivescovo Vescovo di Viterbo e Toscanella.
„ Sambucetti Cesare, Arcivescovo titolare di Corinto.
„ Keane Giovanni Giuseppe, Arcivescovo di Dubuque.
„ Van den Branden de Reeth Vittore, Arcivescovo titolare di Tiro.
„ Serafini Domenico, Arcivescovo di Spoleto.

Mons. Steyaert Dionisio Alfonso, Arcivescovo titolare di Damasco.
„ Barone Paolo Maria, Arcivescovo di Siena.
„ Melata Benedetto.
„ Conrado Gustavo.
„ Talamo Salvatore.
„ Giustini Filippo.
„ Pompili Basilio.
„ Sebastianelli Guglielmo.
„ Starowieski Francesco.
„ De Skirmunt Casimiro.
„ Solieri Francesco.
„ Lucidi Evaristo.
„ Battandier Alberto.
Rev. Pennacchi D. Giuseppe.
Rmo P. Corrado Gioacchino Maria, Proc. gen. dei Chierici reg. della Madre di Dio.
„ P. D' Aurillac Raffaele, dei Minori.
„ P. Smolikowski Paolo, dei Resurrezionisti.
„ P. Fernendez y Villa Vincenzo, dei Romitani di S. Agostino.
Rmo P. M. Buonpensiere Enrico, dei Predicatori.
„ P. Ferretti Augusto, della Compagnia di Gesù.
„ P. M. Lèpicier Alessio, dei Servi di Maria.
„ P. M. Cormier Giacinto Maria, Maestro generale dei Predicatori.
„ P. De Hemptinne D. Ildebrando, Abate primate dei Benedettini.
„ P. M. Malfatti Luigi, dei Carmelitani Calzati.
„ P. Serafini D. Mauro, Abate generale dei Cassinesi della primitiva osservanza.
„ P. M. Valenzuola Pietro Armengaudio, Maestro generale dei Mercedari.
„ P. Sergio Gaetano, dei Barnabiti.
„ P. Schüler Dionisio, Ministro generale dei Minori.
„ P. Ojetti Benedetto, della Compagnia di Gesù.
„ P. Serafino da Collepardo, dei Minori Cappuccini.
„ P. De Marchi Giannangelo, dei Servi di Maria.
„ P. Kauffmann Giuseppe, dei Minori.
„ P. Sleutjes Michele, dei Minori.
„ P. Coperè Luigi, Procuratore generale dei Maristi.
„ P. Munerati D. Dante, dei Salesiani di D. Bosco.

Officiali.

Mons. Zecchini Adriano.
„ Bruni Giovanni.

Rev. Corti D. Giovanni.
„ Fumasoni-Biondi D. Pietro.
„ Pecorari D. Cesare.
Mons. Formilli Luigi, *scrittore.*
Rev. Quintini D. Carmelo, „
„ Cola D. Alessandro, „
„ Ciolli D. Camillo, „
„ Haver D. Luigi, „

Archivio e protocollo

Rev. Borgia D. Luigi Oreste.
„ Tordella D. Francesco.
„ Roussel D. Ignazio.
„ Gidoni D. Camillo.
„ Caricati D. Giovanni.
„ Braccetti D. Luigi
„ Semadini D. Pietro.
„ Ruiti D. Mario.
„ Descuffi D. Ugo.
„ Moriconi D. Pietro.
„ Coppa D. Ottorino.

COMMISSIONE

PER LA REVISIONE DEI SINODI PROVINCIALI.

Emo e Rmo Sig. Card. Martinelli Sebastiano, *Presidente.*
Mons. Lucidi Evaristo, *Secretario.*

Consultori.

Mons. Pompili Basilio.
R.mo P. M. Malfatti Luigi, dei Carmelitani Calzati.
„ P. Fernandez y Villa Vincenzo, dei Romitani di S. Agostino.
„ P. M. Valenzuola Pietro Armengaudio, Maestro generale dei Mercedari.
„ P. Ojetti Benedetto, della Compagnia di Gesù.
„ P. De Marchi Giannangelo, dei Servi di Maria.

AMMIMISTRAZIONE.

Mons. Lucidi Evaristo, *Pro-Segretario dell' economia.*

PRIMA SEZIONE.

Sig. Petacci Rag. Cav. Luigi, *capo contabile.*
„ Cortis Luigi Pio, *sotto-contabile.*
„ De Sanctis Rag. Giacomo, *primo scritturale contabile.*
„ Marini Lorenzo, *secondo scritturale contabile.*
„ Martinez Giuseppe, *scrittore contabile.*

SECONDA SEZIONE.

Sig. de Witten Conte Filippo, *primo minutante.*
„ Marucchi Cav. Filippo Fausto, *secondo minutante.*
„ Bottoni Ercole, *terzo minutante.*
„ Fumasoni-Biondi Giulio, *scrittore.*

TERZA SEZIONE.

Sig. Duprè Gaetano, *archivista e protocollista.*
Rev. Facchini D. Domenico, *sotto-archivista e protocollista.*

Sig. Gatti Cav. Pietro, *cassiere.*
„ Franceschetti Pacifico, *esattore.*
„ Sirani Avv. Francesco, *esattore per l' azienda Spogli.*

Sig. Marchetti Avv. Comm. Edoardo, *consulente legale.*
„ Scifoni Avv. Comm. Raffaele, *consulente e procuratore legale.*
„ Biasucci Dott. Avv. Vincenzo, *notaro.*

Sig. Busiri- Vici Comm. Andrea, *architetto direttore.*
„ Bonoli Ing. Cav. Ettore, *architetto verificatore.*
„ Montechiari Ing. Alessandro, *agrimensore.*

S. Congregazione di propaganda Fide
per gli affari di Rito Orientale

Emi e Rmi Signori Cardinali.

Gotti Girolamo Maria, *Prefetto.*
Oreglia di Santo Stefano Luigi, Vescovo di Ostia e Velletri.
Vannutelli Serafino, Vescovo di Porto e S. Rufina.
Agliardi Antonio, Vescovo di Albano.
Vannutelli Vincenzo, Vescovo di Palestrina.
Satolli Francesco, Vescovo di Frascati.
Cassetta Francesco di Paola, Vescovo di Sabina.
Rampolla Del Tindaro Mariano.
Cretoni Serafino.
Martinelli Sebastiano.
Gennari Casimiro.
Cavicchioni Beniamino.
Cavallari Aristide.
Lualdi Alessandro.
Segna Francesco.
Della Volpe Francesco Salesio.
Vives y Tuto Giuseppe Calasanzio.
Mons. Rolleri Girolamo, *Segretario.*

Consultori.

Mons. Lancia di Brolo Domenico Gaspare, Arcivescovo di Monreale.
„ Zaleski Ladislao, Arcivescovo titolare di Tebe.
„ Van den Branden de Reeth Vittore, Arcivescovo titolare di Tiro.
„ Steyaert Dionisio Alfonso, Arcivescovo titolare di Damasco.
„ Luigi Baccini, Vescovo di S. Angelo in Vado e Urbania.
„ Veccia Luigi.
„ Laemmer Ugo.
„ Spezza Cesare.
„ Sebastianelli Guglielmo.
„ Battandier Alberto.
Rmo P. Pellegrini D. Arsenio, Abate dei Monaci Basiliani di Grottaferrata.
„ Sig. Bedjian D. Paolo, della Missione.
„ P. Eschbach Alfonso, Proc. gen. della Congr. dello Spirito Santo.
„ P. De Hemptinne D. Ildebrando, Abate primate dei Benedettini.
„ P. M. Malfatti Luigi, dei Carmelitani Calzati.
„ P. Serafini D. Mauro, Abate gen. dei Cassinesi della primitiva osservanza.
„ P. M. Valenzuela Pietro Armengaudio, Maestro generale dei Mercedari.
„ P. Buonpensiere Enrico, dei Predicatori.
„ P. Kauffmann Giuseppe, dei Minori.
„ P. Sleutjes Michele, dei Minori.
„ P. Ojetti Benedetto, della Compagnia di Gesù.
„ P. Benedetti Claudio, dei Redentoristi.
„ P. Giuseppe Biederlak, della Compagnia di Gesù.
„ P. Agostino Arndt, della Compagnia di Gesù.

Officiali.

Mons. Chiesa Luigi.
Rev. Lucchetti D. Giovanni.
„ Benedetti D. Enrico.
„ Pazzini D. Pietro.
„ Gionfra D. Domenico, *scrittore.*
„ Rossignani D. Pio, „
„ Ferrari D. Alfredo, „

Interpreti.

Mons. Bugarini Vincenzo.
„ Ugolini Mariano.
„ Sandalgian Giuseppe.

S. Congregazione dell' Indice

Emi e Rmi Signori Cardinali.

Segna Francesco, *Prefetto.*
Vannutelli Serafino, Vescovo di Porto e S. Rufina.
Satolli Francesco, Vescovo di Frascati.
Cassetta Francesco di Paola, Vescovo di Sabina.
Capecelatro Alfonso.
Cruscha Antonio Giuseppe.
Vaszary Claudio.
Ferrari Andrea.
Gotti Girolamo Maria.
Martin de Herrera y de la Iglesia Giuseppe Maria.
Prisco Giuseppe.
Sanminiatelli-Zabarella Alessandro.
Francica-Nava di Bontifè Giuseppe.
Respighi Pietro.
Martinelli Sebastiano.
Gennari Casimiro.
De Skrbensky Leone.
Puzyna de Kozielsko Giovanni.
Bacilieri Bartolomeo.
Cavicchioni Beniamino.
Samassa Giuseppe.
Lorenzelli Benedetto.
Maffi Pietro.
Mercier Desiderato.
Andrieu Paolino Pietro.
Della Volpe Francesco Salesio.
Vives y Tuto Giuseppe Calasanzio.

Rmo P. M. Lepidi Alberto, dei Predicatori, *Assistente perpetuo.*
„ P. M. Esser Tommaso, dei Predicatori, *Segretario.*

Consultori.

Mons. Fontana Ernesto, Vescovo di Crema.
„ Cucchi Tito Maria, Vescovo di Senigallia.
„ Doebbing Bernardo, Vescovo di Nepi e Sutri.
„ Talamo Salvatore.
„ Poletto Giacomo.
„ Zanotto Francesco.
Rev. Pennacchi D. Giuseppe.

Rmo P. Eschbach Alfonso, Procuratore generale della Congr. dello Spirito Santo.
„ P. Arcangeli D. Pio, Procuratore gen. dei Canonici reg. Lateranensi.
„ P. Pawlicki Stefano, dei Resurrezionisti.
„ P. De Maria Michele, della Compagnia di Gesù.
„ P. Corrado Gioacchino Maria, Proc. gen. dei Chierici reg. della Madre di Dio.
„ P. Giulio di Gesù e Maria, dei Minori.
„ P. Wernz Francesco Saverio, Preposito gen. della Compagnia di Gesù.
„ P. M. Buonpensiere Enrico, dei Predicatori.
„ P. Domenichelli Teofilo, dei Minori.
„ P. Pio da Langogne, dei Minori Cappuccini.
„ P. Lolli D. Arcangelo, dei Canonici regolari Lateranensi.
„ P. Dehon Leone, Superiore gen. dei sacerdoti del S. Cuore di Gesù.
„ P. Janssens D. Lorenzo, dei Benedettini.
„ P. Donzella D. Isidoro, dei Benedettini Cassinesi.
„ P. M. Alessandroni Francesco, dei Predicatori.
„ P. Gismondi Enrico, della Compagnia di Gesù.

Relatore

Rev. Anselmi D. Francesco.

Officiali

Rev. Pucci D. Enrico, *aiutante di studio.*
„ Quattrucci D. Arturo, *protocollista e scrittore.*

S. Congregazione Dei Riti

Emi e Rmi Signori Cardinali.

Cretoni Serafino, *Prefetto.*
Oreglia di S. Stefano Luigi, Vescovo di Ostia e Velletri.
Agliardi Antonio, Vescovo di Albano.
Vannutelli Vincenzo, Vescovo di Palestrina.
Satolli Francesco, Vescovo di Frascati.
Cassetta Francesco di Paola, Vescovo di Sabina.
Neto Giuseppe Sebastiano.
Capecelatro Alfonso.
Rampolla del Tindaro Mariano.
Vaszary Claudio.
Gotti Girolamo Maria.
Ferrata Domenico.

Prisco Giuseppe.
Coulliè Pietro Ettore.
Respighi Pietro.
Richelmy Agostino.
Gennari Casimiro.
Martinelli Sebastiano.
Boschi Giulio.
Cavicchioni Beniamino.
Merry del Val Raffaele.
Cavallari Aristide.
Aguirre y Garcia Gregorio Maria.
Maffi Pietro.
Luçon Enrico.
Segna Francesco.
Vives y Tuto Giuseppe Calasanzio.
Cagiano de Azevedo Ottavio.

Mons. Panici Diomede, Arcivescovo titolare di Laodicea, *Segretario.*
» Di Fava Filippo, *Sostituto.*

Prelati Officiali.

Mons. Pifferi Guglielmo, Vescovo titolare di Porfireone.
» Piacenza Pietro, *Protonotario Apostolico.*
» Lega Michele.
» Persiani Gustavo.
» Contini-Riccardi Costantino.
» De Montel Giovanni.
» Mourey Carlo.
» Befani Giovanni.

Rmo P. M. Lepidi Alberto dei Predicatori.
Mons. Verde Alessandro, *Promotore della fede.*
» Mariani Angelo, *Assessore e Sotto-Promotore della fede.*

I Monsignori Maestri delle Cerimonie Pontificie fanno parte di questa S. Congregazione come Consultori negli affari liturgici.

Consultori.

Mons. Lugari Giovanni Battista.
» Tecchi Scipione.
Rmo P. Calenzio D. Generoso dell' Oratorio.
» P. M. Avella Luigi, dei Minori Conventuali.
» P. Costa Luigi, della Compagnia di Gesù.
» Sig. Mancini D. Calcedonio, della Missione.
» P. Luceri-Tafuri D. Gaetano, dei Teatini.

Rmo P. Ugolino da Subiaco, dei Minori.
„ P. Strozzi D. Giovanni, Abate generale dei Canonici, reg. Lateranensi.
„ P. Bracco D. Leone, Benedettino Cassinese.
„ P. Roberti Giuseppe Maria, dei Minimi.
„ P. Desqueyrous Enrico, dei Predicatori.
„ P. M. Pagliai Giannangelo, dei Servi di Maria.
„ P. M. Rodriguez Tommaso, Priore gen. dei Romitani di S. Agostino.
„ P. M. Coccia Elia, dei Carmelitani Calzati.
„ P. Haegy Giuseppe, della Congregazione dello Spirito Santo.
„ P. Pacifico da Seggiano, Ministro generale dei Minori Cappuccini.
„ P. Fioretti Felice, dei Barnabiti.

Officiali.

Rev. Verghetti D. Biagio, *innografo.*
Mons. Canori Stanislao, *primo aiutante di studio e Sotto-Sostituto.*
„ Scifoni Carlo, *secondo aiutante di studio.*
Mons. Virili Benedetto, *archivista.*
„ Antonelli Giuseppe, *scrittore.*
Rev. Magnanenzi D. Riccardo, *protocollista.*
Sig. Savignoni Avv. Gustavo, *notaro e cancelliere.*
„ Contucci Domenico, *cancelliere sostituto.*

COMMISSIONE LITURGICA

Rmo Sig. Mancini D. Calcedonio, della Missione, *Presidente.*
„ P. Haegy Giuseppe, della Congregazione dello Spirito Santo, *Segretario.*
Mons. Marcucci Roberto.
„ Menghini Giovanni Battista.
Rmo P. Brugnani Pasquale, dei Minori.
„ P. Milita Girolamo, dei Minori Conventuali.

COMMISSIONE STORICO-LITURGICA.

Mons. Duchesne Luigi, *Presidente.*
„ Mercati Giovanni, *Segretario.*
„ Wilpert Giuseppe.
„ Benigni Umberto.
Rmo P. Ehrle Francesco della Compagnia di Gesù.
„ P. Roberti Giuseppe Maria, dei Minimi.

COMMISSIONE.

PER LA MUSICA E IL CANTO SACRO

Rmo P. Abb. Pothier D. Giuseppe, dei Benedettini, *Presidente.*

Mons. Respighi Carlo, *Segretario.*
„ Perosi Lorenzo.
„ Haberl Francesco Saverio.
Rev. Pasquali D. Innocenzo.
Rmo P. Janssens D. Lorenzo, dei Benedettini.
„ P. De Santi Angelo della Compagnia di Gesù.
Sig. Kanzler Barone Rodolfo.
„ Capocci Comm. Filippo.
„ Mustafà Comm. Domenico.

S. Congregazione Cerimoniale

Emi e Rmi Signori Cardinali.

Oreglia di Santo Stefano Luigi, Vescovo di Ostia e Velletri *Prefetto.*
Vannutelli Serafino, Vescovo di Porto e S. Rufina.
Agliardi Antonio, Vescovo di Albano.
Logue Michele.
Cretoni Serafino.
Coullié Pietro Ettore.
Francia-Nava di Bontifé Giuseppe.
De Skrbensky Leone.
Fischer Antonio Uberto.
Samassa Giuseppe.
Cavallari Aristide.
Luçon Ludovico Enrico.
Andrieu Paolino Pietro.
Cagiano de Azevedo Ottavio.
De Lai Gaetano.

Mons. . . . . , *Segretario.*
„ Respighi Carlo, *Sotto - Segretario.*

In questa S. Congregazione sono Consultori i Mons. Maestri delle Cerimonie Pontificie.

S. C. Degli Affari Eccles. Straordinari

Emi e Rmi Signori Cardinali.

Oreglia di Santo Stefano Luigi, Vescovo di Ostia e Velletri.
Vannutelli Serafino, Vescovo di Porto e S. Rufina.
Agliardi Antonio, Vescovo di Albano.
Vannutelli Vincenzo, Vescovo di Palestrina.
Satolli Francesco, Vescovo di Frascati.

Rampolla del Tindaro Mariano.
Di Pietro Angelo.
Gotti Girolamo Maria.
Ferrata Domenico.
Martinelli Sebastiano.
Merry del Val Raffaele.
Rinaldini Aristide.
Gasparri Pietro.
Segna Francesco.
Vives y Tuto Giuseppe Calasanzio.
De Lai Gaetano.

Mons. Scapinelli di Lèguigno Raffaele, *Segretario.*
„ Benigni Umberto, *Sotto-Segretario.*

Officiali.

(v. Segreteria di Stato sezione I).

S. Congregazione degli Studi

Emi e Rmi Signori Cardinali.

Satolli Francesco, Vescovo di Frascati, *Prefetto.*
Oreglia di Santo Stefano Luigi, Vescovo di Ostia e Velletri.
Vannutelli Serafino, Vescovo di Porto e S. Rufina.
Vannutelli Vincenzo, Vescovo di Palestrina.
Capecelatro Alfonso.
Gibbons Giacomo.
Rampolla del Tindaro Mariano.
Vaszary Claudio.
Kopp Giorgio.
Sancha y Hervàs Ciriaco Maria.
Ferrari Andrea.
Ferrata Domenico.
Prisco Giuseppe.
Soullié Pietro Ettore.
Sanminiatelli - Zabarella Alessandro.
Francica - Nava di Bontifè Giuseppe.
Respighi Pietro.
Richelmy Agostino.
Martinelli Sebastiano.
De Skrbensky Leone.
Boschi Giulio.
Puzyna de Kozielsko Giovanni.
Bacilieri Bartolomeo.

Fischer Antonio Uberto.
Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti Gioachino.
Lorenzelli Benedetto.
Mercier Desiderato.
Gasparri Pietro.

Mons. Dandini Ascenso, *Segretario.*
„ Antonucci Giuseppe, *Sostituto.*

Consultori.

Mons. Marinangeli Domenico, Patriarca titolare di Alessandria di rito latino.
„ Keane Giuseppe Giovanni, Arcivescovo di Dubuque.
„ Poletto Giacomo.
„ De T' Serclaes Carlo.
„ Binzecher Ermete.
„ Marini Niccolò.
Rmo P. M. Lepidi Alberto, dei Predicatori.
„ P. De Maria Michele, della Compagnia di Gesù.
„ P. M. Lèpicier Alessio, dei Servi di Maria.
„ P. Lemius Giuseppe, Procuratore generale degli Oblati di Maria Immacolata.
„ P. Berthier Gioacchino Giuseppe, dei Predicatori.
„ P. Cornelisse Doroteo, dei Minori.

Officiali.

Sig. Costantini Dott. Luigi, *aiutante di studio.*
„ Gregori Cav. Augusto, *archivista protocollista.*
„ Valentini Enrico *scrittore e distributore.*

Penitenzieria Apostolica

Emo e Rmo Sig. Card. Vannutelli Serafino, *Penitenziere Maggiore.*
Mons. Giorgi Oreste, *Reggente.*
Rmo P. Palmieri Domenico, della Compagnia di Gesù, *Teologo.*
Mons. Luchetti Vincenzo, *Datario.*
„ Latini Giuseppe, *Correttore.*
Mons. Colombo Bernardo, *Sigillatore.*
„ . . . . . , *Canonista.*
„ Palica Giuseppe, *Segretario.*
„ Cavazzi Luigi, *Sostituto.*
Rev. Albertazzi D. Annibale, *scrittore.*
„ Licata D. Calogero. „
„ Pensuti D. Scipione, *archivista.*

Rev. Rossi D. Giovanni, *registratore.*
„ Anelli D. Antonio, „

Sacra Romana Rota

Prelati Uditori.

Mons. Lega Michele, *Decano.*
„ Persiani Gustavo.
„ Contini Riccardi Costantino.
„ Sebastianelli Guglielmo.
„ Many Serafino.
„ Heiner Francesco.
„ Prior Giovanni.
„ Martini Achille.
„ Sincero Luigi.
„ . . . . . .

Officiali.

Rev. Massimi D. Massimo, *Promotore di giustizia.*
„ Parrillo D. Francesco, *Difensore del vincolo.*
„ Tani D. Tancredi, *notaro-protocollista.*
Sig. Fausti Guido, *notaro-archivista.*
„ Ladelci Giovanni, *notaro-scrittore.*
„ Onesti Felice, „ „
„ Cestelli Agostino, *computista.*
„ Angelini Nicola, *distributore.*

Aiutanti di studio.

Rev. Cerchiari D. Emanuele, per Mons. Lega.
„ Rossetti D. Pietro, „ Persiani.
Rev. Sole D. Giacomo, per Mons. Contini-Riccardi.
Sig. Agliardi Attilio, „ Sebastianelli.
„ Liberali Ettore „ Many.
„ Nardini Paolo, „ Heiner.
„ Galli Renato, „ Prior.
„ Bersani Francesco, „ Martini.
„ Capalti Luigi, „ Sincero.
„ Benedetti Arturo „ . . . .

Segnatura Apostolica

Emi e Rmi Signori Cardinali.

Vannutelli Vincenzo, Vescovo di Palestrina, *Prefetto.*
Agliardi Antonio, Vescovo di Albano.

Satolli Francesco, Vescovo di Frascati.
Martinelli Sebastiano.
Gasparri Pietro
Segna Francesco.
Mons. Marini Niccolò, *Segretario.*

Consultori.

Mons. Silj Augusto, Arcivescovo di Cesarea del Ponto.
„ Latini Giuseppe.
„ Palica Giuseppe.
Rmo P. M. Malfatti Luigi, dei Carmelitani Calzati.
„ P. Benedetti Claudio, dei Redentoristi.
„ P. Gioachino Maria da Llevaneras, dei Minori Cappuccini.

Officiali.

Mons. Scialdoni Luigi, *protocollista, scrittore e computista.*
Sig. Fornari Prof. Giuseppe, *archivista e distributore.*

Cancelleria Apostolica

Emo e Rmo Sg. Card. Agliardi Antonio, Vesc. di Albano, *Cancelliere.*
Mons. Spezza Cesare, *Reggente.*

Protonotari Apostolici aggiunti per la firma delle Bolle (*).

Mons. Virili Raffaele, Vescovo titolare di Troade.
„ Campori Giulio.
„ Deggiovanni Rinaldo.
„ Bartolini Agostino.
„ Schüller Lodovico.

Officiali

Sig. Pericoli Comm. Paolo, *aiutante di studio.*
„ Riggi Mario, *notaro segretario e archivista.*
„ Silvestri Faà Conte Mariano, *protocollista.*
„ Piccoli Cav. Gustavo, *scrittore*
„ De Gregori Cav. Ignazio, „
„ Tomassetti Cav. Pietro, „
„ Manzia Pietro, „

(*) Per particolare disposizione, in base al Regolamento speciale *cap. VI, n. 5*, restano in carica per la firma delle Bolle fino a che non assumeranno quest' ufficio i *Protonotari Apostolici partecipanti di numero.*

Dataria Apostolica

Emo e Rmo Sig. Card. Di Pietro Angelo, *Datario.*
Mons. Spolverini Francesco, *Sotto Datario.*
„ Guerri Giuseppe, *Prefetto.*
Sig. Aloisi-Masella Conte Avv. Adriano, *Sostituto.*
Rev. Vitali D. Alfredo.
Sig. Girelli Giuseppe.
„ Pecci Michele.
„ Carimini Livio.
„ Sterbini Cav. Giuseppe, *cassiere distributore.*
„ Severati Paolo, *scrittore e revisore delle Bolle.*
„ Lombardi Carlo, *scrittore delle Bolle.*
„ Marini Alfredo, „

Consultori.

Rmo P. Bucceroni Gennaro, della Compagnia di Gesù.
„ P. Corrado Gioacchino M., Procuratore gen. dei Chierici reg. della Madre di Dio.
„ P. Lolli D. Arcangelo. dei Canonici regolari Lateranesi.
„ P. Kaiser Mauro Maria, dei Predicatori.

Rev. Camera Apostolica

Emo e Rmo Sig. Card. Oreglia di S. Stefano Luigi, Vescovo di Ostia e Velletri, *Camerlengo di S. R. Chiesa.*
S. E. Rma Mons. Passerini Lorenzo, Patriarca titolare di Antiochia *Vice-Camerlengo S. R. Chiesa.*
„ „ „ Mons. Sabatucci Antonio, Arcivescovo tit. di Antinoe, *Uditore generale della R. C. A.*
„ „ „ . . . . . *Tesoriere generale della R. C. A.*

Prelati Chierici di Camera.

Mons. Giustiniani Giuseppe, *Decano.*
„ Talamo Salvatore.
„ Poletto Giacomo.
„ Pierantonelli Pacifico.
„ Zonghi Giovanni Maria.
„ Ungherini Vincenzo Maria.
„ Marini Antonino.
„ Coselli Giuseppe Maria.

Officiali.

Sig. Ciabatta Avv. Gioachino, *Segretario.*
„ Canali Lorenzo, *custode.*
„ Farelli Scipione, *notaro e cancelliere di Camera.*

Segreteria di Stato

Emo e Rmo Sig. Card. Merry del Val Raffaele, *Segretario di Stato.*
Mons. Scapinelli di Lèguigno Raffaele, *Segretario per gli affari straordinari.*
„ Canali Nicola, *Sostituto per gli affari ordinari e Seg. della Cifra.*
„ Tedeschini Federico, *Cancelliere dei Brevi Apostolici.*
„ Benigni Umberto, *Sotto-Segretario per gli affari straordinari.*

Sezione I. — affari straordinari.

Officiali.

Mons. Pacelli Eugenio.
„ Tampieri Sante.
„ Marmaggi Francesco.
Rev. Di Somma di Colle D. Gaetano.
„ Catacchio D. Pasquale.

Sezione II. — affari ordinari.

Officiali.

Sig. Campa Comm. Raimondo.
Mons. Pierantozzi Giovanni.
„ Bidwell Emanuele.
Rev. Massella D. Pacifico.
„ Spada D. Domenico.

Archivio della I. e II. Sezione.

Mons. Sarra Felice, *archivista.*
Sig. Asproni Cav. Giuseppe, „
„ Barluzzi Cav. Giuseppe, *sotto-archivista.*
„ Pagliucchi Dott. Pio.

Sezione III. — brevi apostolici.

Officiali.

Sig. Della Porta-Carrara Conte Pietro.
„ Persichetti Comm. Augusto.
Mons. De Romanis Pietro, *archivista.*
Sig. Profumo Prof. Attilio, *sotto-archivista.*
„ Ambrosini Comm. Attilio, *computista.*
„ Bersani Cav. Luigi, *cassiere.*

Segreteria dei Brevi ai Principi.

Mons. Angelini Pietro, *Segretario.*
Sig. Campa Comm. Raimondo, *aiutante di studio.*
Rev. Pellegrini D. Ferdinando. „ „

Segreteria delle Lettere Latine.

Mons. Galli Aurelio, *Segretario.*
Rev. Filonardi D. Nicola, *aiutante di studio.*

Bollettino Ufficiale della S. Sede.

Rev. Bruno D. Giuseppe, *Direttore.*
R.mo P. Benedetti Pietro, dei Missionari del S. Cuore, *Vice Direttore.*

S. Congregazione de' Religiosi.

Norme pei Religiosi questuanti.

Decretum — 21 Nov. 1908 — De eleemosynis colligendis gravis quaestio, quae iam anteactis saeculis non semel agitata fuit, hodie praesertim, ob peculiaria rerum ac temporum adiuncta, in praxi maiores ac frequentiores praesefert difficultates. Quibus ut occurreret, S. Congregatio Episcoporum et Regularium, omnibus mature perpensis, die 27 Martii 1896 promulgavit Decretum " *Singulari quidem* „, quo colligendarum eleemosynarum ministerium opportunis pro hodierna humanae societatis conditione communiebatur cautelis. Attamen mulierum dumtaxat respiciebat sodalitates. Quo autem et virorum Institutis Religiosis melius provideretur, eidem Sacrae Congregationi, in plenario consessu die 8 Maii anni 1908 habito, visum est pro his quoque nonnullas apponere quaestuationum normas; quas, ex Secretaria supradictae Congregationis Episcoporum et Regularium acceptas, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, de mandato SS.mi D.ni Nostri PII Divina Providentia PP. X, publici iuris facit.

I. — Quoad Ordines Mendicantes.

1.° Regulares, qui Mendicantes vocantur et sunt, ex institutione Sedis Apostolicae cum sola licentia Superiorum suorum eleemosynas quaerere valeant in Dioecesi, ubi erectus est Conventus. Ordinario-

rum licentia necessario censenda est data in ipso actu quo Conventus fundationi consensum praebuerunt.

2.° Si vero iidem Regulares extra Dioecesim, ubi Conventus habent, stipem quaeritare velint, Ordinarii illius Dioeceseos licentia, per suos Superiores in scriptis obtenta indigent.

3.° Ordinarii, praecipue limitrophes, hanc licentiam absque gravioribus urgentioribusque causis ne denegent, si aliquis Conventus ex quaestuatione in sola Dioecesi, ubi erectus est, vivere nullimode possit, ut in parvis Dioecesibus contingere solet.

4.° Quae licentia intelligitur habitualis, usque nempe ad expressam revocationem ; quae quidem revocatio, ut par est, nonnisi legitimis de causis, iisque tantum perdurantibus, facienda est.

5.° Ut Mendicantes praefato iure gaudeant, per seipsos, non autem per personas Ordini extraneas, eleemosynas colligere debent.

6.° Regulares quaestuantes semper secum habere debent litteras authenticas, quibus constet de debita facultate deque officio quaestuationis sibi commisso. Quas litteras Parochis ultro exhibere tenentur ; necnon Ordinariis, quoties ab ipsis requirantur.

7.° Non licet Superioribus Regularibus ad hoc opus mittere nisi Religiosos aetate et animo maturos ; numquam eos qui studiis adhuc incumbunt.

8.° Religiosi eleemosynas collecturi ne pergant soli sed bini, praesertim extra urbem seu locum ubi habent Conventum, seclusa gravis necessitatis causa ; quo in casu quaestuarius publice notus sit oportet atque aetate, virtute ac Fidelium existimatione omnino commendatus.

9.° Porro extra locum Conventuum quaestuantes, apud Parochos vel apud alios clericos saeculares vel regulares, aut, iis deficientibus, apud aliquem pium benefactorem, christiana honestate et virtute conspicuum, divertant.

10.° Extra propriam domum ne maneant ultra mensem, si in propria Dioecesi, non ultra duos, si in alia eleemosynas quaerant ; neque iidem denuo mittantur, nisi postquam per unum, vel respective per duos menses, vitam communem iuxta Regulam et Constitutiones in Conventu exegerint, prout uno vel duobus mensibus extra claustra degere debuerunt.

11.° Qui in ipso loco, ubi situs est Conventus, stipem corrogant, noctu extra propriam domum nequaquam manebunt.

12.° Religiosi quaestuantes semper illa, qua decet, humilitate, modestia, munditie eniteant ; saecularium, praesertim mulierum cuiuscumque sint conditionis, familiaritatem caveant ; loca suae professioni minime congrua omnino devitent ; pietatem sincere foveant at-

que spiritualia exercitia in Religione ipsorum solita, pro viribus fideliter adimpleant.

13.° Superiores Regulares, graviter onerata eorum conscientia, ne omittant quaestuariis suis normas agendi, quas prudentia suadet, opportunas praescribere.

14.° Si vero, quod absit, Regulares quaestuantes notorie deliquerint, Fidelibus scandalum praebuerint, vel etiam contra legitimam prohibitionem eleemosynas colligere ausi fuerint, Ordinarius loci iubeat eos in propriam domum redire atque etiam tamquam Sedis Apostolicae Delegatus Superiores moneat, ut illos corrigant et pro gravitate scandali puniant; quod si secus fecerint, quam primum ad Sanctam Sedem recurrat.

II. — Quoad Ordines vel Instituta Religiosa non Mendicantium.

1.° Religiosi sive Ordinum sive Congregationum *iuris Pontificii*, qui privilegium quaeritandi eleemosynas neque vi propriarum Constitutionum a S. Sede approbatarum, neque vi Apostolicae concessionis gaudent, veniam Apostolicae Sedis impetrare debent, ut quaestuationes instituere valeant; praeterea licentiam per suos Superiores ab Ordinario loci obtinere tenentur, nisi forte S. Sedes in hoc expresse et specialiter iuri Episcopi derogaverit, quod numquam praesumi potest, sed indubitatis documentis probari debet.

2.° Religiosi vero *qui sunt iuris Dioecesani*, opus colligendi eleemosynas nequaquam aggredi poterunt, nisi licentiam obtinuerint tum ab Ordinario loci in quo resident, tum etiam, si extra Dioecesim propriae residentiae abituri sint, ab Ordinario loci in quo stipem quaerere desiderant.

3.° Ordinarii autem locorum, si opportunum visum fuerit, pro unaquaque Domo cuiusque Religiosi suae Dioeceseos Instituti, sive iuris Pontificii sive iuris Dioecesani, emendicato viventis, limites quaestuationis constituere possunt et respective servandos curare, praesertim ubi sunt Conventus Regularium nomine et re Mendicantium; nec huiusmodi Religiosis non Mendicantibus quaeritandi licentiam concedant, nisi sibi constet de vera Domus vel Pii Operis necessitate, cui alio modo occurri nequeat; et si necessitātibus provideri potest per quaestuationem in loco vel districtu, in quo Religiosi resident, aut intra Dioecesim, instituendam, ampliorem licentiam nequaquam concedant.

4.° Ordinarius porro illius Dioeceseos, ad quam isti Religiosi aliarum Dioeceseon eleemosynas quaerituri accedant, collectas eis mi-

nime permittat, nisi prius per se vel per suos ad hoc Delegatos, praeter litteras obedientiales proprii Superioris, facultatem, vel Apostolicae Sedis, si sunt iuris Pontificii, vel proprii Ordinarii, si sunt iuris dioecesani, recognoverit et huius Decreti praescriptis conformem invenerit.

5.° Insuper Ordinarius sedulo advertat, utrum qui pro Missionibus exteris subsidia quaerunt, praeter litteras commendatitias Vicarii vel Praefecti Apostolici respectivae Missionis et litteras obedientiales Moderatoris Generalis proprii Instituti, habeant quoque facultatem a S. Congregatione de Propaganda Fide in forma authentica recenter datam.

6.° Licentiam colligendi eleemosynas Ordinarii concedant gratis et in scriptis, notatis semper (sive ad calcem litterarum obedientialium sive in documento separato) tum nominibus Religiosorum, qui ad colligendas eleemosynas designati sunt, tum nomine Ordinis vel Instituti ad quod pertinent, tum loco et tempore pro quibus licentia valitura sit.

7.° Licentias loco et tempore generales Religiosis huiusmodi nequaquam concedent Ordinarii, sed potius invigilabunt, ne sive quaestuantes, sive praetextu quaestuationis, extra propriam domum maneant ultra mensem, si in propria Dioecesi, aut ultra menses si in aliena eleemosynas quaerant ; neve iidem denuo mittantur, nisi postquam per unum, respective duos menses, in suo Conventu degerint, prout uno vel duobus mensibus foris manserant.

8.° Ut Religiosi Ordinariorum facultate colligendi eleemosynas uti valeant, id per se, non per alios facere debent.

9.° Ad haec et ipsi fideliter observent, quae supra pro Religiosis Ordinum Mendicantium sancita sunt, parte I, art. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.

10.° In casu tandem, quo hi Religiosi quaestuantes contra legitimam prohibitionem eleemosynas collegerint, vel, quod Deus avertat, male se gesserint scandalove Fidelibus fuerint, Ordinarius loci, etiam tamquam Sedis Apostolicae Delegatus, eos pro gravitate delicti et scandali opportunis remediis coerceat et in propriam domum a suis Superioribus puniendos remittat.

Datum Romae, ex Secretaria supradictae Sacrae Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium praepositae, in Festo Praesentationis B. M. V., die 21 novembris 1908.

Fr. I. C. Card. Vives, *Praef.*

D. Laurentius Janssens, O. S. B., *Segret.*

S. Congregazione dei Riti

Formola della benedizione del carro - lettiga *per gl' infermi.*

℣. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit coelum et terram.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui, dum peregrinabaris in terris, pertransibas benefaciendo et sanando omnem languorem et omnem infirmitatem in populis, quique hominem paralyticum, iacentem in lecto, ad salutem mentis et corporis restituisti; respice, quaesumus, ad fidem ed ad sensus commiserationis servorum tuorum, qui animati spiritu verae caritatis, qua tu eis exemplo praeivisti, et quam in praeceptum traduxisti, vehiculum hoc, ad instar lectuli, artificiose extrui voluerunt eo fine, ut ad locum curationis vel aptissime deferri possint quicumque, aut vulneribus sint affecti, aut quavis infirmitate detineantur. Aegrotis igitur, qui hoc componuntur vehiculo, quod nunc in tui nominis virtute bene ✠ dicimus, esto, mitissime Iesu, in itinere solatium, in periculis tutamen, in doloribus refrigerium. Praesta, ut iidem, tuis Angelis comitantibus, ad curationis sedem tranquillo cursu perveniant, ibique pristinam sanitatem recuperent, eaque, te miserante, per intercessionem Sanctissimae tuae Matris Mariae, percepta, abeuntes in domos suas, honorificent et magnificent te Deum verum: Qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas in saecula saeculorum. — ℟. Amen.

Lucen.

Sanctissimus Dominus noster Pius Papa Decimus, supplicia vota E.mi et R.mi Domini Cardinalis Benedicti Lorenzelli, Archiepiscopi Lucen., ab infrascripto Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto relata peramanter excipiens, suprascriptam formulam benedictionis vehiculi aegrotis in locum curationis traducendis, ab eodem Sacro Consilio revisam, benigne approbare dignatus est; idemque potestatem fecit ipsi E.mo et R.mo Antistiti permittendi Sacerdotibus, infra fines ipsiusmet Archidioeceseos, usum eiusmodi formulae pro enuntiata benedictione. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 8 Iulii 1908.

S. Card. Cretoni, *Præf.*
D. Panici, Archiep. Laodicen. *Secretarius.*

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. — V. questo Vol., p. 453-459)

Art. VIII.

Si determina meglio qual grado di virtù sia indispensabile ad ogni sacerdote.

Un concetto chiaro e preciso di quel grado di santità che a nessun sacerdote deve mancare, può dirsi il caposaldo del nostro lavoro. Attesochè tutto ciò che deve fare un sacerdote si può considerare o come causa o come effetto della sua santità. Epperò, se si sbaglia nel determinare la misura di questa, si sbaglierà del pari nel fissare la misura dei mezzi che debbono produrla, e dei frutti che debbono aspettarsene; e si sbaglierà altresì nello stabilire il grado di virtù occorrente in chiunque aspira al sacerdozio.

Nell' articolo precedente abbiamo veduto come un grado altissimo di virtù non è assolutamente necessario ad ogni sacerdote e come un grado basso e comune non gli è *sufficiente:* bensì gli è necessario e in genere *sufficiente* un grado medio. Col che abbiamo reso assai meno indeterminato ed elastico il principio generico: *Il sacerdote dev' essere santo.*

Tuttavia il concetto di quel grado medio ha pur esso della generalità e quindi dell' elasticità. Dappoichè questi tre gradi di santità: sommo, medio, basso, come ben osserva Mons. Guerra, corrispondono alle tre classi di anime: perfette, proficienti e incipienti; ciascuna delle quali classi comprende numerosissime gradazioni.

Qual differenza, invero, tra un' anima che da poco è uscita dalle incipienti ed una che dopo lunghi e generosi sforzi è prossima ad entrare tra le perfette? — Eppure codeste due anime e tutte le altre che appartengono alle molteplici gradazioni intermedie vanno sotto il nome di proficienti, ossia dotate di una virtù media tra la comune e la perfetta, tra l' ordinaria e l' eroica.

Onde dopo la domanda: quale dev' essere la santità del sacerdote? e dopo la risposta che demmo, richiedersi e bastare, generalmente parlando, una santità di grado medio; è ben ragionevole il chiedere ancora: ma dacchè codesto grado medio comprende gradazioni mol-

tissime, in quale di queste deve riporsi la santità indispensabile ad ogni sacerdote? deve essa avvicinarsi all' eroica? o basta che sia poco superiore alla comune? ovvero dev' essere quasi ad eguale distanza dall' una e dall' altra? Ma, anche stabilito ciò teoricamente, venendo poi alla pratica, chi ci darà il compasso o il metro per misurare codeste distanze?

Nelle estimazioni morali si hanno forse strumenti per pesare e misurare come nelle estimazioni fisiche? Dunque per fissare con precisione e sicurezza tale importantissimo e decisivo caposaldo, e così chiudere la via ad ogni arbitraria interpretazione del principio: *Il prete ha da essere santo*; noi avremmo bisogno di trovare nel sacerdote un segno concreto ed evidente da cui argomentare, senza tema di sbaglio, che la santità di lui è veramente nel proprio suo grado.

Lo abbiamo noi un tal segno? Sì, applicando anche al nostro caso la sapientissima norma insegnataci dall' Eterna Verità: Dai frutti si conosce l' albero. Secondo la quale norma, noi troviamo tal segno in due doti proprie dell' ecclesiastico: zelo vero della gloria di Dio e della salute delle anime, ed amorosa custodia della perfetta continenza.

Dico zelo vero per distinguerlo da alcune larve di zelo, e specialmente:

a) Dallo zelo di coloro ai quali ben dice il Frassinetti: " Per non gettare via il tempo, asteniamoci dalle querele e lamentazioni sul male che si fa e sul bene che non si fa. Molti si perdono in siffatte querele e lamentazioni, quivi esercitano istancabilmente uno zelo infingardo, da cui non procedono mai opere utili, ma soltanto esclamazioni, previsioni... parole, insomma parole, sempre parole inutili. Risparmiamo il fiato gettato così vanamente, operiamo invece con efficacia predicando la divina parola, amministrando i SS. Sacramenti, promovendo tutte le buone istituzioni, per quanto lo comportano le nostre forze e i nostri mezzi „. (*Brevi parole ai sacerdoti fratelli*).

b) Dallo zelo di coloro che si spendono tutti nel decorare chiese, nello edificare nuove cappelle, nel promuovere feste, insomma nel procurare lo splendore del culto esterno: cosa santissima, necessaria (nei limiti del ragionevole), ma sempre cosa infinitamente meno rilevante del procurare lo splendore dei templi vivi di Dio, quali sono le anime da Lui create e redente.

c) Dallo zelo di quelli che si limitano a confessare, e talvolta con la più grande assiduità, beatine e qualche uomo di timorata coscienza, ma che poi ricusano ascoltare le confessioni dei poveri peccatori, dei rozzi, degl' infermi, dei giovanetti abbandonati, dicendo che non hanno tempo e capo da spendere con costoro.

d) Dallo zelo altresì di quei sacerdoti che lavorano bensì molto, ma che nei sacri ministeri *quaerunt quae sua sunt, non quae Iesu Christi;* l'operosità dei quali riesce perciò punto o pochissimo vantaggiosa alle anime, ovechè il loro spirito d'interesse, la loro indivozione ecc., tornano ai fedeli di non lieve danno.

e) Soprattutto dallo zelo degli americanisti e dei modernisti, tracotanti maestri del Maestro Universale! Il Cuore di Gesù gl'illumini, e faccia loro intendere che la vera carità, madre del zelo vero, non può trovarsi dove non è spirito di umiltà e di obbedienza. Amore di Dio e disprezzo di sè vanno sempre uniti e sempre alla pari.

Parlo dunque di quel zelo che nasce dall'ardente amore a Dio ed alle anime, e spinge il sacerdote a consacrare tutte le forze e tutto il tempo nel procurare almeno nel popolo fedele, che Iddio sia conosciuto ed amato, e le anime siano salve in eterno; di quel zelo che non fa un passo, non muove un dito contro il volere dei superiori, e massimamente contro le norme assegnate dal Vicario di G. C. Zelo che ha tutte le doti della carità, donde procede: paziente, benigno, disinteressato, infaticabile ecc. Zelo che, come la carità che lo produce, è segno infallibile ed infallibile misura della vera santità.

Dico poi amorosa custodia della perfetta continenza per indicare quella custodia generosa e delicata che procede da stima altissima della virtù angelica, da ardente amore a Dio e da un santo odio di se stesso, e non quella custodia forzata e quindi imperfetta, e per lo più insufficiente di quei sacerdoti che vorrebbero esser casti solo per paura dell'inferno che verrebbero a meritare con la violazione del precetto e del voto: custodia di una virtù non amata, e forse non eletta spontaneamente, ma di cui si fece voto unicamente perchè non si ebbe il coraggio di recedere dalla via del Santuario, benchè si conoscesse non esservi chiamati.

Intese così tali due doti, io affermo e provo tre cose: Affermazione 1.ª

Il sacerdote che le possiede, possiede pure la santità (complesso di tutte le virtù) se non nel grado altissimo quale converrebbe alla sopraeminente sua dignità, certo nel grado, generalmente, bastevole al conseguimento del fine del suo stato.

Infatti il popolo edificato dalla perfetta sua castità che risplende nella modestia del suo sguardo, nel riserbo del suo tratto, nel suo amore al ritiro, lo dice un angelo e quale di un angelo ascolta e seconda le dolci ed ardenti parole che lo zelo gli mette continuamente sul labbro, sia dal pergamo sia nel confessionale, e sia nelle private ammonizioni.

Oh! come chiaro intendono i fedeli che egli predica, confessa, assiste i moribondi, catechizza i fanciulli ecc. non per necessità, non

per interesse, ma pel desiderio di salvare e perfezionare le anime loro! Oh come ne ammirano gl' incessanti sacrifizi di comodità, di quiete, di danaro! Come lo amano, come lo venerano, come gli obbediscono ed ogni dì più si affezionano alla religione ed alla pietà! Come esultano di aver tra loro un vero ministro dell' Altissimo! Non v' ha pur uno che non ne dica bene. Fino i detrattori della religione e de' preti quando si viene a parlare del sacerdote zelante e casto dicono: Quegli è una eccezione; se fossero tutti come lui, sì che ci crederemmo.

L' esperienza ha sempre dimostrato, che basta sovente un solo di tali sacerdoti per riformare una popolazione, come già scrisse S. Girolamo: *Sufficit unus homo zelo succensus totum corrigere populum.*

Credo perciò inutile recare altri argomenti a provare che un grado di virtù che giunge allo zelo vero ed alla castità perfetta, tuttochè non giunga all' eroismo, rende abbastanza idoneo il sacro ministro al conseguimento del fine del suo stato.

Affermazione 2.ª *Il sacerdote che non possiede quelle due doti, non solo non possiede la santità nel grado che sarebbe conveniente alla sua altissima dignità, ma neppure nel grado necessario per conseguire il fine del sacerdozio.*

Questa verità è non meno chiara della precedente, essendo pur essa verità di fatto. Nondimeno per la sua sovrana importanza fa mestieri ricordarne pure le ragioni intrinseche.

Il sacerdote senza zelo, o non fa nulla come ne vediamo tanti e tanti, preti di messa, di ufficio e funzioni corali *retribuite*; o fa appena *qualche cosa* per le anime, il che può bastare ai laici (occupati in tanti altri doveri) in adempimento del precetto generale della carità fraterna. *Mandavit illis unicuique de proximo suo* (Eccl. XVII, 12). *Alter alteris onera portate et sic adimplebitis legem Christi* (Ioann. VI, 2) ma non può bastare per chi ha ricevuta unica missione di salvare anime— *Sicut misit me Pater et ego mitto vos*, e proibizione di attendere a qualsiasi altra cosa: *meno militans Deo, implicat se negotiis saecularibus*; o lavora bensì molto, ma *turpis lucri gratia*; cioè o costrettovi dal beneficio o dall'officio, che non vuol perdere, e i cui doveri compie senza veruna diligenza e nel minor tempo possibile; o perchè dal suo lavoro attende guadagno temporale, plauso, promozione, benevolenza ecc. Ed allora quale unzione potranno avere le sue parole? quale efficacia i suoi ministeri? Potrà essere ciò che necessariamente esser deve con la parola e con l' esempio, luce del mondo e sale della terra?

I fedeli, dal modo com' egli esercita quei ministeri e dal complesso delle altre circostanze, rilevano che ad esercitarli non lo muove

il sincero desiderio del loro bene, ma l' interesse proprio. E però qual fiducia potranno avere in lui? qual rispetto alla sua persona? quale docilità alle sue parole?

Nostro Signore portò sulla terra il fuoco dell' amore di Dio fino al sacrifizio, il fuoco dell' odio contro noi stessi, della violenza contro tutte le nostre malvage passioni ecc. E dopo averlo sparso questo fuoco Egli stesso, lasciò a noi la missione di continuare a spargerlo. Ma potrà accenderne gli altri chi non n' è acceso egli pel primo? *Qui non ardet non incendit*, dice S. Gregorio. E il Ven. D. Cafasso: " Cotesto fuoco, cotesto impegno, cotesto zelo è talmente necessario in noi ecclesiastici che esso forma la ragione totale, epperciò la midolla, la sostanza del nostro stato „ (*Istruz. IX*).

Che cosa è infatti sul pergamo un sacerdote senza zelo, fuorchè *aes sonans et cymbalum tinniens?*

Egli predica sè stesso, non G. C. Epperò lo Spirito S. non concorre ad avvalorare, con la sua voce interna, l' esterna voce di lui. Ed allora qual frutto da tal predicazione? Nessuno. " *Nisi intus sit* (dice lo stesso S. Gregorio) *qui docet Spiritus Sanctus, doctoris lingua in vacuum laborat.* „

Che cosa è massimamente nel confessionale? Oh! con quanta verità dicea S. Alfonso: " Un sacerdote senza zelo è assai meglio che non confessi. „ Egli infatti posterga i quattro principalissimi doveri del confessore 1.° aiutare con carità e destrezza alla sincerità i moltissimi penitenti verecondi — 2.° disporre i non meno numerosi che vengono indisposti a confessarsi per consuetudine, particolarmente alla Pasqua e alle pricipali feste — 3.° assegnare i mezzi efficaci per l'emenda, in ispecie il pensare ai novissimi e alla passione di N. S. G. C., insegnandone il modo pratico e facile altresì per gli analfabeti — 4.° avviare alla perfezione le anime che vi si mostrano disposte.

Ecco perchè si vede nel fatto che il predicare, il confessare ecc. del sacerdote privo di zêlo lascia il tempo che trova, se non lo peggiora eziandio!

E di certo lo peggiora quando in lui al difetto di zelo si accoppia il difetto di gelosa custodia della castità. Non parlo già di scandali gravi e notorii; ma quel fissare lo sguardo libero e prolungato su persone dell' altro sesso; quel volenteroso, faceto e frequente conversare con esse; quelle visite non necessarie nè circondate dalle cautele che i buoni sacerdoti non tralasciano mai nelle visite necessarie; quella prontezza di recarsi ad ascoltare le donne, specie le giovani, e quella difficoltà di ascoltare gli uomini; sono cose che non piacciano ai fedeli, son cose che fanno gravemente dubitare (*heu quam rationabiliter!*) della castità di tal sacerdote, in ispecie se rafforzate, come quasi

sempre avviene, da un tenore di vita poco devoto, poco sobrio, poco raccolto, insomma poco sacerdotale.

L' uomo ben si sente partecipe della natura angelica quanto all' anima, e dell' animalesca quanto al corpo, e ben vede che nel cercare i piaceri sensuali si assomiglia e quasi si eguaglia alle bestie assai più che nel secondare qualsiasi altro istinto corporale (1) : donde il vergognarsene e nasconderli fra le tenebre. Egli dunque vuole che colui che è costituito da Dio per fargli intendere la sua dignità poco inferiore a quella degli angeli, viva esso pel primo da angelo ; vuole vederlo superiore alle voluttà proprie delle bestie, vuole vederlo innamorato di quelle soprassensibili, delle quali deve innamorare gli altri. Guidato dal buon senso cristiano il fedele vuol sapere mondo quel cuore che alberga ogni giorno l' Uomo - Dio, pure quelle mani che toccano le carni dell' Agnello senza macchia, casta quella bocca che rosseggia ogni mattina del divin sangue, purissimo colui che deve sentire i segreti più intimi e delicati della moglie e delle figliuole e dar loro lumi e consigli salutari.

Può dirsi che anche il popolo minuto intuisca chiaro ciò che S. Tommaso afferma scientificamente, cioè la ripugnanza tra lo sfogo della concupiscenza carnale e la vita del sacerdote che dev' essere tutta di cose spirituali. " Clerici in spiritualibus exerceri debent; concupiscentia autem, per quam totus homo caro efficitur, maxime spiritualitati repugnat „ (*in 4 Sent.*, dist. 27, 3).

E basta il solo sospetto sulla purità del sacerdote a far che si perda ogni fiducia in lui. " Si sacerdos de impudicitia suspectus esset, tunc aliae ejus virtutes, etsi eximiae forent, nihil considerarentur ; et quamvis ille (ut ita dicam) miracula faceret, nullum influxum haberet, atque exauctoratus remaneret„ (Berardi *Casus resoluti anno* 1891).

Anzi nessuna cosa fa tanto dubitare perfino della verità della religione quanto il vederne i ministri infangati nel pantano delle lordure sensuali (2). Scrisse perciò egregiamente il Frassinetti : " L'ecclesiastico dev' essere così cauto, riguardato e continente in tutti i suoi portamenti, sguardi e pensieri da potersi ripetere di lui ciò che si canta di S. Luigi : *Ut carnis expers spiritus, vel angelus cum corpore.* „

---

(1) " In actibus venereis, scrisse l'Angelico, maxime consistit quaedam turpitudo honorificentiae contraria (2 — 2. q. 154. a. 9): Peccata venerea sunt praecipue exprobabilia quia per ea homo deducitur ad esse bestiale „ (ib.) — Vedi S. Aug. *De Civ. Dei.* C. 18).

(2) Tra i più bei capi del bellissimo libro del P. Franco *Il Clero ed il Cuore SS. di Gesù* è l' VIII in cui tratta magistralmente, come suole, della castità del sacerdote.

(*Manuale del parroco novello* P. II — Cap. V). Giacchè, come scrisse S. Tommaso da Villanova: Risplenda il sacerdote di qualsiasi più bella virtù, se non è casto, egli è un bel nulla. " Sit (sacerdos) fervidus, sit humilis, sit devotus, sit quidquid vis, si non est castus, nihil est „ (1).

Il perchè a buon diritto conchiude un grand' Uomo di Dio e grande educatore di chierici Mons. Taroni: " Non merita il nome di prete se non chi è puro come un angelo „ Vita scitta dal Can. Lanzoni — (Faenza, tip. Novelli).

Se pertanto la condotta di un sacerdote invece di farlo conoscere un Angelo di purità e di unione con Dio, lo fa sospettare una bestia e quindi lontanissimo da Dio (*per peccatum luxuriae homo maxime recedit a Deo* — S. Tommaso *Expos. in Iob.*), anzi un demonio (*qui castitatem servavit angelus est qui perdidit diabolus — S. Ambros.*); se a tal sacerdote manca senza dubbio lo zelo (come potrebbe avere zelo vero per gli altri, chi non ne ha abbastanza per se?); diremo noi un tal sacerdote idoneo ad ottenere ed ottenere adequatamente la gloria di Dio e la salute del prossimo?

E si servirà di lui il Signore a strumento delle sue misericordie? Sapientemente il nostro S. Padre ci ha ricordato testè, che non sono le nostre fatiche, la nostra scienza, la nostra abilità, ma sopratutto è la grazia superna quella che salva le anime; e che solo la santità del nostro vivere può renderci strumenti idonei nelle mani del Signore. " Considerandum nihil esse homines nisi instrumenta quibus ad animarum salutem utitur Deus, oportere idcirco ut apta sint quae a Deo tractentur. Qua sane ratione? Num ulla putamus vel insita vel parta studio praestantia moveri Deum ut opem adhibeat nostram ad suae gloriae amplitudinem? Nequaquam. Unum nimirum est quod hominem... efficiat non indignum eius misericordiae administrum: Vitae morumque sanctimonia. Haec... sacerdoti si desit desunt ei omnia „ (*Exhortatio ad Clerum Catholicum*).

Sì gli manca tutto: gli manca da parte sua l'unzione, la pazienza, la dolcezza, il disinteresse, la forza dell' esempio; gli manca da parte del popolo la stima e la fiducia; gli manca da parte di Dio il concorso della grazia.

Possiamo quindi concludere che un ecclesiastico privo di zelo ve-

---

(1) Il che per altro è detto dal santo a modo di concessione oratoria; poichè nel fatto nessuna virtù vera può trovarsi in un' anima non casta: " Amissa pudicitia omnis virtus ruit „ (S. Girolamo). " Haec est illa virtus (castitas) sine qua quis est factus omnium reus „ e perciò " Tunc veri ministri Dei erimus si sobrie et iuste et caste vixerimus „ (S. Agostino).

ro e di perfetta continenza, non solo non possiede la santità nel grado che sarebbe conveniente alla ineffabile altezza del sacerdozio: ma non la possiede neppure nel grado che è assolutamente necessario a qualsiasi sacerdote pel conseguimento del suo fine: non solo non è atto a procurare la divina gloria e la salute delle anime, ma è attissimo a produrre l'effetto opposto, cioè il discredito della religione e del sacerdozio, e per conseguente l'indebolimento della fede, l'allontanamento dalle pratiche religiose, l'accrescimento della corruzione, l'isterilimento dei germi della vocazione ecclesiastica nel cuore dei giovanetti, la diminuzione di efficacia nei ministeri dei buoni sacerdoti... in una parola il disonore di Dio e la rovina delle anime: non solo perciò non può dirsi sacerdote veramente buono ed utile alla Chiesa ed alle anime, ma deve dirsi loro grandemente dannoso. Poichè, ancor concesso che faccia qualche piccolo bene, certo fa pure grandissimo male: e può dirsi veramente utile chi dà cinque e toglie cento?

Affermazione 3.ª *La santità che giunge allo zelo vero ed all'amorosa custodia della perfetta continenza è veramente una santità superiore di molto ad una bontà comune ed ordinaria: ma nondimeno può ben trovarsi in tutto il numero di sacerdoti occorrenti alla Chiesa.*

(Continua) G. M. C.

QUESITI

con brevissime risposte

78. *Se il Vescovo, amministratore di altra diocesi, possa nella propria diocesi tenere i concorsi per le parrocchie della diocesi amministrata.*

D. Il Vescovo di B. è amministratore apostolico temporaneo della diocesi di C. Dovendo egli tenere concorsi per le parrocchie tanto della diocesi di B. quanto di quelle di C, vuol tenerli tutti nella diocesi di B., cogli esaminatori di questa diocesi. Può?

R. Questo caso, per quanto sappiamo, non è contemplato dai DD.: vuolsi perciò risolvere coi principii generali. L'Ordinario di un luogo può esercitare la giurisdizione volontaria anche in altro luogo LL. 1. 2 *de Off. Procons.* CC. 7. 8 *De Off. Leg.*; D'Annibale *Summula* T. M. L. 1. n. 75. Che perciò il Vescovo di una diocesi che ne amministra temporaneamente una altra possa tenere il concorso per le parrocchie vacanti di questa nella prima è fuori dubbio. — Ma può tenerlo cogli esaminatori di quest'ultima? — Non crediamo: imperocchè il Tridentino vuole che i concorsi delle parrocchie si tengano innanzi agli esaminatori sinodali, la cui elezione va sta-

bilita dal Concilio medesimo, ed è propria di ciascuna diocesi. S. Pio V poi nella costit. *In conferendis* del dì 15 apr. 1567 dichiarò nulle ed irrite le collazioni di parrocchie fatte *contra o praeter* la forma stabilita dal Tridentino. Quando però non si adoperano per qualche diocesi gli esaminatori eletti secondo la forma tridentina, i concorsi non sono validi.

Ma che dire di un Vescovo il quale è titolare di due diocesi distinte? Può in ciascuna di esse tenere cogli esaminatori di una i concorsi delle parrocchie dell'altra? Se nel sinodo convocato per amendue le diocesi furono eletti esaminatori da servire per entrambe, può: altrimenti non può. Lo stesso deve dirsi degli esaminatori pro-sinodali eletti per facoltà apostolica: se la facoltà sui medesimi esaminatori fu chiesta ed ottenuta per amendue le diocesi, può: altrimenti non può.

79. *Circa la distanza dei cadaveri dall'altare.*

D. Perchè sull'altare dei camposanti possa celebrarsi il S. Sacrifizio, i cadaveri debbono trovarsi nella voluta distanza sotto l'altare in senso orizzontale ovvero in senso verticale? E se si trovano sopra l'altare, ovvero a fianco di esso?

R. Il decreto della S. C. de' Riti del 12 genn. 1897. *in Romana*, n. 3944 ad 2. dice: "Quaenam distantia intercedere debet inter altare et cadavera quae in coemeteriis vel ecclesiis sepulta sunt? — Resp.: "Cadavera ab altari tribus cubitis distare debere: et tres cubitos esse fere unum metrum longitudinis, atque hanc distantiam sepulcrorum ab altari sufficere.„ La legge adunque non distingue: basta la distanza di un solo metro fra l'altare ed i cadaveri, dovunque questi si ritrovino. Perciò o sopra o sotto o di fianco, o in senso orizzontale o verticale, purchè un metro i cadaveri siano distanti dall'altare, può bene su di questo celebrarsi il S. Sacrifizio.

80. *Se il can. penitenziere possa confessare propri diocesani in altre diocesi.*

D. Cirio, canonico penitenziere della diocesi di A., trovandosi nella diocesi di B., gli si accosta un uomo della propria diocesi di A. domandando di confessarsi. Il can. penitenziere senz'altro ne ascolta la confessione e lo assolve. Poteva confessarlo nella diocesi non sua?

R. Il can. penitenziere, come parroco della intera diocesi, ha facoltà ordinaria di ascoltare le confessioni di tutti i diocesani. Ecco infatti come insegna Benedetto XIV (*De Syn. Dioec.* L. III. c. 4. n. 9): "Canonicus Poenitentiarius est quasi parochus totius dioecesis, et ius habet excipiendi sacramentales confessiones, non ex speciali commissione Episcopi, sed a lege, a Concilio scilicet Tridentino, ita ut propterea in iis quae spectant ad forum internum, censendus sit ordinarius„. Così pure il Pagnano *in Cap. Grave*, n. 10 seq., *de Praebendis*: D'Annibale *Summ. T. M.* L. III. n. 318, etc.

Se dunque il can. penitenziere ha dal Tridentino la facoltà ordinaria di ascoltare le confessioni di tutti i fedeli che appartengono alla propria diocesi, questi fedeli, checchè altri dica, può confessarli in qualsivoglia luogo, anche fuori della diocesi propria. Si ascolti lo Scavini (*Th. Mor.* L. III, n. 478. ed. XV): "Poenitentiarius Cathedralis, quum ordinariam habeat iurisdictionem in tota dioecesi, in qua poenitentiaria in officium stabile ere-

cta est, potest omnes eius dioecesis incolas absolvere. Utrum vero possit illos absolvere extra dioecesim, negat Ferraris ad vocem *Canonicus*, a. 9. n. 69; sed alii affirmant, cum poenitentiarius habeat a iure et a Tridentino iurisdictionem, et sit veluti parochus totius dioecesis „. Affermano parimenti Lehmkul (*Theol. Mor.* Vol. II. n. 375, 3; Berardi (*Prax. Confess.* Vol. IV, n. 145, VI, Ed. IV) ed altri.

Nel caso adunque il can. penit. Cirio poteva bene ascoltare la confessione, in altra diocesi, del proprio diocesano (1).

81. *Se le parrocchie vacate pel conseguimento di altro beneficio incompatibile debbano conferirsi fra un mese.*

D. Erennio, parroco di B., fu promosso canonico della Cattedrale. Trascorsi mesi tre dalla vacanza della detta parrocchia, il Vescovo dubita se la provvista di essa spetti più a lui, per la costit. *Humano vix iudicio* di Gregorio XIII, che fa precetto al Vescovo di conferire fra un mese il beneficio rinunziato.

R. È vero che la cit. costituzione vuole fra un mese la collazione di un beneficio resignato. Ma ciò non può strettamente dirsi di chi dimette l'antico beneficio per essere trasferito ad un altro. Tutto al più può dirsi implicita la rinunzia dell'antico beneficio; ma sarà non resignazione esplicita com'è contemplata nella costit. *Humano vix iudicio*. Del resto, un responso della S. C. del Concilio può togliere ogni dubbio. Il Vescovo di Nola chiese alla S. C. se potea promuovere alcuni canonici numerarii a canonici mitrati, senza osservare il disposto della cit. costituzione di Gregorio XIII, ed il dì 16 luglio 1895 la detta S. C. rispose: " Iuxta exposita, affirmative „ (v. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, cons. 76, p. 376).

82. *Circa la elemosina delle messe beneficiali che si commettono ad altri.*

D. Per l'ultimo decreto sulle messe i canonici non possono far celebrare le messe dei beneficii con elemosina minore della tassa diocesana. Intanto il Vescovo di S. accetta da altre diocesi elemosine di messe minori della tassa del luogo, e le commette ai parroci ed ai sacerdoti binanti a vantaggio del Seminario. Possono anche i canonici di S. commettere al Vescovo pel detto fine le loro messe collo stesso stipendio minore?

R. Non possono. Il Decr. *Ut debita* del dì 11 magg. 1904 all'art. 15 prescrive: " Quod spectat missas beneficiis adnexas, quoties aliis sacerdotibus celebrandae traduntur, Eminentissimi Patres declarant ac statuunt eleemosynam non aliam esse debere quam synodalem loci, in quo beneficia erecta sunt. „ Quando adunque trattasi di messe beneficiali, queste, se commettonsi ad altri, devono commettersi colla elemosina corrispondente alla diocesana del luogo del beneficio. Non vale che il Vescovo accetti altronde messe con minore stipendio: queste messe non sono beneficiali della propria diocesi.

---

(1) Vuolsi così correggere ciò che si disse in senso contrario a pag. 367, n. 60 di questo Vol.

83. *Diritto del patrono e del parroco sopra un pubblico oratorio.*

D. In B. Tizio ha edificata una chiesuola e l' ha dotata con discreta rendita; vuole però tenerne la proprietà e disporre di tutto quello che concerne il culto. Il parroco si oppone, negando a Tizio ogni diritto di proprietà ed attribuendo a sè il diritto di provvedere al culto. Si chiede: 1. Chi costruisce e dota un oratorio qual diritto ha su di esso? — 2. Qual diritto vi ha il parroco? — 3. Che dire della controversia fra Tizio ed il parroco di B?

R. Al 1. Chi costruisce o dota una chiesa od un oratorio pubblico può avervi il diritto di patronato, estensibile anche ai suoi successori od a chi egli lo trasferisce. Questo diritto però deve essergli riconosciuto dall' Autorità ecclesiastica, ossia dal Vescovo; e perciò è necessario che prima di cominciare la costruzione ne abbia la venia dal Vescovo. Il diritto di patronato poi non consiste nell' aver pieno dominio dell' oratorio, il quale, benedetto o consacrato, diventa cosa sacra ed offerta a Dio, e su cui nessun uomo può vantar dominio: consiste solo nella nomina del rettore, da approvarsi dal Vescovo, e che non si facciano novità sulla fabbrica senza il consenso del patrono. Il rettore ha l' amministrazione dell' oratorio e delle cose che concernono il culto, sotto la dipendenza del Vescovo.

Al 2. Il parroco ha la piena amministrazione della sola chiesa parrocchiale, non già delle altre chiese o degli altri pubblici oratorii che si trovano nel territorio della parrocchia. In questi ha diritto che i rettori non vi compiano quelle funzioni che sono di stretto diritto parrocchiale (battesimi, matrimonii, esequie ecc.), e che sono determinate dal celebre decreto della S. C. dei Riti del dì 10 dic. 1703 (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 460). Non può perciò impedire che vi si facciano altre funzioni.

Al 3. Nel caso quindi errano amendue, Tizio ed il parroco. Tizio perchè vuole attribuirsi il dominio dell' oratorio ed il regolamento del culto. Il parroco perchè pretende per sè ciò che spetta al rettore o cappellano dell' oratorio.

84 *Se una parrocchia, smembrata dalla matrice, riveste la natura stessa della matrice quanto al clero.*

D. La parrocchia di C. fu smembrata dalla parrocchia di D. che è chiesa ricettizia con molti legati di messe. Si chiede: 1. La parrocchia di C. può considerarsi anch' essa chiesa ricettizia? — 2. Ha diritto ai legati della chiesa di D.?

R. Al 1. La parrocchia smembrata assume quella natura che il Vescovo le assegna nell' atto di smembramento. Essendo chiesa in tutto separata dalla matrice, nulla porta seco dalla detta matrice riguardo al clero. I sacerdoti perciò ascritti alla parrocchia smembrata, se non hanno speciale statuto dal Vescovo, non possono di per sè considerarsi come clero ricettizio coi diritti e coi doveri di cotal clero.

Al 2. Da ciò segue che i legati di messe fondati nella matrice non passano di per sè alla filiale. La filiale avrebbe diritto ai soli legati che riguardano il popolo smembrato dalla matrice; non a quelli che concernono il clero.

85. *Di un parroco, maestro di scuola, circa il coro.*

D. Nella chiesa collegiata di M. il canonico-parroco è maestro di scuola, e nel tempo destinato all' insegnamento non può ascoltare le confessioni dei filiani: da ciò deriva che alle confessioni può attendere solo quando è tempo di officiatura. Si chiede: Può partecipare alle distribuzioni il parroco canonico di M., assente dal coro per le confessioni?

R. Il parroco-canonico, quando per l' esercizio della cura è assente dal coro, partecipa alle distribuzioni, come si è detto altrove. La scuola, per sè, non si considera come esercizio della cura, onde se il parroco è assente dalla officiatura per l' insegnamento della scuola, durante tale insegnamento, non pertecipa alle distribuzioni; anzi ha bisogno, come ogni altro beneficiato, di apposita licenza dalla S. Sede per assentarsi così abitualmente dal coro. Ma può rimandare al tempo della officiatura le confessioni che potrebbe ascoltare nel tempo dell' insegnamento? La concessione ai parrochi beneficiati di partecipare alle distribuzioni nell' esercizio della cura è rimessa alla loro coscienza; e ciò vuol dire che quando il detto esercizio può compiersi in ore diverse dalla officiatura, da questa non sono scusati; e però perdono, se assenti (anche per le confessioni) le distribuzioni quotidiane. Se poi sono ragionevolmente impediti di adempiere in altre ore il prefato esercizio, possono ben compierlo nel tempo della officiatura senza perdere le distribuzioni. L' insegnamento della scuola, se intrapreso colle debite licenze dell' Autorità ecclesiastica, è legittimo impedimento.

86. *Delegazione equivoca ad un matrimonio.*

D. Tizio e Berta domandano al proprio parroco che li faccia sposare innanzi al sac. Antonio: il parroco consente. Questi avvisa di ciò il sagrestano, promettendo che gliene avrebbe mandata in iscritto la delegazione. La sera il parroco, impedito, non pensò a scrivere la delegazione predetta; e ciò non ostante il dì seguente il matrimonio fu celebrato innanzi al sac. Antonio. — Si chiede: 1. È valido questo matrimonio? — Nel caso negativo come rivalidarlo?

R. Al 1. Il decreto *Ne temere*, ammettendo che il matrimonio possa celebrarsi innanzi a qualsivoglia sacerdote delegato dal parroco, non richiede come condizione assoluta la delegazione scritta, bastando l' orale. Ma la delegazione o scritta o verbale dev' esser data in atto. — Nel caso proposto fu data veramente? Il parroco annuì alla richiesta degli sposi, e ne diede avviso al sacrestano; però soggiunse che la sera avrebbe mandata la delegazione scritta: da ciò può arguirsi che sì agli sposi come al sagrestano il parroco manifestò la intenzione ovvero il proposito di dar la delegazione, riserbandosi a darla in atto quando avrebbe mandato lo scritto. Non avendo mandato lo scritto, la delegazione era solo nella intenzione o nel proposito, non già nell' atto. Se è così, il matrimonio fu nullamente celebrato.— Se poi il parroco intese dar vera delegazione quando annuì alla domanda degli sposi, riserbandosi di mandare lo scritto solo come conferma ed attestato della delegazione già data, il matrimonio può considerarsi valido.

Al 2. Se il matrimonio fu nullo, è necessario convalidarlo; e ciò deve

farsi colla rinnovazione del consenso degli sposi innanzi al parroco, ovvero al sacerdote da lui *veramente* delegato, e innanzi a due testimoni. Non è necessario che ciò si faccia in chiesa colle solennità richieste alla celebrazione del matrimonio.

CRONACA GOVERNATIVA

Circa le spese di culto di parrocchia unita a collegiata soppressa — Gli atti di sacra visita hanno indubbiamente autorità, efficacia giuridica e forza probante.

La identificazione del ministero curato e parrocchiale nelle Collegiate è stata sempre pienamente ammessa dal diritto canonico.

Nella unione per incorporazione, piena o incompleta che fosse, della Parrocchia in una Collegiata, la personalità giuridica dell' ente incorporato restava interamente assorbita da quella dell' ente incorporato, e, col passaggio del patrimonio del primo nel secondo, questo restava obbligato a provvedere a tutti i bisogni e al funzionamento dell' altro.

Soppressa la Collegiata, cui era incorporata la Parrocchia, ma conservata questa e ritornata nell' autonoma sua esistenza giuridica, l' onere di provvedere con una parte adeguata dei beni alla Parrocchia, si è trasferito coi beni stessi alla Cassa ecclesiastica, al Demanio e al Fondo pel culto.

Per l' esatta applicazione del concetto e ragion di essere della quota curata, di cui all' articolo 1° della legge 15 agosto 1867, a tenore di quanto costantemente risulta dai precedenti parlamentari dalla numerosa giurisprudenza e dalla pratica amministrativa, devesi integralmente mantenere il funzionamento della Parrocchia coll' edempimento di quei pesi i quali prima gravavano la massa.

La legge 4 giugno 1899 non è applicabile alle Parrocchie incorporate in Chiese o Capitoli Collegiati, e non si può quindi provvedere per le spese di culto e di officiatura nella misura ivi stabilita del 15 per cento sull' ammontare della congrua.

Dalla Tabella della situazione economica di una soppressa Collegiata si desuma la prova della liquidazione delle spese di culto ed officiatura della Chiesa.

La determinazione della misura di tali spese va fatta in rispondenza alla entità, alle condizioni ed ai bisogni delle Parrocchie, al contingente della popolazione ed agli altri criterj commisurati alle crescenti esigenze e valore della vita moderna.

Alle spese di culto ed ufficiatura è applicabile la prescrizione quinquennale. (Tribunale di Avellino 19 luglio 1906 — Maiella c. Fondo p. c.) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p, 561).

Il Demanio ha l' onere della prova che le distribuzioni derivano dalle prebende — In forza del principio " *onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat* „, al Demanio il quale sostiene spettare ad esso non solo i beni costituenti le prebende dei Canonicati soppressi in un Capitolo Cattedrale, ma altresì la rendita eguale alla quota delle distribuzioni corali che eventualmente potevano percepire gl' investiti di tali canonicati, ed essere applicabile la tassa 30 per cento su tale rendita, spetta provare che tali distribuzioni derivano dalle prebende medesime e non provengono da una sostanza separata, individua, e propria dell' ente Capitolo.

Nè vale invocare al riguardo il disposto nell' articolo 16 della legge 7 luglio 1866, secondo il quale, sorgendo contestazione nell' applicazione delle leggi eversive a qualche corpo o ente morale, o sulla devoluzione o divisione dei beni, il possesso di questi sarà dato al Demanio fino a che non sia provveduto altrimenti dal Governo o dai Tribunali. (Cassaz. di Roma 22 ott. 1906 Demanio c. Capit. Catt. di S. Sepolcro) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 598).

Circa il patronato misto, cioè familiare ed ereditario, — Giusta il diritto canonico nel patronato *misto*, famigliare ed ereditario, occorre il concorso delle qualità di erede e di discendente nel successore del patronato.

È giudizio di fatto insindacabile in Cassazione quello del magistrato di merito, il quale, interpretando il testamento del fondatore, abbia riconosciuto in un patronato i caratteri del patronato misto.

Il fondatore di una cappellania o di un beneficio poteva, secondo i principii canonici, conferire il patronato ad una terza persona senza necessariamente chiamarla erede, e chiamare a succedere nel patronato *eredi* di essa o coloro che ne siano *eredi e discendenti*, dando origine nel primo caso al patronato *ereditario* e nel secondo al patronato *misto*.

Per succedere al patronato misto, insieme alla qualità di discendente, basta avere quella di erede soltanto *in habitu* o *in potentia*, e non *in actu*.

Non può però riconoscersi tale qualità di erede *in habitu* o *in potentia* in colui che abbia rinunziato alla eredità.

Non è applicabile all' istituto del patronato ecclesiastico il concetto dell' *haeres suus* del diritto romano, nè la distinzione tra la *repudiatio haereditatis* ed il *beneficium abstinendi*.

Nel patronato misto la successione deve operarsi, secondo l' ordine legittimo, negli eredi del sangue per diritto personale trasmissibile, e però essa non può essere alterata o modificata dall' arbitrio o dalla volontà di un patrono intermedio, col trasferire la qualifica di erede con disposizione testamentaria a chi non ne abbia diritto *iuris ordine servato*.

Non è applicabile al patronato stesso il diritto *ex tramite* di successione testamentaria entro la famiglia contentiva, ma solo quello derivante dalla successione per legge della famiglia effettiva.

Al patronato misto, non di gentilizio *lato sensu* e di ereditario, ma di gentilizio *stricto sensu* o famigliare e di ereditario, possono essere chiamati per successione i soli *agnati* : non possono quindi succedervi i discendenti dalle

femmine. come non più appartenenti all' agnazione (1). Cassaz. di Roma 23 giu. 1906 — Card. c. Blasi) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 528).

Competenze della Cassazione di Roma circa la soppressione delle corporazioni religiose — La competenza speciale della Cassazione di Roma, a norma dell' art. 3 del R. Decreto 12 dicembre 1875, sui ricorsi relativi a violazioni delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose, è determinata dalla necessaria concorrenza di due elementi; cioè della speciale materia in contesa e dell' intervenuto in giudizio all' Amministrazione dello Stato interessata.

E però è competente la Cassazione territoriale, e non la Cassazione di Roma, a conoscere di tali ricorsi, quando investono sentenze non pronunziate in contradittorio dell' Amministrazione dello Stato.

Nè vale a giustificare la competenza della Cassazione di Roma il motivo che le eccezioni e deduzioni del giudizio di merito siano proprie od esclusive dell' Amministrazione dello Stato, onde questa debba ritenersi *ritualmente* intervenuta. (Cassaz. di Roma 12 maggio 1906 — Minoretti ed altri c. Ferrara R. Commissario dell' ex manicomio di S. Servolo in Venezia e Deput. Prov. Venete) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 552).

A quali spese di culto abbia diritto il parroco — Agli effetti dell' articolo 3 della legge 30 giugno 1882 le spese di culto gravanti sul beneficio parrocchiale e sostenute dal Parroco debbono rimborsarsi dal Fondo per il culto non nella misura fissa del 15 per cento sull' ammontare della congrua, ma sibbene nel loro effettivo importo.

La legge 4 giugno 1899 non ha effetto retroattivo; e la misura fissa di cui sopra non può essere adottata come criterio di valutazione per gli anni precedenti all' applicazione di detta legge.

Per l' articolo 3 della legge 30 giugno 1892 la congrua dovuta al Parroco deve essere libera da qualsiasi pesó.

Sono obbligatorie pel Parroco, perchè imposte dai canoni della Chiesa Cattolica, oltre la messa, i sacramenti e la predicazione, altre funzioni religiose, specialmente nelle feste solenni del Natale e Pasqua.

Il Parroco ha diritto al rimborso delle spese pel titolo giuridico della gestione di negozio; ma anche può applicarsi la teorica dell' utile versione e ritenersi che il Fondo pel culto siasi arricchito di tutte le spese che esso per legge avrebbe dovuto fare e che invece fece il Parroco.

Come alle spese di culto, così anche all' assegno al Cappellano, che va compreso fra le suddette spese, ed è della stessa natura, non è applicabile la prescrizione quinquennale. (Cassaz. di Roma 15 ott. 1906 — Balassini D. Aug. Parr. di Romagna c. Fondo p. c.) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 602).

Attacchi contro i ministri del culto, punibili — La collettività dei cattolici intransigenti o no, costituisce una classe sociale ai sensi ed effetti dell' art. 247 del Codice penale: epperò un attacco violento che si faccia a mezzo

(1) Con queste massime la Corte Suprema di Roma ha confermato in tutto la sentenza della Corte di Appello di Roma 30 maggio 1905.

della stampa, contro i ministri del culto, costituisce un eccitamento all' odio fra le classi sociali e propriamente contro la classe dei cattolici, cioè di quelle persone che professano il culto da quei ministri rappresentato. (Cassaz. di Roma 21 lugl. 1905 — Aspettati e Dini) *(Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 606).

Il supplemento di congrua è diritto alimentare. Anche l' affitto della casa canonica va fra le spese di culto — A norma della legge 7 luglio 1866, art. 28, tanto il supplemento di congrua ai Parroci, quanto le spese di culto che non fossero a carico di privati o di altri enti, si pagavano a discrezione dal Fondo per il culto, nella misura dei fondi disponibili, ed era necessaria un' apposita domanda.

Per effetto della legge 30 giugno 1892 (art. 3) e 4 giugno 1899 (art. 1 e 2) il supplemento di congrua acquistò i caratteri di un vero e proprio diritto alimentare; a datare quindi dal 1 luglio 1892 detta congrua fu stabilita al netto delle spese di culto, e non fu più necessaria la domanda.

È da comprendersi tra le spese di culto, ed è quindi deducibile, la spesa per il rimborso dell' affitto della casa canonica.

Non è applicabile la prescrizione quinquennale al credito per arretrati di spese di culto. (Appello di Catanzaro 22 ott, 1906. — Fondo p. di culto c. Bova, parr. di Ardore) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c, p. 612).

Assegno di congrua e pesi da dedurre — Rispetto ai supplementi di congrua i Parroci hanno un vero e proprio diritto da garantire; e non un interesse, e resta sempre competente l' autorità giudiziaria a decidere le relative questioni.

Gli assegni per supplemento di congrua parrocchiale a carico del Fondo pel culto non sono soggetti alla prescrizione quinquennale.

Dal 1° luglio 1892 i Parroci hanno acquisito il diritto alla congrua di lire 800, per effetto della legge 30 giugno 1892, n. 317, e dal 30 giugno 1899 a quella di lire 900, per effetto dell' altra legge 4 giugno 1899, n. 191.

Per pesi patrimoniali ai sensi della legge 30 giugno 1892, art. 3, si debbono intendere non solo i censi, i canoni ed altre prestazioni passive, vale a dire l' *aes alienum*, nonchè le imposte, ma altresì le spese necessarie per le funzioni parrocchiali.

La legge 4 giugno 1899 ed il relativo Regolamento non possono avere effetto retroattivo, nè applicarsi quindi alla liquidazione di congrua dovuto in forza della legge del 1892.

Tuttavia nulla vieta che i criterj adottati dalla legge del 1899 e dal relativo Regolamento possano servire di guida per l' applicazione della legge precedente.

I certificati della Curia Vescovile meritano fede, provenendo da autorità legalmente riconosciuta dallo Stato, e quindi autorizzata a certificare quanto rientra nelle sue competenze.

L' onere del mantenimento di coadiutori ben può risultare da antica consuetudine debitamente dimostrata.

L' ammontare dell' assegno ai coadiutori dev' essere proporzionato ai redditi goduti dal Parroco.

Le spese pel servizio del culto e della Chiesa vanno liquidate, in base

alla legge 1892 e alla interpretazione che le si è sempre data, pel periodo dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899 specificatamente partita per partita; e non può ritenersi ed applicarsi la misura del 15 per cento stabilita dalla legge 4 giugno 1899.

I criterj da seguirsi per l'ammissione di dette spese sono due, e cioè che le medesime siano ridotte al puro necessario e che non s'identifichino coi fini dell'ente Parrocchia.

Non è deducibile nella liquidazione della congrua e relativo supplemento in base alle leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 la spesa del predicatore pel quaresimale e l'Avvento.

Nella liquidazione della congrua e supplemento di congrua in base alla legge 30 giugno 1892 l'ammontare delle spese pel servizio del culto e della Chiesa può essere dal Magistrato determinato e ridotto con criterio equitativo; e pel periedo dal 1° luglio 1899 in poi va limitato al 15 per cento, vale a dire a lire 135. (Tribunale di Bologna 27 luglio 1906 — Cinti Parr. di Budrio c. Fondo p. c.) (*Riv. di Dir. Eccl.* l. c. p. 617).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1909)

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano — Il giorno 5 u. s. il S. Padre ricevè in udienza un gruppo di giovani del Collegio S. Giuseppe di Torino, diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane, ed un altro gruppo di alunni del Collegio di Pallanza, diretto dai PP. Marianisti: il 9 ricevè in privata udienza S. E. il Sig.r Ulpiano A. de Valenzuela, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario della Rep. di Colombia: il 14 ricevè gli alunni dell'Almo Collegio Capranicense col Rettore e Vicerettore, i quali presentarono omaggi ed augurii per il Suo Giubileo: il 15 il Dott. Charas, medico capo e direttore della Società Viennese di primo soccorso, il Conte Maurizio Wetter e il Conte de Wilczek, reduci da Catania, dove impiantarono delle cucine economiche per i danneggiati dal terremoto: il 16 il Sig.r Conte Leiningen: il 20 la Commissione Pontificia di ritorno dai luoghi del disastro, e 14 dei feriti ricoverati a S. Marta con a capo il Sig r Giov. Filocamo Segretario Comunale di Pellaro, che lesse un devoto ed affettuoso indirizzo a nome dei suoi compagni: il 21 gli alunni dei Collegi Inglese e Beda ed i R.mi Canonici Camerlenghi dell'Arcibasilica Lateranense, i quali offrirono gli agnelli di rito, benedetti nella Basilica di S. Agnese *extra muros*: il 22 ricevè il Sig.r Conte Bernardo Blumenstihl, Colonnello del disciolto Esercito Pontificio, insieme coi figli e cogli Ufficiali: il 25 gli appartenenti alla Direzione Interdiocesana Laziale, di cui è Presidente il Comm. Pio Folchi, che presentò al S. Padre lo Statuto della Direzione, pro-

nunziando parole di circostanza: il 29 S. E. il Sig.r Conte De Wagner, Inviato Straordinario del Principato di Monaco, con la sua Signora, ed il Comm. D. Iaime de Ojeda y Brooke, Segretario della Legazione di Spagna a Santa Fè di Bogotà.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 12 u. s., nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione Generale dei Sacri Riti *coram SS.mo*, nella quale si è discusso sul *Tuto* per la solenne Beatificazione della Ven. Giovanna d' Arco, detta la Pulcella d' Orleans, e su due miracoli operati da Dio per intercessione del B. Clemente M.ª Hofbauer, Sacerdote professo della Congregazione del SS. Redentore, i quali miracoli vengono proposti per la sua canonizzazione.

Il 24 d., nell' Aula del Concistoro al Palazzo Apostolico Vaticano, il S. Padre, circondato dalla Sua Nobile Corte, si è degnato ordinare all' Ill.mo e R.mo Mons. Diomode Panici, Segretario della S. C. dei Riti, la lettura di due decreti sulla Canonizzazione del B. Clemente M.ª Hofbaner e sulla Beatificazione della Ven. Giovanna d' Arco.

Il 26 d., nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti Preparatoria per discutere sull' eroismo delle virtù del Ven. Benigno Ioly, Canonico della Chiesa di S. Stefano in Dijon.

Nomine Pontificie — Il S. Padre si è degnato di provvedere alla Sede Metropolitana di Bordeaux, vacante per la morte del Card. Lecot, trasferendovi da Marsiglia l' E.mo Sig.r Card. Andrieu. Ha nominato altresì Consultori della S. C. di Propaganda per gli affari orientali i RR. PP. Giuseppe Biederlak ed Agostino Arndt S. I.; Consultori della S. C. dell' Indice Mons. Giuseppe Weber Arciv. titolare di Darni, P. Giacomo Bund Proc. Gen. della Società dei Sacri Cuori, P. Giuseppe da Monterotondo O. C. e P. Serafino Cimini O. F. M.; l' E.mo Sig.r Card. Domenico Ferrata Protettore delle Religiose Carmelitane di Marienthal (Alsazia); l' E.mo Sig.r Card. Vincenzo Vannutelli Protettore dei Circoli Cattolici degli Operai di Francia; il R. D. Luigi Maglione Minutante della Segreteria di Stato; Mons. Adamo Borghini Vescovo titolare di Carpasia ed Ausiliare dell' E.mo Card. Boschi; l' E.mo Card. Satolli Protettore delle Suore di S. Giuseppe di Carandolet.

Il S. Padre e i danneggiati dal terremoto — Il S. Padre ha inviato in Calabria ed in Sicilia una speciale Commissione, composta dì Mons. Giovanni Bonzano, del Sig.r Cav. Camillo Serafini e del Sig.r Dott. Enrico Arrigo, per accordarsi colle locali Autorità Ecclesiastiche circa il modo di provvedere ai più stringenti bisogni. Ha ordinato inoltre che l' Ospizio di S. Marta fosse trasformato in Ospedale per i feriti nell' immane catastrofe, e numerosissimi finora sono i ricoverati. Oltre la ingente somma elargita dal S. Padre a favore dei danneggiati, fino al momento in cui scriviamo sono giunte a Lui oltre L. 300.000 di offerte da tutte le parti del mondo.

L' insultatore di Giovanna d' Arco percosso — Il *Petit Parisien* dice che il prof. Thalamas, che ardì d' insultare alla ven. Giovanna d'Arco fu malmenato e gettato a terra da un viaggiatore col quale ebbe una violenta discussione. L' *Autorité* e l' *Action Francaise* invitano gli studenti a

protestare contro le lezioni del detto professore, e *Guy de Cassagnac* invita le donne francesi e i padri di famiglia ad unirsi agli studenti.

Congresso cattolico — I cattolici francesi del Nord e del Passo di Calais si sono riuniti, come sogliono fare da 35 anni, nell' annuale Congresso, benedetto dal S. Padre che ha manifestato la Sua soddisfazione con una lettera dell' E.mo Card. Segretario di Stato.

Università Cattolica in Irlanda — Dopo tre secoli di lotte, l' Isola dei Martiri, ha ottenuto uno dei maggiori trionfi: può aprire una Università cattolica. Anzi già è nominato il presidente nella persona venerata di Mons. Walsch, il primate di quel clero che fino a un secolo fa non poteva, sotto pena del martirio, aprire una scuola.

Un tempio massonico trasformato in tempio cattolico — In questi giorni l' Arciv. di Auch Mons. Richard ha compiuto una singolare cerimonia. Il tempio massonico in una delle vie principali della città, dal quale i massoni erano stati espulsi non è molto, è stato dedicato da lui al S. Cuore. Sulla facciata, che portava ancora l' insegna massonica scolpita sulla pietra, brilla ora l' iscrizione al *Sacro Cuore di Gesù*. Una folla immensa assisteva alla cerimonia, della quale l' Arcivescovo con un commovente discorso ha fatto rilevare l' importanza. Così mentre la Francia ufficiale vorrebbe chiudere le chiese, i cattolici comperano i tempii massonici e li cristianizzano.

Soldati che pregano — Il ministro della guerra dei Paesi Bassi ha modificato il regolamento sul servizio delle caserme, autorizzando l' ufficiale di servizio ad ordinare che prima e dopo d' ogni pasto si facciano alcuni minuti di silenzio, affinchè i soldati abbiano la comodità di fare le preghiere d' uso. È un bello esempio che il governo protestante di Olanda dà a molti governi cattolici, che spesso non concedono ai loro soldati neppure il tempo per assistere alla S. Messa.

Necrologio — Sono morti: Mons. Lodovico Grabinski, Segretario della S. C. Cerimoniale; il Conte Comm. Giulio Dandier, già Capitano di artiglieria nell' Esercito Pontificio; Mons. Vincenzo Ricotta, Vescovo di S. Marco e Bisignano; Mons. Bernardo Mac Quaid, Vescovo di Rochester negli Stati Uniti; il tenente generale Tancredi Saletta, ex-comandante e capo di Stato maggiore dell' esercito; la Principessa Donna Tommasa Pignatelli Angiò; il Comm. Avv. Francesco Antonelli, e l' insigne attore comico Constant Coquelin, detto Coquelin *ainé*.

CRONACHETTA POLITICA.

— Con decreti regi del 3 u. s. e dell' 8 d. fu dichiarato lo stato d' assedio nei Comuni del circondario di Reggio e di Messina. La Camera ha proposto ed approvato una legge per fronteggiare la situazione attuale della Calabria e della Sicilia. La detta legge assegna la somma di lire trenta milioni per provvedere ai bisogni ed alle opere urgenti; aumenta temporaneamente alcune imposte, e concede ai luoghi danneggiati la esenzione dalla imposta fabbricati per un quindicennio.

— In Persia continua la rivoluzione, ed il prestigio dello Scià va diminuendo di giorno in giorno. Un telegramma da Londra fa conoscere le condizioni dell' " ultimatum „ poste dai rivoluzionarii, con invito ai Rappresentanti delle Potenze che ne garantiscano la stretta osservanza.

— Il Congresso legislativo di Cuba ha proclamato Presidente della Repubblica il Maresciallo Iosè Miguel Jomez, uno dei generali più illustri dell' ultima rivoluzione, e Vicepresidente il Dottor Alfredo Zayias, avvocato ed eminente uomo di Stato. Il 28 u. s. il Governo provvisorio dell' Amministrazione americana consegnò ufficialmente l' amministrazione dell' Isola di Cuba al nuovo Parlamento ed al nuovo Presidente e si ritirò dal paese, mettendo termine definitivamente all' amministrazione provvisoria.

— Il Governo Austriaco ha presentato alla Camera il progetto per l' istituzione della facoltà giuridica italiana a Vienna, facoltà pareggiata in fatto di dritti e di privilegi a quelle delle altre Università Austriache. Con ciò il Governo Austriaco ha prontamente mantenuto l' impegno preso all' indomani dei recenti deplorevoli fatti di Vienna. Tale soluzione non ha prodotto buona impressione nei circoli parlamentari italiani, che preferirebbero l' istituzione della detta facoltà a Trieste, anzichè a Vienna.

— L' accordo austro-turco è stato completamente raggiunto, e l' Austria pagherà alla Turchia 75 milioni d' indennità per l' annessione della Bosnia e dell' Erzegovina. L' Imperatore ha ricevuto una deputazione delle provincie annesse, le quali domandano il diritto di voto, che sarà conceduto. Questo accordo ha disilluso altamente i popoli bellicosi della Serbia e del Montenegro, e tanto il Principe Nicola quanto Re Pietro si trovano in disaccordo coi due popoli e si è perfino vociferato di una possibile abdicazione.

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

I.

Indulg. plenar. pei 12 Sabati precedenti la festa della Immacolata Concez. di Maria SS.

Die 26 Novembris 1908.

SS.mus D. N. D. Pius div. prov. Papa X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, universis christifidelibus qui duodecim sabbatis haud interruptis ante festum Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis, confessi ac S. Synaxi refecti, sive precibus sive piis meditationibus ad honorem eiusdem B. Virginis absque macula originae culpae conceptae, vacaverint, et ad mentem Summi Pontificis pias ad Deum preces effuderint, plenariam indulgentiam, defunctis quoque applicabilem, singulis memoratis sabbatis lucrifaciendam, benigne concessit in perpetuum absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Aloisius Can. Giambene, *Substitutus pro Indulgentiis.*

II.

Indulg. di 300 g. ad una preghiera a S. Paolo Apost.

Die 10 Decembris 1908.

SS.mus D. N. D. Pius div. prov. Papa X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, indulgentiam trecentorum dierum defunctis quoque applicabilem, benigne concessit, semel in die lucrandam a christifidelibus corde saltem contrito ac devote recitantibus sequentem precem in honorem S. Pauli Apostoli:

" O gloriosissimo Apostolo, che con tanto zelo vi adoperaste per
" distruggere in Efeso quegli scritti che ben conoscevate avrebbero
" pervertito la mente dei fedeli; deh! vogliate anche al presente ri-
" volgere su di noi benigno lo sguardo. Voi vedete come una stam-

" pa miscredente e senza freno si attenti rapirci dal cuore il tesoro " prezioso della fede e della illibatezza dei costumi. Illuminate, ve " ne preghiamo, o S. Apostolo, la mente di tanti perversi scrittori, " acciocchè desistano una volta di recar danno alle anime con le " loro ree dottrine e perfide insinuazioni; movete i loro cuori a de- " testare il male che esse fanno all' eletto gregge di Gesù Cristo. " A noi poi impetrate la grazia che, docili sempre alla voce del Su- " premo Gerarca, non ci diamo mai alla lettura di libri perversi, ma " cerchiamo invece di leggere, e, per quanto ci sarà dato, di dif- " fondere quelli che con il loro pascolo salutare aiutino tutti a pro- " muovere la maggior gloria di Dio, l' esaltazione della sua Chiesa " e la salute delle anime. Così sia „.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Aloisius Can. Giambene, *Substitutus pro Indulgentiis.*

Sacra Congregazione Concistoriale

I.

Sulle competenze della S. C. di Propaganda.

Beatissimo Padre,

Il Cardinale Prefetto della S. Congregazione di Propaganda Fide, per sua norma nell' eseguire, come deve, le disposizioni della Costituzione Apostolica *Sapienti consilio* e dei relativi Regolamenti da V. Santità approvati, e pubblicati il 29 Settembre del corrente anno 1908, implora la soluzione dei seguenti quesiti:

I. Se i Vicariati Apostolici che fanno parte, come suffraganei, di provincie ecclesiastiche, staccate dalla giurisdizione di Propaganda in virtù della citata Costituzione, siano tuttora soggetti alla stessa Propaganda.

II. Se la Congregazione di Propaganda, attesa la speciale condizione dei Superiori di diocesi e missioni nelle lontane regioni delle Indie, del Tonkino, della Cina, del Giappone, dell' Australia, dell' Oceania e simili, possa continuare a dare ai Vescovi, ai Vicari Apostolici, ai Prefetti o Superiori di missioni le *formole* di facoltà, fra le quali molte riguardano il matrimonio.

III. Se la stessa Congregazione possa continuare a concedere il titolo di Missionario Apostolico *ad honorem* con la solita *formola* di facoltà.

IV. Dovendo la S. Congregazione di Propaganda deferire alla S. Congregazione dei Riti " *quaecumque attingunt sacrorum rituum disciplinam* „, si chiede se questa ordinazione si riferisca alla disciplina dei Riti quale è determinata e circoscritta dalla Costituzione *Sapienti consilio*, ovvero si estenda anche a quelle facoltà relative alla Messa, al divino Officio ecc., che prima si solevano concedere dalla Congregazione dei Riti, come anche da quella di Propaganda.

V. Se la Congregazione di Propaganda debba rimettere alla Congregazione dei Religiosi anche quanto concerne le congregazioni missionarie di religiosi e di religiose, le cui costituzioni furono approvate dalla Congregazione di Propaganda.

VI. Se la Congregazione per gli Affari di rito orientale possa continuare a concedere dispense matrimoniali di mista religione e di disparità di culto.

VII. Se gli atti dei Concilii, che venissero celebrati nel territorio rimasto a Propaganda, si debbano rimettere alla Congregazione del Concilio.

VIII. Se anche gli Officiali, che erano in officio prima del 4 Novembre 1908, siano obbligati a prestare il giuramento prescritto dal Regolamento generale del 29 Giugno 1908.

IX. Se continueranno a dipendere dalla Congregazione di Propaganda il Collegio Americano del Nord, l' Irlandese e lo Scozzese, e se gli alunni dei medesimi dovranno fare il giuramento prescritto da Urbano VIII, 24 Novembre 1625.

X. Se anche gli alunni americani del Nord, canadesi, irlandesi ecc., i quali si trovano per diritto di fondazione nel Collegio Urbano di Propaganda, siano tenuti ad emettere in avvenire il suddetto giuramento prescritto da Urbano VIII e nella forma e nei termini stabiliti poi da Alessandro VII con Bolla del 20 Luglio 1660 per tutti gli alunni del Collegio Urbano.

XI. Se il Card. Prefetto della Congregazione di Propaganda potrà continuare a concedere le dimissorie per l' ordinazione agli alunni dei Collegi Americano del Nord, l' Irlandese e Scozzese; e se e come dovrà essere mutato il titolo *missionis*.

XII. Se e come si dovrà mutare il titolo *missionis* per quegli alunni del Collegio Urbano di Propaganda, i quali appartengono a provincie ecclesiastiche e a diocesi non più dipendenti della Congregazione di Propaganda Fide.

La sacra Congregazione Concistoriale ai sopra esposti quesiti intorno alle disposizioni della Costituzione Apostolica *Sapienti consilio* e relativi Regolamenti, secondo la mente ricevuta dal S. Padre, il 12 Novembre, 1908 ha date le seguenti risposte:

Al I. Affermativamente, fino a che rimangano tali. Essere però espediente che la S. C. di Propaganda, appena è possibile, eriga questi Vicariati in diocesi e li rimetta quindi al diritto comune.

Al II. Affermativamente, dopo trattata e composta la cosa colla sacra Congregazione dei Sacramenti.

Al III. Affermativamente pei suoi sudditi.

Al IV. Affermativamente alla prima parte, negativamente alla seconda.

Al V. Anche per le congregazioni religiose, le cui regole o costituzioni furono approvate da Propaganda, si stia al disposto della Costituzione *Sapienti Consilio.*

Al VI. Affermativamente, fatta eccezione del solo privilegio Paolino, il quale è di competenza del S. Officio.

Al VII. Negativamente.

All' VIII. Negativamente, ma sarà bene che tutti lo prestino.

Al IX. I Collegi Americano del Nord, dell' Irlanda e della Scozia d' ora in avanti dipenderanno dalla S. Congregregazione Concistoriale. Il giuramento da emettersi dagli alunni viene conservato; ma sarà fatto secondo una nuova formola che si stabilirà.

Al X. Affermativamente, con formola da modificarsi d' accordo coll' Emo Cardinal Prefetto di Propaganda Fide.

All' XI. Il concedere le lettere dimissoriali *ad S. Ordines* spetterà a questa S. Congregazione, la quale, quando sarà necessario, muterà il titolo *missionis* nel titolo *servitii ecclesiae.*

Al XII. L' Emo Cardinal Prefetto di Propaganda muterà per i detti alunni il titolo *missionis* nel titolo *servitii ecclesiae.*

G. Card. De Lai, *Secretario.*
Scipione Tecchi, *Assessore*

II.

Sulle competenze della S. C. del Concilio.

Proposito dubio, ad quam S. Congregationem spectet dispensare a iureiurando, emisso ab antiquis Collegii Urbani de Propaganda Fide aliorumve Collegiorum alumnis, qui subsunt dioecesibus ad ius commune nuper deductis, quique facultatem petunt de dioecesi cui iuramento obstringuntur in aliam transeundi; S. Congregatio Concistorialis, re mature perpensa, iuxta Constitutionem *Sapienti consilio,* respondit: *spectare ad S. Congregationem Concilii.*

Datum Romae, ex aedibus eiusdem S.Congregationis, die 7 Ian. 1909.

Scipio Tecchi, *Adsessor.*

S. Congregazione dell' Indice

Condanna di alcuni libri.

Feria II, die 4 Ianuari 1909.

Sacra Congregatio Emorum ac Rmorum S. R. E. Cardinalium a SSmo Domino Nostro Pio PP. X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in palatio Apostolico Vaticano die 4 Ianuarii 1909, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera:

Jèhan de Bonnefoy, *Les leçons de la défaite, ou la fin d' un catholicisme. Paris, Librairie critique E. Nourry, 1907.*

— *Vers l' unité de croyance. Ibid., 1907.*

— *Le catholicisme de demain. Ibid., 1908.*

Henri Loriaux, *L' autorità des Evangiles. Question fondamentale. Paris, Emile Nourry, 1907.*

Jean Vrai, *Ephémérides de la Papauté. Paris, Fischbacher, 1904.*

T. Smyth-Vaudry, C. Pr., *The Christ-founded Order of the secular Priesthood. Montreal, Lorell and Son, 1906.*

Romolo Murri, *I problemi dell' Italia contemporanea. Vol. I. La politica clericale e la democrazia. Ascoli Piceno, Gius. Cesari; Roma, Società naz. di Cultura, 1908.*

Melchior Canal, *Eléments de psychologie concrète et de métaphysique. Toulouse, Edouard Privat. Paris, Henri Didier, 1907.*

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Emmanuel Barbier, decreto S. Congregationis, edito die 25 Maii 1908, quo quidam libri ab eo conscripti notati et in Indicem librorum prohibitorum inserti sunt, laudabiliter se subiecit.

Quibus SSmo Domino Nostro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae, die 5 Ianuarii 1909.

F. Card. Segna, *Praefectus.*
Thomas Esser, O. P., *a secretis.*

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Nel canto degl' inni e degli altri cantici innanzi al SS. Sacramento si deve stare in piedi.

Vicariatus Apost. Hong-Kong — 6 Nov. 1908 — Rmus Dnus Dominicus Gozzoni, Episcopus titularis Tavian. et Vicarius Apostolicus missionis Hong-Kong, a sacrorum Rituum Congregatione sequentis dubii, ob maiorem perspicuitatem aliquantulum reformati, authenticam solutionem reverenter expostulavit, nimirum: utrum in functione quae coram sanctissimo Eucharistiae sacramento publice exposito peragitur, dum, ante hymnum *Tantum ergo*, cantantur alii hymni, vel antiphona *Regina coeli* tempore paschali, vel canticum *Magnificat* per anni decursum, sacerdos celebrans et ministri stare debeant aut manere genuflexi.

Et sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita Commissionis liturgicae sententia, re sedulo perpensa rescribendum censuit: Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Atque ita rescripsit, die 6 Novembris 1908.

S. Card. Cretoni *Praef.*
Diomedes Panici, Arch. Laod. *Secr.*

II.

Si può consacrare un altare poggiante solo su quattro colonnine (1).

Andrien. — 6 Nov. 1908 — R. D. Sebastianus Giorgio, caeremoniarius Rmi Dni Episcopi dioeceseos Andriensis, de eiusdem consensu, sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia, pro opportuna solutione, humiliter exposuit, nimirum: in ecclesia matrice S. Sabini, civitatis Canosae, dioeceseos Andrien., nuper erectum est altare quod undequaque per se stat, ad formam altaris papalis, et cuius mensa marmorea sustentatur a quatuor columnellis item marmoreis; subtus vero est omnino vacuum, nec destinatur, prout in casu decreti n. 3741 *Tridentina* 20 Decembris 1890, ad recipiendam arcam ligneam paramentis asservandis. Hinc quaeritur:

(1) V. *Mon. Eccl.*, p. 236 di questo Vol.

I. An supradescriptum altare consecrari possit.

II. Et quatenus affirmative ad I, ubi facienda sit unctio chrismatis praescripta in fronte altaris.

Et sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito Commissionis liturgicae suffragio omnibusque sedulo perpensis, ita respondendum censuit:

Ad I. Affirmative iuxta plura decreta.

Ad II. Unctio chrismatis, in modum crucis, fiat in fronte, seu in medio spissitudinis anterioris mensae.

Atque ita rescripsit, die 6 Novembris 1908.

S. Card. Cretoni *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Se, in difetto di olio, si può tollerare una lampada di cera innanzi al SS. Sacramento.

Romana. — 27 Nov. 1908. — Nuper expostulatum est a sacra Rituum Congregatione: an lampades, quae ardere debent ante altare et tabernaculum in quo asservatur sanctissimum Eucharistiae sacramentum, nutriri possint ex cera apum, saltem in maxima parte, quae adhibetur in candelis praescriptis ad Missae celebrationem, iuxta mentem decreti S. R. C. *Plurium dioecesium* diei 14 Decembris 1904.

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita Commissionis liturgicae sententia, omnibus accurate perpensis, proposito dubio ita respondendum censuit: In defectu olei tolerari posse, et remmittendum esse prudentiae Episcopi, iuxta decretum n. 3121 *Plurium dioecesium* 14 Iulii 1864 (1).

Atque ita rescripsit, die 27 Novembris 1908.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Arch. Laod., *Secretarius.*

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Num, in casu, attentis difficultatibus et ecclesiarum paupertate, oleo olivarum substitui possint alia olea, quae ex vegetabilibus habentur, ipso non excluso petroleo. — Resp: Generatim utendum esse oleo olivarum; ubi vero haberi nequeat, remittendum prudentiae Episcoporum ut lampades nutriantur ex aliis oleis quantum fieri possit vegetabilibus „. — N. d. R.

IV.

Istruzione per gli editori di libri liturgici col canto gregoriano.

Quo tutius pleniusque possit obtineri in sacra liturgia etiam quoad cantum optanda uniformitas, merito statutum est, ut, in iis etiam quae ad singula ecclesiarum Propria pertinent, eidem Officio vel Missae eadem regulariter adoptetur melodia, ac proinde ut ante approbationem a sacra Rituum Congregatione rite petendam, iisdem revisoribus cuncta subiiciantur, quatenus illi testari possint non tantum de servatis artis gregorianae regulis, sed etiam de constante melodiarum ea, quae requiritur, unitate. Die 27 Novembris 1908.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*
S. Card. Cretoni, *Praef.*

V.

Costituzione di Congregazioni particolari per le cause dei Servi di Dio di minor momento.

Decretum — 8 Dec. 1908 — Instaurato, ad pristina gerenda munera, tribunali sacrae Rotae Romanae per Constitutionem Apostolicam *Sapienti consilio* die 29 Iunii huius labentis anni 1908, ac proinde revocatis, iuxta decretum seu declarationem sacrae Congregationis Consistorialis diei 27 Novembris nuper elapsi, peculiaribus dispositionibus dd. 23 Octobris 1878 et 19 Decembris 1905, quibus demandatum fuerat Rmis Praelatis Auditoribus officium discutiendi ac indicandi, in comitiis sacrorum Rituum Congregationis ordinariis Rotalibus causas minoris momenti Servorum Dei, nempe, de fama sanctitatis in genere, de non cultu, de validitate ac relevantia processuum aliasque similes, Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente infrascripto Cardinali, sacrae Rituum Congregationi Praefecto, ad easdem causas pertractandas Congregationem particularem constituere dignatus est, quam constare voluit ex aliquot Emis ac Rmis Patribus sacris tuendis Ritibus praepositis, nempe Praefecto, Ponente aliisque quinque a sacra Rituum Congregatione designandis, nec non ex Rmis Praelatis officialiabus ipsius sacrae Congregationis, nempe Protonotario Apostolico, Secretario, Promotore fidei ac Subpromotore. Contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis.

Die 9 Decembris 1908.

S. Card. Cretoni *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

VI.

Circa il canto di uomini e donne o fanciulli nelle chiese.

Neo-Eboracen. — 18 Dec. 1908 — Nuperrime sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur, pro opportuna declaratione, rite ac reverentur exposita sunt, nimirum:

Per omnes fere regiones Statuum foederatorum Americae septentrionalis, nomine chori designatur solummodo quidam coetus paucorum cantorum tum foeminarum quum virorum, qui seliguntur ad officium textus liturgicos intra Missas solemnes cantandi. Hic chorus, seu coetus vivorum ac mulierum, seu puellarum, in loco eius soli usui destinati extra cancellos, immo plerumque longissime ab altari positus est, nec alius habetur chorus qui textus liturgicos cantet vel recitet. Hinc quaeritur, utrum ratione habita decreti de cantu mulierum in ecclesiis (*Angelopolitana* 17 Ianuarii 1908), quo concessum fuit ut intra christifideles viri et pueri, quantum fieri potest, suam partem divinis laudibus concelebrandis conferant, haud exclusis tamen, maxime ipsorum defectu, mulieribus et puellis, talem chorum seu coetum virorum ac mulierum supradescriptum, in loco ab altari remotissimo positum, et chori liturgici fungentem officio, posthac adhibere liceat.

Et sacra Rituum Congregatio, ad relationem supscripti Secretarii, exquisitis utriusque Commissionis tam liturgicae quam de musica et cantu sacro suffragiis, omnibus maturo examine perpensis, propositae quaestioni ita respondendum censuit: Prout exponitur, negative, et ad mentem *. Die 18 Decembris 1908.

S. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

* *Mens* est, ut viri a mulieribus et puellis omnino sint separati, vitato quolibet inconvenienti, et onerata super his Ordinariorum conscientia.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secr.*

S. Congregatione degli affari Ecclesiastici Straordinarii.

Se i figli che hanno genitori misti *o* mestizii *possano godere i privilegi concessi all' America Latina.*

Ex Audientia Sanctissimi.
Die 15 Septembris 1908.

Proposito dubio, an filii *mixtorum* seu *mestitiorum* gaudeant privilegiis Americae Latinae a f. r. Leone PP. XIII per Litteras Aposto-

licas *Trans Oceanum* diei 18 Aprilis 1897, concessis; SSmus Dnus N. Pius Papa X, referente me infrascripto sacrae Congregationis Negotiis ecclesiasticis exstraordinariis praepositae Secretario, haec quae sequntur declaranda censuit:

Filii *mixtorum* seu *mestitiorum* praefatis privilegiis uti valent, dummodo ambo parentes vere *mixti* seu *mestitii* sint, idest uterque eorum seiunctim absolutam medietatem sanguinis indici vel nigritici habeat.

Et ita Sanctitas Sua publicari et servari mandavit, contrariis quibuscumque minime obfuturis.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem sacrae Congregationis, die, mense et anno praedictis.

R. Scapinelli, *Secretarius*

Vicariato di Roma

Si proibisce il periodico Rivista di Cultura.

Decretum — 28 Dec. 1908. — Cum libellum periodicum nuperrime editum, qui inscribitur *Rivista di Cultura — Direzione e Amministrazione: Roma Piazza S. Eustachio, 83 — Gualdo di Macerata* christifidelibus detrimento esse putemus et scandalo; eumdem, auctoritate nostra ordinaria, prohibemus et proscribimus, atque prohibitum et proscriptum declaramus.

Nemo ideo eum legat vel eidem se consocict, sub poena peccati gravis. Praeterea si quis e clero saecularis vel regularis id fecerit, noverit se suspensionem a divinis ipso facto incurrisse.

Obiter admonemus facultatem generalem legendi libros prohibitos contra decretum hoc nostrum minime valere.

Datum Romae, die 28 Decembris 1908.

F. Can. Faberi, *Secretarius.*
Petrus Respighi, *Card. Vic.*

DISCORSO DEL S. P. Pio X.

Ad occasione della pubblicazione dei decreti sulla beatificazione dei ven. Giovanna d' Arco, Giov. Eudes, Francesco de Capillas Teofane Vènaro e soci.

Sono grato, venerabile fratello (1), al vostro cuor genoroso, che vorrebbe che io lavorassi nel campo del Signore, sempre al lume del

(1) Mons. Thouchet, Vescovo d' Orleans.

sole senza nubi e senza burrasche. Però e voi ed io dobbiamo adorare le disposizioni della divina provvidenza, che, avendo stabilito quaggiù la Chiesa, permette che incontri nel suo cammino ostacoli d'ogni genere e resistenze formidabili.

E la ragione è evidente, perchè la Chiesa è militante e quindi in una continua lotta: lotta che fa del mondo un vivo campo di battaglia e del cristiano un prode soldato, che combatte sotto il vessillo del Crocefisso; lotta che inaugurata con la vita del nostro Redentore santissimo, non si compirà che alla fine dei tempi, per cui tutti i giorni, come i prodi della tribù di Giuda al ritorno dalla schiavitù, noi dobbiamo con una mano respingere il nemico e con l'altra innalzare le mura del tempio santo, vale a dire, lavorare per la nostra santificazione.

E in questa verità ci conferma la vita istessa degli eroi per i quali furono testè publicati i decreti: eroi che arrivarono alla gloria non solo fra nere nubi e passeggere burrasche, ma fra continui contrasti e fra duri cimenti fino a dare per la fede il sangue e la vita.

Non posso negare però di essere ben lieto, che con la glorificazione di tanti Santi Iddio manifesti le sue misericordie in tempi di tanta incredulità e indifferenza religiosa — che in tanta fiacchezza di caratteri si presentino ad imitazione delle anime generose che in conferma della loro fede hanno dato la vita; e che questi esempi per la massima parte vengano, venerabile fratello, dal vostro paese, dove i reggitori della pubblica cosa hanno spiegato apertamente il vessillo della ribellione ed hanno voluto rompere ad ogni costo ogni legame con la Chiesa.

Sono lieto, perchè in una età in cui molti hanno vergogna di dirsi cattolici, molti altri prendono a catafascio Dio, fede, rivelazione, culto e ministri; di tutto discorrono con beffarda empietà, tutto negano e volgono a derisione ed a scherno, non rispettando nemmeno il santuario della coscienza, è impossibile che di fronte a queste manifestazioni del soprannaturale, per quanto cerchino di chiudere gli occhi in faccia al sole che li illumina, un raggio divino non li penetri, e, non fosse altro, per la via del rimorso li riconduca alla fede.

Sono lieto, perchè la virtù di questi eroi deve rianimare i fiacchi ed i paurosi nella pratica della dottrina e credenza cristiana renderli forti nella fede. Il coraggio infatti non ha la sua ragione di essere se non in quanto ha per fondamento una convinzione. La volontà è una potenza cieca, quando non è illuminata dalla intelligenza: nè si può camminare con piè sicuro fra le tenebre. Ma se la generazione attuale ha tutte le incertezze, i dubbi dell'uomo, che va a tentoni, è segno evidente che non si fa più tesoro della parola di Dio, che è

lucerna che guida i nostri passi, e luce che illumina i nostri sentieri, *lucerna pedibus meis verbum tuum et lumen semitis meis.*

Verrà il coraggio quando sarà viva nel cuore la fede, quando si praticheranno tutti i precetti che dalla fede vengono imposti, perchè è impossibile la fede senza le opere, come è impossibile immaginare un sole che non dia luce e calore. E di questa verità sono testimoni i martiri che abbiamo commemorati, perchè non è da credere che il martirio sia un atto di semplice entusiasmo, in cui si sottomette il capo alla scure per andare diritti in Paradiso, ma suppone il lungo e penoso esercizio di tutte le virtù, *omnimoda et immaculata munditia.* E per parlare di colei, che più di tutti è da voi conosciuta, la pulcella d' Orlèans, dessa come nell' umile paese natìo, così fra le licenze delle armi, si conserva pura come un angelo, fiera come un leone in tutti i cimenti della battaglia, pietosa verso i miseri e gli infelici. Semplice come una bambina nella quiete dei campi e nel tumulto della guerra, esse è sempre raccolta in Dio ed è tutta amore per la Vergine e per la santissima Eucaristia come un Cherubino — l' avete detto bene, venerabile fratello. Chiamata dal Signore a difendere la sua patria, risponde alla vocazione per una impresa, che tutti, ed ella stessa, credevano impossibile; ma ciò, che è impossibile per gli uomini, è sempre possibile con l' aiuto di Dio. Non si esagerino pertanto le difficoltà per praticare quanto la fede ci impone per compiere i nostri doveri, per esercitare il fruttuoso apostolato dell' esempio che il Signore aspetta da ciascuno di noi: *unicuique mandavit de proximo suo.* Le difficoltà vengono da chi le crea e le esagera, da chi confida in se stesso senza gli aiuti del cielo, da chi cede vilmente pauroso per le beffe e le derisioni del mondo; per cui bisogna conchiudere, che ai nostri dì più che mai la forza principale dei tristi è la viltà e la debolezza dei buoni, e tutto il nerbo del regno di Satana sta nella fiacchezza dei cristiani. — Oh! se mi fosse permesso, come lo faceva in ispirito il profeta Zaccaria, di dimandare al Redentore divino, che sono elleno queste piaghe nel mezzo delle tue mani: *quid sunt plagae istae in medio manuum tuarum?* La risposta non sarebbe punto dubbiosa: queste mi sono state fatte nella casa di coloro che mi amavano: *his plagatus sum in medio eorum qui diligebant me*; dai miei amici, che han fatto niente per difendermi e che in ogni incontro si sono fatti complici dei miei avversari.

E a questo rimprovero, dato ai cristiani infingardi e paurosi di tutte i paesi, non si possono esimere molti cristiani della Francia, la quali se dal venerato mio predecessore, come voi, venerabile fratello, avete ricordato, fu chiamata la nobilissima nazione missionaria, generosa, cavalleresca, io aggiungerò a sua gloria quanto scriveva al re S. Luigi

il Papa Gregorio IX: " Iddio al quale obbediscono le legioni celesti, " avendo stabilito quaggiù dei regni differenti secondo le diversità delle " lingue e dei climi, ha conferito a molti governi delle missioni speciali " per il compimento dei suoi disegni. E come altra volta preferì a quelle " degli altri figli di Giacobbe la tribù di Giuda e la donò di speciali " benedizioni, così elesse la Francia a preferenza di tutte le altre " nazioni della terra per la protezione della fede cattolica e per la " difesa della libertà religiosa. Per questo la Francia è il regno di " Dio stesso, i nemici della Francia sono i nemici di Cristo. Per questo, " Dio ama la Francia, perchè ama la Chiesa, che traversa i secoli " e recluta le legioni per l' eternità. Dio ama la Francia che nessuno " sforzo ha potuto mai distaccare interamente dalla causa di Dio. " Dio ama la Francia, dove in nessun tempo la fede ha perduto del " suo vigore; dove i re e i soldati non hanno mai esitato ad affron- " tare i pericoli e a dare il loro sangue per la conservazione della " fede e della libertà religiosa. " Fin qua il IX Gregorio. Quindi, Voi, venerabile fratello, nel vostro ritorno direte ai vostri connazionali che, se amano la Francia, devono amare Iddio, amare la fede, amare la Chiesa, che, come dei padri vostri, è madre di tutti loro tenerissima. Direte che facciano tesoro dei testamenti di S. Remigio, di Carlomagno e di S. Luigi, che si compendiano nelle parole tante volte ripetute dalla loro eroina di Orlèans: *vive le Christ qui est roi des Frances.* A questo titolo soltanto la Francia è grande fra le nazioni, a questo patto Iddio la proteggerà facendola libera e gloriosa, a questa condizione le si potrà applicare quanto nei libri santi è detto d' Israello che non si è trovato alcuno che insultasse a questo popolo se non quando si è allontanata da Dio: *et non fuit qui insultaret populo ipsi nisi quando recessit a cultu Domini Dei sui.* Non è dunque un sogno il vostro, venerabile fratello, ma una realtà, nè in me vi è solo la speranza, ma la certezza del pieno trionfo. Moriva il Papa, martire in Valenza, quando la Francia, misconosciuta e annientata l' autorità, proscritta la religione, abbattuti i templi e gli altari, esiliati, perseguitati e decimati i sacerdoti, era caduta nella più detestabile abbominazione. Non passarono due anni dalla morte di chi doveva essere l' ultimo Papa, e la Francia rea di tanti delitti, intrisa ancor del sangue di tanti innocenti, volge pietosa gli occhi verso di chi, eletto prodigiosamente Papa, lontano da Roma, a Roma s' introna e la Francia implora col perdono l' esercizio di quel divino potere, che nel Papa aveva tante volte contestato; e la Francia è salva. È possibile a Dio ciò che pare impossibile agli uomini. E in questa certezza mi conferma la protezione dei martiri che diedero il sangue per la fede e l' intercessione di Giovanna d' Arco, che come vive nel cuore dei Francesi, così del continuo ripete in clelo la preghiera: *gran Dio salvate la Francia.*

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

6.

Se si può celebrare la messa corrente per defunti e la messa di defunti per vivi.

Il sac. Gilberto, quando ha commissioni di messe per suffragio dei defunti, suole soddisfare applicando la messa dell' officio corrente. Il sac. Andrea, per converso, quando il rito lo permette, suole sempre celebrare messe di requie anche quando deve applicare per vivi. Si chiede: Si può celebrare la messa corrente quando si ha l' obbligo di applicare *pro defunctis*? — 2.° Si può celebrare la messa di requie anche quando si ha l' obbligo di applicare *pro vivis*? — 3.° Che dire, nel caso, di Gilberto o di Andrea?

Al 1.° Quando si ha l' obbligo di applicare *pro defunctis*, ma non l' obbligo di celebrare messa di requie, par chiaro che si può soddisfare colla messa corrente. È vero che un decreto della S. C. dei Riti del 28 sett. 1872 *in Ratisbonen.*, n. 3285, concedeva la sanazione per le messe così celebrate e la facoltà di celebrarle per l' avvenire; ma in ciò fare vi appose la clausola *ad cautelam*; cioè per maggior sicurezza; ed è risaputo che la S. Sede suole non di rado concedere ai richiedenti facoltà che non sono necessarie.

Però la stessa S. C. il 3 giu. 1899 *in Plurium Dioecesium* ad 4, al dubbio: " Sacerdos cui erogatur eleemosyna ad celebrandam missam pro uno vel pluribus defunctis, aut votivam in honorem alicuius mysteri, B. Maria Virg. vel Sancti, satisfacitne obligationi suae missam faciendo officio conformem, cum aliunde petitam missam ritus diei non permittat, dummodo applicet iuxta intentionem dantis eleemosinam? rispose: " Affirmative; sed consultius est, ut quantum fieri possit intentionem eleemosinam erogantis satisfiat per missam vel de requie vel votivam. " Dal qual decreto senza dubbio si raccoglie che si può celebrare la messa conforme all' officio che corre per qualsivoglia intenzione abbia manifestata il committente, anche per suffragio dei defunti. Ciò che segue al decreto è solo in linea di consiglio, non di precetto.

Se poi si sia ricevuta commissione non solo di celebrare messa in suffragio di defunti, ma sì ancora di celebrarla di requie, in tal caso sorge una certa obbligazione di soddisfare colla detta messa. Però tale obbligazione non sarà mai grave, e può scusare qualunque ragio-

nevole causa, specie l'impedimento del rito. Infatti la detta S. C. nel decreto generale per le messe votive del 30 giu. 1896, n. 3922 IV, n. 3 così dichiara: " Missae vero votivae, iam acceptatae et nondum celebratae, dicantur aliis diebus non impeditis; atque in horum defectu pro votivis sufficiat applicare valorem missae currentis. "

Del resto S. Alfonso, (L. VI, n. 422), confortato dall'autorità del Suarez, del Bonacina, dell'Azorio, del Lacroix, dei Salmaticesi e di altri molti, sostiene apertamente che " obligatus dicere missam votivam de B. Virgine vel *de requiem* ratione eleemosynae vel capellaniae, in diebus permissis celebrari, satisfacit celebrando missam currentem. " E ciò, soggiunse, quand'anche il sacerdote abbia promessa la messa votiva o *de requiem*; e quand'anche abbia fatto voto di così celebrarla. La ragione che allega si è che, quantunque la Chiesa permette le messe votive, torna però più decente conformarsi al prescritto generale, ben compensandosi le preghiere della messa votiva con quelle ordinate dalla Chiesa per la messa del giorno, e compensandosi la volontà del committente con quella della Chiesa espressa nella Rubrica colle parole: *Quoad fieri potest, missa officio conveniat.* Si può stare benissimo a questo insegnamento.

Fa d'uopo però eccettuarne un solo caso (giustamente lo avverte il cit. S. Dottore), ed è quando la messa debba dirsi in altare privilegiato, dovendosi allora necessariamente celebrarsi *de requiem*, quando il rito lo consenta, perchè si guadagni la indulgenza.

Al 2.° Ma che dire se vogliasi celebrare messa *de requiem* anche quando la si debba applicare per vivi? — Vedemmo altrove che non è consentito applicarla per vivi da valere dopo la loro morte (*Consultaz. Liturg.* Vol. II, p. 761). Ma non è lecito applicarla per vivi da valere in loro vita?

Alcuni insegnano che S. Pio V nella bolla prefissa al Messale fa legge rigorosa che si osservi il rito prescritto nel medesimo Messale, onde deducono che le messe *de requiem* debbano dirsi unicamente pei defunti, non già pei vivi; e come sarebbe grave inversione di rito se le messe proprie del tempo pasquale si celebrassero in tempo di passione, così gravemente invertirebbe il rito medesimo chi le messe di defunti celebrasse per persone viventi.

Noi nondimeno osserviamo che altro è il rito, altra l'applicazione del frutto medio della messa. S. Pio V nella bolla predetta, che tutti possono leggere, parla solamente del rito con cui si deve celebrare il S. Sacrifizio; e ciò vuol dire che le messe *de requiem* non si possono celebrare se non in quei giorni in cui sono consentite dalle rubriche; non già che non si possano applicare a persone viventi: questo non si può ricavare dalla Bolla di S. Pio V.

Ma, si replica, non è intenzione della Chiesa che le dette messe si applichino ai defunti? Or poichè la messa si applica sopratutto in nome della Chiesa, cui fu affidato da Dio cotal tesoro, mancherebbe la detta intenzione qualora le messe di defunto si applicassero ai vivi; e queste perciò rimarrebbero senza frutto.

Rispondiamo: la intenzione della Chiesa nelle dette messe si è che le orazioni bellissime ivi poste si applichino ai defunti; non consta però che la Chiesa obblighi il sacerdote ad applicare per defunti il frutto medio delle messe medesime.

Ed infatti altro è il rito colle preghiere che vi son proprie, altra l'applicazione del S. Sacrifizio. Quello può ben separarsi da questa. Quello riguarda le preghiere che nella messa s'innalzano a Dio, questa concerne il valore del S. Sacrifizio. Certo, quando quello e questa si uniscono insieme il frutto della messa riesce più abbondante e più pieno; ma se per qualche ragionevole causa si abbiano a separare, non si offende nessuna legge positiva. Non si fa così delle messe nuziali di coloro che non danno lo stipendio? Si celebra la messa votiva di nozze; ma l'applicazione può farsi ad altri (v. *Quist. Liturg.* p. 49). Così pure nella messa conventuale del dì dei morti (v. *Quist. Canon.* p. 695). E così ancora nella messa votiva *pro re gravi* quando non vi sia nè elemosina nè obbligo di applicarla.

Noi perciò non sappiamo biasimare chi nei giorni di rito semplice e semidoppio voglia celebrar sempre messe *de requiem*, benchè ne applichi ad altri il frutto medio. Procurerebbe sempre un valido suffragio ai defunti colle belle preghiere della messa. D'altra parte l'effetto principale della messa si ha dall'applicazione del frutto medio, che non vien menomato al committente. È vero che sarebbe più conveniente che la messa concordasse coll'officio; ma è veroaltresì che " sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare ut a peccatis solvantur „ (v. *Quist. Liturg.* p. 23).

7.

Circa la benedizione alle persone ed alle cose date da semplici sacerdoti.

Giorgio sacerdote, quando è richiesto dai fedeli di benedire o le persone o le cose, benedice volentieri col semplice segno di croce; ovvero intende rivolgere anche ad esse le benedizioni che egli dà o in fine della messa o dopo amministrata la comunione, o quando benedice il popolo col Santissimo. Che dire di tale usanza?

Che il semplice sacerdote possa benedire persone e cose determinate (non come il Vescovo ordinario che benedice tutti indistintamente

per le vie) lo dimostrammo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, p. 21). Ma con qual rito il sacerdote può benedire? — Il Rituale romano ha molte formole di benedizioni per svariati oggetti; e poi la *benedictio ad omnia* che può impartirsi ad ogni cosa. Queste benedizioni, tranne le riservate, col rito prescritto può compiere il sacerdote.

Egli però sarà obbligato di adoperare sempre le dette formole ed il detto rito? Sì, se vuole che si ottengano gli effetti intesi dalla Chiesa colle benedizioni da essa istituite. Così il Quarti (*De Benedict.* Tit. I). il quale ne assegna la ragione: " Quia res benedictae seu sacramentalia habent aliquam proportionem cum sacramentis... ergo sicut materia sacramentorum consistit in rebus et forma in verbis, ita in sacramentalibus, materia est res, quae benedicitur; forma vero consistit in verbis seu precibus. „ Le preci adunque, stabilite dalla Chiesa, sono quasi la forma delle benedizioni come sacramentali.

Ma se il sacerdote volesse usare (specie quando non ha modo di adoperare quel rito) il solo segno di croce, non sarebbe anche così una benedizione fruttuosa? — Fa d' uopo considerare che di benedizioni vi ha una doppia specie: una dicesi *costitutiva*, per cui le cose benedette diventano sacre; l' altra si appella *invocativa*, e vale come una efficace preghiera che il sacro ministro, da parte della Chiesa, rivolge a Dio, pel bene delle persone benedette o di chi usa le cose che si benedicono. Per le benedizioni *costitutive*, necessariamente deve usarsi la formola stabilita, sotto pena di nullità. Così nullamente saranno benedetti i sacri paramenti o i vasi sacri senza le formole rispettive. Non crediamo però doversi dire lo stesso per le benedizioni invocative che si risolvono ad una preghiera a Dio. Per queste potrà bastare il solo segno di croce colla volontà di benedire. Più volte la S. C. delle Indulgenze ha dichiarato che la benedizione *in forma Ecclesia consueta* consiste nel solo segno di croce. *Così in Briocen.* 7 ian. 1843 ad 2, n. 313): " Quando in indulto existit clausula: *In forma Ecclesia consueta*, sufficitne signum crucis manu efformare super res benedicendas absque pronuntiatione formulae benedictionis et sine aspersione aquae benedictae? — Resp. *Affirmative.* „ Così pure *in Gallia incerti loci* 11 apr. 1840 ad 5. Or se per l' applicazione delle indulgenze alle corone, alle medaglie ecc. basta la benedizione col solo segno di croce, non potrà bastare anche il detto segno per la benedizione semplice delle persone e delle cose nel senso invocativo? Certo, in forza del *Caeremoniale Episcopor.* (P. I, cap. 4, n. 1), i Vescovi benedicono le persone indistintamente col solo segno di croce fatto colla mano: *manu aperta, singulis benedicit.* Collo stesso segno di croce crediamo quindi che il semplice sacerdote possa benedire le particolari persone e le cose.

Ma, nel caso, Giorgio sacerdote suole anche rivolgere ad altre persone, che gliene fecero richiesta, le benedizioni che egli dà o in fine della messa, o dopo amministrata la comunione o quando benedice il popolo col Santissimo. Che dire di tale intenzione? — Se crediamo al Quarti l. c., in forza delle parole che si dicono nelle prefate benedizioni *benedicat vos omnipotens Deus* o dell' atto di benedire il popolo col Santissimo, le dette benedizioni non valgono se non per coloro che si trovano nella chiesa, perchè alle benedizioni devono trovarsi presenti le persone o le cose che si benedicono. Ma con pace dell' esimio Autore, si può benedire quando non si tratta di benedizione costitutiva, anche ciò che non è presente. Il Papa non manda la sua benedizione ai moribondi lontani? Non fanno così ancora i Vescovi, specie quando conchiudono le lettere o pastorali o private? È vero che il Papa ed i Vescovi benedicono con maggiore autorità del semplice sacerdote; ma questi pure ha ricevuta nella sua ordinazione la potestà di benedire: " Ut quaecumque benedixerit benedicantur et quaecumque consecraverit consecrentur „ (*Pontif. de Ord. presb.*). Se adunque il sacerdote può benedire, trattandosi della benedizione invocativa, può farlo anche agli assenti. Crediamo perciò non inutile ma fruttuosa la intenzione del sacerdote di benedire altri ancora, quando benedice il popolo nella chiesa; ed in genere la benedizione ch'ei voglia mandare anche ai lontani.

Nel caso adunque, Giorgio sacerdote, quando può usare nelle benedizioni anche invocative il rito prescritto dalla Chiesa, farà bene ad usarlo, essendo le preghiere del rito assai più efficaci di qualunque altra, per la istituzione della Chiesa. Ma quando non può adoperare il detto rito, benedica pure le particolari persone e le cose col semlice segno di croce, o meglio con aggiungervi la invocazione: " Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super te et maneat tecum. Amen. „ — Può metter pure la intenzione di benedire altri ancora quando benedice il popolo nella chiesa.

QUESITI

con brevissime risposte

87. *Circa il digiuno naturale per la comunione.*

D. Tizio da più anni trovasi affetto da crudele nevrastenia che gl' impedisce assolutamente di osservare il digiuno naturale; però non giace abitualmente a letto, ed esce talvolta in vettura. — Si chiede: 1.° Può Tizio avvalersi del recente decreto sul digiuno naturale per gl' infermi? : 2.° Può

almeno adempiere, non digiuno, il precetto pasquale? 3° Nel caso negativo, come dovrà fare?

R. Al 1.° Tizio non può avvalersi del decreto della S. C. del Conc. 6 mar. 1907, il quale concede la comunione senza il naturale digiuno ai soli infermi che non possono goder letto o che possono alzarsi alquante ore: " quamvis gravi morbo correpti et ex medici iudicio naturale ieiunium servare non valentes, nihilominus in lecto decumbere non possunt. aut ex eo aliquibus horis diei surgere queunt „. Se adunque l' ammalato può stare in letto la notte, ed alzarsi nel giorno, non può godere dell' indulto, che dev' essere strettamente interpretato.

Al 2.° Può almeno Tizio, non digiuno, adempiere il precetto pasquale? Parlammo altrove di ciò (*Consultaz. Morali*, Vol. I. p. 235) e vedemmo essere quistione fra i dottori se il precetto pasquale scusi dal digiuno naturale. La maggior parte dei teologi antichi negano; però l' Elbel e il Toledo affermano, e affermano altresì d' Annibale (T. III, n, 290) e Berardi (*Prax.* n. 769 c.). A questi ultimi aderiamo ancor noi, sì perchè il Rituale vuole osservato il digiuno naturale solo quando la comunione si prende per divozione: il che non può dirsi del precetto pasquale; e sì perchè il precetto dell' annua comunione probabilmente non solo è ecclesiastico ma ancora divino.

Al 3.° Ma il povero Tizio non ha nessun mezzo come frequentare la comunione a lui tanto necessaria? Il mezzo vi è, ed è facilissimo: il ricorso alla S. Sede, la quale, se per evitare possibili abusi ha ristretto il favore generale ai soli infermi a letto, è prontissima a concederlo alle particolari persone che anche fuori letto, raccomandate dai Vescovi, ne facciano richiesta. Basta scrivere in Roma alla S. Congregazione dei Sacramenti.

88. *Se può prescriversi la quarta funeraria dovuta al parroco.*

D. Si deve al parroco la quarta funebre quando questa a memoria d' uomo e per lunghissimo corso di anni non venne mai pagata, e da nessun parroco riscossa?

R. Non mancano autori nè decisioni che non riconoscono consuetudine, neanco centenarie e immemorabili, contrarie ai diritti parrocchiali (v. *Mon. Eccl.* Vol. III. P. II, p. 37). Però altri opinano diversamente, come il Ferraris il quale insegna (v. *Quarta fun..*, n. 1): " Quarta funeralis seu portio canonica usque ad quartam exclusive potest praescribi spatio decem annorum absque titulo; ad hoc autem ut praescribatur infra quartam, vel ut nihil solvatur, requiritur consuetudo quadraginta annorum cum titulo, aut immemorabilis „. Infatti il Pitonio attribuisce alla consuetudine centenaria la forza di un nuovo privilegio o di una nuova bolla pontificia che abroga un diritto antico (*Discept. can.* Vol. I, disc. 9, n. 23): " Consuetudo centenaria fungitur vice principis volentis tollere et dare, praesumendo meliorem titulum de mundo; praesumit per consequens novum privilegium seu novam bullam... omnemque alium titulum magis proficuum et necessarium „. — Una consuetudine perciò quadragenaria con titolo, o centenaria o immemorabile senza titolo, basta, secondo l' insegnamento di questi DD., a prescrivere la quarta funeraria.

E la S. C. del Concilio, specie nei tempi moderni ha deciso in questo senso:

sicchè la odierna giurisprudenza canonica riconosce la detta consuetudine abolitiva del diritto parrocchiale. Così *in S. Severi* 27 mai. 1893 (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I. n. 122); *in Thelesina*, 22 aug. 1901 (Vol. XIV, p. 289); *in Milevitana*, 30 apr. 1904 (Vol. XVI, p. 147); *in Papien.* 20 ian. 1906 (Vol. XVII, p. 532); *in Asten.* 26 ian. 1907 (Vol. XIX. p. 9).

Nel caso adunque dovrà dirsi prescritto il diritto del parroco alla quarta funeraria.

89. *Circa il parroco degli sposi quanto alla liceità del matrimonio.*

D. Basilio e Rosa maggiorenni vogliono maritarsi. Basilio ha il domicilio in A. dove dovrà convivere colla moglie. Rosa aveva il domicilio colla famiglia in B., ma da una settimana è passata colle famiglie ad abitare in C. — Disputano intanto il parroco di B. e di C. circa il diritto di assistere al matrimonio. Quegli lo pretende perchè Rosa ha sempre per l'addietro abitato in B. e perchè in C. non ha l'animo di rimanere. Questi, perchè Rosa ha già abbandonato il domicilio di B. ed ha seguito la famiglia che l'ha fissato a C. — A chi la ragione?

R. Se Rosa fosse minorenne, non vi sarebbe difficoltà di sciogliere il caso. Il minorenne, giusta le leggi vigenti (Cod. ital. art. 220, 221), ha il domicilio dove l'hanno i genitori; onde a tutta ragione potrebbe dirsi che Rosa aveva il domicilio nella parrocchia di C., dove l'acquistarono i genitori, e quindi dovea sposarla il parroco di C. — Ma la Rosa è maggiorenne; onde non ha luogo questo ragionamento. Essa, a ben considerare, non ha in nessun luogo nè domicilio, nè dimora di un mese. Non l'ha in A. perchè non ancora vi si è recata, e il domicilio non si acquista solo con la intenzione di rimanere perpetuamente in un luogo, ma altresì col recarvisi di fatto (v. d'Annibale P. I. n. 83, ed 3.ª). Non l'ha in B. perchè da una settimana l'ha già abbandonato. Non l'ha in C., perchè non ha l'animo di dimorarvi perpetuamente, nè vi ha dimorato da un mese. Dunque? Deve considerarsi come vaga, ed in tal caso è competente il parroco di C., non senza il permesso del proprio Ordinario, giusta il decreto *Ne temere*, art. V.

90. *Circa la promulgazione del decreto sulla frequente comunione e l'obbligo di osservarlo.*

D. In B. si disputa circa la promulgazione dei decreti sulla comunione frequente e quotidiana della S. C. del Concilio, del 20 dic. 1905 (*Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 536) e del 15 sett. 1906 (*Mon. Eccl.* Vol. XVIII, p. 345), e ancora sull'obbligo che inducono. Alcuni sostengono che questi decreti non inducono obbligo alcuno, ma sono mere dichiarazioni; che se inducono obbligo, debbono essere promulgati dal Vescovo nella rispettiva diocesi. Altri contraddicono. — Si domanda 1.° Hanno bisogno questi decreti di essere promulgati nelle singole diocesi? — 2.° I detti decreti inducono obbligo, ed in qual senso?

R. Al 1.° Dal corrente anno in poi, in forza della Costit. *Promulgandi* del 9 sett. 1908 (v. p. 443 di questo Vol.) la promulgazione dei decreti della S. Sede si fa colla inserzione di essi nel bollettino officiale, col titolo: *Acta Apostolicae Sedis: commentarium officiale.* Prima però era sentenza certa che ba-

stava la pubblicazione degli atti della S. Sede fatta a Roma in qualunque forma, anche nella segreteria di ciascuna Congregazione, perchè s' intendessero promulgati per tutta la Chiesa (v. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 506). Bastava aver notizia sicura di tal pubblicazione perchè tutti e Vescovi e cleri e fedeli dovessero tenerli come promulgati canonicamente. Di qui viene che i decreti precitati sulla frequente comunione non aveano bisogno di promulgazione nelle rispettive diocesi.

Al 2.° Ma i prefati decreti inducono obbligo ed in quale senso? — Il primo decreto generale ha le parole *statuit ac declaravit;* perciò non è solo nel senso di una semplice dichiarazione; ma di un vero statuto che induce obbligo. E l' obbligo è nei seguenti capi:

a) Che nessuno, specie se parroco o confessore, possa vietare a qualsivoglia fedele l' uso della comunione quotidiana, purchè questi sia in istato di grazia ed abbia retta intenzione. Pecca chi fa diversamente.

b) Che i parrochi, i confessori ed i predicatori debbano *crebris admonitionibus, multoque studio* esortare i fedeli a frequentare anche quotidianamente la santa comunione. Peccano perciò costoro se non adempiono cotal dovere.

c) Che siffatto uso della comunione quotidiana dev' essere promosso soprattutto nelle congregazioni religiose di maschi e di femmine, come pure nei seminarii, ed in ogni altro convitto od istituto educativo. Peccano perciò i superiori, massime i direttori spirituali, se trascurano tale obbligo (1).

d) Che l' elenco delle comunioni prescritte dalle regole o dalle costituzioni deve ritenersi come norma direttiva, non precettiva e come un minimo di comunioni; libero ciascuno di accedere quotidianamente all' altare, salve solo le eccezioni del decreto *Quemadmodum.* Pecca perciò chi faccia opposizione o metta incaglio al maggior numero di comunioni, oltre quelle di regola, che ciascuno voglia fare.

e) Che finalmente si legga nelle comunità religiose una volta l' anno questo decreto, e che si cessi dal disputare su questo punto. Peccano quindi coloro che ciò non eseguono.

Sono questi gli obblighi che promanano dal primo decreto.

Quanto al secondo, s' impone di non proibire ai fanciulli la frequente comunione dopo ricevuta la prima; ma di esortarli positivamente a ciò: " Ad sacram mensam... semel admissi ab eius frequenti participatione prohiberi non debent, sed potius eos ad id hortari „. A quest' obbligo sono tenuti i sacerdoti chiamati a preparare i fanciulli alla prima comunione, ed i confessori a cui questi accedono, ed anche i genitori ed i maestri cattolici.

---

(1) Il direttore spirituale può e deve farlo quando predica e quando confessa: il rettore e gli altri superiori devono guardarsi di segnalare i giovani che si comunicano di frequente, o notare o non guardar di buon occhio chi ciò non fa. Devono solo in genere lodare la comunione frequente e quotidiana, pur soggiungendo che ognuno è libero di comunicarsi, giusta il consiglio del confessore. Altrimenti si aprirebbe l' adito a non pochi sacrilegii.

91. *Se nelle chiese succursali delle parrocchie possa celebrarsi la messa nella notte del S. Natale.*

D. In L. trovasi una chiesa succursale distante circa tre chilometri dalla parrocchiale, dove si conserva il Santissimo. Può in detta chiesa celebrarsi la messa nella notte del S. Natale ?

R. Non può dirsi messa bassa senza indulto apostolico (S. R. C. decr. 2520). Quanto alla messa cantata crediamo che possa celebrarvisi almeno col permesso del Vescovo. Se ciò infatti è consentito per le chiese parrocchiali, per utilità dei fedeli (v. nostre *Consultaz. Liturg.* Vol. II, p. 770), per la stessa ragione dev'essere consentito nelle chiese succursali, dove si canta la messa nelle solennità dell'anno. Non v'è nessun decreto che ciò vieta, ed invece la consuetudine quasi generale l'autorizza.

92. *Se la cognazione spirituale contraggasi coi genitori dei figli illegittimi.*

D. Il parroco Tizio la sera precedente al matrimonio di Tizio e Berta si accorge che Tizio avea tenuto a battesimo un figlio illegittimo di Berta. Non essendovi più tempo di ricorrere a Roma, si reca dal Vescovo, il quale l'autorizza ad assistere al matrimonio il dì seguente. — Si chiede: 1.° Chi tiene a battesimo od a cresima un figlio illegittimo contrae la cognazione spirituale coi genitori di costui? — 2.° Poteva il Vescovo, nel caso, autorizzare il matrimonio?

R. Al 1.° La legge non distingue: vuole che il patrino contragga cognazione spirituale coi genitori del suo figlioccio, siano essi legittimi o illegittimi. Perciò anche coi genitori illegittimi del proprio figlioccio si contrae la cognazione spirituale che dirime il matrimonio. Si ascolti lo Scavini, il quale, parlando della detta cognazione, scrive (*Theol. Mor.* L. III., n. 892. Ed. XIV): " Sub nomine vero parentum veniunt parentes infantes naturales sive legitimi ii sint, sive illegitimi „.

Al 2.° Se l'impedimento era occulto e si temevano infamie e scandali con differire il matrimonio, il Vescovo *usus est iure suo*, secondo la comune sentenza dei TT. — Non così se l'impedimento era pubblico: in tal caso il matrimonio dovea differirsi, non temendosene scandalo nè infamia, giacchè trattavasi di cosa nota (1).

93. *Circa la messa votiva di più santi.*

D. Tibullo chiede al sac. Properzio la messa votiva dei santi Biagio e Carlo titolari di una chiesa, con dargli la relativa elemosina. Properzio promette di celebrarla come prima il rito lo permetta. Però, considerando che sono due santi, uno martire e l'altro confessore, non sa qual messa, nè qual colore usare nelle messe votive di più santi che hanno diversi comuni. Che dire di tal dubbio?

R. Per le messe votive di più santi, se sono della stessa qualità, p. e.

---

(1) Se poi l'impedimento era materialmente pubblico e formalmente occulto; oppure di natura pubblico e di fatto occulto, opiniamo che anche a questi casi si estende la facoltà nei Vescovi di dispensare, secondo che disputammo a lungo nelle nostre Consultaz. Morali, Vol. I, p. 701.

tutti martiri o confessori ecc., si dovrà dire la messa del comune dei detti santi, usando il proprio colore. Le orazioni poi si diranno in plurale senz' altro mutare, come vien prescritto nelle rubriche del Breviario (*in Com. Conf. Pontif. et non Pontifi.*). Ma se non sono della stessa qualità, come nel caso del proposto ? In tal caso, ecco l'insegnamento de' Rubricisti: " Si (sancti) non sint eiusdem qualitatis v. g. unus martyr et alter confessor, tunc sumitur missa de digniori et in casu de communi martyrum, in orationibus tacendum qualitates martyris, pontificis, virginis etc. et nullam exprimendo nisi quae conveniant omnibus ut fit in festo Ss. Nazarii etc. MM. et Innocentii P. et C. „ Cosi de Herdt (*S. Lit. Prax.* T. I, n. 40 ed 10). Così pure il Merati (P. I, tit. 4. n. 19) ed il Guyeto (L. III. c. 11, q. 1 et L. IV, c. 2, q. 3).

Nel caso adunque si celebrerà la messa votiva del comune de' Martiri e con pianeta rossa, dicendo le orazioni in plurale, ma togliendovi la parola *martyrum* e *martyres*, ritenendo solo le parole *pontificum* e *pontifices*, essendo amendue Vescovi.

94. *Se la cessata badessa di monache possa costituirsi a vicaria.*

D. Nel monastero di monache in B. Veronica badessa ha finito il triennio del suo officio, Gertrude badessa nuova vuol costituita Veronica in sua vicaria per averne lume ed aiuto. Può ?

R. La costituz. *Exposcit* di Gregorio XIII prescrive che una religiosa depo aver esercitato l' officio di badessa, almeno per un triennio, sia priva di ogni autorità sul monastero: " (Abbatissae) postmodum, elapso triennio suis officiis perfunctae praecesse desinant, omnique prorsus careant auctoritate, ac a regimine et administratione monasterii per triennium a die finitae administrationis inchoandum abstineat. „ Donde i DD. deducono che la detta religiosa non solo non può, senza venia apostolica, essere confermata nell' officio di badessa ma non può neanco essere assunta a quella di vicaria. " Quae verba, dice il Ferraris (v. *Abbatissa*, n. 55), prohibent eam (abbatissam) eligi ante elapsum triennium etiam in vicariam cum vicaria non careat omni prorsus auctoritate, regimine et administratione monasterii „. Così pure il Miranda (*De sacris monialib.* Qu. VII, art. 10) ed altri.

Ciò non ostante, lo stesso Ferraris l. c. soggiunse: " Praxis tamen videtur esse contraria „. Ed è davvero contraria la pratica comune nei monasteri, giacchè per quanto sappiamo , la badessa cessata si suol eleggere per vicaria perchè ella, più addentro alle cose del monastero, può riuscire più adatta a dare lume ed aiuto alla nuova superiora. Crediamo che questa consuetudine possa valere ad interpretare largamente il disposto della costit. *Exposcit.*

CRONACHETTA POLITICA.

— Con decreto del 9. u. s. Re Vittorio ha sciolto la Camera dei Deputati, convocando i collegi elettorali per il 7 Marzo, ed, ove occorra una seconda votazione, per il 14 detto. Il Senato poi e la nuova Camera dei Deputati sono convocati per il 24 Marzo. Con decreto reale inoltre è stato tolto lo stato di assedio a Messina ed a Reggio Calabria.

— Un grave conflitto è avvenuto presso Montepulciano tra carabinieri e leghisti scioperanti: vi furono un morto e tre feriti.

— La s' era del 21 u. s. a Napoli una vettura del tram interprovinciale della linea Caivano - Capodichino, giunta presso la località della Cappella del Purgatorio, si capovolse. I passeggieri furono precipitati al suolo: 5 rimasero morti, molti feriti e contusi.

— Alla Camera francese il giovine deputato Delehage ha pronunziato una violenta requisitoria contro Clemenceau e Briand, rinfacciando al primo gli eccidii commessi per suo ordine ed al secondo il celebre discorso rivoluzionario da lui pronunziato prima di essere ministro. La violenta requisitoria è stata provocata dal fatto che nel progetto pro amnistia politica i predetti ministri massoni non hanno voluto compredere i cattolici arrestati durante gl' inventarii delle chiese.

— In seguito alle rivelazioni di un agente della polizia secreta russa è stato arrestato l' ex-direttore del dipartimento di polizia del Ministero degl' interni, Lapouchkine. Egli è accusato di tradimento per essere stato in relazione costante col Sig. Boutzeff e per avere aiutato i socialisti rivoluzionarii, informandoli dei particolari delle rivelazioni fatte da Azeff alla polizia russa. L' arresto inatteso ha sollevato la più viva meraviglia.

— I Reali d' Inghilterra sono stati ospiti dell' imperatore Guglielmo a Berlino. I giornali dicono che tale visita avrà una importante influenza sui rapporti tra la Germania e l' Inghilterra.

— Il nuovo Gabinetto di Vienna è presieduto da Bienerth. I deputati italiani sperano che il detto Presidente, il quale riconobbe le necessità della Facoltà universitaria Italiana, presenti il progetto preparandosi a lottare per la sede, che essi vogliono a Trieste.

— In Turchia si è avuta la prima crisi ed è stata violentissima. Il Parlamento ha dato uno spettacolo ben triste contro il gran Visir Kiamil Pascià, il quale è stato fatto segno ad un vero tumulto da parte dei deputati. L' occasione è stata la revoca dei Ministri della Guerra e della Marina, accusati dal Gran Visir di complotto contro il Sultano. Questi invece ha dato una immensa soddisfazione ai Giovani Turchi, ritirando il sigillo di Gran Visir e nominando Presidente del Consiglio Hilmi Pascià, creatura di circoli giacobini. Ciò dimostra come il Sultano dall' inizio della Costituzione sia divenuto schiavo dei Giovani Turchi.

— In Persia continua la rivoluzione. A Tabris ha avuto luogo un combattimento ch' è stato un successo per i nazionalisti, i quali hanno scacciato l' esercito nazionale dal nord della città. Si temono massacri e saccheggi generali.

INDICE PROGRESSIVO

DEL VOL. XX.

—

ATTI DELLA S. SEDE

Atti più rilevanti del Sommo Pontefice.

Circa la nomina di alcuni Abati dell' Ord. di S. Benedetto nel Brasile — 8 Giu. 1907. . . . . pag. 61

Inculca alcune leggi della disciplina regolare all' Ord. dei Cisterciensi Riformati — 31 Mag. 1905 . . . . . „ 64

Al Primate dei Benedettini sulla nuova ediz. della Volgata Latina della S. Scrittura — 3 Dic. 1907 . . . . . „ 66

Discorso ai Vescovi e Prelati Orientali venuti in Roma pel centenario di S. Gio. Grisostomo . . . . . „ 67

Constitutio Apostolica de Romana Curia — 29 Giug. 1908 . . . „ 145

Lettera ai Cardinali della Francia sulle così dette *Mutualità* approvate dal Governo — 17 Mag. 1908 . . . . . „ 169

In quinquagesimo natali sacerdotii sui Exhortatio ad Clerum catholicum — 4 Ag. 1908 . . . . . „ 261

Dichiara incongrua la incoronazione della immagine del S. Cuore di Gesù — 9 Lug. 1908 . . . . . „ 315

Constitutio Apostolica de Promulgatione legum — 3 Ott. 1908 . „ 433

Lettera al Preposito Generale dei Carmelitani Scalzi, in cui ringrazia degli augurii pel suo giubileo, e raccomanda che si evitino le fallaci novità . . . . . „ 452

Discorso per la pubblicaz. dei decreti di Beatificaz. della Ven. Giov. d' Arco e dei Ven. Giov. Eudes e Franc. de Capillas . . . „ 538

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

Decretum. — 7 Mar. 1908. — La scomunica maggiore contro l' Abate Loisy . . . . . „ 3

Circa la sepoltura di cattolici che celebrarono il matrimonio innanzi al ministro eretico — 8 Mag. 1907 . . . . . „ 339

L' indulto per le tre messe nella notte del S. Natale di N. S. vale pei soli oratorii semipubblici a porte chiuse, non per le chiese pubbliche dei Religiosi — 26 Nov. 1908 . . . . . „ 410

Indulg. di 300 g. alla giac.: *Tutto per Voi, Cuore sacratissimo di Gesù* — 26 Nov. 1908 . . . . . „ 411

Indulg. plen. pei 12 Sabati precedenti la festa della Immacolata Concezione di Maria SS. — 26 Nov. 1908. . . . . „ 529

Indulg. di 300 g. ad una preghiera a S. Paolo Apost. — 10 Dic. 1908. „ ivi

S. Congregazione del Concilio

Viglevanen. Exonerationis taxae — 24 Ag. 1907 e 25 Genn. 1908 — Circa la tassa di ricchezza mobile sulle pensioni ecclesiastiche „ 3
Senogallien. Iuris funerandi — 24 Ag. e 25 Genn. — Circa la esenzione delle chiese fondate dal Capitolo dell' Arcibasilica Lateranense „ 5
Derthusen. Substitutionis in servitio chori et altaris — 25 Genn. 1908 — Se valgano statuti capitolari e decreti vescovili che privano i canonici del diritto della sostituzione in coro . . . . . „ 8
Iacen. Distributionum — 29 Febbr. 1908 — Quali si dicano distribuzioni *inter praesentes*, indicate nei rescritti pontificii . . . . „ 10
Trejen. Nominationis ad canonicatum — 29 Febbr. 1908 — La nomina ad un beneficio, non regolarmente fatta dal patrono, è devoluta al Vescovo . . . . . „ 11
Ianuen. Iurisdictionis paroecialis — 29 Febbr. 1908 — Circa i confini di due parrocchie . . . . . „ 12
Bergomen. Iurium et privilegiorum — 29 Febbr. 1908 — Di alcuni privilegi del Capitolo Cattedrale di Bergamo . . . . . „ 13
Romana et Aliarum. Dubiorum circa decretum de Sponsalibus et Matrimonio.—Altri dubii risoluti sul decreto *Ne temere*—28 Mar. 1908 „ 49
Forolivien. Dispensationis ab irregularitate — 28 Mar. 1908 — Circa la irregolarità per difetto di vista. . . . . „ 53
Romana et Aliarum — 27 Lug. 1908 — Nuove dichiarazioni sul decreto *Ne temere*, riguardanti gli sponsali ed il matrimonio . . . „ 208
Signina. Iubilationis — 27 Giu. 1908 — Circa il servizio di 40 anni per la giubilazione . . . . . „ 252
Vicen. Praebendae theologalis — 27 Giu. 1908 — Se il can. teologo possa insegnare in seminario anzichè in cattedrale, e se gli spettino le distribuzioni nei giorni d' insegnamento . . . . . „ 254
Iacien. Dispensationis ab irregularitate — 27 Giu. 1908 — Circa la dispensa dalla irregolarità per epilessia . . . . . „ 257
Hildeshemien. Productuum beneficii ex salis fodinis — Se le miniere di sale nei fondi beneficiali sono in vantaggio del beneficio, ovvero del beneficiato — 25 Lug. 1908 . . . . . „ 289
Victorien. Dispensationis ab irregularitate — 25 Lug. 1908 — Sulla irregolarità per difetto di vista . . . . . „ 591
Caesaraugustana. Privilegii recipiendi baptisma in ecclesia paroeciali— 25 Lug. 1908 — Intorno al privilegio di un unico fonte battesimale per più parrocchie . . . . . „ 292
De Iucatan. Restitutionis in integrum et refectionis damnorum—25 Lugl. 1908 — Circa la *restitutio in integrum* ed i processi sommarii „ 294
Ianuen. Transactionis et iurium circa Abatiam — 22 Ag. 1908 — Di una antica Abazia monastica curata, soppressa dal Governo e poi ripristinata . . . . . „ 339
Montis Regalis. Adiudicationis redituum canonicalium — 22 Ag. 1908— A chi spettino le rendite arretrate, pagate dal Governo per un canonicato . . . . . „ 343

Mediolanen. Nullitatis matrimonii — Sulla richiesta della dichiarazione d' invalidità di un matrimonio dopo la morte del coniuge — 22 Ag. 1908 . . . . . „ 346
Drepanen. Iurium parochialium — 22 Ag. 1908 — Circa i diritti di un parroco coadiutore che esercita da sè la cura . . . . . „ 349
Bergomen. Legatorum piorum — 22 Ag. 1908 — Se, dismembrata una parrocchia, debbano anche dismembrarsi dalla matrice i pii legati di beneficenza . . . . . „ 251

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari

Circolare ai Vescovi del Napoletano pei sacerdoti che si recano in Napoli — 30 Mar. 1908 . . . . . „ 54
Praenestin. Receptionis alumni in collegium — 6 Dic. 1907 — Circa la interpretazione delle tavole di una pia fondazione . . . . „ 97
Bictinorien. Cessionis — 6 Dic. 1907 — Di una donazione fatta a Religiosi *sub modo*, il quale modo non si osserva . . . . „ 98
Bituricen. Proprietatis — 14 Mar. 1908 — Se una casa religiosa appartenga alla provincia dell' Istituto, ovvero alla Curia Generalizia „ 100
Scholarum Piarum. Admissionis ad primam Communionem — 14 Mar. 1908 — Se il parroco abbia esclusivo diritto ad ammettere i fanciulli alla prima comunione . . . . . „ 101
Segovien. Iurisdictionis — 8 Mag. 1908 — Circa le condizioni per fondare una nuova casa religiosa, ed il numero dei soggetti per essere esente . . . . . „ 105
Colla professione dei voti semplici anteriori ai solenni non vacano i beneficii residenziali — 30 Mar. 1908. . . . . „ 109

S. Congregazione de' Religiosi

Decretum — 21 Nov. 1908 — Norme pei Religiosi questuanti . . „ 504

S. Congregazione dei Riti.

Luganen — 6 Dic. 1907 — Il can. teologo deve chiedere la benedizione al Vescovo, quando assiste, prima della lezione scritturale „ 17
Decretum — 8 Genn. 1908 — La festa dei Ss. Fondatori dell' Ord. dei Servi di M.ª è trasferita al 12 febbr. . . . . „ ivi
Novarien — 17 Genn. 1908 — Nelle parrocchie di rito ambrosiano anche i viceparroci ed i vicecoadiutori debbono osservare il detto rito „ 18
Angelopolitana — 17 Genn. 1908 — Circa l' uso della luce elettrica ed il canto delle donne nelle chiese . . . . . „ ivi
Benedictio novae campanae — 22 Genn. 1908 — Rito breve per la benedizione di una nuova campana . . . . . „ 20
Dubiorum — 24 Genn. 1908 — Si vietano le cornici che circondano le tovaglie dell' altare, il canto del *Tantum ergo* all' esposizione e non alla benedizione del SS., ed il tenere il SS. in altare con baldacchino e con sopravi una stanza da letto . . . . . „ 22

Romana — 10 e 11 Dic. 1907 — Si concede l'off. e la messa propria di S. Melania giuniore . . . . . „ 55
Editto per la perquisizione degli scritti del Servo di Dio Pio Papa IX — 7 Dic. 1907 . . . . . „ 56
Ord. Fr. Minorum — 24 Genn. 1908 — I regolari devono recitare il *Credo* nella messa fra l'8ª del Patrono principale, da celebrarsi per altro titolo . . . . . „ 57
Decretum de Edit. typica Gradualis Rom. — 8 Apr. 1908 — Circolare ai Vescovi intorno all'ediz. tipica del Graduale Romano . . „ 110
Ord. FF. Minor. — 13 Nov. 1907 — Si concede nella chiesa di S. Giuseppe in Nazaret la messa vot. della S. Famiglia. . . . „ 111
Ord. FF. Minor. — 13 Nov. 1907 — Si concede la messa vot. dei Misteri della Via Dolorosa di N. S. G. C. negli oratorii della detta Via in Gerusalemme. . . . . „ 112
Si concede di celebrare il S. Sacrificio ad un sacerdote privo del braccio destro — 8 Apr. 1908 . . . . . „ 113
Gerunden — 26 Mar. 1897 — Circa il giorno da assegnare per la commemoraz. dei genitori e dei fratelli in un monastero di monache Cisterciensi . . . . . „ 156
Gerunden — 15 Magg. 1903 — In quali funzioni un sacerdote secolare possa far uso del Messale Cisterciense in detto Monastero . „ 157
Circa l'ordine di preferenza nella traslazione delle feste — 14 Mar. 1908 „ 158
Dubium — 28 Mar. 1908 — Intorno al canto del *Libera* dopo la messa letta . . . . . „ ivi
Spetta agli Ordinarii l'approvaz. di un nuovo tabernacolo per la SS. Eucaristia — 1 Apr. 1908 . . . . . „ 159
Variazioni ed aggiunzioni al Martirologio Romano per la B. V. di Lourdes e per i Sette Ss. Fondatori — 11 Mar. 1908 . . . „ 160
Nicosien — 14 Mar. 1908 — Circa l'abuso delle sedie da camera nelle Messe e nei Vespri . . . . . „ ivi
Istruzione per gli editori del Breviario Romano — 8 Apr. 1908 „ 161
Urbis et Orbis — 13 Mag. 1908 — Si eleva al rito doppio di 2.ª Classe la festa dell'Addolorata in settembre . . . . . „ 162
Atrebaten — 5 Giu. 1908 — Circa l'ordine delle commemoraz. nelle concorrenze ed il *Fidelium animae* dopo l'ora di Terza precedente ai Pontificali . . . . . „ 163
Osnabrugen — 5 Giu. 1908 — Gli officii votivi antichi non sono stati rivocati dal decreto recente generale circa gli officii votivi per *annum* „ 164
Superioren — 8 Mag. 1908 — Circa la forma della porticina del tabernacolo pel SS. Sacramento . . . . . „ 296
Gallipolitana — 19 Giu. 1908 — Intorno alla distanza dell'altare dal luogo di tumulazione, ed agli altari mobili nelle cappelle dei cimiteri „ 297
Americae, Oceaniae atque Australiae — 30 Giu. 1908 — Indulto di celebrare in mare pei Vescovi di America, Oceania e Australia . „ 354
Urbis et Orbis — 8 Lug. 1908 — S. Giovanni Grisostomo vien costituito Patrono dei sacri oratori . . . . . „ ivi

Aggiunzioni e variazioni nel Breviario e nel Messale Romano — 8 Lug. 1908 . . . . . „ 356
Nuove lezioni storiche nella festa di S. Bonaventura — 22 Lug. 1908 „ 357
Fulden — 22 Lug. 1908 — Si deve l'anniv. per l'ultimo defunto Vescovo, non pel defunto Amministratore . . . . . „ 358
Prov. Eccl. Mediolanensis — 26 Ag. 1908 — Si elevano al rito doppio maggiore la festa dei Ss. Ambrogio e Carlo pei suffraganei della Prov. di Milano . . . . . „ 359
Aggiunzioni al Martirologio Romano — 9 Sett. 1908 . . . . „ 434
Formola della benedizione del *carro-lettiga* per gl'infermi . . . „ 508
Vicariatus Apost. Hong-Kong — 6 Nov. 1908 — Nel canto degl'inni avanti al SS. Sacram. si deve stare in piedi . . . . . „ 534
Andrien — 6 Nov. 1908 — Si può consacrare un altare poggiante su 4 colonnine. . . . . „ ivi
Romana — 27 Nov. 1908 — Circa la cera per la lampada avanti al SS. Sacramento . . . . . „ 535
Istruz. per gli editori di libri lit. col canto greg. — 27 Nov. 1908. „ 536
Neo-Eboracen — 18 Dic. 1908 — Circa il canto di uomini e donne o fanciulli nelle chiese . . . . . „ 537

S. Congregazione delle Indulgenze.

Elenco delle indulg. che il S. Padre annette agli oggetti di devozione, che da Lui si benedicono — 28 Ag. 1903 . . . . . „ 23
Dichiarazione autentica circa il triduo annuale per la Comunione quotidiana — 29 Feb. 1908 . . . . . „ 26
Indulg. plen. ai pellegrinanti al santuario di S. Biagio in Maratea — 26 Feb. 1908. . . . . „ 27
All'Associaz. dei sacerdoti adoratori si concede la facoltà di annettere alle corone le indulg. dei PP. Crocigeri — 29 Mag. 1907. „ 57
Indulg. di 100 g. alla giac. *Nostra Signora di Lourdes pregate per noi* — 9 Nov. 1907 . . . . . „ 58
Altra indulg. pei versetti *Requiem aeternam* etc. — 13 Feb. 1908 „ 59
Circa lo scapolare di N.ª S.ª del S. Cuore — 13 Feb. 1908 . „ ivi
Indulg. di 100 giorni alla giac. *Signore conservaci la fede* — 20 Mar. 1908 . . . . . „ 60
Preghiera dell'E.mo Capecelatro pel Sommo Pontefice con 300 g. d'ind. — 1.º Mar. 1908 . . . . . „ 113
Urbis et Orbis — 11 Mar. 1908 — Si concede di anticipare la confessione sino a tre giorni precedenti le feste con ind. plen. *toties quoties*; a due giorni per le altre feste con semplice ind. plen. „ 114
Si sanano di nuovo le ascrizioni invalide alla Confraternita del Carmine — 4 Feb. 1908 . . . . . „ 115
Indulg. di 100 g. a chi prega pei peccatori moribondi — 10 Dic. 1907 „ 116
Ind. di 300 g. per una offerta di tutte le messe — 18 Dic. 1907. „ ivi
Ind. di 300 g. per una preghiera a S. Lucia — 29 Dic. 1907 . „ 117
Ind. di g. 50 per un saluto alla B. V. Immacolata — 8 Genn. 1908 „ ivi

Si raccomanda e si arricchisce d' ind. l' Associazione Sacerdotale di riparazione — 22 Genn. 1908 . . . . . „ 118
Facoltà di benedire le corone della *Via Crucis* — 2 Nov. 1906 . „ 164
Nuove concessioni per le corone della *Via Crucis* — 1 Dic. 1907. „ 165
Urbis et Orbis — 8 Apr. 1908 — Si concede ai Vescovi la facoltà di stabilire il tempo del triduo in onore della Eucaristia durante l' ottava del *Corpus Domini* . . . . . „ 165
Ind. di 300 g. a due oraz. per avere buoni chierici e perchè siano conservati buoni nella milizia — 29 Mar. 1908. . . . . „ 214
Ind. plen. ad un atto di consacrazione della propria famiglia al S. Cuore di Gesù — 19 Mag. 1908 . . . . . „ 215
Ind. plen. per coloro che salgono in ginocchio per la *Scala Santa* di Roma — 26 Feb. 1908 . . . . . „ 258
Si sanano le irregolarità potute occorrere nelle associazioni delle Figlie di Maria — 18 Mar. 1908 . . . . . „ 259
Intorno gli ascritti all' Arciconfr. della S. Agonia — 18 Mar. 1908 „ ivi
Indulg. ad una preghiera al S. Cuore di Gesù pel giubileo del S. Padre — 12 Apr. 1908 . . . . . „ 260
Ind. di 300 g. alla giac.: *Dio mio, fate che vi sia unità di pensieri nella verità ed unità di cuori nella carità* — 16 Mag. 1908 . . „ 298
Si possono separare le decadi del Rosario, senza perdita d' ind., anche dai non ascritti alla Conf. del Rosario — 8 Luglio 1908. . „ ivi
Sommario delle indulg., dei privilegi e degl' indulti pei confratelli del S. Scapolare della B. V. del Carmine — 4 Lug. 1908 . . . . „ 299
Si concede la ind. plen. *toties quoties* nella festa della B. V. della Mercede per la visita delle Chiese dei Religiosi, delle Religiose e delle Confraternite di questo titolo — 10 Ag. 1904 . . . . „ 360
Ind. di 300 g. alla giac.: *Madre di amore, di dolore e di misericordia, pregate per noi* — 30 Mag. 1908 . . . . . „ 361
Ind. di 300 g. ad una piccola preghiera pei moribondi — 3 Lug. 1908 „ ivi
Ind. di 300 g. ad una preghiera allo Spirito Santo — 5 Lug. 1908. „ 362
Ind. per l' adorazione del SS. Sacramento — 28 Giu. 1908 . . . „ 363
Ind. di 300 g. alla giac.: *Sacro Cuore di Gesù, io credo al vostro amore per me* — — 28 Lug. 1907. . . . . „ ivi
Si concede facoltà ai sacerdoti ascritti alla Lega Sacerdotale Eucaristica di benedire le corone colle ind. dei Crocigeri — 15 Sett. 1908. „ 364
Indulg. pel pio sodalizio di temperanza in Inghilterra — 7 Ott. 1908. „ 435
Le singole decadi della corona dei sette Gaudii della B. V. M. possono separarsi. — . . . . . „ 436
Si sanano i difetti nell' ammissione al Terzo Ordine di S. Francesco e nella erezione della Via Crucis — 23 Mag. 1908 . . . . „ 437
Si concede ai soldati d' imporsi da sè lo scapolare benedetto della B. V. del Carmine — 4 Genn. 1908. . . . . „ ivi
Indulg. di 300 g. ad una orazione a M.ª SS. Regina degli Angeli — 8 Lug. 1908. . . . . „ 438

Sacra Congregazione de Propaganda Fide

Si concede *ad annum* la dilazione per pubblicare ed applicare nella Cina il decreto *Ne temere* — 20 Feb. 1908 . . . . . „ 301
Circa il matrimonio degl'infedeli ed il privilegio paolino — 30 Apr. 1908 „ 302
Come possono trasmettersi le elemosine delle Messe alle Chiese Orientali — 15 Lug. 1908 . . . . . „ 439
Si concede la facoltà di ordinare gli alunni di un istituto religioso al titolo della mensa comune — 3 Mag. 1907 . . . . . „ 440

Sacra Congregazione degli Studii

Norme pel profitto spirituale degli alunni di teologia nella Università cattolica di Friburgo — 5 Mag. 1908 . . . . . „ 216

S. Congregazione Concistoriale

S. Pauli in Basilia. Novae Provinciae Ecclesiasticae constitutionis — 7 Giu. 1908 Si erige una nuova provincia ecclesiastica nel Brasile, elevandosi la dioc. di S. Paolo a Metropolitana, e fondandosi 5 nuovi Vescovadi . . . . . „ 304
Novae in Reipublicae de Venezuela dioecesibus finium circumscriptionis, administrationis atque sedis episcopalis translationis — 12 Feb. 1907 — Nuove circoscrizioni di diocesi nella Repubblica di Venezuela . „ 440
De Guadalaxara et de Aguascalientes — 30 Nov. 1907 — Si separano due parrocchie dalla diocesi di Guadalascara e si annettono alla diocesi di Aguascalientes nel Messico . . . . . „ 444
Sulle competenze della S. C. di Propaganda — 12 Nov. 1908 „ 530
Sulle competenze della S. C. del Concilio — 7 Genn. 1909 . . „ 532

S. Congregazione dell' Indice

Condanna di alcuni libri — 20 Mar. 1908 . . . . . „ 60
Si condannano alcuni libri — 26 Mag. 1908 . . . . . „ 166
Condanna di altri — 4 Genn. 1909. . . . . „ 532

S. Congr. degli Affari Ecclesiastici Straordinari.

Se i figli che hanno genitori misti possano godere i privilegi concessi all' America Latina — 15 Sett. 1908 . . . . . „ 537

S. Penitenzieria Apostolica.

Dubii circa i Senatori e i Deputati della Francia — 20 Mag. 1908 „ 218
Si risolvono alcuni dubbii concernenti le censure contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici nella Francia — 6 Ag. 1907. . . „ 448

Secreteria de' Brevi

Si concede ai sac. collettori dell' opera della Propagazione della Fede la facoltà di benedire i rosarii o le corone di preghiere ed annettervi le indulg. dei Crocigeri — 1 Feb. 1908 . . . . . „ 167
Si concede l' indulg. plen. *toties quoties* a quanti visitano le chiese del-

l' Istituto del SS. Sacramento nella festa del *Corpus Domini* 30 Lug. 1906 . . . . . pag. 315
Indulgenza plenaria pel pio esercizio dei sette Sabati in onore della B. M. V. della Mercede — 25 Mag. 1908 . . . . . pag. 446
La prefettura apostolica del Marocco si erige in Vicariato Apostolico — 14 Apr. 1908 . . . . . pag. 447

Secreteria di Stato

Al chiariss Comm. Ludovico Pastor, che vien deputato a Secretario dell'Istituto scientifico internazionale per il progresso delle scienze — 14 Dic. 1907 . . . . . pag. 28
Circolare all' Episcopato Italiano per la conservazione degli archivii, dei monumenti e degli oggetti d' arte — 12 Dic. 1907 . . pag. 71
Lettera agli Ordinarii della Francia e facoltà loro concesse circa la alienazione e la composizione sui beni ecclesiastici — 21 Sett. 1907 pag. 218
Convenzione fra la S. Sede ed il Governo di Spagna, con cui si modifica il concordato del 1851 — 12 Lug. 1904 . . . . . pag. 450
Lettera ai Metropolitani della Francia, con cui di nuovo si proibisce ai chierici di ascriversi alle università civili — 30 Sett. 1908 pag. 451

Vicariato di Roma

Si condanna il nuovo periodico *Nova et vetera* — 28 Genn. 1908 pag. 29
Si approva lo Statuto della Direzione diocesana di Roma per l' azione cattolica — 25 Apr. 1908 . . . . . pag. 364
Si proibisce il periodico *Rivista di Coltura* — 28 Dic. 1908. . pag. 538

Commissione Pontificia per gli Studii Biblici.

Dell' indole e dell' autore del libro d' Isaia — 28 Giu. 1908 . pag. 224

CONSTITUTIO APOSTOLICA DE ROMANA CURIA

. . . pag. 145

LEX PROPRIA S. ROMANAE ROTAE ET SIGNATURAE APOSTOLICAE

. . . . . pag. 193

REGOLAMENTO PER LE SACRE CONGREGAZIONI, PER I TRIBUNALI E PER GLI OFFICII DELLA CURIA ROMANA

. . 242—386

ELENCO DEI SUPERIORI E DEGLI OFFICIALI NELLE SS. CONGREGAZIONI, NEI TRIBUNALI E NEGLI OFFICII DELLA CURIA ROMANA

. . . . . pag. 481

NORME PER L' ORDINAMENTO EDUCATIVO E DISCIPLINARE DEI SEMINARII D' ITALIA DATE DALLA S. C. DEI VV. E RR. CON APPROVAZIONE DI S. S. PIO X — 18 Genn. 1908

. . 30—73

RICERCHE SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO.

. . . 121—171—226—316—368—412—453—509

SUGLI ACQUISTI DI BENI STABILI PER CONTO DELLE COMUNITÀ RELIGIOSE

. . . . . 133—184

CONSULTAZIONI

Se, invece di smembrare una parrocchia autonoma, possa, e come, il

Vescovo erigere in altro luogo di quel territorio una vicaria perpetua . . . . . » 459

CASI E DUBBII BREVEMENTE RISOLUTI

1. Se le Curie vescovili del Napoletano siano competenti per giudicare le cause civili dei chierici. . . . . » 40
2. Se valga in pericolo di morte il matrimonio celebrato senza testi ed innanzi ad un semplice sacerdote. . . . . » 177
3. Circa l' età dei confessori per le monache . . . . . » 231
4. Circa l' esame per le parrocchie fuori del concorso. . . . » 232
5. Il parroco-canonico di Cattedrale, con cura in chiesa lontana dalla cattedrale, quando è assente per la cura, se può partecipare alle distribuzioni . . . . . » 471
6. Se si può celebrare la messa corrente per defunti e la messa di defunti per vivi . . . . . » 542
7. Circa la benedizione alle persone ed alle cose data da semplici sacerdoti . . . . . » 544

QUESITI CON BREVISSIME RISPOSTE

Pag. 42 — 86 — 129 — 179 — 235 — 278—323—374—418—473—516- 546.

BIBLOGRAFIA

D' Annibale Card. Giuseppe — Summula Theologiae Moralis—Vol. 3. » 45
Brandi Salvatore M. S. I. — Delle Ordinazioni Anglicane. . » 237
Talamo Salvatore — Il Concetto della Schiavitù da Aristotele ai Dottori Scolastici . . . . . » ivi
Bucceroni P. Gennaro S. I. —*Institutiones Theologiae Moralis*—Vol. 2.» 328
Fontaine P. Giovanni S. I. — La Teologia del Nuovo Testamento e l' evoluzione dei dogmi . . . . . » ivi
Ietti Michele — Di Caterina Volpicelli, istitutrice delle Ancelle del S. Cuore — Vol. 3 . . . . . » 329
Mons. Pinchetti Sammarchi—Guida diplomatica ecclesiastica—V. 4. » ivi
Heiner Mons. Francesco — Il Decreto *Lamentabili sane exitu* esposto e commentato . . . . . » 378
Van de Burgt F. P. — Tractatus de Matrimonio — Vol. 1.° . » 379

CRONACHE GOVERNATIVE

Pag. 92 — 133 — 184 — 282 — 331 — 379 — 424 — 475 — 521.

CRONACHE RELIGIOSE

CAUSE DI BEATIFICAZIONI E CANONIZZAZIONI

Decreti sul *Tuto* di beatificaz. della Ven. Madd. Sofia Barat, e sopra i miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. Gabriele dell' Addolorata . . . . . » 46
Congr. preparatoria sui miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. Giov. Eudes, proposti per la sua beatificaz. . . . . » ivi
Introduz. della causa di beatificaz. della Ven. Anna M.ª Iavonchey: Conferma del culto del Ven. Vivaldo: Concessione ed approvaz. degli officii e delle messe in onore del B. Hermosilla per la Dioc. 36

di Calzada, del B. Franc. Iaccard per la Dioc. di Annecy e della B. Irdistava Berkiana. . . . . „ ivi
Introduz. della causa di beatificaz. del Ven. Ludovico Eduardo Cestac: Concessione ed approvaz. dell' off. e della messa in onore del B. Franc. Gil de Federich per la Dioc. di Tortosa, e conferma di S. Severino Ab. a compatrono principale di S. Severo . . . „ 94
Solenni Beatificazioni della Ven. M. Maddalena Postel, della Ven. Maddalena Sofia Barat e del Ven. Gabriele dell' Addolorata. . „ 190
Congregaz. preparatoria su tre miacoli operati da Dio per intercessione della Ven. Giov. d' Arco, proposti per la sua beatificazione „ 239
Congregaz. particolare sulla Causa di beatificaz. e dichiaraz. del martirio dei Ven. Stefano Cuenot, Giampietro Nech, Pier Francesco Neron, Teof. Venard e Compagni uccisi in odio alla fede . . „ ivi
Congregaz. ordinaria intorno alla validità dei processi Apostolici nella causa di beatificaz. dei Ven. P. Franc. da Campogrosso, Michele Garitoits e F. Benilde, e intorno al culto non mai prestato alla Ven. Caterina Labouré ed al Ven. Giov. Bosco . . . . „ ivi
Congregaz. preparatoria su due miracoli operati da Dio per intercessione del B. Clemente Ofbauer, proposti per la sua canonizzazione „ 287
Congregaz. particolare sul martirio e sui miracoli del Ven. Servo di Dio Franc. Capillas O. P. . . . . „ ivi
Introduz. della causa di beatificaz. del Ven. Pietro Giuliano Eymard: Conferma di culto prestato alla Ven. Cristina ed ai Servi di Dio Potentino, Felicio e Simplicio, nominati beati: Concessione della messa e dell' off. proprio della B. V. detta *dei Campi* per la dioc. di Séex, della B. V. della Colonna, volgarmente detta *del Pilar*, per la prov. eccles. di Saragozza, di S. Abondio Vesc. e Patrono della dioc. di Como, del B. Valentino Berrio Ochoa per la dioc. di Vittoria, della B. Madd. Sofia Barat per le Religiose del S. Cuore: Conferma della elez. della B. V., detta volgarmente *N. S. de la Sierra*, a Patrona di Cobra, dioc. di Cordova, di S. Giov. B. a Patrono di S. Giovanni Montebello, di S. Alfio a Patrono di La Barra, di S. Biagio a Patrono princ. di Carosino, e di S. Caterina V. e M. a Patrona princ. di Villarmosa. . . . . „ 334
Congregaz. preparatoria su due miracoli operati da Dio per intercessione della B. Margherita M.ª Alacoque . . . . . „ 429
Congregaz. *Coram SS.mo* sul *Tuto* per la solenne beatificazione del Ven. Giov. Eudes, dei Ven. Stefano Teodoro Cuenot, Gian Pietro Neel, Pier Francesco Neron e Teofano Vènard e di altri 28 compagni martiri, e del Ven. Francesco Capillas: Sopra tre miracoli operati da Dio per intercessione della Ven. Giov. D' Arco . „ 429
Sulla introduz. della Causa di beatificaz. e canonizzaz. del Servo di Dio Claudio Colin; sulla conferma del culto prestato al Servo di Dio Giov. Rusbrochio; sulla revisione degli scritti dei Servi di Dio Marco da Aviano e Paolo Capelloni, e delle Serve di Dio Teodolinda Dubonchè e Caterina Volpicelli. . . . . „ 479

Congreg. antipreparatoria sull' eroismo delle virtù del Ven. Gaetano Errico ivi
Congr. *coram SS.mo* sul *Tuto* per la solenne beatificazione della ven. Giovanna d' Arco e su due miracoli del B. Clemente M.ª Hofbauer. „ 526
Solenne pubblicazione dei decreti sulla canonizzaz. del B. Clemente M.ª Hofbauer e sulla beatificaz. della ven. Giovanna d' Arco . „ ivi
Congr. preparatoria sull' eroismo delle virtù del ven. Benigno Ioly. „ ivi

NOMINE PONTIFICIE

Pag. 47 — 95 — 142 — 191 — 239 — 334 — 381 — 430 — 479 — 526.

CARDINALI DEFUNTI

L' E.mo Card. Francesco M.ª Richard Arciv. di Parigi, pag. 47 — L' Emo Card. G. B. Casali Del Drago, pag. 95 — L' E mo Card. Genn. Portanova Arciv. di Reggio Calabria, pag. 143 — L' Emo Card. Carlo Nocella — L' E.mo Card. Francesco Desiderato Mathieu, pag. 430 — L' E.mo Card. Salvatore Casanas y Pagès, pag. 480 — L' E.mo Card. Vittore Lecot Arciv. di Bordeaux, pag. 479.

FATTI DIVERSI

Ricevimenti al Vaticano: L' insegnamento religioso nella Camera Italiana: Necrologio. . . . . „ 46
Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano: Congresso cattolico di Genova: Necrologio. . . . . „ 94
Ricevimenti e Pellegrinaggi al Vaticano: Congresso della Gioventù cattolica italiana: Eco dei tristi fatti di Varazze: Necrologio. „ 142
Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano: Elezione del Generale dei Passionisti: Pel Giubileo di S. S.: Circa le mutualità riprovate dalla S. Sede: Feste centenarie a New-Jork: Necrologio . . . „ 190
Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano: Monumento alla SS.ma Vergine nel Libano: Congresso contro il duello: Necrologio. . . „ 239
Ricevimenti al Vaticano: Necrologio . . . . . „ 287
Pellegrinaggi al Vaticano: Congresso in Germania: Congresso Eucaristico a Londra: Feste a Lourdes: Necrologio. . . . „ 333
Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano: Giubileo del S. Padre: Necrologio . . . . . „ 429
Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano: Necrologio . . . . „ 478
Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano: Il S. Padre e i danneggiati dal terremoto: L' insultatore di Giovanna d' Arco percosso: Congresso cattolico: Università catt. in Irlanda: Un tempio massonico trasformato in tempio cattolico: Soldati che pregano: Necrologio . . . . . „ 525

CRONACHETTA POLITICA

Pag. 48 — 96 — 144 — 192 — 240 — 288 — 326 — 384 — 432 — 480 — 528 — 552.

INDICE ALFABETICO

DEL VOL. XX.

I numeri arabi indicano la pagina

I.

Parte Ecclesiastica

A

Abate, v. Benedettini.

Abazia. Di un' a. monastica curata soppressa e poi ripristinata, 339.

Addolorata. Si eleva il rito della festa di sett., 162.

Adoratori (Sacerdoti). Si concede loro di annettere alle corone le indulg. dei Crocigeri, 57.

Affitto, v. Fitto.

Agonia. Circa gli ascritti all' Arciconfr. dell' A., 259.

Alienazione. Facoltà concesse agli Ordinarii di Francia circa l' a. di beni eccles., 218.

Altare. Se possa consacrarsi un a. poggiante su quattro colonnine, 236 e 534 — Circa la distanza dell' a. dal luogo di tumulazione e gli a. mobili nelle cappelle dei campisanti, 297, 517.

Ambrogio (S). Si eleva al rito doppio magg. la sua festa per i suffraganei della Prov. di Milano, 359.

Ambrosiano (Rito). Nelle parrocchie di detto rito anche i viceparroci ed i vicecoadiutori debbono osservarlo, 18.

America. Indulto di celebrare in mare pei Vescovi di A., 354.

Amministratore Apostolico. Non si deve l' anniv. all' A. A. defunto, 358 — v. Concorso.

Angers. Lettera al Rettore dell' Istituto cattolico di A. circa la necessità che i chierici frequentino le università laiche, 224.

Anniversario. Si deve l' a. all' ultimo Vescovo def., non al def. Amministratore, 358.

Apostata. Chi abbia apostatato prima del decreto Ne *temere* se sia tenuto ad esso, 88.

Arciconfraternita, v. Agonia.

Assistenza. A quale dignità spetti l' a. al Vescovo nelle ordinazioni, 378.

Associazione. Circa. l' a. dei cadaveri dalla Chiesa dei regolari al cimitero, 326.

Associazione sacerdotale di riparazione. Indulgenze, 118.

Assoluzione, v. Prelato Domestico, Matrimonio.

Australia. Indulto di celebrare in mare pei Vescovi di A., 354.

Avventizii. I religiosi secolarizzati circa i diritti agli a., 413.

B

Banchi. Circa il diritto dei b. nelle chiese, 236.

Battesimo. Circa il b. dei figli illegittimi, 281 — v. Matrimonio.

Benedettini. Circa la nomina di alcuni Abati B. nel Brasile, 61 — Lettera di Pio X al Primate dei B. sulla nuova ediz. della Volgata Latina della S. Scrittura, 66.

Benedizione. Il can. teol. deve chiede-

re la b. al Vescovo prima della Lezione scritturale, 17 — Rito breve per la b. d'una nuova campana, 20 — e del carro-lettiga per gl'infermi 508.

Beneficio. La nomina ad un b., non fatta regolarmente dal patrono, è devoluta al Vescovo, 11 — Colla professione dei voti semplici, anteriori ai solenni, non vacano i b. residenziali, 109 — Circa le miniere di sale nei fondi beneficiali, 289 — Se un b. vacato in un mese vescovile possa conferirsi in un mese apostolico, 423 — v. Messa, Parrocchia.

Beni ecclesiastici. Facoltà concesse agli Ordinarii della Francia sull'alienazione e la composizione di b. e., 218 — Dubbii sulle censure contro gli usurpatori di b. e. in Francia, 448 — v. Fitto.

Bergamo. Circa alcuni privilegi del Capitolo Catt. di B., 13.

Biagio (S.) Indulg. plen. ai pellegrinanti al suo Santuario in Maratea, 27.

Bonaventura (S). Nuove lezioni storiche, 357.

Brasile. Si erige una nuova provincia ecclesiastica, con 5 Vescovadi e S. Paolo a Metropolitana, 304 — v. Benedettini.

Breviario Romano. Istruzione per gli Editori di esso, 61 — Aggiunzioni e variazioni, 355.

C

Cadavere, v. Altare, Funerale.

Campana. Rito breve per benedirla, 20.

Camposanto. Intorno alla distanza dell'altare ed agli altari mobili nei c., 227. — v. Funerale.

Canonicato. A chi spettino le rendite arretrate pagate dal Governo per un c., 343

Canonico. Circa la precedenza di due c. nominati in giorni diversi, ma immessi in possesso lo stesso giorno, 281—v. Matrimonio, Parroco, Sostituzione, Teologo.

Canto. Circa il c. delle donne in Chiesa, 18 — e del *Libera* dopo la messa letta, 158. — Istruz. agli editori di libri lit. con c. greg., 536.

Capitolo. Di alcuni privilegi del Cap. Cattedrale di Bergamo, 13.

Carlo (S). Si eleva il Rito a doppio maggiore pei suffraganei della Prov. di Milano, 359.

Carmelitani Scalzi. Lettera del S. Padre, 452.

Carmine. Si sanano le ascrizioni invalide alla confrat. del C., 115 — Sommario delle indulgenze pei confratelli del S. Scapolare, 299 — Si concede ai soldati d'imporselo da sé, 437.

Casa religiosa. Circa le condizioni per fondare una nuova c. r. ed il numero dei soggetti per la esenzione di essa. 105 — Se una c. r. appartenga alla provincia o alla curia generalizia, 100.

Causa civile, v. Napoletano

Censura. Dubbii sulle c. degli usurpatori di beni ecclesiastici in Francia, 448.

Chierico. Indulgenza a due orazioni per avere buoni c. e per la loro perseveranza, 214.

Chiesa. Circa la luce elettrica ed il canto delle donne in c., 18 — ed il diritto dei banchi, 236.

Cina. Dilazione circa il Decr. *Ne temere*, 301.

Cisterciensi (Monache). Circa il giorno per la commemoraz. dei genitori e dei fratelli in un loro monastero, 156 — e l'uso del Messale Cisterciense, 157.

Cisterciensi Riformati. Il S. Padre inculca loro alcune leggi, 64.

Clausura. Circa la c. delle monache, 375.

Clero. Ricerca sui principali ostacoli alla formazione del C., 121, 171, 226, 316, 368, 412, 453. 509.

Coadiutore. Circa i diritti di un parroco c. che esercita da sè la cura, 349.

Competenza della S. C. di Propaganda, 530—e della S. C. del Conc., 532.

Composizione. Facoltà concesse agli

Ordinarii della Francia circa le c. di beni eccles., 218.

Comunione. Dichiarazione autentica circa il triduo annuale per la c. quotid., 26 — Circa la confessione settimanale dei regolari per la c. quot., 91 — ed il diritto alle prime c., 101— Quali persone possano comunicarsi nella notte del S. Natale, 377.

Concordato. Modifica del C. del 1851 fra la S. Sede e la Spagna, 450.

Concorrenza. Circa l' ordine nelle c., 163.

Concorso. Circa l' esame per le parrocchie fuori del c., 232 —Se il Vescovo possa conferir la parrocchia ad estranei quando i cittadini del luogo, che vi hanno dritto, non si presentano al c., 235 — Se al c. delle parrocchie si possano ammettere parroci e beneficiati, 473 — Se il Vescovo, amministratore di altra diocesi, possa nella propria diocesi tenere i concorsi per le parrocchie della diocesi amministrata, 516.

Confessione. Circa la c. settimanale dei Regolari per la comunione quotidiana, 91.—ed il divieto di avvalersi delle notizie di c., 131—Concessioni circa la c. per le feste con indulg. plen., 114 — Se il can. penitenziere possa confessare in tutte le chiese della diocesi, 376 — e in aliena dioc. i propri diocesani, 517 — Se i religiosi di voti semplici possano confessarsi con qualsivoglia sacerdote approvato, 377 — v. Confessore.

Confessore. Circa l' età dei c. per le monache, 231 — v. Confessione.

Confraternita. Se vi si possano ascrivere i defunti, 180—v. Agonia, Carmine.

Congregazioni Romane (Sacre). *Constitutio Apostolica de Romana Curia*, 145, 193, 241, 385 — Elenco dei Superiori e degli Officiali, 481 — v. Competenza.

Conservazione. Circolare all' Episcopato Italiano per la c. degli Archivii, dei monumenti e degli oggetti d'arte, 71.

Coro, v. Parroco, Sostituzione.

Corone. Possono annettere alle c. le indulg. dei PP. Crocigeri i Sacerdoti Adoratori, 57 — i sacerdoti collettori dell' Opera della Propagaz. della Fede, 167—e della Lega Sacerdotale Eucaristica, 364 — Facoltà di benedire le c. della *Via Crucis*, 164— e nuove concessioni per le medesime, 165 —Possono separarsi le decadi della corona dei sette Gaudii della B. V., 436 — e del Rosario, 298.

Corpus Domini. Circa il tempo del triduo per l'8.ª di esso, 165—Indulg. plen. *toties quoties* a quanti visitano le chiese dell' Istituto del SS. Sacram. nella festa del C. D. 315.

Credo. I regolari circa il *Credo* nella messa fra l' 8.ª del Patrono principale, 57.

Crocigeri. Si concede la facoltà di annettere alle corone le indulg. dei PP. Croc. ai Sacerdoti Adoratori, 57. — ai sacerdoti collettori dell' opera della Propagaz. della Fede, 167 — ed ai sacerdoti ascritti alla Lega Sacerdotale Eucaristica, 364.

Cuore di Gesù (SS.). Indulg. plen. ad un atto di consacrazione della famiglia al SS. C. d. G., 215 — Indulg. ad una preghiera pel Giubileo del S. Padre, 260 — e ad una giaculatoria, 363, 411 — Circa la incoronazione delle immagini del SS. C. di G., 315.

Cuore (Nostra Signora del Sacro). Circa lo scapolare, 59.

Curia Romana. *Constitutio Apostolica de Romana Curia*, 145, 193, 241, 385— Elenco dei Superiori e degli Officiali, 481.

Curia Vescovile, v. Napoletano.

D

Defloratore, v. Sponsali.

Defunti. Circa la loro ascrizione alle confraternite, 180.

Delegato Vescovile. Se possa eseguire le dispense matrim., 281 — Differenza tra Vicario Generale e D v., 423.

Delegazione, v. Matrimonio.
Deputato. Dubbii circa i d. della Francia, 217.
Deputato del Seminario. Se il Vescovo possa imporgli il giuramento del secreto, 375.
Digiuno. Intorno al boccone teologico, 131.
Digiuno naturale. Circa l' uso della pompa gastrica, 419.
Direzione diocesana di Roma per l' azione cattolica. Se ne approva lo statuto, 364.
Dispensa. Circa le d. pontificie rimesse *prudentiae* et arbitrio Ordinarii, 235 — e la d. dalla irregolarità per epilessia, 257.
Dispense matrimoniali. Se il delegato Vescovile può eseguirle, 280 — Circa l' assoluz. e la d. m. di sposi lontani dalla Curia, 474.
Distribuzioni. Circa le d. *inter praesentes*, indicate nei rescritti pontificii, 10 — v. Parroco, Teologo.
Donazione. Di una d. fatta a religiosi *sub modo*, il quale modo non si osserva, 98.
Donna. Circa il canto delle d. in Chiesa, 18.

E

Economo Curato. Diritti, 180.
Editori, v. Breviario Romano.
Epilessia. Circa la dispensa dalla irregolarità per e., 257.
Esame. Circa l' es. per le parrocchie fuori del concorso, 232.
Esecuzione. Circa la e. delle dispense pontificie rimesse prudentiae et arbitrio Ordinarii, 235 — Se il Delegato Vescovile possa eseguire le dispense matrim., 281.
Esenzione. Circa la e. delle Chiese fondate dal Capitolo dell' Arcibasilica Lateranense, 5 — ed il numero dei soggetti per la e. di una casa religiosa, 105.
Esposizione. Si vieta il canto del *Tantum ergo* all' e. e non alla bened. col SS., 22.
Eucaristia, v. Sacramento (SS).

F

Fallenza. Circa le f. dei mansionarii, 278.
Famiglia (S.ª). Se ne concede la messa vot. alla chiesa di S. Giuseppe in Nazaret. 111.
Figlie di Maria. Si sanano le irregolarità occorse nelle loro associazioni, 259.
Figli misti. Circa alcuni privilegi concessi all' America latina, 537.
Fitto. Se è lecito dare in f. i fondi eccles. oltre un triennio, 420 — Di un f. lungo e diviso per triennio, ivi.
Fondatori dell' Ord. dei Servi di Maria (Ss.). Se ne trasferisce la festa al 12 febbr., 17 — Variazioni ed aggiunzioni al Martirologio Romano, 160 — Istruzioni per gli editori del Breviario Romano, 161.
Fondazione. Circa la interpretazione delle tavole di una pia f., 97 — e le condizioni per la f. di una nuova casa religiosa, 105.
Fondo ecclesiastico, v. Fitto.
Fonte battesimale. Intorno al privilegio di un f. b. per più parrocchie, 292.
Francia. Lettera del S. Padre ai Cardinali sulle Mutualità, 169 — Dubii circa i Senatori e i Deputati, 217 — e sulle censure contro gli usurpatori di beni eccles., 448 — Lettera agli Ordinarii e facoltà loro concesse circa l' alienazione e la composizione di beni eccles., 218 — ed ai Metropolitani circa l' ascrizione dei chierici alle università civili, 450.
Friburgo. Norme pel profitto spirituale nella Università cattolica di F., 216.
Funerale. Se i cadaveri possano trasportarsi direttamente dalla casa al camposanto, 131 — Circa l' associazione dalla chiesa dei regolari al cimitero, 326.
Funzione. Circa la musica sacra nelle f. estraliturgiche, 138.

G

Gaudii della B. V. (Sette). Possono separarsene le decadi, 436.
Giovanni Grisostomo (S.). Discorso di Pio X ai Vescovi Orientali per il suo centenario, 67 — S. G. G. costituito Patrono dei sacri oratori, 354.
Giubilazione. Circa il servizio di 40 anni per la g., 252.
Giudizio sommario. Se la forma in esso dipenda dal giudice o dalle parti, 325 — Circa la *restitutio in integrum*, 294.
Giuramento, v. Deputato del Seminario.
Graduale Romano. Circolare ai Vescovi sull'edizione tipica di esso, 110.

I

Immacolata. Indulg. ad un saluto alla I., 117 — e ai 12 sabati avanti la sua festa, 529.
Impedimento. Se gl' i. di dritto eccles. cessino nei matrimonii in extremis, 474.
Indulgenza. Elenco delle i. che il S. Padre suole annettere agli oggetti di devozione che benedice, 23 — I. ad una giac. a N.ª S.ª di Lourdes, 58 — ai versetti *Requiem aeternam etc*, ivi — alla giac. *Signore, conservaci la fede*, 60 — ad una preghiera pel Sommo Pontefice, 113 — a chi prega per i peccatori moribondi, 116 — ad una offerta di tutte le messe, ivi — ad una preghiera a S.ª Lucia, 117 — ad un saluto alla B. V. Immacolata, ivi — all' associazione sacerdotale di riparazione, 118 — a due orazioni per avere buoni chierici e per la loro perseveranza, 214 — ad una preghiera al S. C. di G. pel Giubileo del S. Padre, 260 — ad una giac., 298 — ad un giac. alla B. V., 361 — ad una preghiera pei moribondi, ivi — ad una preghiera allo Spirito Santo, 362 — per l' adorazione del SS. Sacramento, 363 — ad una giac. al S. Cuore di G., ivi e 411 — pel pio sodalizio di temperanza in Inghilterra, 435 — ad una orazione a M.ª Regina degli Angeli, 438 — e ad una peghiera a S. Paolo Ap., 529 — Ind. plen. ai pellegrinanti al Santuario di S. Biagio in Maratea, 27 — ad un atto di consacrazione della famiglia al SS. Cuor di G., 215 — per la Scala Santa di Roma, 258 — pel pio esercizio dei setti sabati alla B. V. della Mercede, 446 — e per i 12 sabati avanti la festa dell'Immacolata, 529 — Ind. plen. *toties quotiee* a chi visita le chiese dell' Istituto del SS. Sacram. nella festa del *Corpus Domini*, 315 — e nella festa della B. V. dalla Mercede nelle chiese di questo titolo, 360 — Si concede la facoltà di annettere alle corone le i. dei PP. Crocigeri ai Sacerdoti Adoratori, 57 — ai sacerdoti collettori dell' Opera della Propagazione della Fede, 167 — ed ai sacerdoti ascritti alla Lega Sacerdotale Eucaristica, 364 — Concessioni circa la confessione per le feste con i. plen. 114 — Si possono separare le decadi del Rosario senza perdere le i., 298 — Circa le i. per gli ascritti all' Arciconfr. dell' Agonia, 259 — Sommario, delle i. pei confratelli del S. Scapolare della B. V. del Carmine, 299 — Se in un sol giorno possano lucrarsi più i. plen., 421 — v. *Via Crucis*.
Infermo, v. Lettiga.
Inghilterra. Indulgenze pel pio sodalizio di temperanza, 435.
Inno. Circa la congiunzione degl'i., 324.
Interpretazione. Circa la i. delle tavole di una pia fondazione, 97.
Irregolarità. Irr. per difetto di vista, 53, 291 — Si concede di celebrare ad un sacerdote privo del braccio destro, 113 — Circa la dispensa dalla i. per epilessia, 257 — v. Figlia di Maria.
Isaia, v. Scrittura (Sacra).
Istituto Religioso. Se una casa reli-

giosa appartenga alla provincia dell' I., ovvero alla Curia Generalizia, 100 — Si concede di ordinare gli alunni di un I. R. al titolo della mensa comune, 440.

L

Lampada. Se la l. avanti al SS. Sacramento possa alimentarsi con cera, 536.

Lateranense (Arcibasilica), v. Esenzione.

Lega Sacerdotale Eucaristica. Si concede ai sacerdoti ascritti la facoltà di benedire le corone colle indulg. dei PP. Crocigeri, 364.

Legato pio. Di un l. p. informe, 327 — Se, smembrata una parrocchia, debbano anche smembrarsi i l. p., 351.

Lettiga. Formola della benedizione del carro l. per gl' infermi, 508.

Libera. Circa il canto di esso dopo la messa letta, 158.

Libro. Si condanna dal Vicariato di Roma il Periodico *Nova et vetera*, 29 — e la Rivista di Cultura, 538 — Condanna di alcuni l., 60, 166 e 533— Istruzione agli editori di l. liturgici con canto gregoriano, 536.

Liturgia, v. Libro.

Loisy. (Abate). La scomunica maggiore contro di lui, 1.

Lourdes (N.ª S.ª di). Indulg. ad una giaculatoria, 58 — Variazioni ed aggiunzioni al Martirologio Romano, 160 — Istruzione per gli editori del Breviario Romano, 161.

Luce elettrica. Circa l' uso di essa in chiesa, 18.

Lucia (S.). Indulg. ad una preghiera, 117.

M

Mansionario. Circa le puntature e le fallenze dei m., 278.

Maratea. Indulg. plen. ai pellegrinanti al Santuario di S. Biagio. 27.

Marocco. La prefettura Apostolica si erige in Vicariato Apostolico, 447.

Martirologio Romano. Variazioni ed aggiunzioni, 160, 434.

Matrimonio. Circa l' annotazione dei m. nei libri parrocchiali, 42—il possesso del parroco perché possa validamente assistere ai m., 43 — la delegazione nella nuova legge, 86, 89, 132 — e quando uno solo degli sposi sia girovago, 133 — la qualità della scrittura per gli sponsali, 87 — la domanda da farsi agli sposi dal parroco nei m. misti, 89 — il m. dei vaghi, 90, 182 — la dimora di un mese in una parrocchia quanto al m., 90 — ed in una diocesi, 91 — il permesso di suddelegare al m. per un parroco non proprio, 181 — la pubblicazione del m. celebrato altrove, ivi — e la registrazione, ivi — il m. *in extremis* celebrato innanzi ad un sacerdote scomunicato o sospeso, 182 — l' annotazione dei m. nei libri dei battesimi, 237, 376—il m. degl'infedeli ed il privilegio paolino, 302 — l' assistenza al m. di 4 parroci con territorio comune, 324 — la validità dei m. che si celebrano in cattedrali non curate, 326 — la sepoltura di cattolici che celebrano il m. innanzi al ministro eretico, 339 — la richiesta della dichiarazione d'invalidità di un m. dopo la morte del coniuge, 346 — i m. dinnanzi a parroci che hanno la chiesa parocchiale oltre i confini della parrocchia, 374 — o in cattedrale innanzi a parroci canonici che hanno altrove il territorio, 375 — l' assoluzione e la dispensa matr.di sposi lontani dalla Curia, 474— ed il parroco degli sposi quanto alla liceità del m., 548— Dubbii risoluti sul Decreto *Ne temere*, 49, 208 — Quali officiali possano eseguire le dispense matr.,86—Se per gli sponsali possa valere la scrittura per contratto civile, 87—Se un amministratore temporaneo della parrocchia possa autenticare le scritture sponsalizie, 88 —Chi abbia apostatato prima del Decreto *Ne temere* se è tenuto ad esso, ivi — Se valga in pericolo di morte il m. celebrato senza testi ed innanzi ad un sem-

plice sacerdote, 177, 182 — Se il Delegato Vescovile possa eseguire le dispense mat., 280 — Dilazione circa il Decreto *Ne temere* per la Cina, 301 — Se nei m. *in extremis* cessi la legge di tutti gl' inpedimenti di dritto ecclesiastico, 474 — Delegazione equivoca ad un m. 520 — Se la cognaz. spirituale si contragga coi genitori di figli illegittimi, 550.

Melania giuniore (S.ª). Si concede l' officio e la messa propria, 55.

Mercede (B. V. della). Indulg. plen. *toties quoties* nella sua festa nelle chiese di questo titolo, 360 — Indulg. pel pio esercizio dei setti sabati, 446.

Messa. Si concede la m. propria di S. Melania giuniore, 55 — la m. vot. della S.ª Famiglia alla Chiesa di S. Giuseppe in Nazaret, 111 — e dei Misteri della Via Dolorosa di N. S. G. C. negli oratorii di detta Via in Gerusalemme, 112 — I regolari circa il *Credo* nella m. fra l' 8.ª del Patrono principale, 57 — Si concede di celebrare la m. ad un sacerdote privo del braccio destro, 113 — Indulto di celebrare in mare per i Vescovi di America, Oceania e Australia, 354 — Dichiarazioni circa le tre m. la notte del S. Natale negli oratorii semipubblici, 410 — Se la m. sia intensivamente infinita, 421 — Come possano trasmettersi le elemosine di m. alle Chiese Orientali, 439 — Circa il tempo della celebrazione delle m. superate alla fine dell'anno, 129 — il chiedere applicazioni di m. ed il condonare parte dello stipendio, 235 — e la elemosina delle m. beneficiali che si commettono ad altri, 518 — Se nelle succursali delle parrocchie possa dirsi la notte di Natale, 550 — Circa la m. vot. di più Santi, ivi — Se può celebrarsi la m. corrente per def. e la m. di def. per vivi, 542.

Messa cantata. Circa l' abuso delle sedie da camera nella m. c., 160.

Messa di defunto. Circa il canto del *Libera* dopo la m. letta, 158 — v. M.

Messale Romano. Aggiunzioni e variazioni, 355 — v. Cisterciensi (Monache).

Messico. Nuove circoscrizioni di parrocchie, 444.

Metropolitano. Circa i suoi pontificali nelle diocesi suffraganee, 323,

Mezza annata. Se in essa debba computarsi l' aumento di congrua, 327.

Milano. Si elevano al rito doppio maggiore le feste dei Ss. Ambrogio e Carlo per i suffraganei della Prov. di Milano, 359.

Miniera, v. Beneficio, Sale.

Monaca. Circa l' età dei confessori per le m., 231 — e la clausura, 375 — Se la cessata badessa possa costituirsi a vicaria, 551.

Moribondi. Indulg. ad una preghiera per essi, 361.

Musica sacra. Circa la m. s. nelle funzioni estraliturgiche, 130 — Istruzione agli editori di libri liturgici con canto gregoriano, 536.

Mutualità. Lettera del S. Padre ai Cardinali della Francia sulle m. approvate dal Governo, 169.

N

Napoletano. Se le Curie vescovili del N. possano giudicare le cause civili dei chierici, 40 — Circolare ai Vescovi del N. per i sacerdoti che si recano a Napoli, 54.

Napoli, v. Napoletano.

Natale (S.). Quali persone possano comunicarsi la notte del S. N., 377 — Dichiarazioni circa le tre messe a mezzanotte negli oratorii semipubblici, 410 — e la messa cantata nelle succursali delle parrocchie, 550.

Ne temere (Decreto), v. Matrimonio, Sponsali.

Nova et Vetera (Periodico). È condannato dal Vicariato di Roma, 29.

O

Oceania. Indulto di celebrare per i Vescovi di O., 354.

Officio. Si concede l' o. proprio di S.ª

Melania giuniore, 55 — Circa l'abuso delle sedie da camera nei Vesperi con canto, 160 — e l'ordine delle commemorazioni nelle concorrenze ed il *Fidelium animae* dopo l'ora di Terza precedente ai Pontificali, 163 — Gli o. votivi antichi rivocati dal decr. generale recente circa gli o. vot. *per annum*, 164—Nuove lezioni storiche nella festa di S. Bonaventura, 357 — Si elevano al rito doppio magg. le feste dei Ss. Ambrogio e Carlo pei suffraganei della Prov. di Milano, 359.

Oratori (Sacri), v. Giovanni Grisostomo (S.).

Oratorio pubblico. Diritto del patrono e del parroco, 519.

Oratorio semipubblico. Dichiarazioni circa le tre messe la notte del S. Natale, 410.

Ordinario. Spetta agli O. l'approvazione d'un nuovo tabernacolo, 159 — v. Vescovo.

Ordinazione. Quale dignità debba assistere al Vescovo nelle o. 378 — Si concede la facoltà di ordinare gli alunni di un Istituto Religioso a titolo della mensa comune, 440.

Oriente. Come possano trasmettersi le elemosine delle messe alle chiese orientali, 439.

P

Paolo (S.) del Brasile. Si eleva a Metropolitana, 304.

Parrocchia. Circa i confini di due p. 12 — l'esame per le p. fuori del concorso, 232 — il privilegio di un fonte battesimale per più p. 292 — Se il vescovo possa conferire una p. ad estranei quanto i cittadini del luogo che vi hanno diritto non si presentano al concorso, 285 — e se possa erigere una vicaria perpetua, invece di smembrare una p. autonoma, 459 — Se, smembrata una p., debbano anche smembrarsi i pii legati, 351 — Se al concorso delle p. possano ammettersi parroci e beneficiati, 473 — Se il Vescovo, amministratore di altre diocesi, possa nella propria dioc. tenere i concorsi per le p. della diocesi amministrata, 516 — Se le p. vacate pel conseguimento di altro beneficio incompatibile debbano conferirsi fra un mese, 518 — Se una p., smembrata dalla matrice, rivesta la natura di questa quanto al clero, 519.

Parroco. Circa il possesso, perchè assista validamente ai matrimonii, 43 — il diritto alle prime comunioni dei fanciulli, 101 — il permesso di suddelegare al matrimonio per un p. non proprio, 181 — l'assistenza ai matrimonii di 4 p. con territorio comune, 324 — i diritti di un p. coadiutore che esercita da sè la cura, 349 — i matrimonii innanzi a p. con la chiesa parrocchiale oltre i confini della parrrocchia, 374 — o in cattedrale innanzi a p. canonici con territorio altrove, 375— Il p. canonico di cattedrale, con cura in chiesa lontana dalla catt., circa le distribuzioni, 471 — Se i p. possano ammettersi al concorso delle parrocchie, 473 — Diritto del p. sopra un pubblico oratorio, 519 — Di un p. maestro di scuola, circa il coro, 520—Se può prescriversi la quarta funeraria dovuta al p., 547.

Pastor, Segretario dell'Istituto internazionale per il progresso delle scienze. Lettera scrittagli dal Card. Segret.° di Stato, 28.

Patronato. Se nei p. attivi, venuta meno la linea agnatizia. possa sostituirsi la cognatizia, 473.

Patrono. La nomina ad un beneficio, non fatta regolarmente dal p., è devoluta al Vescovo, 11 — Diritto del p. sopra un pubblico oratorio, 519 — v. Patronato.

Patrono (S.). I regolari sono tenuti di recitare il *Credo* nella messa fra l'8.ª del S.° P. principale, da celebrarsi per altro titolo, 57.

Peccatori moribondi. Indulg. a chi prega per essi, 116.

Penitenziere (Canonico). Se può con-

fessare in tutte le chiese della diocesi, 376 — e in aliena diocesi i proprii diocesani, 517.
Pensione ecclesiastica. Circa la tassa di ricchezza mobile nelle p. e., 1.
Pio X. Inculca alcune leggi all' Ord. dei Cisterciensi Riformati, 64 — Al Primate dei Benedettini sulla nuova edizione della Volgata Latina della S.ª Scrittura, 66 — Discorso ai Vescovi e Prelati Orientali pel centenario di S. Giovanni Grisostomo, 67 — Preghiera pel sommo Pontefice indulgenziata, 113 — Constitutio Apostolica de Romana Curia, 145. 193, 241, 385 — Lettera ai Cardinali della Francia sulle Mutualità approvate dal Governo, 169 — Exhortatio ad Clerum catholicum, 261 — Dichiara incongrua la incoronazione della immagine del S. Cuore di Gesù, 315 — Constitutio Apostolica de Promulgatione legum et evulgatione Actorum Sanctae Sedis, 433 — Letttera al Generale dei Carmelitani Scalzi con cui ringrazia degli auguri pel suo giubileo, 452 — Discorso dopo la lettura dei Decreti di beatificazione della Ven. Giovanna d' Arco e degli altri Servi di Dio, 538.
Pio IX (Servo di Dio). Editto per la perquisizione dei suoi scritti, 56.
Pompa gastrica. Circa l' uso di essa, 419.
Pontificali. Circa il *Fidelium animae* dopo l' ora di Terza precedente ai P., 163 — ed i p. del Metropolitano nelle diocesi suffraganee, 323.
Precedenza. Circa la p. di due canonici nominati in giorni diversi, ma immessi lo stesso giorno in possesso, 281
Prelato Domestico. Se può prendere parte alle 5 assoluz. al tumulo, 324.
Prescrizione di cose mobili, 278.
Privilegio paolino. Circa il matrimonio degl' infedeli ed il p. p., 302.
Processi. Circa la *restitutio in integrum* nei p. sommarii, 294 — Se la forma del p. sommario dipenda dal giudice o dalle parti, 325.
Professione, v. Benificio.
Propagazione della Fede (Opera della). Facoltà di benedire le corone con le indulg. dei PP. Crocigeri ai sacerdoti collettori di essa, 167.
Provicario Generale. Differenza fra Vic. G., Provic. G. e Delegato Vescovile, 423.
Puntatura. Circa la p. dei mansionarii, 278.

Q

Questuanti. Norme pei Religiosi q., 504.

R

Regolari. I r. circa il *Credo* nella messa fra l' 8.ª del Patrono principale, 57 — Circa la confessione settimanale dei r. per la comunione quotidiana, 91 — e l' associazione dei cadaveri dalla chiesa dei r. al cimitero, 326 — v. Religiosi.
Religiosi. Di una donazione fatta a r. *sub modo*, il quale modo poi non si osserva, 98 — Se una casa r. appartenga alla provincia o alla Curia Generalizia, 100 — Se un r., promosso a Vescovo, può disporre per testamento del suo peculio privato, 281 — Se i r. di voti semplici possano confessarsi con qualsivoglia sacerdote approvato, 377 — I r. secolarizzati circa i diritti agli avventizii, 418 — Norme pei r. questuanti, 504 — v. Istituto Religioso, Regolari.
Restitutio in integrum nei processi sommarii, 294.
Ricchezza mobile, v. Pensione ecclesiastica.
Rosario. Si possono da tutti separare le decadi, 298.
Rota (S.ª). *Lex propria Sanctae Romanae Rotae*, 193.

S

Sacramento (SS). Si vieta il canto del *Tantum ergo* all' esposizione e non

alla benedizione del SS., 22 — ed il tenere il SS. in altare con baldacchino e con sopra una stanza da letto, ivi — Spetta agli Ordinarii l'approvazione di un nuovo tabernacolo, 159 — Circa il tempo del triduo alla SS. Eucaristia nell'8.ª del *Corpus Domini*, 165 — e la forma della porticina del tabernacolo, 296 — Indulg. plen. *toties quoties* a chi visita le chiese dell'Istituto del SS. Sacr. nella festa del *Corpus Domini*, 315 — Indulg. per l'adorazione, 363 — Se il celebrante e i ministri debbano stare in piedi o inginocchiati avanti al SS. esposto mentre si cantano altri inni prima del Tantum ergo, 534 — Se la lampada avanti al SS. Sacr. si possa alimentare con cera, 535.

Sale. Circa le miniere di s. nei fondi beneficiali, 289.

Scala Santa di Roma. Indulg. plen., 258.

Scapolare, v. Carmine.

Scomunica maggiore contro il Loisy, 1.

Scrittura (S.) Lettera di Pio X al Primate del Benedettini sulla nuova edizione della Volgata Latina della S. Scritt., 66 — Dell'indole e dell'autore del libro d'Isaia, 224.

Secolarizzati (Religiosi). Circa i loro diritti agli avventizii, 418.

Secreto, v. Deputato del Seminario.

Segnatura Apostolica. *Lex propria Signaturae Apostolicae*, 193.

Seminario. Norme per l'ordinamento educativo e disciplinare dei S. in Italia, 30, 78 — e circa l'obbligo di eseguirlo, 279 — Norme pel profitto spirituale degli alunni di Teologia nell'Università cattolica di Friburgo, 216 — Se il Vescovo può imporre il giuramento del secreto ai deputati del Sem., 375.

Senatori. Dubii circa i S. della Francia, 217.

Sepoltura. Circa la s. di cattolici che celebrarono il matrimanio innanzi al ministro eretico, 389.

Servi di Dio. Si costituisce una Congregazione particolare per trattarne le cause di minore importanza, 536.

Smembramento. Se, smembrata una parrocchia, debbano anche smembrarsi i legati pii, 351 — v. Vicaria perpetua.

Soldato, v. Carmine.

Sostituzione. Circa statuti capitolari o decreti vescovili che privano del diritto della s. in coro, 8.

Spagna. Modifica del Concordato del 1851 fra la S. Sede e la S., 450.

Spirito Santo. Indulg. ad una preghiera. 362.

Sponsali. Circa l'obbligo del deflloratore con s. informi, 43 — e la competenza sul giudizio di risarcimento dei danni. 44 — e la qualità della scrittura per gli s., 87 — Se possa valere a ciò la scrittura per contratto civile, ivi — Se un amministratore temporaneo d'una parrocchia possa autenticare le scritture sponsalizie, 88 — Dubbii risoluti sul Decr. *Ne temere*, 49, 208.

Stipendio, v. Messa.

T

Tabernacolo. Spetta agli Ordinarii la approvazione di un nuovo t., 159 — Circa la forma della porticina pel t., 296.

Tantum ergo. Si vieta il canto di esso all'esposizione e non alla benedizione del SS., 22 — v. Sacramento (SS).

Tassa, v. Pensione Ecclesiastica.

Teologo (Canonico). Deve chiedere la benedizione al Vescovo prima della lezione scritturale, 17 — Se possa insegnare in seminario, anzichè in cattedrale, e se gli spettino le distribuzioni nei giorni d'insegnamento, 254.

Terza. Circa il *Fidelium animae* dopo T. precedente ai Pontificali, 163.

Terz'Ordine. Si sanano i difetti dell'ammissione al T. O. di S. Francesco, 437.

Testamento, v. Religioso.

Titolo, v. Istituto Religioso.

Tovaglia. Si vietano le cornici che circondano le t. dell'altare, 22.

Traslazione. Si trasferisce al 12 feb. la festa dei SS. Fondatori dell' Ord. dei Servi di M.ª, 17 — Circa l' ordine di preferenza nella t. delle feste, 158.
Tumulazione, v. Altare, Camposanto.

U

Università. Norme pel profitto spituale nella u. cattolica di Friburgo, 216 — Lettera al Rettore dell' Istituto cattolico di Angers sull' ascrizione dei chierici alle u. civili, 224 — ed ai Metropolitani di Francia, 451.
Usurpatori. Si risolvono alcuni dubbii circa le censure contro gli u. di beni ecclesiastici in Francia, 448.

V

Vaghi. Circa il matrimonio di essi, 90.
Venezuela (Rep.) Nuove circoscrizioni di diocesi, 440.
Vergine (B.). Indulg. ad una giaculatoria, 361 — e ad una orazione a M.ª Regina degli Angeli, 438.
Vescovo. Circolare ai V. Italiani per la conservazione degli archivii, dei monumenti ed oggetti d' arte, 71 — e sull' edizione tipica del Graduale Romano, 110 — Se il V. possa conferire una parrocchia ad estranei quando i cittadini del luogo, che vi hanno diritto, non si presentano al concorso, 235 — Si deve l' anniv. per l' ultimo V. def., non pel def. amministratore, 358 — Se il V. possa imporre il giuramento del secreto ai deputati del seminario, 375 — Se, invece di smembrare una parrocchia autonoma, possa erigere una vicaria perpetua, 459 — Quale dignità deve assistere il V. nelle ordinaz., 378 — Se il V., amministratore di altra diocesi, possa nella propria diocesi tenere i concorsi per la dioc. amministrata, 516 — v. Beneficio, Religioso.
Vespero. Circa l' abuso delle sedie da camera nei V. con canto, 160.
Via Crucis. Facoltà di benedirne le corone, 164 — Nuove concessioni per le medesime, 165 — Se le indulg. della V. C. vivente siano le stesse della V. C., 179 — Si sanano i difetti nella erezione della V. C., 437.
Via Dolorosa di N. S. G. C. Se ne concede la messa vot. negli oratorii di detta Via in Gerusalemme, 112.
Vicaria perpetua. Se il Vescovo, invece di smembrare una parrocchia autonoma, possa erigere una v. p., 459.
Vicario Generale. Differenza fra V. G., Provic. G. e Delegato Vescovile, 423.
Vista, v. Irregolarità.
Volgata, v. Scrittura (S.ª).
Voti, v. Beneficio.

II.

Parte Civile

A

Acquisto. Sugli a. di beni stabili per conto delle comunità religiose, 133, 184.
Alienazione, v. Oggetto artistico.

B

Beneficiato, v. Beneficio.
Beneficio. Sulla vendita dei beni beneficiali, 231 — Gli eredi del beneficiato non hanno diritto al rifacimento delle spese sostenute da questo, ivi — Prescrizione dei beni e delle rendite benificiali; sagrestia autonoma, 381.
Beni. Sugli acquisti di b. stabili per conto delle comunità religiose, 133, 184 — v. Beneficio, Parrocchia.

C

Campana. Suono abusivo, 425.
Casa canonica. L' affitto di essa va tra le spese di culto, 524.
Cassazione di Roma. Competenze circa la soppressione delle corporazioni religiose, 523.
Cattedrale. Massa grossa e massa piccola nelle c., 476.
Chiesa parrocchiale. Estensione dell' obbligo nei comuni della conservazione delle c. p., 425.
Collegiata. Il Vescovo può esigere dal Fondo p. c. le spese di culto delle chiese c. soppresse, anche arretrate, 426 — Circa le spese di culto di parrocchie unite a c. soppressa, 521.
Competenze della Cassazione di Roma circa la soppressione delle corporazioni religiose, 523.
Comune. Le decime sacramentali ed il c., 379 — Estensione dell' obbligo nei c. della conservazione delle chiese parrocchiali, 425 — Obbligo del c. pei lasciti di culto, 479.
Comunità religiose. Sugli acquisti di beni stabili per conto di esse, 133, 184.
Congrua. Assegni di c., pesi patrimoniali e prescrizione, 332 — Obbligo del Fondo p. c. e criterii per l' assegnazione della c. alle parrocchie ex conventuali, 427 — Assegni di c. e pesi da dedurre, 524.
Corporazioni religiose. La prescrizione non vale sugli oneri inerenti a c. soppresse, 92 — Competenze della Cassazione di Roma circa la soppressione delle c. r., 523.

D

Decime sacramentali. Il diritto canonico, le d. s. ed il comune, 379.
Demanio. Legato non accettato da corpi morali soppressi, non devoluto al d., 424 — Deve restituire i beni incamerati delle parrocchie, 475 — Ha l' onere della prova che le distribuzioni derivano dalle prebende, 522.
Diritto canonico. Il d. c., le decime sacramentali ed il comune, 379.
Distribuzioni, v. Demanio.

E

Enti autonomi. Quali e. a. a scopo di culto sono aboliti e quali conservati, 475.
Erede. Gli eredi del beneficiato non hanno diritto al rifacimento delle spese sostenute da questo, 331.
Eremi, se trasformabili, 478.

F

Fondo per il culto, v. Congrua, Parrocchia, spese di culto.

L

Legato. Leg. non accettato da corpi morali soppressi, non devoluto al Demanio, 424—Il parroco può rivendicare l. per messe, fatti ad enti soppressi, i quali non vanno soggetti a prescrizione quinquennale, 426 — Obbligo del comune pei l. di culto, 477.

M

Manomorta (Tassa di). È personale e non si deve pei predecessori, 92.
Massa grossa e m. piccola nelle cattedrali e nelle ricettizie, 476.
Messa. Il parroco può rivendicare legati di m. fatti ad enti soppressi, i quali non vanno soggetti a prescrizione quinquennale, 426.
Ministri del culto. Attacchi contro di essi, punibili, 523.

O

Oggetto artistico di chiesa ex-conventuale, non alienabile, nè prescrittibile, 380.
Oneri, v. Corporazione, Prescrizione.

P

Parrocchia. Diritto alle spese di culto per le p. ex-conventuali, non soggetto a prescrizione 93 — Spese di culto dovute tutte dal Fondo p. c. alle p. ex-conventuali, 424 — Obbligo del Fondo p. c. e criterii per l'assegnazione della congrua e delle spese di culto alle p. ex-conventuali, 427 — Il demanio e il fondo p. c. devono restituire i beni incamerati delle p., esclusa la buona fede, 475,— Parr. secolari unite a regolari, 476 — Circa le spese di culto di p. unita a collegiata soppressa, 521—v. Chiesa parrocchiale.
Parroco. Diritto di azione per le chiese non parrocchiali e per gl'interessi religiosi dei parrocchiani, i quali non vanno soggetti e prescrizione quinquennale, 426 — A quali spese di culto abbia diritto il p., 523.
Patrimonio. Pesi patrimoniali, 332.
Patronato misto, 522.
Placet. I Vicarii foranei ed il p. 426.
Prebenda, v. Demanio.
Prescrizione. Non vale sugli oneri inerenti a corporazioni religiose, 92 — Diritto alle spese di culto per le parrocchie ex conventuali, non soggetto a p., 93 — Assegno di congrua, pesi patrimoniali e p., 332 — Prescriz. dei beni e delle rendite beneficiali, 381—Il parroco può rivendicare legati per messe fatti ad enti soppressi, i quali non vanno soggetti a p. quinquennale, 426 — Supplemento di congrua, non soggetto a p. quinquennale, 476.

R

Ricettizia. Massa grossa e massa piccola nelle cattedrali e nelle r., 476.
Riposo settimanale e festivo. Regolamento, 282.

S

Sagrestie autonome, 381.
Soppressione delle corporazioni religiose. Competenze della Cassazione di Roma, 523.
Spese di culto. Diritto alle s. d. c. per le parrocchie ex-conventuali, non soggetto a prescrizione, 93 — Il supplemento di congrua è netto dalle s. d. c., 331 — S. d. c. dovute tutte dal Fondo p. c. alle parrocchie ex-conventuali, 424 — Il Vescovo può esigere dal f. p. c. le s. d. c. delle chiese collegiate soppresse, anche arretrate, 426 — Obbligo del Fondo p. c. e criterii per l'assegnazione delle s. d. c. alle parrocchie ex-conventuali, 427 — Circa le s. d. c. di parrocchia unita a collegiata soppressa, 521 — A quali s. d. c. abbia diritto il parroco, 523 — Anche l'affitto della casa canonica va fra le s. d. c., 524.
Stabili (Beni). Sugli acquisti di beni s. per conto delle comunità religiose, 331.
Supplemento di congrua. È al netto dalle spese di culto, 331 — e non soggetto a prescriz. quinquennale, 476 — È diritto alimentare, 524.

T

Tassa. La t. di manomorta è personale e non si deve pei predecessori, 92.
Trasformazione. Competenza ed azione per la t., 478 — Eremi, se trasformabili, ivi.

V

Vendita. Per la v. dei beni beneficiali, 331.
Vescovo. Può esigere dal Fondo p. c. le spese di culto delle chiese collegiate soppresse, anche arretrate, 426.
Vicario foraneo ed il *placet*, 426.

15700
Monitor ecclesiasticus
1908 CBPac

1908 15700

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709

Presso la Direzione del *Monitore Ecclesiastico* trovansi vendibili le opere seguenti:

Il Monitore Ecclesiastico — Pubblicazione mensuale ad uso del Clero. — Prezzo annuo L. 5; per l' Estero, L. 6,50. — L' intera Prima Serie, in dieci grossi Volumi in 8.°, legati alla bodoniana, con Indice generale alfabetico, L. 67 e 75 per l' Estero. — L' intera Seconda Serie in 10 volumi L. 50 e 58 per l' Estero.

Consultazioni Morali-Canoniche-Liturgiche su casi e materie svariate, che specialmente riguardano i nostri tempi, per CASIMIRO Card. GENNARI. — Ediz. 2.ª, ritoccata e considerevolmente accresciuta. — Volumi due di circa pag. 1650 in-8 gr., L. 19; per l' Estero L. 22.

Della nuova Disciplina sulla proibizione e sulla censura de' Libri; — ovvero la Costituzione *Officiorum* brevemente commentata, per CASIMIRO Card. GENNARI. — Ediz.ª 3ª, con giunte e correzioni, L. 1; per l' Estero L. 1,25.

Sulla privazione del Beneficio Ecclesiastico e sul processo criminale de' Chierici. Norme canoniche per CASIMIRO Card. GENNARI. — Ediz. 2ª, con giunte e correzioni, L. 2,50; per l'Estero, L. 3.

L'Immacolato Concepimento di Maria in relazione con la sua vita — Considerazioni e pratiche per un Mese Mariano, per CASIMIRO Card. GENNARI. — Ediz. 2ª. con giunte e correzioni, L. 2; per l' Estero, L. 2,50.

La Santa degl' Impossibili — Novelle grazie straordinarie, ottenute ad intercessione di Santa Rita da Cascia, per M. C. G. — Ediz. 4ª, con triplice appendice, cent. 50.

De' Fondamenti della Fede [illegible] Vita — Catechismo Apologetico di Religione per M. C. G., [illegible] 80; per l' Estero, L. 1.

Circa la Composizione sui beni e sugli oneri ecclesiastici e circa la Rivendicazione e lo Svincolo delle dotazioni dei beneficii e delle cappellanie in Italia. — Norme canoniche e civili per M. C. G. — Ediz. 2ª, L. 1; per l' Estero, L. 1,25.

Sulla Comunione frequente e sul decreto *Quemadmodum*. Consultazione, con annotazioni di risposta ad un Anonimo, per M. C. G. — Ediz.. 2ª, considerevolmente accresciuta, L. 1; per l' Estero, L. 1,25.

Del Falso Misticismo, per CASIMIRO Card. GENNARI. — Ediz. 2.ª, L. 2; per l' Estero, L. 2,30.

Questioni Teologico-Morali, per CASIMIRO Card. GENNARI — Ediz. 2.ª — L. 8; per l' Estero, L. 10.

Questioni Canoniche, per CASIMIRO Card. GENNARI — Ediz. 2.ª — L. 8; per l' Estero, L. 10.

Questioni Liturgiche, per CASIMIRO Card. GENNARI — Ediz. 2.ª L. 6; per l' Estero, L. 7.

Breve Commento della nuova legge sugli Sponsali e sul Matrimonio, per CASIMIRO Card. GENNARI, — Ediz. 6.ª — L. 1; per l' Estero, L. 1,25.